



CORTE DI APPELLO DI PALERMO

**Presidente
Matteo Frasca**

Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2023

*la peggiore sciagura che potrebbe capitare
a un magistrato sarebbe quella di amma-
larsi di quel terribile morbo dei burocrati
che si chiama il conformismo.*

Piero Calamandrei

Palermo 27 gennaio 2024

INTRODUZIONE

Rivolgo innanzitutto il mio deferente saluto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella rinnovandogli particolare gratitudine per l'instancabile impegno a garanzia delle Istituzioni.

Saluto anche:

Il dott. Dario Scaletta, rappresentante del Consiglio Superiore della Magistratura;

il dott. Giuseppe Fichera, rappresentante del Ministro della Giustizia;

tutte le Autorità civili e militari;

i Magistrati del distretto e i Colleghi delle altre Magistrature;

l'Avvocato distrettuale e gli Avvocati dello Stato, i Presidenti dei Consigli dell'Ordine del distretto e gli Avvocati, coprotagonisti della giurisdizione;

il Magnifico Rettore dell'Università di Palermo e gli illustri Esponenti del mondo accademico;

i Magistrati onorari;

le Forze di Polizia, esempio autentico di professionalità a servizio dell'Autorità giudiziaria e della collettività in genere;

il Personale amministrativo per l'indispensabile apporto al funzionamento della Giustizia;

i Giornalisti la cui libera, corretta e pluralista attività d'informazione concorre alla crescita di un'opinione pubblica critica;

i Docenti e gli Studenti per il contributo che con le loro riflessioni ogni anno forniscono al dibattito.

Ringrazio, infine, Radio Radicale per la preziosa opera di informazione genuina che diffonde.

Nel settore civile, anche nell'anno giudiziario in esame, come già nel precedente, si osserva una flessione generalizzata sia delle sopravvenienze [-7,1%] sia delle definizioni [-8,3%], il che ha prodotto una flessione del numero dei procedimenti pendenti pari al -9%.

Fa eccezione il settore minorile, in quanto nell'A.G. in esame si rileva un incremento significativo sia delle sopravvenienze, pari al 19,5%, sia delle definizioni [12,7%], con conseguente aumento della pendenza nella misura dello 7,2%.

Per quanto attiene al dato sulle controversie ultrabiennali in Corte di Appello, come meglio esposto in prosieguo, si conferma il percorso di recupero già avviato dopo l'inversione di tendenza causata dalla crisi da COVID-19; infatti, nel corso dell'ultimo A.G. si rileva un decremento sia in termini percentuali [-1,75%], sia in valore assoluto [da 4.721 dell'A.G. 2021-22 a 4.312].

Anche gli Uffici di primo grado confermano il recupero in termini di riduzione di procedimenti arretrati; infatti, anche nell'A.G. 2022-23 la percentuale di procedimenti ultratriennali è diminuita nella misura del 12,4%, passando da 8.152 dello scorso anno agli attuali 7.143.

Anche nel settore penale giudicante si osserva una flessione generalizzata [-8,8%] del

numero di procedimenti pendenti [da 58.353 a 53.229], dovuta, in prevalenza, all'andamento registrato dai Tribunali ordinari [-12,9%] e dal Tribunale per i minorenni [-11,3%], mentre la Corte di Appello e gli Uffici del Giudice di Pace registrano un incremento di quelli pendenti pari, rispettivamente, all'11,4% [da 8.583 a 9.558] e al 3,7% [da 1.817 a 1885].

Nel settore requirente, invece, si registra un aumento sia del numero dei procedimenti sopravvenuti a carico di "noti" [da 46.354 a 46.645] sia di quelli definiti [da 46.375 a 48.120] e ciò ha determinato una flessione complessiva nel numero dei procedimenti pendenti finali pari al -7,5% [da 37.663 a 34.842].

Il dato disaggregato per tipologia di Ufficio, però, indica andamenti leggermente diversi; infatti, mentre le Procure della Repubblica presso i Tribunali ordinari registrano una flessione, anche di quelli definiti, con conseguente riduzione della pendenza finale da 36.790 procedimenti al 30 giugno 2022 a 33.828 del 2023 [-8,1%], nell'Ufficio della Procura presso il Tribunale per i minorenni, invece, si osserva un incremento significativo sia dei procedimenti sopravvenuti [27%] sia di quelli definiti [14,6%], da cui è derivato un incremento della pendenza finale pari al 16,2% [da 872 a 1.013].

PARTE PRIMA

NOVITÀ LEGISLATIVE NELL'ANNO GIUDIZIARIO IN ESAME

AREA CIVILE

1. Valutazione generale sull'impatto del recente intervento riformatore in primo grado e in appello [decreto legislativo n. 149 del 2022].

Con il D.lgs. n. 149/2022 il legislatore ha dettato una serie di principi e criteri relativi, tra l'altro, al processo di cognizione di primo grado davanti al Tribunale in composizione monocratica, volti ad assicurarne la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela, nonché la ragionevole durata. In attuazione di tali principi e criteri, il legislatore delegato ha apportato una serie di modifiche al Titolo I del Libro II del codice di rito, intervenendo sulla fase introduttiva al fine di garantirne una maggiore concentrazione.

Lo scopo è di giungere alla prima udienza in una situazione in cui il giudice sia in grado di valutare al meglio quale direzione imprimere al processo [effettuare il tentativo di conciliazione, disporre il mutamento nel rito semplificato, ammettere le prove e procedere alla relativa assunzione ovvero valutare che la causa sia matura per la decisione].

Per poter raggiungere tale obiettivo è necessario che, al momento della prima udienza, il *thema decidendum* e il *thema probandum* siano già completamente definiti.

L'impianto della riforma prevede, quindi, una inversione rispetto all'attuale scansione dei tempi processuali, nel senso che le memorie scritte, con le quali le parti definiscono la loro attività assertiva e avanzano le istanze istruttorie, non vengono più depositate successivamente all'udienza di prima comparizione con termini a decorrere da essa, ma, al contrario, devono essere depositate prima dell'udienza di prima comparizione.

La riforma attribuisce, quindi, alla prima udienza un ruolo centrale nello svolgimento del processo, in cui il giudice già si trova nelle condizioni per valutare se necessiti un'attività istruttoria, ovvero se la causa sia già matura per la decisione. Alla luce di tale nuovo ruolo attribuito all'udienza di prima comparizione, è stato previsto che lo svolgimento delle verifiche preliminari da parte del giudice avvenga in una fase antecedente alla predetta udienza e alla decorrenza dei termini per le memorie scritte delle parti.

In ordine all'impatto sulla giurisdizione dell'intervento riformatore suindicato **il Presidente del Tribunale di Sciacca** segnala che il limitato lasso di tempo intercorso dall'entrata in vigore della riforma in questione e la data del 30/06/2023 consente una valutazione assai limitata delle concrete ricadute della novella sui carichi di lavoro, sulla durata dei procedimenti e sulla gestione degli stessi.

Il predetto Dirigente pertanto evidenzia l'unico dato a disposizione riguardante la contrazione del numero di iscrizioni a ruolo [448 dal 28/02/2023 al 30/06/2023 a fronte delle 547 registrate nello stesso periodo dell'anno precedente], probabilmente determinata dalla iniziale incertezza degli operatori nell'applicazione della nuova disciplina processuale.

Anche il **Presidente del Tribunale di Palermo** evidenzia che allo stato non è numericamente apprezzabile l'incidenza sui flussi determinata dalle modifiche normative legate alla c.d. riforma Cartabia, stante la brevità del lasso temporale trascorso dalla loro entrata in vigore.

Ciò posto, il predetto Dirigente segnala anche che la riforma in esame ha già determinato riflessi non positivi sui processi civili pendenti introdotti con il rito del 2006, e ciò per la ineluttabile esigenza di compiere alcuni adempimenti preliminari alla prima udienza di trattazione a discapito dello studio dei procedimenti di più antica iscrizione a ruolo, che invece richiedono prioritaria definizione nell'ottica della soppressione dell'arretrato.

Il Presidente del Tribunale di Palermo, invero, rileva che ciò di cui non si è tenuto conto prima di disporre l'immediato vigore della riforma è la circostanza che i giudici di primo grado non sono titolari di ruoli composti da poche cause, da trattare con un unico rito, ma di ruoli eterogenei, costituiti da molteplici e spesso gravosi procedimenti governati anche da pluralità di riti, ciascuno dei quali richiede un'attenta e ponderata riflessione, soprattutto quelli che coinvolgono l'incolumità fisica e la salute dei cittadini e la responsabilità professionale di chi deve proteggerla. Parimenti, rileva che l'introduzione di un adempimento in più e anticipato rispetto alla prima udienza [che ormai giunge dopo il deposito delle memorie istruttorie], ossia le verifiche preliminari, determina un sovraccarico di attività giudiziale nello stesso periodo in cui il ruolo di ogni giudice è già gravato dalle attività programmate da più tempo [ammissione delle prove, assunzione delle stesse, redazione di sentenze per procedimenti già assunti in decisione] con un continuo accavallamento di termini diversi, taluni decorrenti a ritroso, non sempre facilmente computabili, specie nel periodo della sospensione feriale dei termini.

Il Presidente del Tribunale di Palermo segnala, altresì, analogamente a quanto evidenziato dal **Presidente del Tribunale di Trapani**, che alle novità procedurali introdotte dalla complessa riforma non è seguito il necessario e tempestivo aggiornamento del SICID e della Consolle del Magistrato; invero, nonostante i tanti interventi che hanno determinato numerose interruzioni del servizio, allo stato vi sono ancora delle mancanze nel sistema che creano disservizi e serie difficoltà di gestione del ruolo.

In particolare, la scelta normativa di definire "sostituita" dal deposito di note scritte l'udienza che non si svolge in presenza ha introdotto nuovi registri [contenenti i procedimenti in attesa del deposito delle note delle parti e poi quelli in attesa del provvedimento del giudice] e ha frammentato la visibilità dei fascicoli, rendendo più ardua la ponderazione delle diverse attività da destinare alla trattazione nelle stesse date, al fine della corretta programmazione del carico di ogni giorno di udienza.

Per converso, il Presidente del Tribunale di Trapani sottolinea che un impatto notevolmente efficace ha avuto la stabilizzazione, mediante l'introduzione degli artt. 127 *bis* e 127 *ter* c.p.c., delle modalità alternative di trattazione delle udienze [udienza c.d. da remoto ovvero mediante deposito di note scritte sostitutive dell'udienza] già previste dalla disciplina emergenziale. In particolare, la possibilità di far ricorso alla trattazione scritta per le cause di carattere seriale e per le quali non risulta essenziale la presenza fisica delle parti o dei difensori ha consentito un ordinato e più efficace svolgimento delle udienze a trattazione ordinaria riservate alle prime udienze di comparizione delle parti, ai tentativi di conciliazione, ai procedimenti cautelari o più delicati, nonché all'attività istruttoria.

Nella **Corte di Appello** il ricorso alla modalità della trattazione scritta del processo ha avuto ricadute assai positive sulla organizzazione del lavoro, divenuta più snella e spedita, e ciò anche con riferimento all'attività dei difensori, la cui presenza quasi sempre si risolveva nel richiamo alle conclusioni già esposte e non apportava alcun elemento di novità alla soluzione della controversia.

La Presidente f.f. del Tribunale per i Minorenni di Palermo rileva che con l'entrata in vigore del d.lgs. 149/2022 il rito processuale risulta identico sia per i procedimenti avanti al Tribunale per i Minorenni, limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, che per quelli di separazione, di divorzio nonché in generale per questioni di famiglia dinanzi al Tribunale ordinario.

Ritiene apprezzabile lo sforzo di razionalizzazione e unificazione dei riti, ma sottolinea che l'insieme delle disposizioni di che trattasi ha comportato e continua a comportare serie e innegabili difficoltà interpretative e operative, comuni a tutti i Tribunali per i Minorenni.

Tra esse merita citarsi, a titolo meramente esemplificativo, la circostanza che i suddetti Uffici giudiziari, continuando a svolgere i compiti loro attribuiti con un organico contenuto, a fronte tra l'altro di una mole di lavoro cresciuta in modo esponenziale dopo il lockdown e dovendo far fronte anche alla contestuale attuazione della riforma penale, sono rimasti esclusi dall'Ufficio per il processo, e ancora, stante il divieto di cui all'art. 473 *bis*.1 c.p.c., il fatto che non possono più avvalersi della possibilità di delegare ai giudici onorari la trattazione della prima udienza, dell'ultima udienza prima della definizione del procedimento e di tutte le udienze intermedie prodromiche all'adozione di provvedimenti urgenti; divieto di delega già in vigore per le procedure *ex art.* 403 c.c., come anticipato, sin dal giugno 2022.

E giacché in media in ogni procedimento si celebrano due/tre udienze, e ancor più ove insorga la necessità di emanare un provvedimento *ex artt.* 317 *bis*.15 c.p.c. o 403 c.c., ciò significa che nessuna di queste può essere delegata al giudice onorario.

Né va taciuto che l'idea dell'ascolto del minore esclusivamente da parte del giudice togato [pur trattandosi di atto maggiormente confacente alle competenze professionali dell'onorario] è un punto fermo dell'intera riforma e che inconsistente e illogica appare la proroga contenuta nell'art. 3 del D. L. n. 105/23 che consente di ricorrere - solo fino al 31.12.2023 - a specifiche e motivate deleghe agli onorari sul tema.

Ad avviso del **Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo** le disposizioni della cd. riforma Cartabia hanno rafforzato l'impegno del pubblico ministero minorile nel conseguimento dell'obiettivo prioritario della tutela del minore, formalizzando i suoi poteri nell'esercizio dell'azione civile [art. 473 *bis* 3 c.p.c.].

Il nuovo quadro normativo ha indotto l'Ufficio della Procura per i Minorenni a una rivisitazione delle modalità operative che sono state differenziate sia nella fase degli accertamenti che nella scelta del tipo di ricorso da proporre.

Sono stati disciplinati i c.d. ricorsi urgenti in relazione alle situazioni in cui sia sussistente un pregiudizio imminente e irreparabile, con richiesta di emissione di provvedimento provvisorio urgente *inaudita altera parte* [art. 473 *bis*.15 c.p.c.].

In tale materia sono state emanate dal predetto Dirigente apposite linee guida in cui è stato ribadito che il ricorso a tale strumento è limitato ai casi in cui si ritiene necessaria l'adozione in termini brevissimi di un provvedimento del Tribunale per i Minorenni e dunque esemplificativamente:

- procedimenti nei quali è stato adottato un allontanamento ex art. 403 c.c., di cui si chiede la convalida;

- procedimenti per i quali si chiede un provvedimento di allontanamento urgente del minore [da solo o insieme ad un genitore] dal contesto familiare;

- procedimenti per i quali si chiede l'adozione di un provvedimento diverso dall'allontanamento ma parimenti ritenuto urgente [a esempio: divieto di espatrio del minore, allontanamento dall'abitazione familiare del genitore o altro convivente violento/maltrattante, ecc.].

L'art. 473 bis.40 c.p.c. ha poi disciplinato i procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori. In questo ambito l'azione del Pubblico Ministero minorile intercetta spesso e in maniera consistente il tema della violenza e degli abusi intrafamiliari e interviene in tali vicende solo nella prospettiva di tutela di eventuali minorenni presenti nel nucleo familiare e vittime di abusi, maltrattamenti e/o violenza assistita.

In tale contesto, il PM può proporre ricorso al Tribunale per i Minorenni, chiedendo provvedimenti sospensivi/limitativi della responsabilità genitoriale ed eventualmente anche l'allontanamento urgente dall'abitazione familiare del genitore/convivente violento, ovvero del minore unitamente al genitore maltrattato [ove ciò risponda meglio alle loro esigenze di tutela] o, infine, l'allontanamento del solo minorenne.

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 149/22 tale aspetto è stato fortemente accentuato, prendendosi espressamente una specifica disciplina dei procedimenti relativi a violenza domestica.

2. Andamento dei carichi di lavoro e ricadute delle riforme in materia di:

a) Minori e famiglia

L'entrata in vigore del d.lgs. 149 del 22 ottobre 2022 [c.d. riforma Cartabia] ha determinato nella materia della famiglia, persone e minori un significativo ampliamento delle competenze del Tribunale Ordinario, con un rinnovato riparto di competenze tra Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni e una *vis attractiva* a favore del Tribunale Ordinario per i procedimenti *de potestate* e/o *de responsabilitate*.

Il nuovo rito unitario si caratterizza per una sostanziale "centralizzazione" della trattazione dell'intero processo in capo al Giudice relatore con attribuzione della decisione finale al Collegio. Si tratta di un "rito unico" a carattere contenzioso per i procedimenti di separazione, di divorzio, di regolamentazione dei figli nati al di fuori dal matrimonio e di stato delle persone che rende oramai sostanzialmente residuale l'accesso ai procedimenti di Volontaria Giurisdizione in senso stretto e al c.d. rito camerale ex art. 737 c.p.c.

Sul punto il **Presidente del Tribunale di Palermo** rileva che la riforma in tema di diritto familiare ha avuto il merito di avere ricondotto ad unità sotto il profilo processuale una materia molto frammentata, nella quale coesistevano incongruamente una pluralità di riti diversi per procedimenti analoghi, tutti riconducibili alla conflittualità familiare.

Fra le svariate innovazioni positive, vanno menzionate, per la loro concreta rilevanza, le norme sulla violenza domestica, la disciplina sull'attuazione dei provvedimenti e la possibilità di

attribuire poteri sostanziali ai curatori speciali [sinora investiti della sola rappresentanza del minore nel processo].

Quanto agli aspetti di criticità, occorre considerare che una delle scelte di fondo della riforma, quella di anticipare le preclusioni prima dell'udienza di comparizione delle parti, è dettata dalla finalità di contrarre il più possibile i tempi della decisione e di consentire al Tribunale di decidere immediatamente la controversia nei casi nei quali non sia necessario svolgere alcuna attività istruttoria.

Nel bilanciare le differenti esigenze in gioco, la riforma ha dato molto peso a quella di definire prontamente la lite, anche a costo di ridurre i termini per la difesa della parte convenuta e anche a costo di rendere più difficoltoso il tentativo di conciliazione dal momento che l'introduzione generalizzata delle preclusioni prima dell'udienza di comparizione rischia in molti casi di accelerare e acuire la conflittualità familiare, rendendo molto più difficile il tentativo del giudice di favorire il raggiungimento di un accordo.

Nel Tribunale di Palermo, infatti, nell'ultimo anno, un'appropriata gestione dell'udienza presidenziale nei giudizi di separazione e di divorzio ha consentito ai coniugi di raggiungere un accordo e di evitare di affrontare il giudizio in centinaia di procedimenti [oltre la metà di quelli nei quali entrambe le parti sono comparse in udienza], con grande beneficio non solo per le parti, e indirettamente per i figli, ma anche per l'Ufficio, se si considera il lungo *iter* processuale che avrebbe comportato la trattazione del giudizio in via contenziosa.

Le prime applicazioni della riforma hanno reso evidente invece che il clima nel quale si svolge oggi la prima udienza è molto più conflittuale, perché le parti, per effetto delle preclusioni già verificatesi, hanno dovuto esporre per intero tutte le loro difese con la conseguenza che compaiono in udienza in una condizione di avanzata reciproca contrapposizione, maggiormente determinate a "ottenere ragione", piuttosto che essere inclini a pervenire a una soluzione condivisa nel comune interesse familiare.

Sarebbe quindi utile monitorare - oltre ai tempi di definizione dei procedimenti - anche il dato delle trasformazioni dei procedimenti contenziosi in consensuali, al fine di valutare se e quanto incidano le preclusioni sull'efficacia del tentativo di conciliazione, in modo eventualmente da ripristinare, con un intervento del legislatore, percorsi processuali sufficientemente snelli che consentano di tenere almeno una prima udienza senza che si siano ancora verificate le preclusioni.

L'esigenza di celerità perseguita dalla riforma deve inoltre fare i conti con i procedimenti già pendenti nei ruoli dei giudici, molti dei quali sono pronti per la decisione, che per essere definiti richiedono un impegno significativo sia per lo studio sia per la redazione della sentenza.

Se i nuovi processi saranno messi "in coda" rispetto a quelli già iscritti, vi è il rischio di non conseguire il beneficio che la riforma si propone - cioè la celerità della decisione - restandone soltanto gli aspetti negativi, ovvero i costi che a fronte di quel beneficio si è ritenuto di pagare.

Nella gestione dei ruoli è quindi opportuno mediare con equilibrio l'esigenza di definire i procedimenti già pendenti con quella di definire i nuovi cercando di capitalizzare, per i procedimenti di nuova iscrizione, la piena conoscenza della controversia che il giudice ha fin dall'inizio del giudizio, in modo da pervenire a decisioni il più possibile vicine alla prima udienza di comparizione.

Nel perseguire l'intento di unificare i riti, la riforma ha ecceduto nel ricondurre a uno stesso paradigma processuale - ritagliato sulla conflittualità familiare - anche la giurisdizione minorile, nella quale si esprime la funzione costituzionale dello Stato di proteggere l'infanzia e l'adolescenza e di provvedere "nei casi di incapacità dei genitori" a che siano assolti i loro compiti [art. 30 Cost.].

L'oggetto proprio della giurisdizione minorile - cioè l'esistenza di un pregiudizio a carico di un bambino riconducibile alla responsabilità dei genitori - richiede infatti per sua natura [si pensi anche soltanto all'inosservanza dell'obbligo scolastico] tempi di intervento più rapidi di quelli generali previsti dall'art. 473 *bis*.14, in base al quale la prima udienza non può tenersi prima di due o tre mesi: questo lungo lasso di tempo - che nei casi di conflittualità familiare consente alle parti di formulare sotto pena di decadenza le proprie contrapposte richieste, istruttorie e di merito, entro i quattro termini normativamente indicati che precedono l'udienza - non svolge invece alcuna funzione nei procedimenti oggetto della giurisdizione minorile, ai quali non si applica alcuna decadenza, non vertendosi in materia lasciata alla disponibilità delle parti [art. 473 *bis*.19 c.p.c.].

Più in generale, la riforma, che si è sforzata di introdurre norme a tutela dei figli minorenni nell'ambito della conflittualità familiare, appare invece sottovalutare l'importanza e la specificità dell'intervento dello Stato a tutela dei minori nei casi in cui non vi sia un conflitto fra i genitori, ambito che tende ad assimilare in modo semplicistico alla regolazione dei conflitti familiari.

Tutto ciò è preoccupante soprattutto se - con l'abolizione del Tribunale per i Minorenni e l'istituzione di un nuovo Tribunale unico "per le persone, i minorenni e le famiglie" - si dovesse attuare in futuro la riforma ordinamentale così come prevista, senza apportare le necessarie modifiche.

Un intervento ordinamentale di questa portata non tiene conto, in particolare, della condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nel nostro paese che, nel disinteresse diffuso, si è notevolmente aggravata negli ultimi venti anni.

In questo contesto, dopo la pandemia, quando si è avuta la possibilità di attingere a disponibilità economiche significative il legislatore ha trovato il modo di costruire una riforma ordinamentale "a costo zero" che prevede la soppressione del Tribunale per i Minorenni e l'istituzione di un Tribunale unico, quella riforma di cui si parlava da almeno quarant'anni e che non si era potuta realizzare proprio per i costi che avrebbe comportato.

È dunque molto probabile che "costo zero" significherà, nei fatti, che il prezzo sarà pagato dal "destinatario finale del servizio", che cioè uno degli effetti occulti della riforma ordinamentale sarà una sensibile riduzione della tutela dei bambini e degli adolescenti.

In un contesto di così gravi inadempienze dello Stato sul versante dei servizi, quello che più preoccupa è la previsione, sul fronte giurisdizionale, del giudizio monocratico per i procedimenti *de potestate*, che determinerebbe un drastico ridimensionamento delle due funzioni fondamentali, quella istruttoria e quella decisoria, oggi esercitate dai Tribunali per i Minorenni. Non si comprende infatti come sarà possibile per un giudice monocratico, che opererà nelle singole sezioni circondariali, sostenere le migliaia di udienze istruttorie che ogni giorno vengono svolte in Italia dai giudici onorari nei tribunali minorili. E come sarà possibile, altresì, per un giudice monocratico assumere in modo appropriato, portandone da solo il carico di responsabilità, la decisione forse più difficile e gravida di conseguenze che in sede giudiziaria si possa essere chiamati ad adottare, qual è quella di allontanare o meno un figlio dai genitori.

Sul punto, la stessa relazione illustrativa al decreto legislativo n. 149 del 2022 di attuazione della riforma, nel commentare l'art. 50.4, ha fatto riferimento all'ordine del giorno approvato in Parlamento con cui si è impegnato il Governo a prevedere la composizione collegiale nella materia dei procedimenti *de potestate* previsti dagli articoli 330 e ss. c.c. e ha espressamente auspicato un intervento normativo sul punto, confidando che venga posto in essere prima dell'entrata in vigore della riforma ordinamentale.

È dunque urgente, per evitare che la riforma si risolva in un passo indietro nella tutela dei minori, che prima della sua entrata in vigore vengano apportate le necessarie modifiche in materia di collegialità e di potenziamento dell'attività istruttoria delle istituende sezioni circondariali e che siano inoltre risolti gli aspetti logistici di edilizia giudiziaria legati alla istituzione dei nuovi uffici, nonché la questione del necessario adeguamento degli organici, con un incremento non solo dei giudici, ma anche dei pubblici ministeri.

La Presidente del Tribunale di Marsala segnala che la riforma in esame produce evidenti ricadute sull'ampliamento del carico del ruolo di contenzioso ordinario, con conseguente incidenza sulla concreta gestione delle udienze – relativamente, in particolare, alle prime comparizioni, impegnative anche per il necessario ascolto delle parti e dei minori, in attesa tra l'altro della definitiva identificazione delle soluzioni tecnologiche per la concreta attuazione delle previsioni in tema di registrazione audiovisiva dell'ascolto del minore [art. 473 *bis*.5] – e sull'attività provvedimentale, molteplice e di variegato contenuto [diversi provvedimenti sono anche caratterizzati da "urgenza"] da svolgere in via interinale, ovvero su autonomo ricorso, ferma la persistenza, allo stato, della competenza collegiale sulla decisione definitiva.

Quanto all'impatto della novella sul numero delle iscrizioni a ruolo il predetto Dirigente rileva che nel periodo di riferimento le iscrizioni complessivamente registrate attengono a n. 546 in materia di famiglia, minori, interdizioni [iscritti nel ruolo contenzioso civile] e n. 246 in materia famiglia, minori e amministrazioni di sostegno [iscritti nel ruolo della volontaria giurisdizione. Successivamente all'entrata in vigore della riforma c.d. Cartabia, dunque nel periodo 1.3.2023 - 30.6.2023, sono n. 106 i procedimenti iscritti [al ruolo del contenzioso ordinario] in materia di famiglia, di cui n. 36 assegnati al Presidente del Tribunale, 20 assegnati al Presidente della Sezione e circa 6 fascicoli per ciascun giudice addetto alla sezione.

Il confronto tra tale ultimo dato e il numero [217 procedimenti complessivi, di cui 105 procedimenti di separazione consensuale e di divorzio congiunto] delle iscrizioni registrate nello stesso periodo ma prima dell'entrata in vigore della riforma [periodo 1° marzo 2022-30 giugno 2022] evidenzia una notevole riduzione, successivamente all'entrata in vigore della riforma, dei procedimenti "consensuali".

Con riferimento agli effetti dell'entrata in vigore della riforma **il Presidente del Tribunale di Agrigento** segnala che per i procedimenti contenziosi di separazione e divorzio, in ossequio all'obiettivo di celerità espresso dalla riforma per i procedimenti non particolarmente complessi, l'Ufficio ha già emesso sentenze di separazione all'esito della prima udienza - svolta sempre in presenza in quanto destinata al tentativo di conciliazione dei coniugi - nel corso della quale le parti hanno chiesto di concludere sulla scorta di conclusioni congiunte o accettando la proposta conciliativa del giudice relatore.

Per i procedimenti congiunti di separazione e divorzio, ai sensi dell'art. 473 *bis* c.p.c. il Presidente di sezione fissa l'udienza innanzi a sé o innanzi il giudice relatore entro un termine

inferiore ai novanta giorni rispetto al deposito del ricorso e che nella maggior parte delle ipotesi, proprio in ossequio alla nuova disposizione normativa, l'udienza di comparizione viene sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, peraltro già richiesta dalle parti con il ricorso introdotto sottoscritto dalle stesse, oltre che dai difensori. Tale possibilità ha certamente incentivato la scelta di definire consensualmente un procedimento di separazione o di divorzio.

Inoltre, in relazione a uno specifico procedimento di separazione e divorzio congiunto, stante la pendenza del procedimento di rinvio pregiudiziale, ai sensi del novello art. 363 *bis* c.p.c., alla Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità del cumulo congiunto di domande, le parti hanno rinunciato alla domanda di divorzio, chiedendo che la causa venisse posta in decisione limitatamente alla domanda di separazione. Lo stesso procedimento viene seguito per le modifiche congiunte di precedenti provvedimenti o per la richiesta congiunta di regolamentazione di figli nati al di fuori del matrimonio [prima della riforma iscritti nella volontaria giurisdizione], con la precisazione che la delega viene fatta a turno a ciascun giudice della sezione civile e quindi non solo ai due giudici del settore famiglia. Parimenti, nei procedimenti che seguono il rito unico [come, a esempio, la regolamentazione di figli nati fuori dal matrimonio, le modifiche non congiunte di precedenti provvedimenti, procedimenti in caso di inadempienze dei genitori, stato delle persone] il Presidente di sezione delega il giudice relatore per la fissazione dell'udienza e per la trattazione del procedimento.

Il Presidente del Tribunale di Sciacca e il Presidente del Tribunale di Termini Imerese f.f. segnalano che il ridotto lasso di tempo intercorso dall'entrata in vigore della riforma in questione e la data del 30/6/2023 consente una valutazione assai limitata delle concrete ricadute della novella sui carichi di lavoro, sulla durata dei procedimenti e sulla gestione degli stessi.

In ordine alle ricadute in termini organizzativi che la riforma produce **la Presidente f.f. del Tribunale per i Minorenni di Palermo** riferisce che l'Ufficio si è immediatamente attivato, interloquendo con la locale Procura, per impartire le disposizioni necessarie e dare impulso alla conseguente organizzazione, sia stabilendo un sistema informatico di verifica e rotazione delle nomine dei curatori speciali, sia disciplinando il metodo di iscrizione dei fascicoli urgenti, sia adottando un metodo di turnazione dei giudici cui assegnare le dette procedure, che appaiono in qualche modo assimilabili alle convalide di arresto o di fermo.

La norma di cui all'art. 403 c.c. ha disciplinato le fasi successive trattate dal Tribunale per i Minorenni con rigidi automatismi, che rendono irta di ostacoli l'attività giurisdizionale, a causa della prevista sequenza di udienze per ciascun caso, sia nell'ambito del giudizio cautelare che di quello di merito.

E difatti - sebbene l'imposizione di tempi ben precisi per pronunciarsi unicamente sulla conferma dell'allontanamento del minore dalla famiglia non ha avuto una sensibile incidenza sul *modus operandi* del Tribunale, che ha sempre trattato con la massima solerzia casi del genere - motivo di grave difficoltà e conseguente pericolo di non rendere un buon servizio di giustizia è il fatto che per ciascuna di queste vicende [il cui numero è elevatissimo così come elevatissimo è quello in cui vanno emanati provvedimenti c.d. indifferibili *ex art. 473 bis* 15 c.p.c., la cui disciplina processuale è sostanzialmente identica a quella di cui all'art. 403 c.c.] si accumulano e possono sovrapporsi una serie di udienze, le quali mettono a dura prova la tenuta dei servizi di cancelleria e il lavoro degli stessi magistrati, in parte per le note disfunzioni del sistema delle notifiche, in parte per le disfunzioni del nuovo sistema informatico che meritano nel prosieguo considerazioni

specifiche, in parte per l'esorbitante numero di procedimenti connotati da tali urgenze e in buona parte per l'imposta esclusività della loro trattazione da parte dei giudici togati, i quali, distolti dagli altri compiti istituzionali, si trovano costretti a celebrare con cadenza pressoché giornaliera svariate udienze sia in ambito civile che penale.

Nella **Corte di Appello**, per quanto ancora non sia pienamente apprezzabile l'incidenza delle riforme, in relazione al breve periodo trascorso dalla sua entrata in vigore al 30 giugno 2023, non si rilevano dati che comprovino il temuto effetto negativo che sulla corretta gestione dell'Ufficio potrebbe derivare dalla impugnazione dei provvedimenti temporanei emessi dal giudice di primo grado, ora attribuita alla competenza della Corte.

b] Crisi d'impresa

In data 15 luglio 2022 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 14/2019 [Codice della Crisi di Impresa] di attuazione della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, espressione dell'esigenza di operare in modo sistematico e organico la riforma della materia dell'insolvenza e delle procedure concorsuali, anche a seguito delle sollecitazioni provenienti dall'Unione Europea.

L'oggetto della delega ha riguardato la riforma organica delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e della disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3.

Il decreto legislativo che ne costituisce attuazione rappresenta un quadro normativo unitario che detta innanzitutto principi giuridici comuni al fenomeno dell'insolvenza destinati a operare come punti di riferimento per le diverse procedure, pur mantenendo le differenziazioni necessarie in ragione della specificità delle diverse situazioni in cui l'insolvenza può manifestarsi.

L'entrata in vigore del Codice della crisi ha segnato l'introduzione del c.d. procedimento unitario nei sistemi informatici nell'ambito del quale, come noto, il legislatore ha inteso convogliare tutte le istanze di regolazione concorsuale della crisi e dell'insolvenza in attuazione del principio contenuto nell'art. 2, comma 1, lett. d), l. 19 ottobre 2017, n. 155.

In tale contenitore, infatti, sono confluiti sia gli strumenti di regolazione della crisi, definiti dall'art. 2 lett. *m-bis* CCI – alla luce delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 83/2022, quali le misure, gli accordi e le procedure volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi sia la procedura di liquidazione giudiziale e quella finalizzata all'apertura della liquidazione controllata.

La Presidente del Tribunale di Marsala sul punto rileva che con l'introduzione del codice della crisi e con la conseguente unificazione dei procedimenti relativi all'accertamento della situazione di crisi e di insolvenza si è realizzata una semplificazione delle procedure concorsuali in genere.

Il predetto Dirigente segnala, altresì, che il numero dei nuovi procedimenti unitari [sia quelli per la dichiarazione di liquidazione giudiziale sia quelli relativi alle situazioni di sovraindebitamento] è stato equivalente ai procedimenti concorsuali iscritti nello stesso periodo dell'anno 2022.

Con riferimento alla durata media dei procedimenti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale [che sono stati la quasi totalità dei procedimenti unitari di nuova iscrizione], i tempi

necessari all'attività istruttoria e alla loro definizione in genere sono rimasti sostanzialmente invariati [per la maggior parte inferiori ai sei mesi].

I carichi di lavoro tuttavia risultano aumentati poiché, sebbene sia rimasto sostanzialmente invariato il numero dei fascicoli di nuova iscrizione, tuttavia è aumentato il tempo necessario allo studio e all'approfondimento delle nuove disposizioni, soprattutto nella prima fase di applicazione in cui molte questioni non sono state ancora oggetto di decisioni da parte della Corte di Cassazione. Nella gestione delle nuove procedure, inoltre, il maggior carico di lavoro è dipeso anche dalla necessità di fornire delle indicazioni agli organi che collaborano con il Tribunale [curatori e liquidatori] sull'applicazione delle nuove disposizioni.

Considerata, inoltre, la pendenza di procedure concorsuali regolate ancora dalla legge fallimentare [nelle versioni *ratione temporis* applicabili], si amplia la necessità di applicazione di plurime disposizioni di legge per i medesimi fatti.

Il Presidente del Tribunale di Agrigento evidenzia che, nell'ambito della crisi d'impresa, deve essere valutata positivamente l'introduzione all'interno del sistema informatico di eventi precisi e settorializzati, dai quali si ottiene uno "storico" del fascicolo telematico maggiormente dettagliato. L'innovativo inserimento di tali specifiche [a es. nomina e autorizzazione del coadiutore, emissione del mandato di pagamento], oltre a comportare una significativa riduzione del generico evento denominato "atto non codificato", facilita la lettura dello stato della procedura e permette di individuare agilmente i costi sostenuti.

Il settore del sovraindebitamento - la cui disciplina è convogliata nel nuovo Codice della Crisi - continua a registrare nel Tribunale di Agrigento un incremento dei ricorsi di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ciò anche grazie alle modifiche apportate dalla riforma che ha alleggerito, in linea con il *favor* accordato dal legislatore ai sovraindebitati, l'onere del debitore rispetto a quanto accadeva in precedenza, limitando le condizioni soggettive ostative al sovraindebitamento determinato con colpa grave, malafede o frode [art. 69 CCII].

Il Presidente del Tribunale di Sciacca in relazione ai carichi di lavoro nel settore della crisi d'impresa riferisce non si registrano nel periodo in esame sostanziali differenze nelle iscrizioni a ruolo rispetto all'anno precedente.

Sono state infatti instaurati 12 procedimenti unitari [a fronte delle 13 procedure iscritte nel periodo precedente]: 8 liquidazioni giudiziali, 2 liquidazioni controllate e 2 accordi di ristrutturazione dei debiti.

Tale dato induce a ritenere che, ad oggi, non hanno trovato attuazione le procedure stragiudiziali di soluzione della crisi d'impresa.

Il Presidente del Tribunale di Trapani segnala che nell'ottica di un proficuo e tempestivo intervento del Pubblico Ministero prima e degli organi della procedura poi, nonché di un sinergico scambio di informazioni necessarie alla corretta gestione delle procedure, l'Ufficio ha siglato con la Procura della Repubblica di Trapani un apposito protocollo che, tra i diversi aspetti disciplinati, in ottemperanza a quanto disciplinato dal codice della crisi che pone in capo al curatore l'obbligo di segnalare talune inadempienze del soggetto sottoposto a liquidazione al P.M., individua il canale diretto per tali comunicazioni e il criterio per lo scambio biunivoco di informazioni tra Tribunale e Procura [indicazione del numero di ruolo del fascicolo formato in Procura da inserirsi a cura della cancelleria fallimentare in ogni comunicazione al fine del corretto inserimento dell'informazione nel relativo fascicolo]. A seguito della entrata in vigore delle disposizioni della c.d.

riforma Cartabia riguardanti il processo civile [1/3/23] e sino al 30/6/23 sono state iscritte a ruolo 44 cause aventi ad oggetto contratti bancari [in particolare: apertura di credito, mutuo, intermediazione mobiliare, cessione di crediti], ammontare sostanzialmente corrispondente alle iscrizioni relative al periodo omogeneo marzo 2022-giugno 2022, ove possono contarsi 46 iscrizioni.

Appare opportuno segnalare che nei quattro mesi successivi all'entrata in vigore della riforma [anche in questo caso in modo del tutto omogeneo rispetto all'andamento statistico pregresso] non risultano iscritti a ruolo ricorsi *ex art. 281 decies* c.p.c. aventi ad oggetto rapporti bancari.

Detta ultima linea di tendenza appare in netto contrasto, invero, con i dati rilevati sulla totalità del ruolo contenzioso ordinario, giacché per i restanti oggetti si riscontra, a seguito della riforma, una sostanziale parità di iscrizioni tra c.d. "*ordinario Cartabia*" e "*rito semplificato di cognizione*".

c) Rapporti bancari

Sul punto merita di essere segnalato quanto riferito dalla **Presidente del Tribunale di Marsala** che ha evidenziato che a seguito della entrata in vigore delle disposizioni della c.d. riforma Cartabia riguardanti il processo civile e sino al 30/06/2023 le cause aventi ad oggetto contratti bancari iscritte a ruolo sono state 44. Dato sostanzialmente corrispondente alle iscrizioni relative al periodo omogeneo marzo 2022-giugno 2022, ove possono contarsi 46 iscrizioni. Il predetto Dirigente segnala, altresì, che nei quattro mesi successivi all'entrata in vigore della riforma non risultano iscritti a ruolo ricorsi *ex art. 281 decies* c.p.c. aventi ad oggetto rapporti bancari.

Detta ultima linea di tendenza appare in netto contrasto, invero, con i dati rilevati sulla totalità del ruolo contenzioso ordinario, giacché per i restanti oggetti si riscontra, a seguito della riforma, una sostanziale parità di iscrizioni tra c.d. "*ordinario Cartabia*" e "*rito semplificato di cognizione*".

d) Immigrazione/protezione internazionale

Il decreto legge n. 20/2023 convertito con modificazioni dalla l. 50/23 - contenente disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare - ha modificato la disciplina della protezione speciale, facendo venir meno, con riferimento alle istanze presentate dopo l'entrata in vigore della riforma, l'esplicito riferimento alla tutela del diritto alla vita privata e familiare [mediante la soppressione del terzo e quarto periodo dell'art. 19 comma 1.1. T.U. n. 286/98].

Fra le altre novità della riforma vanno segnalate la riformulazione, in senso più restrittivo, dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche e per calamità, nonché la riduzione di alcuni termini previsti per l'impugnazione dei provvedimenti della Commissione territoriale e l'abolizione della disposizione che prevedeva l'obbligo del Questore, previo parere della Commissione territoriale, di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale, ricorrendone i presupposti, a coloro che richiedevano altro tipo di permesso di soggiorno.

È stata inoltre esclusa [sopprimendo la lett. a dall'art. 6 comma 1 *bis* d.lgs. 286/98] la convertibilità del permesso per protezione speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, in relazione alla materia dell'immigrazione, evidenzia che se nell'anno precedente l'afflusso di tali minori è stato di 4.137 unità, nel periodo di interesse è risultato pari a 6.420 unità, confermando la tendenza in crescita già registrata lo scorso anno. Tutto ciò ha dei riflessi anche nell'ambito della tutela dei minori stranieri non accompagnati per i quali, in ossequio agli impegni assunti dal nostro Paese in base a numerose convenzioni internazionali, sono necessari interventi dalle caratteristiche assolutamente peculiari rispetto a quelle previste per gli adulti.

Il Presidente del Tribunale di Palermo, con riferimento alle modifiche dei presupposti per ottenere la protezione speciale, riferisce che il breve periodo di applicazione delle nuove norme non consente ancora una riflessione appropriata sulla concreta portata della novella legislativa, che è di fatto in gran parte affidata all'interpretazione che ne darà la giurisprudenza di merito e di legittimità, con particolare riguardo alle implicazioni dell'immutato obbligo di riconoscere la protezione speciale nei casi in cui l'espulsione sia impedita dagli obblighi costituzionali e internazionali.

Può realisticamente prevedersi, in ogni caso, che la nuova formulazione determinerà un ulteriore aumento delle impugnazioni delle decisioni delle Commissioni Territoriali e, conseguentemente, dei flussi in entrata.

Fra le altre disposizioni, la norma che suscita le maggiori perplessità dal punto di vista della legittimità costituzionale, come osservato da più parti, è data dalla generale abolizione della convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, posto che le situazioni che impongono il rilascio della protezione speciale sono in genere tutt'altro che transitorie e un permesso di soggiorno "*eternamente provvisorio*" come quello per protezione speciale potrebbe essere inadeguato a tutelare i diritti a difesa dei quali è previsto, con possibile conflitto con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza.

e] Contenzioso in materia di lavoro e previdenza sociale

Per quanto riguarda il settore lavoro e previdenza, la c.d. riforma Cartabia è intervenuta - seppur limitatamente - in materia di controversie di lavoro, introducendo, anche per tali tipologie di controversie, la possibilità di ricorrere allo strumento della negoziazione assistita, la quale non si pone tuttavia come condizione di procedibilità della domanda giudiziale bensì come una mera facoltà attribuita alle parti.

Nell'ottica di una sempre più marcata semplificazione e celerità processuale, la suddetta riforma ha altresì abrogato il c.d. rito Fornero in materia di impugnativa giudiziaria dei licenziamenti, confermando così la possibilità del lavoratore di fare ricorso al rito ordinario *ex art. 414 e ss. c.p.c.* e introducendo il nuovo capo *I-bis* [artt. 441 *bis* e ss. c.p.c.], rubricato "*Delle controversie relative ai licenziamenti*".

In particolare, se per un verso l'art. 441 *bis* c.p.c. ha introdotto un rito specifico per le fattispecie in cui, congiuntamente all'impugnativa di licenziamento, venga proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro, le quali dovranno essere trattate prioritariamente rispetto alle altre procedure, per l'altro la medesima disposizione ha concesso al giudice la possibilità, tenuto conto delle circostanze esposte nel ricorso, di ridurre i termini del procedimento fino alla metà e di disporre la trattazione congiunta di eventuali domande connesse o riconvenzionali ovvero la loro separazione.

Infine, la riforma ha introdotto due nuove disposizioni dedicate a due tipi particolari di licenziamento, ovvero l'art. 441-ter c.p.c. - rubricato "*Licenziamento del socio della cooperativa*" - che ha disposto l'assoggettamento delle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative alle norme previste per il rito del lavoro e l'art. 441-ter c.p.c. - rubricato "*Licenziamento discriminatorio*" - che consente di introdurre le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove ne ricorrano i presupposti, anche con i riti speciali.

Il Presidente del Tribunale di Palermo e il Presidente del Tribunale di Trapani rilevano che la riforma in esame ha avuto un impatto immediato in materia di impugnativa giudiziaria dei provvedimenti di licenziamento in seguito all'abrogazione del c.d. "*rito Fornero*" [art. 1, commi 48 e ss., della l. 28 giugno 2012, n. 92] caratterizzato da una struttura bifasica [fase sommaria e fase eventuale di opposizione]. È stata infatti prevista l'unificazione della disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, col conseguente superamento della diversificazione che prevedeva l'applicazione del rito Fornero nelle sole ipotesi regolate dall'art. 18 st. lav. e l'applicazione del rito ordinario in tutte le altre ipotesi di licenziamento [area della c.d. tutela obbligatoria, *Jobs Act*, pubblico impiego]. Tale procedimento bifasico presentava invero profili di complessità e di farraginosità, senza determinare effetti particolarmente significativi in termini di durata complessiva del procedimento [nelle sue diverse fasi].

Il Presidente del Tribunale di Palermo evidenzia, altresì, che è ancora presto per valutare la portata delle altre innovazioni introdotte, a distanza di pochi mesi dall'entrata in vigore della riforma, che incide anche su numerosi istituti delle disposizioni generali del codice e del procedimento ordinario di cognizione, che trovano applicazione anche nel rito speciale del lavoro. E quindi soltanto una verifica condotta sul medio periodo potrà consentire di verificare se gli obiettivi di accelerazione perseguiti siano stati, in qualche modo, raggiunti.

Anche in ordine alla negoziazione assistita - introdotta anche per le controversie di lavoro - , **il Presidente del Tribunale di Trapani e il Presidente del Tribunale di Sciacca** rilevano che allo stato non è ancora apprezzabile l'efficacia deflattiva auspicata dalla riforma in esame.

Come rilevato dalla **Presidente della Sezione Lavoro di questa Corte di Appello** le modifiche processuali introdotte dalla riforma di cui al D.lgs. n. 149/2022 non hanno mutato l'assetto del processo del lavoro di appello che ha mantenuto inalterata la sua complessiva struttura non essendo stato inciso dalle innovazioni radicali che hanno attinto il giudizio ordinario sul ritorno del giudice istruttore.

È infatti mantenuta la trattazione collegiale dell'unica udienza prevista dal rito, quella di discussione, nella quale il collegio adotta tutti i provvedimenti necessari alla eventuale riapertura dell'istruzione o decide la causa nel rispetto del principio di concentrazione che non tollera cesure tra lo svolgimento dell'udienza e l'adozione dei provvedimenti decisori.

Le disposizioni "nuove" che hanno inciso anche sul processo del lavoro sono tutte quelle di parte generale [valide nei limiti della compatibilità col rito] talune delle quali rappresentano la codificazione di arresti giurisprudenziali ormai stratificati [artt. 334, 348, 326 c.p.c.], sicché non si apprezza nessuna sostanziale incidenza della novella.

La Presidente della Sezione Lavoro evidenzia altresì che è ancora presto per valutare l'incidenza della modifica del contenuto dell'atto di appello [art. 434 c.p.c.] sebbene non sembri che anche in questo caso la norma vada oltre gli arresti giurisprudenziali sulla specificità dei motivi di appello. Così come non è ancora valutabile l'incidenza sul processo dell'art. 121 c.p.c., con la

codificazione dei principi di chiarezza e sinteticità degli atti del giudice e delle parti e della normativa regolamentare sulla redazione degli atti processuali attuata con il DM n. 110/2023.

La modifica dell'art. 283 c.p.c. e, correlativamente, del comma 5 dell'art. 431 c.p.c. non ha avuto, ad oggi, nessuna ricaduta sul numero delle istanze proposte, dato che le parti appellanti continuano a formulare istanze di inibitoria anche prive del requisito della "*manifesta fondatezza dell'impugnazione*" e comunque prospettando, quasi sempre senza specifica allegazione o prova, la sussistenza del *periculum*.

Quanto alle modalità di trattazione dell'udienza di cui all'art. art. 127 *ter* c.p.c., il predetto magistrato ritiene che le stesse non siano compatibili con l'udienza di discussione secondo l'art. 437 cpc. [che è l'unica in appello] che non ammette soluzione di continuità tra la discussione e la deliberazione della decisione secondo il principio della concentrazione normativamente espresso dalla adozione del dispositivo nei tempi e con le modalità ivi previste.

Delle modalità di trattazione *ex art. 127 bis* c.p.c. ["*Udienza mediante collegamento audiovisivo*"] allo stato non può farsi applicazione non essendo dotata l'aula di udienza di apposita attrezzatura.

Non sono ancora sopravvenuti procedimenti soggetti agli artt. 441 *bis, ter* e *quater* c.p.c. [in materia di impugnativa di licenziamento, licenziamento del socio di cooperativa, licenziamento discriminatorio], normativa applicabile ai giudizi instaurati in primo grado dal 1/3/2023.

3. Rinvio pregiudiziale

Con l'introduzione delle disposizioni di cui all'art. 363 *bis* c.p.c. il legislatore si propone di fornire, attraverso il nuovo istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione, uno strumento deflattivo di forte impatto sul perfezionamento della funzione nomofilattica riservata alla Corte di Cassazione per la soluzione di questioni di diritto che presentino il carattere di serialità.

Sul punto **la Presidente del Tribunale di Marsala** evidenzia che stando alla lettera dell'art. 363 *bis* c.p.c., i caratteri della disposizione appaiono di incerta applicazione. È il caso dei requisiti della mancanza di una preventiva risoluzione della questione da parte della medesima Suprema Corte [art. 363 *bis*, co. 1, n. 1] e della idoneità della questione a "*porsi in numerosi giudizi*" [art. 363 *bis*, co. 1, n. 3].

Invero, quanto al requisito di cui al n. 1, è opportuno interrogarsi in ordine a cosa si intenda per "*risoluzione*" della questione, ben potendo al riguardo prospettarsi divergenze interpretative, a es., là dove su una questione si siano pronunciate le Sezioni Semplici della Suprema Corte e non anche le Sezioni Unite e si sia contestualmente sviluppato un contrastante orientamento di merito.

Quanto al requisito di cui al n. 3, trattandosi di una valutazione discrezionale rimessa in prima battuta al Primo Presidente della Corte di Cassazione, pur auspicandosi che tale prescrizione non rappresenti un ostacolo all'applicazione dell'istituto in relazione a questioni riguardanti l'applicazione di disposizioni di più recente introduzione, è bene sottolineare come tale requisito, in ogni caso, consentirà di ottenere pronunce della giurisprudenza di legittimità su una cospicua serie di questioni di diritto già ricorrenti nella giurisprudenza di merito. Si pensi, al riguardo, alle questioni già sottoposte ai sensi dell'art. 363 *bis* c.p.c. dal Tribunale di Salerno [ord. 19.7.2023] - in materia di mutuo ipotecario e indicazione delle modalità di ammortamento, del regime di

capitalizzazione e degli effetti della eventuale discrasia tra i tassi nominali pattuiti e quelli in concreto applicati – e assegnate alle Sezioni Unite con ordinanza resa dalla Prima Presidente in data 6.9.2023 proprio in ragione dello “spiccato carattere di serialità” e delle “molteplici pronunce dei giudici di merito sul tema”.

È significativo, peraltro, come nella medesima ordinanza da ultimo richiamata sia stata posta alle Sezioni Unite anche la questione relativa all’interpretazione del medesimo art. 363 *bis* c.p.c. in ordine agli effetti della mancata previa attivazione del contraddittorio da parte del giudice di merito.

La Presidente del Tribunale di Marsala e il Presidente del Tribunale di Trapani, in ordine agli effetti concreti dell’istituto in esame, concordano nel rilevare che allo stato appare complesso prevederne le ricadute sotto i profili dell’effettività della tutela giurisdizionale, della prevedibilità delle decisioni atteso che nel periodo di riferimento non si registrano applicazioni concrete dell’istituto *de quo*.

AREA PENALE

1. Valutazione generale sull'impatto del recente intervento riformatore in primo grado e in appello

[da indicazioni provenienti da alcuni uffici giudicanti e requirenti del distretto]

Il Presidente del Tribunale di Agrigento ha riferito che l'ambito temporale estremamente limitato di applicazione della c.d. riforma Cartabia oggetto di indagine - di fatto dal giorno 1° gennaio al 30 giugno 2023 – impedisce, con specifico riferimento al settore del dibattimento penale, di potere delineare l'effettivo impatto della riforma sul processo *lato sensu* inteso. Può, però, sin d'ora essere espresso un giudizio complessivamente positivo in ordine alle modifiche normative apportate che appaiono improntate al perseguimento di una complessiva e unitaria azione deflattiva processuale di cui è auspicabile un reale e positivo effetto.

Il Presidente f.f. del Tribunale di Termini Imerese ha riferito che una seria valutazione dell'impatto del recente intervento riformatore sull'operatività dell'Ufficio potrà essere eseguita solo a seguito di un necessario periodo di applicazione delle nuove disposizioni.

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha espresso un giudizio positivo riguardo alla c.d. riforma Cartabia, contenuta nel D. Lgs n°150 del 10.10.2022, in quanto realizza un coinvolgimento "*virtuoso*" dei giudici di cognizione nelle nuove prospettive della giustizia riparativa e del trattamento sanzionatorio sostitutivo "anticipato". La riforma presenta tuttavia anche delle problematiche, relative al coordinamento e alla sovrapposizione con l'area delle misure alternative e importa nuovi carichi di lavoro in capo agli UIEPE e alla Magistratura di Sorveglianza.

La Presidente del Tribunale per i minorenni di Palermo, in relazione alle modifiche introdotte nel settore penale dalla c.d. riforma Cartabia, ha rilevato l'inapplicabilità di diversi istituti ai procedimenti in cui sono coinvolti i minorenni, in ragione della specificità della normativa che li disciplina. A titolo di esempio, per tutti i procedimenti penali a carico dei minorenni è prevista l'udienza preliminare, per cui non trova applicazione la disposizione relativa all'udienza predibattimentale a seguito di citazione diretta introdotta dall'art. 554 *bis* c.p.p., così come non è applicabile l'art. 131 *bis* c.p. in tema di esclusione della punibilità per tenuità del fatto, trovando invece applicazione l'art. 27 D.P.R. 448/88 sulla irrilevanza del fatto.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha riferito che, allo stato, non è possibile offrire una valutazione complessiva degli effetti delle innovazioni apportate con la riforma Cartabia [decreto legislativo n.150/2022].

Anche **il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo** ha riferito che non è possibile, allo stato, effettuare una valutazione complessiva degli effetti delle innovazioni apportate con la riforma.

Il Procuratore della Repubblica di Sciacca ha evidenziato come il breve tempo trascorso dall'entrata in vigore della nuova normativa non consenta, allo stato, una analisi e una valutazione completa e approfondita sull'impatto e sugli effetti della riforma sull'ufficio giudiziario e sull'andamento dell'attività giudiziaria svolta.

E invero, con riferimento al processo penale e in particolare con riferimento all'attività svolta dal pubblico ministero di primo grado [sia in sede penale che in sede civile], la riforma cd. Cartabia ha introdotto numerose, importanti e in parte complesse modifiche del diritto penale sostanziale, del diritto penale processuale, nonché del diritto civile processuale, come la nuova normativa in materia di persone, minorenni e famiglie, che sono ancora oggetto di approfondimento e di analisi soprattutto in relazione alla positiva "ricaduta" sul principio della ragionevole durata del processo penale.

Il Procuratore della Repubblica di Termini Imerese ha sostenuto che le novità introdotte dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 che disciplinano i meccanismi procedurali appaiono spesso ingiustificatamente farraginosi e idonei a rendere più che plausibile il frequente verificarsi di inconvenienti burocratici che, verosimilmente, si tradurranno in sanzioni di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità degli atti procedurali.

Il Procuratore della Repubblica di Trapani ha rilevato molteplici problemi emersi nel corso dei primi mesi di applicazione della riforma apportata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 in gran parte frutto della inusitata premura che ha accompagnato l'approvazione della novella legislativa, varata in assenza di qualsivoglia serio e approfondito confronto che coinvolgesse gli "addetti ai lavori".

In ogni caso, l'esiguità del campione statistico assunto a base delle valutazioni svolte in relazione all'operatività delle modifiche introdotte dalla riforma, unito all'assenza di estrattori statistici in grado di fornire risposta agli specifici quesiti riguardanti i nuovi istituti, non hanno reso al momento possibile fornire elementi obiettivi di valutazione circa il complessivo impatto della riforma sul lavoro dell'Ufficio della Procura della Repubblica di Trapani.

2. Operatività degli istituti di deflazione processuale

a) Querela

L'intervento del legislatore delegato, agli artt. 2 e 3 del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, ha apportato una serie di modifiche, prevedendo un ulteriore ampliamento dei reati perseguibili a querela.

Si tratta di alcuni delitti contro la persona e contro il patrimonio [puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni] nonché di due contravvenzioni – autentica novità di "sistema", essendo state le contravvenzioni sempre procedibili d'ufficio [art. 11 disp. att. c.p.] – selezionate, in base ai criteri di delega, tra quelle poste a tutela di beni personali e non di beni collettivi [artt. 659, comma primo, c.p. e 660 c.p.].

Tale ampliamento ha riguardato nello specifico reati di lesioni personali stradali gravi o gravissime, lesioni personali, sequestro di persona, violenza privata, minaccia, violazione di domicilio, furto [a eccezione del furto aggravato ex art. 625 n. 7 c.p. per essere stato commesso su beni destinati a pubblico servizio che resta procedibile di ufficio], turbativa violenta del possesso di cose immobili, danneggiamento, truffa, frode informatica, disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone e molestia o disturbo alle persone.

Resta salva, nella gran parte dei reati resi a regime procedibili a querela, come stabilito dal pertinente criterio di delega [art. 1 comma 15 lett. b legge delega], la procedibilità d'ufficio nel

caso in cui la persona offesa risulti incapace per età [giovane o avanzata] o per infermità [fisica o psichica], come finora già previsto dall'art. 649 *bis*, ultima ipotesi, c.p.

La riforma Cartabia, inoltre, ha previsto due nuovi casi di remissione tacita della querela, ossia: a) quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone; b) quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo.

Sul punto il **Presidente del Tribunale di Palermo** evidenzia un limitato effetto della riforma riguardo agli affari trattati dall'Ufficio: davanti alla Sezione GIP non vi è stata una significativa riduzione delle richieste di rinvio a giudizio o delle conseguenti definizioni dei relativi procedimenti, bensì, semmai, soltanto un incremento delle richieste di archiviazione per lo più relative a procedimenti antecedentemente definiti con citazione diretta, mentre davanti alle sezioni dibattimentali risultano dai dati statistici disponibili emesse nel periodo di riferimento n. 151 sentenze per mancanza della querela [contro le 6 del periodo precedente].

D'altra parte, la frequente contestazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. *subspecie* di "destinazione a pubblico servizio" ha determinato il mantenimento della procedibilità d'ufficio per i reati di furto di energia elettrica, in relazione ai quali era più elevata l'aspettativa deflattiva.

Il **Presidente del Tribunale di Agrigento** sottolinea che la modifica normativa non è ancora statisticamente rilevante stante la limitatissima applicazione temporale della norma dalla data della sua applicazione sebbene, a regime, potrà consentire una complessiva deflazione processuale, limitando i procedimenti – spesso di rilievo alquanto modesto - a quelli alla cui base vi sia un effettivo e reale interesse della persona offesa al perseguimento dell'autore del reato.

La **Presidente del Tribunale di Marsala** riferisce nello specifico che risultano emesse, nel settore dibattimentale, alla data del 30/6/2023, n. 349 sentenze di non doversi procedere per remissione di querela o per mancanza di cause di procedibilità a fronte di n. 86 sentenze con formula analoga emesse nel precedente anno giudiziario, con un aumento, quanto mai rilevante, pari al 405%.

Analogo impatto non si è registrato nel settore GIP/GUP dove nell'ultimo anno giudiziario sono stati emessi n. 19 sentenze e n. 437 decreti di archiviazione con analoga formula, registrandosi un lieve aumento quanto al primo dato e addirittura un consistente decremento quanto alla seconda tipologia provvedimento rispetto al precedente anno giudiziario.

Il dato appare facilmente spiegabile con la tendenziale riconducibilità al settore del dibattimento monocratico dei reati interessati dalla parte della riforma in questione, sicché può affermarsi che tale aspetto della riforma Cartabia ha costituito, proprio come era nelle intenzioni del Legislatore riformatore, uno dei fattori di maggior rilievo nel determinare nel presente anno giudiziario, con specifico riferimento al settore del dibattimento monocratico, un rilevantissimo decremento delle pendenze, attestatesi su una consistenza numerica mai registrata nella storia del Tribunale di Marsala.

Il **Presidente del Tribunale di Sciacca** evidenzia un notevole ampliamento dell'ambito applicativo dell'istituto processuale in esame, posto che oggi il giudice potrà applicare la causa di non punibilità *ex art. 131 bis* anche per una serie di reati per i quali in precedenza tale possibilità risultava esclusa.

Ha riferito altresì che dai dati statistici acquisiti emerge un lieve aumento dell'applicazione dell'istituto in esame nel periodo compreso tra il giorno 1.7.2022 e il 30.6.2023, essendo state emesse 25 sentenze di non punibilità per particolare tenuità del fatto rispetto al periodo precedente [in cui si registravano appena 11 sentenze dichiarative della non punibilità *ex art. 131 bis c.p.*].

In **Corte di Appello**, pur con i limiti sopraindicati sul mantenimento della procedibilità d'ufficio per una parte dei reati di furto di energia elettrica, in ogni caso si è rivelata certamente significativa in termini deflattivi la previsione della procedibilità a querela per la restante parte dei reati di furto, soprattutto di energia elettrica e di furti nei supermercati.

Sussistono perplessità sulla sopravvenuta procedibilità a querela per i fatti di furto di autoveicoli e motoveicoli in quanto si tratta di reati che quasi sempre non esauriscono i propri effetti illeciti nell'ambito della sfera patrimoniale della persona offesa, ma vengono consumati in funzione diretta della commissione di altri gravi reati, quali possono essere rapine, estorsioni, omicidi, o sono strumentali ad altri traffici illegali che spesso fanno capo a vere e proprie organizzazioni criminali, e ledono, quindi, beni indisponibili o interessi generali a presidio dei quali sono previste altre norme incriminatrici.

Il **Procuratore Generale di Palermo** ha affermato che l'ampliato ambito di operatività della querela ha portato una deflazione processuale, soprattutto nei casi in cui le persone offese non sono state informate della novella legislativa e quindi della facoltà di presentare querela.

Ha tuttavia sottolineato che nei procedimenti con imputati sottoposti a misura cautelare, in cui le persone offese sono state tempestivamente avvisate delle loro facoltà, in gran parte dei casi è sopraggiunta la querela, che ha reso procedibile il reato; a tal fine i magistrati dell'ufficio hanno sollecitato la polizia giudiziaria a convocare – in tempi anche ristrettissimi – le persone offese per l'eventuale acquisizione delle rispettive querele.

Il **Procuratore della Repubblica di Palermo** ritiene che, condizionando la repressione penale di un fatto astrattamente offensivo alla mera valutazione della persona offesa, tale opzione potrebbe pericolosamente individuarsi come emblematica della tendenza ad una privatizzazione [o forse solo "patrimonializzazione"] della tutela penale.

Nell'ambito degli interventi volti al contenimento dei flussi in entrata e alla decongestione dettati dalla legge delega n. 134 del 2021, il mutato regime di procedibilità infine attuato con la legge 199/22 dovrebbe altresì incentivare le condotte riparatorie e risarcitorie, tali da determinare l'estinzione del reato prima della celebrazione del processo, attraverso la remissione della querela, ovvero durante lo stesso, mediante le nuove ipotesi di remissione tacita, ovvero integrando la causa di estinzione di cui all'art. 162 *ter* c.p. [applicabile alla sola categoria dei reati procedibili a querela].

Ha aggiunto ancora che la nuova procedibilità a querela per i reati suddetti e per altri del codice penale e addirittura per talune contravvenzioni come quella in materia di ordine pubblico e tranquillità pubblica ha reso il lavoro sia dei pubblici ministeri che del giudice del dibattimento piuttosto frenetico nella prima fase di vigenza della nuova legge Cartabia, attesa la limitatezza del tempo per potere adempiere alla formalità di depositare la querela per tutti quei procedimenti per reati già procedibili d'ufficio.

Il cambio di passo della condizione di procedibilità, da officiosa ad accusa privata, in base all'art. 85 delle disposizioni transitorie, ha infatti comportato la necessità per la persona offesa di presentare la querela entro i tre mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 10.10.2022 se la persona ha avuto prima di tale termine notizia del fatto di reato.

Uno degli effetti distorti della predetta disposizione è la perdita di efficacia della misura cautelare disposta sulla base della procedibilità d'ufficio nel caso in cui non fosse stata acquisita la querela. Da qui tutta una serie di questioni inerenti il dovere da parte del P.M. e della P.G. di interloquire con la persona offesa al fine di aggiornarla sulla modifica di legge e intenderne la volontà attuale di presentare la querela. Dovere del resto avvertito anche nei gradi di giudizio successivi al primo, laddove Corte di Appello e Corte di Cassazione hanno chiesto all'ufficio del Pubblico Ministero se – nelle more del giudizio e dopo la sentenza - fosse intervenuta la querela onde impedire una declaratoria di improcedibilità.

Il Procuratore della Repubblica di Termini Imerese riferisce che l'ampliamento dell'ambito dei reati per i quali è stata introdotta la condizione di procedibilità della presentazione della querela potrebbe condurre a un effetto deflattivo. D'altro canto, tuttavia, potrebbe essere stata sprecata l'ennesima occasione per un intervento normativo molto più appropriato, vale a dire una larghissima depenalizzazione.

Il Procuratore della Repubblica di Trapani afferma che la normativa transitoria ha dissolto ogni dubbio circa la tempestività della querela relativa ai fatti consumati in data anteriore all'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, ponendo a carico dell'interessato l'onere di procedere tempestivamente alla presentazione della condizione di procedibilità, un tempo non richiesta.

Ha aggiunto poi che la risposta a tale scelta di politica criminale operata dal Legislatore appare aver determinato un immediato cospicuo aumento delle richieste di archiviazione per mancanza della condizione di procedibilità avanzate nel primo semestre dell'anno [n. 186, in luogo delle 102 depositate nel corrispondente periodo del 2022].

Analogamente a quanto rilevato dal Procuratore della Repubblica di Palermo, **il Dirigente dell'Ufficio requirente minorile** ha segnalato che l'ampliato ambito di operatività della querela ha portato una deflazione processuale, soprattutto nei casi in cui le persone offese non sono state informate della novella legislativa e quindi della facoltà di presentare querela; al contrario, nei procedimenti con indagati e/o imputati sottoposti a misura cautelare, in cui le persone offese sono state tempestivamente avvisate delle loro facoltà, in gran parte dei casi è sopraggiunta la querela, che ha reso procedibile il reato; a tal fine i magistrati dell'ufficio hanno sollecitato la polizia giudiziaria a convocare – in tempi anche ristrettissimi – le persone offese per l'eventuale acquisizione delle rispettive querele.

b) Non punibilità per speciale tenuità del fatto

Un impatto sempre limitato, sia pure in lieve aumento rispetto a quello degli anni precedenti, ha avuto l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131 *bis* c.p., malgrado le modifiche in senso significativamente estensivo varate col recente intervento riformatore, che ha accolto la c.d. logica della meritevolezza della pena sottesa al principio politico-criminale di matrice germanistica di "proporzione" e consente l'esclusione della punibilità allorché la condotta non presenti i connotati dell'abitudine e l'offesa risulti di particolare tenuità

avuto riguardo alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo valutate sulla base degli indici prognostici dell'art. 133 co. 1 c.p.

In particolare, come ricordato dalla **Presidente del Tribunale di Marsala**, in attuazione del criterio di delega di cui all'art. 1, comma 21, della legge n. 134 del 2021, con l'art. 1, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 150, è intervenuto, con tecnica novellistica, in seno all'art. 131 *bis* c.p. in una triplice direzione:

- 1.] generale estensione dell'ambito di applicabilità dell'istituto ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni di reclusione [primo comma], quindi indipendentemente dal massimo edittale;
- 2.] attribuzione di rilievo anche alla condotta susseguente al reato ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell'offesa [primo comma];
- 3.] esclusione del carattere di particolare tenuità dell'offesa - e, pertanto, dell'applicazione dell'istituto di favore - in relazione ai reati riconducibili alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul in data 11 maggio 2011, e ad ulteriori reati di particolare gravità [secondo comma].

In particolare, lungo la prima direttrice, in perfetta aderenza al criterio direttivo della legge delega, nel primo comma dell'art. 131 *bis* c.p. sono state sostituite le parole «pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni» con le parole «pena detentiva non superiore nel minimo a due anni».

Finora la speciale causa di non punibilità in esame riguardava, per l'appunto, i reati puniti con una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, nonché, per effetto dell'intervento del giudice delle leggi [Corte Cost. n. 156 del 2020], i reati privi di minimo edittale di pena detentiva, anche quando il massimo edittale di quella pena fosse superiore a cinque anni. L'odierna modifica legislativa prospetta un significativo ampliamento del raggio di azione dell'art. 131 *bis* c.p. indipendentemente dall'entità del massimo edittale della pena detentiva, introducendo un nuovo e diverso criterio di riferimento, basato unicamente sul minimo di pena, che meglio riflette il possibile minore disvalore delle fattispecie delittuose nella loro modalità di realizzazione concreta.

Il secondo intervento riformatore incide in senso estensivo sui previsti indicatori oggettivi e soggettivi cui deve ancorarsi il prudente apprezzamento del giudice al fine di individuare fatti immeritevoli di pena, perché connotati da un tasso di minima offensività.

Con ciò si amplia, pure sotto questo profilo, l'ambito di operatività dell'esimente in esame, superandosi definitivamente quell'orientamento giurisprudenziale che, sulla base del diritto vigente, finora aveva affermato l'irrilevanza, ai fini della declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto, del comportamento *post delictum* tenuto dall'agente.

La terza direttrice di riforma si muove in una direzione in senso opposto rispetto alle prime due: alla prospettata estensione del campo di applicazione della speciale causa di non punibilità in disamina fa, infatti, da "contraltare" - così da ridimensionarne la portata - l'incremento delle preclusioni oggettive agganciate ad un particolare titolo di reato e fondate, dunque, su una presunzione *ex lege* di non particolare tenuità.

Il Presidente del Tribunale di Palermo riferisce che risulta ancora marginale l'applicazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto risultando nel periodo di

riferimento emesse n. 17 sentenze e n. 103 archiviazioni presso la Sezione GIP, e n. 235 sentenze presso le sezioni dibattimentali [in lieve aumento rispetto alle 198 del periodo precedente].

Il Presidente del Tribunale di Agrigento riferisce che dai dati statistici acquisiti emerge, nello specifico, che dal giorno 1/7/2022 al 30/6/2023 sono state emesse complessivamente n. 138 sentenze di assoluzione per speciale tenuità del fatto, in leggero aumento rispetto alle n. 127 sentenze emesse nell'anno precedente. Il dato però non risulta ancora statisticamente rilevante stante la limitatissima applicazione temporale della norma dalla data della sua entrata in vigore. Evidenzia comunque l'importanza della detta modifica normativa che, a regime, potrà consentire una complessiva deflazione processuale relativamente a procedimenti di esiguo disvalore.

In Corte di Appello si è registrato un ampliamento, seppur non elevato, dell'area di applicazione dell'art. 131 *bis* c.p. anche in considerazione della nuova e più specifica attenzione alla "condotta susseguente al reato".

Infatti, pur non essendo "sede naturale" di applicazione della norma la fase di primo grado e ancor prima quella delle indagini preliminari, si deve comunque valutare con favore la *ratio* di tale istituto, anche per come di recente modificato, in termini di risposta sanzionatoria adeguata all'offensività del reato in relazione al disvalore dell'azione e dell'evento, nonché all'intensità della colpevolezza, in vista di un approccio punitivo improntato all'effettiva consistenza della condotta, qualora la stessa non sia di carattere abituale; e già le prime applicazioni in Sezione del novellato art. 131 *bis* c.p., per quanto lo si ribadisce per numeri non elevati e con effetti certamente non deflattivi sul carico di ruolo, sono da segnalare perché consentono di ricondurre la sanzione penale a *extrema ratio*.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ritiene che l'istituto in esame continui ad avere un'incidenza piuttosto scarsa nella definizione dei giudizi di appello.

Il Procuratore della Repubblica di Palermo sostiene che le ragioni che hanno ispirato la legge delega nell'ancorare l'ambito di applicazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto al minimo edittale della pena detentiva, e non più al massimo, si rinvergono soprattutto nella riflessione che, alla luce della precedente disciplina, l'applicabilità dell'art. 131 *bis* c.p. non era consentita in relazione a reati, come il furto aggravato [art. 625 c.p.], puniti con pena minima determinata e una pena massima superiore a sei anni e, principalmente, per reati che, anche a causa della procedibilità d'ufficio, si presentano con gran frequenza nella prassi processuale quotidiana, dando vita a lunghi e dispendiosi procedimenti per fatti, non di rado, concretamente bagatellari.

È il caso emblematico dei ricorrenti furti in supermercato [spesso commessi per bisogno e aggravati per l'esposizione dei beni alla pubblica fede, ovvero per il mezzo fraudolento rappresentato dalla rimozione della placca antifurto, ovvero, ancora, per la destrezza della condotta].

Il Procuratore della Repubblica di Termini Imerese afferma sul punto che parrebbe più logica l'eliminazione radicale della rilevanza penale di condotte la cui offensività è di minima entità.

Il Procuratore della Repubblica di Trapani riferisce che nel corso del primo semestre del corrente anno si è registrato un considerevole aumento delle richieste di archiviazione avanzate ai sensi dell'art. 131 *bis* c.p. per particolare tenuità del fatto [n. 54, in luogo di n. 39, avanzate nel primo semestre dell'anno precedente].

c] Sospensione del procedimento o per condotte lato sensu riparatorie di illeciti contravvenzionali

Il recente intervento riformatore, in aderenza agli obiettivi generali di deflazione processuale e sostanziale, ha riguardato anche l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, di cui agli artt. 168 *bis* e segg. c.p. e 464 *bis* e segg. c.p.p., introdotto con Legge n. 67 del 2014.

La Presidente del Tribunale di Marsala ha riferito che, nell'anno precedente, si era già registrato un chiaro incremento del ricorso alla opzione procedurale in questione nel dibattimento monocratico e che nell'anno giudiziario 2022/2023 il ricorso all'istituto in questione ha fatto registrare un ulteriore aumento delle definizioni, segnalandosi sul punto n. 96 sentenze all'esito della messa alla prova [rispetto alle n. 74 dell'anno precedente e alle n. 42 dell'anno 2020-2021] e una rilevante flessione delle istanze [appena n. 41 nel presente anno giudiziario rispetto alle n. 152 dell'anno precedente e alle n. 107 dell'anno 2020-2021] e delle ordinanze di ammissione [appena n. 41 nel presente anno giudiziario rispetto alle n. 152 dell'anno precedente e alle n. 84 dell'anno 2020-2021].

Rileva dunque come il ricorso al predetto istituto, sempre permanendo una certa lentezza degli Uffici Locali Esecuzione Penale Esterna [ULEPE] nella predisposizione del programma di trattamento, abbia registrato, da un lato, un incremento delle definizioni con sentenza e, dall'altro, un vistoso rallentamento del numero di procedure istruttorie preliminari, ciò implicando in prospettiva effetti pratici sull'andamento della giurisdizione penale connotati da un forte ridimensionamento.

E ciò sebbene, da un lato, l'attività preparatoria degli ULEPE abbia registrato un progressivo miglioramento e, dall'altro, l'attività giurisdizionale di trattazione dei processi interessati dal predetto istituto sia estremamente semplificata, consistendo in genere in udienze di mero rinvio in attesa, dapprima, dell'elaborazione del necessario programma di trattamento e, di seguito, dell'esito della prova ammessa, ciò implicando un indubbio risparmio di energie rispetto a quello richiesto dalla ordinaria istruttoria dibattimentale.

Evidenzia ancora che si è verificato un andamento inverso del ricorso all'istituto in questione nell'Ufficio GIP-GUP, dove, al contrario di quanto accaduto nel settore dibattimentale, vi è stata una riduzione delle sentenze rispetto all'anno precedente [da n. 53 a n. 34] e un vistoso aumento delle richieste di definizione [da n. 63 a n. 101] e delle ordinanze di sospensione [da n. 55 a n. 101]. E tale dato deve ritenersi significativo circa il successo dell'istituto presso l'Ufficio GIP-GUP atteso che lo stesso, essendo riservato dalla previsione dell'art. 168 *bis* c.p. in larghissima parte ai reati per i quali è normalmente prevista la citazione diretta a mente dell'art. 550 c.p.p., non implicanti quindi la celebrazione dell'udienza preliminare, con possibilità di avanzarne richiesta fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, appare fisiologicamente destinato a esplicare la sua efficacia nella fase predibattimentale del processo e come il ricorso davanti all'Ufficio GIP-GUP, riferendosi in misura quasi esclusiva ai procedimenti per opposizione a decreto penale di condanna, costituisca un chiaro indice del fatto che l'istituto in questione viene da ultimo scelto quale via preferenziale di definizione anche a fronte della comminazione di mere pene pecuniarie con decreto penale di condanna.

Conclude sul punto che la riduzione del ricorso all'istituto nella fase predibattimentale osservata nel presente anno giudiziario sia in buona parte dovuta alla ben più pregnante incidenza nel predetto settore dell'ampliamento del novero dei reati perseguibili a querela di parte introdotto dalla riforma "Cartabia", con una impennata delle definizioni per tale causa [da 86 dell'anno precedente a ben 349 dell'ultimo anno giudiziario]. Al contrario, nel settore GIP-GUP tale effetto non ha potuto esplicitarsi in relazione al gran numero di decreti penali emessi per reati perseguibili d'ufficio ivi inclusi ovviamente quelli contravvenzionali.

Il Presidente del Tribunale di Sciacca segnala che nel breve periodo di tempo trascorso dall'entrata in vigore della riforma si è registrato un sensibile aumento delle definizioni per esito positivo della messa alla prova [nello specifico, 60 definizioni nel periodo di riferimento, di cui 34 in dibattimento e 26 in udienza preliminare, rispetto alle 45 definizioni rilevate nel periodo precedente].

Il Procuratore della Repubblica di Trapani riferisce che nel corso dell'anno corrente si è registrato un aumento dei casi di applicazione della sospensione della messa alla prova nella fase procedimentale *ex art. 168 bis c.p. e 464 bis c.p.p.* [n. 6 casi, a fronte dei quattro rilevati nei primi sei mesi del 2022].

d] Riduzioni di pena in funzione incentivante di semplificazioni processuali

Il recente intervento riformatore, in aderenza agli obiettivi generali di deflazione processuale e sostanziale, ha riguardato anche i riti speciali del giudizio abbreviato e del procedimento per decreto penale, con la specifica previsione di riduzioni di pena al fine di incentivare il ricorso e/o la mancata opposizione ai predetti riti speciali, suscettibili di apportare un contributo di non indifferente semplificazione sul piano processuale rispetto alla ben nota gravosità dell'ordinario rito dibattimentale.

Il Presidente del Tribunale di Agrigento riferisce di non disporre di alcun dato statistico con riferimento alle previste riduzioni di pena in funzioni incentivante di semplificazioni processuali, stante la recentissima entrata in vigore della novella.

Sostiene a ogni modo che - unitamente a tutti gli altri strumenti adottati - la riforma possa comunque contribuire a una complessiva e importante, sicuramente auspicabile, azione deflativa processuale.

La Presidente del Tribunale di Marsala riferisce che la soluzione normativa [art. 24, comma 1, lett. c, D. Lgs. n. 150 del 2022] che ha previsto l'ulteriore riduzione di un sesto della pena inflitta da richiedere al giudice dell'esecuzione in caso di mancata impugnazione della sentenza di condanna [art. 442, comma 2 *bis*, c.p.p.] ha trovato un riscontro quanto mai positivo nel settore GIP-GUP, atteso che sono state emesse nell'anno giudiziario 2022-2023 n. 219 sentenze con rito abbreviato a fronte delle n. 168 emesse nell'anno precedente, con un incremento di n. 51 unità pari al + 30,35%.

Evidenzia inoltre che un diverso andamento si è registrato nel settore dibattimentale in quanto nell'ultimo anno giudiziario sono state emesse n. 184 sentenze con rito abbreviato a fronte delle n. 208 emesse nell'anno giudiziario 2021-2022, con una riduzione di 24 unità pari al -11,53%. Tale andamento negativo nel settore del dibattimento monocratico è probabilmente

dovuto alla minore gravità delle pene edittali riferite ai delitti in trattazione e alla conseguente minore utilità marginale della riduzione di 1/6 della pena in caso di rinuncia all'impugnazione.

Con riferimento al procedimento per decreto, la misura pare aver determinato l'effetto deflattivo auspicato atteso che complessivamente si sono numericamente ridotte le opposizioni a decreto penale che sono passate da n. 458 depositate nell'anno giudiziario 2021/2022 a n. 406 nel corso dell'ultimo anno giudiziario, con una riduzione di n. 52 unità pari al -11,35% e ciò sebbene nell'ultimo giudiziario sia stato emesso un maggior numero di decreti penali [1.038] rispetto all'anno precedente [n. 980].

3. Verifiche sull'applicazione da parte del pubblico ministero della nuova regola processuale che impone la richiesta di archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna.

In seguito alla novella legislativa intervenuta in materia di archiviazione il pubblico ministero è tenuto a richiedere l'archiviazione *«quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca»*.

La *ratio* della riforma è quella di rendere *«più rigoroso il filtro all'esito delle indagini preliminari, per evitare che procedimenti male istruiti o poco istruiti in fase d'indagine possano essere avviati alla fase processuale, con inutile dispendio di tempo ed energie e, naturalmente, con danni per le persone sottoposte ad indagini, che sopportano “la pena del processo”. L'elevata percentuale delle assoluzioni in primo grado è una spia di inefficienza del sistema che il legislatore ha tenuto in considerazione, cercando di porvi un rimedio»*. Si abbandona dunque il *favor actionis* e, con esso, la regola comportamentale per cui nei casi dubbi l'azione deve essere esercitata e non omessa e si privilegia la valutazione in ordine al risultato dell'azione.

Anche ora, come in precedenza, si tratterà di effettuare una valutazione prognostica che però si collega alla previsione di cui al primo comma dell'art. 533 c.p.p., secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole *“al di là di ogni ragionevole dubbio”*. Si richiede quindi al pubblico ministero di effettuare una valutazione non più della generica sostenibilità dell'accusa in giudizio, ma dell'esistenza, anche in caso di fondatezza della notizia di reato, di elementi sufficienti per giustificare, appunto, al di là di ogni ragionevole dubbio, una sentenza di condanna.

Ogni scenario probatorio dubbio, secondo siffatta impostazione, parrebbe condurre verso l'archiviazione. A tal proposito deve rilevarsi che, se per un verso, tale mutamento dell'angolo prospettico dovrebbe portare a un aumento delle richieste di archiviazione, per converso è prevedibile anche l'aumento delle opposizioni alle richieste di archiviazione.

Il pubblico ministero non potrà più fare affidamento sull'utilità del dibattimento quale momento di completamento di acquisizioni istruttorie parziali, ma su di lui graverà l'onere di dimostrare la probabilità di condanna. Anche il difensore delle parti private sarà chiamato a diventare, prima del dibattimento e con lo scopo di propiziarlo [se difensore della parte offesa] o di evitarlo [se difensore dell'indagato] interlocutore attivo e dialogante del pubblico ministero [prima] e del giudice [poi], facendo emergere quegli elementi di prova a favore del proprio assistito in grado

di determinare una decisione favorevole per questo, rispetto alla probabilità, ragionevole o meno, di una futura condanna.

La necessità di siffatta “diagnosi prognostica” valorizzerebbe l'istanza di efficienza processuale propria dell'istituto dell'archiviazione, senza incidere sul canone di obbligatorietà dell'azione penale, che viene tutelato, per un verso, dal controllo del giudice sulla completezza delle indagini e, per altro, dalla possibilità di una loro riapertura.

Il Presidente del Tribunale di Palermo ha segnalato che i dati statistici disponibili, relativi ai decreti di archiviazione emessi dalla Sezione GIP, non evidenziano un significativo effetto, allo stato, della modifica normativa in questione; e infatti, nell'anno di riferimento, il dato delle archiviazioni complessivo, pari a n. 7.413, risulta in flessione rispetto a quello del periodo precedente, pari a 7.967, corrispondente ad una diminuzione del -7,0%.

Il Presidente del Tribunale di Agrigento ha riferito che gli applicativi statistici in uso all'Ufficio non consentono una puntuale verifica della effettiva e concreta applicazione della nuova regola procedimentale di cui si discute. È comunque emerso un sicuro e pieno riscontro in ordine alla effettiva applicazione, anche solo in via suppletiva, di tale regola. A ogni modo, un primo concreto, anche se generico, risultato sulla operatività di tale istituto si può cogliere nell'incremento del numero delle archiviazioni, posto che nel periodo in osservazione risultano emessi ben n. 9989 decreti di archiviazione [di cui n. 3582 in procedimenti contro noti e n. 6407 in procedimenti contro ignoti] a fronte del dato complessivo relativo al periodo precedente pari a soli n. 7655 decreti di archiviazione emessi [di cui 2454 contro noti e 5201 contro ignoti].

La Presidente del Tribunale di Marsala ha riscontrato che nel presente anno giudiziario, con riferimento all'ultimo semestre successivo all'entrata in vigore della riforma “Cartabia”, sono state accolte dall'Ufficio GIP-GUP n. 83 richieste di archiviazioni avanzate dal PM sulla base della nuova regola di giudizio a fronte delle complessive n. 1.092 adottate nel primo semestre del 2023, con una percentuale del 7,60% sul totale dei provvedimenti emessi. D'altra parte, nel primo semestre del 2023, verosimilmente in ragione della recentissima entrata in vigore della norma, sono state emesse appena n. 1 sentenza predibattimentale e n. 1 sentenza in udienza preliminare fondate sull'applicazione della nuova regola di giudizio in questione.

Il Presidente del Tribunale di Sciacca ha riferito che, allo stato attuale, visto il mancato aggiornamento degli applicativi ministeriali, non è stato possibile raccogliere dati statistici circa le archiviazioni ex art. 408 c.p.p. e le sentenze di non luogo a procedere ex art. 425 co. 3 c.p.p. motivate con la nuova formula. È tuttavia emerso che la maggior parte delle richieste di archiviazioni provenienti dalla Procura [pari nel totale a 676 richieste nel periodo di riferimento dal 1.7.2022 al 30.6.2023] è motivata in ragione del fatto che gli elementi raccolti in fase di indagine non consentono una ragionevole previsione di condanna. Risulta pertanto evidente che l'istituto in esame abbia avuto, già in questa prima fase di applicazione della riforma, un concreto effetto deflattivo.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha sostenuto che è necessario un intervallo di osservazione maggiore per iniziare ad apprezzare variazioni nei dati che siano riconducibili alla riforma e non ad oscillazioni dovute ad altro motivo. Le intenzioni deflattive della riforma avrebbero dovuto far attendere un aumento di queste specifiche richieste di archiviazione a partire dal 1° semestre 2023. Osservando i dati, si nota che nel 1° semestre 2023 si registra un aumento

complessivo nel distretto del 5% nelle richieste di archiviazione ex art. 408 c.p.p. rispetto al 2° semestre 2022. Ma, osservando la stessa variazione per l'anno giudiziario precedente, si nota un incremento maggiore [+32%].

Di seguito le tabelle riepilogative con i dati relativi alle richieste di archiviazione ex art. 408 cpp, divisi per semestre, negli anni giudiziari 2022/2023 e 2021/2022:

Richieste di archiviazione per infondatezza della notizia di reato - art 408 c.p.p. – A.G. 2022-23
[punto 9a mod. m.313.pu] reg. noti

Procura della Repubblica	1° sem 2023	2° sem 2022	Variazione % 2° sem 22 vs 1° sem 23
Agrigento	616	622	-1%
Marsala	591	432	37%
Palermo	773	765	1%
Sciacca	239	170	41%
Termini Imerese	513	620	-17%
Trapani	411	395	4%
Totale Distretto	3.143	3.004	5%

Richieste di archiviazione per infondatezza della notizia di reato - art 408 c.p.p. – A.G. 2021-22
[punto 9a mod. m.313.pu] reg. noti

Procura della Repubblica	1° sem 2022	2° sem 2021	Variazione % 1° sem 22 vs 2° sem 21
Agrigento	741	409	81%
Marsala	526	437	20%
Palermo	792	652	21%
Sciacca	258	181	43%
Termini Imerese	808	710	14%
Trapani	469	337	39%
Totale Distretto	3.594	2.726	32%

Il Procuratore della Repubblica di Palermo ha sostenuto che le norme che regolano l'archiviazione dovrebbero comportare una maggiore responsabilizzazione degli uffici di Procura ed esaltare l'appartenenza del pubblico ministero alla cultura della giurisdizione, che assumerebbe pertanto nel corso delle indagini preliminari un approccio "terzo" rispetto alla *notitia criminis*, ponendo in essere tutte le attività necessarie ad accertare compiutamente lo svolgimento del fatto e ad individuare il responsabile, ricercando quindi anche elementi a favore dell'indagato [invero attività sempre avvenuta, ma negata dalla vulgata comune], così da potersi ravvisare nel titolare della pubblica accusa il primo giudice del materiale investigativo raccolto che dovrà essere valutato con obiettività e nell'ottica del futuro dibattimento dal PM che non è titolare di

alcun interesse di parte, se non di quello volto all'accertamento del fatto-reato e all'individuazione di chi l'ha commesso.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo ha riscontrato un'ampia applicazione della nuova regola processuale che impone la richiesta di archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna, con conseguente impatto deflattivo per il carico processuale dell'Ufficio [le statistiche evidenziano n. 179 richieste nel secondo semestre del 2022 e n. 204 richieste nel primo semestre del 2023].

Il Procuratore della Repubblica di Agrigento ha sottolineato, limitatamente al numero delle richieste di archiviazione, la scarsissima incidenza apportata nelle complessive valutazioni dell'Ufficio nei singoli procedimenti dalla modifica della formula di cui all'art. 408 comma 1 c.p.p., che oggi richiede una valutazione negativa sulla "*ragionevole previsione di condanna*". Il numero delle richieste di archiviazione è addirittura diminuito. A pesare sulla valutazione del singolo Pubblico ministero, infatti, nella stragrande maggioranza dei casi finisce con l'essere la assai probabile opposizione della persona offesa nei casi "problematici" per tipologia di materia trattata [codice rosso, dinamiche familiari ecc.], o probatoriamente "*in limine*", derivandone la decisione di depositare comunque gli atti ai sensi dell'art. 415 *bis* c.p.p. e di esercitare l'azione penale.

Il Procuratore della Repubblica di Sciacca ha riportato i seguenti dati statistici relativi alle richieste di archiviazione nel periodo temporale 1° gennaio-30 giugno 2022 e 1° gennaio-30 giugno 2023.

Relativamente al registro Noti mod. 21:

- le richieste di archiviazione per particolare tenuità del fatto sono state n. 7 nel periodo in esame 2022 e n. 34 nel periodo 2023;
- le richieste di archiviazione per mancanza di condizioni sono state n. 75 nel 2022 e n. 148 nel 2023;
- le richieste di archiviazione per infondatezza della notizia nel 2022 e nel 2023 sono state rispettivamente n. 258 e n. 241.

Per quanto riguarda il registro Ignoti mod. 44:

- le richieste di archiviazione per mancanza di condizioni nei periodi sopra indicati sono state n. 36 nel 2022 e n. 26 nel 2023;
- le richieste di archiviazione per infondatezza della notizia nel 2022 e nel 2023 sono state rispettivamente n. 41 e n. 35.

Il Procuratore della Repubblica di Termini Imerese ha riportato i seguenti dati statistici relativi alle richieste di archiviazione nel periodo temporale 1° gennaio-30 giugno 2022 e 1° gennaio-30 giugno 2023.

Relativamente al registro Noti mod. 21:

- le richieste di archiviazione per particolare tenuità del fatto sono state n. 276 nell'indicato semestre 2022; n. 242 nel corrispondente semestre 2023;
- le richieste di archiviazione per mancanza di condizioni n. 401 nel 2022 e n. 761 nel 2023;

- le richieste di archiviazione per infondatezza della notizia n. 820 nel 2022 e n. 543 nel 2023.
- Per quanto riguarda il registro Ignoti mod. 44:
- le richieste di archiviazione per mancanza delle condizioni [sempre con riferimento ai periodi sopra indicati] sono state n. 217 nel 2022 e n. 223 nel 2023;
- le richieste di archiviazione per infondatezza della notizia n. 156 nel 2022 e n. 94 nel 2023.

Il Procuratore della Repubblica di Trapani ha riscontrato nel primo semestre del corrente anno una leggera flessione del numero di richieste di archiviazione [n. 489] rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente [n. 514]. Tale dato, peraltro, stante la sua assoluta genericità, non consente di cogliere alcun significativo segnale predittivo, potendo lo stesso essere correlato ad una infinità di variabili del tutto indipendenti dall'entrata in vigore della riforma.

Per quanto concerne lo specifico punto della c.d. riforma Cartabia sull'archiviazione in assenza di una ragionevole previsione di condanna, sulla base dei dati in possesso all'Ufficio della Procura della Repubblica di Trapani non è stato a oggi possibile valutare obiettivamente gli effetti deflattivi della portata innovativa del principio ricavabile dall'art. 408 c.p.p., da molti considerato vera e propria chiave di volta del nuovo sistema processuale, che limita l'esercizio dell'azione penale ai casi in cui gli elementi capitalizzati nel corso delle indagini preliminari consentono di formulare una ragionevole prognosi di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

Il valore dei dati statistici appare assai relativo, sia per il limitato periodo di tempo preso in esame, che per la stessa parziale inaffidabilità dei campioni esaminati, non essendo ancora scaduti, in relazione ai procedimenti iscritti dal primo gennaio del 2023, né il nuovo termine annuale di indagine per i delitti né il c.d. periodo di riflessione, applicabile alle contravvenzioni [per le quali il nuovo termine di indagine è semestrale] *ex art. 407 bis c.p.p.*

È dunque ancora presto per valutare se l'applicazione del novellato art. 408 c.p.p. abbia o meno ristretto l'area del ricorso all'azione penale, agganciandola a presupposti ben più solidi di quelli un tempo delineati dall'art. 125 disp. att. c.p.p., oggi abrogato, che, come noto, prevedeva il dovere del P.M. di presentare richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato *"perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio"*.

4. Le limitazioni alle impugnazioni [inappellabilità delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena alternativa o delle sentenze di condanna con pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità].

Allo scopo di rendere più rapida la definizione del giudizio d'appello, il legislatore delegato ha operato sulla selezione del numero di processi *in entrata*, nella prospettiva di ridurre il carico gravante sul giudice dell'impugnazione. Sui poteri di appello del pubblico ministero era già intervenuta, modificando l'art. 593, comma 3, c.p.p., la riforma Orlando [Legge 23 luglio 2017, n. 103]

che aveva escluso la proponibilità dell'appello per la pubblica accusa avverso le sentenze di condanna che non si fossero discostate, in sostanza, dalle richieste del pubblico ministero.

La riforma è intervenuta sull'art. 593 c.p.p. con la sostituzione del comma 3, includendo tra le decisioni *in ogni caso inappellabili* - per tutte le parti, quindi - le sentenze di condanna all'ammenda e le sentenze per le quali sia stato applicato il lavoro di pubblica utilità, decisioni avverso le quali è esperibile, dunque, il solo ricorso per cassazione. L'inappellabilità delle sentenze che applicano la sanzione del lavoro di pubblica utilità riposa sulla circostanza che esse postulano l'acquisizione della volontà dell'imputato, previo parere del pubblico ministero, per cui dovrebbe ritenersi che l'epilogo *alternativo* giustifichi le limitazioni all'impugnabilità della sentenza. Viene altresì esclusa l'appellabilità delle sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere per reati puniti con la sola pena pecuniaria, sia ammenda che multa, ovvero con la pena alternativa, così come, ai sensi dell'art. 420-*quater* c.p.p., sono inappellabili le sentenze di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.

La legge 30 dicembre 2022 n. 199, di conversione del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di accesso ai benefici penitenziari per i condannati per i reati cosiddetti ostativi nonché in materia di obblighi di vaccinazione anti COVID-19 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali, all'art. 5-*septies*, ha introdotto il nuovo art. 88-*ter* d. lgs. n. 150 del 2022, che detta la disciplina transitoria sulle nuove disposizioni circa l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere per reati puniti con pena pecuniaria ovvero alternativa. Recependo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità e, in applicazione del principio *tempus regit actum*, si è previsto che le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera m), si applicano alle sole sentenze di non luogo a procedere emesse dopo la data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo [differita al 30 dicembre 2022 ex art. 6 d.l. n. 162 del 2022].

Il Presidente del Tribunale di Palermo ha riferito di non disporre di dati statistici relativi alle sentenze pronunciate nel periodo che rientrano nei casi indicati al punto c) della nota della Prima Presidente della Corte di Cassazione. Tuttavia, nel periodo in esame, a fronte di un aumento contenuto delle sentenze monocratiche depositate rispetto al periodo immediatamente precedente, pari al 2%, si è registrato un incremento più elevato di quelle per le quali è stata proposta impugnazione, corrispondente al 15,5%, come da prospetto che si riporta di seguito.

Rito Monocratico	A.G. 2022-23	A.G. 2021-22	Variazione % A.G. 22-23 vs A.G. 21-22
Sentenze depositate	7.914	7.761	2,0%
di cui impugnate	2.280	1.974	15,5%

Dunque, a una prima valutazione la riforma sul punto non ha sortito effetti significativi, posto che nel periodo in questione il rapporto tra sentenze depositate e quelle impugnate è aumentato, essendo stato pari al 28,8%, contro il 25,4% del periodo precedente.

Il Presidente del Tribunale di Agrigento non ha rilevato, allo stato, alcun riscontro significativo in ordine alla disciplina sugli incentivi in caso di rinuncia all'impugnazione nell'ipotesi di

giudizio abbreviato e di giudizio per decreto. Anche in questo caso, però, può ritenersi che a regime anche tale disciplina possa avere una ricaduta positiva in senso deflattivo.

La Presidente del Tribunale di Marsala ha riferito che il dibattimento penale ha registrato una vistosa riduzione degli appelli depositati nell'anno giudiziario 2022-2023, risultati n. 619 a fronte del numero di 801 depositati nel corso del precedente anno giudiziario, con una riduzione di 182 unità pari al -22,72% e in linea con il dato di n. 604 appelli depositati nell'anno 2020-2021, chiaramente condizionato dalla minore produttività registratasi nel periodo pandemico.

Nel settore GIP-GUP si è al contrario registrato un andamento in ascesa in termini numerici atteso che nell'ultimo anno giudiziario sono stati depositati n. 128 appelli a fronte dei n. 111 depositati nel precedente anno giudiziario, con un aumento di 17 unità, pari al + 15,31%, e dei n. 77 depositati nell'anno giudiziario 2020-2021.

Tale diverso andamento, rispetto al settore dibattimentale, appare tuttavia spiegabile, in disparte il dato anomalo del 2020-2021 condizionato dalla minore produttività del periodo pandemico, con la crescita del ricorso al rito abbreviato registratasi nell'ultimo anno giudiziario nel quale sono stati definiti n. 219 procedimenti col predetto rito alternativo a fronte dei n. 167 definiti nel precedente anno giudiziario, con un incremento di n. 52 unità, pari al +31,13% - frutto evidente dell'incentivo connesso alla riduzione di 1/6 della pena nel caso di mancata proposizione di impugnazione - sicché il predetto dato numerico degli appelli, se valutato in termini percentuali, appare meno consistente rispetto a quello dell'anno giudiziario precedente [128 appelli su 219 sentenze = 58,44%; 111 appelli su 167 sentenze = 66,46%].

Il Presidente del Tribunale di Sciacca ha riscontrato che nel breve lasso di tempo trascorso dall'entrata in vigore della riforma appaiono significativi i concreti effetti deflattivi registratisi, sebbene la funzione incentivante dell'intervento riformatore in esame potrà meglio apprezzarsi solo nel lungo periodo.

Su n. 139 decreti penali di condanna emessi dal 1.1.2023 al 30.6.2023, n. 31 sono stati pagati nella misura ridotta di un quinto al 5.9.2023, con conseguente rinuncia all'impugnazione.

Quanto invece alla rinuncia all'impugnazione nel giudizio abbreviato, con conseguente godimento del beneficio della riduzione della sanzione nella misura di un sesto, i dati acquisiti evidenziano n. 1 rinuncia in sede GIP [relativa ad una sentenza del 2022 ma divenuta irrevocabile nel 2023], su n. 15 sentenze di condanna emesse a seguito di giudizio abbreviato dal 1.1.2023 al 30.6.2023, e n. 3 rinunce in sede dibattimentale, su n. 10 sentenze di condanna a seguito di giudizio abbreviato emesse nello stesso periodo.

5. Gli incentivi alla rinuncia all'impugnazione nelle ipotesi del giudizio abbreviato e di giudizio per decreto

Il recente intervento riformatore, in aderenza agli obiettivi generali di deflazione processuale e sostanziale, ha riguardato anche i riti speciali del giudizio abbreviato e del procedimento per decreto penale con la specifica previsione di riduzioni di pena al fine di incentivare, da un lato, il ricorso al rito "allo stato degli atti" e, dall'altro, la rinuncia all'impugnazione e/o opposizione ai provvedimenti definitivi emessi nei predetti riti speciali.

Quanto al giudizio abbreviato l'obiettivo deflattivo è stato perseguito attraverso l'introduzione del comma 2 *bis* dell'art. 442 c.p.p., per effetto dell'art. 24, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 150

del 2022, che ha previsto, in caso di mancata impugnazione della sentenza di condanna, l'ulteriore riduzione di un sesto della pena inflitta da richiedere al giudice dell'esecuzione.

Con riferimento al procedimento per decreto, al fine di incentivare la mancata opposizione al decreto penale, è stata prevista l'introduzione di un ulteriore periodo nel comma 5 dell'art. 460 c.p.p., per effetto dell'art. 24, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 150 del 2022, che ha statuito la facoltà per l'imputato di effettuare, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto penale, il pagamento nella misura ridotta di un quinto della pena pecuniaria comminata con rinuncia all'opposizione.

Il Presidente del Tribunale di Palermo ha riferito che risultano sinora poco rilevanti gli effetti degli incentivi alla rinuncia all'impugnazione nelle ipotesi del giudizio abbreviato e del giudizio per decreto. Nella Sezione GIP i provvedimenti del giudice dell'esecuzione aventi ad oggetto la riduzione di un sesto della pena inflitta a seguito di rinuncia all'appello sono stati, nel periodo in esame, n. 47 [a fronte di 432 sentenze di condanna].

Nel primo semestre dell'anno 2023, nel quale è divenuta operativa la riforma, è stato riscontrato un incremento delle opposizioni a decreto penale, poiché, a fronte di n. 1.044 opposizioni presentate nell'intero anno 2022, nel detto primo semestre sono state già presentate n. 895 opposizioni, con una percentuale, dunque, prossima al 50% dei decreti notificati, sebbene un rilevante numero delle opposizioni a decreto penale [complessivamente emessi in n. 1586 nel medesimo periodo] è finalizzato a ottenere la sospensione del processo e la messa alla prova.

Il Presidente del Tribunale di Agrigento non ha rilevato alcun riscontro significativo in ordine alla disciplina sugli incentivi in caso di rinuncia all'impugnazione nell'ipotesi di giudizio abbreviato e di giudizio per decreto. Nondimeno, ha sostenuto che, una volta entrata a pieno regime, anche tale disciplina potrà avere una ricaduta positiva in senso deflattivo.

La Presidente del Tribunale di Marsala ha riscontrato un effetto positivo dell'intervento riformatore nel settore GIP-GUP sotto il profilo dell'accesso al rito, nonché effetti moderatamente positivi sulla limitazione delle impugnazioni che, sebbene cresciute in termini numerici nell'ultimo anno giudiziario [sono stati depositati n. 128 appelli a fronte dei n. 111 depositati nel precedente anno giudiziario, con un aumento di 17 unità, pari al + 15,31%], si sono tuttavia ridotte in termini percentuali rispetto all'anno giudiziario precedente [128 appelli su 219 sentenze = 58,44% nell'anno giudiziario 2022-2023; 111 appelli su 167 sentenze = 66,46% nell'anno giudiziario 2021-2022]

Nel settore del dibattimento penale, al contrario, se la riforma non ha prodotto un effetto deflattivo sotto il profilo dell'accesso al rito, viceversa nell'ottica della limitazione alla proposizione delle impugnazioni ha prodotto risultati certamente positivi atteso che nel presente anno giudiziario sono stati depositati n. 130 atti di appello avverso le n. 184 sentenze emesse con rito abbreviato [pari al 70,65%] a fronte dei n. 174 appelli [avverso n. 208 sentenze depositate nell'anno giudiziario precedente, con una percentuale dell'83,65%], con una riduzione di ben 44 unità, pari a -25,28%, e di ben 13 punti sul piano percentuale.

La misura pare aver determinato l'effetto deflattivo auspicato atteso che, nel complesso, si sono numericamente ridotte le opposizioni a decreto penale che sono passate da n. 458 depositate nell'anno giudiziario 2021/2022 a n. 406 nel corso dell'ultimo anno giudiziario, con una riduzione di n. 52 unità pari al -11,35%, e ciò sebbene nell'ultimo giudiziario sia stato emesso un

maggior numero di decreti penali [1.038] rispetto all'anno precedente [n. 980], osservandosi quindi pure una riduzione percentuale del 7,62%.

Il Presidente del Tribunale di Sciacca ha evidenziato che nel breve lasso di tempo trascorso dall'entrata in vigore della riforma appaiono significativi i concreti effetti deflattivi registratisi, sebbene la funzione incentivante dell'intervento riformatore in esame potrà meglio apprezzarsi solo nel lungo periodo. Su n. 139 decreti penali di condanna emessi dal giorno 1.1.2023 al 30.6.2023, n. 31 sono stati pagati nella misura ridotta di un quinto al 5.9.2023, con conseguente rinuncia all'impugnazione.

Quanto invece alla rinuncia all'impugnazione nel giudizio abbreviato, con conseguente godimento del beneficio della riduzione della sanzione nella misura di un sesto, i dati acquisiti evidenziano n. 1 rinuncia in sede GIP [relativa ad una sentenza del 2022 ma divenuta irrevocabile nel 2023], su n. 15 sentenze di condanna emesse a seguito di giudizio abbreviato dal 1.1.2023 al 30.6.2023, e n. 3 rinunce in sede dibattimentale, su n. 10 sentenze di condanna a seguito di giudizio abbreviato emesse nello stesso periodo.

6. I riti semplificati

Appare certamente utile analizzare l'andamento nel presente anno giudiziario della totalità dei riti speciali [patteggiamento, giudizio abbreviato, giudizio immediato, procedimento per decreto, messa alla prova, oblazione] atteso che se, da un lato, quattro di essi hanno subito degli interventi diretti di natura incentivante sul piano strutturale [giudizio abbreviato, giudizio immediato, procedimento per decreto, messa alla prova], il rito del patteggiamento è stato comunque interessato dalla previsione generale concernente la possibilità per l'imputato di accedere all'applicazione delle nuove sanzioni sostitutive e l'oblazione è stata affiancata, quale istituto *lato sensu* riparatore di illeciti contravvenzionali, dagli istituti di analoga valenza estintiva previsti dall'art. 70 del D. Lgs. n. 150 del 2022 con riferimento all'intero comparto delle contravvenzioni in materia di igiene, produzione e vendita di alimenti e bevande, di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, circa la procedura e la correlata causa estintiva per adempimento di prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza.

La recente riforma ha introdotto nuove disposizioni normative in materia di giudizio immediato. L'art. 558 *bis* c.p.p. consente di esercitare l'azione penale con decreto di giudizio immediato anche per i reati a citazione diretta. La norma rinvia alle disposizioni del titolo IV del libro VI del codice di rito, che ritiene applicabili con la consueta clausola di compatibilità. La modifica normativa tiene conto della nuova articolazione del giudizio a citazione diretta nelle due fasi del predibattimento e dibattimento e risulta coerente con la previsione di una udienza filtro che riproduce il meccanismo dell'udienza preliminare.

Il fondamento giustificativo implicito del giudizio immediato - cui è sottesa una istanza acceleratoria icasticamente rappresentata dalla sua stessa denominazione - è l'udienza preliminare: esso si atteggia come strumento di accesso rapido al dibattimento, essendo peraltro ultroneo un vaglio preliminare in presenza del presupposto dell'evidenza probatoria, ossia di uno *standard* dimostrativo particolarmente qualificato.

Da ultimo, il rinvio alle disposizioni proprie del rito immediato induce a ritenere che, ai fini dell'accesso al rito, sia comunque necessario il vaglio del giudice per le indagini preliminari sulla

richiesta, in funzione di controllo delle iniziative assunte dal pubblico ministero in rapporto ai presupposti legittimanti tale giudizio [come recentemente affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza sez. I del 16 giugno 2023 n. 2276].

Il Presidente del Tribunale di Palermo ha segnalato di non disporre di dati statistici apprezzabili per valutare l'incidenza delle novità legislative introdotte in materia di patteggiamento [effetti premiali ed extrapenali], rito abbreviato [aspetti premiali in fase di esecuzione della pena in caso di rinuncia all'appello e riduzione della discrezionalità del giudice quando la richiesta di giudizio abbreviato è subordinata a integrazione probatoria], giudizio immediato [ampliamento della possibilità di accedere a riti premiali] e procedimento per decreto [aspetti premiali].

La Presidente del Tribunale di Marsala ha operato delle riflessioni sintetiche sulle prime ricadute della riforma "Cartabia" sui flussi procedimentali e sull'andamento dei riti semplificati:

- 1.] alla luce del limitato periodo di osservazione delle ricadute della riforma sugli istituti menzionati - appena sei mesi - l'impatto più rilevante riguarda le richieste di rito abbreviato davanti all'Ufficio GIP-GUP, sia in ragione della modifica normativa che consente l'ulteriore riduzione di 1/6 della pena comminata in caso di rinuncia all'appello, sia in quanto davanti all'Ufficio GIP-GUP si trattano tendenzialmente i delitti di maggiore gravità per i quali la predetta ulteriore riduzione di pena acquisisce proporzionalmente maggiore rilievo sull'entità della pena finale. Tale impatto non è allo stato rilevabile nel settore del dibattimento monocratico, probabilmente per la minore gravità delle pene edittali riferite ai delitti in trattazione e per la conseguente minore utilità marginale della riduzione di 1/6 della pena in caso di rinuncia all'appello anche se lo stesso settore monocratico ha fatto registrare una considerevole contrazione degli appelli avverso le sentenze emesse con rito abbreviato;
- 2.] si è registrato un apprezzabile aumento nel numero delle definizioni con decreto penale di condanna, malgrado l'iniziale stasi del primo trimestre del 2023 spiegabile, da un lato, con le maggiori difficoltà per le notifiche dei medesimi derivanti dalla riforma e, dall'altro, con l'iniziale periodo di studio operato dalla Procura in sede in ordine alle concrete modalità di quantificazione della pena pecuniaria avuto riguardo agli accresciuti margini di discrezionalità previsti in ordine al valore giornaliero della pena detentiva dal nuovo testo dell'art. 459 c.p.p. [da 5 a 2.500 euro per ogni giorno di pena detentiva]. Si ritiene che per il futuro il ricorso a tale rito speciale da parte della locale Procura si incrementerà in maniera apprezzabile rispetto alla soglia già elevata del presente anno giudiziario [circa il 30% delle definizioni noti dell'ufficio GIP-GUP];
- 3.] si è inoltre registrato un relevantissimo aumento delle definizioni connesse al mutamento delle condizioni di procedibilità per vari reati di tipo seriale [furti in particolar modo] [da 86 del precedente anno giudiziario a n. 349 del presente anno giudiziario], tutte concentrate nel settore del dibattimento monocratico, ciò che lascia prevedere per il futuro anche una corrispondente diminuzione dei flussi in entrata per la medesima ragione;
- 4.] si è inoltre registrato un aumento delle definizioni correlate al nuovo testo dell'art. 420 *quater* c.p.p. [n. 199 sentenze nel settore del dibattimento monocratico in appena sei mesi su un totale di definizione dibattimentale di 2.106 procedimenti, pari al 9,44; n. 22

sentenze nel settore GIP-GUP su un totale di definizioni noti di 3.496 procedimenti, pari allo 0,62%];

- 5.] si è osservata altresì una diminuzione tendenziale delle pendenze dibattimentali per i reati più gravi [di competenza tendenzialmente collegiale] e un corrispondente ricorso al rito abbreviato con indubbie ricadute positive sulla funzionalità dell'Ufficio del Tribunale marsalese in termini di risparmio di energie normalmente connesse alla celebrazione di istruttorie dibattimentali complesse;
- 6.] si è infine evidenziata una diminuzione tendenziale delle pendenze dibattimentali connessa all'impatto, comunque limitato, della nuova udienza predibattimentale.

La rilevante quota di assoluzioni statisticamente rilevabile nel settore dibattimentale è riferita in gran parte a esiti definitivi [procedibilità originaria e/o sopravvenuta; prescrizione; messa alla prova; 131 *bis* c.p.], che già trovava la sua collocazione naturale nelle fasi iniziali del processo costituendo nel contempo la parte quantitativamente più rilevante delle pronunce di proscioglimento.

Il resto delle pronunce di proscioglimento - concernenti il merito per così dire "puro" dell'ipotesi accusatoria - è inevitabilmente connesso al portato della dinamica dibattimentale che la nuova udienza predibattimentale [pur fondata su un criterio di giudizio normativamente più ampio che però si era già affacciato in buona misura nella prassi precedente alla riforma] non appare in grado di intercettare stante anche l'assoluta impossibilità per il giudice di procedere ad alcuna acquisizione probatoria analoga a quelle previste in udienza preliminare dagli artt. 421 *bis* e 422 c.p.p.

Il Presidente del Tribunale di Sciacca ha riscontrato che l'estensione dell'ambito operativo dei riti alternativi ha fatto registrare, già in questa prima fase di applicazione della riforma, dei concreti effetti positivi.

Rispetto alle 163 definizioni con riti semplificati registrate nel periodo precedente [1.7.2021-30.6.2022], nel periodo in esame [1.7.2022-30.6.2023] si sono avute 207 definizioni con riti alternativi.

Il Procuratore della Repubblica di Palermo ha osservato come la recente entrata in vigore del nuovo articolo 558 *bis* c.p.p., con conseguente introduzione della possibilità di esercitare l'azione penale per i reati a citazione diretta nelle forme della richiesta di giudizio immediato, ponga quale principale questione quella dell'individuazione del Giudice a cui indirizzare la richiesta suddetta. L'individuazione dell'Autorità Giudiziaria cui avanzare la richiesta di immediato ex art. 558 *bis* c.p.p., infatti, non è scelta priva di conseguenze in quanto riverbera i propri effetti sul Giudice naturale dell'eventuale rito alternativo che venga richiesto [abbreviato o applicazione pena], non potendosi ammettere una soluzione del tipo misto [cioè che competente a emettere il giudizio immediato sia il GIP e che debba poi essere individuato un giudice monocratico competente a trattare il rito alternativo, diverso da quello che tratterebbe l'udienza dibattimentale].

Normalmente, nei casi di esercizio di azione penale con invio degli atti al Giudice dell'udienza preliminare, tale circuito di azione e competenze è ormai, oltre che normato, del tutto istituzionalizzato e non foriero di questioni o dubbi.

A fronte della prospettata questione, il Procuratore della Repubblica di Palermo ha prefigurato due possibili soluzioni.

La prima potrebbe fondarsi sulla collocazione sistematica dell'art. 558 *bis* c.p.p., norma inserita nel Libro VIII del c.p.p. che regola i procedimenti davanti al Tribunale in composizione monocratica e, precisamente, nel titolo III dei procedimenti speciali. Tale collocazione, unitamente alla formula letterale del comma 2 dell'art. 558 *bis* c.p.p. [in base a cui "*nel caso di emissione del decreto di giudizio immediato non si procede all'udienza predibattimentale prevista dall'art. 554 bis*"] potrebbe indurre a ritenere che la richiesta di giudizio immediato *ex art. 558 bis* vada presentata al Presidente del Tribunale, competente a emettere il relativo decreto in cui individuare il Giudice "dibattimentale" che, in mancanza di richieste di rito alternativo, sarà il giudice del relativo dibattimento. In caso di richiesta di rito alternativo la competenza si attesterebbe in capo al giudice monocratico, che dovrebbe però essere diverso da quello dibattimentale [quindi il giudice del predibattimento].

La seconda soluzione, ritenuta preferibile e che ha trovato recente applicazione presso il Tribunale di Milano, si fonda su un'interpretazione sistematica delle norme che governano il procedimento per giudizio immediato, nonché sulla clausola richiamata dal comma 1 dell'art. 558 *bis* c.p.p. in base a cui "*per il giudizio immediato si osservano le disposizioni del titolo IV del libro sesto in quanto compatibili*": proprio il richiamo espresso alle norme del titolo IV del libro sesto - unito al fatto che manca un'indicazione espressa nel 558 *bis* c.p.p. di quale sia l' A.G. competente - impone di ritenere che la competenza funzionale a emettere il decreto di giudizio immediato *ex art. 558 bis* c.p.p. appartenga al GIP e ugualmente in caso di richiesta di rito alternativo.

A conferma che la seconda soluzione sia quella preferibile militano non solo le ragioni testuali e sistematiche [il richiamo alle norme del titolo IV del libro sesto coinvolgono inevitabilmente la competenza funzionale del GIP, né la formula "in quanto compatibili" appare costituire un ostacolo, laddove non è inedito che il GIP venga coinvolto anche su reati da citazione diretta come nelle ipotesi dei procedimenti per decreto penale di condanna], ma altresì alcune pronunce della Corte Costituzionale [*ex multis* ord. 8/2018] con cui è stata dichiarata inammissibile la questione di costituzionalità dell'art. 464 c.p.p., nella parte in cui, in caso di opposizione a decreto penale di condanna, attribuisce al GIP, anziché al tribunale in composizione monocratica, la competenza alla celebrazione dei riti alternativi e alla emissione del decreto di giudizio immediato per i reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio.

Il Procuratore della Repubblica di Trapani ha riferito che il D. Lgs. n. 150/22 non appare avere significativamente inciso sull'accesso ai riti alternativi richiesti nel corso delle indagini preliminari, fatta eccezione per le richieste di decreto penale, in relazione alle quali si registra nei primi sei mesi del corrente anno un notevolissimo incremento [n. 298, a fronte di n. 161 nel corso del primo semestre dell'anno precedente].

7. Le sanzioni sostitutive

La riforma Cartabia è massicciamente intervenuta sul sistema delle pene sostitutive brevi - che resta contenuto nella legge 689/81 - nel senso di attribuire al giudice della cognizione la possibilità di sostituire pene detentive che non superino i quattro anni [c.d. sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi]. In particolare, la riforma attribuisce al giudice della cognizione la prima competenza alla sostituzione delle pene detentive contenute entro i quattro anni, sempreché la pena inflitta non sia stata sospesa. A tal fine, una volta letto il dispositivo, se sussistono le

condizioni per applicare una pena sostitutiva, occorre informarne le parti e discutere subito - ovvero fissando una successiva udienza entro sessanta giorni - della sostituzione della pena [riguarda, ovviamente, i casi in cui la pena non viene sospesa].

La riforma, quindi, ha determinato il passaggio dal modello autoritativo al modello partecipato nella determinazione della pena, in cui aspetto cruciale diventa la partecipazione del PM e della difesa, al fine di stabilire una pena quanto più possibile adattata alla situazione concreta e che maggiormente tenda al reinserimento sociale del condannato.

Per l'operatività dell'istituto in esame, la nuova normativa richiede tre requisiti rigidi e un requisito flessibile:

- Requisito edittale *ex art. 545 bis c.p.p.* [requisito rigido];
- Mancata concessione della sospensione condizionale della pena [requisito rigido];
- Prognosi positiva circa l'osservanza delle prescrizioni imposte con la pena sostitutiva [requisito rigido];
- Assenza del rischio di recidiva [requisito flessibile: detto rischio può essere contenuto attraverso prescrizioni *ex lege*, oltre ad ulteriori prescrizioni indicate dal PM ed eventualmente dalla parte civile].

L'art. 545 *bis* introduce un subprocedimento di tipo dialogico e collaborativo. A seguito della lettura del dispositivo, il Giudice - se sussistono le condizioni di ammissibilità e i requisiti previsti per legge - chiede alla Difesa se intenda accedere alla pena sostitutiva. In caso di riscontro positivo, raccoglie dal PM le indicazioni sugli avvertimenti e sulle prescrizioni e dal procuratore speciale o dal condannato ulteriori indicazioni sulle esigenze personali del condannato. La difesa, inoltre, è gravata da un preciso onere di collaborazione attiva, dovendosi fare parte diligente per la specifica allegazione documentale.

In questa Corte è ancora limitata l'incidenza delle pene sostitutive *ex artt. 53 e ss. l. 689 del 1981 e 545 bis c.p.p.*

Al riguardo, va sottolineata la estrema frammentarietà del sistema normativo, privo di adeguate norme in specie per chiarire quale sia la procedura concretamente da seguire per rendere applicabile anche nel giudizio di appello, nel regime transitorio sinteticamente dettato dall'art. 95 del d.lgs. 150 del 2022 [a mente del quale "se più favorevoli" le disposizioni in materia si applicano anche ai processi pendenti in appello al momento dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo], soprattutto nei casi di giudizio a trattazione cartolare, ovvero dove per definizione non c'è un'udienza partecipata e manca la lettura del dispositivo, così da rendere problematico l'avviso da dare alle parti e per raccogliere l'altrettanto eventuale consenso dell'imputato alla sostituzione della pena detentiva breve, così come per sentire il Procuratore Generale.

Ma al di là di tali difficoltà esegetiche, il maggiore limite della disciplina di cui all'art. 545 *bis c.p.p.* attiene ai processi plurisoggettivi qualora a formulare l'istanza per accedere alla pena sostitutiva siano solo alcuni imputati, o anche uno solo di essi, così da comportare, dopo la decisione, la eventuale sospensione dell'intero processo in ipotesi riguardante anche altri imputati non interessati a tale subprocedimento e magari anche sottoposti a misure detentive, con il rischio di allungare i tempi processuali per tutti, almeno nel caso in cui la richiesta di pena sostitutiva non possa essere decisa immediatamente [a esempio per la necessità di chiedere informazioni all'UEPE].

Il Presidente del Tribunale di Palermo ha riscontrato una sporadica applicazione nella fase della cognizione delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi, introdotte dalla riforma Cartabia nell'art. 20 *bis* del codice penale e nel riformulato testo della legge n. 689 del 1981 [semilibertà sostitutiva, detenzione domiciliare sostitutiva, lavoro di pubblica utilità sostitutivo, pena pecuniaria sostitutiva], verosimilmente a causa della complessità del meccanismo processuale previsto dall'art. 545 *bis* c.p.p.. Al fine di incrementare il ricorso all'istituto, concepito in funzione di rimedio all'inflazione processuale e carceraria, il Presidente del Tribunale di Palermo ha auspicato la diffusione di schemi applicativi che prevedano per il difensore di fiducia/procuratore speciale un ruolo di impulso e accelerazione della procedura [attribuendogli l'onere di munirsi e presentare tempestivamente tutta l'opportuna documentazione necessaria al giudice per decidere sulle richieste a favore dell'imputato], così consentendo al giudice di evitare la sospensione del processo e la fissazione della nuova udienza *ex art. 545 bis* c.p.p., che potrebbe assumere pertanto carattere residuale.

Il Presidente del Tribunale di Agrigento ha segnalato un'applicazione estremamente limitata delle sanzioni sostitutive, che ha riguardato esclusivamente la Prima Sezione per complessivi 8 casi di applicazione dell'istituto.

La Presidente del Tribunale di Marsala ha rilevato che gli istituti in questione hanno registrato una limitatissima applicazione sia nel settore dibattimentale che in quello GIP-GUP.

La novità introdotta dall'intervento legislativo è notevole e impone un cambio di cultura, di mentalità e di approccio pratico da parte di tutti gli operatori della giustizia: magistrati, avvocati, personale amministrativo, ULEPE e FFOO.

Dall'entrata in vigore della riforma in questione il Tribunale di Marsala ha registrato le seguenti applicazioni:

- nel settore dibattimentale sono state applicate n. 5 sanzioni sostitutive, di cui n. 3 detenzioni domiciliari sostitutive, n. 1 semilibertà sostitutiva e n. 1 lavoro di pubblica utilità sostitutivo;
- nel settore GIP-GUP sono state applicate n. 10 sanzioni sostitutive, di cui n. 6 detenzioni domiciliari sostitutive e n. 4 lavoro di pubblica utilità sostitutivo.

Il Presidente del Tribunale di Sciacca ha riscontrato un solo caso di richiesta della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria accolta alla sezione GIP, mentre al dibattimento sono state accolte due richieste della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e altre due richieste della medesima sanzione sostitutiva sono state rigettate, con conferma del primo dispositivo di condanna.

Il Presidente del Tribunale di Termini Imerese f.f. ha segnalato una scarsa applicazione, in termini quantitativi, delle sanzioni sostitutive e ha manifestato preoccupazione in ordine all'aspetto degli effetti dell'applicazione della riforma sui processi con più imputati [dei quali solo taluno ammissibile a sanzioni sostitutive] e dei riflessi anche di tipo burocratico [stralci, formazione di nuovi fascicoli, termini processuali comuni o differenziati etc. etc.] derivanti dalla novella legislativa.

Il Presidente del Tribunale di Trapani ha riscontrato un modesto flusso delle richieste di sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 545 *bis* c.p.p., 53 e ss. e 56 L. n. 689/1981 con

quella della detenzione domiciliare sostitutiva e di sospensione del processo con messa alla prova.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha segnalato che nel 1° semestre 2023 sono pervenute all'Ufficio di Procura n. 4 fascicoli con sanzione sostitutiva applicata con ordinanza del Giudice dell'Esecuzione. Ha inoltre registrato un aumento dei procedimenti definiti in appello con l'applicazione di pene sostitutive alle pene detentive brevi, sebbene la nuova disciplina abbia introdotto elementi di criticità legati soprattutto ai tempi - troppo ristretti - entro i quali la Corte di Appello deve completare l'istruttoria preliminare alla concessione delle pene sostitutive. Al fine di affrontare e risolvere queste criticità, questa Corte di Appello ha istituito un tavolo con la partecipazione della Procura Generale di Palermo e del Consiglio dell'Ordine e dei Servizi Sociali del Comune di Palermo finalizzato all'adozione di un Protocollo da seguire per la presentazione, istruzione e definizione delle richieste di pene sostitutive.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo non ha fornito indicazioni in relazione alla nuova disciplina in materia di sanzioni sostitutive, atteso che l'istituto non ha ancora trovato applicazione.

Il Procuratore della Repubblica di Termini Imerese ha espresso un giudizio positivo sugli effetti della riforma concernente l'esecuzione delle pene pecuniarie: attualmente le stesse vengono eseguite in misura irrisoria, dal momento che la procedura applicata è quella del "recupero dei crediti", prassi che - nei rari casi nei quali si raggiunge l'obiettivo di incassare la somma - comporta, fra l'altro, costi elevati per l'Erario. È ragionevole prevedere che, non appena il nuovo sistema decollerà, la prospettiva di vedere trasformata la sanzione pecuniaria in restrizione della libertà personale, indurrà gli esecutati "insolventi per scelta" a provvedere ai pagamenti dovuti.

Il Procuratore della Repubblica di Trapani ha segnalato n. 3 casi di applicazione delle nuove sanzioni sostitutive ad opera del giudice della cognizione.

8. La proroga del rito emergenziale e le ricadute del nuovo termine fissato con l'art. 17 del d.l. 75 del 2023

Il Presidente del Tribunale di Palermo ha segnalato un effetto positivo per l'attività del Tribunale del Riesame derivante dalla proroga del termine in questione che, in linea di continuità con la legislazione dettata durante il periodo di emergenza pandemica in tema di procedimenti di appello cautelare, ha previsto il mantenimento fino al 16 gennaio 2024 dell'opzione verso la trattazione scritta. Si tratta infatti di uno strumento che ha trovato ampio gradimento delle parti, come testimoniato dal dato statistico: n. 520 appelli sono stati oggetto di trattazione scritta e n. 455 di trattazione orale.

Il Presidente del Tribunale di Palermo ha quindi auspicato l'espressa introduzione di siffatta forma di trattazione degli appelli *ex artt. 310 e 322 bis c.p.p.* nell'ambito del recente intervento riformatore, posto che, in assenza di un intervento normativo integrativo della lacuna, questi ultimi dovrebbero tornare [dal 16 gennaio p.v.] a essere trattati in via esclusiva in modalità orale, all'atto dell'entrata in vigore a pieno regime della riforma Cartabia sul giudizio di appello di merito; scelta che, a parere del Presidente del Tribunale di Palermo, appare poco comprensibile alla luce della identità dei principi generali, regolatori dei due rimedi e della fruttuosa sperimentazione, in questi anni, della modalità scritta di trattazione degli appelli anche cautelari, in pratica subordinata alla scelta della parte e, dunque, senza pregiudizio sostanziale delle sue facoltà e strategie processuali.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rilevato l'efficacia del meccanismo delle conclusioni scritte nel giudizio di appello, già introdotto con la disciplina emergenziale, per una più celere definizione di gran parte dei procedimenti penali; allo stato la Procura Generale di Palermo non ha registrato alcuna ricaduta del nuovo termine fissato con l'art. 17 del d.l. 75 del 2023.

9. Rinvio pregiudiziale per questioni sulla competenza

L'art. 4, comma 1, del d. lgs. n. 150 del 2022, dando puntuale attuazione all'art. 1, comma 13, lett. n] della legge delega, ha introdotto il nuovo art. 24 *bis c.p.p.*, così prevedendo un nuovo mezzo impugnatorio per la risoluzione in via preventiva dei potenziali conflitti di competenza.

La delega normativa ha indicato la necessità, in ossequio alle istanze di semplificazione e celerità del procedimento penale, di prevedere la possibilità, per il giudice chiamato a decidere una questione concernente la competenza per territorio, di rimettere, d'ufficio o su istanza di parte, la relativa decisione alla Corte di Cassazione, con effetto preclusivo per la parte che abbia proposto tempestivamente l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice che procede, senza proporre contestualmente ricorso incidentale in Cassazione sulla questione, di riproporre la questione nel corso del procedimento.

La previsione del nuovo mezzo impugnatorio del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione sulla questione di competenza territoriale è funzionale al raggiungimento di una determinazione definitiva e stabile sulla competenza territoriale, che, alla luce del principio di ragionevole durata del processo, eviti il rischio di una inutile celebrazione di processi, anche in più gradi di giudizio, per l'erronea dichiarazione o attribuzione della competenza.

La disciplina prevista per il rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte è modellata su quella della proposizione e della risoluzione dei conflitti di giurisdizione e competenza, di cui agli artt. 30 e 32 c.p.p., opportunamente adattata in relazione alla specifica disciplina della incompetenza per territorio, ai termini per la proposizione della relativa eccezione e ai provvedimenti ed effetti conseguenti alla dichiarazione di incompetenza.

In particolare, l'art. 21 c.p.p. prevede che l'incompetenza per territorio - per la cui determinazione deve aversi riguardo alla disciplina vigente al momento in cui il P.M. esercita l'azione penale, in virtù del principio della *perpetuatio jurisdictionis* - possa essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, c.p.p., entro il quale la parte interessata è comunque tenuta a riproporre l'eccezione di incompetenza respinta nell'udienza preliminare.

Una volta che la questione di competenza per territorio sia stata tempestivamente proposta l'autorità giudicante rimane investita dal potere-dovere di decidere su di essa e di dichiarare, ove la ritenga fondata, la propria incompetenza, anche nel caso in cui, contravvenendo al disposto di cui all'ultima parte del comma primo dell'art. 491 c.p.p., non abbia inteso pronunciarsi nell'immediatezza.

Il Presidente del Tribunale di Palermo riferisce che non risultano casi di rinvio pregiudiziale sulla competenza, istituto sul quale va espresso un giudizio altamente positivo perché idoneo a risolvere una problematica lungamente segnalata, quella dell'inutile trattazione di procedimenti anche complessi poi vanificata dalla dichiarazione di incompetenza nei gradi successivi.

Il Presidente del Tribunale di Agrigento riferisce che si è verificato allo stato un solo caso al dibattimento di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per questioni inerenti alla competenza per territorio.

A ogni modo esprime un giudizio sicuramente positivo sulla detta disciplina, in quanto consentirà di evitare, da un lato, possibili sviluppi negativi nel corso del procedimento e, dall'altro, eventuali situazioni di incompatibilità da parte dei componenti del collegio o del giudice monocratico che si è occupato della questione in caso di rigetto delle eccepita eccezione di incompetenza territoriale.

La Presidente del Tribunale di Marsala riferisce che dall'entrata in vigore della riforma, nel settore dibattimentale sono stati disposti n. 5 rinvii pregiudiziali *ex art. 24 bis* c.p.p. mentre nel settore GIP-GUP alla data del 30 giugno 2023 non risulta emessa alcuna analoga ordinanza.

Il Presidente del Tribunale di Sciacca riferisce sul punto in esame che si è registrato, nel periodo di riferimento, un solo caso di rinvio pregiudiziale [dichiarato inammissibile] alla Corte di Cassazione da parte del GIP.

Il Procuratore della Repubblica di Agrigento rileva che non constano, allo stato, casi di rinvio pregiudiziale per questioni sulla competenza.

Contributi ulteriori sugli effetti della riforma Cartabia

10. Retrodatazione iscrizione notizia di reato

Il Procuratore della Repubblica di Termini Imerese ha osservato come la nuova disciplina in materia di “retrodatazione” delle notizie di reato presenti degli aspetti particolarmente insidiosi.

Il comma 1 *bis* del novellato art. 335 c.p.p. impone al pubblico ministero “*l’iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all’iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico*”.

Appare evidente che il Legislatore ha inteso, con tale formulazione, far derivare gli effetti dell’iscrizione non già dal momento in cui il P.M. ha reale conoscenza dei dati che ne costituiscono il fondamento, ma dal momento in cui ha il “dovere di conoscerli”. E tale momento può avere una rilevanza decisiva sulla validità anche delle più incisive risultanze investigative, ove si consideri che il D. Lgs. n. 150/22, con l’art. 15, ha introdotto gli artt. 335 *ter* e 335 *quater*, norme che disciplinano i casi in cui il Giudice per le indagini preliminari - “*motu proprio*” o su richiesta dell’indagato - può imporre al pubblico ministero di procedere ad un’iscrizione e disporne, eventualmente, la retrodatazione.

Proprio per scongiurare il pericolo che tali provvedimenti del Giudice possano vanificare la validità di risultanze investigative intervenute fuori termine, il Procuratore della Repubblica ha emesso un provvedimento che, modificando il vigente progetto organizzativo, dispone che nella scheda di iscrizione del fascicolo d’indagine deve essere indicata la data nella quale la notizia di reato è pervenuta alla Procura della Repubblica. Tale indicazione dovrà, inoltre, essere fornita dal magistrato assegnatario del fascicolo, tutte le volte che lo stesso inoltri al Procuratore della Repubblica la proposta di iscrizione di una persona quale indagato.

Con questo accorgimento il Procuratore della Repubblica ha ritenuto di aver notevolmente ridotto il pericolo che la decorrenza del termine consentito dal Legislatore per lo svolgimento delle indagini preliminari ai sensi degli artt. 405 segg. c.p.p. possa essere rideterminato, retrodatandolo, con provvedimento del Giudice [che interverrebbe, inevitabilmente, in una fase in cui sarebbe arduo porre rimedio agli inconvenienti che ne deriverebbero].

Il Procuratore della Repubblica ha precisato che non si tratta di un escamotage che pretende di risolvere del tutto i problemi che l’istituto della retrodatazione può produrre. Infinite, infatti, potranno essere le argomentazioni difensive a sostegno delle tesi che ascriveranno, strumentalmente, al pubblico ministero l’omessa deduzione - da un qualsiasi atto d’indagine [particolarmente idonee a supportare tali iniziative sono, certamente, le risultanze delle attività d’intercettazione] - di elementi indiziari che avrebbero dovuto, con largo anticipo, indurlo a iscrivere una determinata persona quale indagato nel registro delle notizie di reato.

È prevedibile che solo le pronunce della Suprema Corte potranno indicare parametri chiari e univoci in una materia che minaccia di essere molto fluida.

Il Procuratore della Repubblica di Trapani ha riferito che la nuova formulazione della norma in esame, che subordina l’iscrizione nell’apposito registro all’acquisizione di una notizia di reato contenente “*la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile*

ad una fattispecie incriminatrice”, non ha sostanzialmente modificato i presupposti previsti dalla originaria disposizione.

Lo stesso può dirsi per quanto attiene ai presupposti per l’iscrizione del nominativo al quale il reato è attribuito non appena risultino “indizi” a suo carico.

La Procura della Repubblica di Trapani ha mantenuto fermi i parametri, elaborati nel corso degli anni, utilizzati ai fini dell’iscrizione delle notizie di reato, consolidati attraverso gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, contrastando decisamente derive interpretative finalizzate all’iscrizione di un fascicolo mod. 21 sulla scorta di meri sospetti, semplici congetture, ipotetiche supposizioni condite da “voci di popolo”, suggestioni di anonimi, illazioni comunque prive di determinatezza.

Con riguardo alla possibilità di retrodatare l’iscrizione prevista dall’ultimo comma dell’art. 335 c.p.p., il Procuratore della Repubblica osserva che la novella consacra di fatto una prassi da tempo in uso presso gli uffici requirenti.

La problematica principale attiene piuttosto alla valutazione della tempestività dell’iscrizione e, più in generale, alla definizione dei parametri sulla base dei quali valutare “l’inequivocità” o la congruità del ritardo dell’iscrizione in relazione alla singola notizia di reato, soprattutto là dove le indagini risultino caratterizzate da un consistente grado di complessità.

In tali ipotesi le nuove notizie di reato emerse “*in itinere*” – a esempio nel corso di un servizio di intercettazioni - dovranno in futuro essere trasmesse celermente dalla p.g. senza attendere la redazione dell’informativa finale, spesso fatalmente destinata a essere trasmessa – dovendo riassumere il contenuto di complesse indagini – dopo un lungo periodo.

A tal fine, il Procuratore della Repubblica ha concordato con i magistrati dell’ufficio “buone prassi”, volte a favorire da un lato la tempestiva trasmissione della notizia di reato da parte della polizia giudiziaria – notizia che andrà debitamente evidenziata nella scheda di compilazione che accompagna l’informativa - dall’altro a garantire la rapida sottoposizione dell’annotazione alla valutazione del magistrato competente ai fini della tempestiva iscrizione nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. Il tutto con un ragionevole margine di tolleranza nel caso di fisiologici ritardi, comunque contenuti nell’arco di un breve termine, conseguenti a situazioni contingenti, dettate a esempio dalla necessità di procedere ad un approfondito studio di una complessa e corposa informativa redatta dalla p.g.

Un ulteriore problema è quello di prevenire il pericolo di dannose anticipate *discovery*, oggi quanto mai concreto alla luce delle previsioni “acceleratorie” contenute negli artt. 415 *bis* e 415 *ter* c.p.p. Al fine di scongiurare tale rischio l’ufficio del P.M. dovrà procedere alle nuove iscrizioni valutando “strategicamente” se le stesse vadano effettuate nell’ambito del fascicolo originario ovvero se, in ragione del lasso di tempo trascorso dalle prime iscrizioni, non sia il caso di far confluire i nuovi atti in un nuovo fascicolo creato *ad hoc*. Scelta prudenziale opportuna, in attesa che la giurisprudenza determini l’esatta portata innovativa contenuta nelle citate disposizioni e ne delimiti il relativo perimetro.

11. Giustizia riparativa

Sulla giustizia c.d. riparativa, che ha acquistato per la prima volta una collocazione e una disciplina organica negli artt. 42 e segg. del d. lgs 150/2022, la **Presidente del Tribunale per i minorenni di Palermo** ha sostenuto che in ambito minorile l’esperienza palermitana sulla

giustizia riparativa, ad oggi, è forse quella più significativa nel panorama italiano, anche alla luce della riforma, per due caratteristiche fondamentali: la natura collettiva che ha dato luce al progetto locale e l'apertura costante verso altre esperienze; l'ampio coinvolgimento delle istituzioni minorili, che ha conferito al progetto un crisma di ufficialità tale da imporsi all'attenzione di tutto l'ambiente degli operatori del settore. Il Tribunale per i minorenni di Palermo ha promosso e mantenuto alto l'interesse, unitamente alle altre Istituzioni coinvolte, verso un nuovo modo di dare risposta ai conflitti e alle conseguenze negative derivanti dalla commissione di reati.

Analogo giudizio positivo merita l'accelerazione dei tempi del processo anche relativamente a imputati minori di età all'epoca del fatto, impressa dalla nuova formulazione dell'art. 420 *bis* c.p.p. che, superando il previgente sistema di presunzioni, ha aperto alla possibilità di emanare sentenza di non doversi procedere a norma dell'art. 420 *quater* c.p.p., dando così modo di definire l'innumerabile serie di processi dei quali era stata disposta la sospensione con scarsissime possibilità di rintracciare imputati irreperibili, in massima parte rappresentati da minori stranieri non accompagnati rispetto ai quali sostanzialmente nulla era la prospettiva di pervenire ad una sentenza nel merito.

PARTE SECONDA

INCIDENZA DELLA PRESENZA DEGLI ADDETTI UPP SULL'OPERATIVITÀ DEGLI UFFICI GIUDIZIARI E SULLE NUOVE PRASSI ORGANIZZATIVE STIMOLATE DAL LORO APPORTO.

La Corte di Appello

Il nuovo Ufficio per il processo, nella rinnovata versione introdotta dal d.l. 80 del 2021, nasce con l'intento di supportare il P.N.R.R., che il Presidente della Repubblica ha definito una sfida al cambiamento la cui realizzazione chiede il concorso di tutte le Istituzioni.

L'obiettivo prioritario e immediato è l'attuazione del Piano di Ripresa e Resilienza con i traguardi in tema di riduzione dell'arretrato patologico e di durata dei processi inizialmente fissati in modo eccessivamente ambizioso e recentemente rivisti, ma costituisce, al tempo stesso una ghiotta occasione per trasformare la nuova struttura da temporanea a permanente, ampliandola in un nuovo assetto dimensionale e consolidando le esperienze pregresse, in sintonia con le costanti aspettative della Magistratura che da tempo rivendica di avvalersi di uno staff, ancorché, per la verità, modellato di più nella specifica forma dell'Ufficio del giudice.

Pur non essendo un ufficio di diretta ed esclusiva collaborazione con i magistrati, l'Ufficio per il processo si presenta come un'opportunità irripetibile che, occasionata dal dramma della pandemia e nata con un orizzonte temporale limitato, può e deve, invece, trasformarsi in un presidio permanente per far fare quell'autentico salto di qualità alla giurisdizione da sempre auspicato in direzione non solo degli obiettivi contingenti fissati dal PNRR, ma di una nuova modalità di organizzazione e di gestione della giurisdizione.

Attorno all'Ufficio per il processo ruota una nuova sfida, che coinvolge la capacità dei magistrati di abbandonare il tradizionale metodo di lavoro su base marcatamente individualista e di riconvertirsi su modalità di lavoro organizzato in *team*, un modello già sperimentato con successo in Paesi di *common law*, che deve servire oggi e nel prossimo futuro per eliminare l'arretrato ma, subito dopo, per attivare un processo virtuoso di stabile contrazione della pendenza che contribuisca all'efficienza non solo sotto il profilo quantitativo ma anche qualitativo.

Peraltro, non può ignorarsi che dopo poco meno di due anni di operatività il nuovo Ufficio per il processo ha posto in evidenza diverse criticità, per la verità pressoché tutte già previste e che hanno costituito la ragione del suo faticoso avvio e hanno contribuito al rallentamento della piena operatività della struttura.

Su questo punto occorre essere particolarmente chiari: le difficoltà e le criticità vanno denunciate non certo per bloccare il percorso riformatore ma per elaborare proposte e suggerimenti che, anche gettando il cuore oltre l'ostacolo, consentano di superarle.

In altri termini, qualunque discorso sul nuovo Ufficio per il processo deve partire da una premessa che è anche una conclusione: indietro non si torna e non si deve tornare, nel senso che è una struttura della quale la giurisdizione non può e non deve più fare a meno.

Un elemento di incertezza è stato indotto dalla mancata indicazione dei parametri in base ai quali sono stati quantificati all'inizio gli obiettivi e le relative scadenze, così come quelli per i quali è stato fissato il numero dei nuovi funzionari ed è stata quantificata la dotazione di ciascun

Ufficio.

Ma la criticità più marcata è la temporaneità del rapporto di lavoro degli addetti all'UPP, che, per quanto indotta dalle direttive europee, ha avuto oggettivamente un effetto disincentivante sia per i nuovi funzionari, che appena hanno trovato un'alternativa a tempo indeterminato hanno interrotto la propria collaborazione [e la percentuale di dimissioni è alta e ha riguardato coloro che erano piazzati nelle posizioni più elevate nella graduatoria], sia per i magistrati degli Uffici che, già non di rado scettici, si sono interrogati sulla opportunità dell'impegnativa attività di formazione, peraltro non assicurata dal Ministero e attuata nella forma del *training on job*, destinata a perdere di utilità in poco tempo e a essere rinnovata immediatamente dopo per effetto della sostituzione dei dimissionari.

In sostanza, un rapporto costi-benefici significativamente sbilanciato in direzione dei primi.

L'altra seria criticità ha riguardato i criteri selettivi: diritto pubblico, ordinamento giudiziario e lingua inglese sono apparsi subito insufficienti se non anche inconferenti rispetto agli ambiziosi obiettivi perseguiti, soprattutto se si tiene conto del variegato mansionario previsto nell'allegato II del d.l. 80/2021.

E a questo proposito non pochi problemi sono insorti per l'ibridazione delle mansioni tra giurisdizione e amministrazione che hanno innescato e alimentato una poco commendevole querelle tra giudici e cancellerie, anche se l'impiego prevalente se non quando esclusivo in attività amministrative si è rivelato salvifico per alcuni Uffici afflitti da carenze rilevanti di personale di cancelleria.

La dotazione iniziale, infatti, neppure interamente coperta, si è fortemente ridimensionata [nella Corte palermitana via via si sono dimessi ben 47 funzionari e per effetto di successive integrazioni allo stato la dotazione è di 61 unità a fronte di una pianta di 90] soprattutto in alcune realtà nelle quali le graduatorie si sono esaurite e il tentativo di sostituzione con unità provenienti da altre Regioni si è rivelato sostanzialmente impraticabile.

Nonostante questo contesto non incoraggiante sembra che, stando ai dati statistici elaborati dal Ministero della Giustizia e dal CSM, i primi risultati comincino ad arrivare.

Sono dati che ci consegnano una geografia differenziata, talvolta anche in modo marcato, ma che attestano che in media le migliori performance nella giurisdizione di merito si stanno realizzando nelle Corti di Appello, ove erano meno attese, mentre non altrettanto positive si stanno rivelando quelle degli Uffici di primo grado.

E' certo, peraltro, che i dati devono essere letti bene, non limitandosi alla mera rilevazione del numero e delle variazioni percentuali ma, in particolare, chiedendosi e provando a verificare quanto abbia inciso, in concreto, l'apporto dei nuovi funzionari sull'incremento di rendimento che sta emergendo nel settore civile, sia in termini di riduzione della pendenza, sia con riferimento all'arretrato patologico.

E' vero, infatti, che allo stato è prioritaria su tutto l'eliminazione o comunque la rilevante riduzione dell'arretrato patologico, che costituisce il vero ostacolo a ogni recupero di efficienza, se si considera che mediamente i Magistrati italiani hanno mostrato di essere in grado di definire un numero di procedimenti superiore a quelli sopravvenuti [dal 2014 in poi il tasso medio di ricambio è stato costantemente superiore a 100].

Ebbene, quanto alla pendenza va segnalato che dal 2014 al 2022 è diminuita del 46,7% e la maggiore flessione si è registrata nel 2019; nel medesimo periodo si è avuto un decremento

complessivo della sopravvenienza del 13,6% e delle definizioni del 23%.

Con riferimento all'arretrato la riduzione dal 2019 al 31 marzo 2023 è stata di oltre il 31%, ma su questo bisognerebbe verificare quanto hanno inciso la diminuzione delle sopravvenienze [che ha contratto la maturazione di arretrato patologico] e la riduzione dei procedimenti in materia di protezione internazionale.

Nella Corte di Appello di Palermo, dalla comparazione dei dati del secondo semestre del 2022 [epoca in cui i nuovi funzionari avevano superato la fase di avvio] con quelli del primo semestre del 2023 emerge un miglioramento di ben il 22%, ma questo dato potrebbe essere fuorviante se si considera che il confronto è operato su periodi apparentemente uguali ma in realtà disomogenei in quanto il secondo semestre dell'anno consta solo di quattro mesi di lavoro effettivo a fronte dei sei del primo semestre.

In tutta questa "turbolenza" statistica non va trascurata l'incidenza del rallentamento determinato dalla pandemia: comparando i dati del 2020 rispetto a quelli del 2019, si rileva una flessione del 18,7% dei procedimenti sopravvenuti e del 25,6% di quelli definiti, con un recupero nel 2021 rispettivamente dell'11% e del 16%.

Ma, sterilizzando il 2020 e raffrontando il 2021 con il 2019, emerge al contrario una flessione del 9,4% delle sopravvenienze e del 13,7% delle definizioni.

In particolare, nel corso dell'ultimo anno giudiziario si osserva una flessione pari al 4,6% delle pendenze del settore civile dovuta in prevalenza alla minore sopravvenienza [-4,8%], a fronte di una flessione delle definizioni [-4%].

Nel **settore civile**, che è quello maggiormente interessato dagli obiettivi del PNRR, indirizzati sia verso la riduzione dell'arretrato, sia verso la contrazione del *disposition time* che, al contrario è l'unico dato rilevante per il settore penale, da un lato si rileva una certa soddisfazione da parte dei consiglieri della Corte relativamente alla collaborazione fornita dagli Addetti all'UPP, dall'altro si registra un diffuso e condiviso convincimento che, eccezion fatta per le materie seriali, l'investimento di tempo ed energie necessario per istruire gli addetti, illustrare a ciascuno il percorso motivazionale seguito in camera di consiglio e poi correggere e integrare le bozze delle sentenze, non consenta significative economie di tempo utilmente destinabili ad altri fascicoli, donde la modesta – e comunque non quantificabile – incidenza, in termini percentuali, del contributo degli addetti all'UPP sui complessivi risultati numerici delle Sezioni civili, a eccezione delle materie seriali quali la protezione internazionale di competenza della Prima Sezione civile.

Quanto alla struttura organizzativa adottata, in Corte di Appello è prevalso il modulo del "mini-pool", con gruppi di consistenza numerica variabile a seconda del numero complessivo degli addetti presenti, numero piuttosto instabile in conseguenza delle dimissioni e delle sostituzioni di una parte di loro.

È stata prevista, inoltre, la figura di un magistrato in "affiancamento" a ciascun gruppo e l'attribuzione a ciascuno di loro di compiti di preliminare controllo tecnico dei fascicoli di causa e di primo vaglio della complessità giuridica delle controversie assegnate al magistrato di riferimento. Ciò al fine di consentire ai singoli funzionari, quando non impegnati nell'assolvimento di specifici compiti loro devoluti dai magistrati, di svolgere autonomamente e senza pause dipendenti dalla mancanza di direttive, attività con grado di difficoltà non elevato.

Di diverso tenore, invece, l'esperienza sin qui acquisita nell'ambito del **settore penale**, dove, sin dai primi tempi dell'avvio dell'Ufficio per il processo, si sono registrati risultati più

significativi e anche numericamente apprezzabili.

Va premesso, al riguardo, che com'è noto l'impugnazione nel settore penale è numericamente assai più elevata per intuibili ragioni e ha per oggetto anche processi per fatti semplici, a differenza del settore civile nel quale, come sopra ricordato, l'impugnazione è assai più selettiva e quindi investe di regola questioni complesse.

Infatti, in ambito penale gli Addetti, oltre a fornire un sostanziale supporto ad alcuni servizi della Cancelleria, hanno consentito di realizzare un incremento delle definizioni.

Ciascuna sezione penale ha adottato un modulo organizzativo diverso che, in relazione alle esigenze delle singole sezioni e nel rispetto delle competenze e mansioni attribuite agli Addetti all'Ufficio per il processo dall'allegato II, numero 1, del decreto-legge n. 80 del 2021, ha previsto, da un lato, la designazione delle singole unità al lavoro di supporto ai singoli magistrati e, nel contempo, lo svolgimento di ulteriori compiti di necessario ausilio ai cd. servizi di raccordo con la Cancelleria, in modo da conseguire l'auspicato aumento di produttività, il rispetto della qualità dei provvedimenti, la riduzione dei tempi di durata dei processi e dei numeri di "arretrato" in senso lato, prevedendo un incremento del numero delle definizioni con evidenti refluenze sulle pendenze e sui termini di durata dei processi, nonché un aumento considerevole, in termini numerici immediati, di restituzioni dei fascicoli definiti al giudice di primo grado con conseguente aggiornamento nei registri informatici.

A tal proposito, nel corso dell'ultimo anno giudiziario, a livello di intero Ufficio, si è registrato un incremento pari al 62% nel numero di fascicoli restituiti agli Uffici di primo grado del distretto.

In termini numerici, confrontando le definizioni relative all'A.G. 2022-23 con quelle dell'anno precedente, limitatamente alle sezioni penali ordinarie in cui l'attività dei nuovi funzionari si esplica, si registra un incremento complessivo pari all'8,5% [si passa da 6.347 a 6.884] che raggiunge un più significativo 27,6% mettendo a confronto la produttività del secondo semestre del 2022 [2.999 definizioni] con quella del primo semestre 2023 [3.826].

I dati predetti e l'esperienza sin qui acquisita suggeriscono di ipotizzare alcuni interessanti interventi migliorativi, in funzione, in modo particolare, della riduzione dell'arretrato civile.

Innanzitutto, credo che sia indispensabile la creazione di una cabina di regia unitaria che includa, oltre ovviamente al Ministero della Giustizia e al C.S.M., anche la Scuola Superiore della Magistratura [stante la necessità di un'attività formativa per i Magistrati per una più funzionale gestione dell'Ufficio per il processo] e l'Avvocatura [per il ruolo di protagonista che riveste nella giurisdizione].

Una gestione collegiale, ancorata a statistiche e ad analisi condivise, sarebbe certamente più proficua.

Poi, da più parti viene formulata la richiesta di "stabilizzazione" degli attuali funzionari, declinata nella duplice alternativa ipotesi della trasformazione del loro rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato o nella conferma degli attuali funzionari per un periodo ulteriore, coincidente con la durata del rapporto della nuova dotazione.

La prima opzione, pur se dettata dalla ricerca di soluzioni finalizzate alla creazione di una scelta strutturale e non meramente contingente in favore dell'Ufficio per il processo e animata dal lodevole intendimento di non disperdere le professionalità già formate e inserite positivamente nel circuito della giurisdizione, sconta, tuttavia, significative controindicazioni.

Innanzitutto, nutro forti dubbi sulla praticabilità della trasformazione del rapporto per vincoli normativi e per carenza delle necessarie risorse finanziarie.

Inoltre, non va trascurato il rischio dell'accentuazione del già neppure troppo latente conflitto con il personale amministrativo "di ruolo" che non sembra affatto ben disposto verso "colleghi" che sono entrati in servizio con una procedura molto semplificata e assai poco impegnativa, operano in diretta collaborazione con i magistrati e percepiscono, tra l'altro, un trattamento retributivo mediamente più elevato.

Anche, ma non soltanto, per tale ragione sarebbe necessaria una migliore specificazione del mansionario, soprattutto nel rapporto tra attività giurisdizionale e amministrativa, forse volutamente lasciato con notevoli margini di flessibilità, ampiamente comprovata dalle prassi applicative difformi, talvolta in modo anche accentuato.

Ma anche il prolungamento del rapporto degli attuali funzionari, in sostituzione o ad integrazione del nuovo reclutamento programmato, consoliderebbe una seria criticità purtroppo non considerata, che è emersa per effetto della mancata differenziazione del livello di professionalità dei funzionari rispetto ai diversi gradi del giudizio e ai correlati obiettivi perseguiti.

Ritengo che questo sia uno snodo decisivo per il successo del progetto perché il più grosso limite della selezione degli attuali funzionari, che diverrebbe irreversibile in caso di prolungamento del rapporto degli attuali addetti, è quello di non aver tenuto conto della specificità dei singoli gradi di giudizio e, in particolare, della circostanza che in primo grado le attività alle quali possono essere adibiti i nuovi funzionari sono molteplici e possono concorrere, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli obiettivi del PNRR, mentre nelle Corti di Appello l'unico apporto rilevante è la redazione di bozze di sentenza, rispetto alle quali altri contributi si stanno rivelando marginali.

In altri termini, mentre negli Uffici di primo grado esistono plurime attività, alcune delle quali di agevole spedizione ma che comunque impegnano i magistrati e che, invece, ben possono essere affidate ai nuovi funzionari, così consentendo ai primi di dedicarsi interamente all'arretrato accelerandone la riduzione, in Corte d'Appello l'attività, tranne incombenze del tutto residuali, è incentrata nella redazione dei provvedimenti definitivi del giudizio, aventi un coefficiente di difficoltà mediamente elevato e che richiedono un altrettanto elevato livello di professionalità oggettivamente non esigibile da laureati che hanno sostenuto le prove selettive attualmente previste per i funzionari dell'Ufficio per il processo, e ciò al netto dell'encomiabile impegno che approfondono quotidianamente.

L'apporto per la verifica della regolare costituzione del rapporto processuale o per la elencazione dei motivi di gravame non appare per nulla decisivo, mentre la sintesi contenutistica delle esatte ragioni dell'impugnazione nell'ambito della quale è circoscritta l'indagine del giudice di appello, la selezione delle questioni giuridicamente prioritarie, la ricerca giurisprudenziale e ancor di più la predisposizione anche di punti di motivazione su singole questioni non sembrano affatto esigibili, con il dovuto grado di affidabilità tale da sgravare il magistrato e rendere non necessaria una sua revisione accurata, dai nuovi funzionari.

La concreta esperienza della Corte di Appello di Palermo conferma le precedenti considerazioni, essendosi rivelato davvero limitato in termini di incremento del numero delle decisioni il contributo dei nuovi addetti all'Ufficio per il processo nel settore civile.

Emerge soprattutto la necessità di una radicale revisione dei criteri selettivi per la prossima

tornata di assunzioni che tenga conto della specificità del contenzioso di secondo grado, al fine di avvalersi di "esperti" che siano in grado di comprendere bene e autonomamente i temi della controversia, di individuare le ragioni dell'impugnazione e di proporre risposte adeguate, dialogando "alla pari" con il magistrato e limitando così il suo intervento a un mero controllo per così dire estrinseco.

E tanto senza contare che un livello qualitativo elevato di collaboratori renderebbe sostanzialmente superflua l'attività di formazione consentendo di ottimizzare il tempo disponibile e di ridurre notevolmente il numero delle unità necessarie.

E' agevole obiettare che tale ipotesi di lavoro si scontra con il problema del reperimento di siffatte professionalità e con l'individuazione delle risorse finanziarie necessarie, non essendo ragionevolmente ipotizzabile che a un'aspettativa di rendimento così alta possa farsi fronte con il compenso attualmente previsto per il funzionario per il processo o, ancor peggio, per gli ausiliari della Corte di Appello, ormai in esaurimento.

Il primo problema, al quale si affianca quello dell'individuazione dello schema formale nel quale inquadrare tale collaborazione che certamente dovrebbe prescindere da qualsivoglia ipotesi di subordinazione, potrebbe essere affrontato attingendo da Magistrati a riposo, Avvocati di chiara fama e Docenti universitari preferibilmente con esperienza forense, la cui professionalità ridurrebbe di molto il numero necessario rispetto all'attuale dotazione dei funzionari.

Non si tratterebbe di replicare il modello organizzativo adottato per gli ausiliari di Corte di Appello ex D.L 69/2013, che ha manifestato forti criticità già con l'adozione dei criteri selettivi, ma di individuare collaborazioni di elevato livello professionale e da remunerare in modo adeguato, ancorato agli obiettivi complessivi prefissati.

Anche il tema delle risorse potrebbe essere meno complesso di quello che si crede, se si considera che il progetto di collaborazione con le Università avviato in funzione del PNRR, i cui risultati, peraltro, sono stati nel complesso inferiori alle aspettative, aveva previsto uno stanziamento di ben € 53.000.000,00.

Ma ogni ipotesi di lavoro, al fine di poter essere valutata adeguatamente, presuppone non solo la progettazione ma anche la simulazione delle modalità di realizzazione.

A tale fine nella Corte di Appello di Palermo è stato ipotizzato un possibile percorso finalizzato all'eliminazione della percentuale di arretrato fissata nel P.N.R.R. nei tempi ivi previsti.

Questo percorso è stato rappresentato dallo scrivente in un incontro tenutosi al CSM il 5 ottobre scorso.

A tale riguardo va premesso che nel P.N.R.R. la percentuale individuata come obiettivo è un dato ancorato a un aggregato mobile di riferimento, in quanto tiene conto non solo dell'arretrato esistente al 31 dicembre 2019 [pari a 98.371 controversie a livello nazionale] ma anche di quello che sarebbe via via maturato nel tempo, con la conseguenza che il progetto avrebbe potuto risentire negativamente di sopravvenienze anomale, come quelle verificatesi nel 2017.

Orbene, posto che è documentato che i magistrati definiscono mediamente un numero di controversie superiore a quelle sopravvenute, per cui se l'arretrato fosse eliminato è ragionevole ritenere che non se ne creerebbe di nuovo e si attiverebbe un graduale percorso virtuoso per cui gradualmente si accorcerebbe anche la durata dei giudizi, potrebbe essere utile operare su un dato statico, cioè quantificare a una data precisa il numero delle controversie ultrabiennali e dedicare alla sua definizione la collaborazione dei nuovi "esperti", destinando i magistrati alla

trattazione del contenzioso infrabiennale, che in tal modo, proprio per la cennata capacità produttiva non diverrebbe mai "patologico".

La tabella che segue illustra un possibile percorso:

Corte di Appello di Palermo	
Baseline 2019 [civile ordinario]	4.865
Valore target 30-giu-26	486,5
Arretrato al 30 set 23	4107
N.ro definizioni "necessarie" per raggiungere l'obiettivo 2026	3.621
Mesi al raggiungimento dell'obiettivo	33
Numero medio di definizioni annue relative ai procedimenti "arretrati" necessarie	1.317
Organico settore civile	20
Numero medio di definizioni pro-capite annue relative ai procedimenti "arretrati" necessarie per raggiungere l'obiettivo 2026	66

Dalla stessa, in particolare, si evince innanzitutto che la *baseline*, quantificata al 2019 in 4.865 procedimenti, al 30 settembre 2023 si è ridotta a 4.107 controversie, pari -15,6%, con la conseguenza che, mantenendo questo trend, appare assai improbabile il raggiungimento dell'obiettivo finale nel 2026.

Invece, cristallizzando il dato e determinando conseguentemente l'obiettivo finale in 3.621 definizioni nel periodo mancante alla scadenza sarebbe necessario disporre di appena venti unità di "esperti" ai quali affidare, in sostanziale autonomia [ossia senza quella partecipazione determinante del magistrato che, invece, oggi è pressoché inevitabile], lo studio e la redazione della bozza del provvedimento in misura pari a 66 ciascuno.

Un apporto che non è realizzabile in atto dall'organico dei Magistrati di questa Corte il cui rendimento medio pro capite desumibile dai carichi esigibili e pari a 100 sentenze, poiché comporterebbe un inesigibile aumento del 60% ma che, invece, sembra più ragionevole attendersi dagli "esperti".

La "staticità" dell'aggregato di riferimento elimina l'area dell'imprevedibilità che invece può conseguire alla sua "dinamicità" e crea una divaricazione anche concettuale tra "vecchio" e "nuovo", assicurando a entrambi tempi certi "paralleli" di decisione.

Questo diverso approccio, e specificamente l'ancoraggio del progetto al dato statico, ha trovato attuazione nella rinegoziazione degli obiettivi con la Commissione Europea in data 8 dicembre 2023.

In particolare, sono stati fissati due nuovi obiettivi: definizione entro il 31 dicembre 2024 del 95% del contenzioso che al 31 dicembre 2017 era ultrabiennale per le Corti di Appello e ultratriennale per i Tribunali; definizione entro il 30 giugno 2026 del 90% del contenzioso iscritto dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022.

Orbene, mentre, per quanto attiene al primo nuovo obiettivo, può ben dirsi che lo stesso è già stato raggiunto [come nel caso della Corte di Appello e della maggior parte dei Tribunali del distretto] o è assai vicino, meno agevole, ancorché ragionevolmente possibile, si presenta il

secondo, quantomeno nel nostro distretto., almeno sulla base dei dati relativi alla produttività degli ultimi anni.

Tuttavia, va sottolineato che la inevitabile concentrazione delle risorse e dell'impegno per il conseguimento del secondo *target* comporterà la sostanziale impossibilità di definire il contenuto iscritto dal 1° gennaio 2023 in poi, a eccezione delle controversie prioritarie, che, quindi, determineranno una crescita esponenziale della pendenza e, soprattutto, di quella ultrabiennale nelle Corti di Appello, costituita dalle controversie iscritte nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2024.

Da una simulazione operata dall'Ufficio statistico di questa Corte è emerso che, prendendo atto della sopravvenienza registrata fino al 31 dicembre 2023 e ipotizzando analogo andamento per il primo semestre del 2024, al 30 giugno 2026 la pendenza sarà numericamente pressoché identica a quella attuale e anche l'arretrato ultrabiennale avrà la medesima consistenza sia pure con una "anzianità" più contenuta, con la conseguenza che, al di là del risultato, certamente di grande importanza, di acquisire i fondi del PNRR, il problema dell'arretrato si riproporrebbe nuovamente.

La tabella che segue mette a confronto i dati rilevati al 31 dicembre 2023 con quelli stimati, sia per il totale dei procedimenti pendenti sia per quelli ultrabiennali nell'ipotesi di pieno raggiungimento dell' "obiettivo 2026", ovvero definizione del 90% dei procedimenti pendenti al 31 dicembre 2022 e iscritti tra il 2018 e il 2022, pari a 10.334:

Data Osservazione	Pendenti	di cui ultrabiennali
31-dic-23	10.733	4.206
30-giu-26*	10.779	5.326
% variazione	0,4%	26,6%

* dato stimato

In ogni caso, indipendentemente dalle concrete opzioni che saranno seguite, ritengo sia indispensabile un impegno convergente che coinvolga sia i dirigenti degli Uffici, già nella scelta dei modelli organizzativi per l'impiego delle nuove risorse, con la individuazione di quelli, non necessariamente uniformi, più idonei agli obiettivi, sia i singoli magistrati, in direzione della riconversione del metodo di lavoro.

Di seguito i contributi sul punto dei Dirigenti degli Uffici giudicanti del distretto.

I Tribunali

Anche per l'A.G. in esame la valutazione sull'operatività degli Uffici per il processo e, conseguentemente, sull'apporto degli Addetti UPP, da parte di tutti i Dirigenti degli Uffici giudiziari del distretto è unanime nell'affermare che i risultati più tangibili si sono avuti nel settore penale e in quello civile limitatamente alle attività di tipo seriale o di più semplice trattazione.

Nel complesso i risultati raggiunti sono stati condizionati dall'elevato numero di dimissioni presentate nel corso dell'anno dai funzionari vincitori di altri concorsi e dal successivo eventuale reintegro dei posti previsti in organico, il che ha comportato dei rallentamenti nell'attività di tutti

gli Uffici, dovuti sia agli inevitabili tempi di inserimento delle nuove unità nelle strutture già avviate sia per la necessaria formazione iniziale.

Ciò che emerge chiaramente dalle considerazioni formulate dai vari dirigenti degli uffici giudiziari del distretto è la necessità di una formazione continua degli AUPP attraverso programmi sapientemente mirati e orientati che assicurino, al di là dell'apporto formativo quotidianamente fornito dai magistrati affidatari e dal personale di cancelleria, un effettivo ausilio per la loro crescita professionale.

In conclusione, sulla base dell'esperienza sin qui maturata, sembra condivisa l'opinione secondo cui pur non potendo considerare decisivo l'apporto degli AUPP al fine di conseguire gli ambiziosi obiettivi previsti nell'ambito del PNRR relativi all'abbattimento dell'arretrato civile e alla riduzione dei tempi di durata dei procedimenti civili e penali, si potrà, però, di certo confidare su un effettivo e importante contributo che gli stessi saranno in grado di fornire alla giurisdizione.

Tribunale di Palermo

Il bilancio del loro apporto in termini di produttività e di smaltimento dell'arretrato, nonostante la forte riduzione numerica, è senz'altro positivo. Va rimarcata la duplice competenza attribuita a questa nuova qualifica professionale, da un lato, inserita in una struttura guidata dai magistrati giudicanti, preposta a seguire l'*iter* procedimentale di processi penali e a svolgere attività di studio di tematiche giuridiche e di prove, dall'altro, inserita a pieno titolo tra i ranghi del personale amministrativo.

L'apporto dei nuovi Addetti all'Ufficio per il Processo è dunque apprezzabile anche in riferimento all'attività amministrativa e agli adempimenti di cancelleria, in relazione ai quali sono stati chiamati a seguire appositi corsi di formazione [giuridica, manageriale-gestionale, tecnica, informatica] e ad un'attività di affiancamento a funzionari e personale esperto [svolta nel primo semestre dell'anno 2022] anche mirata all'apprendimento delle procedure di lavoro e all'uso degli applicativi destinati alle attività di cancelleria. Conclusivamente, il contributo degli AUPP è stato apprezzabile sia in fase di riordino dei fascicoli processuali e dell'assistenza al giudice in udienza e, al contempo, nella predisposizione di numerose bozze di provvedimenti [decreti, ordinanze e in qualche misura di sentenze].

In termini generali, sempre sul piano del supporto all'attività giurisdizionale, i predetti addetti all'UPP sono stati principalmente destinati: allo studio dei fascicoli [mediante redazione di schede riassuntive]; alla verifica, nei processi di prima comparizione, della regolare costituzione delle parti [regolarità delle notifiche, rispetto dei termini, individuazione dei difensori, ecc.]; all'approfondimento, giurisprudenziale e anche dottrinario, delle principali questioni giuridiche; alla redazione di bozze di provvedimenti semplici. Parimenti significativo è stato il loro apporto anche in termini di raccordo con il personale di cancelleria, in particolare, per l'affiancamento alle udienze e nelle attività prodromiche e successive all'espletamento dell'udienza stessa; comunicazioni e notificazioni nonché rilascio copie di atti e provvedimenti; importazione istanze di pagamento e relativi mandati dei giudici popolari sul portale SIAMM.

Settore Civile

Gli UPP istituiti presso ciascuna delle sezioni civili del Tribunale di Palermo, divenuti pienamente operativi solo nella seconda metà del 2022, hanno subito non poche revisioni sia nella

consistenza numerica a causa delle continue dimissioni e successive assunzioni di nuovi addetti sia nel modulo organizzativo adottato nelle singole sezioni, in ragione delle diverse competenze per materia ma, soprattutto, dell'entità dell'arretrato da eliminare.

Anche i risultati conseguiti, seppur positivi in tutte le sezioni, risentono della diversa natura dei procedimenti trattati dalle singole sezioni civili cui gli UPP sono associati.

In particolare per la prima Sezione Civile, competente a trattare la materia della famiglia, nel periodo 1° marzo 2022-30 settembre 2022 l'ingresso degli addetti all'ufficio del processo ha comportato un aumento del 27,46% delle definizioni rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente [da 1.624 procedimenti definiti nel periodo marzo-settembre 2021 si è passati a 2.070 definizioni nel periodo marzo-settembre 2022], una notevole riduzione del *disposition time*, quantificata nel -30,1% [da 540 giorni calcolati al 30 settembre 2021 a 378 giorni alla data del 30 settembre 2022], la riduzione dei tempi per la fissazione dell'udienza presidenziale nei procedimenti di separazione e di divorzio ma anche un generale miglioramento dei servizi grazie all'impiego dei nuovi funzionari nelle attività relative alla evasione delle istanze di liquidazione, alle comunicazioni con i servizi sociosanitari del territorio e all'accoglienza dei minori.

Queste stesse percentuali non sono state registrate nelle altre sezioni civili ordinarie, in cui, peraltro, si concentra una parte rilevante dell'arretrato di questo Tribunale, nelle quali la necessità di organizzare il nuovo Ufficio per il Processo, unita alle peculiarità delle questioni trattate e la necessaria programmazione di una preliminare attività di formazione dei nuovi addetti sia da parte del personale di Cancelleria già in servizio che da parte dei Giudici, chiamati quindi a un aggravio ulteriore rispetto agli oneri sugli stessi incombenti nello svolgimento della ordinaria attività, non ha consentito di apprezzare, sin dai primi mesi, in termini statisticamente rilevabili il contributo fornito da questa nuova realtà alla complessiva attività giudiziaria di questo Tribunale.

Immediatamente verificabile in tutte le sezioni civili è stato, invece, il miglioramento del servizio complessivamente offerto in termini qualitativi.

Infatti, grazie alle attività di ausilio alla giurisdizione svolte dagli addetti all'Ufficio per il Processo, sono state risolte molte delle criticità incontrate nello svolgimento delle udienze a trattazione scritta, non ultima la difficoltà da parte del personale di Cancelleria a far fronte in modo tempestivo all'aumentato numero di atti da lavorare per consentire il regolare svolgimento dell'udienza e l'effettivo contraddittorio tra le parti. L'anno appena trascorso ha visto la nuova struttura entrare a regime e ha consentito di registrare i primi frutti dell'importante sforzo organizzativo posto in essere per assicurarne una efficace e stabile operatività in termini di ausilio e supporto alla giurisdizione, anche attraverso la predisposizione di appositi strumenti lavorativi, come la creazione di banche dati sezionali per facilitare la ricerca di precedenti sulle questioni più dibattute, e agevolare la redazione e predisposizione di bozze nelle questioni connotate da maggiore serialità, con un utile apporto, anche in questo caso, dei Funzionari UPP.

Settore penale

Estremamente positivo è stato l'impiego degli addetti all'Ufficio per il Processo in ambito penale, non solo nelle le sezioni dibattimentali ordinarie ma anche nella Sezione GIP-GUP, nella Sezione per il Riesame e nella Sezione Misure di Prevenzione.

A tal proposito, si è ritenuto che un impiego di addetti, sia pure in misura ridotta, anche in sezioni competenti per procedimenti non inclusi nel calcolo del *disposition time* fosse essenziale

per il conseguimento degli obiettivi del PNRR da parte dell'ufficio nel suo complesso, rendendo possibile di ovviare alle criticità riguardanti le predette sezioni senza richiedere l'apporto di ulteriori giudici e personale di cancelleria da distogliere da altre sezioni.

Infatti, è anche grazie al supporto fornito dalla struttura dell'Ufficio per il Processo, costituita in ciascuna delle sezioni penali del Tribunale, che è stato possibile realizzare il duplice obiettivo di incrementare la produttività [+2,3% dibattimento monocratico, +25% dibattimento collegiale] e ridurre il *disposition time*.

In tale ambito gli AUPP hanno svolto prioritariamente attività di supporto a quella dei giudici in conformità al mansionario, occupandosi dello studio dei fascicoli [predisponendo delle schede riassuntive per procedimento], supportando il giudice nel compimento della verifica di completezza del fascicolo, nell'accertamento della regolare costituzione delle parti [controllo notifiche, rispetto dei termini, individuazione dei difensori nominati ecc.], redigendo bozze di provvedimenti semplici, controllando la pendenza di istanze o richieste [anche in tema di patrocinio a spese dello Stato] e curando la loro gestione, occupandosi dell'organizzazione dei fascicoli, delle udienze e del ruolo, segnalando al magistrato assegnatario i fascicoli che presentino caratteri di priorità di trattazione; inoltre, l'UPP in ciascuna delle sezioni dibattimentali ha potuto occuparsi - in funzione di supporto del personale di cancelleria - dello "scarico" delle udienze, degli adempimenti conseguenti, tra cui l'attività di notifica e comunicazione alle parti, dell'accertamento della definitività del provvedimento o della predisposizione del fascicolo per la trasmissione al giudice dell'impugnazione, nonché di seguire gli adempimenti esecutivi in supporto al personale della cancelleria.

Tale soluzione è apparsa necessaria per consentire al personale abilitato all'assistenza in udienza di essere sgravato da ulteriori compiti, così da consentire di incrementare il numero delle udienze settimanali a disposizione di ciascuna sezione, finora limitato dalla disponibilità di personale idoneo ad assistere il magistrato in udienza.

Come evidenziato nella circolare del 21 dicembre 2021 della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia, la cornice entro la quale gli addetti all'ufficio per il processo possono svolgere la propria prestazione lavorativa per quanto attiene alle competenze propriamente amministrative può essere concretamente individuata prendendo a parametro tutte le funzioni ritualmente espletabili dall'omologa figura del "funzionario giudiziario", ivi compresa la funzione di assistenza al magistrato in udienza, in particolare allorché - per impossibilità di utilizzo di qualifiche della seconda area - questa può essere svolta anche da tale qualifica di area terza, e comunque, a *fortiori*, quando i fascicoli trattati in quella stessa udienza siano stati oggetto di studio preliminare da parte dell'addetto.

A tale conclusione deve pervenirsi in ragione della strettissima correlazione tra studio del fascicolo e trattazione della causa nel luogo processuale a ciò deputato, con conseguente possibilità pertanto di celebrare l'udienza anche nelle ore pomeridiane.

Il risultato conseguito nelle Sezioni penali dibattimentali è stato molto positivo, avendo contribuito in modo significativo al conseguimento dell'obiettivo di una notevole riduzione del *disposition time*.

Sezione GIP-GUP

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR e, soprattutto, della riduzione della durata dei procedimenti con l'eliminazione degli arretrati di maggiore consistenza, in fase iniziale, si è ritenuto di destinare gli AUPP alle attività, non già di singoli giudici, bensì di settori operativi più ampi con la duplice finalità, da un lato, di ridurre l'arretrato accumulatosi in alcuni settori e, dall'altro, di ridurre i tempi di trattazione di alcuni procedimenti.

Sono state, quindi, individuate sei aree di intervento [Decreti penali; Archiviazioni; Amministrazioni Giudiziarie; Gratuito patrocinio e liquidazioni; Grandi Processi; Post sentenze] costituendo per ciascuna di esse un Ufficio per il Processo, composto da più addetti all'UPP e coordinato da un giudice. Tale scelta organizzativa, d'altra parte, era stata pressoché necessitata per l'impossibilità di assicurare l'attribuzione di un AUPP a ogni giudice stante il ridotto numero di AUPP effettivamente assegnati alla Sezione [n. 21] a fronte della più ampia previsione dell'organico [n. 28]. Successivamente, tuttavia, il numero di AUPP assegnati alla Sezione si è ulteriormente ridotto a causa delle dimissioni di alcuni di essi conseguenti al superamento di altri concorsi per impieghi a tempo indeterminato e all'insufficiente assegnazione di nuovi AUPP per effetto dello scorrimento della graduatoria degli idonei.

Si è reso necessario, pertanto, a decorrere dal gennaio 2023, il ricorso ad un sistema "misto" che prevede, da un lato il mantenimento soltanto del Gruppo "Amministrazioni Giudiziarie" [la cui attività si è rivelata di grande utilità sia per il completamento e il mantenimento del censimento e della digitalizzazione dei relativi procedimenti, sia per gli straordinari risultati raggiunti anche in termini di prima interlocuzione con gli Amministratori Giudiziari e, quindi, di selezione delle eventuali successive interlocuzioni con i singoli Giudici assegnatari, nonché di predisposizione, con criteri unitari, di provvedimenti da sottoporre in bozza ai Giudici medesimi] e del Gruppo preposto alla fase "Post Sentenza", ancorché nel frattempo ridottosi alla partecipazione di un unico AUPP in attesa di nuove immissioni di personale e, dall'altro, invece, una assegnazione di AUPP "one-to-one" soltanto per i Giudici tabellarmente indicati come "GUP DDA", cui, in via assolutamente prevalente, sono assegnati i c.d. "Grandi Processi" [di regola, appunto, quelli per reati di competenza della D.D.A.].

Ai detti AUPP con assegnazione "one-to-one" sono state, comunque, affidate tutte le attività di supporto per ciascun giudice già distribuite con i pregressi Gruppi [in concreto, quindi, Grandi Processi, archiviazioni e opposizioni alle archiviazioni, Patrocini a spese dello Stato e Liquidazioni, redazione dei Decreti Penali sino alla prima notifica, nonché tutte le attività di cancelleria relative ai detti procedimenti in coordinamento con il personale delle cancellerie di riferimento]. I residui AUPP sono stati destinati, quindi, per attività di supporto comune ai "GIP DDA".

La rilevazione delle attività svolte dagli AUPP assegnati alla sezione GIP-GUP alla data del 30/06/2023 conferma le valutazioni positive in merito alla loro collaborazione.

Si riportano a seguire i dati relativi ad alcune delle principali attività da loro svolte nel corso dell'A.G. in esame:

▪ Schede imputati "Grandi Processi"	1.281
▪ Archiviazioni noti	3.026
▪ Archiviazioni ignoti	9.156
▪ Sentenze	279

▪ Decreti giudizio immediato	156
▪ Patrocinio a spese dello Stato [ammissioni e liquidazioni]	11.859
▪ Proroghe indagini preliminari	647
▪ Assistenza all'udienza e redazione verbali	328
▪ Formazione fascicoli per il dibattimento con invio atti	142
▪ Redazione Fogli Notizie	1.944
▪ Redazione e notifiche avvisi fissazione udienze	123
▪ Amministrazioni Giudiziarie [tutti]	249
▪ Decreti Penali [redazione + registrazione]	905
▪ Esecuzione [tutti]	761

Corte di Assise

In relazione alle attività svolte dagli addetti all'UPP – numericamente limitati per il periodo in esame a due sole unità, a fronte delle originarie quattro previste, e peraltro, a decorrere dall'aprile 2023, persino ridotti a una sola unità da condividere tra le due sezioni della Corte di Assise - si rappresenta che a far data dall'immissione in servizio, costoro, diretti e coordinati dai presidenti delle due sezioni e dal dirigente della Cancelleria, hanno compiuto, in sintesi, quanto segue:

- Studio dei fascicoli e ricostruzione del contesto normativo delle fattispecie coinvolte;
- Redazione di schede riassuntive del fascicolo all'atto del suo ingresso in Cancelleria e poi di schede riassuntive delle attività svolte in udienza, delle produzioni ecc.;
- Supporto ai processi di digitalizzazione dei fascicoli, in particolare a mezzo del TIAP;
- supporto ai fini della preparazione e trasmissione degli atti in Corte di Appello;
- Approfondimenti giurisprudenziali e dottrinali;
- Redazione di bozze di provvedimenti, anche di liquidazioni di compensi;
- Raccordo con il personale di cancelleria, in particolare, per l'affiancamento alle udienze e nelle attività prodromiche e successive all'espletamento dell'udienza stessa;
- Comunicazioni e notificazioni, informazioni al pubblico, nonché rilascio copie di atti e provvedimenti;
- Importazione istanze di pagamento dei giudici popolari sul portale SIAMM;
- Inserimento sul portale SIAMM dei provvedimenti con gli importi "a lordo" dei mandati dei giudici popolari.

Nonostante la ridotta dotazione organica, significativo si è rivelato l'apporto che essi hanno fornito e, ancor più, potranno in prospettiva fornire alle sezioni della Corte di Assise, innanzitutto a supporto dell'attività giurisdizionale [oltre che, per vero, anche di quella di Cancelleria], tenuto conto delle peculiari caratteristiche dei processi allo stato pendenti, pressoché costantemente connotati da particolare gravità e complessità.

Servizi Trasversali

Le dimensioni del Tribunale di Palermo hanno consigliato, poi, di istituire presso la Presidenza e la Dirigenza Amministrativa tre servizi trasversali, dei quali potranno beneficiare tutti i magistrati e il Dirigente Amministrativo al fine di dare attuazione agli obiettivi fissati nel PNRR e

di perseguire efficacemente l'obiettivo di riduzione della durata dei procedimenti civili e penali.

A questi servizi trasversali di Ufficio per il Processo è stata co-assegnata, in via residuale, una parte dei funzionari addetti in via prevalente all'Ufficio per il Processo costituito presso ogni sezione.

Tali servizi sono dedicati rispettivamente:

- al monitoraggio dei flussi organizzativi e dei flussi statistici dell'ufficio;
- allo studio e al supporto alla raccolta e alla definizione degli indirizzi giurisprudenziali, sia nel settore civile sia nel settore penale, nonché alla costituzione, entro la scadenza del 31 dicembre 2023, di una banca dati di merito, accessibile a tutti i cittadini, per il settore civile;
- alla promozione della innovazione organizzativa e processuale, all'accompagnamento alla digitalizzazione, al coordinamento delle attività amministrative inerenti al PNRR.

Infatti, una pluralità di apporti di natura diversa appare necessaria sia per il coordinamento delle attività amministrative inerenti al PNRR sia per il perseguimento dell'obiettivo della digitalizzazione avanzata, comprensivo dell'archiviazione elettronica obbligatoria di tutti i documenti e del flusso di lavoro elettronico completo per i procedimenti civili, nonché del procedimento penale di primo grado digitalizzato.

Tribunale di Agrigento

Dopo un primo periodo di "rodaggio", anche presso il Tribunale di Agrigento la collaborazione tra gli addetti all'UPP e il personale in servizio, sia di magistratura sia amministrativo, è sicuramente positiva.

I risultati migliori si sono registrati in ambito penale e, in particolare, nei settori che maggiormente si prestano a valutazioni di natura temporalmente più cogente, quale l'ufficio GIP-GUP e, in special modo in materia di archiviazioni o di procedimenti per decreto, che hanno consentito l'instaurarsi di un trend virtuoso che ha dato vita ad una progressiva riduzione dei tempi di "durata" dei procedimenti e di riduzione dell'arretrato.

Una tale valutazione positiva, però, può ormai rassegnarsi anche con specifico riferimento all'attività dibattimentale.

Nell'A.G. in esame si è assistito, rispetto all'anno precedente, a un notevole incremento della produttività nel settore penale, sia nel settore collegiale che in quello monocratico, con una corrispettiva diminuzione del c.d. disposition time; incremento/diminuzione che, ovviamente, non può essere attribuito soltanto al contributo reso dagli UPP ma che, però, si è sicuramente favorevolmente giovato del loro apporto.

Anche nel settore civile particolarmente positivo è stato l'impatto avuto sul sistema dall'utilizzo dei funzionari addetti all'Ufficio per il Processo, i quali hanno supportato i magistrati togati nella redazione di bozze di provvedimenti, nelle ricerche giurisprudenziali e hanno contribuito al positivo smaltimento dell'arretrato ultratriennale.

Tribunale di Marsala

La Presidente del Tribunale di Marsala formula un giudizio decisamente positivo sulla figura e sul contributo degli AUPP, supportato dai risultati di un costante monitoraggio dell'attività svolta e mettendo a confronto i risultati ottenuti nel corso dell'anno giudiziario 2021/2022 con quelli relativi all'anno giudiziario 2022/2023, in esito al quale si rileva un miglioramento, anche se, allo stato, non tale da poter affermare con certezza che i progressi dell'Ufficio siano attribuibili esclusivamente alla presenza degli addetti UPP.

Con riferimento alle singole materie del settore civile, l'aumento di produttività ascrivibile all'apporto fornito dagli addetti UPP è ravvisabile in termini diversi in relazione ai singoli settori e alla peculiarità delle materie trattate.

In particolare, l'aumento della produttività dei giudici togati nel settore lavoro e previdenza [compresi gli ATP] nella misura del 34% va certamente collegato alla presenza di un numero considerevole di provvedimenti seriali, specie nel settore della previdenza e assistenza, che ben si presta all'attività degli AUPP.

Inoltre, in tale settore gli Addetti hanno operato un filtro sull'ammissibilità dei ricorsi nei procedimenti ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., attività grazie alla quale è stato possibile definire immediatamente i procedimenti in cui non vi era una contestazione specifica e puntuale delle valutazioni medico legali svolte dal consulente nominato nella precedente fase ATP.

L'attività espletata dagli addetti ha consentito anche un aumento del numero dei procedimenti da trattare ad ogni singola udienza, comportando una sensibile riduzione della durata media dei processi [da 225 giorni nello scorso anno giudiziario a circa 188,5 giorni nell'anno giudiziario 2023] e del DT [da 171,60 dell'anno giudiziario 2022 a 156,53 del 2023].

Non è ravvisabile un incremento, invece, nel settore contenzioso civile ordinario.

Invero, la maggiore tecnicità dei provvedimenti definitivi del settore civile rispetto a quelli del penale, e anche la limitata presenza in tale settore di provvedimenti di tipo seriale, ha reso meno efficace, allo stato, l'apporto degli Addetti UPP.

Va, tuttavia, rilevato che il contributo degli addetti UPP è stato significativo con riferimento alla redazione delle proposte conciliative e della successiva conciliazione proprio nel settore del contenzioso civile ordinario. Infatti, nel corso dell'ultimo anno giudiziario le proposte conciliative formulate dal magistrato sono state pari a 216 e quelle accettate, invece, pari a 111, in aumento rispetto al precedente quando le proposte conciliative formulate erano state 91 e quelle accettate dalle parti 69.

Tale migliore risultato è dovuto certamente anche alla possibilità di monitorare le proposte tramite il corretto inserimento dell'evento "proposta conciliativa" negli applicativi informatici ma anche grazie all'apporto degli addetti all'Ufficio per il processo.

Risultati positivi si sono avuti anche nell'ambito del settore penale in cui gli AUPP si occupano prevalentemente della stesura di bozze di provvedimenti definitivi in materie seriali, specificatamente individuate nel Progetto Organizzativo; svolgono attività di assistenza in udienza per far fronte alle otto udienze mensili in più previste, a far data da settembre 2022, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR, nonché di deposito nei registri informatici dei provvedimenti alla cui stesura collaborano.

Gli addetti UPP, inoltre, svolgono compiti di riordino e controllo dei fascicoli dei giudici e redazione di provvedimenti non definitivi e di provvedimenti in materia di patrocinio a Spese

dello Stato.

In particolare, nel settore GIP-GUP, gli AUPP si occupano prevalentemente della redazione dei decreti penali di condanna e degli adempimenti successivi all'adozione degli stessi nonché della redazione dei decreti di archiviazione noti, settori numericamente rilevanti e pertanto suscettibili di incidere in termini apprezzabili sul rapporto pendenti/definiti.

Gli addetti UPP che operano presso l'ufficio GIP-GUP svolgono anche significative funzioni amministrative in quanto provvedono agli adempimenti connessi all'esecuzione di tutti i numerosi provvedimenti alla cui redazione collaborano [in particolare, provvedimenti di archiviazione e decreti penali di condanna].

Quanto, infine, all'UPP istituito presso la segreteria di Presidenza con funzioni trasversali, questo supporta l'attività di monitoraggio sia dei flussi statistici dell'Ufficio, con finalità di controllo di gestione, sia l'attività svolta dei singoli AUPP assegnati ai vari settori per quantificare il numero di bozze di provvedimenti definitivi e non redatti, sia l'attività di cancelleria loro demandata.

Nel corso dell'anno è stata avviata anche una attività di formazione rivolta agli AUPP curata da sei giudici [tre per la sezione penale e tre per la sezione civile] designati all'esito di apposito interpellato e due avvocati uno per il settore penale e un altro per il settore civile designati dal locale Consiglio dell'Ordine.

Il servizio UPP formazione - civile, coordinato dal Presidente della sezione, ha già eseguito un primo ciclo di incontri formativi sui temi:

- peculiarità processuali dei procedimenti di separazione, divorzio e affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio;
- patrocinio a spese dello Stato e liquidazioni;
- requisiti dei principali provvedimenti del giudice civile – strumenti di redazione e consultazione della Consolle del Magistrato;
- i procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo;
- l'attività istruttoria – requisiti di ammissibilità delle prove;
- l'udienza di prima comparizione – verifiche e provvedimenti correlati;
- le notifiche nel processo civile;
- novità normative introdotte mediante la c.d. Riforma Cartabia.
- Il servizio UPP formazione - penale, coordinato dal Presidente della sezione, ha già eseguito un primo ciclo di incontri formativi sui temi:
 - Decreto Penale;
 - chiusura delle indagini preliminari e archiviazioni;
 - notificazioni e reati di competenza monocratica;
 - dibattimento e reati di competenza monocratica;
 - furto [artt. 624 e 624 bis c.p.], violazione misure di prevenzione [artt. 75 e ss. D.lgs. n.159/2011], resistenza a pubblico ufficiale [art. 337 c.p.] e gratuito patrocinio [artt. 74 e ss. DPR n. 115/2002].

Tribunale di Sciacca

Il Presidente del Tribunale riferisce che, dopo una prima fase di assestamento, l'Ufficio per il processo è pienamente operativo e offre un contributo concreto sia alla giurisdizione sia alle cancellerie e ai servizi amministrativi.

Alla data del 30 giugno 2023 il numero di funzionari UPP assegnati al settore civile [contenzioso ordinario e famiglia] era pari a 5 e dal monitoraggio mensile effettuato dall'ufficio si deduce che tutti i giudici di riferimento hanno registrato un incremento della produttività grazie alla loro collaborazione.

In particolare, si registra un totale di bozze di provvedimenti definitivi [sentenze definitive e non definitive] redatte dai Funzionari UPP pari a n. 142, che costituiscono il 43,5 % rispetto al numero di sentenze depositate nello stesso periodo dai magistrati addetti al settore e pari a 327.

A queste vanno aggiunte le bozze di ordinanze e decreti non definitivi, poiché interlocutori.

Per il settore lavoro, l'unica unità UPP assegnata ha redatto n. 25 provvedimenti definitivi, pari al 18,5 % rispetto alla produttività registrata dal Tribunale nel periodo di riferimento [134 sentenze].

A queste vanno aggiunte le bozze di ordinanze e decreti non definitivi, poiché interlocutori.

Per il settore penale, al 30.6.2023 il numero dei Funzionari addetti UPP era pari a 4 unità.

Al dibattimento monocratico, gli stessi hanno redatto un totale di bozze di provvedimenti definitivi pari a 142, ossia il 34% rispetto alla produttività del periodo 1.7.2022 – 30.6.2023 [415 sentenze]; nella fase gip-gup si registra un numero di 77 bozze di provvedimenti definitivi, pari al 51,68% rispetto alla produttività del periodo di riferimento [149 sentenze Gip-Gup].

A queste vanno aggiunte le bozze di ordinanze e decreti quali provvedimenti non definitivi e definitivi [decreti che dispongono il giudizio, ordini di traduzione e notifiche, decreti di ammissione al gratuito patrocinio, incidenti di esecuzione, controllo notifiche, ordinanze di archiviazione].

Inoltre, nell'ambito dell'attività di supporto alle cancellerie, notevole è l'apporto degli addetti all' UPP soprattutto nel servizio del Patrocinio a spese dello Stato e dei decreti di liquidazione.

Risultati positivi si sono avuti anche nel settore cd trasversale, cui sono stati assegnati due addetti UPP impegnate in attività a supporto sia della giurisdizione sia dei servizi amministrativi, quali il monitoraggio continuo e la creazione di una banca dati giurisprudenziale.

Tribunale di Termini Imerese

Sostanzialmente positiva la collaborazione sin qui realizzata con gli Addetti UPP pur in presenza di un tasso di dimissioni elevato, infatti, dei degli originari 38 funzionari AUPP [di cui 23 al settore civile e 15 alla sezione penale di cui 3 all'Ufficio GIP] al 30 giugno 2023 ne residuavano 31 unità, atteso che 7 Addetti hanno lasciato l'incarico in quanto vincitori di altri concorsi pubblici, numero, peraltro, ridotto ulteriormente a 29 al 30 settembre.

Tribunale di Trapani

Il Presidente f.f. del Tribunale di Trapani segnala, tra le principali criticità che hanno condizionato la piena operatività dell'Ufficio per il processo, l'elevato numero di dimissioni presentate nel corso del primo anno di servizio dai vincitori di altri concorsi per ruoli a tempo indeterminato.

Infatti, alla data del 30 settembre 2023 sono presenti solamente 20 dei 26 funzionari previsti in pianta organica.

La loro distribuzione è rimasta comunque invariata rispetto a quanto previsto con il documento organizzativo redatto nel 2021, così come la loro suddivisione nei tre gruppi che compongono l'ampio ufficio del processo nel settore civile e negli altri due distinti uffici del processo nel settore penale, [dibattimento e GIP-GUP].

Nel settore civile gli addetti sono organizzati nella formula "one to one" e si occupano di coadiuvare il magistrato redigendo bozze di provvedimenti e ordinanze, controllando le scadenze dei procedimenti e verificando l'eventuale pendenza di fascicoli non lavorati. Con riferimento al settore delle esecuzioni immobiliari, gli addetti monitorano i tempi di fissazione delle udienze ex art. 569 c.p.c. verificando la completezza dei fascicoli, la regolarità delle notifiche e il rispetto dei termini.

Nelle cause riguardanti, in generale la crisi di impresa, l'insolvenza e i fallimenti, il supporto fornito dagli AUPP riguarda, in particolare, il controllo della documentazione posta a sostegno delle istanze in materia di sovraindebitamento, lo studio dei dati riportati nella documentazione contabile e fiscale necessaria ai fini della verifica della sussistenza del presupposto soggettivo previsto dall'art. 6 della legge n 3 del 2012 [ossia che si tratti di soggetto non assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle disciplinate dalla legge medesima].

Inoltre, si sono rivelati utili nel supportare il magistrato di riferimento nella gestione della fase di fissazione dell'udienza, tenuto conto dei ridotti tempi previsti dal legislatore per la definizione di questa particolare tipologia di procedimenti [sei mesi dalla presentazione del ricorso], nonché nel controllo degli adempimenti da eseguirsi a cura del gestore della crisi o del liquidatore nella fase di esecuzione del piano, dell'accordo o della liquidazione del patrimonio, in particolare in materia di redazione dell'inventario, di elaborazione del programma di liquidazione e di formazione del passivo.

Particolarmente rilevante è stato l'apporto degli addetti all'Ufficio per il processo nel settore penale del dibattimento monocratico, settore che si trovava in sofferenza e, che, nel corso dell'ultimo anno giudiziario ha registrato una riduzione delle pendenze del 6,45 %.

In tale settore il predetto personale ha coadiuvato i magistrati occupandosi della redazione dei processi definibili con sentenza contestuale o con indicazione di un termine per la redazione della motivazione che non comporti una "decisione" ma solo la verifica della sussistenza dei presupposti giuridici per la sua emissione, ovvero tutti quei procedimenti definibili con il pagamento di un'oblazione, con la remissione e accettazione della querela, morte del reo, sentenza di prescrizione e di patteggiamento.

Nel dibattimento collegiale, invece, i funzionari UPP – nei processi più impegnativi per numero di imputati e capi di imputazione – redigono schede riepilogative per ciascun imputato; compilano le intestazioni delle sentenze e – in alcuni casi – lo svolgimento del processo; compilano inoltre le schede da trasmettere in appello, poi controllate dai magistrati togati.

Infine, particolarmente rilevante è stato l'apporto dei predetti funzionari nel settore del

GIP-GUP ove, occupandosi di redigere bozze di provvedimenti, effettuare approfondimenti di specifiche questioni giuridiche, preparare schede per la celebrazione delle udienze, hanno consentito ai magistrati di dedicarsi con maggiore attenzione allo studio dei procedimenti più complessi e alla tempestiva e accurata redazione dei relativi provvedimenti.

A titolo esemplificativo, gli addetti UPP hanno redatto oltre 2.000 bozze di decreti di archiviazione noti e ignoti, 405 decreti penali di condanna, circa un migliaio di decreti di ammissione al gratuito patrocinio, 635 decreti di liquidazione e oltre 100 bozze di sentenze.

La performance dei predetti funzionari, pur non potendo essere quantificata con esattezza, soprattutto in ambito settore civile poiché la redazione delle bozze necessita poi quasi sempre una parziale riscrittura delle motivazioni, nel complesso è ritenuta soddisfacente anche in relazione alla ormai cronica assenza di tirocinanti ex art. 73.

La presenza di questi funzionari ha consentito a tutti i magistrati di sgravarsi da attività semplici ma che richiedono tempo quali, a titolo esemplificativo, la redazione dei molteplici provvedimenti giornalmente portati alla loro attenzione, i numerosi provvedimenti di liquidazione, il controllo dei ruoli, con conseguente recupero di tempo da dedicare alla restante più complessa attività.

La modalità di lavoro di ciascun magistrato è mutata: ormai è divenuto abituale il lavoro in team, sicché è auspicabile il mantenimento di questa figura la cui perdita determinerebbe un ritorno al passato con gravi conseguenze sulle capacità definitorie dell'Ufficio.


PARTE TERZA

AREA CIVILE

La tabella e il grafico che seguono contengono i dati sulla pendenza nazionale dei procedimenti censiti in base alla classificazione CEPEJ [che esclude alcune tipologie di affari come gli affari di competenza del giudice tutelare, la verbalizzazione di dichiarazione giurata, gli ATP in materia di previdenza e assistenza e le procedure esecutive e fallimentari], secondo la nota distinzione tra “pendenza fisiologica” e “pendenza patologica” [ossia ultratriennali in primo grado, ultrabiennali in appello e ultrannuali in Cassazione]:


Uffici	Pendenza			% Pendenza Patologica
	Patologica	Fisiologica	Totale	
Tribunali ordinari [140]	271.137	931.364	1.202.501	22,5%
Corti di appello [26]	65.187	111.860	177.047	36,8%
Corte di Cassazione	73.984	26.623	100.607	73,5%
Totale generale	410.308	1.069.847	1.480.155	27,7%

Scomposizione grafica della pendenza in patologica e fisiologica



Dunque, al 30 giugno 2023 era “a rischio Pinto” il 27,7% delle pendenze nazionali con la conseguenza che la maggior parte degli affari civili, pari al 72,3%, riguardava procedimenti relativamente recenti.

Il dato, come si evince dal grafico che segue, è pressoché invariato nel corso dell'ultimo quinquennio, in quanto, dopo un graduale miglioramento registrato tra il 2017 e il 2020, è risalito nell'ultimo biennio verosimilmente anche a causa del rallentamento dell'attività dovuto alla pandemia:



Di seguito la tabella riepilogativa contenente i dati sulle pendenze totali suddivise per tipologia di Ufficio e aggiornata al 30 giugno 2023:

Uffici	Pendenza al 30-giu-23	%
Corti di appello	177.047	6,4%
Tribunali ordinari [SICID+ SIECIC]	1.545.468	56,2%
Giudici di Pace	821.055	29,8%
Tribunali per i minorenni	107.246	3,9%
Totale [merito]	2.650.816	96,3%
Corte di Cassazione	100.607	3,7%
Totale generale	2.751.423	


Fonte: Ministero della Giustizia - dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa [dati aggiornati al 15 settembre 2023]

Da ciò, in sintesi, si ricava che:

- l'**86%** delle pendenze si trova in 1° grado [56,2% nei Tribunali e 28,9% davanti ai Giudici di Pace];
- il **6,4%** nelle Corti di Appello;
- il **3,7%** nella Corte di Cassazione;
- il **3,9%** nei Tribunali per i minorenni.

Un'analisi di più ampio respiro conferma, ancor prima e a prescindere dal progetto avviato in funzione del PNRR, il *trend* positivo della riduzione del *debito giudiziario* civile avviato dal 2011 in poi e ciò a riprova del fatto che i giudici civili italiani non solo continuano a definire ogni anno un numero di controversie maggiore di quelle sopravvenute, ma che ormai da anni, grazie alla loro straordinaria produttività per la quale continuano a occupare il primo posto in Europa, riescono a ridurre gradualmente l'arretrato.

Il grafico seguente illustra l'andamento a livello nazionale dei procedimenti civili dal 2003 in poi e conferma la costante e netta flessione della pendenza dal 2011 in poi, attenuata solo nel 2020 probabilmente per effetto della pandemia.



Di particolare interesse sono i dati che la CEPEJ ha pubblicato nel 2022, come di consueto con cadenza biennale, riferiti al 2020.

Dall'analisi degli stessi si desume che rispetto al 2018 l'Italia fa registrare un aumento significativo della durata stimata ["*disposition time*"] dei procedimenti contenziosi ["*civil and commercial litigious cases*"] in primo grado, che passa dai 527 gg. del 2018 ai 674 gg. del 2020 [+27,8%].

Evolution of Disposition Time

	2010	2012	2014	2016	2018	2020
Civil	1231	1470	1316	1442	1266	1526
	1268	1161	959	993	863	1026
	493	590	532	514	527	674
Criminal	227	221	233	191	156	237
	999	937	912	876	851	1167
	329	370	386	310	361	498
Administrative	640	778	886	971	792	667
	NA	NAP	NAP	NAP	NAP	NAP
	1037	886	984	925	889	862

Instance


- Highest Instance
- 2nd Instance
- 1st Instance

La tabella che segue illustra i dati generali relativi al *clearance rate* e al *disposition time*:

Andamento del Clearance Rate e del *Disposition time* per i procedimenti civili [Fonte: Cepej 2022]


	2010	2012	2014	2016	2018	2020	2010	2012	2014	2016	2018	2020
ALB	93%	97%	100%	99%	98%	85%	173	192	171	159	172	366
AND	99%	95%	103%	NA	NA	NA	189	264	460	NA	NA	NA
ARM	101%	103%	75%	94%	101%	126%	163	168	230	188	194	126
AUT	100%	101%	103%	102%	101%	100%	129	135	130	133	138	156
AZE	98%	100%	99%	98%	99%	96%	43	52	33	25	51	88
BEL	NA	NA	98%	102%	112%	99%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BIH	94%	116%	114%	115%	126%	103%	826	656	603	574	483	639
BGR	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
HRV	102%	95%	113%	118%	112%	85%	462	457	380	364	374	655
CYP	84%	NA	NA	NA	NA	NA	513	NA	NA	NA	NA	NA
CZE	103%	99%	105%	110%	102%	98%	128	174	163	153	149	165
DNK	102%	109%	102%	101%	95%	111%	182	165	177	176	207	190
EST	98%	112%	104%	98%	101%	100%	215	167	125	139	143	135
FIN	93%	103%	105%	125%	102%	94%	259	325	289	252	273	300
FRA	98%	99%	94%	99%	96%	93%	279	311	348	353	420	637
GEO	96%	102%	93%	77%	91%	87%	94	62	100	242	274	433
DEU	102%	100%	100%	103%	97%	98%	184	183	198	196	220	237
GRC	79%	58%	113%	99%	86%	NA	190	469	330	610	559	NA
HUN	102%	105%	104%	98%	116%	100%	160	97	144	159	151	165
ISL	NA	NA	NA	NA	102%	99%	NA	NA	NA	NA	NA	63
IRL	NA	NA	56%	59%	63%	60%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ITA	118%	131%	119%	113%	103%	104%	493	590	532	514	527	674
LVA	86%	118%	98%	107%	103%	96%	315	241	255	217	236	239
LTU	102%	101%	97%	98%	104%	94%	55	88	97	88	84	117
LUX	139%	173%	97%	100%	93%	93%	200	73	103	91	123	161
MLT	89%	114%	101%	107%	93%	91%	849	685	536	432	440	550
MDA	95%	100%	97%	97%	104%	97%	110	106	127	140	143	171
MCO	76%	117%	109%	99%	93%	90%	743	433	347	372	372	514
MNE	92%	102%	84%	98%	105%	107%	271	254	298	267	229	280
NLD	NA	NA	99%	101%	101%	100%	NA	NA	132	121	110	127
MKD	95%	131%	117%	95%	101%	90%	259	175	132	223	179	294
NOR	101%	100%	97%	102%	101%	100%	158	160	176	161	176	183
POL	95%	89%	99%	99%	92%	105%	180	195	203	225	273	317
PRT	102%	98%	NA	112%	109%	98%	417	369	NA	289	229	280
ROU	90%	99%	109%	102%	103%	100%	217	193	146	153	157	168
RUS	100%	99%	98%	102%	100%		13	40	37	42	50	
SRB	92%	116%	92%	94%	110%	71%	316	242	359	315	225	472
SVK	98%	82%	92%	132%	131%	100%	364	437	524	130	157	204
SVN	99%	101%	109%	106%	110%	101%	315	318	270	280	283	350
ESP	93%	100%	98%	103%	87%	86%	314	264	318	282	362	468
SWE	98%	99%	104%	99%	97%	103%	187	179	157	164	166	161
CHE	100%	100%	101%	101%	100%	100%	132	127	116	107	111	126
TUR	NA	115%	96%	86%	98%	90%	NA	134	227	399	307	513
UKR	104%	106%	102%	97%	97%	98%	52	70	68	96	129	122
UK:ENG&WAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UK:NIR	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	..	NA	NA
UK:SCO	NA	85%	85%	79%	81%	85%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ISR		101%	102%	97%	100%	97%		340	334	333	315	339
KAZ					98%	101%					32	48
MAR				103%	101%	94%				86	75	117
Average	98%	104%	100%	101%	100%	96%	267	243	238	232	234	293
Median	98%	101%	100%	100%	101%	98%	195	188	188	192	201	237

◦ Incoming, resolved and pending cases



◦ Clearance Rate and Disposition Time

Civil (and commercial) litigious cases	CR (%)	DT (days)
2012	131,3%	590
2013	118,1%	608
2014	119,3%	532
2015	120,1%	527
2016	113,2%	514
2017	106,4%	548
2018	102,9%	527
2019	104,5%	532
2020	104,0%	674



ANDAMENTO DELLA GIUSTIZIA CIVILE NEL DISTRETTO DI PALERMO

Tasso di impugnazione delle sentenze dei Tribunali

Considerati i tempi medi di definizione dei procedimenti in primo grado, significativamente diversi tra la materia civile e quella di lavoro e previdenza, al fine di fornire un'indicazione sul tasso di impugnazione in appello delle sentenze dei Tribunali del distretto, sono state considerate le sentenze pubblicate dai Tribunali e le iscrizioni in Corte nel corso degli ultimi sette anni giudiziari.

Le tabelle successive mostrano, distintamente per la materia civile e per quella lavoro, l'andamento del numero delle sentenze pubblicate nel corso degli anni in esame:

Sentenze in materia civile [1° grado]

Tribunale	A.G.							Totale Tribunale
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	
Agrigento	1.853	1.571	1.474	1.092	1.371	1.246	1.477	10.084
Marsala	1.017	1.200	1.177	805	881	1.024	877	6.981
Palermo	6.660	5.992	5.354	4.186	4.861	4.853	5.628	37.534
Sciacca	478	513	513	456	487	492	437	3.376
Termini Imerese	1.272	1.380	1.146	835	1.143	986	1.325	8.087
Trapani	1.045	1.121	1.119	842	1.015	1.054	944	7.140
Totale complessivo	12.325	11.777	10.783	8.216	9.758	9.655	10.688	73.202

Sentenze in materia lavoro e previdenza [1° grado]

Tribunale	A.G.							Totale Tribunale
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	
Agrigento	1.129	1.672	1.504	1.290	1.475	1.145	1.036	9.251
Marsala	767	908	801	806	881	1.165	1.091	6.419
Palermo	3.659	3.972	4.476	3.849	5.050	4.486	4.346	29.838
Sciacca	359	377	356	331	369	391	337	2.520
Termini Imerese	1.056	1.131	621	650	1.073	989	1.135	6.655
Trapani	682	606	702	593	536	562	592	4.273
Totale complessivo	7.652	8.666	8.460	7.519	9.384	8.738	8.537	58.956

Come si nota chiaramente dall'andamento dei dati riportati nella pagina seguente il tasso di impugnazione tra i due settori è nettamente diverso, infatti, si passa dal 24,4% del civile ordinario al 16,5% della materia lavoro.

Indice di stabilità delle sentenze dei Tribunali

Anche per il c.d. *reversal rate*, parametro che indica la stabilità delle decisioni di primo grado, calcolato con riferimento al periodo luglio 2016 – giugno 2023, si nota una leggera differenza tra il civile ordinario e la materia lavoro e previdenza.

Infatti, nel periodo considerato le sentenze civili appellate sono state, complessivamente, il 24,4%, e, di queste, il 51,8% sono state definite con una sentenza di conferma da parte della Corte di Appello, mentre per la materia lavoro, a fronte di una percentuale di appello pari al 16,5%, la percentuale di conferma è pari al 42,8%.

Le tabelle successive mostrano il dettaglio per ciascun settore:

Esito	Civile		Lavoro e Previdenza	
Conferma	8.240	51,7%	3.736	42,8%
Riforma	6.445	40,5%	3.975	45,6%
Altro	1.240	7,8%	1.015	11,6%
Totale Sentenze 2° grado	15.925		8.726	

Civile ordinario:

- Sentenze di 1° grado: 73.202;
- Sentenze impugnate: 17.886 [24,4%];
- Sentenze confermate in appello: 8.318 [51,8%];
- Sentenze non impugnate: 55.316 [75,6%];

da tali dati emerge che, delle 73.202 sentenze civili emesse dai Tribunali nel periodo considerato, l'87%, pari a 63.556, sono passate in giudicato o per mancata impugnazione [55.316] o per conferma da parte del giudice dell'impugnazione [8.240].

Lavoro e Previdenza:

- Sentenze di 1° grado: 58.956;
- Sentenze Impugnate: 9.733 [16,5%];
- Sentenze Confermate in Appello: 3.736 [42,8%];
- Sentenze Non Impugnate: 49.223 [83,5%];

da tali dati emerge che delle 58.956 sentenze in materia di lavoro emesse dai Tribunali nel periodo considerato, il 90%, pari a 52.959, sono passate in giudicato o per mancata impugnazione [49.223] o per conferma da parte del giudice dell'impugnazione [3.736].

Si tratta, quindi, di dati che testimoniano l'elevatissima tenuta delle decisioni dei Tribunali del distretto.

Indice di stabilità delle sentenze della Corte

L'analisi dei dati relativi all'impugnazione delle sentenze civili della Corte, comprese quelle in materia di lavoro, evidenzia che i ricorsi per cassazione negli ultimi sei anni hanno riguardato appena il 16,7% delle sentenze emesse:


Corte di Appello di Palermo	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	Totale
Sentenze pubblicate	4.011	3.725	3.275	3.486	3.653	3.496	21.646
Ricorsi iscritti in Cassazione	599	679	515	624	644	551	3.612
% di Impugnazione	14,9%	18,2%	15,7%	17,9%	17,6%	15,8%	16,7%

e tali ricorsi sono stati rigettati dalla Corte di Cassazione nel 72,6% dei casi, come si desume dalla tabella che segue:

Esito ricorsi in Cassazione

Procedimenti civili definiti in Corte di Cassazione		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	Totale
Corte di Appello di Palermo	Accolti	187	163	135	118	125	213	191	1.132
	Totale definiti	658	625	581	497	463	659	651	4.134
	% di accoglimento	28,4%	26,1%	23,2%	23,7%	27,0%	32,3%	29,3%	27,4%
Dato Nazionale	Accolti	5.102	5.236	5.448	4.761	4.815	6.411	5.671	37.444
	Totale definiti	18.181	20.475	20.454	19.548	20.936	26.247	22.201	148.042
	% di accoglimento	28,1%	25,6%	26,6%	24,4%	23,0%	24,4%	25,5%	25,3%

Il grafico che segue mette a confronto il dato nazionale sia con quello del distretto di Palermo sia con quello della sola Corte negli ultimi cinque anni:



Pertanto, tenendo conto sia del numero delle sentenze della Corte avverso le quali non viene proposto ricorso in Cassazione [pari a 18.031] sia del tasso di conferma in Cassazione [72,6%], la percentuale complessiva di tenuta delle sentenze civili della Corte di appello è pari al 95,4% come si deduce dai dati riportati a seguire:

Settore civile:

- Sentenze pubblicate: 21.646;
- Sentenze impugnate: 3.612 [16,7%];
- Sentenze confermate in Cassazione: 2.622 [72,6%];
- Sentenze non impugnate: 18.031 [83,3%];
- Totale sentenze passate in giudicato: 20.653 [95,4%]

Flussi di lavoro nel settore civile

Nel periodo considerato, i flussi nel settore civile¹ non hanno registrato un andamento omogeneo tra gli uffici del distretto, come indicato nella tabella che segue:

Tipologia d'ufficio	A.G. 2022/2023			A.G. 2021/2022		
	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Corte di Appello	4.176 -4,8%	4.689 -4,0%	10.710 -4,6%	4.388	4.886	11.224
Tribunali	64.287 0,1%	69.706 1,2%	64.115 -7,4%	64.252	68.893	69.227
Giudici di pace	10.722 -40,0%	10.286 -47,4%	4.554 -39,9%	17.879	19.559	7.582
Tribunale per i minorenni	5.332 19,5%	5.009 12,7%	4.819 7,2%	4.461	4.443	4.496
Totale Distretto	84.517 -7,1%	89.690 -8,3%	84.198 -9,0%	90.980	97.781	92.529

Più in dettaglio, dall'esame dei dati dei singoli Uffici, riportati nella tabella successiva, si rileva che, a eccezione del Tribunale di Sciacca che ha registrato un incremento pari all'1,8%, tutti gli uffici del distretto si caratterizzano per una riduzione delle pendenze finali come conseguenza della flessione delle sopravvenienze; anche le definizioni sono diminuite ma in misura percentuale inferiore rispetto alle iscrizioni.

Fanno eccezione i Tribunali di Palermo e di Termini Imerese che, nel periodo in esame, pur in presenza di una maggiore sopravvenienza, hanno registrato una riduzione delle pendenze finali, risultato ottenuto grazie a un incremento delle definizioni in misura percentuale superiore rispetto a quello delle iscrizioni.

In linea generale, il dato sicuramente positivo che emerge dalla lettura dei dati esaminati è che, a esclusione del Tribunale di Sciacca e del Tribunale per i minorenni, in tutti gli uffici del distretto si rileva un decremento delle pendenze finali.

¹ Così come previsto dai nuovi criteri di rilevazione adottati dalla DGStat i flussi relativi al settore civile non comprendono gli affari di competenza del Giudice Tutelare, la verbalizzazione di dichiarazione giurata e gli ATP in materia di previdenza e assistenza ex art. 445 bis c.p.c.

Tipologia d'ufficio	A.G. 2022/2023			A.G. 2021/2022		
	Isritti	Definiti	Finali	Isritti	Definiti	Finali
Corte di Appello	4.176 <i>-4,8%</i>	4.689 <i>-4,0%</i>	10.710 <i>-4,6%</i>	4.388	4.886	11.224
Tribunale di Agrigento	7.606 <i>2,7%</i>	8.170 <i>-6,1%</i>	9.500 <i>-5,3%</i>	7.409	8.697	10.032
Tribunale di Marsala	5.435 <i>-10,3%</i>	6.137 <i>-7,0%</i>	2.912 <i>-19,2%</i>	6.058	6.599	3.602
Tribunale di Palermo	35.166 <i>1,5%</i>	38.769 <i>5,7%</i>	34.191 <i>-9,1%</i>	34.649	36.679	37.604
Tribunale di Sciacca	2.591 <i>0,8%</i>	2.532 <i>-7,4%</i>	3.274 <i>1,8%</i>	2.570	2.733	3.216
Tribunale di Termini Imerese	7.838 <i>2,7%</i>	8.095 <i>7,4%</i>	10.666 <i>-2,0%</i>	7.634	7.536	10.882
Tribunale di Trapani	5.651 <i>-4,7%</i>	6.003 <i>-9,7%</i>	3.572 <i>-8,2%</i>	5.932	6.649	3.891

Nella tabella seguente sono esposti i dati relativi agli indicatori di produttività e alla durata media dei procedimenti:

Tipologia d'ufficio	A.G. 2022/2023				A.G. 2021/2022			
	Ricambio	Smaltimento	Durata [gg]	Disposition Time [gg]	Ricambio	Smaltimento	Durata [gg]	Disposition Time [gg]
Corte di Appello	112	30	1.010	834	111	30	949	838
Tribunali	108	52	364	336	107	50	392	367
Giudici di pace	96	56	151	162	109	72	164	141
Tribunale per i minorenni	94	51	329	351	100	50	368	369
Totale Distretto	106	51	364	343	107	51	371	345

Quindi, sintetizzando, rispetto al periodo precedente negli uffici del distretto vanno segnalati:

- per la Corte di Appello:
 - ✓ un decremento di tutte le variabili di flusso in misura pressoché costante:
 - sopravvenienze -4,8%;
 - definizioni: -4%;
 - pendenti finali: -4,6%
 - ✓ un lieve incremento dell'indice di ricambio, c.d. *clearance rate*, passato da 111 a 112 in presenza di un indice di smaltimento invariato e pari a 30;
 - ✓ un incremento medio dei tempi di durata dei procedimenti civili nella misura del 6,4%: da 949 giorni del precedente periodo a 1.010 dell'attuale;
 - ✓ una durata prognostica² [*disposition time*] praticamente invariata, passata da 838 giorni dell'A.G. 2021-22 a 834 dell'anno in esame [-0,6%].

- per i Tribunali del distretto:
 - ✓ un incremento della sopravvenienza nella misura percentuale dello 0,1%;
 - ✓ un decremento delle pendenze nella misura percentuale del 7,4%;
 - ✓ un incremento delle definizioni nella misura percentuale del 1,2%;
 - ✓ un lieve miglioramento sia dell'indice di ricambio [da 107 a 108] sia dell'indice di smaltimento [da 50 a 52];
 - ✓ una riduzione dei tempi medi di durata dei procedimenti civili nella misura del 7,2%: da 392 giorni del precedente periodo a 364 dell'attuale [il dato predetto è stato elaborato non computando gli affari di competenza del giudice tutelare, la verbalizzazione di dichiarazione giurata, gli ATP in materia di previdenza e assistenza]. Espungendo i dati relativi ai procedimenti di esecuzione e in materia fallimentare, trattandosi di procedimenti la cui durata, per ben note ragioni, ontologicamente sfugge al governo organizzativo e direttivo del giudice, la durata media passa da 384 a 360 giorni [-6,4%];
 - ✓ un decremento significativo della durata prognostica [*disposition time*], passata da 367 giorni dell'A.G. 2021-22 a 336 dell'anno in esame [-8,5%].

- per gli uffici del Giudice di Pace del distretto:
 - ✓ un netto peggioramento sia dell'indice di ricambio [passato da 109 a 96] sia quello di smaltimento [passato da 72 a 56];
 - ✓ un decremento pari all'8,3% dei tempi medi di durata dei procedimenti;
 - ✓ un lieve incremento della durata prognostica [*disposition time*], passata da 141 giorni dell'A.G. 2021-22 a 162 dell'anno in esame [14,2%];

- per il Tribunale per i Minorenni:
 - ✓ un lieve peggioramento dell'indice di ricambio [passato da 100 a 90] mentre rimane sostanzialmente invariato l'indice di smaltimento [da 50 a 51];

² La durata prognostica è definibile come il tempo necessario affinché, a flussi invariati, siano definiti un numero di procedimenti pari a quelli pendenti. Indice utilizzato anche ai fini del monitoraggio sullo stato di raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR ma calcolato con aggregati diversi rispetto a quest'ultimo.

- ✓ un decremento sensibile della durata prognostica [*disposition time*] passata da 369 giorni dell'A.G. 2021-22 a 351 [-4,9%] dell'anno in esame.

La Corte di Appello

Va premesso che la criticità della giurisdizione delle Corti di Appello è assai risalente.

Per coglierne essenzialmente la portata è sufficiente porre l'attenzione alla circostanza che mentre negli uffici di primo grado l'aumento delle cause civili sopravvenute dal 1970 in poi è stato mediamente nell'ordine di 1 a 5, nelle Corti è stato di 1 a 20.

Rilevante è stata anche l'incidenza negativa del ritardo nell'adeguamento delle strutture e dell'organizzazione all'assetto determinato dalle nuove normative del 1984 e del 1998.

Va aggiunto che le Corti devono far fronte, per di più con il limitato personale di cui hanno disposto sino a pochi mesi fa, a una pluralità di incombenze specifiche paragiudiziarie e amministrative, come il Consiglio giudiziario, la Formazione decentrata, l'Ufficio Esami Avvocato, l'Ufficio Elettorale, la Conferenza permanente, l'UNEP distrettuale.

I DATI DEL SETTORE CIVILE DELLA CORTE DI APPELLO [compresi quelli della Sezione Lavoro]

Tipologia d'ufficio	A.G. 2022/2023			A.G. 2021/2022		
	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Corte di Appello	4.176 -4,8%	4.689 -4,0%	10.710 -4,6%	4.388	4.886	11.224

Tipologia d'ufficio	A.G. 2022/2023			A.G. 2021/2022		
	Ricambio	Smaltimento	Durata Effettiva [gg]	Ricambio	Smaltimento	Durata Effettiva [gg]
Corte di Appello	112	30	1.010	111	30	949

Rispetto all'Anno Giudiziario precedente, i dati statistici [civile + lavoro] evidenziano, in linea con l'anno precedente, una riduzione [-4,6%] della pendenza, che è passata da n 11.224 a n 10.710 procedimenti.

L'indice di ricambio, pari al 112%, evidenzia che il numero delle definizioni [4.689] è stato superiore alle nuove iscrizioni [pari a n 4.176 fascicoli sopravvenuti].

L'indice di smaltimento risulta essere pari al 30%, mentre l'indice di durata risulta essere pari a 1.010 giorni, con un incremento pari al 6,4% rispetto al periodo precedente, quando si era attestato a 949 giorni.

I dati delle Sezioni Civili della Corte di Appello

Passando all'esame di dettaglio, la **Prima Sezione civile**, alla quale sono aggregate le Sezioni Usi civili e Minorenni, tutte composte dagli stessi Consiglieri – pur occupandosi di una vasta gamma di controversie [alcune in grado unico, come le opposizioni alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità] – ha registrato anche quest'anno un calo delle sopravvenienze anche se in misura molto più contenuta rispetto allo scorso anno giudiziario [-2% contro il -28% dell'a.g. 2021-22].

In particolare, il movimento generale degli affari contenziosi ha risentito favorevolmente della contemporanea riduzione delle sopravvenienze [passate da 484 dello scorso anno a 463 dell'anno 2022-23 in calo del 4,3%] e dell'aumento delle definizioni [815 contro 781, con un aumento del 4,4% rispetto all'a.g. precedente], sicché la pendenza finale si è ridotta del 14,1% [da 2.492 a 2.140], con una riduzione anche dei procedimenti ultrabiennali nella misura del 19,7%.

Positivo è anche il movimento degli affari non contenziosi che registrano una flessione nel numero dei procedimenti pendenti [-14,7%] pur in presenza di una flessione nel numero dei procedimenti definiti [-13,7%] e di un modesto aumento delle sopravvenienze rispetto all'anno precedente [286, rispetto alle 280 precedenti, in aumento del 2,1%].

Tale risultato è stato ottenuto in conseguenza della definizione di un numero di procedimenti superiore rispetto a quello dei definiti.

Anche il numero di quelli ultrabiennali si è ridotto in modo rilevante [-40%].

La pendenza complessiva si è quindi ridotta del 14,2% [da 2.771 a 2.378] e il numero di procedimenti arretrati del -19,9% [da 1.662 a 1.332] a testimonianza della proficuità degli sforzi profusi dalla sezione, sebbene gravata da procedimenti contenziosi in massima parte estremamente impegnativi e da procedimenti in materia familiare e minorile invariabilmente connotati da urgenza.

Tale percorso virtuoso è proseguito nella seconda metà dell'anno, infatti al 31 dicembre 2023 si è registrata un'ulteriore riduzione nel numero dei procedimenti arretrati [-6%] passati da 1.332 al 30 giugno 2023 a 1.244, attestandosi al 54,6% [1.244 procedimenti a fronte di n. 2.278 affari pendenti] a fronte del 56% alla data del 30 giugno 2023.

E' positivo anche l'andamento delle controversie rientranti nella categoria **"famiglia"**: pur in presenza di un aumento delle sopravvenienze [271, in aumento del 6,7% rispetto alle 254 dell'a.g. precedente] e di una riduzione delle definizioni rispetto all'anno precedente [294, con una riduzione del 9,0% rispetto alle 323 dell'anno precedente], la pendenza finale ha registrato una flessione del 6,4% [da 357 a 334], essendo stato definito un numero di procedimenti [294] ben più alto dei sopravvenuti [271], pur dovendosi registrare un aumento della ultrabiennalità in ragione del 42,9%.

Stabile è l'andamento dei procedimenti **minorili**, che segna un aumento delle pendenze del 4% da considerare insignificante perché di fatto la Sezione ha smaltito 73 procedimenti a fronte dei 75 sopravvenuti, sicché in termini assoluti sono rimasti pendenti 48 procedimenti a fronte dei 46 iniziali. Condizione, questa, del tutto fisiologica ove si ponga mente ai termini necessari per la fissazione di udienza, per la trattazione e decisione, nonché per il deposito della relativa motivazione, dovendosi conseguentemente considerare il dato finale perfettamente in linea con l'ordinata gestione del ruolo di cui si discute.

Le **impugnazioni ex art. 35 D.Lvo 25/2008** sono ormai esaurite [la sopravvenienza è pari a zero], e sono stati definiti 237 su 269 procedimenti pendenti, sicché rimangono pendenti appena 29 procedimenti [riduzione della ultrabiennalità pari all'88,4%].

I residui procedimenti dell'area "**immigrati**" sono 23, a fronte di 25 iniziali, con una definizione di 10 procedimenti a fronte di 8 sopravvenuti, a testimonianza del fatto che si tratta di materia perfettamente sotto controllo.

E' sostanzialmente stabile il numero delle **sentenze depositate** dai magistrati *togati*, segnalandosi positivamente l'aumento da 550 a 566 definizioni [aumento del 2,9%], mentre è in calo del 24.7% il numero delle sentenze depositate dai magistrati *ausiliari* [da 182 a 137], laddove tale ultimo dato determina una variazione *complessiva* del dato sezionale in ragione del 4%.

La Sezione penale per i Minorenni, che opera con lo stabile ausilio di due Consiglieri provenienti dall'area penale, registra una pendenza di 34 procedimenti, nessuno dei quali ultrabiennale.

Anche quest'anno si conferma il trend già osservato lo scorso anno nella **Seconda Sezione civile** [che tratta le materie dei diritti reali, delle successioni ereditarie, delle locazioni e delle obbligazioni e dal 31 dicembre 2020 è competente anche in materia di Tribunale regionale delle acque pubbliche], infatti:

- la sopravvenienza dei procedimenti civili contenziosi e non contenziosi è aumentata nella misura dell'1%;
- la pendenza complessiva si è ridotta nella misura del 5,8%;
- le definizioni dei procedimenti sono aumentate solo del 13,3%;
- il numero di procedimenti ultrabiennali si è ridotto del 17%

Nel corso del periodo in esame la composizione della seconda sezione civile è variata per la scadenza, in data 16.11.2022, del periodo di applicazione infradistrettuale della dott.ssa Bellafiore, per la mancata rinnovazione, in data 12.4.2023, dell'incarico di Giudice ausiliario della dott.ssa Saguto e per la scadenza, in data 16.5.2023, del periodo di applicazione infradistrettuale del dott. Torrasi.

La riduzione dell'apporto dei giudici ausiliari [229 definizioni a fronte di 274 dell'anno giudiziario 2021-22], la cui esperienza va a esaurirsi per effetto della nota decisione della Corte Costituzionale n. 41/2021, è stata almeno in parte compensata dal contributo di efficienza dei funzionari addetti all'Ufficio per il processo; rispetto ai quali, e ai fini del perseguimento degli obiettivi del PNRR, si è dovuto tener conto della particolare natura del rapporto di lavoro tra costoro e l'Amministrazione e della peculiarità dei compiti assegnati a tale categoria di dipendenti, non appartenenti alla magistratura e però preposti in misura prevalente ad attività di tipo giurisdizionale

Al 30 giugno 2023 i procedimenti ultrabiennali risultavano essere 571, pari al 27,5% della pendenza complessiva, ma al 31 dicembre 2023 tale percentuale si è ridotta al 24,3% [511a fronte di 2.099 affari pendenti], con un *trend* positivo che lascia ben sperare per un recupero di efficienza ancor più significativo.

Per quanto riguarda il carico di lavoro della **Terza Sezione civile** [alla quale sono aggregate

la Sezione in materia di impresa e la Sezione agraria, composte dagli stessi magistrati], al 30 giugno 2023 i procedimenti pendenti erano 3.851, a fronte dei 3.889 del periodo pregresso [-1%].

Nel corso dell’A.G. in esame anche le sopravvenienze hanno registrato una flessione pari al 4,1% [857 a fronte di 894 dell’anno precedente], e le definizioni sono diminuite nella misura del 6,2%, passate da 954 a 895.

Il numero delle cause ultrabiennali pendenti nella Terza Sezione civile è ancora consistente [2.313 pari al 60% del carico complessivo] sebbene in lieve flessione rispetto all’anno precedente [da 2.333 a 2.313]. Dato sostanzialmente stabile al 31 dicembre 2023, con un numero di procedimenti ultrabiennali pari a 2.352 su una pendenza complessiva di 3.876 [60,7%].

Nel corso del periodo in esame la composizione della terza sezione civile è variata a seguito del trasferimento ad altro Ufficio della dott.ssa Terramagra, Consigliere a partire dal 18 luglio 2022, dell’assenza per applicazione extradistrettuale della dott.ssa Midulla per sei mesi a decorrere dal 13 aprile, nonché dal protrarsi dall’esonero dal lavoro del Cons. Marinella Laudani, nominata componente della Commissione di concorso per notaio.

Nel corso dell’A.G. in esame la sezione ha beneficiato anche dell’apporto di due magistrati in applicazione continuativa per sei mesi, rinnovata alla scadenza per ulteriori sei mesi, con decorrenza 10 ottobre [dott. Pinto] e 7 novembre [dott. Petrucci] 2022.

Infine, nello stesso periodo ha rassegnato le proprie dimissioni il giudice ausiliario Lidia Asaro.

Andamento dei Processi Ultrabiennali

Le tabelle successive mostrano l’andamento del numero dei procedimenti civili pendenti alla fine dell’anno a far tempo dal 2016, ponendo in evidenza non solo il numero e l’incidenza percentuale dei procedimenti ultrabiennali sul totale di quelli pendenti, ma anche la concentrazione del numero dei procedimenti ultrabiennali nelle varie classi di durata.

Procedimenti civili pendenti per classi di durata

Anno di riferimento	Classi di Durata					Totale Pendenti	di cui ultrabiennali	% ultrabiennali
	0-2	2-4	4-5	5 - 7	oltre 7			
2016	5.134	3.224	1.272	767	41	10.438	5.304	50,8%
2017	5.632	3.732	957	341	30	10.692	5.060	47,3%
2018	5.612	3.794	756	201	22	10.385	4.773	46,0%
2019	5.050	3.736	809	303	21	9.919	4.869	49,1%
2020	4.336	3.643	1.104	381	38	9.502	5.166	54,4%
2021	4.029	3.320	1.213	558	38	9.158	5.129	56,0%
2022	4.182	2.670	1.026	724	45	8.647	4.465	51,6%
2023	4.192	2.410	1.050	592	56	8.300	4.108	49,5%

La tabella che segue pone in evidenza che sino al 2020 la percentuale dei procedimenti ultrabiennali ma con durata minore o uguale a tre anni è in netta crescita, passando dal 30,9% del 2016 al 38,4% del 2020, il che dimostra che l’anzianità media dei procedimenti ultrabiennali

è in netta riduzione, mentre a partire dal 2021 si registra un'inversione di tendenza, dovuta agli effetti del rallentamento determinato dalla pandemia.

Incidenza % delle singole classi di durata - totale pendenti

Anno di riferimento	Classi di Durata				
	0-2	2-4	4-5	5 - 7	oltre 7
2016	49,2%	30,9%	12,2%	7,3%	0,4%
2017	52,7%	34,9%	9,0%	3,2%	0,3%
2018	54,0%	36,5%	7,3%	1,9%	0,2%
2019	50,9%	37,7%	8,2%	3,1%	0,2%
2020	45,6%	38,3%	11,6%	4,0%	0,4%
2021	44,0%	36,3%	13,2%	6,1%	0,4%
2022	48,4%	30,9%	11,9%	8,4%	0,5%
2023	50,5%	29,0%	12,7%	7,1%	0,7%

Un altro dato sicuramente significativo è il netto calo sia delle pendenze complessive sia del numero di procedimenti ultrabiennali.

La tabella che segue mostra come, dopo il picco registrato nel 2017, le pendenze finali diminuiscono gradualmente ogni anno, con una percentuale di decremento calcolata rispetto all'anno precedente [t-1] che va dal -2,9% del 2018 al -5,6% del 2022, mentre se si considera l'intero periodo preso in esame [2016-2023] la percentuale di riduzione arriva al -20,5%.

Anno di riferimento	Totale Pendenti	Var % Pendenti		Procedimenti ultrabiennali	Var % ultrabiennali	
		vs t-1	vs 2016		vs t-1	vs 2016
2016	10.438	-	-	5.304	-	-
2017	10.692	2,4%	2,4%	5.060	-4,6%	-4,6%
2018	10.384	-2,9%	-0,5%	4.773	-5,7%	-10,0%
2019	9.919	-4,5%	-5,0%	4.868	2,0%	-8,2%
2020	9.502	-4,2%	-9,0%	5.166	6,1%	-2,6%
2021	9.158	-3,6%	-12,3%	5.129	-0,7%	-3,3%
2022	8.647	-5,6%	-17,2%	4.465	-12,9%	-15,8%
2023	8.300	-4,0%	-20,5%	4.108	-8,0%	-22,5%

Andamento leggermente diverso, invece, è quello dei procedimenti ultrabiennali in valore assoluto che mostrano un andamento altalenante se si considera la variazione di ciascun anno rispetto al precedente, ma che nell'intero arco temporale considerato [2016-2023] in ogni caso mostrano un flessione pari al 22,5%.

La tabella successiva mostra la concentrazione dei procedimenti ultrabiennali nelle classi di

durata considerate in precedenza. Si nota chiaramente che, mentre la percentuale di procedimenti con durata superiore a 7 anni è pressoché costante e di poco inferiore all'1%, trattandosi nella maggior parte dei casi di procedimenti riassunti a seguito di sospensione, la concentrazione nella classe 2 - 4 anni dalla data di iscrizione aumenta tra il 2016 e il 2018, indice questo di un progressivo svecchiamento dei ruoli, per tornare a diminuire lentamente a partire dal 2019, per arrivare nel 2023 a valori decisamente "peggiori" rispetto a quanto verificatosi nel 2016:

Incidenza % delle singole classi di durata – pendenti ultrabiennali

Anno di riferimento	Classi di Durata			
	2-4	4-5	5 - 7	oltre 7
2016	60,8%	24,0%	14,5%	0,8%
2017	73,8%	18,9%	6,7%	0,6%
2018	79,5%	15,8%	4,2%	0,5%
2019	76,7%	16,6%	6,2%	0,4%
2020	70,5%	21,4%	7,4%	0,7%
2021	64,7%	23,6%	10,9%	0,7%
2022	59,8%	23,0%	16,2%	1,0%
2023	58,7%	25,6%	14,4%	1,4%

La seguente tabella dà conto del flusso degli affari nella Corte [per anno solare] al 31.12.2023.

Corte di Appello - Flusso dei procedimenti civili [escluso Lavoro]

Totale affari civili [escluso lavoro]	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pendenti Iniziali	10.538	10.439	10.690	10.384	9.918	9.501	9.158	8.647
Sopravvenuti	3.538	3.947	3.605	3.479	2.566	2.928	2.858	2.890
Definiti	3.637	3.696	3.911	3.945	2.987	3.271	3.369	3.237
Pendenti Finali	10.439	10.690	10.384	9.918	9.497	9.158	8.647	8.300
Tasso di Ricambio	103	94	108	113	116	112	118	112
Tasso di Smaltimento	26	26	27	28	24	26	28	28
Durata media in gg.	1.382	1.315	1.115	974	974	974	1.123	1.168



Da cui si rileva che:

- I procedimenti sopravvenuti [tra il **2016** e il **2023**] sono diminuiti del 18,3%;
- I procedimenti definiti [tra il **2016** e il **2023**] sono diminuiti del 11%;
- I procedimenti pendenti [tra il **2016** e il **2023**] sono diminuiti del 20,5%.

Pendenti al 31.12.2023 in materia civile per anno di iscrizione

Anno Iscrizione a ruolo	Pendenti al 31-dic-23	%
2014	2	0,02%
2015	12	0,1%
2016	42	0,5%
2017	114	1,4%
2018	478	5,8%
2019	1.050	12,7%
2020	935	11,3%
2021	1.475	17,8%
2022	1.853	22,3%
2023	2.339	28,2%
Totale	8.300	100%

I grafici che seguono illustrano l'andamento della pendenza e dei procedimenti ultrabiennali nella Corte di Appello a partire dal 2016:



La tabella successiva mette a confronto il dato relativo alla percentuale di procedimenti ultrabiennali con il corrispondente dato relativo ai procedimenti aventi una durata superiore a trenta mesi, costituente la soglia temporale superata la quale insorge l'obbligazione risarcitoria a carico dello Stato.

Si nota chiaramente come, per ciascuno degli anni considerati, l'incidenza percentuale dei procedimenti *patologici* sia nettamente inferiore se si considera la soglia predetta, così come prescritto dall'art. 2 della L. n.89/2021 che prevede l'equa riparaazione per irragionevole durata del processo:

Anno	Pendenti Finali	Ultrabiennali	%	di cui con durata maggiore di 30 mesi	%	C = [A-B]
			A		B	
2016	10.438	5.304	50,8%	4.438	42,5%	8,3%
2017	10.692	5.060	47,3%	4.028	37,7%	9,7%
2018	10.384	4.773	46,0%	3.760	36,2%	9,8%
2019	9.919	4.868	49,1%	3.792	38,2%	10,8%
2020	9.502	5.166	54,4%	4.232	44,5%	9,8%
2021	9.158	5.129	56,0%	4.248	46,4%	9,6%
2022	8.647	4.465	51,6%	3.699	42,8%	8,9%
2023	8.300	4.108	49,5%	3.389	40,8%	8,7%

I Tribunali del Distretto

Il seguente quadro sintetizza il flusso degli affari nel settore civile dei Tribunali del distretto negli ultimi quattro anni giudiziari, da cui emerge chiaramente che, nonostante le criticità dovute alla crisi pandemica, gli Uffici abbiano saputo gestire i flussi anomali rilevati nel biennio 2019-21, in particolare l'incremento delle sopravvenienze passate da 49.578 nell'A.G. 2019-20 a 53.278 [+7,5%], cui è seguito un biennio di costante flessione che ha determinato una riduzione complessiva nel quadriennio 2019-23 pari al -1,5%.

Quanto alle definizioni, nello stesso periodo si è osservato un incremento nella misura del 12,7% [da 48.911 a 55.116], cui consegue una riduzione della pendenza complessiva pari al -19,4% nell'arco di quattro anni:

Totale affari civili	A.G.			
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
Sopravvenuti	49.578	53.278	50.444	48.838
Definiti	48.911	55.853	53.909	55.116
Pendenti Finali	58.912	56.656	53.488	47.501

Il *trend* rimane immutato se si espungono dall'analisi i dati relativi alle procedure esecutive [mobiliari e immobiliari] e a quelle fallimentari, come si evince dalla tabella che segue:

Totale affari civili	A.G.			
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
Sopravvenuti	38.507	41.738	39.359	38.031
Definiti	36.899	42.247	42.189	42.315
Pendenti Finali	43.854	43.288	40.315	36.043

Infine, analizzando l'andamento per anno solare, i flussi registrati a partire dal 2017 sono i seguenti:

Totale affari civili [escluso lavoro]	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pendenti Iniziali	44.440	44.109	42.560	43.332	44.330	42.294	39.233
Sopravvenuti	45.879	44.478	45.603	36.952	40.537	39.714	33.760
Definiti	46.210	46.003	44.840	35.739	42.526	42.811	37.985
Pendenti Finali	44.109	42.584	43.323	44.545	42.341	39.197	35.008
Tasso di Ricambio	101	103	98	97	105	108	113
Tasso di Smaltimento	51	52	51	45	50	52	52
Durata media in gg.	351	350	347	441	381	360	378

Procedimenti ultratriennali

Totale affari civili [escluso lavoro]	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pendenti Finali	44.109	42.584	43.323	44.545	42.341	39.197	35.008
Ultratriennali	5.123	4.767	5.176	6.542	6.852	7.076	6.206
Incidenza %	11,6%	11,2%	11,9%	14,7%	16,2%	18,1%	17,7%

Tribunale di Palermo

[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale]

Relativamente alle caratteristiche fondamentali del funzionamento della giustizia in questo circondario, con riferimento alle cause civili e penali di primo grado, va premesso che l'organico di questo Tribunale - composto dal Presidente, da 17 Presidenti di sezione, da 111 giudici, di cui 8 giudici del lavoro, e da 63 giudici onorari - è da tempo inadeguato a far fronte alla domanda di giustizia, aumentata in maniera esponenziale, senza che correlativamente sia stato accresciuto il numero dei giudici addetti all'ufficio che in atto sconta un vuoto nell'organico dei magistrati togati di 16 giudici e 2 presidente di sezione, oltre che di 12 giudici onorari.

Va quindi segnalata la necessità di interventi volti ad ampliare l'organico dei magistrati ordinari, in modo da evitare che la tardiva o insufficiente soddisfazione della domanda di giustizia si traduca in un insidioso fattore di legittimazione sociale di organizzazioni criminali fortemente radicate nel territorio e nell'innescare di forme di "giustizia alternativa" a quella del sistema statale.

Al di là di una pianta organica del Tribunale di Palermo già di per sé inadeguata in quanto immaginata per una magistratura giudicante operante in epoca antecedente alla istituzione presso gli uffici requirenti delle direzioni distrettuali antimafia e all'esplosione dei flussi migratori dall'Asia e dall'Africa con sbarchi continui sulle coste della Sicilia sudoccidentale che si traducono anche nella iscrizione di migliaia di procedimenti per la "protezione internazionale", le

significative scoperture e la prolungata assenza di magistrati nell'ufficio a causa delle illustrate ragioni si coniugano con fattori contingenti di particolare rilievo anche sul piano sociale che connotano in modo specifico la realtà territoriale del distretto di Palermo e che hanno contribuito alla recente e notevole lievitazione dei procedimenti sia nell'ambito della giurisdizione civilistica sia in quella penalistica.

Il riferimento corre, principalmente, ai riflessi giudiziari da una parte delle ingerenze mafiose sulle medie e piccole imprese in crisi, del distretto palermitano, derivante dalla interruzione delle attività imposta dalle misure anti-Covid degli anni 2020-2021, dall'altra l'*effetto Tunisia* sull'incremento incontrollato degli sbarchi di cittadini extracomunitari dell'ultimo biennio.

Giustizia Civile: Il quadro complessivo della giustizia civile nel circondario del Tribunale di Palermo si contraddistingue per una serie di elementi talora contraddittori e di non agevole lettura, legati, inevitabilmente, da un lato alle contingenze del momento storico, per la crisi economica e sociale che il paese attraversa, e dall'altro alla recente entrata in vigore di alcune riforme destinate ad innovare sostanzialmente le regole che governano il processo civile in Italia.

A riprova di quanto sopra detto, il raffronto con i dati statistici relativi alla attività giudiziaria nel settore civile del Tribunale di Palermo, se da una parte conferma la sostanziale ripresa di tutte le attività e il definitivo superamento di quelle criticità più direttamente legate alla emergenza pandemica e alle misure introdotte per contenerne la diffusione, al contempo evidenzia la difficoltà di realizzare in pieno gli obiettivi di eliminazione dell'arretrato e di abbattimento dei tempi di definizione dei procedimenti in misura coerente e secondo la tempistica prevista per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza [PNRR].

A questo riguardo è importante evidenziare il fatto che, come si accennava, gli uffici giudiziari anche nel settore civile si sono trovati a dovere fare fronte, insieme alla ripresa integrale delle attività dopo la crisi pandemica, ad un importante lavoro di riorganizzazione dell'attività giurisdizionale, per via dapprima della stabilizzazione della struttura organizzativa dell'Ufficio per il Processo come implementata dalla assegnazione, nel marzo 2022, dei nuovi Funzionari assunti ex d.l. 9 giugno 2021 n.80 e più di recente per una serie di importanti novità sul piano normativo. Infatti, recentemente, sono entrate in vigore la riforma processuale introdotta dal D. Lgs 149/2022 [cd riforma Cartabia] originariamente prevista per il 30 giugno 2023, e anticipata ai procedimenti iscritti dopo il 28 febbraio 2023 con legge 29 dicembre 2022, n. 197 [con una improvvisa accelerazione e intensificazione del lavoro di formazione e approfondimento delle nuove regole], così come, in data 15 luglio 2022 [dopo più rinvii], il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza [D.Lgs. 14/2019], i cui istituti e procedimenti hanno sostituito quelli in precedenza disciplinati dalla Legge Fallimentare [R.D. 267/1942] e hanno toccato settori particolarmente sensibili quali il Fallimento e il mondo dell'impresa.

In termini statistici a fronte di un tendenziale aumento del numero delle nuove iscrizioni, passato da n.28.464 dell'anno giudiziario 2021-2022 a n.29.265 nell'anno giudiziario 2022-2023 [aumento del 2,81%], un aumento viene registrato nel numero dei procedimenti definiti che, nel complesso, si eleva da n.30.573 procedimenti definiti nell'a.g. 2021-2022 a n.31.384 procedimenti definiti nell'a.g. 2022-2023 [l'incidenza dell'aumento si registra in misura significativa nel ruolo Affari Civili Contenziosi, nel quale i definiti passano da n.10.855 nell'a.g. 2021-2022 a n.11.856 nell'a.g. 2022-2023, con aumento del 9,22 % e, in misura minore per i Procedimenti Speciali Sommati], con una conseguente complessiva riduzione delle pendenze finali, scese da

n. 30.387 pendenti finali nell'anno giudiziario 2021/2022 a n.28.292 pendenti finali nell'anno giudiziario 2022/2023, con una riduzione percentuale del -6,89%, rilevabile, sia pure con diverse percentuali, in tutti i settori della giustizia civile con esclusione di quello Lavoro e Previdenza:

- Affari Civili Contenziosi : da n. 19.080 dell'anno giudiziario 2021/2022 a n. 16.686 dell'anno giudiziario 2022/2023 [-12,55%];
- Procedimenti Speciali Sommati: da n. 1.819 dell'anno giudiziario 2021/2022 a n. 1.779 dell'anno giudiziario 2022/2023 [-2,20%];
- Lavoro e Previdenza [esclusi accertamenti tecnici ex art. 554 bis c.p.c.]: da n.8.695 dell'anno giudiziario 2021/2022 a n. 9.216 dell'anno giudiziario 2022/2023 [5,99%];
- Volontaria Giurisdizione - esclusi gli affari del Giudice Tutelare e la verbalizzazione della dichiarazione giurata -: da n. 793 dell'anno giudiziario 2021/2022 a n. 611 dell'anno giudiziario 2022/2023 [-22,95%].

Quanto finora esposto si riflette nel confronto con gli indicatori di produttività, ove si consideri nell'anno appena trascorso, il tasso di ricambio [cd. clearance rate], ossia del rapporto percentuale tra il numero dei procedimenti definiti e quello dei procedimenti sopravvenuti, che rimane sostanzialmente pari nel suo complesso a quello dell'anno precedente [107,4 nell'anno giudiziario 2021-2022 e 107,2 nell'anno giudiziario 22/23] con un andamento discontinuo se valutato nel dettaglio, laddove registra un andamento ampiamente positivo per il settore civile contenzioso, in cui il tasso di ricambio è passato dal 113,5 dell'anno giudiziario 2021-2022 al 125,3% nell'anno giudiziario 2022/2023, mentre nel ruolo Procedimenti Speciali Sommati, pur restando positivo, si è ridotto da 102,1 a 100,6 nell'a.g. 2022-2023, nel ruolo Lavoro e Previdenza, in cui è sceso da 107,3 a 94,00 nell'ag 2022-2023 e nel ruolo Volontaria Giurisdizione, in cui è passato da 103,2 a 105,4.

Lo stesso andamento si registra con riferimento al tasso di smaltimento, vale a dire al rapporto percentuale tra procedimenti definiti e carico di lavoro [rappresentato quest'ultimo dalla somma delle pendenze di inizio periodo e delle sopravvenienze], che, con una progressione positiva rispetto a quanto rilevato lo scorso a.g., registra un valore del 52,6 % dell'anno giudiziario 2022/2023, a fronte del 50,2 % dello scorso anno, superando anche i valori che si erano registrati nel periodo pre-pandemico [pari al 50,9% nel 2018-19, al 50,0% nel 2017-2018 e al 49,9% nel 2016-17], con una significativa riduzione della durata dei procedimenti passata nel complesso da 432 gg nell'ag 2021-2022 a 405 gg nell'ag 2022-2023 con una incidenza percentuale più significativa, anche in questo caso, nel ruolo Affari civili contenziosi, in cui la durata media si è ridotta da 771 gg nell'a.g. 2021-2022 a 695 gg nell'a.g. 2022-2023, e in misura minore anche negli altri ruoli [da 94 gg a 90 gg nel ruolo Procedimenti civili sommati; da 489 gg a 440 gg nel ruolo Lavoro e Previdenza ; da 89 gg a 81 gg nel ruolo Volontaria Giurisdizione].

Le valutazioni finora espresse trovano un ulteriore riscontro confrontando i risultati del monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi di cui all'art. 37, comma 1, D.L. 98/2011 condotti attraverso la periodica elaborazione e analisi delle statistiche, alla stregua dei quali si può affermare che il Tribunale di Palermo è riuscito a rimanere in linea con i risultati prefissati nel programma ex art. 37 D.L. n. 98/2011 per la gestione dei procedimenti civili in relazione allo smaltimento dell'arretrato e al rendimento quantitativo per l'anno 2023.

Nello specifico, in base ai dati disponibili al 30 giugno 2023, ponendo attenzione ai dati

riferiti al settore del contenzioso civile [comprensivo dei dati ricavabili dai registri SIECIC afferenti il settore fallimentare e delle esecuzioni civili] il Tribunale di Palermo già a quella data aveva smaltito n. 4.525 procedimenti ultratriennali, a fronte di n. 3.860 che costituivano l'obiettivo di smaltimento.

Inoltre, in linea generale, i dati ricavabili dai prospetti elaborati dall'Ufficio Statistico del Tribunale evidenziano, nel complesso, il progredire del processo di erosione dell'arretrato ultratriennale.

Infatti, i procedimenti iscritti a ruolo da oltre un triennio al 30 giugno 2023 erano già n. 4.437 su n.28.290 pendenze complessive, pari al 15,7%, con una percentuale, quindi, inferiore a quella registrata al 30 giugno 2022, quando gli ultratriennali erano n.5.728 su un totale di 30.387, pari al 18,9 %.

Anche gli ultraquinquennali al 30 giugno 2023 erano già 720, pari al 2,5% del totale ed erano 857 al 30 giugno 2022, pari al 2,8% del totale.

In ordine alle singole sezioni Civili si evidenzia:

Prima Sezione Civile – Protezione Internazionale: Con riferimento ai procedimenti della prima sezione civile riportati nel prospetto statistico, al 30 giugno del 2023 si è registrato, infatti, un aumento della produttività del 23,5 % rispetto all'anno precedente [4.753 procedimenti definiti nel periodo in considerazione, a fronte dei 3.848 definiti nel periodo precedente].

Pertanto, per i procedimenti della prima sezione civile il *disposition time*, che alla data del 1° luglio 2022 era pari a quasi un anno [3.620/3.848 * 365=343 giorni] si è dimezzato, per attestarsi, alla data del 30 giugno 2023, a un periodo inferiore ai sei mesi [2.235/4.753 * 365=171 giorni].

Ai risultati positivi della sezione ha concorso in modo determinante l'ingresso degli addetti all'ufficio del processo, che hanno concorso a migliorare sensibilmente anche altri ambiti, per loro natura non rilevati dal mero dato statistico delle definizioni, fra i quali vanno menzionati:

- la tempestività nell'evadere le centinaia di istanze di liquidazione dei difensori nei casi di patrocinio a spese dello stato, cui le parti fanno massiccio ricorso in materia familiare;
- le comunicazioni con i servizi sociosanitari del territorio, nonché l'accoglienza dei minori per i quali si procede all'ascolto [settore al quale è destinata un'addetta all'ufficio del processo che è assistente sociale].
- la riduzione dei tempi fra il deposito del ricorso e la fissazione dell'udienza presidenziale nei procedimenti di separazione e di divorzio.

Alla data del 30 giugno 2023 il numero dei procedimenti pendenti ultratriennali, calcolato cumulativamente con la sezione protezione internazionale, si è ridotto sensibilmente rispetto all'anno precedente, essendosi dimezzato in valori assoluti [da 870 a 430 procedimenti] ed essendosi notevolmente ridotto anche in termini percentuali [dal 14,5 % all'8,7 %].

Quanto ai procedimenti ultraquinquennali, che erano 12 al 30 giugno 2022, se ne registravano appena 2 al 30 giugno 2023 [pari allo 0,04 % dei procedimenti pendenti].

Si tratta di due procedimenti in materia di famiglia che saranno comunque definiti entro l'anno in corso: entrambi sono già stati assunti in decisione, e per entrambi è prossima la scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

È necessario del resto considerare che, nel diritto di famiglia, l'esigenza di rispettare i limiti di durata del processo non può confliggere con il valore irrinunciabile dell'appropriatezza dell'intervento giudiziario, per cui occorre comunque preventivare che un evolversi improvviso della situazione familiare [o altri accadimenti indipendenti da ritardi o carenze dell'amministrazione della giustizia] possano impedire la definizione di un sia pur limitato numero di procedimenti.

Il Tribunale di Palermo, grazie anche alle relazioni preesistenti tra l'Università e il presidente della sezione I Civile [per il suo precedente incarico di Presidente del Tribunale per i Minorenni], ha stipulato nel novembre del 2022 una convenzione con il Dipartimento di Scienze Psicologiche dell'Università di Palermo, con la quale è stato istituito nei locali del Tribunale lo "Spazio Famiglie", servizio di orientamento e di sostegno offerto alle coppie in fase separativa, presentato alla stampa il 2 febbraio 2023 e alla cittadinanza il 15 maggio, in occasione della Giornata del bambino e dell'adolescente organizzata dal Garante per l'Infanzia del comune di Palermo.

Lo Spazio Famiglie, ispirato a criteri di assoluta gratuità, è dedicato alle coppie che intendano avvalersi liberamente di un servizio di ascolto, supporto e orientamento in fase separativa, con la finalità di sostenere la genitorialità quale responsabilità condivisa e favorire il benessere di ogni persona coinvolta nella vicenda separativa.

Il servizio offerto, che rispondendo a un'esigenza diffusa è stato particolarmente apprezzato dal Foro, si diversifica dall'intervento di mediazione in senso stretto, in quanto include due differenti azioni, secondo una metodologia di lavoro di rete integrata:

- a.) un'azione di informazione/educazione/orientamento ai servizi del territorio, volta a prevenire eventuali danni della conflittualità genitoriale sui figli;
- b.) un'azione di accompagnamento e supporto alla coppia, con il fine di fronteggiare le scelte del vivere quotidiano in modo coordinato, a salvaguardia del benessere familiare.

I prospetti statistici relativi agli affari trattati dal Giudice Tutelare attestano la mole dei flussi di lavoro, che nel periodo considerato registrano una sopravvenienza particolarmente elevata di amministrazioni di sostegno [ne sono state aperte 928 a fronte delle 856 del periodo precedente], in numero di gran lunga superiore rispetto alle tutele [ne sono state aperte solo 42, a fronte delle 36 del periodo precedente].

Le tutele, del resto, conformemente alla giurisprudenza della Cassazione, si configurano ormai sempre più come uno strumento di protezione residuale rispetto alle prime, che con la loro flessibilità possono adattarsi in modo appropriato alle esigenze che la concreta situazione richiede.

Tuttavia, in questo settore, il dato delle definizioni è poco significativo, perché legato a fattori estranei all'intervento giudiziario [quali a esempio il raggiungimento della maggiore età per le tutele di minorenni, e la morte o il trasferimento in altra sede per le amministrazioni di sostegno e le tutele di maggiorenni].

Protezione Internazionale: I dati relativi al periodo 1° luglio 2022 – 30 giugno 2023 della Sezione Protezione Internazionale forniti dall'Ufficio statistico – in comparazione con i dati dell'anno precedente – vanno attentamente considerati.

La riduzione dei procedimenti definiti in misura pari al 7,9 % [1.749 procedimenti a fronte dei 1.900 del periodo precedente], pur essendo per certi versi preoccupante, è un dato che va in

realità valutato positivamente, dovendosi considerare che il 31 agosto 2022 è cessata l'applicazione extradistrettuale di un giudice, mentre per il periodo successivo, quello appunto in considerazione [1° luglio 2022 – 30 giugno 2023], la sezione non ha potuto fruire di un istituto, quello dell'applicazione extradistrettuale, al quale negli anni scorsi si è fatto periodicamente ricorso e che è stato determinante per la produttività della sezione.

Tutti i magistrati della sezione, in particolare, sono tabellarmente coassegnati alla prima sezione civile, mentre soltanto i magistrati di volta in volta applicati in via extradistrettuale, destinati in via esclusiva alla sezione, hanno potuto dedicarsi a tempo pieno al lavoro della sezione, riuscendo in genere a definire fino a quasi un quarto del totale complessivo dei procedimenti definiti dalla sezione.

Inoltre, in termini di apporto degli addetti all'ufficio del processo, mentre era operativa l'applicazione extradistrettuale, la sezione ha registrato un aumento del 37,30 % delle definizioni rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente [da 890 procedimenti definiti nel periodo marzo-settembre 2021 si è passati a 1.222 definizioni nel periodo marzo-settembre 2022], con una riduzione delle pendenze rispetto all'anno precedente del 19,30 % [si è passati dai 2.554 procedimenti pendenti al 30 settembre 2021 ai 2.061 procedimenti pendenti al 30 settembre 2022] e con una riduzione ancor più significativa del disposition time, quantificata nel 41,2 % [da 611 giorni calcolati al 30 settembre 2021 a 359 giorni alla data del 30 settembre 2022].

Venuta meno l'applicazione extradistrettuale, l'impegno dei giudici e il contributo degli addetti all'ufficio del processo ha comunque consentito di mantenere livelli di produttività molto elevati nel periodo in considerazione 1° luglio 2022 – 30 giugno 2023, in modo tale da contenere nella misura dell'8,1 % l'inevitabile aumento dei procedimenti pendenti [si è passati da 2.095 procedimenti pendenti al 30 giugno 2022 a 2.265 procedimenti pendenti al 30 giugno 2023], nonostante il forte aumento delle sopravvenienze.

La situazione è comunque molto preoccupante, se si considera da una parte che – per effetto dell'enorme aumento dei flussi immigratori dalla Tunisia – l'incremento delle sopravvenienze rispetto al periodo precedente ha raggiunto addirittura il 30,1 % [essendosi passati da 1.480 procedimenti iscritti nel periodo precedente a 1.749 nel periodo in considerazione], e, per altro verso, che i flussi in entrata registrano ormai da tre anni un aumento progressivo e costante, come si evince dall'allegato prospetto, elaborato anch'esso dall'Ufficio statistico, da cui risulta che le iscrizioni hanno ormai abbondantemente superato il doppio di quelle registrate negli anni scorsi [all.2].

Quanto alla capacità definitiva della sezione, il valore del *disposition time*, che era di circa tredici mesi al 1° luglio 2022 [$2.095/1.900 \cdot 365 = 402$ giorni] dopo un anno, alla data del 30 giugno 2023, è peggiorato di oltre due mesi [$2.265/1.749 \cdot 365 = 472$ giorni].

Anche questo è un dato estremamente preoccupante, non soltanto perché la legge prevede che il Tribunale decida sulle impugnazioni delle decisioni delle Commissioni territoriali entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso [art. 35, comma 13 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25], quanto soprattutto perché, lasciando immutate le risorse dei giudici assegnati alla sezione, il numero dei procedimenti pendenti – e conseguentemente il *disposition time* – sono destinati ad aumentare molto rapidamente, anche per effetto del trend delle sopravvenienze.

La gran parte dei procedimenti è data da impugnazioni dei provvedimenti adottati dalle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di Palermo, Trapani

e Agrigento.

Notevole impatto, soprattutto sull'organizzazione del lavoro dei giudici che compongono la sezione e sulla Cancelleria, hanno peraltro i procedimenti previsti dall' art. 20 ter del D.Lgs n. 30/2007 e dei procedimenti di convalida del trattenimento o di proroga di trattenimento degli stranieri ex art. 6 del D.lgs. 142/2015 [anch'essi in forte aumento], tenuto conto degli stringenti termini di definizione degli stessi.

Al fine di garantire la pronta decisione di tali procedimenti nel rispetto del termine di 48 ore normativamente prescritto, è stato predisposto un turno di reperibilità su base settimanale.

Un contributo significativo nella celebrazione di dette udienze, così come nello svolgimento dell'attività istruttoria conseguente alla proposizione delle opposizioni, è dato dai giudici onorari assegnati alla sezione.

La sezione si avvale inoltre, in virtù di una convenzione ministeriale ormai da tempo operativa, anche del prezioso supporto di un esperto dell'E.U.U.A. [European Union Agency for Asylum], che contribuisce soprattutto nell'accertamento e nell'analisi delle situazioni dei paesi di origine dei richiedenti asilo, attraverso la predisposizione delle C.O.I. [Country of Origin Information], oltre che nella preparazione delle udienze di audizione dei richiedenti asilo, anche tramite l'individuazione di interpreti e mediatori culturali.

Sezione Seconda Civile e Agraria: La Seconda Sezione Civile è tabellarmente competente a trattare nelle materie delle successioni, dei diritti reali, della trascrizione, della comunione e del condominio, alle quali si affianca il contenzioso in materia contrattuale [compravendite, locazioni, affitto di azienda], oltre alle controversie in materia agraria e ad una cospicua mole di procedimenti possessori e cautelari [quest'ultimi afferenti alle materie tabellarmente assegnate] e di volontaria giurisdizione [in materia successoria, condominiale e per quanto attiene ai reclami al Conservatore].

Per quanto riguarda i procedimenti in materia di locazioni [materia che, tra quelle attribuite alla competenza tabellare della Seconda Sezione Civile, per evidenti ragioni di natura economica e sociale, maggiormente richiede una celere trattazione e un'omogeneità applicativa] la loro trattazione segue delle apposite linee guida interne alla Sezione adottate già da diversi anni e seguendo, per quanto riguarda più in particolare i procedimenti di convalida di sfratto regolati dagli artt. 657, 658 c.p.c., quanto è stato concordato in un recente Protocollo condiviso con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, volto a consentire la programmazione anzi tempo dell'attività di udienza, mediante la condivisione di buone prassi che consentano la distribuzione degli affari civili con congruo anticipo rispetto al giorno dell'udienza e la possibilità di calendarizzare, secondo orari prestabiliti, la trattazione di tutti i fascicoli, agevolando anche la verifica circa la partecipazione degli intimati, nei confronti dei quali si vogliono inoltre assicurare tempestive indicazioni per la ordinata partecipazione all'udienza.

La bontà delle soluzioni organizzative adottate [fra le quali l'efficiente e produttivo impiego degli Addetti UPP] ha trovato obiettivo riscontro nei risultati ottenuti nell'anno giudiziario appena trascorso e in particolare nel primo semestre nell'anno 2023, dovendosi finalmente registrare a questa data una prima sensibile riduzione delle pendenze e dei tempi di definizione, come pure di riduzione dei procedimenti arretrati.

In termini di flussi statistici si evidenzia quanto segue:

Il numero delle definizioni dei procedimenti civili trattati con rito ordinario e sommario, comprensivo delle controversie agrarie, nell'anno giudiziario 2022-2023, è stato pari a n. 4.632 con un incremento del 16,7% rispetto al precedente anno giudiziario 2021/2022, quando i procedimenti definiti sono stati n. 3.968. Tale incremento del numero dei procedimenti definiti, a fronte di n. 4.059 cause di nuova iscrizione ha determinato una conseguente riduzione dei procedimenti pendenti al 30.6.2023 [n. 3.026] rispetto ai dati del precedente anno giudiziario 2021/2022 [quando, come si è detto, a essere definiti erano stati n. 3.968 procedimenti, a fronte di n. 4.012 nuove iscrizioni, con una pendenza finale di n. 3.614 procedimenti, rispetto alla quale, quindi, si registra una riduzione del -16,3%].

Tale flessione si coglie con maggiore evidenza con riguardo ai dati che riguardano gli Affari Civili contenziosi ed è meno visibile con riguardo ai Procedimenti Speciali Sommarî [cautelari ante causam, possessori, reclami al collegio, procedimenti per convalida di sfratto, procedimenti per decreto ingiuntivo, impugnazioni ex art. 35 d.lvo n. 25/2008] che già negli anni precedenti, per le peculiarità del rito semplificato che li governa, si presentavano di più celere definizione.

Più in particolare, per quanto riguarda i Procedimenti Speciali Sommarî nell'anno giudiziario 2022-2023 si registrano n. 2.913 procedimenti definiti, superiore ai n. 2.618 procedimenti definiti nell'anno precedente, ma sostanzialmente pari al numero delle sopravvenienze date dalle cause di nuova iscrizione, n.2.904, con una conseguente mantenimento dei pendenti finali [n.779 procedimenti pendenti 30/6/2023 rispetto a n. 778 procedimenti pendenti alla data del 30/6/2021] e una riduzione del DT del -10,0%.

Guardando nello specifico ai procedimenti in materia locatizia, e, in particolare, al numero dei procedimenti per convalida di sfratto iscritti nell'A.G. 2022/2023, ammontanti a n. 1.311 a fronte di n.1.177 iscritti nell'anno precedente, si evidenzia anche in questo caso un incremento dei procedimenti definiti, pari a n. 1.347 nell'anno 2022/2023, superiore ai definiti dell'anno precedente, pari a n. 1.143.

Sostanzialmente stabile è la quantità di procedimenti cautelari e possessori iscritti nel periodo [n. 146 cautelari ante causam a fronte dei n.131 dell'anno precedente e n.53 nuovi iscritti possessori a fronte dei n.70 dell'anno precedente], come pure il numero dei reclami [passati a n. 45 nell'anno 2022-23 da n.40 nell'anno appena trascorso].

Per quanto riguarda, invece, gli Affari Civili Contenziosi [fra i quali, per la natura e la tipologia delle questioni trattate, si concentrano le cause di più difficile definizione], il miglioramento del dato si coglie con maggiore evidenza.

In particolare, dal confronto con i dati statistici si coglie che nell'anno giudiziario appena trascorso la seconda sezione civile ha definito n. 1.717 procedimenti, a fronte di n. 1.115 nuovi iscritti, ed ha di conseguenza ridotto la pendenza finale a n.2.247 pendenti finali, con un *disposition time* di 478 giorni ed una riduzione percentuale di -20,7% dei procedimenti pendenti rispetto all'anno precedente [quando i pendenti al 30.6.2022 erano n. 2.834] e del -37,8% del DT rispetto a quello dell'anno precedente [767 giorni].

A questo riguardo, si rappresenta che, considerando le pendenze a fine A.G. 2021- 2022, pari a n. 2.834 per le cause contenziose, n.2 per le controversie agrarie e n. 778 per i procedimenti speciali e cautelari, per un totale di n.3.614 procedimenti, e sommandole alle sopravvenienze dell'A.G. 2022-2023 [pari a n. 1.155 per i procedimenti contenziosi, n.0 per le controversie agrarie e n. 2.904 per i procedimenti speciali sommarî, per un totale di n. 4.059 nuovi iscritti], la

definizione dei procedimenti, pari a n. 1.717 procedimenti contenziosi ordinari, n.2 controversie agrarie e n. 2.913 procedimenti speciali e cautelari definiti, restituisce un indice di smaltimento della Sezione adeguato, ove si consideri da una parte l'avvenuto sostanziale smaltimento delle sopravvenienze, ma anche la capacità di aggredire l'arretrato formatosi negli anni precedenti, e questo grazie agli sforzi lodevolmente portati avanti dai giudici della sezione.

Infatti, al 30 giugno 2023 si registrano n. 410 procedimenti ultratriennali, pari al 13,5% del totale, per la prima volta sensibilmente ridotto rispetto ai n.788 procedimenti ultratriennali dell'AG 2021-2022, con una percentuale del 21,8% del totale, come pure per quanto riguarda la percentuale dei procedimenti di iscrizione ultra-quinquennale [iscritti sino al 2018], ammon-tando gli stessi al 30 giugno 2023 a n. 137, pari al 4,5 % sul totale, inferiore al numero dei proce-dimentiultraquinquennali rilevati con riferimento all'A.G. 2021/2022, pari a n. 200 [5,5% sul to-tale].

Per quel che concerne la Sezione Specializzata Agraria, alla quale sono assegnati i magistrati di questa Sezione, per l'anno di riferimento, le statistiche non registrano la sopravvenienza di alcun procedimento di nuova iscrizione e la definizione dei due procedimenti iscritti negli anni precedenti.

Tra i risultati positivi conseguiti dalla Sezione nel raggiungimento degli obiettivi una men-zione particolare meritano quelli raggiunti nel processo di digitalizzazione dei fascicoli ove si con-sideri che, grazie all'attività dei due operatori data-entry assegnati alla seconda sezione civile, dal 19 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 sono stati interamente digitalizzati oltre 10.000 fascicoli.

Sezione Terza Civile: La Terza Sezione Civile è tabellarmente competente a trattare i pro-cedimenti cautelari ante causam in particolare in materia di colpa medica [legge 24/2017], i re-claimi proposti contro gli ATP nelle materie relative a contratti e obbligazioni varie, la responsa-bilità extracontrattuale, alle quali si affianca il contenzioso in materia contrattuale [responsabilità professionale, cessione di crediti, cessione di azienda, arricchimento senza causa, indebito sog-gettivo e oggettivo], oltre ai procedimenti di volontaria giurisdizione afferenti alle materie asse-gnate alla Sezione [ammortamento titoli, cancellazione di nome dall'elenco dei protesti [art. 12 L. n. 349/1973].

Nel periodo in esame, i procedimenti complessivi di contenzioso "con rito ordinario" so-pravvenuti sono stati n.1.978 a fronte dei n. 2.220 iscritti nel 2021/2022 con una variazione per-centuale in diminuzione del -10,9 %, quelli definiti n. 2.578 in numero identico rispetto alla pre-cedente rilevazione e, quindi, con una percentuale stabile.

La riduzione dei procedimenti iscritti ha comportato in linea generale una lieve flessione dei pendenti finali, dai precedenti n. 6.720 agli attuali n. 6.079, in percentuale pari al -9,5 %.

Questa progressione non si registra nei procedimenti speciali sommari [che comprendono compensi professionali agli avvocati, il merito dei procedimenti per responsabilità sanitaria e molti altri] per i quali il dato statistico evidenzia un aumento delle sopravvenienze [dalle prece-denti n.836 alle attuali n. 977, con percentuale in aumento del 16,9%] e un contestuale aumento dei procedimenti definiti [dai precedenti n. 902 agli attuali n. 949 con un aumento della produt-tività del 5,2%], malgrado la sempre maggiore complessità dei procedimenti per responsabilità sanitaria, a dispetto del rito sommario ex 702 bis c.p.c..

Esaminando nel dettaglio i dati statistici del periodo, se ne deve rilevare la disomogeneità

soprattutto con riferimento alle sopravvenienze.

Nel dettaglio sono stati iscritti nel periodo in esame n.1.001 procedimenti di cognizione ordinaria, rispetto ai n. 1.154 del periodo di rilevazione precedente con una variazione percentuale del +13,3% [definiti 1.382 rispetto ai 1.248 del periodo precedente].

Quanto al contenzioso commerciale si registra una sopravvenienza di n. 910 procedimenti, rispetto ai n. 985 del periodo di rilevazione precedente con una variazione percentuale del -7,6% [definiti 1.150 rispetto ai 1.252 precedenti].

Quanto al contenzioso in materia di risarcimento da sinistri stradali è connotato spesso da questioni giuridiche di diritto sostanziale e processuale complesse, afferenti la liquidazione del danno [anche con riferimento alla posizione dei congiunti della vittima primaria], o dall'interpretazione delle disposizioni specialistiche del Codice delle Assicurazioni Private, con istruzione probatoria articolata, specie nei non isolati casi in cui sia contestata la stessa effettività storica del sinistro, come nelle ipotesi di cause promosse contro le Imprese designate alla liquidazione dei sinistri per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, per incidenti provocati dai cd. veicoli pirata.

I procedimenti trattati dalla Sezione attinenti alla materia del danno alla persona, assumono varie codificazioni [lesioni, morte, responsabilità ex art. 2049, 2050, 2051, 2052], dove sono sussunti procedimenti per responsabilità sanitaria, responsabilità extracontrattuale per cause di risarcimento danni da circolazione stradale, da fatto illecito, inclusi i danni da reato, e tutti i tipi di illecito aquiliano- danni da cose in custodia ex art. 2051 cc e danni responsabilità ex art 2049 cc.- non attribuiti ad altre Sezioni [come a esempio i danni da condotte illecite della PA attribuiti alla sez V e tutela dei diritti della personalità – , immagine , reputazione – e della privacy attribuiti alla Prima sez].

In merito alla responsabilità da reato, si segnalano le controversie relative alla liquidazione dei danni in favore di vittime di mafia erogate dall' apposito Fondo nonché quelle per danni endofamiliari.

Impegnativa risulta la materia del danno alla persona [solo al codice "lesione personale"], come già evidenziato, 314 sopravvenienze, in tutte le sue declinazioni di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale ex art. 2043, 2051 e 2052 codice civile, con uno stabile flusso di controversie in materia di "insidia stradale" con lesioni, promosse ex at. 2051 cc – danni da cose in custodia – specie, contro i Comuni, come denota il dato delle sopravvenienze nella rilevazione in esame, anche se inferiore di poco alla precedente rilevazione di 204.

Per ciò che attiene alle controversie in materia di obbligazioni e contratti, si presenta notevole il numero delle cause in materia di contratti d'opera, appalto privato, prestazione d'opera intellettuale per onorari diversi da quelli di avvocato [ingegneri, consulenti cointabili] e responsabilità professionale [oltre quella sanitaria] e di contratti di assicurazione.

In leggero aumento, le controversie con enti fornitori e somministratori di energia elettrica e di risorse idriche per la contestazione dei consumi presunti in esito a fatturazione dei consumi ipotizzati dagli enti erogatori dopo la constatazione di prelievi irregolari e fraudolenti [manomissione del contatore].

Si è innescato un vero e proprio filone di controversie, non seriali, per lo più nella forma delle opposizioni a decreto ingiuntivo; assumono, pure la forma delle opposizioni a decreto ingiuntivo le numerose controversie in materia di credito al consumo [ai limiti della competenza

tabellare delle sezione V civile]; infine, altro filone nutrito di contenzioso è quello delle cd. insidie stradali ex art. 2051 cc..

In termini di smaltimento dell'arretrato, alla data del 30 giugno 2023, si registrano n. 1887 procedimenti ultratriennali, pari al 29,2% del totale, stabile rispetto all'anno precedente, nel quale i procedimenti arretrati erano al 30 giugno 2022 erano n. 1987, pari al 28,1%; analogamente per quanto riguarda la percentuale dei procedimenti di iscrizione ultraquinquennale [iscritti sino al 2018], ammontando gli stessi al 30 giugno 2023 a n. 263, pari al 4,1 % sul totale, superiore rispetto al numero dei procedimenti ultraquinquennali rilevati con riferimento all'A.G. 2021/2022, pari a n. 227 [3,2% sul totale].

Sezione Quarta Civile – Procedure Concorsuali: L'annualità ricompresa tra il 1° luglio 2022 e il 30 giugno 2023 giudiziario è stata contrassegnata dall'entrata in vigore, in data 15 luglio 2022, del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza [CCII] [D.Lgs. 14/2019, i cui istituti e procedimenti hanno sostituito quelli in precedenza disciplinati dalla Legge Fallimentare [R.D. 267/1942].

L'entrata in vigore del CCII e la successiva emanazione delle Linee Guida del CSM sulle "Buone Prassi nel settore delle procedure concorsuali" [delibera di plenum del 20 luglio 2022], con la riconosciuta esigenza di dare effettività alle accresciute attività di intervento, controllo e garanzia poste in capo al Pubblico Ministero e di offrire al contempo al Tribunale Concorsuale la necessaria collaborazione, anche informativa, utile al raggiungimento degli scopi voluti dal Legislatore, hanno offerto lo spunto per l'apertura di un tavolo di confronto con il locale Ufficio requirente, culminato con la redazione condivisa del "Protocollo sui flussi informativi tra il Tribunale e la Procura della Repubblica", sottoscritto in data 18 maggio 2023.

Alla luce delle rilevanti modifiche introdotte nello specifico settore, in data 28/29 settembre 2022 è stato diramato un "Modello, in forma di questionario, per la redazione della relazione ex art. 130, 1° comma, del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza" e, con successiva nota del 14 novembre 2022, sono state trasmesse le "Linee Guida per la redazione della relazione ai sensi dell'art. 130, 4° e 5° comma, del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza", con contestuale invito ai curatori ad attenersi allo schema proposto, tendenzialmente finalizzato a semplificarne e uniformarne l'attività e a garantire la completezza degli accertamenti indispensabili per la realizzazione delle finalità delle procedure concorsuali.

Nel periodo in esame, i ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale sono sopraggiunti in un numero [140] sensibilmente inferiore rispetto a quello delle istanze di fallimento pervenute durante l'annualità 2021/2022 [247], con una riduzione del 43,3%.

Il dato in questione si colloca in continuità con il trend registratosi nell'annualità precedente [-25,4%] ed è coerente con il progressivo calo verificatosi negli ultimi otto anni [con tutta probabilità dipendente da un tessuto economico asfittico, che ha assottigliato il numero di imprese in possesso dei requisiti dimensionali di fallibilità], escludendo la transitoria ripresa del 2020/2021, giustificata dall'afflusso delle istanze di fallimento che i creditori erano stati costretti a procrastinate nel periodo di improcedibilità da emergenza pandemica [marzo/giugno 2020].

Settore Prefallimentare [ante CCII]: Ricorsi per apertura di liquidazione giudiziale [CCII]

Nel periodo in esame sono stati iscritti a ruolo n. 16 procedimenti per dichiarazione di fallimento soggetti alla disciplina anteriore all'entrata in vigore del CCII e ne sono stati definiti n. 84, con conseguente abbattimento della pendenza finale ad appena n 10 fascicoli.

Il quadro riepilogativo di seguito riportato testimonia il costante calo della pendenza registrati nelle ultime otto annualità:

- a.g. 2015/2016: iscritti 463; definiti 452; pendenti 151;
- a.g. 2016/2017: iscritti 407; definiti 441; pendenti 122;
- a.g. 2017/2018: iscritti 391; definiti 409; pendenti 102;
- a.g. 2018/2019: iscritti 344; definiti 332; pendenti 118;
- a.g. 2019/2020: iscritti 278; definiti 330; pendenti 60;
- a.g. 2020/2021: iscritti 331; definiti 334; pendenti 56;
- a.g. 2021/2022: iscritti 247; definiti 229; pendenti 78;
- a.g. 2022/2023: iscritti 16; definiti 84; pendenti 10.

È evidente che, una volta venuta meno la vigenza della Legge Fallimentare, d'ora in avanti le sopravvenienze dei procedimenti in argomento potranno riguardare soltanto istanze di cd. estensione di fallimenti già dichiarati.

Con l'entrata in vigore del CCII, si è registrata la sopravvenienza di n. 140 ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale, dei quali n. 91 sono stati definiti entro il 30 giugno 2023, con una pendenza residua di n. 49 fascicoli. A tale ultimo riguardo va, comunque, segnalato come incidano invincibilmente sulla pendenza i termini di comparizione ex art. 41, comma 1, CCII [che fanno sì che risultino inevitabilmente "pendenti" le istanze depositate in prossimità della scadenza di ciascuna annualità e in attesa di essere trattate per la prima volta nei quarantacinque giorni successivi], nonché gli ineludibili rinvii per ragioni di contraddittorio o di giustizia [notifiche irregolari da ripetere, acquisizione di informazioni da uffici pubblici, espletamento di consulenze tecniche d'ufficio].

È il caso di precisare che tra le procedure prefallimentari e preliquidatorie "definite" si annoverano sia quelle concluse con la dichiarazione di fallimento o di apertura della liquidazione giudiziale [che – come si vedrà tra breve – sono state, rispettivamente n. 39 e n. 60], sia quelle definitesi con desistenza del creditore, sia quelle dichiarate improcedibili per altre cause o migrate ad altro Ufficio per competenza territoriale.

Settore Fallimentare [ante CCII]: Liquidazione Giudiziale [CCII]

Il numero complessivo delle procedure fallimentari pendenti si è ulteriormente ridotto, scendendo sotto la soglia del migliaio di fascicoli.

In dettaglio:

- al 30/06/2016: pendenti 2166;
- al 30/06/2017: pendenti 2021 [-6,7%];
- al 30/06/2018: pendenti 1918 [-5,1%];
- al 30/06/2019: pendenti 1681 [-11,8%];
- al 30/06/2020: pendenti 1454 [-13,5%];
- al 30/06/2021: pendenti 1273 [-13,6%];
- al 30/06/2022: pendenti 1164 [-8%];
- al 30/06/2023: pendenti 952 [-18,2%].

La brillante performance dipende dalla forbice tra le nuove dichiarazioni di fallimento e il numero delle chiusure/definizioni.

Il dettaglio delle dichiarazioni e delle chiusure dei fallimenti è, infatti, il seguente:

- a.g. 2015/2016: dichiarazioni di fallimento 178, chiusure 169;
- a.g. 2016/2017: dichiarazioni di fallimento 163, chiusure 326;
- a.g. 2017/2018: dichiarazioni di fallimento 172, chiusure 280;
- a.g. 2018/2019: dichiarazioni di fallimento 132, chiusure 364;
- a.g. 2019/2020: dichiarazioni di fallimento 107, chiusure 332;
- a.g. 2020/2021: dichiarazioni di fallimento 125, chiusure 300;
- a.g. 2021/2022: dichiarazioni di fallimento 105, chiusure 216;
- a.g. 2022/2023: dichiarazioni di fallimento 39, chiusure 252.

L'elevato numero di chiusure costituisce tangibile frutto dell'opera, posta in essere in modo convergente da tutti gli organi dell'ufficio fallimentare, in vista del contenimento della durata delle procedure. Tale obiettivo è stato coltivato attraverso una molteplicità di azioni, quali:

- a) il costante monitoraggio di ciascun fallimento;
- b) il controllo del rispetto delle scadenze degli adempimenti a carico dei curatori;
- c) l'introduzione di prassi virtuose che prevedono, tra l'altro, la rinuncia ai cespiti risultati invendibili a seguito di numerosi esperimenti di vendita;
- d) un maggior ricorso – ancorché ancora piuttosto marginale sul piano statistico complessivo – alla cd. “chiusura anticipata” a norma dell'art. 118, comma 2, L.F.;
- e) la progressiva eliminazione di qualche residua sacca di inefficienza imputabile a curatori [via via revocati e sostituiti];
- f) la complessiva riorganizzazione dei servizi di cancelleria;
- g) l'eliminazione di frazioni temporali tra il deposito telematico degli atti provenienti dai curatori e dai magistrati e la loro “lavorazione” da parte del personale di cancelleria, che ha finalmente reso possibile il dialogo “in tempo reale” tra tutti gli operatori dell'Ufficio fallimentare e fluidificato le procedure.

Non sfugge all'analisi il fatto che persiste la pendenza di alcuni fallimenti di remota iscrizione. E invero, nonostante la particolare attenzione rivolta dai giudici della Sezione alla definizione delle procedure fallimentari più risalenti e l'eliminazione dei “tempi morti” di cancelleria, va al riguardo evidenziato come risulti purtroppo invincibile, quale motivo di stagnazione, la pendenza di numerose cause civili che impegnano le curatele dinanzi alle Sezioni ordinarie del Tribunale, delle Corti di Appello e della Corte di Cassazione, nonché dinanzi alla Sezioni competenti in materia di esecuzioni immobiliari, anche a causa di una complessiva situazione di congestione dei ruoli [specialmente della Corte di Appello e della Corte di Cassazione] che probabilmente rende difficile il rispetto del criterio di priorità di cui all'art. 43, comma 4, L.F., introdotto dal Legislatore a far data dal 20 agosto 2015 e, allo stato, in verità non pienamente attuato [che, per comodità, si riporta: *“Le controversie in cui è parte un fallimento sono trattate con priorità. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte di appello i dati relativi al numero di procedimenti in cui è parte un fallimento e alla loro durata, nonché le disposizioni adottate per la finalità di cui al periodo precedente. Il presidente della corte di appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia”*].

Nella vigenza del CCII, è intervenuta l'apertura di n. 60 procedure di liquidazione giudiziale, delle quali n. 2 già definite entro la fine dell'anno in esame.

Al 30 giugno 2023 risultavano, pertanto, pendenti n. 58 liquidazioni giudiziali, la

maggioranza delle quali – evidentemente – in uno stadio iniziale o, comunque, ancora lontano dalla chiusura.

Concordati Preventivi, Accordi di Ristrutturazione, Amministrazioni Straordinarie ex D.Lgs. 270/1999, Liquidazioni Coatte Amministrative: I dati statistici relativi alle procedure concordatarie – sovente connotate da una particolare complessità – si sono confermati poco significativi sul piano numerico.

Nell'annualità 2022/2023 si sono registrate n. 2 iscrizioni a ruolo e n. 3 definizioni di concordati preventivi ex art. 160 e ss. L.F. [a fronte dei n. 5 iscritti e dei n. 12 definiti dell'anno precedente], cui va aggiunta la sopravvenienza di ulteriori n. 4 procedure di concordato [preventivo o semplificato] regolate dal CCII, di cui n. 2 già definite.

Durante lo stesso periodo sono pervenute, altresì, n. 1 procedura per omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57 e ss. CCII e n. 1 procedura per omologazione di piano di ristrutturazione ex art. 64-bis e ss. CCII. Entrambe le procedure sono state definite

Sono stati iscritti a ruolo n. 4 ricorsi per l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione, ai sensi dell'art. 44 CCII, di cui n. 1 definito.

Non sono pervenute amministrazioni straordinarie di grande imprese in crisi, regolate dal D.Lgs. 270/1999.

L'Ufficio rimane, tuttavia, massimamente impegnato nella trattazione delle procedure pendenti [alcune delle quali convertite in fallimento]. Va infatti sottolineato, al riguardo, che per effetto dell'art. 3, comma 1, D.Lgs. 270/1999, come modificato dall'art. 350, comma 1, del D.Lgs. 14/2019, al Tribunale di Palermo è stata attribuita la competenza a conoscere delle procedure riguardanti le imprese aventi sede nell'intero territorio della Regione Siciliana, eccezion fatta per il distretto di Corte di Appello di Catania.

Si tratta di procedure estremamente complesse [per le quali è prevista una costante interlocuzione col Ministero dello Sviluppo Economico e con un commissario giudiziale di nomina ministeriale], che impegnano massivamente il giudice delegato, il collegio e gli uffici di cancelleria.

Nel campo delle liquidazioni coatte amministrative, infine, va segnalata la sopravvenienza di complessive n. 7 iscrizioni a ruolo.

Composizione negoziata della crisi: Marginale anche la rilevanza statistica dei procedimenti relativi alla composizione negoziata della crisi, disciplinata dagli artt. 12 e ss. CCII.

Si tratta di fascicoli iscritti nel registro della Volontaria Giurisdizione, riguardanti istanze per la conferma delle misure protettive ex art. 19 CCII o richieste di autorizzazione al Tribunale ex art. 22 CCII, che – seppure di scarsa consistenza numerica sul piano numerico – hanno comportato un'impegnativa attività di studio e aggiornamento da parte dei magistrati della Sezione.

Nello specifico sono sopravvenuti n. 12 procedimenti in materia di composizione negoziata della crisi e ne sono stati definiti n. 10, con una pendenza residua di n. 2 fascicoli al 30 giugno 2023.

Contenzioso Ordinario: La pendenza finale degli affari civili contenziosi si è [ulteriormente] ridotta del 36,4%, grazie ad un numero di sopravvenienze particolarmente limitato e ad un alto numero di definizioni.

In dettaglio:

- a.g. 2015/2016: iscritti 340, definiti 408, pendenti 592;
- a.g. 2016/2017: iscritti 312, definiti 408, pendenti 492 [-16,9%];
- a.g. 2017/2018: iscritti 322, definiti 398, pendenti 418 [-15,4%];
- a.g. 2018/2019: iscritti 270, definiti 360, pendenti 328 [-21,5%];
- a.g. 2019/2020: iscritti 109, definiti 230, pendenti 222 [-32,3%];
- a.g. 2020/2021: iscritti 236, definiti 221, pendenti 237 [-6,8%];
- a.g. 2021/2022: iscritti 89, definiti 209, pendenti 118 [-50,2%];
- a.g. 2022/2023: iscritti 97, definiti 140, pendenti 75 [-36,4%].

È bene sottolineare che la sopravvenienza del contenzioso ordinario attribuito tabellarmente alla Sezione [rappresentato, per lo più, da azioni revocatorie e azioni di inefficacia, opposizioni allo stato passivo e revocazioni di ammissione di crediti allo stato passivo] risente di oscillazioni imprevedibili e legate alla complessità delle procedure, oltre che – per quanto attiene alle azioni revocatorie e di inefficacia – alla specificità delle iniziative pregiudizievoli per la massa poste in essere dall'uno piuttosto che dall'altro fallito.

E tuttavia, il mero riferimento all'imponderabile non renderebbe giustizia a due circostanze fondamentali che occorre rivendicare quale fattore di significativo effetto deflattivo, quanto meno per quanto attiene alle opposizioni allo stato passivo, vale a dire la stabilità e prevedibilità degli orientamenti seguiti dai giudici delegati in sede di ammissione dei crediti allo stato passivo e l'autorevolezza delle sentenze e dei decreti collegiali [dipendente dalla completezza e dalla persuasività dei relativi apparati motivazionali, sempre corredati da aggiornatissimi riferimenti giurisprudenziali che offrono al Foro e agli operatori precisi riscontri sulla ponderazione delle decisioni e sulla rispondenza a indiscutibili parametri di diritto].

Anche nel settore dei procedimenti speciali sommari la pendenza si è virtuosamente ridotta, nella misura del 16,7%, risultando pendenti a fine periodo soltanto n. 35 procedimenti, a fronte dei n. 42 dell'anno precedente, e ciò pur in presenza di un aumento delle sopravvenienze [da n. 834 a n. 887], perfettamente assorbito dalla Sezione [che da definito n. 894 procedimenti, rispetto ai n. 854 del 2021/2022].

I dati appena illustrati, estremamente positivi, trovano corrispondenza in quelli relativi alla ultratriennalità [ridottasi da n. 50 a n. 42 procedimenti] e alla ultraquinquennalità [rimasta sostanzialmente invariata: da n. 21 a n. 23 procedimenti].

Al 30 giugno 2023 pendevano soltanto n. 9 fascicoli iscritti nel 2019 e n. 10 procedimenti iscritti nel 2020, a fronte – rispettivamente – dei n. 18 e n. 31 pendenti alla fine dell'annualità precedente.

Procedure relative alla crisi da sovraindebitamento [L. 3/2012 e CCII]: I dati statistici attestano che il settore in oggetto presenta numeri in costante ascesa.

E invero, nelle tre precedenti annualità, sotto la vigenza della L. 3/2012, si erano registrate le seguenti sopravvenienze:

- 2019/2020: n. 38 iscritti, di cui n. 24 piani del consumatore, n. 6 domande di liquidazione del patrimonio e n. 5 proposte di accordo di composizione della crisi;
- 2020/2021: n. 47 iscritti, di cui n. 20 piani del consumatore, n. 15 domande di liquidazione del patrimonio e n. 12 proposte di accordo di composizione della crisi;

- 2021/2022: n. 57 iscritti, di cui n. 33 piani del consumatore, n. 12 domande di liquidazione del patrimonio e n. 12 proposte di accordo di composizione della crisi.
- La tendenza di crescita si è accentuata nell'anno in esame, durante il quale si è avuta l'iscrizione di n. 80 procedimenti complessivi, così distribuiti:
- n. 11 ancora regolati dalla L. 3/2012, di cui n. 6 domande di liquidazione del patrimonio, n. 4 piani del consumatore e n. 1 proposta di accordo di composizione della crisi;
- n. 70 relativi ai nuovi istituti disciplinati dal CCII, di cui n. 47 piani di ristrutturazione dei debiti del consumatore, n. 16 domande di apertura della liquidazione controllata e n. 7 proposte di concordato minore.

Si trascrivono di seguito i dati relativi alle definizioni e alle pendenze residue di tali procedimenti al 30 giugno 2022 [dovendosi al riguardo precisare che i procedimenti ex L. 3/2012 conclusi con omologazione o con l'apertura della liquidazione del patrimonio rimangono statisticamente "aperti" fino all'esaurimento del piano o della liquidazione, che avviene di regola in cinque-dieci anni]:

- piano del consumatore [L. 3/2012]: definiti 6, pendenti 7;
- liquidazione del patrimonio [L. 3/2012]: definiti 3, pendenti 30;
- accordo di composizione della crisi [L. 3/2012]: definiti 4, pendenti 7;
- piano ristrutturaz. Debiti consumatore [CCII]: definiti 26, pendenti 21;
- liquidazione controllata [CCII]: definiti 16, pendenti 3;
- concordato minore [CCII]: definiti 5, pendenti 2.

La maggiore familiarità e dimestichezza che gli operatori del settore stanno via via acquisendo verso gli istituti processuali correlati alla crisi da sovraindebitamento, unitamente all'ampissima platea di soggetti potenzialmente interessati a farvi ricorso e al *favor* palesato da alcune norme di recente introduzione [si pensi all'art. 268, comma 2, CCII, che consente l'apertura della procedura di liquidazione controllata anche su iniziativa di un creditore], induce a ritenere che anche nei prossimi anni le sopravvenienze dei procedimenti in questione continueranno a mostrare un trend in continuo aumento e che la loro trattazione e definizione verrà a costituire una parte sempre più significativa del carico di lavoro dei giudici della Sezione.

Sezione V Civile – Specializzata In Materia Di Imprese: La Sezione Quinta Civile, specializzata in materia di imprese, a dispetto della specializzazione indicata nella denominazione ha, invero, competenze assai ampie che, oltre alle materie indicate dall'art. 3 della legge istitutiva comprendono anche le controversie in tema di contratti bancari e di intermediazione finanziaria, di contratti pubblici di appalto, di servizi e di forniture [ivi compresi, dunque, quelli non di rilevanza comunitaria] e gli appelli avverso le sentenze del Giudice di Pace.

A ciò si è aggiunto l'ulteriore ampliamento concernente tutte le controversie di diritto amministrativo involgenti la Pubblica Amministrazione, cui è seguito l'ulteriore trasferimento massiccio dei fascicoli pendenti dalla Sezione Prima Civile, nella misura complessiva del 68% di quel contenzioso.

Con riguardo ai flussi statistici degli affari della V Sezione si rileva nel periodo 1 luglio 2022 - 30 giugno 2023, una flessione del 15,1% delle nuove iscrizioni [1.923 a fronte di 2.265 dell'anno precedente], ma con qualche differenza nel dettaglio delle stesse, in particolare:

- una diminuzione dell'1,9% delle iscrizioni in tema di affari civili contenziosi relativi alle competenze tabellari estranee alla sezione specializzata [716 nuovi fascicoli al 30 giugno 2022 a fronte di 730 dell'anno precedente];
- una flessione del 13,4% delle nuove iscrizioni nel contenzioso specializzato della Sezione Imprese [207 nuovi iscritti, a fronte di 239 dell'anno precedente];
- una flessione del 14,9% delle nuove iscrizioni in materia bancaria [80 nuovi iscritti, a fronte di 94 dell'anno precedente];
- una diminuzione del 35,3% delle nuove iscrizioni nel rito sommario di cognizione [44 nuovi iscritti, a fronte di 68 dell'anno precedente], che ha solo in parte ricondotto alla normalità il notevolissimo incremento registrato nell'anno precedente;
- una diminuzione del 21% delle nuove iscrizioni di procedimenti di appello avverso sentenze del Giudice di Pace [305 nuovi iscritti, a fronte di 386 dell'anno precedente].

In termini di pendenze finali si registra una riduzione dei procedimenti pendenti, con poche e motivate eccezioni.

Nella specie, deve evidenziarsi la diminuzione delle pendenze:

- della sezione specializzata [-6,7% con 516 fascicoli pendenti al 30.6.2023, a fronte di 553 pendenti al 30.6.2022];
- dei procedimenti in materia bancaria [-7,4%, con 327 fascicoli pendenti al 30.6.2023, a fronte di 353 al 30.6.2022];
- degli appelli [-5,4%, con 801 fascicoli al 30.6.2023, a fronte di 847 al 30.6.2022];
- dei procedimenti sommari di cognizione [-10,8%, con 91 fascicoli pendenti al 30.6.2023 a fronte di 102 al 30.6.2022].

Si registra, invece, un lieve aumento delle pendenze:

- nel complessivo numero dei procedimenti afferenti al contenzioso tabellare della sezione quinta civile [+2%, con 1866 fascicoli al 30.6.2023, a fronte di 1830 al 30.6.2022];
- nel numero dei reclami pendenti [+12,5%, con 9 pendenti al 30.6.2023, a fronte di 8 al 30.6.2022, dove la percentuale apparentemente elevata dell'incremento è determinata dalla pendenza di un solo fascicolo in più rispetto alla rilevazione dell'anno precedente];
- nel numero dei procedimenti di volontaria giurisdizione [+87,5%, con 15 pendenti al 30.6.2023, a fronte di 8 al 30.6.2022].

Riguardo a detti ultimi procedimenti, preme rilevare che ben tre dei 15 pendenti sono procedimenti ex art. 2409 c.c. iscritti nel primo semestre 2023, volti ad ottenere l'ispezione societaria o la rimozione dell'organo amministrativo e del collegio sindacale [se presente] con la nomina di un amministratore giudiziario; si tratta in ogni caso di procedimenti di lunga durata, sia quando si disponga l'ispezione societaria [dovendo assegnare un congruo termine all'ispettore per l'esame della documentazione amministrativa e contabile della società e per la elaborazione della sua relazione], sia quando, con o senza previa ispezione, si addivenga alla nomina dell'amministratore giudiziario [dovendo stabilire un congruo termine dell'incarico amministrativo al cui esito potrà intervenire la delibera assembleare di nomina del nuovo amministratore, o la delibera dello stato di liquidazione della società ovvero il ricorso a procedure concorsuali, avendo termine il procedimento solo con l'approvazione del rendiconto di gestione e la liquidazione del compenso dell'amministratore giudiziale].

In termini di attività di definizione si rileva una flessione dovuta anche alla significativa mancanza di due giudici sui 7 in organico [fra cui la assai rilevante scopertura del posto del Presidente della sezione, vacante ormai da quindici mesi, ossia per l'intero anno in esame].

A tal proposito si evidenzia l'enorme sforzo compiuto dai giudici della sezione per mantenere sostanzialmente eguale il numero dei procedimenti cautelari ante causam definiti [59 definiti al 30.6.2023, a fronte di 60 definiti al 30.6.2022], con un numero di procedimenti definiti che supera quello dei nuovi iscritti [59 definiti a fronte di 56 nuovi iscritti] e sostanzialmente 'in pari' il rapporto tra i reclami definiti e quelli di nuova iscrizione [42 reclami definiti al 30.6.2023 a fronte di 43 nuovi iscritti] cui consegue il lievissimo incremento della pendenza finale di un solo fascicolo in più [9 sono i reclami pendenti al 30.6.2023, a fronte di 8 al 30.6.2022].

Assai rilevante è anche il dato relativo ai procedimenti cautelari in corso di causa [cfr. tabella apposita], la cui incidenza percentuale è assai elevata, sia nel contenzioso della sezione specializzata che in quello di competenza tabellare della quinta civile.

In particolare, nel periodo in esame si sono registrati:

- 98 nuovi procedimenti cautelari in corso di causa [di cui 40 del contenzioso specializzato e 58 del contenzioso tabellare];
- 103 procedimenti cautelari in corso di causa definiti [di cui 45 della sezione specializzata e 58 della quinta civile];

Rimangono pendenti al 30.6.2023 soltanto 20 procedimenti cautelari in corso di causa, di cui 11 del contenzioso specialistico e 9 del contenzioso di competenza tabellare.

Anche in questo caso il numero dei procedimenti cautelari in corso di causa definiti risulta pari o superiore a quello dei nuovi iscritti, distinti per ruolo TI e V civile.

Oltre che nel far fronte alle sopravvenienze cautelari, l'eccezionale sforzo profuso è stato, poi, selettivamente indirizzato anche nella definizione privilegiata dei procedimenti del contenzioso specialistico delle imprese del contenzioso bancario e degli appelli avverso le sentenze del Giudice di pace.

Si rileva, inoltre, che i Giudici della Sezione V Civile hanno definito complessivamente 1.959 procedimenti [rispetto a 2.497 dell'anno precedente], di cui n. 1.154 procedimenti civili contenziosi [a fronte di 1.472 dell'anno precedente] e 805 procedimenti sommari, a fronte di 1025 dell'anno precedente; i giudizi definiti nella materia demandata alla cognizione del Tribunale delle Imprese sono 247, a fronte di 297 dell'anno precedente; una flessione si riscontra anche nei procedimenti definiti in materia bancaria, che ascendono al numero di 105, a fronte dei 165 dell'anno precedente.

Nonostante la scopertura di organico, la sezione ha comunque conseguito una riduzione percentuale delle pendenze ultraquinquennali [dall'8,9% registrato al 30.6.2022 al 7,2% al 30.6.2023] e anche delle pendenze ultratriennali, sebbene più modesta [dal 31,2% al 30.6.2022, al 30,3% alla data del 30.6.2023].

Si evidenzia, inoltre che le controversie demandate alla competenza della Sezione Specializzata sono caratterizzate dalla elevata complessità delle questioni trattate [responsabilità di amministratori e sindaci di società, responsabilità di enti pubblici quale soci di spa, ex art. 2497 c.c., impugnazione di delibere societarie, revoca di amministratore, violazioni di diritti di esclusiva su marchi e segni distintivi d'impresa, concorrenza sleale, appalti pubblici di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario].

Tale contenzioso è connotato altresì dalla particolare difficoltà tecnica delle questioni di diritto trattate, dalla necessità di specifiche competenze, anche in materia di esame dei bilanci e delle scritture contabili delle società di persone e di capitali, dalla continua evoluzione della giurisprudenza di merito – più al passo con la mutevolezza degli assetti sociali e della loro regolamentazione - e dalla minor frequenza di pronunciamenti di legittimità. Stante la maggior fragilità del tessuto economico-imprenditoriale della regione Sicilia, dove si esplica la competenza della Sezione specializzata per le imprese di Palermo [fatta eccezione per il solo distretto della Corte d'Appello di Catania], sono numerose le controversie nelle quali viene esercitata l'azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci, specialmente da parte del curatore fallimentare, quando le imprese siano state dichiarate fallite; ciò accade sia in funzione risarcitoria rispetto a condotte fraudolente e distrattive, che in funzione riparatoria di scelte gestionali, determinate da assetti manageriali privi di adeguata competenza.

Inoltre, la frequente connotazione di natura familiare e intergenerazionale di molte delle piccole e medie imprese costituite in forma di società di capitali alimenta il contenzioso societario, non soltanto per la contesa fra contrapposti gruppi di soci nella normale dialettica fra maggioranze e minoranze, ma anche per contrapposizioni che trovano origine in dissidi familiari, non sempre strettamente inerenti alle ragioni societarie.

Particolarmente impegnative sono anche le controversie inerenti alle imprese sottoposte a misure di prevenzione, rivolte contro amministratori e sindaci della gestione precedente all'applicazione del sequestro di prevenzione, ovvero contro il management di nomina giudiziale, talvolta intraprese dal preposto, in caso di revoca della misura stessa, quando non dal curatore fallimentare della susseguente procedura concorsuale che ascriva all'amministrazione precedente l'illegittima prosecuzione dell'attività d'impresa e l'omesso accertamento di cause di scioglimento della società.

Deve evidenziarsi, inoltre, la crescente frequenza delle controversie aventi ad oggetto il management di società a prevalente o integrale partecipazione pubblica [cd. ex partecipate], che spesso chiama in causa anche la diretta responsabilità degli enti pubblici locali, in qualità di soci di controllo o soci unici, con le intuibili ricadute economiche e di immagine sui medesimi enti pubblici, che richiedono ulteriore rigore giuridico delle decisioni.

Connota il contenzioso della Sezione anche una singolare incidenza delle decisioni cautelari a seguito del ricorso proposto, ante causam o in corso di causa, specialmente nel contenzioso specialistico del ruolo T.I., che necessitano della sollecita decisione su richieste di autorizzazione di sequestri conservativi di ingente valore, inibitorie dall'uso di marchi, sospensione cautelare di delibere societarie impugnate, o della stessa sospensione dalla carica di amministratore.

Ed infatti, dall'esame complessivo dei prospetti forniti dal funzionario statistico, nel periodo d'interesse, risultano iscritti 154 nuovi procedimenti cautelari [di cui 56 ante causam e 98 in corso di causa] a fronte di 1228 nuovi iscritti [di cui 716 di competenza tabellare, 207 del ruolo specializzato delle imprese e 305 appelli a sentenze del giudice di pace].

Emerge, quindi, che l'incidenza dei provvedimenti cautelari richiesti è complessivamente del 12,54%.

I dati forniti consentono di distinguere le nuove iscrizioni cautelari tra il ruolo TI ed il ruolo della V civile soltanto per i procedimenti in corso di causa, in relazione ai quali può osservarsi che su 207 nuovi procedimenti contenziosi del ruolo TI [sezione specializzata per le imprese] per ben

40 è stato proposto un procedimento cautelare in corso di causa, con una incidenza percentuale del 19,32%.

Quanto al contenzioso tabellare della quinta civile, invece, si registra un'incidenza del 5,68% dei procedimenti cautelari in corso di causa rispetto ai nuovi iscritti [58 cautelari in corso di causa risultano proposti in relazione ai 1021 procedimenti di nuova iscrizione nel contenzioso non specialistico].

I reclami al Collegio di nuova iscrizione, poi, risultano pari al 27,9% in relazione al numero complessivo dei procedimenti cautelari di nuova iscrizione [43 reclami in rapporto a 154 nuovi cautelari], sicchè il Collegio risulta investito della richiesta cautelare, in sede di reclamo, con tale frequenza.

Sezione Sesta Civile – Esecuzioni Mobiliari E Immobiliari: In termini statistici, nel periodo in oggetto, si rileva una riduzione delle pendenze complessive, malgrado l'aumento [4,6 %] delle sopravvenienze.

Risulta infatti, che il numero di procedure esecutive immobiliari pendenti dinanzi alla sezione è diminuito da 2.316 a 1.650 [-14,8 %] per effetto di un aumento da 980 a 1.025 delle definizioni [4,6 %].

Per quanto riguarda gli indicatori di produttività: [registro SIECIC], l'indice di smaltimento è aumentato da 29,7 a 34,7, mentre l'indice di ricambio si è lievemente ridotto da 168,1 a 159,9.

Si rileva, inoltre, che il settore delle espropriazioni presso terzi ha registrato nell'anno in esame un risultato assai significativo: infatti le pendenze finali sono diminuite da 3.637 a 2.715 [25,4 %], riportandosi quindi a valori assai prossimi a quelli dell'anno 2020/21, mentre le definizioni sono aumentate da 4.669 a 4.870.

Per quanto riguarda gli indicatori di produttività: [registro SIECIC], l'indice di smaltimento è aumentato da 56,2 a 69,0 e l'indice di ricambio da 89,0 a 120,8.

Complessivamente, dunque, considerando entrambi i settori, le pendenze finali della sezione sono diminuite da 5.953 a 4.689 [-21,2 %], mentre le definizioni sono aumentate da 5.649 a 6.906 [22,3].

Alla sesta sezione, inoltre, sono assegnati i giudizi contenziosi aventi ad oggetto principalmente le opposizioni all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. e agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. [registro SICID], che vengono trattati esclusivamente dai giudici togati.

Il numero complessivo di procedimenti pendenti dinanzi ai giudici addetti al settore immobiliare è aumentato da 89 a 101 [13,5 %] - anche per effetto dell'aumento delle nuove iscrizioni [da 41 a 56] - di cui 14 da oltre tre anni [in lieve diminuzione rispetto ai 16 al 30.6.2022] e 2 da oltre cinque anni. Ma va ricordato, per tale settore, che alcuni di questi sono procedimenti di divisione endoesecutiva dei beni pignorati, che inevitabilmente comportano tempi di definizione non sempre contenibili entro il triennio, e comunque non subordinati all'attività del Giudice, in quanto dipendenti dalla liquidazione del compendio posto in vendita.

Sono 137 i procedimenti pendenti dinanzi ai giudici del settore mobiliare al 1° settembre 2023 [rispetto ai 139 pendenti alla data del 30.6.2022] ma ciò malgrado l'aumento da 89 a 115 delle nuove iscrizioni, di cui 15 da oltre tre anni [erano 14 al 30 giugno 2022] e 2 da oltre cinque anni.

Tribunale di Agrigento

[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale]

Nel settore civile alla data del 30.06.2023 si registra, comprese le procedure concorsuali ed esecutive, una pendenza complessiva di n. 9.453 procedimenti a fronte di n. 10.032 al 30.06.2022.

Passando all'analisi dei dati per settore, nell'ambito degli affari civili contenziosi, si rileva una diminuzione delle pendenze finali, passate da n. 5.284 a n. 4.922, riconducibile in piccola parte a una riduzione delle sopravvenienze che, rispetto all'anno precedente sono passate da n. 2.193 a n. 2.160 e, in maggiore al buon numero di definizioni complessive, pari a n. 2.522, superiori rispetto alle sopravvenienze.

Risulta pressochè invariato il numero delle sentenze emesse, essendo passate da n. 1.600 della precedente rilevazione a n. 1.620.

Utile si è rivelata la modalità di trattazione dei processi civili, introdotte dalla normativa d'urgenza adottata per l'emergenza Covid-19 e, in particolare, la cd. "trattazione scritta" di un gran numero di udienze civili.

Per i processi in materia di separazione personale dei coniugi e di divorzio, a fronte di un perdurante elevato numero di iscrizioni [n. 127 divorzi giudiziali a fronte di n.142 del periodo precedente, n. 147 divorzi consensuali a fronte di n. 123 del periodo precedente, n. 188 separazioni consensuali a fronte di 181 del periodo precedente, n. 129 separazioni giudiziali a fronte di 154 del periodo precedente,] si è continuata a registrare una elevata definizione dei procedimenti [n. 212 separazioni consensuali, a fronte di n. 284 precedenti, n. 234 separazioni giudiziali a fronte di n. 168 del periodo precedente, n. 173 divorzi consensuali, a fronte di n. 142 del periodo precedente, n. 163 divorzi giudiziali a fronte di n. 85 del periodo precedente], che ha consentito di fare diminuire in modo significativo il numero delle pendenze finali delle separazioni e dei divorzi rispetto al periodo precedente.

Nel campo della volontaria giurisdizione, dove i dati risultano epurati dagli affari di competenza del Giudice Tutelare e dai procedimenti amministrativi riguardanti le perizie giurate, la pendenza è diminuita, passando da n. 235 a n. 210 alla fine del periodo, con un numero di definizioni pari a n. 999, superiore al numero delle sopravvenienze, pari a n. 974.

Anche nel settore delle esecuzioni immobiliari si registra una diminuzione delle pendenze [passate da n. 1.296 a n. 1.210 a fine periodo], correlata alla maggiore produttività dei magistrati destinati al settore a fronte di un incremento di sopravvenienze invariato rispetto all'anno precedente [n. 347, contro 328 dell'anno precedente].

La mancata totale eliminazione delle procedure più datate del settore [alcune delle quali ultradecennali] è da imputare, comunque, in larga misura, al fatto che il giudice dell'esecuzione, soprattutto per le cause già pendenti, non ha mezzi incisivi per pervenire d'ufficio alla estinzione delle procedure esecutive, che spesso si prolungano nel tempo per intese "paratransattive" tra il creditore procedente e il debitore esecutato, ovvero per l'esito negativo delle procedure di vendita dei beni pignorati.

La pendenza di procedure remote dipende, invero, anche dalla particolare natura del procedimento esecutivo, strettamente condizionato nelle sue dinamiche dall'esercizio del potere di iniziativa del creditore procedente, che talora, dopo aver iniziato la procedura di esecuzione

forzata, a fronte della mancata vendita giudiziaria, rimane parzialmente inerte anche per sollecitare, a volte, il debitore esecutato ad adempiere altrimenti, ostacolando, di fatto, una sollecita definizione della procedura.

Nel settore delle esecuzioni mobiliari si registra una riduzione del numero delle pendenze, passate da n. 506 a n. 468 a fine periodo, riconducibile ad un numero delle sopravvenienze [passate da n. 1.063 a n. 1.070] che è rimasta pressochè invariata e a un numero di definizioni leggermente calate [da n. 1.156 a n. 1.134].

Nelle procedure concorsuali il numero delle istanze di fallimento esitate [n. 22 a fronte di n. 3 istanze di fallimento sopravvenute] ha consentito di azzerare le pendenze finali, originariamente pari a n. 19. Nel periodo sono stati dichiarati n. 7 fallimenti, in numero nettamente inferiore rispetto all'anno precedente in cui ne erano stati dichiarati n. 28.

Sebbene siano state chiuse lo stesso numero procedure fallimentari rispetto all'anno precedente [n. 28 in luogo di 27] il dato non è del tutto negativo in ragione del fatto che sono state chiuse diverse procedure datate nel tempo che hanno ritardato il naturale epilogo spesso per problematiche legate alla difficoltà nella vendita di beni immobili appresi all'attivo. Diverse procedure fallimentari, comunque, sono allo stato prossime alla chiusura, essendo stato già approvato il rendiconto o essendo già calendata l'udienza per la relativa approvazione.

Nel periodo di riferimento sono pervenuti n. 61 ricorsi per liquidazioni giudiziale e ne sono stati esitati n. 31. Nel periodo sono stati, inoltre, dichiarate n. 8 liquidazioni giudiziali.

Il numero dei concordati preventivi nel periodo è rimasto pressochè invariato, con una pendenza finale complessiva di 8 procedimenti rispetto ai 7 del periodo precedente.

Nettamente al di sotto del limite triennale la durata della trattazione dei procedimenti speciali e sommari, dei procedimenti in materia di famiglia e degli appelli avverso le sentenze del giudice di pace.

In particolare, per i processi in materia di separazione personale dei coniugi e di divorzio si è registrata la definizione di un numero di procedimenti superiore alle sopravvenienze nel periodo; per i procedimenti camerale in materia di famiglia [revisione delle condizioni di separazione e divorzio, disciplina dell'affidamento e mantenimento di figli di coppie non coniugate], va osservato, invece, che gli stessi hanno mediamente una definizione infrannuale, salvo i casi, poco frequenti, in cui sia disposta una consulenza sul minore o un programma di mediazione che richiede un percorso complesso.

Particolare attenzione è stata dedicata alla trattazione dei procedimenti più risalenti, evidenziati anche dal sistema di marcatura cromatica da tempo adottato [con bollini di diverso colore] corrispondente all'anzianità del fascicolo.

Per l'emissione dei decreti ingiuntivi si registrano tempi fisiologici, trattandosi di ricorsi per la cui presentazione è obbligatoria la forma telematica.

Tribunale di Marsala

[dati tratti dalla relazione della Presidente del Tribunale]

L'andamento della giustizia civile nel circondario del Tribunale ha registrato risultati particolarmente positivi in raffronto all'anno precedente, rispetto al quale si è avuto una riduzione della pendenza complessiva di tutti gli affari dell'area civile, passati da n° 3.602 [al 30 giugno 2022] – che erano n. 4.142 al 30 giugno 2021 e n. 4.314 al 1° luglio 2020 – a n° 2.874 [al 30 giugno 2023], con una riduzione di n. 728 affari, e quindi del 20,21%. Si noti che gli affari complessivi dell'area civile sono quindi scesi da 4.314 alla fine dell'A.G. 2019/2020, a 4142 alla fine dell'A.G. 2020/2021, a 3.602 alla fine dell'A.G. 2021/2022 a 2.874 alla fine dell'A.G. 2022/2023. Il trend degli ultimi quattro anni è di costante diminuzione nonostante sia davvero complesso ridurre numeri già ridotti.

La pendenza complessiva nei settori del contenzioso, della VG e del lavoro si è ridotta da 2.765 procedimenti civili contenziosi e speciali [compresa la materia del lavoro e quella della volontaria giurisdizione] pendenti al 1° luglio 2022 [quando un anno prima erano 3.179] a 2.215 al 30 giugno 2023, con una conseguente riduzione di 550 affari [pari al 19,89% del totale].

Tale notevole risultato, pur in presenza di una modesta riduzione delle definizioni [scese del 7,36%, da 5.520 a 5.114], grazie alla consistente riduzione delle sopravvenienze [-11,10%, da 5.119 a 4.551] e, soprattutto, al fatto che i procedimenti definiti sono stati, nell'ultimo anno giudiziario, molti di più dei procedimenti di nuova iscrizione [4.551 sopravvenuti e 5.114 definiti].

Nello specifico, si può notare che nel settore civile contenzioso sono diminuite dell'11,37% le nuove iscrizioni [passate da 1.487 a 1.318 ed è rimasto sostanzialmente invariato [- 8,34%] il dato delle definizioni [passate da 1.703 a 1.561]. Ciò ha comportato una riduzione [di addirittura il 13,71%] delle pendenze finali, che da 1.772 sono scese a 1.529.

Nell'ambito dei procedimenti speciali sommari si è avuto un calo delle iscrizioni del 9,81% e un leggero calo anche delle definizioni [di appena il 4,69%, passando da 1.259 a 1.200] e un conseguente calo delle pendenze finali del 28,04% [da 214 a 154].

Il settore della Volontaria Giurisdizione ha visto un calo delle pendenze finali, scese del 38,83% [passando da 103 a 63] e ciò in quanto al sostanziale mantenimento delle definizioni [leggermente scese da 902 a 831] è corrisposta una riduzione delle sopravvenienze del 12,11% delle nuove iscrizioni [passate da 900 a 791].

Residuano dunque 63 procedimenti, che è un numero di fascicoli sostanzialmente pari a quello dei procedimenti iscritti negli ultimi mesi dell'anno per i quali risulta indispensabile compiere attività istruttoria.

I risultati positivi si devono in gran parte all'utilizzo costante di sistemi di monitoraggio [bollettino statistico, stratigrafia, cruscotto], che hanno inciso significativamente negli anni sulla riduzione dell'arretrato ultra-triennale in tutti i settori.

Nel complesso, infatti, il settore civile ha avuto un tasso di ricambio del 118,4% [e quindi molto buono e nettamente superiore a quello del 100%, con una chiara indicazione di ottima salute del sistema organizzativo generale, che riesce a definire molto di più di ciò che entra] nel settore contenzioso, del 116,9% nel settore lavoro-previdenza, del 105,1% nella V.G. e del 105,3% nei procedimenti speciali. Si tratta di indici di ricambio in ogni settore superiori a quelli, già positivi, riscontrati al termine dell'ultimo A.G. L'indice di ricambio complessivo è stato del 112,4%,

mentre al 30.6.2022 era del 107,8%. Inoltre, il complessivo tasso di smaltimento è salito nel settore contenzioso, lavoro-previdenza e V.G dal 59,4% dell'anno giudiziario 2019/2020 al 62,8% dell'anno giudiziario 2020/2021, al 66,6% dell'anno giudiziario 2021/2022 fino all'attuale 69,8%.

La durata media complessiva dei procedimenti è scesa notevolmente, passando da 237 giorni a 208 giorni.

In particolare, va segnalato il significativo decremento della durata media sia nel settore lavoro ove si è passati dai 226 giorni dell'anno 2021/2022 ai 167 dell'ultimo A.G., sia nel settore contenzioso, dove la durata media è passata da 470 giorni dello scorso anno giudiziario a 450 giorni dell'ultimo anno giudiziario e nel settore dei procedimenti speciali sommari [in cui si è passati da 64 a 52 giorni]. E pure nella V.G. si è registrato un lieve decremento della durata media, che da 64 giorni del 2021/2022 è scesa a 52 giorni nel 2022/2023.

Peraltro, va ricordato che la maggiore definizione degli affari ultra-triennali, e quindi la loro riduzione, comporta invero solo nei primi anni di aggressione dell'arretrato l'aumento della durata media dei procedimenti definiti.

Infatti, preferire la decisione delle cause di più recente iscrizione [soluzione vista con sfavore presso quest'Ufficio, salvi i casi di urgenza o relativi a materie particolarmente delicate e rientranti tra quelle indicate nei criteri di priorità di cui al programma di gestione] è una scelta organizzativa che può essere preferibile sul piano dell'immagine, ma che comporta il progressivo invecchiamento dei processi e lo spostamento in avanti del momento in cui si avranno elevate durate medie delle cause. Se, invece, vengono definite molte cause di antica iscrizione [e quindi se il sistema diventa virtuoso e inverte rotta rispetto al passato], allora aumenta la durata media delle cause civili [che viene calcolata sui procedimenti definiti].

In sintesi, l'aumento della durata media dei giudizi civili contenziosi è [in un sistema pieno di cause di antica iscrizione a ruolo] un segnale positivo in quanto evidenzia che il Tribunale si sta giustamente concentrando su quelle cause che per prime vanno concluse, ossia sulle cause vecchie.

Una volta però che è iniziata l'aggressione alle cause vecchie [ormai portata avanti da tempo presso questo Tribunale, nel quale per diversi anni è stato smaltito un rilevante numero di procedimenti di antica iscrizione a ruolo] e arrivati al punto in cui queste ultime risultano sostanzialmente azzerate [e al 31.12.2021 erano 0 le cause ultratriennali pendenti presso il Tribunale di Marsala] allora si può ridurre la durata media delle cause civili.

È quindi opportuno rappresentare i dati relativi alla durata media dei processi civili insieme a quelli concernenti l'andamento dell'età media delle cause pendenti e, quindi, alla percentuale delle cause ultratriennali o ultrabiennali.

Ora, proprio con riferimento agli affari di non recente instaurazione si noti che nessuno degli anni di iscrizione a ruolo prima del 2020 rappresenta ormai più dello 0,05% della pendenza complessiva [e trattasi per lo più di procedimenti in corso di causa per la correzione di errori materiali relativi a vecchie sentenze]. E il 2020, che diventerà integralmente ultratriennale al 31.12.2023, costituisce, al 30.6.2023, solo il 4,60% del totale della pendenza. Ma ciò che merita soprattutto di essere sottolineato è che il 2021 rappresenta il 14,63% di tutti gli affari contenziosi, speciali, lavoristici e di V.G. e che l'80,59% di tutti i procedimenti civili [1.785 su 2.215] risulta iscritto negli ultimi 18 mesi [tra il giorno 1.1.2022 e il 30.6.2023], il che pare del tutto sintomatico dell'ottimo stato di salute dell'Ufficio che ha continuato ad aggredire le cause vecchie,

selezionando accuratamente i procedimenti da definire e della sua efficienza organizzativa. In altri termini, soltanto il 19,41% dei procedimenti ha più di 18 mesi di vita.

In riduzione [-14,13%] risultano le pendenze dei procedimenti a cognizione sommaria [atp] in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria, passate da 1.040 del 1° luglio 2022 a 893 del 30 giugno 2023. Ciò è successo alla luce sia del calo delle sopravvenienze del 15,71%, ridottesi da 1.961 dello scorso A.G. a 1.653 dell'ultimo A.G. [in linea con le 1.515 dell'anno giudiziario 2020/2021], sia di una riduzione delle definizioni, che sono scese del 10,43%. Erano 1.994 nel 2021/2022 e sono state 1.786 nel 2022/2023, comunque superiori alle 1.653 sopravvenienze, con la conseguente già citata riduzione delle pendenze [-14,13%].

Inalterato è di fatto rimasto il numero dei ricorsi per decreto ingiuntivo [passati da 1.155 dell'A.G. 2021/2022 a 1.170]. Nonostante l'alto numero delle iscrizioni di procedimenti monitori, si è ridotta la pendenza finale [passata da 92 a 72, -21,74%] anche perché le definizioni si sono attestate su numeri sostanzialmente identici a quelli delle sopravvenienze [1.190 definizioni a fronte di 1.170 iscrizioni].

In linea con quelli degli anni precedenti – dunque, del tutto contenuti – sono poi i dati relativi ai procedimenti cautelari, ai reclami, agli sfratti e alle cause di rito locatizio che non pongono problemi organizzativi di sorta e vengono definiti dai giudici addetti in tempi ragionevoli [residuando, peraltro, appena 29 cautelari ante causam in tutto il Tribunale, così che i pendenti finali sono diminuiti del 47,27%, e appena 29 accertamenti tecnici non in materia di lavoro, nonché appena 16 procedimenti di convalida di sfratto residui.

Inoltre, le procedure fallimentari pendenti si sono ridotte del 19,65%. Al 30 giugno 2023 si contano, infatti, 173 procedure fallimentari e di liquidazione giudiziale pendenti a fronte delle 207 al 30 giugno 2022 [delle 219 al 30.06.2021 e delle 251 al 30.6.2020 e delle 266 al 30.6.2019 e delle 315 pendenti al 1° luglio 2017 e delle 353 pendenti al 1° luglio 2016]. Ciò è stato dovuto al fatto che nell'ultimo anno giudiziario, sono state chiuse 44 procedure fallimentari a fronte dell'apertura di 7 nuove procedure fallimentari e delle 3 nuove procedure di liquidazione giudiziale in fase esecutiva; risultato ottenuto per il significativo impegno dei giudici delegati.

Mentre occorre rilevare che sono state definite nell'ultimo A.G. 15 istanze di fallimento oltre a 12 ricorsi per liquidazione giudiziale e sono state presentate 5 istanze di fallimento e 24 ricorsi per liquidazione giudiziale. Residuavano alla fine dell'A.G. 2021/2022 n. 11 istanze di fallimento, mentre alla fine dell'ultimo A.G. ne sono rimaste 13 [1 istanza di fallimento e 12 ricorsi per liquidazione giudiziale] con un dato sostanzialmente invariato rispetto al precedente A.G. e ciò in quanto gli iscritti sono passati da 66 a 29 [5 istanze di fallimento e 24 ricorsi per liquidazione giudiziale] e i definiti sono passati da 86 a 27 [15 definizioni di istanze di fallimento e 12 definizioni di ricorsi per liquidazione giudiziale]. Poiché le nuove iscrizioni sono state 29 e le definizioni sono state 27, la pendenza delle istanze di fallimento e dei ricorsi per liquidazione giudiziale è aumentata di soli due numeri.

Relativamente ai procedimenti esecutivi immobiliari si noti che essi erano 1.295 al 1° luglio 2017, 1.018 al 1° luglio 2018, 780 al 1° luglio 2019, 622 al 30 giugno 2020, 548 al 30 giugno 2021, 439 al 30 giugno 2022 e sono 311 al 30.6.2023, con 319 definizioni nell'ultimo anno giudiziario a fronte di 184 nuove iscrizioni. Come lo scorso anno, le definizioni sono state quindi in misura nettamente superiore rispetto alle sopravvenienze. Si è dunque avuta un'importante riduzione del 29,16% delle esecuzioni immobiliari pendenti e, ciò nonostante, un mantenimento del

numero delle sopravvenienze [da 186 a 184 con un -1,08%].

Anche in questo settore, come nell'ambito dei ricorsi per decreto ingiuntivo, un rilevante contributo alla definizione è stato offerto dalle linee guida per i delegati elaborate dall'Ufficio che hanno indicato agli stessi virtuosi meccanismi procedurali utili ad accelerare le procedure e a non percorrere strade sbagliate in una materia complessa come quella delle esecuzioni immobiliari.

Sostanzialmente immutato è rimasto il numero dei procedimenti esecutivi mobiliari pendenti, passati da 156 a 160, e ciò a causa del fatto che le definizioni [608] sono state in linea con le sopravvenienze [614].

In particolare, si noti che l'indice di ricambio delle istanze di fallimento è stato 93,1 [inferiore a quello dell'anno precedente che era 130,3]. Tuttavia va rilevato che vi è stato un notevolissimo calo delle iscrizioni. L'indice di smaltimento è 67,5 a fronte dell' 88,7 dello scorso A.G.. La durata di evasione delle istanze di fallimento è aumentata da 101 a 156 giorni.

La durata media di un fallimento è leggermente aumentata: da 2.059 giorni a 2.555. Ciò è dovuto all'aggressione dei fallimenti di antica iscrizione, il che comporta che vengono chiusi sempre più spesso procedimenti datati e con maggiore durata media. Il tasso di ricambio dei fallimenti è passando da 127,3 a 140], e quello di smaltimento da 16,9 a 20,4.

Significativa, poi, la riduzione della durata delle procedure esecutive immobiliari [da 1.078 giorni dell'anno giudiziario 2019/2020 a 943 dell'anno giudiziario 2020/2021 a 747 dell'anno giudiziario 2021/2022 fino a 549 dell'anno giudiziario 2022/2023]. Si è poi mantenuto il buon risultato già raggiunto per la durata delle procedure esecutive mobiliari [da 124 giorni dell'anno giudiziario 2019/2020 a 113 giorni dell'anno giudiziario 2020/2021 a 90 giorni dell'anno giudiziario 2021/2022 fino a 94 dell'anno giudiziario 2022/2023]. L'indice di ricambio delle procedure esecutive immobiliari è poi passato dall'elevatissimo numero di 150,00 dell'A.G. 2020/2021 a quello ancor più elevato di 159,7 dell'A.G. 2021/2022 fino a 173,4 dell'A.G. 2022/2023, con un indice di smaltimento significativamente aumentato da 33,5 dell'A.G. 2020/2021 a 40,4 dell'A.G. 2021/2022 fino a 50,6 dell'A.G. 2022/2023.

Nell'ambito delle esecuzioni mobiliari gli indici di ricambio e di smaltimento sono rimasti sostanzialmente identici [ricambio da 100,9 a 99,0 e smaltimento da 80,6 a 79,2].

Ugualmente positivo è inoltre il dato delle tutele, delle curatele e delle amministrazioni di sostegno pendenti [1.933 al 1° luglio 2019, 2.012 al 30 giugno 2020, 1.865 al 30 giugno 2021 e 1662 al 30 giugno 2022, 1.508 al 30 giugno 2023]. È comunque noto che la definizione dei procedimenti in questione non dipende tanto dall'attività dei giudici ma dalle vicende legate alle condizioni delle persone soggette alle misure di protezione.

Tribunale di Sciacca

[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale]

In area civile l'andamento della litigiosità non ha nel suo complesso fatto registrare importanti variazioni rispetto al passato.

Segnatamente, nell'ambito del contenzioso ordinario, che principalmente attiene a controversie in materia di diritti reali e di situazioni possessorie, a controversie in merito a domande creditorie e a controversie relative a pretese risarcitorie da responsabilità aquiliana [incidenti

stradali e altri illeciti], si registra una riduzione delle sopravvenienze pari a n. 668 cause [comprese le separazioni e i divorzi] a fronte delle n. 754 sopravvenute nel periodo pregresso.

Nel periodo in esame la produttività si è ridotta, in quanto sono stati definiti n. 738 procedimenti [rispetto ai n. 830 nel periodo precedente], con una pendenza che, tenuto conto della riduzione del numero di sopravvenienze, si è comunque ridotta passando da n. 1.573 fascicoli a n. 1.503.

Rispetto alle n. 1.503 cause di contenzioso ordinario pendenti alla data del 30 giugno 2023, n. 205 procedimenti iscritti sino al 31.12.2019 risultano ultratriennali e costituiscono in percentuale circa il 14 % del totale delle pendenze.

Nella gestione degli affari in materia di famiglia, il flusso di procedimenti, considerati complessivamente, si discosta leggermente rispetto al periodo pregresso.

Più precisamente, quanto agli affari concernenti le crisi matrimoniali, si registra una sopravvenienza di n. 115 procedimenti di separazione, di cui n. 48 giudiziali, e n. 2 procedimenti instaurati col rito Cartabia, a fronte dei n. 170 del periodo precedente.

In tale ambito il numero delle definizioni delle separazioni giudiziali [n. 62] è superiore a quello delle sopravvenienze [n. 48]; residuano 20 procedure aventi durata ultratriennale rispetto ai n. 120 procedimenti pendenti alla fine del periodo.

Quanto alle cause di divorzio ne sono sopravvenute n. 127 [di cui 62 di rito contenzioso], rimanendo in numero invariato rispetto al decorso anno, e ne sono state definite n. 123 con un'opera di smaltimento di poco inferiore al numero delle sopravvenienze. Rispetto ai n. 135 divorzi giudiziali pendenti alla fine del periodo n. 10 risultano ultratriennali.

Può apprezzarsi una maggior tendenza, che non in passato, alla definizione bonaria della disciplina dei rapporti fra coniugi e di quelli riguardanti la prole sia per i procedimenti di separazione che per quelli di divorzio.

La durata media delle controversie in tale materia si attesta intorno ai 196 giorni [tempo mediamente intercorso fra il deposito del ricorso e la pronuncia dell'ordinanza presidenziale contenente i provvedimenti provvisori ed urgenti].

La sopravvenienza di nuove procedure concorsuali ha continuato a essere modesta come nei periodi precedenti, essendo sopraggiunti nel periodo n. 4 fallimenti, a fronte dei quali ne sono stati definiti n. 6, con una pendenza che si è ridotta da 89 a 87 procedure.

Nell'arco di tempo in questione l'unico giudice delegato assegnato al settore ha adottato n. 360 provvedimenti comprensivi di solleciti, autorizzazioni, direttive e comunicazioni.

Nonostante il saldo positivo dell'attività di smaltimento registratosi in questi ultimi anni, il settore continua a essere particolarmente sofferente e sono, infatti, assai numerose le procedure pendenti da epoca remota e i tempi medi di definizione sono estremamente dilatati.

Con riferimento all'istituto della composizione della crisi da sovraindebitamento, introdotto dalla Legge n. 3 del 2012, si evidenzia una scarsa applicazione dell'istituto nel territorio, non essendo sopravvenuta nel periodo di riferimento alcuna nuova procedura.

Fisiologica, invece, la gestione dei procedimenti relativi alle istanze di fallimento, tutti trattati in tempi celeri.

Quanto ai procedimenti in materia di crisi di impresa, nel periodo in esame ne sono stati iscritti n. 16. Al netto del numero di definizioni intervenute nel periodo [pari a n. 7], al 30.6.2023 si registra una pendenza finale pari a n. 9 procedimenti.

Nell'ambito delle esecuzioni immobiliari l'attività di definizione ha registrato un saldo positivo, essendo stati eliminati n. 10 procedimenti a fronte di n. 69 sopravvenienze, con una pendenza finale che si è ridotta, passando da n. 433 procedimenti iniziali a n. 395.

Il dato relativo alle esecuzioni mobiliari, ove sono sopraggiunti n. 328 affari e ne sono stati definiti n. 313, evidenzia una pendenza finale di n. 214 procedimenti.

Rispetto al numero totale dei procedimenti sopravvenuti nel settore della cognizione ordinaria [668] nell'anno giudiziario 2022-2023 il numero dei procedimenti iscritti con rito sommario di cognizione ex art.702 bis c.p.c [pari a n. 21] risulta esiguo. Di essi nello stesso periodo sono stati definiti n. 33 procedimenti, con una pendenza finale che è passata da n. 53 a n. 38 cause.

Per quanto concerne i procedimenti speciali [ricorsi per decreto ingiuntivo, procedimenti cautelari ante causam, convalide di sfratti, accertamenti tecnici, accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c, procedimenti possessori, reclami al collegio e altri procedimenti speciali] consistente risulta il numero dei sopravvenuti pari a n. 1684.

Altrettanto consistente è il numero delle definizioni nel periodo pari a n. 1736 [di cui n. 448 decreti ingiuntivi, n. 27 accertamenti tecnici, n. 1153 accertamenti tecnici preventivi ex art. 445 bis c.p.c., n. 19 cautelari ante causam, n. 52 con-valide di sfratto, n. 12 procedimenti possessori, n. 17 reclami al collegio, n. 8 altri procedimenti speciali].

In termini di mediazione civile, Il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ha comunicato che, sempre nell'arco di tempo in esame, quale organismo abilitato alla mediazione, ha istruito n. 137 procedure.

Non sono state proposte questioni ai sensi dell'art. 234 del Trattato CEE né sono state adottate decisioni che abbiano fatto diretta applicazione della disciplina comunitaria.

La durata media complessiva degli affari civili risulta leggermente aumentata rispetto all'anno giudiziario precedente essendo passata da 448 gg. a 415 gg., in particolare:

- Affari Civili Contenziosi: giorni 757 [a fronte di 739];
- Procedimenti Speciali sommari: 114 [a fronte di 94];
- Lavoro e Previdenza: giorni 442 [a fronte di 576];
- Volontaria Giurisdizione: giorni 65 [a fronte di 76].

Tuttavia, rimane ancora da fronteggiare un certo numero di cause ultratriennali, già debitamente targate e inserite nei programmi prioritari di definizione.

In particolare, su una pendenza complessiva di n. 2.532 [con esclusione dei procedimenti in materia di esecuzioni e procedure concorsuali] al 30.6.2023 risultano iscritti in data antecedente al 1.1.2021 n. 538 procedimenti [di cui n. 445 riguardano affari civili contenziosi, n. 7 procedimenti speciali sommari, n. 80 procedimenti in materia di lavoro e previdenza, n. 6 procedimenti di volontaria giurisdizione], che costituiscono complessivamente il 21% del totale dei pendenti.

In definitiva, nonostante la cronica carenza di personale nel settore civile si è registrata soltanto un lievissimo aumento delle pendenze dei procedimenti civili pari al 3,30%, al contrario, in materia di esecuzioni e fallimenti si registra una riduzione della pendenza finale del 4,18%.

Tribunale di Termini Imerese
[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale]

Con riferimento al settore della giurisdizione civile si rileva quanto segue:

I procedimenti civili complessivamente pendenti ammontano a 9.289, con una riduzione percentuale, rispetto al periodo precedente, di n. 123 unità [-1,31%].

Nello specifico:

- gli affari civili contenziosi pendenti sono n. 5.417, con una riduzione, rispetto al precedente periodo, di n. 300 unità [-5,25%]; sono stati definiti 2.225 procedimenti, con un aumento percentuale, rispetto al periodo precedente, del 10,81%; in diminuzione [-7,41%] le sopravvenienze, passate da n. 2.078 a n. 1.924 procedimenti;
- i procedimenti speciali sommari pendenti sono n. 360, con una riduzione, rispetto al precedente periodo, di n. 64 unità [-15,09%]; in aumento [+10,86] le definizioni, passate da n. 1.556 a n. 1.725; le sopravvenienze sono aumentate del 7,99%, passando da n. 1.539 a n. 1.662 procedimenti;
- i procedimenti di volontaria giurisdizione pendenti alla fine del periodo [esclusi gli affari di competenza del giudice tutelare] sono pari a n. 307 procedimenti, in lieve diminuzione [-6,12%] rispetto al periodo precedente, quando i pendenti erano n. 327;
- gli accertamenti tecnici preventivi ex art. 445 bis c.p.c. pendenti alla fine del periodo sono n. 3.377, in aumento di n. 366 unità rispetto al periodo precedente [+12,16%];
- nel settore delle esecuzioni immobiliari i procedimenti pendenti sono 743, con una diminuzione, rispetto al periodo precedente, di n. 134 unità [-15,28%]; le definizioni sono passate da 350 a 341 [-2,57%]; sostanzialmente invariate le sopravvenienze [passate da n. 200 a n. 204];
- nel settore delle esecuzioni mobiliari i procedimenti pendenti sono 419, con un lieve incremento [+7,99%] rispetto alle pendenze del periodo precedente [n. 388 procedimenti], nonostante l'aumento delle definizioni, passate da 910 a 962 [+5,71%]; sostanzialmente invariate le sopravvenienze [passate da n. 970 a n. 963];
- nel settore fallimentare si registra una diminuzione dei fallimenti pendenti, passati da n. 158 del periodo precedente a n. 149 [-5,70%], mentre le definizioni sono passate da n. 28 a n. 20; le sopravvenienze sono rimaste invariate [n. 11 procedimenti]; sono state presentate n. 4 nuove istanze, a fronte di una definizione di n. 34 istanze, con una pendenza finale di n. 7 istanze di fallimento;
- nell'ambito degli affari in materia di famiglia si registra un lieve aumento delle pendenze in materia di separazioni consensuali [passate da n. 168 a n. 224] e di divorzi congiunti [passate da n. 77 a n. 92]; di contro, risultano diminuite le pendenze in materia di separazioni giudiziali [passate da n. 551 a n. 490] e divorzi contenziosi [passate da 479 a n. 441]; ancora modeste appaiono le iscrizioni successive alla riforma del d. lgs. n. 149/2022: risultano infatti iscritti, nel periodo, esclusivamente n. 2 procedimenti di separazione consensuale/divorzio congiunto e n. 1 procedimento di separazione giudiziale/divorzio giudiziale;
- il movimento degli affari civili in materia bancaria registra una pendenza finale di n. 176 procedimenti, con una diminuzione, rispetto al periodo precedente, di n. 28 procedimenti

[-13, 73%]; risultano sopravvenuti, nel periodo, n. 36 procedimenti [a fronte di n. 52 sopravvenienze del periodo precedente], mentre ne sono stati definiti n. 64 [a fronte di n. 45 definizioni nel periodo precedente].

Nell'ambito dei procedimenti in materia di crisi di impresa si registra una pendenza finale di n. 81 procedimenti; sono sopravvenuti n. 145 procedimenti e ne sono stati definiti 64; nello specifico:

- sono sopravvenute n. 38 procedure di liquidazione giudiziale in fase dichiarativa, ne sono state definite n. 22 e ne risultano pendenti n. 16;
- sono sopravvenute n. 21 procedure di CCS in fase dichiarativa, ne sono state definite n. 11 e ne risultano pendenti n. 10;
- sono sopravvenute n. 5 altre procedure concorsuali in fase dichiarativa, ne sono state definite n. 3 e ne risultano pendenti n. 2;
- sono sopravvenute n. 8 procedure di liquidazione giudiziale in fase esecutiva; non vi sono state definizioni [pendenza finale n. 8]; sono sopravvenute n. 11 procedure di CCS in fase esecutiva; non vi sono state definizioni [pendenza finale n. 11];
- non sono sopravvenute altre procedure concorsuali in fase esecutiva;
- sono sopravvenuti n. 62 procedimenti unitari, ne sono stati definiti n. 28 e ne risultano pendenti n. 34.

Tribunale di Trapani

[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale]

In termini di flussi statistici nel contenzioso ordinario, con esclusione dei procedimenti sommari, delle cause di lavoro e previdenza e della volontaria giurisdizione, sono state definite 1.658 cause a fronte delle 1.786 definite nel periodo precedente, ma, grazie alla deflazione delle iscrizioni [pari al 12,45 in meno rispetto al periodo antecedente], le pendenze si sono ridotte del 16,89%.

Nel complesso, si sono ridotti i tempi di definizione delle controversie del contenzioso ordinario complessivo, passati da 282 giorni a 276; in lieve diminuzione sia l'indice di ricambio [passato da 111,2 a 106,2], sia l'indice di smaltimento pari a 63,8 rispetto al 64 dell'anno giudiziario precedente.

Nel settore delle controversie bancarie, a fronte di 24 nuove iscrizioni, vi sono state 62 definizioni, con una pendenza finale pari a 70 procedimenti ed una riduzione complessiva della pendenza pari al 35,19%.

Nel settore delle controversie in materia commerciale, a fronte di 265 nuove iscrizioni, vi sono state 355 definizioni, con una pendenza residua di 523 procedimenti, inferiore rispetto a quella dell'anno precedente, con una riduzione, quindi del 14,82%.

Nel settore dei procedimenti speciali sommari, le nuove iscrizioni si sono mantenute analoghe a quelle del periodo precedente [76 a fronte di 72], così come le definizioni [66 a fronte di 79], con una analoga pendenza finale [67 procedimenti a fronte dei 69 del periodo precedente].

Risultano diminuite le iscrizioni dei procedimenti in materia di famiglia [passate da 566 a 482] e pure le pendenze, diminuite da 400 a 310. Va segnalato al riguardo che il dato indicato

risente dell'entrata in vigore della riforma del rito di famiglia, che ha comportato l'iniziale diminuzione delle iscrizioni da parte del Foro. Si prevede [e anzi è già manifesto] l'aumento delle iscrizioni nel secondo semestre del 2023.

Sostanzialmente inalterato il numero finale dei procedimenti monitori ancora pendenti [70 l'anno passato, 75 il presente]: va segnalato al riguardo che una battuta di arresto nelle definizioni è stata rappresentata dalla necessità di adeguarsi ai criteri dettati dalla sentenza della Corte di Giustizia cd. Pannon del 4.6.2009 relativa alla natura abusiva delle clausole contrattuali e alla necessità della verifica d'ufficio delle stesse, che ha comportato la richiesta di integrazione e di documentazione ai ricorrenti.

Con riguardo alle procedure concorsuali, minori sono state le nuove iscrizioni rispetto a quelle del periodo precedente [10 istanze di fallimento rispetto a 50; 8 fallimenti rispetto a 22; 1 concordato preventivo rispetto a 2]; le definizioni sono diminuite con riferimento alle istanze di fallimento [passate da 63 a 18] e ai fallimenti [passati da 27 a 19], mentre è rimasto identico il numero dei concordati preventivi definiti [2]. Si registra comunque una diminuzione delle pendenze [-100,% per le istanze di fallimento, pari a 0 pendenti; -6,6% per i fallimenti; -33,33% per i concordati preventivi e le amministrazioni controllate].

Con riferimento agli affari in materia di crisi di impresa sono state iscritte 88 procedure con la nuova normativa e per la fase dichiarativa:

- liquidazione giudiziale: 41 iscritti, 29 definiti, pendenti 19;
- procedure di CCS [procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, concordato minore, liquidazione controllata]: 16 iscritti, 10 definiti, pendenti 6;
- altre procedure: iscritte 2, nessun definito.
- Mentre per la fase esecutiva si rileva quanto segue:
- liquidazione giudiziale: 17 iscritti, nessun definito;
- procedure di CCS: 8 iscritti, nessun definito;
- altre procedure; 4 iscritti, 4 definiti.

Con riguardo all'esecuzioni immobiliari e mobiliari, entrambi i settori hanno raggiunto notevoli risultati diminuendo le pendenze, passate rispettivamente da 375 a 339 [-9,60%] e da 223 a 205 [-8,07%].

Considerando il settore procedure concorsuali e procedimenti esecutivi immobiliari e mobiliari risulta lievemente diminuito l'indice di ricambio, passato da 116,8 a 112,2, mentre è aumentato quello di smaltimento, passato da 58,7 a 58,4; risulta però diminuita la durata complessiva, passata da 305 a 296 giorni.

In termini di ultratriennialità, alla data del 30 giugno 2023, risultavano ultratriennali n. 242 cause, in quanto iscritte prima del 1° luglio 2020, pari al 12,41% del totale delle pendenze dell'intero comparto civile.

La definizione dei procedimenti di più risalente iscrizione è però continuata alacremente, tanto che, alla data del 31-8-2023, le cause ultratriennali erano pari a 176: di queste, la maggior parte [114] sono state iscritte nel 2020.

Va sottolineato che, alla data del 31.8.2023, risultavano già raggiunti di obiettivi fissati nel programma ex art. 37 d.l. n.98/2011 per l'intero anno 2023 nel settore del contenzioso ordinario, nel settore esecuzioni immobiliari e delle esecuzioni mobiliari; mancavano 5 definizioni per raggiungere l'obiettivo per il settore famiglia; 4 per raggiungere l'obiettivo nel settore lavoro e 5 per

la previdenza.

Infine, In relazione al dato complessivo del ruolo di contenzioso unificato si apprezza una lieve riduzione della durata media delle cause, passata da 282 giorni a 276.

Infatti la stratigrafia della durata è la seguente:

- Affari Civili Contenziosi: giorni 575 [a fronte di 604 dell'anno precedente];
- Procedimenti Speciali sommari: giorni 71 [a fronte di 77 dell'anno precedente];
- Volontaria Giurisdizione: giorni 60 [a fronte di 87 dell'anno precedente].

Le controversie di Lavoro e Previdenza nel Distretto

Analisi Generale

Tipologia d'ufficio	A.G. 2022/2023			A.G. 2021/2022		
	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Corte di Appello	1.328 <i>-11,3%</i>	1.277 <i>-16,6%</i>	2.361 <i>2,1%</i>	1.498	1.531	2.313
Tribunali del Distretto	15.449 <i>11,9%</i>	14.590 <i>-2,6%</i>	16.614 <i>5,6%</i>	13.808	14.984	15.739

Come si desume dalla tabella che precede i dati statistici relativi alle controversie in materia di **Lavoro** [esclusi gli ATP in materia previdenziale e assistenziale ex art. 445 bis c.p.c.] pongono in evidenza un lieve incremento della pendenza in Corte di Appello, pari al 2,1% e un aumento più significativo nei Tribunali del distretto [5,6%].

L'indice di ricambio e quello di smaltimento [determinati in base all'Anno Giudiziario] si sono attestati rispettivamente a 96,2% e 35% per la Corte e a 94,4% e 46,8% per i Tribunali.

Rinviando alla parte successiva l'analisi dei dati relativi alla Corte, va precisato che non pende più alcuna controversia in materia previdenziale e assistenziale per mere prestazioni in quanto divenute non appellabili.

Nei Tribunali le nuove iscrizioni di controversie di lavoro sono state 4.550 [contro i 3.435 del periodo precedente] e le definizioni sono state 4.256 [contro le 4.215 del periodo precedente], di talché la pendenza è aumentata da 6.732 a 7.026 processi [+4,4%].

Nella materia della Previdenza sono sopravvenuti 7.236 procedimenti [contro i 6.626 del periodo precedente] e ne sono stati definiti 6.667 [contro i 7.041 del precedente periodo], cosicché la pendenza è passata da 8.567 a 9.154 procedimenti [+6,9%].

Inoltre, nel periodo che interessa, sono sopravvenuti nei Tribunali del distretto 14.711 ricorsi ex art 445 bis c.p.c., [contro gli 14.359 dell'Anno Giudiziario precedente] e ne sono stati definiti 13.856 [contro i 12.186 del periodo precedente], pertanto, al 30 giugno 2023, erano pendenti 13.475 procedimenti, con un incremento pari al 5,8%.

La maggiore produttività per tale materia è stata accompagnata da una sensibile riduzione dei tempi medi di definizione pari al -7% [da 370 giorni dell'Anno Giudiziario precedente ai 344 dell'attuale].

La durata media complessiva delle controversie di lavoro e previdenza si mantiene ben al di sotto del biennio in Corte [600 giorni rispetto a 560 del periodo precedente] e del triennio per i Tribunali [640 giorni a fronte di 676 nei Tribunali], ancorché si tratti di tempi che pur sempre non sono del tutto adeguati alla tipologia dei diritti azionati.

Quanto alle controversie in materia di licenziamento disciplinate dalla legge n. 92/2012

[c.d. Legge Fornero], nel corso dell'Anno Giudiziario in esame il numero di iscrizioni negli Uffici di primo grado è aumentato del 5%, passando dalle 98 dello scorso anno ai 103 dell'attuale.

La produttività per tale tipologia di controversie, pur essendo invariata rispetto all'anno precedente [pari a 118], si mantiene a livelli elevati, come dimostra il tasso di ricambio che relativamente a questa categoria di procedimenti è pari al 115%.

La pendenza finale è diminuita sensibilmente da 65 a 51 [-21,5%].

In Corte di Appello, invece, il numero di ricorsi ex *lege* 92/2012 si è ridotto sensibilmente, passando da 29 iscrizioni nell'A.G. precedente a 21 dell'Anno Giudiziario 2021-22 [-27,6%]; mentre le definizioni sono rimaste costanti [28] e i procedimenti pendenti sono diminuiti del 35%, passando da 20 a 13.

Il dato relativo al confronto tra i procedimenti ultrabiennali e ultratriennali degli ultimi due anni giudiziari è esposto nei prospetti seguenti:

Corte di Appello	A.G. 2022/2023			A.G. 2021/2022		
	Pendenti al 30 giugno	di cui Ultra-biennali	%	Pendenti al 30 giugno	di cui Ultra-biennali	%
Lavoro	2.361	101	4,3%	2.313	39	1,7%
		159%	2,6%			
Tribunali del distretto	A.G. 2022/2023			A.G. 2021/2022		
	Pendenti al 30 giugno	di cui Ultra-triennali	%	Pendenti al 30 giugno	di cui Ultra-triennali	%
Lavoro	16.614	887	5,3%	15.739	1.008	6,4%
		-12,0%	-1,1%			

Dalle predette tabelle si desume che le cause ultratriennali [al 30 giugno 2023] dei Tribunali del distretto, in materia di Lavoro, erano 887 [5,3% della pendenza complessiva, pari a 16.614 procedimenti], cioè, l'1,1% in meno rispetto alla pendenza ultratriennale del 30 giugno 2022 [1.008 a fronte di una pendenza complessiva pari a 15.739 affari].

Nella sezione lavoro della Corte di Appello le cause ultrabiennali pendenti al 30 giugno 2023 risultavano 101 [4,3% a fronte dei 2.361 pendenti complessivamente], in aumento rispetto al 30 giugno 2022 quando erano 39.

Le tabelle che seguono evidenziano il *trend* registrato in materia di Lavoro e Previdenza sia in Corte di Appello [2016-2023] sia nei Tribunali del distretto [2017-2023], nonché l'andamento della pendenza patologica:

LA CORTE DI APPELLO

Lavoro e previdenza	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pendenti Iniziali	2.081	1.927	1.884	2.032	2.105	2.347	2.394	2.461
Sopravvenuti	1.197	1.326	1.466	1.362	1.409	1.575	1.429	1.377
Definiti	1.351	1.369	1.318	1.289	1.167	1.528	1.362	1.405
Pendenti Finali	1.927	1.884	2.032	2.105	2.347	2.394	2.461	2.433
Tasso di Ricambio	113	103	90	95	83	97	95	102
Tasso di Smaltimento	41	42	39	38	33	39	36	37

Dal prospetto che precede è agevole rilevare che il tasso di ricambio, che nel 2016 e nel 2017 era stato sempre superiore a 100, nel 2018 era sceso a 90 per poi tornare ad aumentare nel 2019 [95], prevalentemente a causa della maggiore sopravvenienza registrata nel corso del 2018, per poi tornare a decrescere nel 2020 [83], approssimarsi al valore ideale sia nel 2021 sia nel 2022 e, infine, superare la soglia di 100 nel 2023, quando si è registrato un valore pari a 102.

In particolare, comparando i dati tra il **2016** e il **2023** emerge che:

- i procedimenti sopravvenuti sono aumentati del 15%;
- i procedimenti definiti sono aumentati del 4%;
- i procedimenti pendenti finali sono aumentati del 26,3%;
- il tasso di ricambio è sceso da 113 a 102.

Quanto alla tipologia del contenzioso, i dati evidenziano un'incidenza pari al 22% del totale dei procedimenti relativi al lavoro privato, del 27% dei procedimenti relativi al pubblico impiego rispetto al 48% della previdenza contributiva più un ulteriore 3% tra ricorsi *ex lege* Fornero e previdenza per mere prestazioni.

Procedimenti in materia di Lavoro e Previdenza Pendenti per anno di iscrizione

Anno Iscrizione a ruolo	Pendenti al 31 dicembre 2023	%
2021	98	4,0%
2022	1.050	43,2%
2023	1.285	52,8%
Totale	2.433	100%

I TRIBUNALI

Lavoro e previdenza [inclusi gli ATP]	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pendenti Iniziali	37.123	32.463	31.638	30.533	29.669	28.965	29.734
Sopravvenuti	29.476	29.799	29.134	22.658	27.068	28.664	31.120
Definiti	34.136	30.624	30.225	23.507	27.752	27.884	29.830
Pendenti Finali	32.463	31.638	30.547	29.684	28.985	29.745	31.024
Tasso di Ricambio	116	103	104	104	103	97	96
Tasso di Smaltimento	51	49	50	44	49	48	49
Durata media in gg.	399	387	382	476	391	379	364

Dal prospetto che precede [comprensivo degli ATP in materia previdenziale e assistenziale ex art. 445 bis c.p.c.] è agevole rilevare che anche quest'anno, pur in presenza di un aumento nella misura del 7% nel numero di definizioni rispetto all'anno precedente, il tasso di ricambio è rimasto inferiore a 100 come conseguenza dell'incremento dei sopravvenuti [8,6%] in misura maggiore rispetto a quello dei definiti, con conseguente aumento del numero di procedimenti pendenti [4,3%] anche se tra il 2017 e il 2023 ha registrato una flessione pari al -16,4% [da 37.123 a 31.024].

La tabella che segue mette in evidenza i flussi relativi ai ricorsi ex art. 445 bis c.p.c. - ATP in materia previdenziale e assistenziale, che costituiscono una componente significativa del carico delle Sezioni lavoro dei Tribunali [44% circa, valore medio del periodo considerato].

L'andamento dei flussi relativi a questa particolare categoria di procedimenti mostra un andamento speculare rispetto a quello dell'intero settore lavoro e previdenza.

Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.

ATP	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pendenti Iniziali	17.551	13.452	12.518	11.987	11.589	12.620	13.268
Sopravvenuti	12.849	13.561	12.768	9.240	13.151	13.954	15.381
Definiti	16.948	14.495	13.279	9.594	12.089	13.286	14.794
Pendenti Finali	13.452	12.518	12.007	11.633	12.651	13.288	13.855
Tasso di Ricambio	132	107	104	104	92	95	96
Tasso di Smaltimento	56	54	53	45	49	50	52
Durata media in gg.	380	338	344	458	351	347	328

Infine, l'esame dei procedimenti ultratriennali in materia di lavoro evidenzia che, dopo un biennio caratterizzato da un incremento, sia in valore assoluto sia in termini percentuali sul totale dei procedimenti pendenti, nel 2023 si osserva una riduzione del loro valore nella misura del

28,4% [da 1.039 a 744] che, però, si traduce in una riduzione di poco più di 1 punto della percentuale di procedimenti ultratriennali, a causa del contestuale aumento del 4,3% [si passa da 29.745 del 2022 a 31.024 del 2023] del numero complessivo di procedimenti pendenti.

Procedimenti ultratriennali

Lavoro e previdenza [inclusi gli ATP]	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pendenti Finali	32.463	31.638	30.547	29.684	28.985	29.745	31.024
Ultratriennali	1.562	1.446	847	845	882	1.039	744
Incidenza %	4,8%	4,6%	2,8%	2,8%	3,0%	3,5%	2,4%

Corte di Appello

I procedimenti in materia di lavoro e previdenza pendenti alla data del 30 giugno 2023 erano complessivamente 2.371 [di cui 2.361 controversie di lavoro e previdenza e 10 altre controversie civili ordinarie], con la conseguenza che, rispetto alla stessa data dell'anno precedente, quando i procedimenti pendenti erano 2.313 [di cui 2.310 controversie di lavoro e previdenza e n. 3 controversie civili ordinarie], si è registrato un incremento complessivo della pendenza pari al 2,5%.

Escludendo i procedimenti già decisi con la lettura del dispositivo e in attesa del deposito della sentenza pari a 33, al 30 giugno 2023 la pendenza di controversie di lavoro è aumentata a 2.338 che rispetto al dato omogeneo del precedente anno [2.283] si traduce in un lieve incremento, pari al 2,4%.

Le 2.371 controversie pendenti al 30 giugno 2023 erano così suddivise per materia: 571 pubblico impiego, 13 reclami ex art. 1, comma 58, l. n. 92/2012, 536 lavoro privato, 1.220 previdenza contributiva, 21 previdenza [INPS] e assicurative [INAIL] per mere prestazioni, 10 controversie con rito ordinario.

La sopravvenienza delle controversie di lavoro e previdenza, pari a 1.328 nuove iscrizioni, di cui n. 97 riassunzioni a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione, mostra una flessione pari all'11% rispetto a quella dell'Anno Giudiziario precedente [1.492]; in aumento rispetto al periodo precedente il numero dei nuovi affari contenziosi con rito ordinario: 17 contro 5 dello scorso anno.

La riscontrata flessione ha interessato le controversie di previdenza [passate da 803 a 690], i reclami ex art. 1, comma 58, l. n. 92/2012 [n. 21 a fronte dei precedenti n. 29] e le controversie in materia di pubblico impiego [passate da 328 a 325].

Le cause di tale flessione vanno individuate, quanto alle controversie di previdenza, nella circostanza che, nel precedente anno, si era avuto un cospicuo incremento delle controversie in materia di intervento del Fondo di garanzia INPS a seguito del fallimento della GESIP con conseguenti ricadute su centinaia di posti di lavoro e, quanto al pubblico impiego, nel sopraggiungere di un gran numero di controversie in materia di trasferimento del personale scolastico interessato massivamente da mobilità straordinaria. Si era trattato, cioè, di eventi specifici i cui effetti sul contenzioso sono a oggi quasi del tutto esauriti.

Quanto ai reclami col rito c.d. Fornero la flessione sopra indicata deriva dal progressivo superamento del rito a seguito della applicazione della normativa di cui al d.vo n. 23 del 2015.

Anche nelle altre controversie in materia di lavoro si è registrato un decremento della sopravvenienza [da 309 a 283] pari al -8,4 %.

L'impegno della sezione è stato indirizzato non solo verso la riduzione della pendenza, ma soprattutto verso l'eliminazione delle controversie ultrabiennali o in procinto di diventarlo.

Tuttavia le controversie ultrabiennali alla data del 30 giugno 2023 erano 101 [pari al 4,2% della pendenza complessiva], in aumento rispetto al 30 giugno 2022 quando erano 39.

Considerato che i Magistrati della sezione non hanno ridotto il numero dei procedimenti definiti, il dato è spiegato dalla riduzione del 40% del carico di uno dei Consiglieri componente del Consiglio Giudiziario, riduzione che fino al 1/1/2022 era stata neutralizzata dall'applicazione

in soprannumero di una unità i cui effetti, propagatisi anche all'anno 2022 con significativa riduzione della pendenza, sono ormai esauriti.

La pendenza relativa ai procedimenti in materia di lavoro e previdenza al 30 giugno 2023 [pari a 2.361] era così suddivisa in base all'anno di iscrizione:

Anno Iscrizione	N.ro procedimenti pendenti al 30 giugno 2023
2019	1
2020	4
2021	553
2022	1.168
2023	635
Totale	2.361

Al 31 dicembre 2023 le controversie iscritte a ruolo negli anni 2019 e 2020 sono state definite, mentre di quelle iscritte nell'anno 2021 solo 98 sono ancora pendenti, ma 32 sono state già decise con la lettura del dispositivo e per le stesse è in corso la redazione della motivazione.

Quanto al numero delle riassunzioni a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, il Presidente della Sezione precisa che il maggior numero delle stesse nell'anno in esame [97] rispetto a quello dello scorso anno [71] è dipeso essenzialmente dall'accoglimento di ricorsi in gruppi di cause analoghe [es. danno "comunitario" a seguito dell'intervento delle SS.UU. del 2016 in materia di contratti a tempo determinato; contributo dei liberi professionisti nella Gestione separata INPS, contenzioso rispetto al quale la Cassazione ha espresso un indirizzo contrario a quello di tutta la giurisprudenza di merito; contratto a termine degli insegnanti di religione].

L'udienza di discussione, che per quelle di lavoro è di regola l'unica, viene fissata entro il termine di 24 mesi dal deposito del ricorso.

Per i giudizi in materia di licenziamento, introdotti secondo il rito c.d. Fornero e anche per le impugnative di licenziamento col rito ordinario che ormai numericamente prevalgono, si è cercato di contenere il termine di fissazione dell'udienza entro quattro/sei mesi dalla iscrizione a ruolo.

Corsia preferenziale viene riservata anche ai giudizi che, per la peculiarità dell'oggetto [come, per esempio, questioni nuove che possono generare contenzioso seriale, rinvii dalla Corte di Cassazione, ecc.] o per gli interessi coinvolti richiedono una decisione in tempi particolarmente rapidi.

Sono altresì fissati entro l'anno dalla iscrizione gli appelli di facilissima definizione [come quelli tardivi] e quelli che potrebbero concludersi con la rimessione al primo giudice.

In pochi mesi sono poi definiti i giudizi in materia di prestazioni previdenziali [INPS] e assicurative [INAIL], per i quali la prima udienza viene fissata entro due/tre mesi dal deposito del ricorso e che vengono definiti, spesso, a seguito di CTU nei successivi sei mesi.

Obiettivo primario della sezione è stato quello di contenere i tempi di definizione delle controversie entro il biennio dalla data di iscrizione a ruolo, e in tal senso si è proficuamente profuso l'impegno di tutti i componenti della sezione.

A oggi tale obiettivo è sostanzialmente realizzato ove si consideri che, come sopra cennato, le controversie statisticamente "ultrabiennali" non solo sono di numero modesto ma soprattutto, per tutte, il superamento del biennio, solo di qualche mese, è sempre inferiore al semestre, tenuto anche conto che ai fini del computo di cui all'art. 2 l. n. 89/2001 nei procedimenti rinviati ai sensi dell'art. 83 dl n. 18/2020 il periodo dal 9 marzo al 30 giugno non si computa [art. 83, comma 10, DL n. 18/2020 e succ. modifiche].

L'istituzione nella sezione dell'"Ufficio per il processo", così come inserito nel progetto tabellare 2017/2019, ha consentito una significativa deflazione del contenzioso seriale.

Peraltro, l'inserimento dei Funzionari UPP in tale struttura organizzativa non ha apportato incrementi nel numero delle definizioni rispetto a quelle degli anni scorsi, perché non è stato possibile attuare il progetto elaborato al riguardo [che, tra l'altro, prevedeva l'anticipazione della data di udienza per taluni gruppi di controversie individuati al momento dell'assegnazione con definizione in soprannumero rispetto al carico ordinario], essendosi constatato che i funzionari UPP, a oggi, non posseggono la professionalità minima necessaria per offrire un supporto validamente spendibile per la definizione di controversie di lavoro in soprannumero rispetto al carico ordinario.

I Funzionari UPP offrono, invece, un contributo complessivamente buono per la definizione dei ricorsi ex lege n. 89/2001; tali procedimenti sono esitati, in massima parte, in base a criteri standardizzati di cui sono stati resi edotti i Funzionari UPP ai quali sono stati anche forniti i modelli del provvedimento definitorio della fase monitoria.

Nel periodo di riferimento sono state conciliate 13 controversie, pressoché costantemente a seguito di comparizione delle parti disposta dal Collegio che ha dato un decisivo apporto alla definizione transattiva.

Spesso, nonostante la dichiarata disponibilità delle parti, non è possibile giungere a soluzioni transattive a causa della manifestata insufficienza di risorse finanziarie da parte dei datori di lavoro in conseguenza della generale crisi economica che ormai da anni persevera penalizzando le piccole realtà imprenditoriali che sono quelle prevalenti nel territorio del distretto.

Il contenzioso sul pubblico impiego sopravvenuto nel periodo di riferimento continua a mantenersi su livelli elevati e soprattutto appare sempre complesso per la tipologia delle questioni, per la loro frequente novità, per la pluralità di soggetti interessati, di talché richiede quasi sempre un impegno, nello studio della causa e nella redazione della motivazione, superiore a quello necessario per le altre controversie di lavoro.

Tribunale di Palermo

[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale]

La situazione della Sezione Lavoro, nel periodo dal 1° Luglio 2022 al 30 Giugno 2023, è stata caratterizzata, come emerge dai relativi dati statistici, da un incremento complessivo delle iscrizioni a ruolo pari al 17,2 % per i procedimenti di lavoro e previdenza esclusi gli a.t.p., che, ad una analisi disaggregata, diviene del 20,1% per i procedimenti contenziosi [lavoro privato, pubblico impiego, previdenza e rito di cui alla L. n° 92/2012], con un picco anomalo di sopravvenienze nel settore del lavoro pubblico [da 801 iscritti dell'anno precedente a 1485 di quest'anno, con un aumento di 684 procedimenti, pari al + 85,4%], nonché nel settore della previdenza e assistenza, in relazione al contenzioso per mere prestazioni, ove si è registrato un aumento del 30,8% [da 879 iscritti dell'anno precedente a 1150 di quest'anno].

Una ulteriore impennata dei procedimenti iscritti si è registrata nel settore degli a.t.p., ex art. 445 bis cod. proc.civ, che ha totalizzato un aumento pari al 29,6% [da 5.348 dell'anno precedente a 6.929 di quest'anno, cioè circa 1581 procedimenti più].

L'abnorme crescita delle controversie di pubblico impiego è stata determinata dalla sopravvenienza di alcuni filoni di contenzioso relativi a diversi profili del trattamento economico del personale docente della scuola, specialmente precario [come a es. spettanza della carta del docente, scatti di anzianità etc].

Per quanto concerne le controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, l'elevato numero di iscrizioni, sia in relazione alle cause relative a mere prestazioni sia agli a.t.p. ex art. 445 bis c.p.c., è da attribuirsi a difetti di funzionamento della fase amministrativa e precontenziosa, soprattutto per il rilevante arretrato determinatosi nelle Commissioni per l'accertamento sanitario dell'invalidità civile, incardinate nella struttura organizzativa dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, che non sono in grado di effettuare le visite mediche nei tempi previsti e costringono gli utenti ad avviare contenziosi nei confronti dell'Ente previdenziale, cui tuttavia non può imputarsi alcuna responsabilità per i ritardi di altro organo tecnico.

Non vi è dubbio che tale situazione esiga un rapido ed incisivo intervento da parte degli Enti coinvolti [Regione Siciliana, I.N.P.S., Azienda Sanitaria Provinciale], al fine di ripristinare, anche con l'immissione di nuovi componenti, la piena funzionalità di tali organi.

Le controversie previste dall'art. 1 L. n° 92/2012 sono aumentate del 26%, mentre le opposizioni del 106,7%, ma si tratta di un numero di procedimenti assai esiguo [48 per la fase sommaria, rispetto ai 38 dell'anno precedente e 31 per la fase di opposizione rispetto ai 15 dell'anno precedente], relativi, in ampia parte, a licenziamenti collettivi impugnati con ricorsi individuali.

Tale dato va interpretato alla luce del sostanziale decremento dell'anno precedente ed indica un trend di ripresa del contenzioso, dovuto ad un più frequente ricorso allo strumento dei licenziamenti, specialmente collettivi, nell'attuale fase economico-sociale e di crisi delle imprese, dopo la sospensione degli anni precedenti, nel periodo di emergenza epidemiologica ed in quello immediatamente successivo.

Il numero delle definizioni ha registrato un incremento complessivo del 2,4%, con un + 12% nel settore del pubblico impiego, dell'8,4 % nel settore della previdenza contributiva e del 20,9% nel settore degli a.t.p.

L'evidenziato andamento delle sopravvenienze suscita preoccupazione, atteso che un incremento così sostenuto di ricorsi in materia di pubblico impiego, di previdenza e assistenza per mere prestazioni e di a.t.p. previdenziale, nonostante il ricorso alle più efficaci best practices, appare difficilmente sostenibile con l'attuale dotazione organica e determina l'alterazione di un equilibrio faticosamente raggiunto negli anni, con inevitabili futuri riverberi sugli indici statistici di funzionalità dell'ufficio.

Si è potuto rilevare, da parte dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L., l'apprezzabile tentativo di rafforzare i sistemi di autotutela in sede amministrativa, che deve essere ulteriormente incoraggiato, al fine di rendere la fase contenziosa amministrativa in materia previdenziale non un mero passaggio burocratico per la procedibilità della domanda giudiziale, ma un vero strumento per il riesame effettivo dei provvedimenti adottati dagli Enti di previdenza, con effetti sicuramente deflattivi del contenzioso.

I decreti ingiuntivi iscritti nell'anno trascorso sono stati 1877 a fronte di 1739 dell'anno precedente, con un incremento del 7,9%.

Al 30 giugno 2023 la pendenza ultratriennale era pari a complessivi 499 fascicoli [5,04 %] e quella ultraquinquennale di 59 fascicoli [0,64%].

Rispetto all'anno precedente si è registrata una riduzione complessiva di arretrato ultratriennale e ultraquinquennale del 3,8%.

A tal proposito va precisato che la pendenza ultraquinquennale è dovuta per la quasi totalità alle controversie relative agli obblighi contributivi delle cooperative di radio taxi, che a causa di lunghi rinvii richiesti concordemente dalle parti, per una definizione in via amministrativa, soltanto dal secondo semestre del 2023 sono state oggetto, a seconda dei casi, di attività istruttoria e decisoria.

Tribunale di Agrigento

[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale]

Per le cause di lavoro, pubblico impiego e previdenziali, esclusi i fascicoli relativi agli ATP, non oggetto di rilevazione, si registra un numero pressochè invariato delle pendenze finali, passate da n. 2093 a n. 2104. Nel periodo oggetto di rilevazione sono state registrate n. 1522 definizioni a fronte di n. 1538 sopravvenienze.

Tribunale di Marsala

[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale]

Nel settore lavoro le definizioni sono state in lieve flessione [da 1.656 a 1.522, con un - 8,09%] mentre le nuove iscrizioni sono diminuite dell'11,31% [da 1.468 a 1.302], e ciò ha determinato la notevole riduzione del 30,62% dei giudizi pendenti [passati da 676, quando erano 861 alla fine dell'A.G. 2020/2021, ad appena 469] nell'ambito di tale settore [che rimane sempre sotto controllo e senza mai presentare alcun fenomeno di ultratriennialità].

Tribunale di Sciacca

[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale]

Nel settore del lavoro, della previdenza e dell'assistenza la pendenza è aumentata del 22%, essendo il numero dei procedimenti passato da n. 685 a n. 837 alla data del 30.06.2023.

Ciò è derivato sia da un aumento della sopravvenienza rispetto all'anno precedente [essendo sopraggiunti n. 680 fascicoli rispetto ai n. 532 fascicoli del periodo pregresso] sia da una minore produttività [essendo stati definiti n. 528 procedimenti rispetto ai 564 del periodo precedente].

Gran parte delle cause ultratriennali pendenti sono state definite: residuano soltanto 10 cause iscritte nel 2019, che rappresentano poco più dell'1% del totale delle pendenze.

Si è ridotto rispetto all'anno precedente il dato relativo all'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale, poiché nel periodo in corso sono stati definiti n. 11 [tutti in materia di lavoro] procedimenti a fronte dei n. 15 relativi al periodo pregresso.

Nello stesso periodo si registrano n. 17 verbali di conciliazione in sede precontenziosa.

Tribunale di Termini Imerese

[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale]

Le controversie di lavoro e previdenza pendenti alla fine del periodo [esclusi gli accertamenti tecnici preventivi ex art. 445 bis C.P.C.] sono n. 3.205, con un aumento, rispetto al periodo precedente, di n. 261 unità [+8,87%]; sono stati definiti n. 1.739 procedimenti, con un aumento, rispetto al periodo precedente, di n. 247 unità [+16,55%]; sono stati iscritti n. 2.001 nuovi procedimenti [aumento percentuale del 20,11% rispetto al periodo precedente, in cui le sopravvenienze erano pari a n. 1.666 procedimenti].

Tribunale di Trapani

[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale]

Nel settore delle cause di lavoro e previdenza sono state definite 1.336 cause a fronte delle 1.710 dell'anno precedente [con una riduzione del 22%].

Sono diminuite anche le nuove iscrizioni e la pendenza finale è aumentata del 21% [da 646 a 783 controversie].

In termini di durata si rileva un lieve incremento, pari a 30 gg [223 a fronte di 193 giorni dell'anno precedente].

Tale lieve aumento è dovuto anche all'aumento delle competenze dei giudici assegnati al comparto determinata dalla perdurante scopertura di organico e dall'assenza di un altro giudice, attualmente in congedo per maternità.

PARTE QUARTA

AREA PENALE

I DATI SULLA GIURISDIZIONE PENALE IN ITALIA

La tabella che segue riassume la composizione [aggiornata al 30.6.2023] delle **pendenze totali nazionali**, suddivise **per tipologia di Ufficio**.

Uffici	Pendenza al 30-giu-23	%
Corti di appello	236.488	18,0%
Tribunali ordinari	936.741	71,5%
Giudici di Pace	76.943	5,9%
Tribunali per i minorenni	44.437	3,4%
Totale [merito]	1.294.609	98,8%
Corte di Cassazione	15.978	1,2%
Totale generale	1.310.587	

Fonte: Ministero dell Giustizia – Direzione generale di statistica e analisi organizzativa
[dati aggiornati al 10 novembre 2023]

Da ciò si desume, quanto alle pendenze, che:


- il 77% è in 1° grado [71,5% nei Tribunali e 5,9% davanti ai Giudici di pace];
- il 18% nelle Corti di Appello;
- l'1,2% nella Corte di Cassazione;
- il 3,4% nel Tribunale per i minorenni.

Tasso di impugnazione delle sentenze di Tribunale

Analizzando l'indicatore del **tasso di impugnazione** delle sentenze emesse dai Tribunali italiani nell'anno giudiziario in esame si rileva che soltanto il **29%** delle decisioni è stato appellato: di conseguenza il tasso di tenuta delle decisioni [**71%**] è assolutamente positivo.

Il tasso di impugnazione in sede distrettuale é superiore a quello nazionale ed è pari al **44%**.


Il grafico successivo evidenzia il confronto tra il dato del distretto di Palermo e quello nazionale:




Indice di stabilità delle sentenze dei Tribunali del distretto

Prendendo in considerazione i processi definiti in Corte di Appello nel quinquennio 1° luglio 2018 - 30 giugno 2023 [arco di tempo che consente di analizzare con sufficiente grado di attendibilità il fenomeno], i dati statistici, come indicati nella tabella e nel grafico seguenti, dimostrano che il 57,62% delle decisioni è stato confermato in appello, il 34,54% riformato [in tutto o in parte], mentre il 6,01% è stato definito con declaratoria di prescrizione e il residuo 1,83% con altre modalità:

Esito	Numero Sentenze per esito	%
Conferma	17.411	57,62%
Riforma	10.438	34,54%
Prescrizione	1.816	6,01%
Altro	554	1,83%
Totale sentenze 2° grado	30.219	100%



Il grafico che segue mostra la classificazione dei procedimenti definiti in Corte di Appello nell'anno giudiziario in esame in base all'esito: si evince che il 79% dei procedimenti si chiude con una sentenza di condanna e circa il 10% con una pronuncia di assoluzione.



La tabella che segue mostra la classificazione delle sentenze di secondo grado secondo il titolo di reato, con la specificazione dell'esito [condanna o assoluzione]: per semplicità di analisi sono stati riportati solo i titoli di reato con frequenza pari ad almeno 10 sentenze.

Titolo di Reato	Sentenze di				Totale
	Condanna	Assoluzione	Prescrizione	Altri esiti	
Furto	328	65	895	23	1.311
Stupefacenti	2	25	493	5	525
Evasione	11	20	329	5	365
Ricettazione	5	56	261	16	338
Resistenza a un pubblico ufficiale	2	15	317	2	336
Violazioni Codice della Strada	4	25	248	26	303
Violazione norme misure di prevenzione	5	41	182	20	248

Titolo di Reato	Sentenze di				Totale
	Condanna	Assoluzione	Prescrizione	Altri esiti	
Invasione di terreni o edifici	15	33	187	9	244
Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli	3	14	172	1	190
Violazione degli obblighi di assistenza familiare	3	10	167	8	188
Lesione personale	5	19	142	11	177
Truffa	8	20	123	16	167
Furto in abitazione e furto con strappo	2	6	128	3	139
Rapina	3	12	119		134
Violazione norme sull'immigrazione	3	5	122		130
Estorsione	2	6	104	1	113
Atti persecutori	4	10	87	4	105
Danneggiamento	6	13	81	3	103
Violazione norme sulle armi	5	9	82		96
Minaccia	5	18	58	4	85
Bancarotta		5	75	4	84
Violazione norme sul Patrocinio dei non abbienti	3	8	51	6	68
Violazione norme relative a frodi sportive e doping	1	23	40	3	67
Violazione norme urbanistiche	5	5	38	16	64
Appropriazione indebita	6	8	39	4	57
Violenza privata	14	9	31	1	55
Violazioni leggi finanziarie	4	10	32	2	48
Calunnia	1	7	33	6	47
Violenza sessuale	4	9	34		47
Falsa testimonianza		12	28	4	44
Violazioni obblighi assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio		3	41		44
Oltraggio a un pubblico ufficiale	1	6	35	1	43
Violazione norme in materia ambientale	2	3	29	5	39
Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale		3	33	1	37
Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa		4	26	3	33
Violazione di domicilio	5	4	23	1	33
Diffamazione	5	4	20	1	30
Violazione norme sui tabacchi lavorati esteri	3	3	23	1	30

Titolo di Reato	Sentenze di				Totale
	Condanna	Assoluzione	Prescrizione	Altri esiti	
Falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri		2	26	1	29
Omicidio colposo		20	9		29
Associazione di tipo mafioso		2	27		29
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose	2	12	13	1	28
Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice	1	12	12	2	27
Sostituzione di persona		5	16	6	27
Violazione di sigilli		2	18	6	26
Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa	2	5	14		21
Simulazione di reato	2	4	14		20
Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico		5	8	5	18
Riciclaggio		2	15	1	18
Peculato		4	14		18
Possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli			15	2	17
Tentato omicidio			16		16
Danneggiamento seguito da incendio			15		15
Rissa		3	12		15
Lesioni personali colpose	3	4	5	3	15
Violazione norme in materia di divorzio	1		13		14
Favoreggiamento personale		2	11	1	14
Falsità ideologica commessa dal Pubblico Ufficiale in atti pubblici	1	4	7	1	13
Violazione norme in materia di riciclaggio		1	11		12
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone	1	1	8	2	12
Usura			11	1	12
Lesioni personali stradali gravi o gravissime	1	2	7	1	11
Falsità materiale commessa dal privato		1	7	2	10
Falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in atti pubblici	1	2	6	1	10
Associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti	1		9		10


Indice di stabilità delle sentenze della Corte

Analizzando i dati relativi al quinquennio 1° luglio 2018-30 giugno 2023 [periodo congruo per descrivere con sufficiente attendibilità l'andamento di un fenomeno] si conferma un altissimo **indice di stabilità delle decisioni emesse dalla Corte**, pari all'**88,45%** dei ricorsi per cassazione.

Ciò manifesta, pertanto, una elevatissima **qualità** delle **statuizioni** emesse dalla Corte di Palermo, il cui **tasso di riforma** [**11,55%**] è inferiore di quasi 5 punti rispetto alla media nazionale [**16,29%**], come evidenziano la tabella e il grafico sotto riportato:


Indice di stabilità delle sentenze di 2° grado in materia penale [1 lugl 2018 – 30 giu 2023]

Esito Ricorso in Cassazione	Corte Appello di Palermo	Italia
Annullamento con e senza rinvio	11,6%	16,3%
Inammissibile, Rigetto, Altri Esiti	88,5%	83,7%



Considerando tutte le Corti d'Appello d'Italia, Palermo rientra fra le più "virtuose", in quanto in termini percentuali occupa la seconda posizione per bassa percentuale di annullamento con e senza rinvio come dimostra il grafico seguente, da cui emerge anche il fatto che è lo scarto con la Corte migliore, che è la sezione distaccata di Taranto, è di appena 0,6%:

% Annullamento con e senza rinvio delle sentenze di II grado



ANDAMENTO DELLA GIUSTIZIA PENALE NEL DISTRETTO DI PALERMO

Flussi di lavoro settore penale giudicante

Nella tabella che segue sono riportati i flussi degli affari penali nell'anno giudiziario in esame e di quello precedente:

Tipologia d'ufficio	A.G. 2022/2023			A.G. 2021/2022		
	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Corte di Appello	8.368	7.720	9.558	7.469	7.148	8.583
Tribunale per i Minorenni	2.851	2.970	1.069	2.549	2.535	1.205
Tribunali	43.479	47.749	40.717	42.688	45.940	46.748
Giudici di pace	3.350	3.271	1.885	3.288	3.433	1.817
Totale Distretto Giudicante	58.048	61.710	53.229	55.994	59.056	58.353

La tabella successiva evidenzia l'andamento degli indicatori statistici:

Tipologia d'ufficio	A.G. 2022/2023		A.G. 2021/2022	
	Indice di Ricambio	Indice di Smaltimento	Indice di Ricambio	Indice di Smaltimento
Corte di Appello	92,26%	44,68%	95,70%	45,44%
Tribunale per i Minorenni	104,17%	73,53%	99,45%	67,78%
Tribunali	109,82%	53,97%	107,62%	49,56%
Giudici di pace	97,64%	63,44%	104,41%	65,39%
Totale Distretto Giudicante	106,31%	53,69%	105,47%	50,30%

E quella seguente la durata media dei procedimenti relativa a tutti gli uffici giudicanti del Distretto:

Tipologia d'ufficio	A.G. 2022/2023	A.G. 2021/2022
	Durata in gg.	Durata in gg.
Corte di Appello	419,00	420,64
Tribunale per i Minorenni	141,52	172,02
Tribunali	342,90	398,44
Giudici di pace	203,48	205,23
Totale Distretto Giudicante	335,63	379,97

A seguire la durata prognostica [*“disposition time”*]:

Tipologia d'ufficio	A.G. 2022/2023	A.G. 2021/2022
	Disposition Time in gg.	Disposition Time in gg.
Corte di Appello	451,90	438,28
Tribunale per i Minorenni	131,38	173,50
Tribunali	311,25	371,42
Giudici di pace	210,34	193,19
Totale Distretto Giudicante	314,84	360,66

Rispetto al periodo precedente si rilevano:


- per la Corte di Appello complessivamente considerata:
 - ✓ una crescita della sopravvenienza nella misura percentuale del 12,04% e una contestuale crescita delle definizioni nella misura percentuale dell'8,00%;
 - ✓ un incremento della pendenza nella misura percentuale dell'11,36%;
 - ✓ un minimo decremento dell'indice di ricambio, passato da 95,70% del periodo precedente a 92,26% del corrente anno;
 - ✓ un leggero decremento dell'indice di smaltimento, da 45,44% a 44,68%;
 - ✓ la sostanziale stabilità dei tempi di durata media dei procedimenti penali da 420,64 giorni del precedente periodo ai 419 dell'attuale.

- ✓ un incremento della durata prognostica [*disposition time*], passato da 438,28 giorni dell'A.G. 2021-22 a 451,90 dell'anno in esame [+3,11%].
- per i Tribunali del distretto:
 - ✓ un minimo incremento della sopravvenienza nella misura percentuale del 1,85% e il contestuale incremento delle definizioni nella misura percentuale del 3,94%;
 - ✓ il decremento delle pendenze nella misura percentuale del 12,90%;
 - ✓ l'incremento dell'indice di ricambio da 107,62% a 109,82%;
 - ✓ l'incremento dell'indice di smaltimento da 49,56% a 53,97%;
 - ✓ la contrazione dei tempi medi di durata dei procedimenti penali da 398 giorni a 342,90;
 - ✓ una sensibile contrazione della durata prognostica, passata da 371,42 a 311,25 [-16,20%].
- per gli uffici del Giudice di Pace del distretto:
 - ✓ un lieve incremento dei fascicoli sopravvenuti [+1,89%] accompagnato da un decremento dei fascicoli definiti [-4,72%] e una pendenza finale lievemente superiore [+3,74%];
 - ✓ un decremento dell'indice di ricambio [97,64% a fronte di 104,41%] accompagnato da un lieve decremento dell'indice di smaltimento [63,44% a fronte di 65,39%];
 - ✓ un lieve decremento dei tempi medi di durata dei procedimenti da 205,23 a 203,48;
 - ✓ un incremento della durata prognostica, passata da 193,19 a 210,34.
- per il Tribunale per i Minorenni:
 - ✓ un incremento nelle iscrizioni pari all'11,85% si accompagna a un incremento superiore nelle definizioni [+17,16%] e a un decremento nella pendenza pari al 11,29%;
 - ✓ un incremento sia dell'indice di ricambio, passato da 99,45% a 104,17%, sia dell'indice di smaltimento, salito da 67,78% a 73,53%;
 - ✓ un consistente decremento della durata media da 172,02 a 141,52;
 - ✓ un consistente decremento della durata prognostica, passata da 173,5 a 131,38.

L'analisi di tali dati consente di confermare per quasi tutte le tipologie di ufficio il trend crescente successivo al rallentamento dell'attività nel periodo della pandemia.

Sintesi dei dati della Giurisdizione nella Corte di Appello

Dal flusso dei processi pervenuti al settore penale ordinario della Corte tra il 1° luglio 2022 e il 30 giugno 2023 emerge che, come esposto nella tabella che segue, l'**88,3%** riguarda sentenze pronunciate con rito ordinario dai Tribunali [di cui il 95% provenienti da rito monocratico e il restante 5% da rito collegiale], il **10,1%** sentenze pronunciate con rito abbreviato dagli uffici GIP/GUP, l'**1,6%** sentenze che definiscono procedimenti a seguito di annullamento con rinvio dalla Corte di Cassazione:



L'ordine medio di grandezza dell'ammontare dei procedimenti definiti è di poco inferiore a quello dei procedimenti sopravvenuti, come evidenziato dall'indice di ricambio pari a 88,39% a fronte del 94,5% dello scorso anno.

Infatti, sono sopravvenuti 8.036 procedimenti [ben 1.155 fascicoli in più rispetto a quelli dell'Anno Giudiziario precedente pari a 6.881] e ne sono stati eliminati 7.102 [contro i 6.505 del periodo precedente], con una pendenza finale in crescita dell'11,54% [da 8.093 a 9.027 procedimenti].


L'indice di smaltimento si è attestato al 44%, solo un punto percentuale in meno rispetto all'anno precedente e, a causa del considerevole aumento delle sopravvenienze, non è riuscito a raggiungere i livelli degli anni precedenti in cui quasi sfiorava il 50%.

La tabella che segue illustra il flusso degli affari penali dell'ultimo quinquennio:

Prospetto riepilogativo

Settore penale	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
Pendenti Iniziali	6.391	6.382	7.668	7.718	8.094
Sopravvenuti	5.909	5.916	6.116	6.881	8.036
Definiti	5.918	4.630	6.066	6.505	7.102
Pendenti Finali	6.382	7.668	7.718	8.094	9.028
Tasso di Ricambio	100	78	99	95	88
Tasso di Smaltimento	48%	38%	44%	45%	44%

Nota: I definiti comprendono le sentenze depositate e i fascicoli altrimenti definiti



Prendendo come riferimento l'anno giudiziario 2018/2019:

- i processi sopravvenuti sono superiori del 36% e l'andamento nel quinquennio è stato crescente;
- i processi definiti sono cresciuti del 20% e anche il loro andamento è stato tendenzialmente crescente, a eccezion fatta dell'annata dell'emergenza sanitaria COVID-19;
- la pendenza finale è cresciuta del 41,26%,38% [da 6.780 a 8.094].

I dati delle Sezioni Penali della Corte di Appello

Sezione Prima - Nel periodo 1.7.2022-30.6.2023, a fronte di una pendenza iniziale di n. 2283 procedimenti, ne risultano sopravvenuti n. 1891, corrispondente al 23,50% del Settore Penale della Corte, e definiti n. 1855 [n. 1844 con sentenza e n. 11 altrimenti definiti], con una pendenza, alla data finale, di n. 2314 ed una variazione del 1,36%.

L'indice di ricambio è stato pari al 98,36% e quello di smaltimento al 44,56%.

Il carico ponderale dei processi sopravvenuti è stato pari al 4.539,5, corrispondente al 19,60% della Corte-Settore Penale e, alla data del 30 giugno 2023, il peso dei fascicoli pendenti è pari a 5.816,8 [25,63%] mentre quello dei sopravvenuti a 19,60% [21,20%].

Nonostante tali dati, l'ottima performance della Sezione in termini di definizioni [come detto nel complesso pari a 1.855] ha impedito che si verificasse un'abnorme crescita delle pendenze complessive.

Si registra un incremento rispetto al periodo precedente dei procedimenti definiti nello stesso periodo [n. 1855 a fronte di n. 1708 nel periodo 1.7.2021- 30.6.2022], anche grazie all'applicazione del dott. Alessandro Quattrocchi a decorrere dal mese di gennaio 2023 e ciò nonostante il fatto che, nel periodo in esame, i Consiglieri Infantino e Conte siano stati rispettivamente esonerati in quanto:

1. il consigliere dr. Mario Conte nel periodo compreso dal 18/04/2023 al 11/07/2023 ha avuto l'esonero parziale dalle nuove assegnazioni di processi [udienza del martedì];
2. il consigliere dr.ssa Gianfranca Claudia Infantino è stato in congedo straordinario per gravi motivi di famiglia dal 05/04/2023 al 28/04/2023 e dal 10/05/2023 al 25/05/2023.

Nonostante ciò, si è riusciti a definire numerosi processi per reati di peculato, abuso d'ufficio, malversazione, corruzione elettorale, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ed in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso.

Gli indicati processi attengono a vicende di notevole rilevanza sociale, evidenziata anche dalla considerevole attenzione che gli stessi hanno ricevuto da parte degli organi di informazione.

Non si può poi trascurare il sempre maggiore numero e difficoltà dei processi di particolare rilevanza assegnati alla Sezione [416 bis c.p., art. 73 e 74 DPR 309/90 e reati contro la P.A.] che gestisce, tra l'altro, un elevato numero di imputati detenuti o comunque sottoposti a misure cautelari, sia per reati minori [art. 337 c.p., 73 D.P.R. n. 309/1990] sia per reati contro la P.A..

Nelle scelte organizzative si è adottato un modulo che ha tenuto conto dei criteri di cui all'art. 132 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, consapevoli che la ragionevole durata del giudizio gode di copertura costituzionale, ma di tutela costituzionale di rango superiore godono la libertà personale e gli altri diritti ordinariamente coinvolti nei processi per reati che rientrano nei criteri di priorità e, dunque, nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è stata assicurata, tenendo conto delle competenze tabellari della Sezione, la priorità assoluta:

- ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e ai delitti di criminalità organizzata;

- ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;
- ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;
- ai processi nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;
- ai processi nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;
- ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321 e 322 bis del codice penale, di competenza esclusiva della Sezione;
- ai processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca di cui all'articolo 12 sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni;
- ai procedimenti imputati detenuti o comunque sottoposti a misure cautelari;
- ai procedimenti con reati prossimi a prescrizione o a rischio di improcedibilità ex art. 344 bis c.p.p.;
- ai procedimenti aventi ad oggetto fatti di particolare allarme sociale e con parti civili;
- ai procedimenti ultrabiennali, con riferimento prioritario a quelli che eccedono di oltre sei mesi il biennio.

Pertanto, nella ricerca di un contemperamento tra le opposte esigenze, si è individuato, come punto di equilibrio nella strategia gestionale, quello di osservare i criteri di priorità fissati nella normativa primaria e nelle tabelle organizzative e, nel contempo, definire i processi iscritti in epoca più risalente nel tempo.

Per fronteggiare il gravoso carico, nonché per realizzare gli obiettivi del PNRR, sono state sperimentate con successo le c.d. "udienze tematiche", destinate prevalentemente allo smaltimento di processi aventi ad oggetto contravvenzioni previste dal Codice della strada, invasione di edifici, resistenze a pubblico ufficiale, che, oltre a risultare numericamente le sopravvenienze più corpose, unitamente ai delitti di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, hanno consentito di limitare l'impatto numerico secondo una metodologia che si intende proseguire anche nel futuro grazie alla combinazione, rivelatasi virtuosa, tra il processo c.d. "a trattazione scritta", ovvero svolto in udienza camerale non partecipata, e l'ingresso in servizio dei Funzionari Addetti all'Ufficio per il Processo.

Ma l'incremento delle sopravvenienze ha riguardato anche fattispecie di reato di ben più complessa trattazione, sovente con imputati in misure cautelari anche detentive.

E se i dati riferiti ai delitti di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990 si mantengono sempre su livelli sempre elevati [n. 230 processi assegnati alla Sezione], le sopravvenienze sono in crescita anche in relazione ad altri reati di particolare allarme sociale quali le calunnie [n. 54 processi] e le false testimonianze [n. 45 processi], soprattutto in tema di criminalità mafiosa, se solo si considera che nell'anno in esame sono sopravvenuti in Sezione 6 processi per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. e reati satellite; processi, quelli di criminalità organizzata di tipo mafioso, che vedono quasi sempre imputati un numero elevato di soggetti quasi tutti in misura cautelare e un numero assai elevato di reati fine.

Al riguardo, anche nel periodo in esame si è verificata la contemporanea pendenza di più processi con imputati detenuti per gravi reati, tra cui anche l'associazione per delinquere di tipo mafioso.

E' stata, comunque, sempre evitata la scadenza dei termini di durata della custodia cautelare con ritmi di lavoro che hanno sempre garantito la rapida definizione di ogni processo.

Inoltre, si è registrata una significativa riduzione del carico ultrabiennale, passato alla data del 30 giugno 2023 a 165 a fronte della pendenza iniziale di 240 alla data del 1 luglio 2022.

Un dato che, soprattutto se letto congiuntamente a quello della "durata effettiva" dei processi che è stato ulteriormente ridotto a giorni 525,63, a fronte dell'anno precedente in cui era stata di 612,36 giorni, conferma il costante sforzo della Sezione nel rispettare l'obiettivo della ragionevole durata del processo.

Tuttavia, sui tempi dei processi continua ad incidere la rinnovazione dell'istruttoria in appello, che porta a riaperture dell'istruzione soprattutto ai sensi dal comma 3 bis dell'art. 603 c.p.p., per quanto di recente modificato per i processi svolti con il rito abbreviato.

Limitato continua a essere l'impatto del concordato in appello in relazione al quale, anche nell'anno in esame, si è avuta una sporadica applicazione nella Sezione.

In merito all'introduzione della procedibilità a querela, come noto di recente estesa ad alcune fattispecie di reato, l'effetto deflattivo per la Sezione è stato di scarso rilievo, in quanto in molti processi tali reati sono spesso contestati unitamente a reati non interessati dalla nuova improcedibilità per mancanza di querela.

Va anche segnalata la inevitabile stasi che si è determinata per attendere il termine di 90 giorni, a far data dal 30 dicembre 2022, per consentire alle parti interessate l'eventuale presentazione della querela.

La proroga del rito emergenziale con il nuovo termine fissato dall'art. 17 del d.l. n. 75 del 2023 non ha ancora avuto ricadute sui risultati numerici e qualitativi della Sezione, dovendo semmai attendere le rilevazioni del 2024 per esprimere qualche valutazione al riguardo.

Si può invece esprimere un giudizio ampiamente positivo per il processo a trattazione scritta in appello, con le udienze camerali non partecipate in assenza di un'un'esplicita istanza di "trattazione orale"; in questo senso va segnalato che la Sezione, nel periodo di riferimento, ha tenuto 150 udienze, nelle quali sono stati trattati in forma cartolare 1.916 processi [61%] e in forma orale 1.207 processi [39%], così consentendo di velocizzare le camere di consiglio senza influire sulla ponderazione delle decisioni.

L'improcedibilità per superamento del termine del giudizio di appello non ha prodotto alcun effetto per i processi della Sezione, ancorché siano in aumento i fascicoli che giungono in Sezione per reati commessi da gennaio 2020, ai quali si applica l'istituto dell'improcedibilità, creando inevitabilmente un doppio binario che è stato fin qui gestibile ma foriero, nel futuro, di possibili disservizi per la presenza degli altri [e per adesso più numerosi] fascicoli per i quali continua ad operare la prescrizione, sebbene riferita ai fatti di reato "più vecchi" [ossia commessi fino a tutto il 2019].

Seconda Sezione - L'analisi dei dati evidenzia:

- un significativo incremento delle sopravvenienze, passate da 1.806 a 2.144;
- un significativo incremento delle pendenze, passate da 1.670 a 2.294;

- un leggero incremento delle definizioni, passate da 1.445 a 1.519.

Ai fini di una lettura completa della situazione della sezione va segnalato:

- che il dato ponderale dei fascicoli sopravvenuti nel periodo di riferimento è stato pari a 6.481,5, in forte aumento rispetto al periodo precedente [da 5.851,7];
- che il dato ponderale dei procedimenti in carico alla sezione è pari al 27,99% del totale, inferiore rispetto al 30,58% del periodo precedente;
- che alla data del 30 giugno 2023 risultano pervenuti tra gli altri 459 procedimenti per il reato di cui all'articolo 648 c.p., 633 procedimenti per il reato di cui all'articolo 624 c.p., 72 procedimenti per il reato di cui all'articolo 624 bis, 133 procedimenti per il reato di cui all'articolo, 244 procedimenti per il reato di cui all'articolo 640 c.p. 8 procedimenti per associazione mafiosa, 2 per il reato di cui all'articolo 74 DPR 309/90.

Va dato atto, inoltre, che la sezione risulta gravata, come le altre, anche della competenza in ordine ai "RID" e che nell'anno di riferimento ne sono stati definiti 29, mentre il numero dei procedimenti pendenti è pari a 25.

Si segnala infine:

- per effetto della riforma "Cartabia" un notevole numero di procedimenti è stato definito per mancanza di querela;
- un certo numero di procedimenti registra la richiesta di sanzioni sostitutive;
- come per l'anno precedente di pochissima incidenza deve ritenersi allo stato la introduzione dell'istituto di cui all'articolo 131 bis c.p.;
- rarissima applicazione ha trovato il reintrodotta istituto del "concordato";
- un altissimo numero di procedimenti viene tenuto a "trattazione scritta".

Terza Sezione – L'analisi dei dati evidenzia:

- un incremento delle pendenze, passate da 1.439 a 1.716;
- un leggero incremento delle pendenze, passate da 2.106 a 2.277;
- una leggera contrazione delle definizioni, passate da 1.658 a 1.551.

Ai fini di una lettura completa della situazione della sezione va segnalato:

- che il dato ponderale dei fascicoli sopravvenuti nel periodo in esame è stato pari a 5.319,7, in notevole aumento rispetto al periodo precedente [4.705,4];
- che il dato ponderale dei procedimenti in carico alla sezione è pari al 22,97% del totale, in lieve contrazione rispetto al 24,59% del periodo precedente;
- che alla data del 30 giugno 2023 risultano pervenuti, tra gli altri, 63 procedimenti per il reato di cui all'articolo 609 bis c.p., 137 procedimenti per il reato di cui all'articolo 612 bis c.p., 4 procedimenti per il reato di cui all'articolo 609 quater, 10 procedimenti per associazione mafiosa, 1 procedimento per il reato di cui all'articolo 74 DPR 309/90, 646 procedimenti per il reato di cui all'articolo 624 c.p..

Va dato atto, inoltre, che la sezione risulta gravata, come le altre, anche della competenza in ordine ai "RID".

Allo stato, tenuto conto che in passato la sezione aveva in materia competenza esclusiva, nonostante l'alto numero di procedimenti RID definiti [28], il numero dei procedimenti pendenti

rimane critico [45].

Quanto ai consequenziali aspetti organizzativi si segnala come continuano a essere celebrate due udienze mensili "monotematiche", volte cioè alla definizione dei procedimenti per reati in prevalenza di furto.

Si segnala infine:

- per effetto della riforma "Cartabia" un notevole numero di procedimenti è stato definito per mancanza di querela;
- un certo numero di procedimenti registra la richiesta di sanzioni sostitutive;
- come per l'anno precedente di pochissima incidenza deve ritenersi allo stato la introduzione dell'istituto di cui all'articolo 131 bis c.p.;
- rarissima applicazione ha trovato il reintrodotta istituto del "concordato";
- un altissimo numero di procedimenti viene tenuto a "trattazione scritta".

Quarta Sezione – L'analisi dei dati statistici conferma il raggiungimento dell'obiettivo di rendimento della Sezione Quarta Penale; nel periodo di interesse [primo luglio 2022 - 30 giugno 2023] sono stati, infatti, esauriti ben 1.959 processi, n. 1.925 dei quali con sentenza, dunque con un saldo ampiamente positivo di definizioni rispetto all'obiettivo fissato nel programma di gestione per l'anno 2023, indicato in n. 1.220 definizioni con sentenze.

Si tratta di un risultato di rilievo non solo perché negli anni scorsi le definizioni erano state inferiori [n. 1.536 per il periodo 2021-2022 e n. 1.305 per il periodo 2020-2021], ma anche perché sono stati definiti processi assai complessi, per numero di imputati e soprattutto per questioni trattate.

Di contro va segnalato che nel periodo in esame sono pervenuti alla Sezione Quarta Penale un numero assai elevato di nuovi processi, ben 2.055, con una percentuale di sopravvenienze pari al 25,55% delle Sezioni Penali e riferito anche a procedimenti dotati del più gravoso carico ponderale, 28,38%: un carico cui corrisponde anche il più elevato peso dei processi pendenti: 7.271.

Preme sottolineare che nel quadriennio precedente 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022 le sopravvenienze della Sezione erano state più contenute, pari rispettivamente a 1.338, 1.346, 1.628 e 1.892, dunque con una media di 1.551, nettamente inferiore al numero di 2.055 dell'anno giudiziario in esame.

Nonostante questo incremento dei numeri, l'ottima performance della Sezione in termini di definizioni [come detto nel complesso pari a 1.959] ha impedito che si verificasse un'abnorme crescita delle pendenze complessive; esattamente i processi pendenti finali si attestano a 2.072 unità al 30.06.2023, rispetto ai 1.977 fascicoli iniziali [ossia riferiti al primo luglio 2022], quindi con un incremento numerico di "soli" 95 processi.

Una situazione, quella tratteggiata, che va in larga misura attribuita alla variazione tabellare, esecutiva dal primo dicembre 2020, in virtù della quale i procedimenti in materia di evasione, già di competenza della Sezione Prima, sono stati trasferiti alla competenza tabellare esclusiva della Sezione Quarta, secondo una sopravvenienza, nel solo anno di interesse [luglio 2022 - giugno 2023] di n. 341 fascicoli perfino in crescita rispetto all'anno precedente [luglio 2021 - giugno 2022] quando i fascicoli ex art. 385 c.p. erano 298.

Per fronteggiare simili numeri, nonché per realizzare gli obiettivi del PNRR, sono state

sperimentate con successo le c.d. “udienze tematiche”, destinate prevalentemente ai processi di cui al citato art. 385 [anche con 36 fascicoli per udienza], che hanno consentito di limitare l’impatto numerico secondo una metodologia che si intende proseguire anche nel futuro grazie alla combinazione, rivelatasi virtuosa, tra il processo c.d. “a trattazione scritta”, ovvero svolto in udienza camerale non partecipata, e l’ingresso in servizio dei Funzionari Addetti all’Ufficio per il Processo.

Ma l’incremento delle sopravvenienze ha riguardato anche fattispecie di reato di ben più complessa trattazione, sovente con imputati in misure cautelari anche detentive, se solo si considera, a titolo esemplificativo, che nello scorso biennio erano stati assegnati alla Sezione rispettivamente n. 176 e 156 fascicoli annui per il delitto di cui all’art. 572 c.p. a fronte dei 196 fascicoli per lo stesso reato assegnati nell’anno adesso in esame; un aumento costante che documenta un profondo disagio sociale e familiare imputabile a varie circostanze quali gli effetti anche secondari del lockdown; al riguardo va segnalata anche la crescente casistica di maltrattamenti in danno di genitori vessati dai figli tossicodipendenti, con le connesse richieste estorsive tese ad ottenere il denaro per l’acquisto di droghe [in specie del tipo Cocaina e Crack].

E se i dati riferiti alle estorsioni si attestano su livelli sempre elevati, n. 95 i fascicoli ex art. 629 c.p. assegnati alla Sezione, le sopravvenienze sono in crescita anche in relazioni ad altri reati di particolare allarme sociale quali le bancarotte [n. 81 fascicoli a fronte dei 73 dell’anno precedente] e soprattutto in tema di criminalità mafiosa, se solo si considera che nell’anno in esame sono sopravvenuti in Sezione 10 processi per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. rispetto ai 7 fascicoli della stessa natura assegnati l’anno precedente, quando il carico era stato già particolarmente gravoso; processi, quelli di mafia, che vedono quasi sempre imputati un numero elevato di soggetti quasi tutti in misura cautelare.

Sotto un diverso profilo preme rimarcare che, nonostante i già descritti incrementi quantitativi e qualitativi delle sopravvenienze, anche nell’anno di riferimento si registra un numero relativamente assai contenuto di procedimenti ultra-biennali, che al 30.06.2023 si attestavano ad appena 56 unità [su un totale di 327 riferito a tutte le Sezioni penali della Corte]; un dato che, soprattutto se letto congiuntamente a quello della “durata effettiva” dei processi, pari a poco più di un anno, per l’esattezza n. 392,06 giorni, conferma il costante sforzo della Sezione nel rispettare l’obiettivo della ragionevole durata del processo.

Limitato continua a essere l’impatto del concordato in appello in relazione al quale, anche nell’anno in esame, si è avuta una sporadica applicazione, sebbene in alcuni casi per dei processi anche di non secondario peso specifico.

Al riguardo deve essere visto con favore un certo rinnovato interesse da ultimo mostrato dalla Procura Generale in sede con aperture nel concordare la pena che fanno ben sperare per una futura più massiccia applicazione per addivenire a delle sanzioni congrue e per snellire al contempo l’impegno motivazionale dei giudici di appello.

Sui tempi dei processi continua ad incidere la rinnovazione dell’istruttoria in appello che porta a riaperture dell’istruzione soprattutto ai sensi dal comma 3 bis dell’art. 603 c.p.p., per quanto di recente modificato per i processi svolti con il rito abbreviato.

In proposito non sono mancate delle criticità per i processi plurisoggettivi con taluni appellanti sottoposti a misure detentive a seguito dell’impugnazione anche del PM, in riferimento ad altri coimputati assolti in primo grado, così da determinare la necessità di rinnovare l’istruzione

per assumere le prove dichiarative essenziali al potenziale ribaltamento del giudizio assolutorio, con inevitabile allungamento dei tempi di definizione dell'intero procedimento di appello.

In merito all'estensione della procedibilità a querela, è indubbio che tale modifica normativa stia avendo un apprezzabile effetto in particolare per il delitto di furto aggravato, anche se tale risultato è stato in parte limitato per l'esclusione della procedibilità a querela [quindi con la procedibilità che resta d'ufficio] quando ricorra l'aggravante del fatto commesso su cose "destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità", ovvero un'aggravante che viene solitamente contestata per i furti di energia elettrica, vale a dire per le fattispecie sicuramente più frequenti e ricorrenti.

Ad ogni modo l'estensione dei reati puniti a querela ha fin qui avuto un effetto deflattivo stimabile per la Sezione Quarta in circa 30/35 fascicoli, escludendo da tale computo i processi in cui sono stati contestati più reati soltanto alcuni dei quali interessati dalla nuova improcedibilità per mancanza di querela.

La proroga del rito emergenziale con il nuovo termine fissato dall'art. 17 del d.l. n. 75 del 2023 non ha ancora avuto ricadute sui risultati numerici e qualitativi della Sezione, dovendo semmai attendere le rilevazioni del 2024 per esprimere una qualche valutazione al riguardo.

Si può invece esprimere un giudizio ampiamente positivo per il processo scritto in appello, con le udienze camerali non partecipate in assenza di un'esplicita istanza di "trattazione orale"; in questo senso va rimarcato che circa il 70% dei processi in Sezione si svolgono con trattazione cartolare consentendo di velocizzare le camere di consiglio senza per questo minimamente influire sulla ponderazione delle decisioni.

L'improcedibilità per superamento del termine del giudizio di appello non ha ancora prodotto alcun effetto per i giudizi della Sezione.

Si registrano le prime applicazioni anche in appello delle pene sostitutive ex artt. 53 e ss. l. 689 del 1981 e 545 bis c.p.p. anche se, allo stato, per un numero di casi complessivamente limitato a non più di una decina di istanze.

Quinta Sezione [misure di prevenzione] - In termini di flussi statistici si rileva:

- nel settore penale ordinario a fronte di n. 282 processi sopravvenuti la Sezione ne ha esauriti n. 218 con una pendenza finale pari a n. 70 processi con un indice di smaltimento del 75,78% e un indice di ricambio pari a 0,77;
- nel settore Misure di Prevenzione a fronte:
 - di n. 42 procedimenti patrimoniali sopravvenuti la Sezione ne ha esauriti n. 58 con una pendenza finale pari a n. 74 procedimenti con un indice di smaltimento del 43,94% e un indice di ricambio pari a 1,38;
 - di n. 124 procedimenti personali sopravvenuti la Sezione ne ha esauriti n. 145 con una pendenza finale pari a n. 55 procedimenti con un indice di smaltimento del 72,50% e un indice di ricambio pari a 1,17 circa.

Corte di Assise di Appello

Prima Sezione Il Presidente della Prima Sezione Assise Appello evidenzia che la Sezione ha raggiunto l'obiettivo prefissato di definire annualmente un numero di processi non inferiore a quello dei processi sopravvenuti.

E' vero però che, per una migliore intelligenza dei dati inerenti al rendimento della sezione, va rammentato come esso sia stato fortemente segnato dalla scopertura di organico che si è determinata per effetto del passaggio in quiescenza del presidente titolare [posto tuttora vacante] e della necessaria coassegnazione alla seconda sezione penale ordinaria del cons. Calvisi, già applicato inoltre alla sezione penale di questa Corte d'Appello competente per la trattazione in grado d'appello dei procedimenti a carico di minori.

Conseguentemente, le unità effettivamente addette alla sezione sono state, nel periodo 2022/2023, pari a 1,21. E proprio in previsione di tale scopertura, parzialmente compensata da applicazioni e supplenze, è stato adottato da questa Presidenza il rimedio di ridurre il numero dei processi assegnati alla I sezione, dirottando congrua parte delle sopravvenienze sulla seconda.

Ciò spiega come nel periodo considerato le sopravvenienze siano diminuite dalle 19 del periodo precedente a solo 6 nuovi processi.

Tanto premesso, il rendimento della sezione è stato comunque lusinghiero [anche se inevitabilmente inferiore ai numeri degli anni precedenti], se si tiene conto della scopertura d'organico predetta, poiché, a fronte dei 10 processi pendenti all'inizio del periodo precedente e dei 6 nuovi processi sopravvenuti, ne sono stati definiti 14, con l'effetto di ridurre la pendenza finale a solo 2 processi.

Gli altri indicatori statistici confermano del resto che il rendimento della sezione non è scemato. L'indice di smaltimento e l'indice di ricambio si sono attestati su valori lusinghieri: il primo è risalito al 97,50% [a fronte del 65,52% del periodo precedente], mentre l'indice di ricambio è salito ulteriormente, raggiungendo la percentuale del 233,33% [nel periodo precedente era stato del 111,76%].

Non vi sono pendenze ultrabiennali e l'obiettivo di contenere entro l'anno la durata media dei processi è stato raggiunto, con una durata effettiva di gg.360,86.

Peraltro, una ancor più sollecita definizione dei processi, come segnalato in precedenti occasioni, è ostacolata dalla necessità di disporre più o meno incisive riaperture della istruzione dibattimentale nei casi, non rari, in cui il Pubblico Ministero impugni sentenze di proscioglimento, necessità già sancita dalla giurisprudenza che si è consolidata in questi ultimi anni e più recentemente recepita in specifica norma di legge dall'art.1, comma 58, L. 23.06.2017 n.103, che ha introdotto il comma 3 bis dell'art. 603 c.p.p..

I procedimenti pendenti alla data del 1° luglio 2022 che riguardavano appelli del Pubblico Ministero avverso sentenze di proscioglimento erano la esatta metà del totale [5 su 10].

Sebbene il dato statistico sia troppo esiguo per trarne una valutazione significativa, si registra un lieve calo nel numero dei procedimenti nei confronti di cittadini stranieri per reati connessi al fenomeno della immigrazione, con particolare riguardo al reato di cui all'art. 416, comma 6 c.p. e ai reati di tratta e di riduzione in schiavitù, che radicano la competenza della Corte di Assise[su un totale di 16 processi trattati nel periodo considerato, solo 3 condividono la tipologia indicata].

Per il resto, prevale la imputazione di omicidio volontario.

Due dei procedimenti sopravvenuti vedono come vittima del delitto di omicidio una donna, mentre non si registra nessun caso di omicidio maturato in un contesto di criminalità mafiosa e in un solo caso figurava il reato di associazione per delinquere di cui all'art. 416, co 6, cod. pen.

Nei restanti casi si registra una varia tipologia di situazioni, che comportano

prevalentemente problematiche inerenti all'accertamento in punto di fatto delle responsabilità o la qualificazione giuridica del fatto.

Nel periodo considerato non ha ricevuto alcuna applicazione l'art. 72 bis c.p.p. [definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato], introdotto con la legge citata.

In dipendenza della natura dei reati di competenza della Corte limitata applicazione ha ricevuto la definizione dei processi a mezzo della c.d. trattazione scritta, adottata nel periodo considerato in un solo caso, che vedeva imputato e appellante un collaboratore di giustizia.

Seconda Sezione - Nel periodo in esame la Sezione ha definito 23 processi [tutti con sentenza], a fronte di una pendenza iniziale di 14 e di una sopravvenienza di 22 processi.

La pendenza finale è di poco diminuita [13 processi], ma il dato è tanto più apprezzabile se si considera che tale risultato è stato raggiunto a fronte di un numero di processi sopravvenuti che ha fatto registrare un picco assoluto non solo per il quadriennio in corso, ma anche per il precedente quadriennio.

E' cresciuta anche la produttività della sezione [6 sentenze in più], superando il picco di 20 procedimenti definiti che era stato raggiunto [per ciò che concerne l'ultimo quadriennio] nel periodo 2021-2022, nonostante l'assorbente impegno richiesto dalla stesura della sentenza emessa in un procedimento di eccezionale complessità qual è stato il proc. nr. 22/2018 a carico di BAGARELLA Leoluca +5" [meglio noto come "Trattativa Stato-mafia"]. Ciò ha consentito di neutralizzare l'eccezionale incremento del flusso in entrata, evitando un aumento della pendenza iniziale, che anzi è diminuita sia pure di una sola unità.

Anche per il periodo in esame si confermano quindi lusinghieri i risultati conseguiti per ciò che concerne l'indice di ricambio, che si è attestato a 104,55 e l'indice di smaltimento, pari a 60.

A completare il quadro concorre il dato relativo alla durata media dei processi, che è, in termini di durata effettiva, pari a gg. 306,26: così conseguendosi e anzi superando l'obiettivo prefissato di contenere tale durata entro l'anno.

Tutti i processi come sopra definiti vertevano su delitti di omicidio volontario e connessi gravi reati di associazione mafiosa, rapina, armi, estorsioni, sequestro di persona [a parte due casi di omicidio preterintenzionale]; nonché su delitti anche associativi connessi a reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

In particolare, dei procedimenti complessivamente trattati nel periodo considerato, 9 – tre dei quali ancora pendenti e gli altri già definiti - hanno riguardato o concernono delitti ascrivibili alla criminalità mafiosa [omicidio, tentato omicidio, associazione mafiosa ed estorsioni pluriaggravate anche ai sensi dell'art. 7 D.L. 152/91; e offesa a corpo politico dello Stato, aggravato dalla finalità e dal metodo mafiosi, oltre a un processo per il reato di cui all'art. 416 bis contestato a presunti affiliati alla c.d. "mafia nigeriana"].

Un dato meritevole di attenzione è che, a parte il processo sopra citato "trattativa Stato-mafia" e il processo n. 24/2020 a carico di ABUBAKAR+4 presunti affiliati alla c.d. mafia nigeriana, che non annoverano imputazioni per fatti di sangue, soltanto uno degli altri procedimenti per delitti di criminalità mafiosa [e cioè il proc. n. 28/21 R.G. a carico di MADONIA Antonino, imputato del duplice omicidio commesso a Palermo il 5 agosto 1989 in pregiudizio dell'agente di polizia AGOSTINO Antonino e della moglie CASTELLUCCIO Ida] concerne omicidi risalenti ad oltre dieci anni fa, mentre negli altri casi si tratta di episodi omicidiari molto più recenti.

Sempre in tema di criminalità organizzata vanno segnalati solo 4 procedimenti [tutti già

definiti], per gravi delitti variamente connessi al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, e segnatamente: il delitto di tratta di esseri umani e riduzione in schiavitù e connessi reati di sfruttamento della prostituzione e l'associazione a delinquere finalizzata a questa tipologia di delitti e altri reati connessi, come il sequestro di persona aggravato da morte del sequestrato. Si conferma quindi il trend in diminuzione per ciò che concerne l'incidenza di tali procedimenti nelle sopravvenienze, già segnalato nelle relazioni per i periodi precedenti.

Si tratta comunque di reati ascritti non più solo ai c.d. "scafisti" [in relazione a recenti e tragiche vicende di immigrati clandestini gettati in mare prima degli interventi di soccorso in zone S.A.R.], ma anche agli autori di condotte criminose che si consumano in larga parte in territorio libico, in quei veri e propri campi di concentramento in cui gli immigrati, prima di intraprendere il viaggio che li porterà in Sicilia, sono trattenuti in stato di prigionia e sottoposti a violenze d'ogni genere.

Si registra, di contro, e in linea con il trend nazionale, un aumento dei casi di femminicidio, il cui numero è più che triplicato, passando da 2 a 7 [solo 3 già definiti e gli altri in trattazione].

Tra i casi di omicidi comuni se ne segnalano solo 3 maturati in ambito familiare.

Tra tutti quelli trattati o definiti nel periodo considerato, il processo c.d. "Trattativa" si staglia per l'assoluta peculiarità del suo oggetto e la complessità delle questioni – anche di legittimità costituzionale come quelle sollevate in ordine agli artt. 12 e 15 c.p.p., sulla prevalenza della competenza per connessione anche nel caso in cui non vi sia identità degli imputati autori dei reati in ipotesi connessi; e quella concernente l'art. 338, per disparità di trattamento rispetto alla pena comminata per l'analoga fattispecie di cui all'art. 289 c.p. - e dei costrutti giuridici che propone sullo sfondo di vicende di rilevanza storica.

Come già anticipato, tra i procedimenti in tema di criminalità organizzata figurano – in diminuzione rispetto al periodo precedente - quelli per delitti variamente connessi al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. E sia in quelli già definiti che in quelli ancora in corso di trattazione si profilano questioni di diritto processuale e sostanziale molto controverse che hanno registrato nell'ultimo anno importanti arresti giurisprudenziali. Così per la natura circostanziale delle previsioni dell'art. 12, comma 3, D.LG. n. 286/1998 – affermata da Cass. SS.UU. 21 giugno 2018 n. 40982, che ha così disatteso l'opposta tesi che le prefigura come ipotesi di reato autonomo –; la sussistenza del concorso tra i delitti di tratta di persone, riduzione in schiavitù e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; la configurabilità dell'aggravante della transnazionalità anche per i reati associativi; e ancora, la questione di giurisdizione nel caso di concorso di persone nel reato commesso in parte all'estero – come sempre più frequentemente si riscontra quando si procede anche per il reato di cui all'art. 416, comma VI c.p. – e la possibilità di affermare la giurisdizione italiana per le condotte di favoreggiamento all'immigrazione clandestina commesse fuori del territorio dello Stato [con imbarcazioni prive di nazionalità]; nonché la natura testimoniale delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da migranti soccorsi in acque internazionali e trasportati su territorio nazionale [non potendo configurarsi nei loro confronti il reato di cui all'art. 10-bis del D.L.gs. n. 286 del 1998, né potendo ipotizzarsi che il pericolo di vita, cui è seguita l'azione di salvataggio, sia stato dagli stessi previsto e artatamente creato].

Tra le questioni di particolare interesse si segnalano:

- la possibilità di ravvisare il reato di associazione mafiosa in caso di “mafia silente”, e cioè quando manchi la prova di condotte esterne di violenza o intimidazione, pur a fronte dell’acclarata appartenenza del sodalizio di cui fanno parte gli imputati ad un’associazione-madre, di cui detto sodalizio costituirebbe in ipotesi una filiazione o articolazione periferica [questione controversa e già affrontata nel processo a carico di ABUBAKAR+4 presunti affiliati alla mafia nigeriana, definito con sentenza deposita il 20.05.2022].
- la configurabilità della circostanza aggravante dei motivi abietti o futili in fattispecie di omicidio preterintenzionale;
- la configurazione dell’elemento oggettivo del delitto di cui all’art. 131-ter D.Lgs. n. 385/1993 [c.d. sistema “hawala”];
- il criterio discrezionale tra corruzione propria e corruzione impropria in una vicenda di [presunta] falsificazione [per falso ideologico, ex art. 48 c.p. e falso materiale] delle autorizzazioni all’assunzione di lavoratori extracomunitari in deroga alla disciplina ordinaria dei flussi migratori apprestata dal D.L.vo n. 286/1998 [v. proc. nr. 29/2022 R.G. a carico di GAMBINO+2, definito con sentenza emessa il 9.03.2023].

Non pochi dei processi definiti nel periodo in oggetto hanno richiesto un impegno particolare per la complessità delle singole vicende criminali e la voluminosità degli incartamenti processuali.

Ma la produzione delle due sezioni della Corte d’Assise non si è limitata alle sole sentenze [alcune, come ricordato, particolarmente ponderose], giacché nello stesso periodo sono stati emesse numerose ordinanze camerale, alcune delle quali particolarmente impegnative, soprattutto per gli incidenti di esecuzione che, come nel precedente anno di riferimento, hanno riguardato casi di c.d. “ergastolo ostativo” o ricorsi mirati a ottenere la conversione della pena dell’ergastolo in quella della reclusione, per la [presunta] assimilabilità ai casi decisi dalla giurisprudenza della Corte EDU a partire dal caso SCOPPOLA; nonché casi di richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato, anche in vista dell’ammissione a benefici penitenziari, con complesse questioni di scorporo delle pene inflitte per reati ostativi o di modalità di calcolo dell’aumento per continuazione nel caso in cui la violazione più grave si riferisca a reato giudicato con rito abbreviato mentre i reati satelliti, o alcuni dei reati satelliti siano stati giudicati con rito ordinario [su cui da ultimo sono intervenute le SS.UU. con sentenza del 22.02.2018 nr. 35852].

Non si sono registrati nel periodo qui considerato casi di applicazione del reintrodotta concordato sui motivi d’appello, nonostante l’ampiamiento della sua sfera di applicabilità varato con il decreto attuativo della riforma Cartabia.

Neppure hanno trovato applicazione, per ovvie ragioni legate alla gravità dei titoli di reato per cui si procede in Corte d’Assise, le disposizioni introdotte da recenti interventi legislativi in tema di depenalizzazione per abrogazione di reati o conversione in illeciti amministrativi o civili; di nuove cause di non punibilità [art. 131 bis c.p.] o di cause di estinzione del reato per sopravvenuta condotta riparatoria [art. 162-ter c.p. introdotto dalla L. 103/2017].

Non si segnalano neppure casi di crimini domestici per i quali sia stata applicata la nuova disciplina introdotta con la L. 11 gennaio 2018 n. 4, che prevede il sequestro conservativo a garanzia del risarcimento dovuto ai figli minori o anche maggiorenni che non siano in condizioni di autosufficienza economica; e la liquidazione della provvisoria in misura non inferiore al 30% del risarcimento prevedibile in caso di condanna.

Nei processi trattati nel periodo di riferimento, benché per non pochi la decisione impugnata si fondasse su un compendio probatorio largamente incentrato su intercettazioni telefoniche e ambientali, non sono state sollevate questioni in tema di condizioni e limiti di utilizzabilità delle intercettazioni realizzate mediante captatore informatico che abbiano incrociato la nuova disciplina introdotta in attuazione della delega ex lege 103/2017 dall'art. 4 del D.lv. 29 dicembre 2017 n. 216 e successive modificazioni né questioni interpretative – che comunque non tarderanno a venire - alla luce delle novità introdotte dalla pronunzia delle SS.UU. [n. 51 del 29 novembre 2019, CAVALLO] in ordine al concetto di “procedimenti diversi” e al fine di delimitare l'ambito di operatività del divieto ex art- 270 c.p.p. di utilizzazione dei risultanti delle intercettazioni in altro procedimento, con ricadute anche sui parametri da osservare per l'utilizzabilità a fini probatori di tale delicato strumento probatorio anche per l'accertamento di reati connessi.

Si sono registrati un caso di richiesta di accesso a programmi di giustizia riparativa e diversi casi di richieste di pene sostitutive, esitate mediante incidente di esecuzione, in applicazione della disciplina transitoria apprestata dall'art. 95, comma 1 del D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022.

Infine, si è registrato, come del resto era ragionevole prevedere data la particolare delicatezza dei procedimenti di competenza della Corte d'Assise e l'importanza che soprattutto i difensori annettono alla discussione orale per convincere i giudici popolari della validità delle proprie ragioni o almeno per insinuare dubbi ragionevoli sulla fondatezza dell'accusa, un sistematico accesso alla discussione orale, in deroga allo speciale rito della definizione del giudizio d'appello a trattazione scritta. Quasi sempre una delle parti e sovente lo stesso Ufficio del P.G., ha avanzato tempestiva richiesta di discussione orale. E se, nel periodo precedente, i casi in cui si era proceduto ai sensi dell'art. 23 del d.l. 149/2021 erano stati soltanto due, nel periodo ora in esame non se ne segnala nessuno.

Pertanto, la proroga del rito emergenziale e il nuovo termine fissati con l'art. 17 del D.L. 75 del 2023 non hanno fin qui registrato alcuna ricaduta sui tempi di definizione dei processi.

Corte di Appello - Numero imputati detenuti per sezione

Il prospetto sottostante mostra l'elevatissimo numero di imputati detenuti per i processi iscritti nella Corte di Appello nell'Anno Giudiziario in esame:

Sezione	Imputati detenuti
Prima	124
Seconda	146
Terza	124
Quarta	237
Quinta	4
Prima Assise Appello	8
Seconda Assise Appello	27

I Tribunali del Distretto

Le tabelle che seguono riportano il **dato disaggregato** con riferimento ai singoli **Tribunali** del distretto, distintamente per il **Dibattimento** e per l'**Ufficio Gip/Gup**.

Per quel che riguarda il "Dibattimento", sono pervenuti ai Tribunali ordinari n° 15.081 procedimenti, con un decremento del 1,8% rispetto allo scorso anno.

I procedimenti definiti sono stati superiori a quelli dell'anno precedente nella misura del 6% circa [18.584 contro 17.531].

Le pendenze finali sono inferiori rispetto al periodo precedente con un decremento pari al 10,8%.

Come emerge dalla tabella seguente, il 57,5% delle pendenze totali dei Tribunali ha interessato Palermo, il 10% Termini Imerese, il 10% Agrigento e Trapani, il 6 - 7% circa Marsala e Sciacca.

Movimento dei procedimenti penali nei Tribunali [Dibattimento]

Tribunale di	A.G. 2022-23		
	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti Finali
Agrigento	2.032	2.617	2.896
Marsala	1.758	2.106	1.616
Palermo	7.767	8.615	16.715
Sciacca	559	914	1.996
Termini Imerese	1.201	2.394	2.940
Trapani	1.764	1.938	2.895
Totale Distretto	15.081	18.584	29.058
A.G. 2021-22	15.363	17.531	32.587
Variazione % 2022-23 vs 2021-22	-1,8%	6,0%	-10,8%

Di seguito invece i dati riguardanti gli uffici Gip/Gup.

Sono pervenuti n° 28.377 procedimenti, con un incremento del 3,9% rispetto allo scorso anno.

I procedimenti definiti sono stati il 2,6% in più dell'anno precedente [29.143 contro 28.392].

Le pendenze finali hanno subito un decremento del 17,7% rispetto al periodo precedente [11.631 a fronte di 14.132].


Come può facilmente rilevarsi nel seguente prospetto il 55% delle pendenze totali dei procedimenti penali noti negli Uffici GIP/GUP del distretto ha interessato Palermo, l'11,5% Agrigento e Trapani, il 9% Marsala, il 6% Sciacca e Termini Imerese.



Movimento dei procedimenti penali con autore noto nei Tribunali [Gip/Gup]

Tribunale di	A.G. 2022-23		
	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti Finali
Agrigento	4.507	5.439	1.348
Marsala	3.630	3.496	1.070
Palermo	12.078	12.606	6.408
Sciacca	1.249	1.051	724
Termini Imerese	3.981	3.980	740
Trapani	2.932	2.571	1.341
Totale Distretto	28.377	29.143	11.631
A.G. 2021-22	27.307	28.392	14.132
Variazione % 2022-23 vs 2021-22	3,9%	2,6%	-17,7%

La durata dei processi nei Tribunali

I **tempi di definizione** dei processi trattati dai Tribunali del distretto sono sintetizzati graficamente come segue:





Quindi, nei Tribunali il 16% dei procedimenti monocratici viene definito entro 6 mesi, il 31% entro 1 anno e il 25% tra 1 e 2 anni, mentre ammonta al 44% la percentuale di processi che viene definita in oltre due anni.


I processi collegiali sono stati definiti entro 6 mesi nel 12% dei casi ed entro 1 anno nel 26% dei casi.


I processi celebrati innanzi al Giudice per le indagini preliminari o al Giudice per l'udienza preliminare sono stati definiti entro un semestre nel 74% dei casi ed entro un anno nell'87%.

La tabella e i grafici che seguono illustrano i tempi medi di definizione relativi al dibattimento, distinguendo tra rito monocratico e collegiale, con riferimento agli anni 2022-2023:

Tribunale di	2022		2023	
	Totale Definiti	durata media gg	Totale Definiti	durata media gg
Rito monocratico				
Agrigento	1.952	671	2.403	628
Marsala	1.861	436	2.080	416
Palermo	8.185	916	8.368	841
Sciacca	840	961	1.030	1.036
Termini Imerese	2.259	1.011	1.917	942
Trapani	1.708	589	1.939	653
Rito collegiale				
Agrigento	80	748	95	744
Marsala	41	571	42	569
Palermo	295	788	312	890
Sciacca	15	1.012	27	922
Termini Imerese	68	900	51	1.016
Trapani	83	639	82	684

Fonte: Consolle – dati estratti in data 9 gennaio 2024






È evidente come non ci sia un andamento tendenziale univoco né per quanto riguarda il numero di procedimenti definiti né con riferimento alla durata relativa all'anno 2023 rispetto all'anno precedente, e ciò tanto per il rito monocratico quanto per quello collegiale.

In nessuno degli Uffici i processi sono stati definiti entro l'anno e la durata media varia, per il rito monocratico, dai 416 giorni a Marsala ai 1.036 a Sciacca e, per quello collegiale, dai 569 giorni di Marsala ai 1.016 di Termini Imerese.


Le modalità di definizione nei Tribunali

Dibattimento - Dai grafici che seguono si evince che:


- il 71% dei procedimenti trattati innanzi ai Tribunali in composizione monocratica è celebrato con il rito ordinario e il 29% con riti alternativi:



- Superiore invece è la quota dei giudizi ordinari dinanzi al giudice collegiale [78%].




I grafici successivi evidenziano che il 41,97% dei procedimenti definiti nel merito innanzi ai Tribunali in composizione monocratica si chiude con una sentenza di condanna, il 47,84% con una sentenza di assoluzione, il 6% con una sentenza promiscua [in parte condanna e in parte assoluzione] e il restante 4% con applicazione di pena su richiesta.




Per i procedimenti definiti nel merito in composizione collegiale la percentuale di sentenze

di condanna è pari al 35,57%, mentre è pari al 34,82% la percentuale di sentenze di assoluzione ed è pari al 29,24% la percentuale di sentenze promiscue.



Gip/Gup - Il grafico seguente evidenzia invece come il 68% dei fascicoli dell'Ufficio Gip/Gup si chiude con decreto di archiviazione, il 17% con un decreto che dispone il giudizio, l'8% con un decreto penale di condanna e l'8% con una sentenza a seguito di rito alternativo:



Tribunale di Palermo

[in base alla relazione del Presidente del Tribunale]

Nel periodo in esame si è realizzato un progresso di grande importanza sotto il profilo della ragionevole durata del processo penale nella prospettiva europea: infatti, il *disposition time* del Tribunale di Palermo per il settore penale al 30 giugno 2023 è stato pari a 389 gg., con una variazione del -10,3% rispetto al 30.06.2022, ed una ancora più significativa riduzione del 28,4% rispetto al DT al 31.12.2019 [pari a 543 gg.].

Si tratta di un dato estremamente positivo, alla luce degli obiettivi quantitativi [target] negoziati con la Commissione Europea nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza [PNRR]. Infatti, gli obiettivi esigibili a livello nazionale includono la riduzione del *disposition time* complessivo, dato dalla somma del *disposition time* nei tre gradi di giudizio, del 25% nel settore penale entro giugno 2026; tale obiettivo è stato specificato indicando, per i Tribunali, un target di riduzione del *disposition time* penale pari al 28%, nel giugno 2026, rispetto ai corrispondenti valori del 2019 [c.d. *baseline*].

Si tratta, dunque, di un obiettivo finale che il Tribunale di Palermo, nel settore penale, ha di fatto conseguito, per di più in anticipo sui tempi dati.

Tale risultato appare ancora più straordinario se si considera che, in continuità con il recente passato, anche il periodo in esame è stato interessato da scoperture d'organico nel settore penale che hanno di fatto raggiunto la significativa soglia del 12% [essendosi registrate 63 presenze sui 71 giudici addetti al settore, cui si è aggiunta l'assenza per maternità di una giudice fino all'01/12/2022 e di un'altra giudice dal 24 novembre 2022, nonché di un ulteriore giudice per applicazione presso la locale Corte di Appello a partire dal 7 novembre 2022, queste ultime due ancora perduranti al 30.06.2023] e che hanno provocato elevate criticità, in particolare presso l'Ufficio GIP e le quattro sezioni penali dibattimentali, nonché dalle elevate pendenze nel settore dibattimentale, causate dall'aumento delle sopravvenienze dei processi con rito monocratico verificatosi a partire dal 2015 e che ha registrato livelli esponenziali rispetto ai dati relativi al quinquennio 1999-2013, nonché del mantenimento su valori particolarmente elevati rispetto al passato delle iscrizioni di quelli collegiali, seppure in flessione rispetto a quanto registratosi nell'anno precedente, che costituisce quello con il maggior numero di iscrizioni nell'ultimo decennio.

All'inizio dell'anno giudiziario in considerazione [1.7.2022], i procedimenti penali pendenti, comprensivi degli affari della Sezione Gip/Gup [tranne quelli contro ignoti] e degli appelli del Giudice di Pace, erano 25.340, ne sono sopravvenuti 19.857 e ne sono stati definiti ben 21.236, per una pendenza finale di 23.135 procedimenti; nell'anno in esame, dunque, a fronte di un dato in significativo incremento delle sopravvenienze, pari al 6,5%, si è mantenuto un livello elevato delle definizioni, essendo queste diminuite di appena lo 0,36%, sicché le pendenze finali hanno segnato anche quest'anno una considerevole riduzione, pari al -8,70% rispetto al periodo precedente.

Si sottolineano di seguito le principali modalità di definizione dei procedimenti nei confronti di noti:

- Decreti di archiviazione 7418;
- Decreti Penali di Condanna 1600;
- Decreti che dispongono il giudizio: 1045;

- Sentenze ex art. 420 quater cpp: 63;
- Sentenze per improcedibilità: 19.

E', però, diminuito il numero delle sentenze rese, poiché, a fronte di un totale del periodo precedente di n. 1786 sentenze [delle quali n. 1061 rese a seguito di rito alternativo e di queste n. 53 in materia distrettuale - DDA], sono state, invece, emesse nel periodo considerato n. 1.644 sentenze [delle quali n. 922 rese a seguito di rito alternativo e di queste n. 43 in materia distrettuale - DDA], ancorché un numero significativo di esse riguardino procedimenti con numerosi imputati in stato di detenzione e numerosi capi d'imputazione.

Inoltre, sono state emesse dai Giudici della sezione nr. 526 ordinanze in materia cautelare personale nel periodo in interesse [periodo precedente n. 491].

Tra queste, in numero significativo hanno avuto ad oggetto, oltre che la materia di competenza della Direzione Distrettuale Antimafia [n. 43] che rileva in particolare sotto il profilo della loro complessità, soprattutto quella dei maltrattamenti, degli atti persecutori e della violenza e di genere [n. 178].

A queste devono aggiungersi anche n. 208 misure emesse a seguito di richieste di convalida e n. 167 provvedimenti di convalida di misure reali [sequestri preventivi].

In proposito, va ricordato che nell'arco del triennio 2015-2018 le sopravvenienze medie di processi monocratici, pari a circa 10.500 procedimenti annui, sono sostanzialmente raddoppiate rispetto al dato medio del quinquennio 1999-2013 [5377 sopravvenienze in media].

Tale crescita esponenziale, già evidenziata negli scorsi anni, può attribuirsi nella sostanza, oltre che all'aumento delle notizie di reato, anche all'incremento di produttività dell'Ufficio di Procura, che ha così potuto eliminare il consistente arretrato formatosi negli anni precedenti ed esitare i nuovi procedimenti in tempi assai più contenuti.

In materia dibattimentale il dato delle sopravvenienze di processi monocratici risulta paria 7.419 in aumento del 5,93% rispetto al periodo precedente.

Ciò è frutto principalmente degli interventi adottati già nel corso dell'anno 2018 per una programmata gestione dei flussi in entrata, ottenuta attraverso la riconfigurazione del sistema Giada di assegnazione automatica dei nuovi processi, nel senso di ridurre le nuove assegnazioni annue previste per ciascun giudice [togato e onorario], prolungando al contempo l'intervallo temporale tra la richiesta definitiva avanzata dalla Procura e l'udienza fissata: a partire dall'anno 2019 si è stabilito in particolare che l'assegnazione automatica dei nuovi processi per ciascun giudice addetto alle sezioni penali dibattimentali dovesse essere ridotta dai 330 procedimenti previsti in precedenza ai 220 annui, fermo restando che l'udienza indicata deve essere di norma tenuta entro i trenta mesi dalla richiesta [rispetto ai 18 inizialmente previsti].

Ovviamente, tale intervento ha natura temporanea ed è stato finalizzato ad una migliore gestione dei ruoli monocratici, in passato divenuti eccessivamente gravosi, in modo da consentire un incremento delle definizioni; la scelta ha sortito gli effetti sperati, posto che nel corso del periodo in esame – nonostante le criticità derivanti dalle scoperture di organico che hanno interessato le sezioni penali dibattimentali - si è registrato un costante aumento di produttività nel settore, e nel periodo in esame sono stati definiti ben 8.230 procedimenti monocratici, in ulteriore aumento del 2,3% rispetto all'anno 2021-2022 [che a sua volta aveva registrato un incremento del 16,36% rispetto al periodo precedente] e comunque ben più elevato in termini assoluti rispetto alle medie degli anni precedenti, collocandosi ai vertici di produttività fatti registrare dal

Tribunale di Palermo in detto settore.

Pertanto, risulta evidente che il pur significativo aumento delle iscrizioni [pari al 5,93%] di processi monocratici registratosi nell'ultimo anno 2022/2023 non corrisponde appieno al dato effettivo delle sopravvenienze annue, essendo influenzato dalla suddetta programmata gestione dei flussi in entrata da parte di questo Ufficio; quindi, la sopravvenienza effettiva deve considerarsi superiore, poiché attraverso il suddetto intervento di programmazione si è sostanzialmente spostato agli anni successivi una quota significativa dei flussi in entrata, essendo prassi comune che la Procura proceda a formare e trasmetta al Tribunale il fascicolo del dibattimento per i giudizi monocratici solo in prossimità dell'udienza fissata, di norma a 30 mesi dalla richiesta per i processi a citazione diretta, con la conseguenza che questi in atto vengono iscritti presso questo Tribunale a distanza di molti mesi dalla richiesta definitiva avanzata dall'Ufficio requirente ed in prossimità dell'udienza fissata.

Tuttavia, al fine di non procrastinare eccessivamente la celebrazione dell'udienza di cui all'art. 554 bis c.p.p. e, in ogni caso, di sperimentare in tempi ragionevoli la relativa efficacia in chiave deflattiva del nuovo istituto, si è stabilito di incrementare, a partire dal gennaio del 2024, il numero dei processi a citazione diretta da trattare in quella che oggi le tabelle del Tribunale indicano, con riferimento al giudice monocratico, come "udienza di distribuzione e predibattimentale"; tale disposizione avrà l'ulteriore effetto di abbreviare l'intervallo temporale in atto esistente tra richiesta del P.M. e data dell'udienza fissata attraverso il sistema Giada.

Nel settore collegiale, in controtendenza con quanto verificatosi negli ultimi anni, si è registrato nel periodo in esame una significativa riduzione delle sopravvenienze, essendo state queste pari a 320 nel 2022/2023, in calo del 13,28% rispetto al 2021/2022, che aveva visto un incremento dello 0,82% rispetto al 2020/2021 [che a sua volta aveva registrato una crescita di addirittura oltre il 53% rispetto alle 242 del periodo 2019/2020 e di quelle, in linea con quest'ultimo dato, verificatesi negli anni ancora precedenti].

In buona parte, l'incremento verificatosi negli ultimi anni va ricollegato alla modifica normativa prevista dall'art.9 comma 2 lett. b) della legge n.69/2019, che ha introdotto l'ipotesi aggravata del delitto di cui all'art.572 comma 2 c.p., rientrante nella competenza del tribunale collegiale.

Nel periodo in esame si è registrato anche un significativo incremento delle definizioni di processi collegiali, pari a 329, in aumento del 25,1% rispetto alle 263 dell'anno precedente [dato che a sua volta era in aumento del 9,13% rispetto a quello ancora precedente]; tale positivo risultato in termini di incremento di produttività ha quindi consentito di ridurre, anche se di poco, le pendenze finali, pari a 858 procedimenti collegiali [-0,58% su base annua], così determinando una pur ridotta, ma assai significativa, inversione di tendenza rispetto agli ultimi anni caratterizzati da un costante incremento delle pendenze finali nel settore collegiale.

Al quadro assai elevato delle sopravvenienze monocratiche nell'ultimo quinquennio, prima descritto, si contrappone in senso positivo il recupero di produttività registratosi nel medesimo periodo rispetto a quello precedente e ciò nonostante l'incidenza negativa oggettivamente determinata dalle misure adottate dal legislatore per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; ed infatti, anche nel corso dell'anno 2022-2023 si è confermata la tendenza alla riduzione delle pendenze in tale settore, risultando quelle al 30.6.2023 pari a 15.778, in significativo calo [del -5%] rispetto alle 16.609 del 30.6.2022 e ciò nonostante l'incremento delle

soppravvenienze rispetto all'anno precedente, essendo state queste pari a 7.419 nel 2022/2023, in crescita del 5,93% rispetto al 2021/2022.

Nello specifico, l'incremento delle definizioni nel settore monocratico nell'anno 2022-2023, infatti, è stato pari al 2,30% rispetto all'anno precedente, essendo state queste 8.230 rispetto alle 8.045 dell'anno prima.

In termini di flussi si rileva che al 1° luglio 2022 i procedimenti penali pendenti davanti alle quattro sezioni dibattimentali erano 16.609 monocratici e 863 collegiali; ne sono sopravvenuti 7.419 monocratici e 320 collegiali e ne sono stati definiti rispettivamente 8.230 e 329, per una pendenza finale di 15.778 monocratici e 858 collegiali.

Nel corso dell'anno giudiziario 2022-2023, si è dunque verificato rispetto al periodo precedente un incremento delle sopravvenienze di giudizi monocratici pari al 5,93% ed una riduzione delle stesse pari al -13,28% per quelli collegiali, mentre le definizioni sono aumentate per entrambe le tipologie di giudizi, in misura del 2,3% per i monocratici e di ben il 25,1% per i collegiali.

Per effetto del segnalato incremento di produttività registratosi nell'ultimo anno si è determinato il positivo risultato di ridurre in modo significativo le pendenze di procedimenti ultratriennali nel settore monocratico, passate nell'ultimo anno di riferimento dalle iniziali 4.217 alle 3.421 del 30.06.2023 [pari ad un calo del 18,9%]; nel settore collegiale, invece, nonostante l'incremento di produttività, si è verificato un contenuto aumento dei processi ultratriennali, essendo questi passati dagli iniziali 136 ai 150 finali [pari ad una crescita del 10,3%], essenzialmente ascrivibile al notevole incremento delle iscrizioni verificatosi nell'ultimo triennio rispetto al periodo precedente.

Nel periodo di riferimento è accresciuta, rispetto al periodo precedente, la sopravvenienza dei procedimenti di competenza delle due Sezioni di Corte di Assise e in modo più significativo la produttività di dette sezioni. Ed infatti, nel corso dell'ultimo anno di riferimento sono sopravvenuti 12 procedimenti [con un incremento annuo pari al 9,09%], ma al contempo le definizioni, pari a 15 processi, sono elevate [in crescita del 7,14% rispetto all'anno precedente]; di conseguenza, il dato delle pendenze ha registrato una positiva riduzione, essendo passate dalle iniziali 15 alle 12 alla data del 30.06.2023, corrispondente ad un calo del 20%.

Tuttavia, va evidenziato che è mutata la tipologia dei processi sottoposti al vaglio delle Corti di Assise: se infatti nel recente passato le sopravvenienze erano in buona parte costituite da procedimenti concernenti associazioni a delinquere finalizzate all'immigrazione clandestina, negli ultimi anni si è verificato un considerevole aumento dei processi per reati puniti con la pena dell'ergastolo, riconducibile evidentemente agli effetti della riforma dell'art. 438 c.p.p., introdotta con Legge 12 aprile 2019, n. 33, che ha escluso il ricorso al rito abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo, relativi a fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della stessa legge.

Anche nel periodo 2021/2022 la Sezione Misure di Prevenzione ha confermato di avere ormai completamente superato le difficoltà conseguenti alle note vicende che l'hanno interessata nel corso del 2015, avendo consolidato l'obiettivo del pieno recupero della produttività della sezione, come dimostrato dalla ulteriore riduzione, pur contenuta ma comunque assai significativa, delle pendenze complessive, passate dalle 353 di inizio periodo alle 296 del 30.06.2023 [pari ad un calo di oltre il 16%] e avendo oramai pressoché eliminato l'arretrato formatosi in passato nel settore delle misure patrimoniali.

E' opportuno segnalare che la dotazione organica della Sezione non ha avuto alcun incremento a seguito della legge n.161/2017, che ha determinato:

- l'attribuzione della competenza già spettante al Tribunale di Agrigento;
- l'esigenza di contenere i tempi di definizione dei singoli procedimenti;
- incremento, maggiore complessità e più duraturi adempimenti in materia di amministrazione dei beni [derivanti anche dalla previsione del passaggio dell'amministrazione dei beni alla competenza dell'Agenzia N.B.S.C. solo a partire dal decreto di secondo grado, così rimanendo in capo alla Sezione tale competenza anche dopo la confisca di primo grado e fino al deposito del decreto decisorio di secondo grado].

Inoltre, l'accresciuta disponibilità di risorse relative all'organico della cancelleria ha reso comunque possibile un significativo impulso verso il completamento della già da lungo tempo avviata ed indispensabile attività di censimento e monitoraggio di tutte le amministrazioni giudiziarie relative ai procedimenti che risultano definiti, anche con provvedimento decisorio divenuto definitivo; ed infatti, in relazioni a ciascuna di tali amministrazioni, ammontanti nel complesso a parecchie centinaia, si è reso necessario verificare, prima di disporre l'archiviazione, se si fosse proceduto all'approvazione del rendiconto [e prima ancora se questo fosse stato presentato dall'A.G.], se fosse necessario procedere alla verifica dei crediti [attività in passato mai espletata] e se vi fossero altri provvedimenti da adottare [a esempio liquidazioni di compensi od altro].

L'avanzamento nell'attività di censimento e verifica di tali amministrazioni, sostanzialmente completata con riguardo a quelle definite con provvedimento di confisca dei beni, ha reso inoltre possibile designare per ciascuna di esse il giudice delegato, ripartendo il relativo carico in modo equilibrato tra tutti i giudici della sezione, in tal modo altresì scongiurando la possibilità che condotte omissive degli amministratori giudiziari celassero più gravi situazioni collusive o distrattive, come purtroppo emerso in passato in alcuni casi, assurti anche alle cronache giudiziarie.

Infine, scendendo nel dettaglio dei dati statistici si rileva che:

- al 1° luglio 2022 pendevano 353 procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione, di cui 94 concernenti misura patrimoniale e personale, 45 misura solo patrimoniale e 214 solo personale;
- nell'anno di riferimento sono sopravvenuti 215 procedimenti, di cui 21 concernenti misura patrimoniale e personale, 15 misura solo patrimoniale e 179 solo personale, e ne sono stati definiti 272, di cui 30 concernenti misura patrimoniale e personale, 11 misura solo patrimoniale e 231 solo personale;
- al 30 giugno 2023 pendevano quindi 296 procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione, di cui 85 concernenti misura patrimoniale e personale, 49 misura solo patrimoniale e 162 solo personale.

Il dato relativo alle definizioni [così come quello delle sopravvenienze] non tiene conto dei dati relativi ai procedimenti di altro tipo, tra cui quelli relativi alla rivalutazione della pericolosità e alla revoca, sia di misure personali che patrimoniali, che sfuggono alle rilevazioni statistiche ministeriali e che comunque hanno costituito un carico ulteriore davvero considerevole: infatti, dai dati rilevati dalla cancelleria emerge che nel periodo in questione sono stati emessi 31 decreti di sequestro e sono sopravvenuti 147 procedimenti incidentali, mentre ne sono stati definiti ben 155, di cui 82 in materia di rivalutazione e 46 in materia di revoche di misure personali o

patrimoniali.

In linea più generale, i dati statistici sopra riportati non danno giusto conto della complessiva attività della sezione, posto che numerose e gravose incombenze inerenti alle misure di prevenzione sfuggono attualmente alla rilevazione statistica, come evidenziato anche dal C.S.M. nella risoluzione adottata il 13 settembre 2017 in materia di attività degli uffici giudiziari nel settore delle misure di prevenzione antimafia e dell'aggressione ai patrimoni illeciti. Sotto questo profilo si sottolinea altresì che nel periodo in questione risultano, tra l'altro, emessi ben 873 provvedimenti in materia di amministrazione di beni e altri 621 sulle richieste di modifica delle prescrizioni della misura personale avanzate dai prevenuti.

Tra i provvedimenti di sequestro emessi nel periodo di riferimento, risultano di particolare rilievo per la vastità ed il valore dei patrimoni colpiti e anche per la complessità delle questioni trattate quelli emessi nei procedimenti:

- **n. 215/21 R.M.P.** nei confronti di CAMPIONE Marco in data 26.10.2022, con cui è stato imposto il sequestro su due società e sul vastissimo compendio di beni delle stesse, costituito da immobili, beni mobili registrati e rapporti bancari, in quanto destinatarie dei profitti illeciti di una lunga serie di condotte delittuose, consistite tra l'altro in reati contro la P.A. e truffe;
- **n. 30/23 R.M.P.** nei confronti di GIACCHETTO Faustino in data 03.04.2023, con cui è stato disposto il sequestro di un vasto compendio immobiliare e finanziario, già sottoposto a confisca in primo e secondo grado, e di cui era stata disposta la restituzione a seguito della declaratoria di inefficacia della confisca pronunciata dalla Suprema Corte ai sensi dell'art.27 co.6 D. L.vo n.159/2011;
- **n. 78/2023 R.M.P.** nei confronti degli eredi di RIZZUTO Ruggero in data 30 maggio 2023, con cui è stato disposto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 22 D. L.vo n.159/2011 il sequestro del saldo attivo di un rapporto bancario nel quale era stato depositato il ricavato dalla vendita [per la somma di euro 928.000] di un'azienda agricola in cui risultano essere state investite le somme oggetto di confisca disposta con decreto divenuto definitivo in data 12.01.2012 nell'ambito del procedimento di prevenzione nr. 109/95 R.M.P. e di cui l'amministratore giudiziario dell'epoca, deceduto in data 13 giugno 2018, si era indebitamente appropriato, per un ammontare complessivo di euro 621.487,77, attraverso numerose operazioni di prelievo poste in essere negli anni dal 2005 al 2008; la relativa proposta ha preso le mosse dagli accertamenti disposti da questa Sezione nell'ambito dell'attività di verifica delle amministrazioni giudiziarie definite da lungo tempo e per le quali non è stato rinvenuto il conto finale della gestione.

Anche nel periodo di riferimento non si è verificato alcun caso di perenzione dei sequestri per decorrenza del termine di efficacia degli stessi.

La sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro

La Sezione riesamina i provvedimenti cautelari che provengono dai Giudici di ben sei Tribunali [Palermo - Termini Imerese - Trapani - Marsala -Agrigento - Sciacca, tutti con criminalità anche ad altissima densità mafiosa] e dalla stessa Corte di Appello e -complessivamente- i procedimenti sottostanti alle richieste di riesame o di appello hanno per oggetto le indagini eseguite dai

Pubblici Ministeri operanti nelle Procure ordinarie del Distretto e nella DDA di Palermo.

Il dato caratterizzante il lavoro della Sezione è certamente da individuare nella estrema esiguità dei termini in cui i procedimenti vanno esaminati [decisi e depositati] e degli adempimenti di Cancelleria, fatti questi tutti connotati da ordinaria urgenza.

Anche nel periodo in esame nessun provvedimento è stato dichiarato inefficace per mancato deposito, nei termini di legge, della relativa decisione.

Per quanto concerne la sopravvenienza degli affari, nel periodo in riferimento sono pervenuti complessivamente n. 2.419 procedimenti, in flessione rispetto ai 2.516 del periodo precedente.

Più in particolare, nel periodo 01.07.2022/30.06.2023, rispetto al periodo precedente:

- a. in lieve flessione sono le impugnazioni avverso misure reali, in totale pari a 392 [a fronte di n. 410 nell'anno precedente], di cui:
 1. n. 324 riesami [a fronte di n.341 riesami nell'anno precedente];
 2. n. 68 appelli [a fronte di n.69 appelli nell'anno precedente].
- b. parimenti in lieve flessione sono le impugnazioni avverso misure personali, in totale pari a 2.027 [a fronte di n. 2.106 nell'anno precedente], di cui:
 1. n. 1.089 riesami [a fronte di n. 1.180 riesami nell'anno precedente];
 2. n. 938 appelli [a fronte di n. 926 appelli nell'anno precedente].

L'analisi della competenza funzionale e territoriale dei flussi in entrata documenta, nell'anno in esame, che la Procura palermitana mantiene pur sempre e di gran lunga il primato di alimentazione dei flussi in entrata [73%], invariato rispetto all'anno precedente. Il residuo 27% è ripartito tra le restanti Procure, con prevalenza di quella termitana [8,2%].

Sono aumentate anche le impugnazioni cautelari scaturite da procedimenti di competenza della neocostituita Procura Europea [5] aventi a oggetto reati di criminalità economica connessa a truffe e frodi su contributi pubblici, finanziati con fondi UE: in particolare, le frodi hanno interessato progetti di sviluppo di imprese del settore agricolo ovvero finalizzati alla inclusione e al contrasto alla dispersione scolastica.

Una peculiare fattispecie di indebita percezione di erogazioni pubbliche [art. 316 ter cp] è stata esaminata nelle procedure di riesame, connesse al proc. n.62/2022 N.C. Eppo avverso il sequestro delle somme ottenute da AMAP spa a titolo di contratto di prestito agevolato, sottoscritto con la Banca Europea degli investimenti, per un programma di interventi da eseguire nel settore della produzione di acqua potabile e del trattamento delle acque reflue.

Il Presidente della Sezione per il riesame segnala anche il trend di crescita, nell'ultimo quadriennio, delle impugnazioni avverso misure rese in procedimenti di criminalità organizzata, ossia provenienti dal registro DDA della Procura e da tale dato trae due considerazioni: la prima, di carattere socio-economico, è la conferma della perdurante morsa della criminalità organizzata nel distretto in termini di controllo delle attività economiche e di gestione di imprese propriamente illegali, con conseguente necessità di un permanente sforzo investigativo e, di riflesso, giudiziario, per l'accertamento dei reati di cui all'art. 51 c. 3 bis cpp. La seconda considerazione attiene all'impatto di siffatto fenomeno sull'attività giurisdizionale, chiamata a misurarsi con le complesse questioni in fatto ed in diritto sottese, notoriamente, alla cognizione di siffatta categoria di reati, che restano quelli, in massima parte, maggiormente corredata da titoli cautelari.

Il numero complessivo di procedimenti definiti [n. 2.423] risulta sostanzialmente allineato alle sopravvenienze [n.2.419]. Si mantengono in pratica costanti le pendenze finali [n. 251 procedimenti] rispetto all'anno precedente [n.255 procedimenti], tenuto conto della lieve contrazione dei flussi in entrata. Nell'anno precedente erano stati definiti n. 2.621 procedimenti a fronte di n.2.516 sopravvenienze.

Tribunale di Agrigento **[in base alla relazione del Presidente del Tribunale]**

L'attività giurisdizionale penale svolta innanzi ai giudici del Tribunale e della Corte di Assise evidenzia l'assoluta immanenza e pericolosità del fenomeno criminale mafioso, nonostante i notevoli sforzi posti in essere dalla attività delle forze dell'ordine, con particolare riferimento al significativo intervento della Polizia di Stato e dei Carabinieri e, con riferimento prevalente alla criminalità economica, da parte della Guardia di Finanza.

Per quanto concerne il settore del dibattimento monocratico, nel periodo in esame si è registrata una notevole riduzione delle pendenze, passate da n. 3.288 a n. 2.676.

In particolare, a fronte della sopravvenienza di n. 1.890 procedimenti, si è registrato un numero di definizioni pari a n. 2.676.

Per quanto concerne il dibattimento collegiale va osservato che si registra un incremento delle pendenze, passate da n. 181 a n. 200, riconducibile sia ad un numero costante di sopravvenienze [n 110 per entrambi i periodi di riferimento], che ad un numero di definizioni inferiori al numero delle sopravvenienze, sebbene superiori rispetto al periodo precedente [definizioni passate da n. 62 a n. 95].

Nonostante le gravi scoperture nell'organico dei magistrati, dall'1/7/2022 al 30/6/2023 le due sezioni penali e le sezioni di Corte di Assise hanno, comunque, complessivamente emesso n. 2.604 sentenze [collegiali e monocratiche], con un importante incremento rispetto al precedente periodo di riferimento [1/7/2021 - 30/6/2022] in cui sono state complessivamente emesse n. 2.003 sentenze.

Si evidenzia, inoltre, che alla data del 30/6/2023 sono complessivamente pendenti innanzi alle tre Sezioni di Corte di Assise n. 13 procedimenti, a fronte di n. 5 sopravvenuti.

Nel periodo in esame i collegi delle sezioni del dibattimento penale hanno definito solo n. 7 processi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione e n. 97 procedimenti nel settore del dibattimento monocratico penale si sono conclusi con una pronuncia di prescrizione, su un totale di 2593 procedimenti definiti nel periodo.

Un dato sicuramente positivo è costituito dalla sostanziale riduzione della durata media dei processi di competenza del giudice collegiale [giunta a 691 giorni, a fronte dei 1.027 giorni nell'anno precedente] e di una discreta riduzione della durata dei processi monocratici [con una durata media di 637 giorni, a fronte di 678 giorni nell'anno precedente].

La durata ultratriennale di taluni processi, comunque, appare riconducibile, oltre che ai perduranti effetti negativi della emergenza Covid-19, anche all'elevato turn-over dei giudici togati e a situazioni contingenti, quali il congedo per maternità di un giudice della seconda sezione

penale e il trasferimento di due giudici della prima sezione penale ad altro ufficio e ad altra sezione.

Con riferimento alle misure di prevenzione va osservato che nel periodo di riferimento si è progressivamente ridotta la pendenza di procedimenti atteso che, a seguito della recente riforma, non sono pervenute ulteriori proposte nel periodo.

In ordine ai giudizi di competenza della Corte di Assise si rileva che i medesimi giudici che compongono le due sezioni penali del Tribunale, oltre a svolgere funzioni di giudice monocratico, compongono, altresì, le tre Corti di Assise che operano presso questo Tribunale.

Nel periodo in esame, sono stati definiti 4 procedimenti, sicché risultano, allo stato, pendenti n. 13 procedimenti rispetto ai n. 12 dell'anno giudiziario precedente, a causa di un numero di sopravvenienze pari a 5.

Va rilevato, facendo breve cenno alle problematiche di maggiore rilievo che hanno interessato le pendenze delle sezioni penali del Tribunale, il sensibile incremento delle sopravvenienze riguardanti procedimenti per i reati a danno delle cosiddette " fasce deboli" [atti persecutori, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale ecc.], reati alcuni dei quali di recente passati dalla competenza monocratica a quella collegiale.

Numerosi sono i processi fissati sul ruolo di entrambe le sezioni, spesso con detenuti, in materia di abusi sessuali [ex artt. 609 bis e ss. c.p.], anche in danno di minori e frutto anche di violenze consumate all'interno dei nuclei familiari, nonché in materia di reati connessi al fenomeno della immigrazione clandestina, commessi [art. 12 D. L.vo n. 286/98] dai c.d. scafisti, di cui questo Ufficio giudiziario è spesso investito, atteso che proprio in questo Circondario ricade il Comune di Lampedusa e Linosa che, come è noto, costituisce uno dei principali approdi della cd. rotta africana della migrazione verso il continente europeo.

Sui ruoli delle sezioni penali hanno elevata incidenza anche i processi per i reati di cui all'art. 416 bis c.p. o per reati comunque riconducibili all'operatività di agguerrite e radicate associazioni per delinquere di stampo mafioso nel nostro territorio, quali estorsioni aggravate dal metodo mafioso, minacce, danneggiamenti. I detti processi, provenienti dalla DDA di Palermo, riguardano quasi sempre imputati detenuti e presentano sempre una elevata complessità.

Sui ruoli delle sezioni penali sicuramente incide altresì la pendenza di numerosi e complessi processi per reati contro la P.A, spesso nei confronti di numerosi imputati.

Tra i processi di competenza del giudice monocratico, risultano numerosi quelli relativi ai delitti commessi verso le cd. fasce deboli e/o all'interno di gruppi familiari, quali quelli previsti dagli artt. 570, 572 e 612 bis c.p. [spesso in concorso con altri vari delitti contro la persona, variamente aggravati, quali 582, 612, etc.].

Si segnala, inoltre, che altri non indifferenti filoni sono legati sempre al fenomeno della immigrazione clandestina [delitti ex artt. 495, 495 ter, 496 c.p.], oppure alle violazioni delle misure di prevenzione [in particolare i delitti di cui all'art. 75 D. L.vo n. 159/11].

Sui ruoli del Tribunale monocratico pendono inoltre numerosi processi per omicidio colposo [ex art. 589 c.p.], quale conseguenza sia di sinistri stradali, sia di incidenti sul lavoro o di cd. colpa medica.

Per quanto attiene, infine, all'attività dell'ufficio GIP/GUP nel periodo in esame sono sopraggiunti 4518 procedimenti contro imputati noti.

A seguito della definizione di n. 5439 procedimenti, si registra una riduzione delle

pendenze, passate da n. 2564 a n. 1348 alla fine del periodo, con una riduzione percentuale del 47%.

Sono inoltre stabili ma con numeri alti i casi di violenza intra familiare e i procedimenti per maltrattamenti in famiglia e per il reato di atti persecutori [art.612 bis c.p.] con numerose misure cautelari emesse.

Tali condotte offensive non sembrano aver risentito della riforma legislativa della legge 19 luglio 2019 n.69 che ha aggravato la pena per i suddetti reati oltre ai limiti di durata delle misure cautelari relative.

Rilevante anche il numero dei procedimenti per spaccio di stupefacenti.

Si mantiene alta la percentuale di procedimenti per reati contro la P.A..

Tribunale di Marsala **[in base alla relazione della Presidente del Tribunale]**

Nel periodo in esame l'andamento della giurisdizione nell'area penale indica una riduzione complessiva delle pendenze del 13,66% da ritenersi quanto mai positiva alla luce della sostanziale stabilità delle sopravvenienze [-1,30%] che avevano fatto registrare un poderoso aumento nel precedente anno giudiziario [+28,63%].

Sia nel settore del dibattimento monocratico sia nella Sezione GIP-GUP, ossia quelli più significativi sotto il profilo dell'incidenza quantitativa, si è stabilizzato il consistente incremento delle iscrizioni verificatosi nell'anno precedente [del 23,34% nel primo e del 32,51 nel secondo nell'anno 2021-2022], cui è corrisposto una straordinaria equivalenza delle definizioni [appena - 2,18% della Sezione GIP/GUP Noti; + 7,30 nel dibattimento monocratico], a conferma di una capacità encomiabile, del settore penale nel suo insieme, di modulare l'attività giurisdizionale al mutevole andamento dei flussi procedurali.

In termini di indici di rendimento si riscontra quanto segue:

- dibattimento collegiale: indice ricambio 1,06; indice smaltimento: 0,39;
- dibattimento monocratico: indice ricambio 1,20; indice smaltimento: 0,62;
- Appello Giudice di Pace: indice ricambio 1,15; indice smaltimento: 0,78.

Si rileva una ottima riduzione delle complessive pendenze dibattimentali grazie ad un rilevante numero di definizioni atteso che si è passati dalle complessive pendenze dibattimentali di n. 1.965 per l'anno 2021/2022 [n. 55 al dibattimento collegiale; n. 1.894 al dibattimento monocratico; n. 16 appelli giudice di pace] alle complessive n. 1.616 per l'anno 2022/2023 [n. 53 al dibattimento collegiale; n. 1.551 al dibattimento monocratico; n. 12 appelli giudice di pace] con una diminuzione di 349 processi pari al 17,76%.

L'intero settore dibattimentale è stato interessato da una stabilizzazione delle considerevoli sopravvenienze monocratiche [da 1.354 del 2020/2021 a 1.670 processi del precedente anno giudiziario fino a n. 1.701 del 2022-2023, con un incremento del 28,93% per l'anno precedente ed un ulteriore incremento dell'1,86% nel presente anno giudiziario] e da sopravvenienze più ridotte di tipo collegiale [da 42 a 31 processi con una diminuzione del 26,19%] alle quali l'Ufficio ha fatto lodevolmente fronte con un alto numero di definizioni [settore monocratico: 2.043 definizioni a fronte delle 1.904 dell'anno precedente con un aumento del 7,30%; settore collegiale:

33 definizioni a fronte dei 31 affari sopravvenuti].

In particolare, appare decisamente invertita la tendenza nel settore del dibattimento collegiale, in quanto si è passati dai n. 74 processi pendenti nell'anno 2020/2021 a n. 55 processi per l'anno 2021/2022 e n. 53 processi nell'anno 2022/2023, con una diminuzione di 21 processi in due anni giudiziari, pari al -28,37%.

La predetta circostanza merita di essere menzionata unitamente all'ulteriore dato, di sicuro rilievo, costituito dal fatto che, nello stesso periodo, sono stati trattati e definiti ben 6 dei 7 processi pendenti in cui l'azione penale è stata esercitata dalla DDA di Palermo [uno dei quali con dispositivo].

In siffatta situazione generale deve pertanto ritenersi che la produttività complessiva nel settore del dibattimento penale collegiale [n. 33 processi definiti, in numero superiore alle sopravvenienze di n. 31 processi] e la conseguente riduzione delle pendenze [da n. 74 a n. 53 in due anni giudiziari] offra un quadro complessivo di sicuro rilievo.

Altro dato che merita adeguato rilievo è quello relativo al settore del dibattimento monocratico, nel quale, certamente in ragione delle modifiche operate dalla riforma "Cartabia" con riferimento alla generale estensione della procedibilità a querela per un gran numero di reati, incluse alcune contravvenzioni, si è registrata una straordinaria contrazione delle complessive pendenze monocratiche, mai verificatasi in siffatti termini numerici nella storia recente del Tribunale di Marsala, atteso che si è passati da n. 1.910 [1.894 monocratici+16 appello GdP] processi per l'anno 2021/2022 a n. 1.563 [1.551 monocratici +12 appello GdP] processi pendenti per l'anno 2022/2023 con una riduzione di 347 processi pari al 18,17%.

Invero, quanto alla durata media dei dibattimenti, in leggero aumento nel settore collegiale e in diminuzione in quello monocratico, i risultati complessivi appaiono comunque sempre soddisfacenti e apprezzabili, comparati con quelle relativi agli ultimi anni.

In particolare:

- nel settore monocratico, si è passati da una durata media pari a giorni 650 nell'anno giudiziario 2016-2017, a giorni 493 nell'anno 2017-2018, a giorni 466 nell'anno 2018-2019, a giorni 479 nell'anno 2019/2020, a giorni 505 nell'anno 2020/2021, a giorni 471 nell'anno giudiziario 2021/2022 mentre nell'ultimo anno giudiziario vi è stata una discesa fino a giorni 437;

- nel settore collegiale invece l'andamento è oscillante perché dipende molto dalla qualità dei processi che sopravvengono. Invero nell'anno 2019 sono sopravvenuti otto procedimenti di criminalità organizzata con imputati detenuti, due ne sono arrivati nel 2020, altri tre nel 2021, un altro nel 2022 ed ulteriori tre nel 2023; procedimenti tutti che non possono avere definizioni rapide e che incidono sulla durata media che per l'anno giudiziario 2020/2021 è stata di giorni 580, per l'anno 2021/2022 è stata di 566 giorni e nell'ultimo anno giudiziario, attesa la definizione di processi più risalenti di notevolissima complessità [per tutti il noto processo denominato "Anno Zero" con vari imputato per associazione mafiosa appartenenti alle famiglie di Castelvetrano, Mazara del Vallo e Campobello di Mazara] si è attestata in giorni 652 dunque di circa un anno e otto mesi.

In ogni caso tanto nel settore collegiale che in quello monocratico la durata media è sempre sensibilmente inferiore ai due anni.

Sulla durata media incide sempre lo smaltimento dei processi ultratriennali - tra i quali un particolare peso specifico, nel settore monocratico, rivestono i processi definiti dopo la lunga

sospensione ex art. 420 quater c.p.p. per irreperibilità dell'imputato - che è da diversi anni obiettivo perseguito da questo Ufficio con grande impegno e risultati altamente positivi.

La durata dei processi di rito collegiale permette di affermare che il 73% viene definito tra i 6 ed i 24 mesi, mentre la restante parte [27%] si conclude in oltre 2 anni con un miglioramento rispetto all'anno giudiziario 2021/2022 nel corso del quale veniva definito tra i 6 e i 24 mesi il 69% dei procedimenti mentre la restante parte, 31%, in oltre due anni.

La durata dei processi di rito monocratico permette di affermare che l'82 % degli affari viene definito tra i 6 ed i 24 mesi, mentre il restante 18% di processi si conclude in oltre 2 anni con un miglioramento rispetto all'anno giudiziario 2021/2022 nel corso del quale veniva definito tra i 6 e i 24 mesi il 77% dei procedimenti mentre la restante parte, 23%, in oltre due anni.

Appare in miglioramento rispetto all'anno precedente anche il dato dei procedimenti definiti con rito alternativo seppure limitatamente al settore monocratico che è comunque quello di maggior rilievo statistico.

Infatti, mentre nell'anno giudiziario 2021/2022 la definizione con rito alternativo era pari al 35,21% delle definizioni nel presente anno giudiziario tale percentuale è ascisa al 45,25%. I dati sono sostanzialmente immutati per il settore collegiale.

Inoltre, la larghissima parte dei processi [collegiali e monocratici] che si sono celebrati nel Tribunale presenta un numero di imputati abbastanza limitato, ove si presti attenzione al fatto che i processi con 1 imputato corrispondono all'80,6% circa di quelli di rito collegiale e all' 88,4% circa di quelli di rito monocratico.

Quanto all'incidenza della prescrizione l'esame della tabella che segue consente di rilevare un fattore certamente positivo ed importante: infatti, è risultato sostanzialmente trascurabile il fenomeno della prescrizione nel settore collegiale, atteso che essa è pari al 3% [una sola sentenza su 33 definizioni complessive], mentre lo stesso istituto ha trovato modesta incidenza nel settore monocratico riguardando solo l'1,6% dei processi di rito monocratico.

Nel settore Gip/Gup si è registrata una apprezzabile diminuzione delle pendenze [da n. 1.146 pendenti all'1 luglio 2022 a n. 1.070 procedimenti pendenti al 30 giugno 2023, con una riduzione del 2,72%], dato oltremodo positivo ove si tenga conto dello stabilizzarsi dell'incremento delle sopravvenienze verificatosi lo scorso anno [da n. 2.802 procedimenti noti iscritti nell'anno 2020/2021 a n. 3.713 procedimenti noti iscritti nell'anno 2021/2022, pari al + 32,51%; nell'anno 2022/2023 n. 3.630 procedimenti noti iscritti con un calo di appena 2,24%].

Il predetto ragguardevole risultato è stato allora conseguito grazie al notevolissimo aumento delle definizioni, passate nel tempo da n. 2.604 procedimenti noti definiti nell'anno 2020/2021 a n. 3.574 procedimenti noti definiti nell'anno 2021/2022, con un incremento pari al 37,25%, e risultate ancora n. 3.496 [solo il 2,18% in meno] nel corso dell'anno 2022/2023.

Analoghe valutazioni positive devono operarsi con riferimento al dato relativo ai tempi di definizione degli affari che risultano sempre molto contenuti.

In particolare, si evidenzia che vengono definiti entro un anno il 95,6% dei procedimenti mentre solo il 3% nel periodo compreso tra 1 e 2 anni. Praticamente irrilevante l'incidenza dei procedimenti definiti in oltre 2 anni [1%].

Si evidenzia, inoltre, l'aumento delle sentenze di rito alternativo, l'aumento dei decreti penali di condanna e la riduzione dei decreti che dispongono il giudizio con evidente complessivo effetto deflattivo. Quanto ai decreti di archiviazione vi è stata una riduzione nelle definizioni ma

occorre considerare che nell'anno 2021/2022 vi era stato un considerevole aumento [1824 definizioni] rispetto all'anno 2020/2021 [1487 definizioni] con un aumento del 22,66%.

Contenuto il dato delle prescrizioni nella fase Gip-Gup.

Tribunale di Sciacca

[in base alla relazione del Presidente del Tribunale]

Nel periodo in esame sono sopraggiunti all'Ufficio G.I.P/GUP del Tribunale n. 1249 procedimenti contro imputati noti.

Per effetto della definizione di n. 1072 procedimenti il numero delle pendenze è aumentato, passando da n. 547 a n. 724 alla fine del periodo.

Al G.I.P. circondariale degli uffici del Giudice di Pace sono affluiti durante lo stesso periodo n. 133 procedimenti [n. 150 nel periodo precedente] con una riduzione del flusso d'affari quantificabile nella misura del 11,3% rispetto all'anno precedente.

In sede dibattimentale, nel settore monocratico si registra una sopravvenienza di n. 522 procedimenti [oltre n. 5 appelli a sentenza dei giudici di pace], con una consistente attività di smaltimento nettamente superiore rispetto all'anno precedente: infatti, nel periodo in esame sono stati definiti n. 887 processi rispetto ai n. 773 del periodo precedente, con una percentuale in aumento di circa il 15%.

Il minor numero delle sopravvenienze e la notevole produttività registrata hanno consentito di ridurre la pendenza finale dei procedimenti del dibattimento monocratico, passati da n. 2.269 pendenti alla data del 01.07.2022 a n. 1.904 alla data del 30.06.2023, con un consistente decremento percentuale di più del 16%.

Nel settore collegiale il numero delle iscrizioni [n. 32] è stato parzialmente compensato dalle definizioni [n. 18], con una pendenza finale [n. 87 rispetto ai n. 73 dell'anno precedente] che ha registrato un incremento di quasi il 20%.

Nonostante i giudici a latere succedutisi nell'arco di tempo in esame abbiano contemporaneamente svolto anche altre funzioni, ciò non ha impedito la tempestiva definizione in sede collegiale di tutti i processi con imputati detenuti, compresi quelli di particolare gravità nel rispetto dei termini custodiali, e la chiusura di quasi tutti gli affari penali ultratriennali.

Nulla di significativo in merito alla tematica dell'extradizione e all'assistenza giudiziaria.

Nel periodo in esame non è stato emesso alcun mandato di arresto europeo; è stata ricevuta una sola richiesta, rimasta tuttavia inevasa in quanto nelle more l'imputato è stato prosciolto.

Nessun sequestro per equivalente eseguito nel periodo in esame.

Nel periodo in esame, nell'ufficio Gip-Gup non è stata emessa alcuna sentenza di non luogo a procedere per prescrizione dei reati.

Nel dibattimento monocratico sono state dichiarate 25 prescrizioni [in calo rispetto alle n. 36 nell'anno 2021/2022]; mentre nel dibattimento collegiale si registra solo n. 1 sentenza dichiarativa della prescrizione.

In termini di durata si rileva quanto segue:

- Dibattimento collegiale: giorni 1108 [a fronte di giorni 939 del periodo precedente];

- Dibattimento monocratico: giorni 1048 [a fronte di 985].

La maggiore durata dei tempi di definizione nel comparto penale del dibattimento monocratico e collegiale trova la sua giustificazione nella indicazione osservata dai giudici addetti a privilegiare la definizione dei processi di durata ultratriennale.

Nonostante una leggera riduzione del numero delle definizioni [n. 1.987 dal 1.7.2022 al 30.6.2023 rispetto a n. 2.161 nel periodo precedente], il calo delle sopravvenienze [n. 1.808 rispetto a n. 2.095 nel periodo precedente] ha comunque consentito di registrare una riduzione della pendenza finale dell'intera area penale [dibattimentale e gip-gup], che è passata da n. 2.899 a n. 2.720 alla data del 30.06.2023.

Alla data del 30.06.2023 al dibattimento monocratico risultano pendenti n. 406 [compreso il 2020 al 30 giugno] processi ultratriennali.

In sede di dibattimento collegiale, alla data del 30.06.2023 risultano pendenti n. 16 [compreso il 2020 al 30 giugno] procedimenti di durata ultratriennale.

Tribunale di Termini Imerese **[in base alla relazione del Presidente del Tribunale]**

Per quanto riguarda la giurisdizione penale, alla data del 1° luglio 2022 risultavano complessivamente pendenti nella fase dibattimentale n. 4.139 processi, di cui n. 3.962 per reati di competenza monocratica, n. 133 per reati di competenza collegiale e n. 44 appelli avverso sentenze dei giudici di pace.

A fronte di una sopravvenienza nel periodo di riferimento di n. 1.201 processi, di cui 1.098 per reati di competenza monocratica, n. 46 per reati di competenza collegiale e n. 57 appelli avverso sentenze dei giudici di pace, ne sono stati definiti n. 2.400, di cui n. 2.283 per reati di competenza monocratica, n. 58 per reati di competenza collegiale e n. 59 per appelli avverso sentenze dei giudici di pace.

Più specificamente, presso l'unica sezione penale dibattimentale della sede, sono pendenti alla fine del periodo di riferimento n. 2.940 processi, di cui n. 2.777 per reati di competenza monocratica, n. 121 per reati di competenza collegiale e n. 42 per appelli.

La percentuale dei procedimenti nei quali è stata dichiarata l'estinzione per prescrizione dei reati è risultata pari al 6,1% nel settore monocratico e al 9% in quello collegiale.

Il dato relativo alla riduzione delle pendenze è del tutto positivo rispetto a quello registrato nel precedente periodo, se si considera che nello scorso anno le pendenze totali ammontavano a 4.139 procedimenti in totale e quest'anno risultano pari a 2.940.

Si tratta di una riduzione della pendenza pari al -29 % che supera di molto il già notevole miglioramento del -21% ottenuto lo scorso anno.

Per quanto riguarda l'attività svolta nel settore Gip/Gup nel periodo in esame si è registrata una diminuzione delle pendenze, posto che a fronte dei 910 procedimenti pendenti il 1.7.2022, ne sono sopravvenuti 3.982 e ne sono stati definiti n. 4.178, di guisa che le pendenze al 30.6.2023 ammontano a 714 procedimenti con una riduzione considerevole rispetto ai 910 di inizio periodo [pari al -22% circa].

È stato segnalato un caso di estradizione, una richiesta di assistenza giudiziaria di tipo rogatorio e sono stati adottati 3 provvedimenti di “sequestro per equivalente”.

In conclusione, relativamente al settore penale va detto che una seria valutazione dell’impatto del recente intervento riformatore sull’operatività di questo Ufficio potrà essere eseguita solo a seguito di un necessario periodo di applicazione delle nuove disposizioni.

Di sicuro può ritenersi prevedibile una deflazione processuale determinata dall’ampiato ambito di operatività della procedibilità a querela, atteso che in diversi procedimenti pendenti mancava la querela e la stessa non è stata presentata nei termini.

Tribunale di Trapani

[in base alla relazione del Presidente del Tribunale]

Nel settore Gip/Gup l’Ufficio presenta un aumento delle pendenze [NOTI], passate da 1.136 a 1.341, ma va sottolineato che, rispetto al periodo passato, sono sopravvenuti oltre 400 procedimenti in più [2021/2022: 2490; 2022/2023: 2932].

Sono stati definiti 2.571 procedimenti noti a fronte dei 2.316 definiti nel periodo precedente; sono stati emessi 1.439 decreti di archiviazione, 255 sentenze di rito alternativo, 81 decreti penali di condanna, 481 decreti che dispongono il giudizio e 160 misure cautelari [di cui 60 da codice rosso], oltre ad un elevatissimo numero di provvedimenti in materia di esecuzione e di ammissione e liquidazione di onorari di avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

In relazione alla sempre maggiore partecipazione prevista dal legislatore per le persone offese alle dinamiche processuali, risultano aumentate le opposizioni alle archiviazioni, con conseguente aumento delle udienze camerale.

Il numero di procedimenti estinti per prescrizioni è assai modesto: nel periodo di riferimento sono stati emessi 60 decreti di archiviazione e 5 sentenze.

La maggior parte dei procedimenti [ossia 1.907, pari al 74% dei definiti] è stata definita entro sei mesi, 399 procedimenti [ossia il 16% del totale dei definiti] tra sei mesi ed un anno; 178 procedimenti [pari al 7% dei definiti] tra 1 e 2 anni; 87 procedimenti [pari al 3% dei definiti] oltre due anni.

Nel dibattimento collegiale vi è stato un modesto aumento anche dei pendenti finali passati da 154 a 169: anche in questo caso, va sottolineata la maggiore sopravvenienza [da 73 a 100, pari al 36,99% in più] e la maggiore produttività [da 73 ad 83 definiti, pari al 13,70% in più].

Dall’analisi della tipologia dei reati riguardanti i nuovi flussi si evince che i procedimenti per violenza sessuale sono aumentati, passando da 62 a 76, mentre sono diminuiti i procedimenti per atti persecutori, passati da 43 a 38.

Estremamente soddisfacente è l’andamento della definizione dei procedimenti ultratriennali: a fronte di 171 processi sopravvenuti [72 per l’anno 2021/2022 e 99 per l’anno 2022/2023], risultano soltanto 9 processi ultratriennali.

L’ottimo rendimento del settore del dibattimento collegiale ha altresì sostanzialmente azzerato le prescrizioni: nel periodo in esame ne è maturata una soltanto.

Il 9,6% dei procedimenti è stato definito entro sei mesi; il 12% entro un anno; il 39% entro due anni ed il 40% oltre i due anni.

Nel settore monocratico si è registrata la diminuzione delle pendenze passate da 2.901 a 2.714 [pari a -6,45%], in virtù sia della lieve flessione delle sopravvenienze [passate da 1.737 a 1.651, pari a -4,95%] sia dell'aumento delle definizioni [passate da 1.603 a 1.841 pari al 14,85%].

Il 17,4% dei procedimenti è stato definito entro sei mesi; il 15% entro un anno; il 31% entro due anni ed il 37% oltre i due anni.

A fronte di 3.388 processi sopravvenuti [1.737 per l'anno 2021/2022 e 1.651 per l'anno 2022/2023], risultano 189 processi ultratriennali, 47 dei quali sospesi.

A fronte di 1.841 processi definiti, 31 sono stati dichiarati prescritti.

Nelle due sezioni di Corte di Assise sono pervenuti, nel periodo di riferimento, 4 processi e ne sono stati definiti 3, sicché la pendenza è attualmente pari a 3.

L'andamento di questa particolare complessa tipologia di procedimenti è quindi del tutto soddisfacente: tra l'altro, i rinvii di udienza seguono una cadenza regolare e sono contenuti mediamente nell'arco di un mese.

Nel settore delle misure di prevenzione l'esame dei flussi registra nel periodo un aumento delle sopravvenienze, passate da 62 a 77 e pure un aumento delle definizioni, passate da 69 a 72: si registra quindi un lieve aumento delle pendenze finali passate da 53 a 58.

Va sul punto sottolineato che tutti i magistrati addetti al presente comparto sono pure impegnati nel dibattimento penale collegiale, nel riesame reale e nella Corte di Assise e, a far data dal novembre 2021 e per tutto il 2022, sono stati applicati in supplenza anche nel dibattimento monocratico penale.

Inoltre, alcuni procedimenti affrontati dalla sezione nel periodo in esame sono stati particolarmente impegnativi. Al riguardo vanno ricordati: procedimento nei confronti di Savalle Giovanni [n. 11/2017 RMP], Masella Ippolito Paolo Ettore + 3 [n. 6/2019 RMP] e Artale Giuseppe + 3 [n. 67/2019] nonché quelle più recenti a carico di Luppino Calogero Jonn [n. 32/2020], Lombardo Michele [n. 34/2020], Messina Dario [n. 40/2020], Clemente Nicolò [n. 43/2020], Sparla Vincenzo + 1 [n. 4/2021], Letizia Mario [n. 21/2022] e Aceste Giuseppe [n. 72/2022]. Altrettanto complessi sono risultati i procedimenti relativi a Isca Francesco [n. 3/2020], Tranchida Antonino [n. 6/2022], Domingo Francesco [n. 13/2022] e Vinci Fabrizio [n. 8/2023], che hanno portato alla pronuncia dei relativi decreti di sequestro. Infine, va ricordato per la sua particolarità, il procedimento instaurato ex art. 34 bis D.L.gs. 159/11 [n. 32/22 R.M.P., su istanza della società TRASPORTI LICARI SRLS], con rigetto della richiesta di controllo giudiziario volontario.

Analisi dell'andamento della prescrizione

Rispetto a quanto accaduto nello scorso anno giudiziario nel distretto il numero dei procedimenti estinti per prescrizione nell'anno in esame è diminuito in valore assoluto del 14%, passando da 3.203 a 2.755.


Analizzando i dati in termini percentuali e per tipologia di ufficio il sensibile decremento si è verificato in tutti gli uffici:

Infatti, sono stati definiti con pronunce di prescrizione:

- 996 procedimenti dai GIP/GUP, pari al 3,42% del totale dei 29.143 processi definiti, a fronte del 4,27% del precedente A.G. [1.212 su 28.392];
- 1.468 dai Tribunali, pari al 7,98% del totale dei 18.393 definiti, a fronte del 9,36% dell'A.G. 2019-20 [1.621 su 17.324];
- 291 dalla Corte di Appello, pari al 4,10% del totale dei 7.102 definiti a fronte del 5,69% del precedente A.G. [370 su 6.505].

Rispetto all'analogo dato nazionale i dati relativi al distretto di Palermo si mantengono comunque notevolmente al di sotto per ciascuna tipologia di ufficio; infatti 10,9% è il dato medio nazionale relativo ai Tribunali, 5,8% il dato riguardante gli uffici GIP/GUP, 24,1% l'incidenza percentuale dei procedimenti definiti dalle Corti di Appello con sentenza di prescrizione.

Il grafico sottostante evidenzia quanto variegata sia l'incidenza del fenomeno negli Uffici di secondo grado:






L'intervallo di variazione dell'indicatore è molto ampio: si passa da valori minimi pari a qualche punto percentuale per alcune Corti [Trento, Messina, Trieste] a valori via via più elevati, fino a raggiungere la soglia del 53,02% [Reggio Calabria].

Tra gli uffici di grandi dimensioni la Corte di Appello di Palermo é la prima in Italia per il bassissimo numero di declaratorie di estinzione del reato per prescrizione e in termini assoluti é preceduta solo da tre Corti medio-piccole, precisamente Trento, Messina e Trieste.

Per quanto riguarda gli Uffici di primo grado del distretto la tabella e i grafici sottostanti mostrano invece l'incidenza del fenomeno:

Sede Ufficio	Tribunale e relative sezioni					
	Dibattimento collegiale			Dibattimento monocratico		
	Totale definiti in Tribunale	di cui per Proscioglimento prima del dibattimento per prescrizione	di cui con Sentenza non doversi procedere per prescrizione	Totale definiti in Tribunale	di cui per Proscioglimento prima del dibattimento per prescrizione	di cui con Sentenza non doversi procedere per prescrizione
Agrigento	95	0	7	2.498	0	97
Marsala	33	0	1	2.043	1	31
Palermo	329	0	16	8.230	52	1.058
Sciacca	20	0	1	884	0	25
Termini Imerese	57	0	5	2.280	2	140
Trapani	83	0	1	1.841	1	30
Totale distretto	617	0	31	17.776	56	1.381

Sede Ufficio	Gip presso il Tribunale			
	Noti Gip Gup	Noti Gip		Noti Gup
	Totale definiti dal GIP/GUP	di cui per Archiviazione per prescrizione	di cui con Sentenza non doversi procedere per prescrizione	di cui con Sentenza non doversi procedere per prescrizione
Agrigento	5.439	306	2	41
Marsala	3.496	146	0	4
Palermo	12.606	210	5	17
Sciacca	1.051	31	0	0
Termini Imerese	3.980	167	0	2
Trapani	2.571	60	0	5
Totale distretto	29.143	920	7	69



La tabella seguente riporta la classificazione delle sentenze di prescrizione di questa Corte di Appello per titolo di reato e per sezione:

Declaratorie di prescrizioni in appello distinte per titoli di reato e sezioni
1° luglio 2022 – 30 giugno 2023

Titolo di reato	Sezione					Totale	%
	Prima	Seconda	Terza	Quarta	Quinta		
Codice della Strada	26					26	8,9%
624	1	14	5	3		23	7,9%
159/11 D.Lvo	1				19	20	6,9%
640		16				16	5,5%
380/01 DPR				16		16	5,5%
648		16				16	5,5%
582		5		6		11	3,8%
633	9					9	3,1%
570		1		7		8	2,7%
368	6					6	2,1%
349	6					6	2,1%
115/02 DPR	6					6	2,1%
494		6				6	2,1%
483		5				5	1,7%
385				5		5	1,7%
309/90 DPR	2			3		5	1,7%
152/06 D.L.vo				5		5	1,7%
445/00 DPR	5					5	1,7%
612 bis			4			4	1,4%
612			4			4	1,4%
372	4					4	1,4%
646				4		4	1,4%
267/42 RD				4		4	1,4%
334	3					3	1,0%
642		3				3	1,0%
635			3			3	1,0%
590		3				3	1,0%
660				3		3	1,0%
624 bis		3				3	1,0%
401/89 L.	3					3	1,0%
74/00 D.L.vo			2			2	0,7%
157/92 L.		2				2	0,7%
388	2					2	0,7%
81/08 D.L.vo				2		2	0,7%
707				2		2	0,7%
393	2					2	0,7%
337	2					2	0,7%

Titolo di reato	Sezione					Totale	%
	Prima	Seconda	Terza	Quarta	Quinta		
482		2				2	0,7%
42/04 D.L.vo				2		2	0,7%
340	2					2	0,7%
727				1		1	0,3%
484		1				1	0,3%
335 bis	1					1	0,3%
544 ter				1		1	0,3%
677				1		1	0,3%
378	1					1	0,3%
Codice della Navigazione				1		1	0,3%
570/60 DPR	1					1	0,3%
341 bis	1					1	0,3%
43/73 DPR			1			1	0,3%
648 bis				1		1	0,3%
316 ter	1					1	0,3%
491		1				1	0,3%
392	1					1	0,3%
75/58 L.			1			1	0,3%
590 bis		1				1	0,3%
196/03 D.Lgs.				1		1	0,3%
595			1			1	0,3%
640 bis		1				1	0,3%
609 decies			1			1	0,3%
644		1				1	0,3%
610			1			1	0,3%
336	1					1	0,3%
459		1				1	0,3%
49/08 D.L.	1					1	0,3%
476		1				1	0,3%
681				1		1	0,3%
614			1			1	0,3%
712				1		1	0,3%
319 quater	1					1	0,3%
416 ter	1					1	0,3%
477		1				1	0,3%
495		1				1	0,3%
629				1		1	0,3%
527			1			1	0,3%
572				1		1	0,3%
Totale complessivo	90	85	25	72	19	291	100%

Analizzando in dettaglio il dato emerge in tutta evidenza come il pur contenuto fenomeno sia prevalentemente concentrato su fatti di reato di scarso rilievo.

Infatti, nell'ambito del limitatissimo numero complessivo delle prescrizioni l'8,9% ha per oggetto violazioni del codice della strada, il 7,9% reati di furto [nella stragrande maggioranza relativa a furto di energia elettrica], il 6,9% reati nelle materie oggetto del D.Lvo 159/2011 ["Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione"], il 5,5% reati di truffa, di violazioni urbanistiche e di ricettazione.

Inferiori al 4% sono le percentuali per tutte le altre tipologie di reato che nella stragrande maggioranza dei casi divengono addirittura irrisorie.

I "tempi di transizione"

I tempi di trasmissione dei fascicoli dagli Uffici di primo grado alla Corte per la celebrazione del giudizio in appello, dalla tabella che segue si evince che nell'A.G. 2022/2023 i tempi si sono fortemente ridotti rispetto all'andamento dell'A.G. precedente.

giorni intercorsi tra ricezione appello e invio telematico in Corte			
Ufficio	A.G. 2022-23	2021-22	Variazione percentuale A.G. 2022-23 vs. A.G. 2021-22
Dibattimento			
Agrigento	57	65	-12,6%
Marsala	40	40	0,7%
Palermo	179	309	-42,1%
Sciacca	35	37	-3,6%
Termini Imerese	39	44	-11,4%
Trapani	57	57	0,4%
Gip/Gup			
Agrigento	38	42	-8,7%
Marsala	12	30	-60,9%
Palermo	20	28	-29,0%
Sciacca	32	25	29,3%
Termini Imerese	39	44	-11,4%
Trapani	57	57	0,4%

Si rileva, quindi, un decremento in quasi tutti i Tribunali del distretto dei tempi di trasmissione degli atti a questa Corte; in particolare, il Tribunale di Palermo, che presentava la maggiore criticità, ha ridotto i tempi per i giudizi dibattimentali monocratici e collegiali del 42,08%, da 308,91 a 178,93 giorni, anche se occorre adoperarsi per una ulteriore riduzione.

Al tema è stata dedicata particolare attenzione da parte di questa Presidenza, già ancor prima dell'introduzione dell'art. 344 *bis* c.p.p. [ormai di prossima abrogazione], mediante un costante monitoraggio condiviso con i Presidenti dei Tribunali.

Nonostante il netto miglioramento realizzato continua la vigilanza sul tema nell'ottica di contrarre ulteriormente i tempi di transizione soprattutto laddove ancora sussista qualche significativa criticità.

Per quanto concerne “i tempi di transizione” dalla Corte di Appello alla Corte di Cassazione, dalla tabella che segue si evince una ulteriore riduzione rispetto all’A.G. precedente, pari al 7,41%.

Corte di Appello di Palermo	giorni intercorsi tra la ricezione dell'impugnazione e l'invio telematico in Corte di Cassazione
A.G. 2022-23	99
A.G. 2021-22	106
Var. % A.G. 2022-23 vs. A.G. 2021-22	-7,3%

In linea generale, la maggior parte del tempo impiegato dipende dalla necessità di curare da parte delle cancellerie tutti gli adempimenti necessari che precedono l’invio materiale del fascicolo al giudice dell’impugnazione.

PARTE QUINTA

LA MAGISTRATURA ONORARIA

Settore Civile

Per quanto specificamente attiene ai Giudici di Pace di questo distretto, l'andamento del flusso complessivo dei procedimenti in materia civile pone in evidenza una flessione sia delle sopravvenienze [da 17.879 a 10.286] sia delle definizioni [da 19.559 a 10.286], con conseguente riduzione delle pendenze finali [-40%], passate da 7.582 a 4.554.

Procedimenti civili	A.G.	
	2022-23	2021-22
Sopravvenuti	10.722	17.879
Definiti	10.286	19.559
Pendenti finali	4.554	7.582

La maggior parte di tali procedimenti è costituita dalla cognizione ordinaria che ha avuto l'andamento esposto nella tabella che segue:

Cognizione ordinaria	A.G.	
	2022-23	2021-22
Sopravvenuti	4.125	6.478
Definiti	4.281	8.079
Pendenti finali	3.037	5.707

Settore Penale

Per quanto attiene al settore penale sono sopravvenuti alla fase dibattimentale 970 processi a fronte dei 1058 del periodo precedente [-8,32%] e ne sono stati esauriti n. 1.132 a fronte di 1.113 del periodo precedente [+1,71%], con una pendenza finale che è diminuita del 9,95%, passando da a 1.709 a 1.539, come indicato nella tabella seguente:

Dibattimento penale	A.G.	
	2022-23	2021-22
Sopravvenuti	970	1.058
Definiti	1.132	1.113
Pendenti finali	1.539	1.709

Il contributo della magistratura onoraria

Giudici ausiliari [D.L. 69/2013]:

La tabella che segue mostra la distribuzione dei giudici ausiliari, le rispettive date di immissione in servizio, l'espletamento del tirocinio, la produttività nell'anno giudiziario in esame:

1 luglio 2022 - 30 giugno 2023

Sezione	Magistrato	Tirocinio	Cause assunte in decisione	Minute depositate	Fascicoli in DECISIONE al 30.6.2023			Totale Complessivo
					Termini ex art. 190 c.p.c.	Termini ex art. 275 c.p.c.	Fuori Term. al 30.6.23	
Prima	CALDERARO Salvatore dal 2.12.15	SI	64	52	6	9	32	99
	SIRCHIA Giovanni dal 11.6.19	NO	85	85	17	18	4	124
			149	137	23	27	36	223
Seconda	PINO Maruzza dal 2.12.15	SI	79	68	22	11	32	133
	STRANO Gabriele dal 16.9.15	NO	77	73	24	11	5	113
	LOMBARDO Agata dal 2.12.15	SI	70	60	17	22	36	135
	SAGUTO Pierina dal 22.6.18 all'11.4.23	SI	4	28	-			28
			230	229	63	44	73	409
Terza	ASARO Lidia dal 16.9.15 al 25.11.22	NO	2	1	-			1
	FAMÀ Maria Rita dal 16.9.15 al 3.5.22	NO	-	32	-			32
	INTILISANO Luciana dal 16.9.15 all'8.6.22	NO	-	-	-			0
	MOTTA Silvestro dal 22.1.16	SI	29	52	3	8	0	63
	PETITTO Marcello dal 20.4.17 al 4.10.22	NO	-	2	-			2
		31	87	3	8	0	98	
Totale complessivo			410	453	89	79	109	730

Con specifico riferimento alla produttività va precisato che i dati sopra indicati tengono in considerazione, coerentemente con l'oggetto della relazione, il periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 30 giugno 2023, mentre la valutazione della produttività dei Giudici ausiliari è normativamente prevista con riferimento all'anno solare.

Pertanto, per completezza di informazione, la tabella che segue ha per oggetto la produttività dei predetti magistrati onorari riferita agli anni 2016-2023:

Sezione	Giudice Ausiliario	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale Complessivo
Prima	ALOSI Filippo dal 16.9.15 al 1.6.16	44	-	-	-	-	-	-	-	44
	CALDERARO Salvatore dal 2.12.15	25	70	47	33	48	44	61	57	385
	CARROCCIO Maria Teresa dal 16.9.15 al 2.2.17	22	25	0	0	-	-	-	-	47
	FENGA Carmela dal 16.9.15 al 15.9.20	31	52	52	25	21	31	0	-	212
	LA ROSA Rita dal 22.1.16 al 11.11.20	12	88	40	35	35	27	0	-	237
	SIRCHIA Giovanni dall'11.6.19	-	-	-	14	64	94	91	89	352
	BORGIA Salvatore dal 20.7.16 al 7.7.18	5	63	24	21	-	-	-	-	113
	GRANIERI Alessandro dal 20.7.16 al 10.5.17	1	30	12	0	1	0	-	-	44
	GUERRERA Carmelo A. dal 6.10.16 al 7.7.18	2	25	22	19	-	-	-	-	68
totale sezione	142	353	197	147	169	196	152	146	1.502	
Seconda	RIVOLI Giuseppa dal 16.9.15 al 18.5.22	63	88	65	73	54	29	6	-	378
	PINO Maruzza dal 2.12.15	78	92	83	92	64	83	78	78	648
	SIRCHIA Giovanni dal 16.9.15 all'11.6.19	116	91	96	73				-	376
	STRANO Gabriele dal 16.9.15	92	83	70	72	57	62	52	75	563
	LOMBARDO Agata dal 2.12.15	56	97	96	97	72	67	56	58	599
	GIUNTA Antonino dal 20.7.17 al 31.12.20	8	68	70	69	55	31	0	-	301
	SAGUTO Pierina dal 22.6.18 all' 11.4.23	0	0	0	53	48	56	41	12	210
	totale sezione	413	519	480	529	350	328	233	223	3.075
Terza	ASARO Lidia dal 16.9.15 al 25.11.22	46	58	56	31	37	24	16	-	268
	FAMÀ Maria Rita dal 16.9.15 al 3.5.22	87	85	58	46	43	31	42	2	394
	GIUNTA Antonino dal 1.1.21 al 21.7.21					-	-	0	-	
	INTILISANO Luciana dal 16.9.15 all'8.6.22	90	81	60	73	24	34	20	-	382
	MOTTA Silvestro dal 22.1.16	24	65	57	55	46	55	51	44	397
	PETITTO Marcello dal 20.4.17 al 4.10.22	0	22	40	33	52	26	21	-	194
	totale sezione	247	311	271	238	202	170	150	46	1.635
Totale complessivo	802	1.183	948	914	721	694	535	415	6.212	

E anche dalla stessa è possibile apprezzare il livello della produttività dei Giudici Ausiliari, la cui lieve flessione complessiva nell'anno in esame è agevolmente spiegabile con le sopravvenute dimissioni di molti, mentre non va trascurato il fatto che per diverse ragioni alcuni devono ancora depositare un significativo numero di sentenze relative a cause già assunte in decisione.

GOP e VPO

Nel corso del quadriennio 2019-2022 la pianta organica dei Giudici Onorari di Tribunale del distretto non ha subito alcuna modifica e anche le relative percentuali di scopertura sono rimaste pressoché invariate, se si escludono i Tribunali di Palermo e di Termini Imerese come illustrato nella tabella che segue:

Tribunale	2019	2020	2021	2022	% Scopertura media Ufficio
Agrigento	11,8%	11,8%	11,8%	11,8%	11,8%
Marsala	15,4%	15,4%	15,4%	15,4%	15,4%
Palermo	7,9%	14,3%	14,3%	14,3%	12,7%
Sciacca	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%
Termini Imerese	9,1%	9,1%	18,2%	18,2%	13,6%
Trapani	13,3%	13,3%	13,3%	13,3%	13,3%

Anche il rapporto tra giudici onorari e giudici togati, nell'ambito di ciascun Tribunale, è rimasto stabile; fanno eccezione solamente i Tribunali di Palermo e Termini Imerese le cui piante organiche della magistratura ordinaria sono state modificate nel corso degli ultimi anni.

In particolare, l'organico del Tribunale di Palermo è stato aumentato complessivamente di due unità [una nel 2020 e una nel 2022], mentre quello di Termini Imerese nel 2020 ha subito un incremento pari a tre unità.

La tabella successiva mostra il rapporto in termini percentuali della pianta organica dei magistrati onorari rispetto ai togati nel corso dell'ultimo quadriennio.

Dalla stessa si evince chiaramente come la magistratura onoraria costituisca una parte significativa della forza lavoro dei singoli Uffici.

Organico Onorari

Tribunale	2019	2020	2021	2022	Media Ufficio
Agrigento	53,1%	53,1%	53,1%	53,1%	53,1%
Marsala	54,2%	54,2%	54,2%	54,2%	54,2%
Palermo	49,2%	48,8%	48,8%	48,5%	48,8%
Sciacca	70,0%	70,0%	70,0%	70,0%	70,0%
Termini Imerese	50,0%	44,0%	44,0%	44,0%	45,5%
Trapani	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%

Per quanto attiene invece alla capacità definitoria dei predetti, la tabella che segue mostra chiaramente l'elevata incidenza che in entrambi i settori della giurisdizione hanno avuto i giudici onorari.

Affari Contenziosi [Civile e Lavoro]

Tribunale	% Procedimenti definiti dai Giudici Onorari		
	2020-21	2021-22	2022-23
Agrigento	41,4%	44,7%	44,9%
Marsala	42,9%	50,9%	42,6%
Palermo	22,6%	21,3%	21,5%
Sciacca	50,2%	51,4%	55,1%
Termini Imerese	28,9%	29,6%	25,5%
Trapani	25,9%	37,8%	31,6%
Totale distretto	29,1%	31,3%	29,4%

Per quanto attiene al settore civile la quota di definizioni riferibile ai giudici onorari è pari a circa un terzo del totale; nel settore penale tale percentuale in alcuni anni ha superato anche il

40%.

Va precisato al riguardo che ai fini del calcolo di tale percentuale sono stati presi in considerazione tutti i procedimenti contenziosi civili e di lavoro, compresi i procedimenti speciali e gli ATP in materia di previdenza, mentre sono stati esclusi i procedimenti di Volontaria Giurisdizione.

La tabella inoltre pone in evidenza una tendenziale stabilità nel triennio in esame in ordine alla percentuale di definizioni dei giudici onorari per tutti gli Uffici del distretto, mentre si rileva una variabilità tra i singoli uffici a seconda della dimensione: nel Tribunale di Sciacca la percentuale di definizione dovuta alla magistratura onoraria supera sempre il 50%, mentre Palermo supera appena la soglia del 20%, ad Agrigento e Marsala tale percentuale è piuttosto stabile e pari al 40% circa, a Termini Imerese e Trapani oscilla tra il 25% e il 38%.

Quanto al settore penale, limitatamente al dibattimento monocratico, nel corso degli ultimi tre anni giudiziari, nell'intero distretto, si osserva un trend decrescente nella percentuale di definizioni da parte dei giudici onorari.

Dibattimento monocratico: % definizioni Giudici Onorari

Tiribunale	% Procedimenti definiti dai Giudici Onorari		
	2020-21	2021-22	2022-23
Agrigento	30,4%	38,0%	34,9%
Marsala	22,4%	29,1%	24,1%
Palermo	47,2%	50,0%	49,6%
Sciacca	70,8%	61,3%	57,3%
Termini Imerese	38,4%	31,8%	32,2%
Trapani	64,3%	66,9%	22,4%
Totale distretto	43,4%	45,7%	40,4%

I Dirigenti degli Uffici giudicanti e requirenti del Distretto hanno sottolineato l'importanza e il significativo apporto fornito dai magistrati onorari nell'attività giurisdizionale degli Uffici.

Piante organiche dei Magistrati onorari [compresi gli ausiliari della Corte di Appello]

Giudici ausiliari [D.L. 69/2013].

L'organico della Corte di Appello di Palermo prevede 17 Giudici Ausiliari e alla data del 30 giugno 2023 ne erano presenti appena 6 [così come alla data odierna], ripartiti per sezione come di seguito indicato:

- 2 alla Prima Sezione Civile;
- 3 alla Seconda Sezione Civile;


- 1 alla Terza Sezione Civile.

GOT e VPO


In netta diminuzione rispetto a quello dello scorso anno il tasso di scopertura delle piante organiche dei GOP, pari al 3,97% circa [a fronte del 15,1%], invece per i VPO il valore si è incrementato attestandosi al 25,6% [a fronte del 20,8% dello scorso anno].

Le seguenti tabelle e grafici evidenziano le scoperture di organico sia per i GOP sia per i VPO.

Tribunale	Organico	in servizio al 30 giu 23	% scopertura
Agrigento	17	15	11,8%
Marsala	13	12	7,7%
Palermo	63	67	-6,3%
Sciacca	7	6	14,3%
Termini Imerese	11	8	27,3%
Trapani	15	13	13,3%
Totale Distretto	126	121	4,0%



Procura della Repubblica	Organico	in servizio al 30 giu 23	% scopertura
Agrigento	15	9	40,0%
Marsala	9	7	22,2%
Palermo	72	55	23,6%
Sciacca	6	5	16,7%
Termini Imerese	10	7	30,0%
Trapani	13	10	23,1%
Totale Distretto	125	93	25,6%



Giudici di Pace

Particolarmente rilevante la scoperta negli uffici del Giudice di Pace, ove ha raggiunto la misura del 70,41% circa [a fronte dei 169 Giudici di Pace previsti in pianta al 30 giugno 2023 ne risultavano in servizio solo 50].

Circondario	Ufficio del Giudice di Pace	Organico	in servizio al 30 giu 23	% scoperta
Agrigento	Agrigento	17	10	41,2%
Marsala	Castelvetrano	4	0	100,0%
	Marsala	6	2	66,7%
	Penatelleria	2	1	50,0%
Palermo	Palermo	99	20	79,8%
	Partinico	2	1	50,0%
Sciacca	Bivona	2	0	100,0%
	Partanna	2	0	100,0%
	Ribera	2	1	50,0%
	Sciacca	4	1	75,0%
Termini Imerese	Corleone	3	0	100,0%
	Gangi	2	0	100,0%
	Lercara Friddi	2	0	100,0%
	Termini Imerese	4	6	-50,0%
	Polizzi Generosa	2	0	100,0%
Trapani	Alcamo	3	2	33,3%
	Trapani	13	6	53,8%
Totale Distretto		169	50	70,4%

PARTE SESTA

Il Tribunale per i Minorenni di Palermo

[in base alla relazione del Presidente del Tribunale per i Minorenni]

Nel periodo in esame nel **settore civile** si osserva un incremento sia delle sopravvenienze, passate da 4.461 a 5.332, [+19,52%], sia delle definizioni, passate da 4.443 a 5.009 [+12,74%], cui si accompagna un aumento della pendenza finale, passata da 4.496 a 4.819 [+7,18%]. [dati non comprensivi delle misure amministrative].

Con riferimento alla gestione degli **affari penali** la sopravvenienza complessiva è stata lievemente superiore [11,85%] rispetto a quella dell'anno precedente [2.851 procedimenti a fronte di 2.549] ed è stato definito un numero di procedimenti [2.970 a fronte di 2.535] superiore [17,16%] e altresì a quello delle nuove iscrizioni, per cui la pendenza finale registra un decremento pari a -11,29%, raggiungendo il valore di 1.069.

Lo schema che segue riporta in sintesi le rilevazioni numeriche distinte per i settori delle indagini preliminari, dell'udienza preliminare e del dibattimento:

Tribunale per i minorenni - Settore penale	Anno Giudiziario 2022-23		
	Iscritti	Definiti	Pendenti Finali
Dibattimento	190	142	228
Indagini preliminari - registro noti	2.107	2.123	39
Udienza preliminare	554	705	802
Totale	2.851	2.970	1.069

Anche quest'anno le definizioni processuali anticipate, come risulta chiaramente dai dati, sono di gran lunga più numerose rispetto a quelle dibattimentali, e ciò non soltanto per il ricorso al giudizio abbreviato, quanto soprattutto per la frequente applicazione dei tipici istituti minorili della irrilevanza, del perdono giudiziale e dell'estinzione del processo per esito positivo della messa alla prova, con cui si coniugano le esigenze di efficacia e di rapidità nella definizione del giudizio con quelle dell'imputato minorenni di contenere gli effetti stigmatizzanti della condanna.

Sembra opportuno premettere che il Tribunale per i Minorenni di Palermo, con competenza distrettuale sul territorio di Palermo, Agrigento e Trapani, è un ufficio mono-sezionale, nel quale tutti i magistrati togati svolgono da sempre funzioni promiscue, in quanto ciascuno, secondo criteri tabellari, svolge sia funzioni penali che civili e partecipa dunque a udienze istruttorie e camere di consiglio in entrambi i settori, i quali risultano strettamente interconnessi ed interagiscono tra di loro.

E invero, l'obiettivo perseguito nel giudizio che riguarda persone minori di età è la

realizzazione di fattori positivi di superamento delle condizioni di disagio che investono il soggetto minorenni e la sua famiglia, e dunque il ruolo affidato all'A.G. può definirsi olistico e proattivo e necessita della contaminazione di "altri saperi" mediante l'apporto dei giudici esperti, ma necessita anche di strumenti di coordinamento delle azioni sociali proprie di altri organi istituzionali.

Per esporre, quindi, l'andamento della giustizia minorile in questo Distretto e assegnare alla presente relazione anche il significato di effettiva descrizione delle questioni e delle criticità rilevate, non può prescindere da una breve ricognizione della condizione attuale di questo Ufficio sotto il profilo delle risorse esistenti.

Ricognizione dei procedimenti civili e penali e relativi riferimenti statistici

La crisi attraversata nel settore civile dai Tribunali per i minorenni a causa dei seri inconvenienti insorti con le citate novelle legislative, non disgiunti dalle annose problematiche legate alle forti carenze dei servizi socio sanitari del Distretto - in cui il sistema integrato di interventi previsto con legge n. 328/2000 ancora non riesce a decollare, dovendosi peraltro constatare come addirittura moltissimi Comuni siano privi della figura dell'assistente sociale - non ha impedito a questo Tribunale di ottenere nel decorso anno risultati soddisfacenti, grazie al lodevole impegno profuso da magistrati e personale amministrativo e alle misure organizzative adottate per rendere più fluidi i rapporti con le figure apicali delle amministrazioni comunali e dei servizi sanitari, sebbene anche su tale versante siano stati avvertiti di recente gli effetti rovinosi delle innovazioni informatiche, atteso che con le dette amministrazioni [che al loro interno annoverano le figure degli assistenti sociali e del personale sanitario incaricati di riferire sul loro operato nei casi giudiziari loro segnalati] non c'è ancora alcuna possibilità di interazione attraverso il registro informatico, che richiede a tal fine una farraginosa iscrizione al Registro Generale degli Indirizzi Elettronici [ReGIndE], per l'abilitazione sul Portale dei Servizi Telematici.

Nell'illustrare i risultati ottenuti, vale la pena soffermarsi brevemente sulle rilevazioni statistiche, che globalmente comprendono la materia dell'adozione [adottabilità, domande adozione, ecc], quella della volontaria giurisdizione e dei contenziosi e quella delle misure amministrative.

Orbene, deve rilevarsi che ad un sensibile aumento di nuove iscrizioni rispetto al medesimo periodo del decorso anno [n. 6.092 sopraggiunti nell'anno 2022/23, n. 5.135 nell'anno 2021/22] corrisponde un altrettanto sensibile aumento delle definizioni [n. 5.739 anno 2022/23, n. 5.214 anno 2021/22].

Trattasi di un dato indubbiamente positivo, che tuttavia si rivela scarsamente attendibile, in quanto calcolato sulla base dell'incerta commistione operata dagli applicativi informatici tra i procedimenti di volontaria giurisdizione iscritti e pendenti e quelli c.d. contenziosi iscritti a far data dal 1° marzo 2023, poiché con la dismissione del registro SIGMA e l'adozione del SICID non è più possibile procedere all'estrazione dei dati statistici con un estrattore ufficiale.

Va peraltro aggiunto che - essendo il flusso delle tutele ricompreso sotto la voce volontaria giurisdizione - ancor meno attendibile si prospetta tale dato ove si consideri che il trend di minori stranieri non accompagnati [msna] che sbarcano sulle coste siciliane è in costante ed inarrestabile aumento, e che, secondo quanto informalmente appreso dalla locale Procura [che anch'essa sconta i deleteri effetti di rallentamento causati dall'inefficienza del PTC] nel suddetto Ufficio

giacciono circa 6.000 segnalazioni non lavorate, il che induce a riflettere sul prevedibile massiccio incremento dei procedimenti [più della metà dei quali indirizzati alla tutela dei msna] che produrrà l'auspicato assestamento del processo telematico.

Come si è osservato a proposito del settore civile, anche in quello penale le perniciose ripercussioni delle vacanze nell'organico dei magistrati e della inadeguatezza in quello dei dipendenti nel periodo di riferimento, maggiormente avvertite in un ufficio di piccole dimensioni con competenza su un vasto e problematico territorio, non hanno impedito di conseguire comunque apprezzabili risultati, solo in virtù dell'impegno sia dei magistrati che del personale di cancelleria, particolarmente motivati nel rispondere alle esigenze di celerità imposte nella trattazione dei casi che coinvolgono persone minori di età.

E difatti in ambito penale si è pervenuti a una riduzione della pendenza globale rispetto al medesimo periodo del decorso anno [n.1.069 nell'anno 2022/23, n.1.205 nell'anno 2021/22] che va particolarmente apprezzata nella misura in cui con riguardo al Gip all'incremento delle iscrizioni [n.2.107 nell'anno 2022/23, n.1.667 nell'anno 2021/22] è seguito un encomiabile incremento delle definizioni [n.2.123 nell'anno 2022/23, n.1.697 nell'anno 2021/22] e all'aumento delle definizioni del Gup [n.705 nell'anno 2022/23, n.641 nell'anno 2021/22] è corrisposta l'auspicata riduzione delle iscrizioni al Dibattimento [n.190 nell'anno 2022/23, n.202 nell'anno 2021/22], la quale ha consentito di limitare gli effetti della sospensione del secondo collegio dibattimentale disposta nell'aprile del 2022 a causa della vacanza determinata dal trasferimento di un magistrato e dal collocamento a riposo di un altro, sospensione che ha inevitabilmente comportato la riduzione del numero di processi definiti in questa fase processuale.

Come in passato, le definizioni processuali anticipate in fase di udienza preliminare sono di gran lunga più numerose rispetto a quelle dibattimentali e ciò non soltanto per il ricorso al giudizio abbreviato [ne sono stati definiti con tale rito n. 147], quanto soprattutto per la frequente applicazione dei tipici istituti minorili della irrilevanza, del perdono giudiziale e dell'estinzione del processo per esito positivo della messa alla prova [126 imputati ne sono stati ritenuti meritevoli], istituti coi quali si coniugano le esigenze di efficacia e di celerità nella definizione del giudizio con quelle dell'imputato minorenni di vedere contenuti gli effetti stigmatizzanti della condanna.

Sui dati statistici prima enunciati va però osservato che il computo delle ordinanze di applicazione di misura cautelare emesse dal GUP e dal dibattimento è imperfetto perché tali provvedimenti pur essendo annotati al SIGMA non vengono rilevati dal punto di vista statistico e soprattutto va osservato che il dato relativo alla pendenza risulta alterato dall'impossibilità di rilevare statisticamente il numero, alquanto significativo, di processi sospesi – in particolar modo nella fase dell'udienza preliminare – vuoi per lo stato di irreperibilità degli imputati [nell'ordine di circa 130 fino alla concreta applicazione della norma che ne ha consentito la definizione con sentenza], vuoi perché si è disposta la messa alla prova di quelli ritenuti meritevoli [in atto ne sono sospesi 162], tutti processi che sono stati sostanzialmente trattati ma che – a legislazione vigente nel periodo in esame - non ricadevano tra quelli definiti, giacché per i primi si doveva attendere un eventuale rintraccio dell'imputato e per i secondi si deve attendere lo spirare del tempo e la valutazione finale per verificare quale sia l'esito della prova cui il giovane è stato sottoposto.

Misure adottate per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, riduzione della durata dei procedimenti, ufficio per il processo.

Come è noto, gli uffici minorili non hanno beneficiato delle risorse del PNRR con riferimento all'Ufficio per il processo e deve dirsi che una simile scelta – ineccepibile se si ha riguardo alle finalità perseguite col Piano - unitamente alle carenze dell'organico che affliggono questo come altri Tribunali minorili, appare in atto ulteriore elemento penalizzante che rischia di porre in pericolo non tanto il principio costituzionale della ragionevole durata del processo quanto le indicazioni delle convenzioni internazionali in tema di tutela del fanciullo, in particolare quel "principio dell'urgenza" insito nei procedimenti minorili.

Ci si astiene quindi dal trattare l'argomento, se non per rammentare che il sistema della giustizia per i minori è stato solo sfiorato dalle previsioni del PNRR, proprio attraverso l'emanazione della sopra ricordata legge n.206/2021, con la quale si è disposto al comma 24 lett. h) che *"i magistrati onorari assegnati ai tribunali per i minorenni..., siano assegnati all'ufficio per il processo già esistente presso il tribunale ordinario per le funzioni da svolgere nell'ambito delle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie"*, prevedendo alla lett. l) la possibilità di demandare ai medesimi giudici onorari funzioni in parte coerenti con la loro attitudine professionale, mentre solo il decreto attuativo in materia di Ufficio del processo con l'articolo 12 estende opportunamente al nuovo organo giudiziario la possibilità di usufruire del variegato personale indicato nell'articolo 4, attribuendo all'art. 15 specifici compiti ai giudici onorari esperti, nell'ambito delle funzioni svolte in seno alla sezione distrettuale e a quelle circondariali.

Tutto ciò [pur nella consapevolezza del venir meno dell'apporto delle competenze professionali dei detti giudici a un sistema di protezione dell'infanzia che sinora è stato tra i migliori nel panorama della giustizia in Europa] si rivela comunque un rimedio potenzialmente efficace per garantire la necessaria celerità delle decisioni.

Va comunque sottolineato che difficilmente nell'ambito della giustizia minorile si pongono problemi di arretrato, in quanto la durata dei procedimenti è generalmente limitata rispetto ai tempi della giurisdizione ordinaria, pur non essendo agevole assicurare un indice di ricambio in termini rigorosi, in quanto la sopravvenienza relativa sia ai procedimenti civili che penali è sempre connessa a variabili imprevedibili, quali l'impoverimento delle famiglie, il deterioramento del tessuto sociale e la connessa recrudescenza di agiti devianti tipici del disagio adolescenziale, nonché l'efficienza dei servizi la cui attività va parametrata sulle difficoltà del caso concreto.

Può comunque affermarsi che in un simile contesto, che si presenta di frequente nel distretto di questo Tribunale, un rimedio efficace nel monitorare e contenere i tempi di definizione in ambito civile è stato individuato nelle verifiche intermedie nel corso dell'anno, introdotte attraverso il cd. *cruscotto*, raffrontando con cadenza periodica il numero dei procedimenti definiti col numero proporzionalmente atteso.

Nel settore penale invece il monitoraggio viene attuato, oltre che mediante la comunicazione delle statistiche periodiche a tutti i magistrati che hanno così modo di tenere sotto controllo il proprio ruolo, anche attraverso la richiesta rivolta a ciascun magistrato di relazionare alla dirigenza in merito ai procedimenti pendenti per reati risalenti nel tempo ovvero di più antica iscrizione.

Precisazioni circa la copertura delle piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo e lo stato delle risorse materiali e degli strumenti informatici.

Nel periodo in esame la pianta organica del Tribunale, composta da undici magistrati togati compreso il Presidente, a seguito delle dimissioni di un giudice il 6.3.2022 e del trasferimento del Presidente in altro ufficio il 31.3.2022 è stata contenuta in otto giudici professionali, tra cui il Presidente f.f., numero oggi elevato a nove per l'ingresso di altro giudice avvenuto il decorso 20 luglio e da n. 37 giudici onorari sui 40 previsti in pianta organica.

Va rammentato al riguardo che di conseguenza da oltre un anno l'attuale reggente dell'ufficio ha dovuto sospendere la propria attività giurisdizionale per occuparsi dei gravosi compiti connessi alla qualità di capo dell'Ufficio giudiziario e di dirigente amministrativo, anche tenuto conto che il 31.10.2022 è stato trasferito in altra sede di servizio il Dirigente amministrativo titolare.

Quanto al personale di cancelleria, sebbene su un organico di 43 unità se ne registri la presenza di 42, tale dato appare all'evidenza sottodimensionato rispetto alle necessità di questo Tribunale distrettuale, dotato di plurime competenze nel settore penale e civile, nel quale le cancellerie sono oberate dalla gestione di un flusso di attività a dir poco considerevole, molto spesso connotata anche nella materia civile da adempimenti urgenti e dove si susseguono a ritmo serrato le udienze di convocazione di parti processuali e di operatori dei servizi territoriali, negli ultimi anni ancor più intensificatesi con le competenze assunte sui minori stranieri non accompagnati, che ha determinato un aumento rilevantissimo del numero delle udienze istruttorie e dei provvedimenti emessi.

Deve peraltro osservarsi che una parte di dipendenti non garantisce una presenza continua in quanto beneficiari della l. n. 104/92.

I problemi legati al quotidiano e pressante afflusso di utenti, avvocati ed operatori socio sanitari sono stati in parte contenuti attraverso la realizzazione dello sportello informativo all'ingresso dell'ufficio [URP, con lo scopo di orientare il pubblico in entrata, assegnare giornalmente le postazioni di lavoro agli onorari che effettuano istruzione e dell'adiacente cancelleria del ruolo generale civile ed ulteriormente contenuti attraverso l'emanazione di disposizioni in coincidenza col faticoso avvio del PTC, da valere dal decorso Luglio e fino al termine di quel periodo feriale, con le quali, ai sensi della circolare ministeriale del 28.10.14 si è consentito l'accesso alle cancellerie civili da parte del pubblico nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:00, rimedio questo che ha parzialmente deflazionato il concentrazione di pubblico.

Quanto alle risorse materiali di cui il Tribunale dispone, in atto la situazione può definirsi soddisfacente, essendosi finalmente realizzata la sistemazione dell'archivio in un locale confiscato alla criminalità organizzata e assegnato dal Comune di Palermo.

Dal marzo 2021 è attivo il servizio di Facility Management FM4 con un'unica unità organizzativa che controlla efficacemente tutte le attività che afferiscono alla gestione dell'edificio, unitamente agli impianti e servizi connessi.

In ordine al livello di informatizzazione, se riferito alle strumentazioni e fatto salvo quanto evidenziato rispetto alle carenze degli apparati per la videoregistrazione, tutti i magistrati togati dispongono nella propria stanza di un pc collegato in rete e dotato di webcam, oltre che di un pc portatile per coloro che ne hanno fatto richiesta, e tutti i cancellieri dispongono di una postazione connessa alla rete, mentre nelle aule di udienza i computer sono dotati di webcam.

Nel complesso la dotazione è dunque di 80 pc, di cui 62 fissi e 18 portatili, collegati alla LAN locale e tra questi ne sono disponibili 36 muniti di telecamera integrata, i dispositivi webcam che consentono i collegamenti da remoto, mentre i dispositivi di stampa e scansione in dotazione sono rispettivamente 50 e 25.

Tutti i pc dell'ufficio dispongono, inoltre, degli applicativi del pacchetto Windows, di Office e dell'antivirus 'Trellix' ed i colleghi che ne hanno fatto richiesta dispongono altresì del software di riconoscimento vocale Dragon per pc.

Tutti i magistrati togati ed onorari sono in grado di utilizzare ed utilizzano regolarmente gli applicativi messi a disposizione dalla DGSIA per le udienze da remoto; quello più usato è TEAMS Microsoft.

L'ufficio al suo interno è collegato in LAN; è collegato inoltre alla Intranet del Ministero della Giustizia e ad Internet [tramite proxy del Ministero della giustizia].

La rete dell'ufficio è in grado di supportare i sistemi ministeriali dell'area civile e penale, in quanto i frequenti rallentamenti e problemi di connessione segnalati in precedenza sono stati in parte risolti e in atto la banda uscente è stata raddoppiata. E' in corso la definitiva attuazione del progetto Consip Lanset che prevede l'ammodernamento di tutto il cablaggio strutturato dell'edificio, inclusi gli apparati attivi.

Quanto alla dotazione Software ministeriali deve precisarsi che:

- SIGMA Sistema Informativo Giustizia Minorile Automatizzata, per la gestione dei registri civili con l'applicazione SIGM@WEB, è rimasto in attività fino al 30.6.2023 e sostituito dall'1.7.2023 dal PCT minorile; analogamente, in quanto collegati alla banca dati Sigma, fino al 30.6.23 erano attivi;
- CICOGNA: è un'applicazione non più utilizzabile, che sotto molteplici profili è stata di grande aiuto all'attività dei giudici e delle cancellerie, in quanto si interfacciava con la base dati Oracle di SIGMA ed era utilizzata nell'attività di selezione delle coppie da abbinare ai minori in stato di abbandono, consentendo l'eliminazione dello schedario cartaceo delle coppie istanti l'adozione nazionale, che con la dismissione di SIGMA deve nuovamente essere formato e aggiornato con effetti certamente non positivi in termini di tempo da impiegarsi e di massima trasparenza nei criteri di abbinamento;
- *ForgetIt*: consentiva di visualizzare su pc il calendario mensile -in modo chiaro ed immediato- di tutte le udienze penali raccogliendo i dati dal registro SIGMA; segnalava inoltre, le scadenze dei termini delle misure cautelari personali, dando preavviso a tutti gli utenti collegati, ma anche questo applicativo non è più attivo, costringendo a ricorrere al calendario cartaceo per la individuazione e determinazione delle udienze penali;
- Easysigma: applicazione che anch'essa si interfacciava con SIGMA offrendo la rilevazione in tempo reale del calendario dell'insieme delle udienze civili e l'analisi statistica dei relativi dati, rilevazione che con l'introduzione di SICID è ora limitata al calendario di ciascun giudice, da selezionare di volta in volta.

Sono ancora attivi:

- TIAP-Document@ per la gestione dell'archivio digitale delle intercettazioni;
- SIUS sistema informativo uffici di sorveglianza;
- SIAMM sistema informativo amministrativo per la gestione delle spese di giustizia;

- SIAMM AUTOMEZZI;
- ARSPG accertamento recupero spese e pene;
- GE.CO. TESORO.IT Sistema Informativo Gestione Consegretario;
- FUG gestione dei depositi giudiziari;
- TIMEMANAGEMENT' per la rilevazione automatica delle presenze del personale.

L'ufficio ha inoltre realizzato un accesso semplificato ai seguenti sistemi informativi, applicativi e banche dati per mezzo di link dalla pagina TribMin Home [<http://tribmin-palermo.giustizia.it>]:

- SIC Sistema Informativo Casellario;
- SISPI Sistema Informativo Servizi Demografici Comune Palermo;
- ATTI PROCESSUALI PENALI Sistema Informativo Trascrizioni Verbali d'Udienza;
- ALBI Albo periti e consulenti tecnici;
- DAP Sistema Informativo Dipartimento Amministrazione Penitenziaria;
- ACQUISTIINRETE.IT Sito Ufficiale per Acquisti in Rete Pubblica Amministrazione;
- CORTEDICASSAZIONE.Giustizia.it Sistema Informativo Corte di Cassazione;
- ITALGIURE.GIUSTIZIA.IT Sito Ufficiale Consultazione Archivi Corte di Cassazione;
- GAZZETTA UFFICIALE Sito Ufficiale Gazzetta Repubblica Italiana;
- DIFENSORI UFFICIO Sito Ufficiale per la Nomina dei Difensori d'Ufficio;
- WEB.STAT.GIUSTIZIA.IT Sito Ufficiale Direzione Generale Statistica della Giustizia;
- COSMAG.IT Sito Ufficiale del Consiglio Superiore della Magistratura;

L'assistenza tecnica è garantita dalla Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia attraverso ditta specializzata.

Attualmente, inoltre, sono ancora in uso [perché non sostituiti da registri telematici] i registri Corpi di Reato ed Esecuzioni, Tribunale della Libertà, Patrocinio a spese dello Stato mod. 25, Impugnazione sentenze penali, così come per la gestione degli incarichi ai consulenti tecnici ci si avvale di un registro cartaceo e per la gestione dell'albo dei tutori [ed in particolare per le loro nomine] viene utilizzato un foglio excel.

Viene tenuta, infine, una copia cartacea del Registro Repertorio, per le necessarie vidimazioni delle vendite dei corpi di reato

Come si è dianzi avuto modo di evidenziare, per le comunicazioni con i soggetti dialoganti col Tribunale nei procedimenti civili ci si è avvalsi fino al 30.6.23 della PEC integrata di SIGMA, ma la dismissione di tale applicativo ha di fatto bloccato il flusso di comunicazioni da e verso le istituzioni amministrative non iscritte in ReGIndE [pertanto la totalità di esse], avendo la DGSIA con nota 23.6.23 negato la creazione di altra PEC rinviando all'applicativo di protocollo, ragion per cui attualmente si ricorre alla PEC del Dirigente amministrativo, che ha consistenti limiti di saturazione con le intuibili conseguenti problematiche di ricezione e invio.

Per la gestione degli altri flussi documentali amministrativi l'Ufficio utilizza il sistema SCRIPT@, mentre per le comunicazioni nei procedimenti penali si continua ad utilizzare il sistema SNT, dotato di casella dedicata al deposito degli atti penali di cui al DL. 137/20 e al provvedimento della DGSIA del 6.11.2020.

Nel settore penale, allo scopo di utilizzare al meglio le possibilità offerte da SIGMA, avvalendosi delle professionalità presenti in ufficio si è lavorato per attuare un più completo e

razionale utilizzo degli strumenti a disposizione.

L'implementazione della funzione Atti & Documenti di Word ha consentito l'importazione dei dati presenti nel data base del sistema [generalità ecc] in modelli di atti preventivamente predisposti e la più spedita redazione delle intestazioni di tali documenti, dal decreto di fissazione dell'udienza al frontespizio delle sentenze.

E' stata attuata, inoltre, l'importazione nel sistema SIGMA delle sentenze opportunamente scansionate divenute irrevocabili, dei provvedimenti del Tribunale del riesame, delle ordinanze applicative delle misure cautelari, delle ordinanze di messa alla prova. In questo modo la trasmissione dei provvedimenti al Pubblico Ministero è stata completamente dematerializzata

Sono ancora presenti, purtroppo, le criticità più volte segnalate, perché i documenti inseriti in una fase non sono leggibili nelle fasi successive [occorre quindi, aprire il procedimento in tutte le fasi per controllare tutti i documenti inseriti].

La funzione Atti & Documenti risulta inoltre di difficile utilizzazione per le sentenze con più imputati e più capi di imputazione.

Piani di sviluppo e prassi virtuose

Nel settore civile il Tribunale per i minorenni continua a prodigarsi per arginare le serie disfunzioni dell'attività propria dei servizi territoriali, promuovendo azioni dirette al loro potenziamento quantitativo e qualitativo, basato sull'integrazione delle diverse professionalità e sulla omogeneità dei percorsi, sul modello già sperimentato dell'équipe EIAM, stabilmente composta da operatori del Comune di Palermo, dell'azienda sanitaria e delle istituzioni scolastiche e deputata a intervenire sui casi di maltrattamento, abuso o violenza domestica.

Con notevole impegno da parte degli operatori e del Tribunale [componente dell'organismo di monitoraggio previsto nel protocollo di costituzione dell'EIAM] si è riusciti a superare il concreto pericolo di scomparsa di detto organismo – pericolo dovuto ancora una volta alla carenza di personale – giungendo al rinnovo del protocollo nel mese di giugno 2021 e con innegabili difficoltà si cerca così di proseguire ad intervenire sui minori, vittime di abusi o maltrattamenti.

L'Ufficio, per l'incidenza che la presenza dei giovani extracomunitari ha sull'attività giudiziaria, ha assunto nel DOG tra gli altri obiettivi quello di una costante interlocuzione con la figura fondamentale del Garante Regionale per l'Infanzia, al quale l'art. 11 della legge 7.4.2017, n. 47, attribuisce il compito di selezionare e di formare i nuovi tutori volontari, attraverso l'organizzazione di appositi corsi, ai quali hanno partecipato con interventi formativi alcuni magistrati del Tribunale, ma – se da un canto deve rilevarsi come la presenza dei tutori volontari non abbia purtroppo una distribuzione uniforme nel territorio del distretto – deve dall'altro constatarsi come il generoso sacrificio che tale funzione comporta stia gradualmente portando ad una sensibile riduzione del numero dei tutori al quale attingere, con la conseguenza che, quanto meno per i minori di sedici o diciassette anni, si è costretti a nominare tutore in via meramente provvisoria il Sindaco del comune ove è allocata la struttura ospitante, con l'incarico di eseguire il trasferimento in una struttura comunitaria ubicata in altra zona del territorio nazionale che consenta la nomina di un tutore volontario iscritto negli elenchi di cui all'art. 11 della legge n.47/17.

La qualità delle funzioni giurisdizionali si giova inoltre di quello strumento di confronto previsto nel DOG, attuato mediante incontri periodici all'interno dell'Ufficio, aperti anche ai giudici onorari, vertenti sulle questioni di maggior interesse, secondo un modello organizzativo che già

da qualche anno ha comportato l'attribuzione ad un togato del compito di organizzare tali momenti di discussione, indispensabili per facilitare lo scambio di informazioni tra i magistrati professionali e quelli onorari, precisandone ed orientandone le prassi operative.

E' da tempo presente nel Tribunale per i Minorenni l'ufficio per l'innovazione, composto oltre che dal Presidente del Tribunale e dal MAGRIF anche dai Direttori delle Cancellerie Penali e Civili e dai funzionari di cancelleria più esperti e vi partecipa, ove necessario, un referente del CISIA, sempre disponibile per le necessità che si presentano.

E' stata, inoltre, rinnovata la convenzione [n. 50425 del 14.7.2014] con l'Università degli Studi di Palermo — facoltà di Giurisprudenza- con il duplice l'obiettivo da un lato di dare l'opportunità agli studenti di apprendere direttamente dall'interno le dinamiche lavorative e sviluppare una utile esperienza sulla materia minorile e sulle applicazioni informatiche utilizzate e dall'altro di fornire un ausilio al personale di cancelleria nello svolgimento dell'attività propria.

In ambito civile, al fine di consentire un rapido collegamento e coordinamento con i Tribunali del distretto in linea con le previsioni di cui all'art. 38 disp. att. c.c., si è provveduto ad apposite intese con i Presidenti di tutti i Tribunali, autorizzando i funzionari delle cancellerie civili all'accesso al loro registro informatico per consultare i procedimenti connessi con quelli pendenti presso il Tribunale per i minorenni [per esempio in caso di contestuale pendenza di procedimenti di separazione e procedimenti ai sensi degli artt. 330 e 333 cc].

Risulta ancora attivo il servizio offerto dall'applicazione SIGM@WEB, destinato agli utenti, i quali, nel rispetto della normativa sui dati personali e della tutela della riservatezza, possono effettuare l'accesso da remoto [anche via App mobile per i-Phone/i-Pad, Android e Windows phone] e consultare i dati ostensibili dei registri [stato del procedimento, udienze istruttorie, notizia del deposito dei provvedimenti, delle relazioni dei servizi e delle istanze delle parti].

Come prima detto, la realizzazione dello sportello informativo all'ingresso dell'ufficio [URP] e le più dettagliate notizie offerte dalla cancelleria del ruolo generale civile, adibita alla ricezione e deposito degli atti, all'iscrizione dei ricorsi, al rilascio di copie e di informazioni sullo stato del procedimento, sono strumenti che hanno deflazionato l'accesso del pubblico alle singole cancellerie civili, migliorando la qualità del servizio agli utenti e l'utilizzo delle risorse umane a disposizione.

A seguito dell'entrata in vigore del PCT l'ufficio si sta attivando – si ripete, con enorme dispendio di energie - per la verifica di ulteriori prassi virtuose che ne possano consentire il buon utilizzo e una migliore accessibilità.

In ambito penale, in attesa della estensione anche ai Tribunale per i minorenni del Portale del Processo Penale Telematico, l'Ufficio ha cercato di utilizzare tutte le risorse disponibili per la comunicazione telematica con gli utenti e con gli altri uffici.

Il SIGMA penale viene regolarmente popolato dai funzionari di cancelleria, con tutte le sentenze irrevocabili, le ordinanze applicative di misura cautelare e le ordinanze di messa alla prova.

Per l'intestazione delle sentenze e dei decreti viene, inoltre, regolarmente utilizzata la funzione atti e documenti.

Sono stati inoltre stipulati alcuni protocolli per la comunicazione telematica degli atti; fin dal 2012, infatti, il protocollo con la Procura Generale di Palermo permette la comunicazione telematica delle sentenze penali in formato pdf, con eccellenti risultati, poiché oggi la trasmissione delle sentenze per il visto è del tutto dematerializzata; inoltre, sono in vigore due protocolli

con la Procura minorile per la comunicazione attraverso PEC: del dispositivo delle sentenze ex art. 15 reg cpp, dei provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza, degli atti di impugnazione degli imputati, degli elenchi ex art. 27 disp. Reg. cpp, degli estratti ex art. 28 per l'esecuzione e di tutti gli avvisi di cancelleria. Con PEC vengono ancora trasmessi al Pubblico Ministero i decreti di fissazione dell'udienza, di rinvio a giudizio e gli altri provvedimenti dei giudici penali e del Tribunale di Sorveglianza.

Si auspica che la piena applicazione di TIAP Document@, da poco esteso anche ai Tribunali per i minorenni e ad oggi utilizzato soltanto per la gestione dell'archivio digitale delle intercettazioni e nell'ambito dei procedimenti con imputati in misura cautelare, stante le problematiche di visibilità dei fascicoli da parte della Procura della Repubblica in sede che ancora pone, possa migliorare la comunicazione con l'esterno e facilitare la gestione sempre più dematerializzata dei fascicoli processuali.

Al fine di incrementare l'utilizzo di detto applicativo, l'ufficio intrattiene un regolare rapporto di collaborazione con il CISIA e con l'Ufficio della Procura in sede, scontrandosi tuttavia con la grave carenza di personale amministrativo che dovrebbe essere dedicato a scansionare gli atti processuali da inserire nel sistema.

Merita evidenziarsi in proposito che, allo scopo di programmare al meglio le attività prope-deutiche all'uso di TIAP, questa Dirigenza ha direttamente preso contatti con funzionari del CISIA, dai quali ha appreso che però, attualmente, il servizio di caricamento dati presso gli uffici minorili non sarebbe attivo per decisione DGSIA.

Nell'ottica di un'estesa applicazione di TIAP Document@, il 22.9.2022 era stata inoltrata la richiesta di abilitazione utenze per il Cruscotto dell'Archivio Riservato di detto applicativo al Ministero della Giustizia, Direzione generale per i sistemi informativi Automatizzati, che - con nota del successivo 29 settembre - ha comunicato la relativa attivazione.

Il sito web del Tribunale è stato da tempo realizzato; la sua prima attuazione, curata dal CISIA, è stata portata avanti con il progetto Best Practices al quale l'Ufficio ha aderito nel 2012.

Nell'aprile 2023 i contenuti del precedente sito web sono stati migrati sulla nuova piattaforma proposta dal Ministero all'indirizzo preordinato [nome ufficio – nome città.giustizia.it] <https://tribmin-palermo.giustizia.it>.

Il sito, oltre alle informazioni logistiche, mette a disposizione di chi vi abbia interesse la modulistica e gli avvisi riguardanti le iniziative culturali e di aggiornamento aperte alla partecipazione del pubblico, i bandi e le altre informazioni utili per gli utenti del Tribunale di cui si è detto alla voce "strumenti informatici".

Analisi della situazione dei servizi socio-sanitari del distretto

È intuibile che in un Ufficio giudiziario minorile si pone come necessità imprescindibile la costante interazione con la compagine di enti del settore pubblico o privato dei quali questa Autorità Giudiziaria si avvale nei propri compiti istituzionali.

È invero noto che il livello di adeguatezza dell'intervento giudiziario dipende strettamente dal modo in cui le altre istituzioni preposte alla tutela dell'infanzia svolgono il loro ruolo e implica che si possa fare affidamento su politiche economiche durature che privilegino investimenti a sostegno della famiglia e delle persone minori di età.

Ebbene, si è in altre occasioni evidenziato come – in ambito civile ma, di riflesso, anche nel

settore penale, ove però un certo grado di efficacia va riconosciuto agli interventi del servizio sociale ministeriale – la trattazione degli affari sia da sempre pesantemente condizionata dalla sproporzione fra i bisogni del territorio e le risorse dei servizi sociosanitari, che nel periodo più recente si è ulteriormente aggravata, e non solamente per l'ormai intollerabile lentezza delle procedure di assunzioni nella pubblica amministrazione a fronte dei pensionamenti, e per i tagli alle spese degli enti locali, correlati all'aumento del disagio sociale dovuto alla crisi economica e alla disattenzione verso la prevenzione, ma anche perché le criticità dovute alla repentina e confusa messa in funzione del PTC hanno complicato un sistema di comunicazioni sotto altri profili già altamente macchinoso.

Come detto in precedenza, la Dirigenza dell'Ufficio aveva allertato tutti i Sindaci, il Presidente ANCI Sicilia, i competenti Assessori regionali ed i vertici delle Forze dell'Ordine circa la necessità dell'iscrizione al ReGIndE per interagire con il Tribunale, ma nelle more il sistema predisposto nell'immediato dal DGSIA attraverso il ricorso alle funzioni anagrafiche locali risente delle serie pecche determinate dalla difettosa migrazione ove mancano i dati essenziali [es. codice fiscale] delle istituzioni cui trasmettere e da cui ricevere le comunicazioni [relazioni, conferimento incarichi e convocazioni in udienza, etc.]; la conseguenza è che l'impiego di primitivi metodi quali l'utilizzo di una semplice mail o della PEC del Dirigente amministrativo non garantisce la certezza della comunicazione e soprattutto ne impedisce l'automatico inserimento nel SICID, se non previa estrazione, scannerizzazione ed inserimento manuale, con innegabile spreco di tempo e scadenti risultati.

Tutto ciò [se congiunto alla cronica penuria di personale e all'assenza di seria formazione degli operatori su materie che esigono un approccio altamente professionale all'interno dei servizi socio sanitari, tanto che molti Comuni del distretto sono sforniti della figura dell'assistente sociale e nel migliore dei casi vi sopperisce altro collega strutturato in altro Comune ed utilizzato per qualche ora durante la settimana] determina il concreto pericolo che le situazioni di pregiudizio in cui versano i minori divengano irreversibili

Interventi rieducativi in ambito penale

Come anticipato, nel settore penale minorile un ruolo fondamentale è svolto dall'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni [U.S.S.M.], il quale, anche durante il periodo di interesse, ha proseguito in un'attività particolarmente intensa, mirata al recupero delle potenzialità del giovane imputato e alla rieducazione del condannato, alla quale si è affiancata la parallela attività dell'annesso Centro Diurno Polifunzionale.

In ordine all'andamento complessivo degli interventi attuati se ne possono valutare gli apprezzabili risultati sulla scorta dei dati statistici che seguono.

Nell'arco temporale di riferimento, rispetto al precedente periodo, si rileva un incremento di n. 100 soggetti presi in carico [complessivamente si tratta di n. 588 ragazzi], mentre si registra una riduzione dei soggetti già in carico [n. 834 contro gli 878 della precedente annualità] e al contrario un aumento dei soggetti presi in carico per la prima volta [n. 588 contro i 444 del periodo precedente].

Interessante il dato sull'età e quello sulla provenienza geografica dell'utenza: è preponderante la classe di età compresa tra i 14 e i 17 anni [n. 905], mentre 1 risulta di età inferiore a 14 anni e 477 giovani adulti, il che testimonia il valore attribuito ad un intervento precoce o quanto

meno tempestivo.

Quanto ai soggetti stranieri, essi provengono prevalentemente dai territori dell'Africa [n.149] e il resto proviene prevalentemente da paesi europei.

Nel dettaglio i minori stranieri non accompagnati sono n 81 e tra essi circa il 67% proviene dai paesi dell'Africa, percentuale in diminuzione rispetto al passato essendosi registrato un considerevole aumento dei ragazzi provenienti dall'Asia [n. 18 contro 1 della precedente annualità].

In ordine alle misure cautelari rispetto alle quali il servizio in oggetto è stato coinvolto, mentre una consistenza numerica decisamente inferiore hanno avuto la permanenza in casa e le prescrizioni, nell'arco temporale di riferimento si è registrato un certo incremento rispetto alla decorsa annualità delle prevalenti misure del collocamento in comunità [n. 107] e della custodia cautelare in carcere [n. 89], il che testimonia il diffuso disagio che serpeggia tra i giovani talvolta precursore di episodi di vera e propria devianza, all'insorgere della quale la comunità, nel sistema penale minorile, può rappresentare uno spazio significativo, dotato di quella funzione educativa che purtroppo non è stata assunta dalla famiglia, carenza che ormai non si riscontra esclusivamente all'interno di nuclei "multiproblematici" ma anche in seno a famiglie "normali".

Le misure penali di comunità sono state complessivamente 35, mentre quelle alternative alla detenzione sono pari a 30.

N. 12 sono le misure di sicurezza, delle quali n. 10 applicate nella forma del collocamento in comunità.

N. 247, in favore di 199 ragazzi, sono i percorsi di messa alla prova programmati dall'U.S.S.M. nel periodo in esame, percorsi orientati verso l'attivazione di processi di consapevolezza rispetto ai comportamenti illeciti messi in atto, di rielaborazione e costruzione di orientamenti di vita conformi alle norme e proiettati verso una adeguata progettualità a breve e a lungo termine.

Sono state pertanto elaborate attività adeguate e costruttive per la formulazione dei progetti educativi individualizzati, ricercando spazi per attività di studio/formazione/lavoro che abbiano il senso della "restituzione", nell'ottica di una giustizia riparativa e dell'educazione all'"impegno" e alla legalità, con un monitoraggio costante, sia nel corso della messa alla prova sia anche durante la sottoposizione a misure cautelari.

Quanto alle tipologie di reato, si constata ancora una volta la netta prevalenza dei delitti contro il patrimonio, non solo furti e rapine ma anche danneggiamenti sovente consistenti in atti di vandalismo, ma non mancano, tra i delitti contro la persona, gravi fatti di violenza sessuale e di stalking, così come continua a registrarsi il fenomeno di maltrattamenti in famiglia agiti da minorenni e la propensione degli stessi verso forme individuali o concorsuali di spaccio di stupefacenti; invero l'interesse dei giovani sul tema degli stupefacenti si ripropone come fenomeno persistente, tant'è che molti di coloro che transitano nell'area penale tra i 16 ed i 17 anni risultano fare da diversi anni un uso variegato di sostanze, con risvolti che rasentano patologie psichiatriche o disturbi comportamentali amplificati da tale uso.

Tuttavia, rimane immutato lo scarso riscontro delle autorità sanitarie rispetto ad un sempre più elevato livello di disagio presentato per lo più da ragazzi in doppia diagnosi, che conduce troppo spesso a forme di devianza, soprattutto nei quartieri di periferia.

Simili problematiche in casi estremi potrebbero essere affrontate tramite il collocamento in comunità, ma duole sottolineare che non esistono a livello regionale strutture di tipo

specialistico, se non una assolutamente inadeguata a fronteggiare l'entità del bisogno.

Dette problematiche legate al disagio psichico [anche se, in considerazione della minore età, raramente diagnosticate] o, comunque, difficoltà psicologiche collegabili soprattutto al contenimento dell'aggressività, hanno indotto il Centro Diurno Polifunzionale a portare avanti l'intervento trattamentale del "Programma individuale di gestione della rabbia I-MAP", nel quale il facilitatore utilizza tecniche atte a ridurre i comportamenti aggressivi e a munire il giovane di strategie di gestione della rabbia. Nel periodo in esame si è registrato un notevole incremento delle segnalazioni, si è passati infatti dalle 9 del periodo precedente a 19, di questi 15 giovani sono risultati idonei ed hanno intrapreso il percorso.

Il lavoro dell'area interventi dell'USSM si interseca con l'attività dell'area progettuale e delle altre aree del medesimo servizio e con i servizi interni all'amministrazione o esterni, istituzionali e non, permettendo di dare contenuto e continuità agli interventi e di concretizzare percorsi individualizzati e attività orientate alla prevenzione, al recupero e al reinserimento socio/lavorativo.

Nell'ambito dei reati afferenti alla sfera della sessualità, da oltre 20 anni è stato costituito un gruppo di lavoro, denominato "Gruppo EOS" [Equipe Oltre il Silenzio], in cui lo spazio del colloquio rappresenta il setting privilegiato di ascolto e di accoglienza in cui l'abusante, dopo un percorso di revisione critica, possa riconoscersi e recuperare un'immagine positiva di sé, e – visti i gravissimi fatti recentemente accaduti in diversi paesi d'Italia – al fine di realizzare un lavoro integrato e sinergico in una prospettiva interistituzionale e interdisciplinare, è stata ultimamente avviata una collaborazione con l'Università di Palermo, nell'ottica dello sviluppo di nuove conoscenze e competenze, mentre da tempo vengono promossi all'interno delle scuole medie e superiori spazi di riflessione su due fronti: uno legato all'educazione alla legalità, l'altro all'educazione alla sessualità e affettività.

In tale contesto, da alcuni anni è stato utilizzato un approccio diretto e coinvolgente con gli studenti, attraverso uno stimolo visivo che potesse appassionarli anche a livello emotivo e ciò nello specifico mediante la visione del documentario "Prova Contraria" della regista palermitana Chiara Agnello.

Tra le iniziative progettuali che meritano di essere citate [in questo periodo l'USSM ha avviato 37 iniziative progettuali, registrando un incremento rispetto alla scorsa annualità contenuta in 25 progetti], a titolo esemplificativo, si enumerano: il noto Progetto "Amuni", un percorso itinerante di legalità, memoria e ricordo sperimentato con successo ormai da molti anni in partenariato con l'Associazione "Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le Mafie" [mette conto di evidenziare tuttavia che, stando alle informazioni fornite fino ad oggi dal Servizio ministeriale, in concordanza con ciò che emerge dai procedimenti penali avviati, sono assenti nel territorio, allo stato [ovvero non sono state segnalate] forme di partecipazione a reati di matrice mafiosa]; e ancora la IV annualità del Progetto "Agricoltura sociale" di Trapani; il progetto "Le Buone erbe...va in città", realizzato per la seconda annualità da giugno a novembre 2022 e riproposto anche per quest'anno con il nome di "Giardinieri urbani"; il progetto denominato "Officina Creativa"; il Servizio ha inoltre partecipato ad un partenariato per la realizzazione del progetto denominato "Gesti Innovativi per la Cittadinanza Attiva e la Sostenibilità" e ha contribuito al lavoro condotto dal Centro Giustizia Minorile attraverso "I cantieri di comunità", per un percorso riflessivo-formativo tra il Centro, l'USSM e le comunità del territorio, che ha avuto come obiettivo finale

l'elaborazione di un *vademecum* successivamente condiviso con tutti gli Ussm e le Comunità della Sicilia, sulle buone prassi operative, volte a rendere univoche le modalità di gestione dei ragazzi ospiti e i modelli di intervento degli USSM e le Comunità.

Trattasi nella gran parte dei casi anche di azioni di orientamento, formazione, tirocinio formativo e accompagnamento al lavoro dei giovani che sono state attuate con il coinvolgimento della comunità locale.

Pregevole risulta infine l'operato dell'USSM, laddove ha aderito a tre importanti iniziative nazionali ed in particolare al progetto "Legalità e merito" [Protocollo d'Intesa tra Direzione Nazionale Antimafia, Autorità Nazionale Anticorruzione, LUISS], realizzato in 4 comuni della provincia di Agrigento nel 2022; al progetto "Remare in libertà" [Accordo di collaborazione tra il DGMC e la Federazione Nazionale Canottaggio] avviato a Palermo a marzo di quest'anno e tuttora in corso e al progetto "Play for the Future" [Accordo di collaborazione tra Ministero Giustizia, Fondazione Cassa Depositi e Prestiti], realizzato a Palermo e attualmente curato dall'equipe del Centro di Prima Accoglienza, il quale, in aderenza al mandato istituzionale di intervenire, in collaborazione con altri Servizi del territorio, in favore di ragazzi/e a rischio di devianza, si inserisce nell'ambito di progetti educativi più articolati predisposti in favore dei minori, la cui titolarità ricade sull'USSM ed ha registrato nel periodo indicato un totale di 71 ragazzi presi in carico.

L'intensa attività dell'USSM sopra illustrata si fregia infine di aver precorso i tempi rispetto alla giustizia riparativa cui si è fatto cenno a proposito delle riforme del processo penale di cui al d.lgs. 150/2022, giacché il servizio aveva per tempo avviato interlocuzioni finalizzate alla sottoscrizione di accordi operativi sul tema, con un congruo numero di enti del Distretto [47 per Palermo e provincia, 31 per Trapani e provincia, 27 per Agrigento e provincia], in modo da garantire ai ragazzi e giovani presi in carico l'inserimento in programmi di riparazione del danno in favore della vittima/comunità, prevalentemente attività di utilità sociale, all'interno di progettualità già avviate in precedenza o presso enti del terzo settore con i quali l'USSM ha costruito fattive e significative collaborazioni.

L'operatività degli enti e dei progetti presso i quali sono stati inseriti i ragazzi afferisce ad ambiti quali l'area socio-educativa [es. Centri territoriali aggregativi giovanili], l'area delle migrazioni, l'area delle disabilità, l'area dell'assistenza per bisogni primari e la tutela dell'ambiente e si sono registrati un numero di 285 inserimenti in attività riparative.

Nel reperimento di dette risorse si è cercato di mantenere la congruenza dell'attività riparativa con la tipologia di reato, nonostante non sia stato sempre possibile garantire detta connessione, talvolta per la tipologia stessa dei reati, talvolta per l'assenza di idonee risorse sul territorio. La durata dei percorsi riparativi, che si estende in media dai 3 ai 12/15 mesi, viene attivata di norma nell'ambito degli artt. 9 e 28 del D.P.R. 448/88, nella fase dell'udienza preliminare e nei progetti predisposti nell'ambito delle misure alternative, attività tutte che hanno permesso di implementare il mandato istituzionale e la politica di protezione del minore, di prevenzione e di recupero della devianza minorile.

Notizie sulla situazione carceraria nel distretto

L'attività dell'Istituto Penale Minorile e del Centro di Prima Accoglienza [annesso all'I.P.M. per disposizione ministeriale dal 1° gennaio 2021], è stata sempre caratterizzata da un confronto continuo con gli altri Uffici, primi tra tutti l'USSM, il Centro di Giustizia Minorile, questo Tribunale

e la Procura in sede, ed è da sempre orientata a individuare strategie che consentano di predisporre progetti individualizzati, basati sul consenso e la partecipazione attiva, in modo da rendere i giovani detenuti protagonisti dei loro percorsi di crescita e attivare fondamentali processi di responsabilizzazione.

L'analisi della realtà carceraria non può prescindere dall'analisi dei dati numerici come primo elemento per la comprensione rispetto a ciò che ha caratterizzato il periodo in esame, durante il quale sono stati registrati n.35 nuovi ingressi nel secondo semestre del 2022 [di cui 8 di provenienza straniera, 3 di seconda generazione] e n.58 nel primo semestre 2023 [di cui 15 di provenienza straniera, 3 di seconda generazione]; relativamente alla fascia di età va notato che nel primo semestre hanno fatto ingresso a vario titolo [in applicazione della custodia cautelare, in applicazione della misura dell'aggravamento del collocamento in comunità, in esecuzione di pena] 21 minori e 14 giovani adulti mentre nel secondo semestre hanno fatto ingresso 34 minori e 24 giovani adulti.

Alcuni dei detenuti sono gli stessi soggetti che, nel corso del tempo, hanno subito più di un periodo detentivo presso l'IPM di Palermo e la maggior parte dei reati commessi riguarda quelli contro il patrimonio, 22 rispetto ai 29 del precedente periodo sono stati invece gli ingressi presso il Centro di Prima Accoglienza seguiti ad arresti o fermi.

Deve osservarsi che la crescita esponenziale del numero di ingressi in IPM nel periodo in questione, se comparata al corrispondente precedente periodo – 93 ingressi in totale mentre nel decorso periodo erano pari a 33 – risulta in realtà determinata anche dai trasferimenti di minori e giovani provenienti dagli Istituti Penali del Nord Italia [spesso evitare il sovraffollamento di tali Strutture] ed è rappresentata, in larga misura, da minori e/o giovani stranieri non accompagnati.

Tali numeri [in costante aumento] hanno spesso determinato problematiche nella relazione tra gli ospiti dell'IPM, determinando difficoltà nella gestione, in particolare dei casi complessi riguardanti soggetti multiproblematici e spesso portatori di disagio psichico oltre che poliassuntori di sostanze stupefacenti.

E difatti, al pari di quanto risulta rispetto a moltissimi dei giovani autori di reato, tra quelli sottoposti a misura detentiva significativo è il numero di coloro che fanno uso di sostanze stupefacenti, così come numerosi continuano a essere coloro che, portatori di disagio psichico e psichiatrico, necessitano di interventi specialistici [utile – da questo punto di vista – la presenza stabile di uno psichiatra per 12 ore alla settimana, assegnato dall'ASP di Palermo nel 2023] e specifici e la cui presenza continua a determinare notevoli difficoltà nella gestione del quotidiano all'interno dell'IPM.

Per quanto attiene alle caratteristiche della popolazione detenuta, diverse sono le esperienze di pregressa istituzionalizzazione sia in ambito amministrativo sia in ambito penale; spesso in tali casi risulta l'esperienza detentiva, come l'ultima "possibile" rispetto all'applicazione delle precedenti misure applicate ed un dato di tutto rilievo è la scadente scolarizzazione; quasi tutti i giovani risultano aver frequentato la scuola per periodi limitati e saltuari e i pochi che hanno conseguito il titolo della licenza media lo hanno raggiunto al termine di percorsi difficoltosi, dopo diverse bocciature, mentre la quasi totalità dei giovani stranieri [non di seconda generazione] ha richiesto un'alfabetizzazione di primo livello.

L'aspetto dell'istruzione è stato pertanto attentamente curato e demandato istituzionalmente al "CIPIA Palermo 1 Nelson Mandela" attraverso un'attività formativa che riguarda nello

specifico diversi livelli di istruzione e che cura l'alfabetizzazione di base, il conseguimento della licenza media, il supporto alla formazione scolastica, il recupero ovvero il rafforzamento delle competenze di chi è già in possesso del titolo di licenza media; in tale contesto, due alunni hanno conseguito il titolo di licenza media nell'anno scolastico 2022-2023.

La questione dell'istruzione scolastica e tutto ciò che è legato a essa ha condotto il Direttore dell'Istituto a realizzare un Protocollo d'intesa con l'Università di Palermo, con cui sono state concretizzate varie iniziative: dalla gestione e migliore utilizzazione della Biblioteca dell'Istituto alla realizzazione di percorsi di lettura come quello dal titolo: "I libri raccontano: viaggio alla scoperta della lettura". Ad alcuni minori\giovani è stato assicurato anche un supporto riguardante l'ambito scolastico da parte di volontari.

Altro dato di interesse riguarda l'endemica disoccupazione; le rare esperienze lavorative vantate da qualche detenuto risultano connotate in ogni caso da precarietà e da scarsa professionalizzazione, e di conseguenza, in continuità con l'esperienza degli anni passati, all'interno della struttura carceraria viene prestata attenzione al potenziamento dei percorsi volti all'acquisizione di competenze che risultino spendibili nel mondo del lavoro in diversi settori.

In tale direzione sono stati intrapresi percorsi di tirocinio, sia nell'ambito di progettualità proprie dell'IPM - "I giardinieri in erba" riguardanti la professione del giardiniere; "Costruisco per cambiare", riguardanti la professione dell'edile; "Riparo per crescere", riguardanti la professione del fabbro – sia in progettualità di cui l'IPM è partner, come "Svolta all'Albergheria", "E vado a Lavorare", attraverso cui sono state avviati alcuni tirocini presso il Biscottificio sito all'interno del Complesso "Malaspina".

L'attività formativa orientata all'ambito lavorativo [non disgiunta dalla ricerca di nuovi stimoli forniti dalle varieguate progettualità, quali "La parola all'arte e ai nuovi mestieri", "Il mondo dentro", il progetto "I Pupi della legalità", quello "Graffiti Art in Prison" e "Ecoaddobbiamo il Natale"] ha anche riguardato un corso di formazione per ceramisti nell'ambito del Progetto "Pronti a Virare", così come si è puntato sull'Area dello Sport per valorizzare aspetti sociali e aggregativi necessari ai giovani, attraverso il progetto "Sport con tutti sport per tutti", quello "Sport e movimenti Urbani", quello "Remare in libertà", attività tutte intese come ulteriori motivazioni al cambiamento e momenti di aggregazione nelle relazioni con le realtà esterne.

Uno di questi momenti, inteso anche come "apprendimento della legalità" è stato la realizzazione da parte di giovani detenuti e non, di un'opera d'arte dedicata a Francesca Laura Morvillo, presentata nella giornata in memoria della magistrata nell'Aula Baviera del Tribunale lo scorso mese di dicembre, alla quale hanno partecipato un gruppo di ragazzi provenienti dall'IPM.

In definitiva, può affermarsi che nel complesso l'intervento nel settore penale, tenuto conto dei mezzi a disposizione, risulta assai soddisfacente, anche se non sempre è possibile, per la diffusa carenza di risorse, riuscire a mettere in atto per tutti i minori che entrano nel circuito penale le azioni volte al reinserimento sociale e fare in modo che la pena riesca a centrare il proprio fine rieducativo.

Dall'esposizione che precede non sfuggirà il profondo livello di motivazione e l'elevato sforzo organizzativo che sorreggono ed impegnano l'insieme dei soggetti che formano il mondo della giustizia minorile, destinato, questo, a confluire nel futuro Tribunale per le persone i minorenni e le famiglie, con una visione riformatrice che da fonti autorevoli si afferma essere stata congegnata sottovalutando la specificità ed il valore da attribuire alla tutela delle persone minori

di età che si trovano in situazioni di pregiudizio, tutela che la riforma stessa pare aver ricondotto unicamente all'intervento statale nei casi di conflitto tra i genitori.

Livello di attuazione del processo civile e penale telematico nel settore Minorenni

[dalla relazione del CISIA]

Il Tribunale e la Procura per i Minorenni di Palermo utilizzano dal 2008 l'applicativo ministeriale "SIGMA". Dal 2008 ad oggi l'applicativo ha avuto una evoluzione continua.

Il sistema viene aggiornato con l'inserimento di nuove funzionalità, tenendo conto anche delle segnalazioni degli utenti. Questo è possibile grazie anche al supporto applicativo SIGMA di 2° livello che permette di recepire e risolvere le problematiche più complesse del sistema che non trovano riscontro nell'assistenza sistemistica e applicativa di 1° livello.

Il 30 giugno del 2023 Sigma Civile è stato sostituito da SICID Minori per i Tribunali per i Minorenni e SICID UAC Minori per le Procura per i Minorenni. Nella sede di Palermo è stata contemporaneamente effettuata la migrazione della base dati del Civile. L'intervento si è reso necessario per aderire alla nuova normativa che prevede l'uso delle procedure telematiche per gli uffici giudiziari minorili.

Il "vecchio" sistema Sigma è rimasto funzionante per le seguenti attività:

- la gestione del settore penale;
- la gestione del settore civile [in sola lettura fino al 30/06/2023]
- la gestione delle statistiche del penale;
- la gestione delle statistiche del civile [funzionante per statistiche fino al 30/06/2023];
- la gestione degli scambi documentali [disattivate-sola Lettura fino al 30/06/2023];
- la gestione del punto di trasmissione per la Banca dati nazionale delle Adozioni [disattivato];
- inserimento seriale [disattivato].

Banca Dati Adozioni

L'applicativo SIGMA ha alimentato automaticamente, quotidianamente, un altro server [PTBDA] avviato nel 2012 che permette la trasmissione dei dati verso la Banca Dati Nazionale delle Adozioni [BDA] a Roma disponibile per tutti i Tribunali per i Minorenni.

Il sistema in atto è disattivato e si sta sviluppando una nuova versione che funzionerà col nuovo "SICID Minori".

Sigma@Web

Dal 2014 è attivo per i Tribunali per i Minorenni, il sistema Sigm@Web. Lo stesso, raggiungibile tramite il link <http://minori.giustizia.it>, permette la consultazione anonima dei dati relativi al SIGMA da PC, e da APP per Smartphone e Tablet.

Periodo	Accessi da portale (PC)	Accessi da APP (Tablet e Phone)
lug 22 – giu 23	44.200	101.450
lug 21 – giu 22	46.543	103.421

Scambi Documentali

Gli scambi documentali, avviati nel 2014, sono stati gestiti tramite PEC utilizzando un server denominato SIGMAMAIL. Questo permette l’invio e la ricezione di documenti tra i vari soggetti interessati al processo minorile civile che alimentano automaticamente il DB sempre disponibile. Il sistema in atto è stato disattivato. Il servizio di scambi documentali è gestito all’interno del nuovo “SICID Minori”:

Periodo	Totali	Scambi documenti Inviati	Scambi documenti Ricevuti
lug 22 – giu 23	357.861	38.958	318.903
lug 21 – giu 22	318.546	42.385	276.161

Patch Prodotte

Essendo oramai in fase avanzata la migrazione di SIGMA verso SICID e SICP [rispettivamente per la parte civile e per la parte penale] sono state prodotte ed installate solo patch essenziali. Da ora in poi saranno prodotte solo patch per il SIGMA Penale e per le statistiche penali.

Periodo	Patch
lug 22 – giu 23	13

Inserimento Seriale

L’inserimento seriale e massivo dell’anagrafica dei minori e dei fascicoli a essi correlati, avviato nel 2016, è stato gestito in piena autonomia dagli utenti della Procura Minorenni ed ha consentito l’inserimento veloce di una grossa quantità di dati. In atto il servizio è disattivato:

Periodo	Seriali
lug 22 – giu 23	534

Ammodernamento Cablaggio [CONSIP LAN7]

L'ammodernamento del Cablaggio della Procura e Tribunale per i Minorenni di Palermo è iniziato il 29/08/2022. Le attività che erano previste sono state tutte realizzate e concluse il 11/10/2023, precisamente:

- realizzazione del cablaggio passivo con potenziamento della velocità rete [completato al 30/06/2023];
- sostituzione della fibra [completato al 30/06/2023];
- aumento dei punti rete per gli utenti [completato al 30/06/2023];
- sostituzione di tutti gli armadi di rete con altri più grandi [completato al 30/06/2023];
- sostituzione di tutti gli apparati attivi di piano e del Centro Stella [completato al 11/10/2023].

Altre attività

Parallelamente all'ammodernamento del cablaggio, viste le crescenti esigenze degli uffici, è stata richiesta una nuova e più estesa classe di indirizzamento IP per poter collegare più dispositivi. Con l'occasione è stato attivato il DHCP [l'assegnazione dinamica degli indirizzi IP] e sarà realizzata la configurazione di tutti dispositivi Workstation Notebook e stampanti di rete su questo strumento.

Sies [Siep-Sius] - Minorenni

Per l'automazione dell'attività di esecuzione penale, presso tutti gli uffici requirenti e giudicanti del Distretto, è in uso l'applicativo integrato SIES [Sistema Informatico Esecuzione Penale], suddiviso nei moduli: SIGE [Giudice dell'esecuzione]; SIEP [esecuzione penale Procure] e SIUS [giudice di sorveglianza].

Il sistema è attivo ed utilizzato anche dagli utenti degli uffici giudiziari per i minorenni [sia Procura che Tribunale].

Al sistema si associa un servizio di accesso degli Avvocati ai fascicoli di rispettiva competenza presso gli Uffici di Sorveglianza, attraverso il portale ministeriale per i servizi telematici [modulo "SIUS – Avvocati"].

Il sistema, nella parte del sottosistema SIUS in uso alla Sorveglianza, è disponibile anche via internet attraverso una connessione criptata e protetta detta VPN. Tale accesso non è però utilizzato da utenti del Tribunale dei Minorenni. Infine, una delle ultime funzionalità integrate nel SIES è stata la gestione delle pene pecuniarie. Tale funzionalità consente l'interconnessione, tramite il sistema Portale dei Servizi Telematici, a PagoPA per la generazione dei bollettini di pagamento da inviare al condannato e la verifica dell'avvenuto pagamento degli stessi.

Tiap

Nel 2020, dopo la fase di avvio, gli uffici hanno iniziato ad usare quotidianamente TIAP per gli uffici per i Minorenni.

Totale account	Account configurati Procura per i minorenni	Account configurati Tribunale per i minorenni
31	19	12

Infrastruttura tecnologica dei sistemi del settore minorenni

La gestione sistemistica e applicativa di tutti gli applicativi, comprensiva dell'installazione delle patch di manutenzione, è totalmente a carico del personale tecnico del CISIA di Palermo.

- Il software SIGMA è installato presso la Sala Server Nazionale di Palermo in un'unica macchina virtuale che funge sia da "DB server" sia da "Application server" per l'interfaccia verso l'utenza. Sigma Civile è ormai in sola consultazione, mentre Sigma Penale è tuttora funzionante.
- Il Tribunale per i Minorenni utilizza la piattaforma SHAREPOINT per la gestione della documentazione di cancelleria.
- La Procura Minorenni utilizza, per la condivisione dei file degli utenti, un file server virtuale, allocato presso la sala server distrettuale.
- Tutti i PC in rete utilizzano Windows 10.

Reingegnerizzazione del Tribunale della Famiglia

Nel 2023 è stata avviato uno studio per la reingegnerizzazione di Sigma Civile e del nuovo SICID Minori in vista della realizzazione del nuovo software per il tribunale della famiglia.

L'attività è tuttora in corso e si prevede la consegna per la fine del 2024.

Reingegnerizzazione di Sigmapenale>Sicp

A metà del 2020 è stato avviato uno studio per la reingegnerizzazione di Sigma Penale e la sua migrazione e integrazione nel sistema SICP. Lo studio è stato completato.

Il progetto è attualmente nella fase di "Verifica della conformità".

Il Centro per la Giustizia Minorile

[in base alla relazione del Direttore del Centro per la Giustizia Minorile per la Sicilia]

Il Centro per la Giustizia Minorile per la Sicilia [C.G.M] svolge competenze e funzioni di programmazione tecnica ed economica, di coordinamento, di indirizzo, di controllo e di verifica dei Servizi Minorili dipendenti, secondo le direttive annuali del Dipartimento, nonché attività di promozione, progettazione e collegamento con gli Enti Locali, Associazioni del privato sociale e del Volontariato, istituzioni locali, nazionali ed internazionali.

Complessivamente al Centro per la Giustizia Minorile per la Sicilia fanno capo, a seguito dell'accorpamento di alcuni Servizi disposti con D.M. 20/11/2019, n.9 Servizi, di cui nel Distretto di Palermo un Istituto penale minorile [da ora IPM] ove sono ristretti minori e giovani fino a 25 anni di età per esecuzione di misure e pene detentive con annesso il Centro di Prima accoglienza dei minori in stato di fermo o arresto in attesa di provvedimenti dell'A.G. e un Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni [da ora USSM] con sede principale a Palermo, una sede distaccata a Trapani

e 5 sedi recapito, che ha in carico i giovani dell'area penale esterna seguendoli nel percorso trattamentale- rieducativo e a cui è annesso il Centro Diurno Polifunzionale per lo svolgimento di attività formative, educative e culturali- ricreative.

La devianza minorile nel Distretto di Corte di Appello di Palermo. Sintesi dati quantitativi

Nell'arco temporale di riferimento, i soggetti segnalati all'USSM di Palermo, competente per il territorio del Distretto, sono stati 948 [dei quali 835 segnalati per la prima volta e 53 già conosciuti] registrandosi un incremento di 281 segnalazioni rispetto al precedente anno. Prevalle la nazionalità italiana [692] e il genere maschile. Per quanto riguarda i soggetti di nazionalità straniera [256] la gran parte proviene dai territori dell'Africa.

Il Servizio ha attivato, complessivamente, interventi per n. 1.423 soggetti [con un incremento di 91 unità rispetto all'utenza in carico nell'anno precedente] di cui 835 rivolti a soggetti già precedentemente in carico e n.588 soggetti presi in carico per la prima volta nel periodo. Al momento della prima presa in carico prevale la classe di età 14-17 anni [908].

Quanto alle misure cautelari disposte nel periodo [221] si registra il prevalere del collocamento in comunità [106] rispetto alla custodia cautelare [89] con un lieve incremento numerico rispetto allo scorso anno per entrambe le misure [rispettivamente +28 collocamento in comunità e +11 custodia cautelare].

L'area penale esterna registra n. 19 provvedimenti di applicazione della misura cautelare della permanenza in casa e n. 13 di applicazione delle prescrizioni. Quanto alle misure penali di comunità D.Lgs. N.121/18 si registrano n. 35 provvedimenti [+4 rispetto al precedente anno] con un prevalere dell'applicazione dell'affidamento in prova al Servizio Sociale. Il Servizio ha altresì coinvolto n.199 soggetti in progetti di messi alla prova con attività prevalentemente di carattere riparativo, di studio e di socializzazione.

Quanto, infine, alla tipologia di reato si constata, anche per l'anno in argomento, il prevalere dei delitti contro il patrimonio, con una maggiore incidenza del reato di furto e di rapina, e dei delitti contro la persona con un prevalere di reato di lesioni e rissa. Si continua a registrare, con un lieve incremento, il reato di maltrattamento in famiglia [79] e il reato di spaccio in forma individuale o concorsuale [349].

Problematiche di maggior rilievo

Nel periodo in esame l'attività dell'Osservatorio sulla devianza minorile, istituito da questo Centro, ha visto partecipi tutti i servizi minorili della Sicilia in una riflessione che ha riguardato i ragazzi segnalati secondo diverse prospettive: la condizione socio-familiare, le criticità familiari e personali del ragazzo, i bisogni delle famiglie/minori/giovani adulti in carico.

Quanto al Distretto di Corte di Appello di Palermo il quadro che emerge colloca, in linea generale, le famiglie dei ragazzi in carico in zone di vulnerabilità sociale ovvero in situazioni di marginalità, di disagio socioeconomico legato a condizioni di precarietà lavorativa e sofferenza per condizioni di disoccupazione, di difficoltà nell'inserirsi nel mercato del lavoro, di povertà educativa, culturale e sociale.

Si constata, tra l'altro, una maggiore complessità delle problematiche presenti all'interno

delle famiglie con un aumento di casistiche legate anche a condizioni dovute all'insorgere di separazioni/divorzi, perdita del lavoro, carico assistenziale di situazioni di disabilità o patologie dei conviventi o dei figli. Oltre a evidenziarsi una certa fragilità familiare nella gestione dei figli adolescenti con problematiche di natura socioeducativa e relazionale, si registrano, quindi, anche forme di disagio correlate a problematiche di natura psichica o sanitaria all'interno del nucleo o a condizioni di dipendenza.

A tutto ciò si aggiunge l'appartenenza a territori in cui convivono strati sociali potenzialmente più deboli con una significativa incidenza, all'interno delle famiglie, di condizioni di bassa istruzione, affollamento abitativo, disagio economico, disagio assistenziale, di precedenti penali che interessano anche più familiari nello stesso nucleo.

Quanto ai minori e i giovani adulti in carico, le maggiori criticità rilevate sono legate ad inadempienze scolastiche e formative, a fragilità personologiche date da un diffuso disagio psicologico e talvolta anche psichico. Un fenomeno crescente è il ricorrere, da parte dei ragazzi, alle sostanze stupefacenti riscontrandosi, tra l'altro, un sostanziale abbassamento dell'età media nell'approccio e nel consumo di sostanze psicotrope e altro, come a esempio l'alcool, con una intensificazione della frequenza del consumo agevolato anche dalla facilità di accesso alle sostanze.

Dall'analisi condotta rispetto all'utenza in carico e dalla lettura degli episodi, anche di cronaca, che accadono nei territori sembrerebbe che il fenomeno che vede gruppi di minorenni compiere azioni di violenza di gruppo nei confronti di un singolo o di persone con fragilità sia in aumento. Si tratta di gruppi generalmente composti da adolescenti, prevalentemente maschi, tanto italiani quanto stranieri, spesso anche di età compresa tra gli 11 e i 13 anni che, spesso aggregati da contingenze occasionali, mettono in atto agiti che molestano e turbano la tranquillità dei cittadini, commettono reati [principalmente aggressioni, furti, rapine "da strada"] aggregandosi, anche tramite chat WhatsApp o altri social, come evidenziato anche da recenti fatti di cronaca. L'uso dei social network sembra essere, tra l'altro, influente nel rafforzare le identità di gruppo e generare anche processi di emulazione.

Tra le problematiche emergenti si segnala, a riguardo, il crescere dei reati commessi in internet, con un prevalere, nell'ultimo triennio, del reato di diffamazione, atti persecutori [stalking], pornografia minorile, agiti che sembrano caratterizzarsi per una maggiore trasversalità rispetto alle altre tipologie di reato e per prescindere dal livello socioculturale della famiglia e del ragazzo. Il fenomeno interessa, tra l'altro, tutte le fasce di età, tutti i contesti di vita e tutte le classi sociali. In diversi procedimenti penali di tale natura sono coinvolti quattordicenni, spesso in concorso con infraquattordicenni non imputabili e non di rado, alla base dei comportamenti devianti online, si riscontrano dinamiche affettive ed emotive adolescenziali come rivalità e gelosia tra i pari. Si registra, altresì, la difficoltà del sistema familiare nel conoscere il mondo virtuale del figlio e la carenza di strumenti socioeducativi delle figure genitoriali riguardo a un uso consapevole della rete.

Si assiste, inoltre, ad agiti violenti che sfociano in omicidi non premeditati, a reati sessuali e intra-familiari di notevole gravità, a un disinvestimento etico con difficoltà a comprendere il discrimine tra lecito e illecito, a esplosioni di violenza con repentini passaggi all'atto, nei quali il valore della vita, propria e altrui, sembra rivestire scarsa importanza.

Tale quadro ha comportato un consistente incremento del numero di ingressi in IPM. A ciò

si aggiunge la componente di utenza, soprattutto straniera, proveniente dagli IPM di altre regioni d'Italia, movimentazione causata dal sovraffollamento delle strutture. Tale utenza, spesso portatrice di gravi disagi psichici e con pregresse esperienze di violenze e abusi subiti, con una componente di immigrati di seconda generazione e un'altra di minori non accompagnati senza fissa dimora e privi di riferimenti in Italia, ha comportato inevitabilmente un turbamento degli equilibri interni all'IPM rendendo difficile la convivenza tra i detenuti appartenenti a differenti culture e tra detenuti e personale di polizia penitenziaria e la costruzione di un positivo clima relazionale all'interno dell'istituto, con il conseguente verificarsi di eventi critici, agiti violenti auto ed eterodiretti, danneggiamenti a beni e strutture dell'amministrazione.

Collocamenti in comunità: dati e criticità

Nell'arco temporale di riferimento i collocamenti in comunità eseguiti da questo CGM hanno interessato n. 209 minori/giovani adulti trasferiti, talvolta, da una struttura all'altra per esigenze educative, per avvicinamento al nucleo familiare o anche per esigenze terapeutiche [problemi psichiatrici], per un totale complessivo di n. 44 movimentazioni. Nel territorio del Distretto di Corte di Appello di Palermo sono stati inseriti, mediamente, n. 76 ragazzi nelle strutture dell'agrigentino e n. 47 nelle comunità del palermitano.

Si rappresenta, tuttavia, che per le difficoltà legate all'indisponibilità di strutture del nord Italia le sopracitate comunità ospitano regolarmente anche minori e giovani adulti, prevalentemente di origine straniera provenienti da altre regioni.

Riguardo alle misure applicate prevale l'art.22 DPR 448/88 e si registra un incremento della sospensione del procedimento ex art.28 DPR 448/88 da svolgersi in ambito comunitario, generalmente per trasformazione della stessa misura cautelare; in alcuni casi si rileva l'applicazione dell'art.9 DPR 448/88 per osservazione della personalità in ambito comunitario sia come primo ingresso in struttura che a seguito della scadenza termini della misura cautelare disposta al fine di consentire all'equipe di proseguire l'osservazione del minore/giovane adulto inserito.

Per quanto riguarda l'applicazione delle misure penali di comunità si registrano n. 5 provvedimenti con inserimento in struttura comunitaria per applicazione della detenzione domiciliare in comunità. L'applicazione della misura di sicurezza ex art.36 riguarda n. 13 ragazzi di cui n. 4 collocati nelle strutture dell'agrigentino e n. 9 nelle strutture del territorio palermitano.

Dai dati sopra descritti si evince l'insufficienza delle comunità dislocate sul territorio siciliano che non corrispondono al reale fabbisogno dell'utenza. In specie, proprio nel territorio del distretto di Corte di Appello di Palermo, nel periodo interessato, il numero delle comunità alloggio è ridottissimo, pari a 18, e precisamente 11 nel territorio palermitano, solitamente sempre al massimo della loro capienza, 6 nel territorio agrigentino, 1 nel trapanese, con difficoltà nell'inserimento e conseguente impossibilità a garantire il principio di territorialità.

L'inadeguatezza non è legata esclusivamente al numero, ma anche alla tipologia delle strutture a fronte della complessità dell'utenza.

In modo particolare risulta preoccupante la quasi mancanza di comunità adeguate all'accoglienza di minori/giovani adulti portatori di un disagio psichico e/o affetti da dipendenza da sostanze stupefacenti.

A tal proposito questo Centro partecipa attivamente al tavolo tecnico interistituzionale [unitamente alla Procura presso il T.M. di Palermo, al Comune di Palermo e all'Asp] finalizzato alla ricerca di soluzioni condivise per la tutela e la presa in carico di minori afflitti da disagio psichico e da abuso di sostanze, con la previsione di istituire strutture comunitarie idonee alla gestione di tali problematiche.

Inoltre, questa Direzione si è attivata al fine di supportare gli Enti gestori delle comunità per gli interventi a favore dell'utenza inserita e ottenere così maggior risultati nell'ambito dei percorsi rieducativi dei ragazzi. Sono stati realizzati alcuni progetti, uno in particolare ha previsto l'attivazione di tirocini formativi nei settori della grande distribuzione, in aziende vinicole, in aziende metal meccaniche [auto-officine] di Geraci Siculo e di Petralia Soprana, coinvolgendo minori e giovani adulti con problematiche psichiatriche. Un altro ha interessato comunità di diversi territori [tra cui il Distretto di Corte di Appello di Palermo] e si è focalizzato nella gestione delle relazioni e delle dinamiche di gruppo tra minori e operatori delle comunità.

Al fine di uniformare gli aspetti gestionali e operativi, promuovere la condivisione di buone prassi e attivare azioni di supporto in favore delle comunità sono state elaborate delle "Indicazioni Operative" per la gestione dell'utenza penale minorile. Si è, altresì, costituito un "Tavolo interistituzionale" che prevede la partecipazione dei Referenti per le comunità dei quattro USSM [Catania, Messina, Caltanissetta e Palermo] e anche delle comunità, al fine di favorirne il raccordo ed il coinvolgimento nelle iniziative avviate da enti del terzo settore ed enti istituzionali, nonché nelle iniziative e progettualità avviate dai Servizi minorili stessi, nell'ottica di una messa in rete.

Progettualità e attività svolta

Il C.G.M per la Sicilia, nella sua funzione di coordinamento, ha avviato numerose iniziative a favore dell'utenza penale minorile in carico ai servizi minorili sottoscrivendo protocolli d'intesa, accordi di programma, fornendo partenariati per progetti finanziati con fondi europei e non, ha sottoscritto convenzioni con le Università pubbliche e private.

In accordo con le direttive del D. Lvo 121/18 sono state elaborate delle iniziative che mirano essenzialmente alla formazione professionale e all'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro. Dal già citato progetto di tirocinio formativo per minori e giovani adulti con disagio psichico, al protocollo di intesa con Sicindustria con la finalità di contrastare fenomeni di discriminazione socio-lavorativa promuovendo l'inserimento sociale, formativo e lavorativo dei minori giovani adulti sottoposti a provvedimenti dell'A.G. attraverso il coinvolgimento e l'intervento integrato tra i servizi minorili, le imprese e le cooperative sociali. E ancora, in co-progettazione con l'UIEPE e la Regione Siciliana, è stato realizzato il progetto denominato "Presidio territoriale per la giustizia di comunità", finanziato da Cassa delle Ammende, che prevede l'attivazione di n. 2 Presidi territoriali, di cui uno nella Corte di Appello di Palermo e uno in quella di Catania. I due Poli territoriali svolgono attività di orientamento, inserimento lavorativo, opportunità di housing.

Riguardo agli interventi educativi/formativi è stato stipulato, il 27 novembre 2023, un protocollo d'intesa fra questo CGM, il MIUR ed il PRAP per l'istruzione e la formazione negli Istituti penitenziari e nei Servizi Minorili della Giustizia, al fine di perseguire il diritto costituzionale all'istruzione, l'assolvimento dell'obbligo scolastico e il diritto/dovere all'istruzione e alla

formazione, dei soggetti ristretti nelle strutture penitenziarie italiane e di quelli sottoposti a provvedimenti penali non detentivi da parte dell'Autorità giudiziaria minorile. Favorire, quindi, il raggiungimento dei titoli di studio previsti dagli ordinamenti vigenti, l'acquisizione ed il recupero di abilità e competenze individuali.

È stato siglato, altresì, una convenzione con la Banca d'Italia, filiale di Palermo, con l'impegno di attivare per i ragazzi dell'area penale esterna, corsi di formazione/informazione volti a migliorare i livelli di alfabetizzazione finanziaria e contrastare le disuguaglianze legate al contesto economico e sociale di appartenenza.

Le criticità relative all'IPM sono state affrontate attraverso l'individuazione di un modello di gestione per il funzionamento delle strutture sotto il profilo trattamentale e di intervento.

Per ulteriori maggiori indicazioni sulla situazione penitenziaria minorile e sulle attività dei Servizi minorili che ricadono nel Distretto di Corte di Appello di Palermo si allegano le relazioni dell'Istituto penale minorile e dell'Ufficio di servizio sociale di Palermo.

PARTE SETTIMA

La Magistratura di Sorveglianza

Gli Uffici di Sorveglianza

[notizie tratte dalla relazione del Presidente del Tribunale di Sorveglianza]

L'analisi dei dati statistici rivela che nel periodo di riferimento il carico di lavoro complessivamente gravante sul Tribunale di Sorveglianza e sugli Uffici di Sorveglianza del Distretto ha mantenuto dimensioni rilevanti; basti dire che, nella sola sede di Palermo, nell'anno in esame, le iscrizioni in area monocratica e in area collegiale, considerate complessivamente, hanno superato la soglia dei 33.000 affari.

Ad una così ampia domanda di giustizia è stata tuttavia fornita una risposta adeguata, grazie all'incessante e meritorio impegno di tutti i magistrati e del personale amministrativo, sicché tanto sul versante collegiale che su quello monocratico, l'attività definitoria ha fatto registrare livelli elevati.

Da considerare come il Tribunale di Sorveglianza e gli Uffici di Sorveglianza del Distretto abbiano dovuto e debbano continuare ad operare in condizioni sempre più difficili, rese ancora più complicate dal continuo e grave depauperamento dell'organico delle cancellerie, e della inadeguatezza dell'organico dei magistrati [risulta ancora vacante il posto in organico di magistrato di sorveglianza previsto con D.M. del Dicembre 2022], non del tutto sufficienti a fronteggiare l'enorme quantità di procedimenti che annualmente sopraggiungono, sia nell'area collegiale che in quella monocratica.

Tale situazione ha inevitabilmente condizionato la funzionalità di tutti i servizi, sicché deve escludersi, in una visione realistica, la formulazione di programmi che vadano oltre la prefigurazione di obiettivi ben contenuti e prioritari, comunque commisurati alle ridotte risorse umane e strumentali attualmente disponibili.

Dette previsioni sono ancor più fondate alla luce della riforma introdotta con il D.Lgs. 123/2018, concernente la trattazione in via semplificata di specifici procedimenti per l'applicazione di misure alternative, che ha causato e continua a causare un notevole appesantimento nelle attività delle cancellerie in conseguenza degli adempimenti richiesti e della tempistica entro cui gli stessi debbono essere eseguiti.

Pertanto, rimane ben concreta la preoccupazione che nel prossimo futuro l'attività giudiziaria dell'intera struttura vada incontro ad ulteriori penalizzazioni, certo destabilizzanti in un momento storico in cui le gravi condizioni di vita che si registrano all'interno delle carceri, esigerebbero, invece, l'azione sempre più vigile e sempre più efficace della magistratura di sorveglianza.

Movimento degli affari

L'analisi riguarda separatamente i due organi giurisdizionali di cui si compone la Magistratura di Sorveglianza, il Tribunale di Sorveglianza e l'Ufficio di Sorveglianza, in relazione alle loro

diverse competenze disciplinate dalle norme del codice di procedura penale e dall'ordinamento penitenziario.

Nell'analisi del movimento degli affari concernenti il Tribunale di Sorveglianza deve, inoltre, aversi riguardo al fatto che i dati statistici registrano tanto il numero dei procedimenti quanto il numero dei cd. "oggetti" delle istanze relative al medesimo soggetto condannato, che possono essere, e anzi solitamente sono più d'una [ove vengano richieste più misure] nell'ambito di un medesimo fascicolo.

Si comprende perciò come il raffronto relativo alle sopravvenienze e alle definizioni, nei diversi anni, debba tener conto di tali variabili, e s'imponga una lettura ragionata delle cifre in bilancio, da effettuarsi non solo sulla base del semplice dato numerico.

Tribunale di Sorveglianza.

La sopravvenienza complessiva degli affari nel periodo considerato, pari a 14.284 oggetti, ha registrato un aumento rispetto a quella di n. 13.126 oggetti del corrispondente periodo dell'anno precedente.

L'attività definitoria è risultata pari a 12.723 oggetti, con un aumento rispetto a quella ottenuta l'anno precedente [in cui erano stati definiti 11.941 oggetti].

A fronte di tal numero di oggetti i procedimenti iscritti in SIUS sono stati 8.186 [7.368 nel corrispondente precedente periodo]; di questi n. 7.336 sono stati definiti, di cui n. 5.261 con ordinanza, n. 1.608 con decreti e n. 467 con altri provvedimenti, sicchè alla fine del periodo sono rimasti n. 4.727 procedimenti pendenti [a fronte di 4.160 pendenze dell'anno precedente].

La riforma introdotta con il D.Lgs. 123/2018, che ha previsto la trattazione in via semplificata di specifici procedimenti per l'applicazione di misure alternative, ha ricevuto appropriata applicazione nell'ufficio.

Al riguardo è interessante considerare che nel periodo di riferimento, nell'ambito della complessiva sopravvenienza relativa ai procedimenti di competenza del Tribunale, gli oggetti iscritti per essere trattati con il nuovo rito semplificato sono stati 5.825 [dunque circa 1/3 del totale delle sopravvenienze], cui corrisponde un totale di 1.951 fascicoli iscritti.

Alla data del 30.06.2023, n. 3.483 oggetti [667 fascicoli] sono stati definiti in sede c.d. monocratica, e più precisamente n. 3.250 con decisione poi confermata dal collegio mentre n. 233 sono stati opposti, per cui la competenza è stata trasferita all'organo collegiale; n. 5.210 oggetti [1.509 fascicoli] sono ancora pendenti in attesa di decisione nelle medesime forme, n. 1.615 oggetti [679 fascicoli] sono stati rimessi al collegio per la trattazione nelle forme ordinarie.

La riforma, pur proponendosi obiettivi di semplificazione, ha finito con l'appesantire l'attività giurisdizionale e di cancelleria e rischia di modificare in profondità alcuni caratteri tipici della "giurisdizione rieducativa" della Magistratura di sorveglianza, caratterizzata dal pieno contraddittorio e dalla conseguente possibilità di interlocuzione tra l'interessato ed un organo collegiale composto anche da giudici "esperti" a garanzia di un approccio multidisciplinare al giudizio prognostico.

Uffici di Sorveglianza

Anche negli Uffici di sorveglianza del Distretto il flusso degli affari in entrata è stato particolarmente cospicuo.

Nell'Ufficio di Palermo, il numero delle nuove iscrizioni è stato di 19.032 procedimenti, con un incremento rispetto ai 18.030 del precedente corrispondente periodo.

L'attività definitoria ha comunque fatto fronte a tale ingente carico di lavoro, essendo stati esitati n. 16.627 procedimenti a fronte di 15.193 del corrispondente precedente periodo mentre il numero dei procedimenti pendenti alla fine del periodo, stimato in 11.085 procedimenti, è aumentato a fronte dei 10.200 del corrispondente precedente periodo.

Nella sede di Agrigento, la sopravvenienza è stata pari a 8.194 nuovi affari [a fronte di n. 8.100 istanze del corrispondente precedente periodo], mentre l'attività definitoria ha assicurato lo smaltimento di n. 7.248 affari [7.483 nell'anno precedente], lasciando pendenti a fine periodo 2.733 procedimenti [1.791 nel precedente periodo].

Nella sede di Trapani la sopravvenienza è stata pari a 10.332 nuovi affari [a fronte di 9.223 del corrispondente precedente periodo] e anche questo ufficio ha dato dimostrazione di una efficace capacità di smaltimento, definendo un numero di procedimenti pari a 10.140, lasciando pendenti n. 3.006 procedimenti.

I dati che precedono mostrano che, pur avendo il Tribunale e gli Uffici di Sorveglianza dovuto operare nelle non ottimali condizioni generali descritte, la risposta data alla domanda di giustizia è stata, nel complesso, sia nell'area collegiale che in quella monocratica, adeguata e più che apprezzabile, e che magistrati e personale amministrativo, ciascuno per la loro parte, hanno sostenuto i rispettivi pesanti carichi di lavoro con più che encomiabile impegno, assicurando una produzione complessiva molto elevata.

Per il conseguimento di tali risultati sono stati determinanti la proficua intesa e il rapporto di quotidiana collaborazione tra tutte le componenti essenziali dell'ufficio, - ivi compresi i tirocinanti ex art. 73 del D.L. 21/6/2013 n. 69, convertito con L. 9/8/2013 n. 98 che vi prestano la loro opera - che hanno consentito e consentono di svolgere sulla struttura gli interventi organizzativi ritenuti di momento in momento opportuni onde ovviare alle citate diffuse carenze e garantire un più elevato grado di efficienza dei servizi, attraverso una razionale ed equilibrata gestione delle risorse esistenti.

Con tutto ciò va ancora una volta evidenziato che sull'andamento dell'attività definitoria continua ad incidere la scarsa tempestività – più volte nel corso di questi anni segnalata – con cui altri uffici esitano le richieste istruttorie del Tribunale e degli Uffici.

I ritardi nell'espletamento delle acquisizioni documentali e degli accertamenti demandati agli uffici dell'amministrazione penitenziaria del distretto, agli uffici di polizia e ad altri uffici giudiziari, invero, diventano causa, in ogni udienza, di numerosi rinvii per esigenze istruttorie.

In particolare, devono essere segnalati i ritardi determinati dalla difficile situazione in cui versano gli Uffici Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna [UIEPE], per la drammatica scoperta e per il carico determinato da sempre maggiori compiti [l'istituto della messa alla prova nel processo di cognizione]. Ciò comporta che un'attività di osservazione su soggetti in libertà

incontra tempi molto lunghi, e che il Tribunale di Sorveglianza sia costretto più volte a rinviare le procedure in attesa della relazione.

L'Ufficio si è tuttavia adoperato per limitare tali ritardi e perciò, nel periodo di riferimento, ha promosso vari contatti e assunto diverse iniziative per individuare e condividere con gli Organi e gli Uffici esterni maggiormente coinvolti soluzioni organizzative di miglioramento e accelerazione delle procedure di acquisizione delle richieste istruttorie, in vista della riduzione dei tempi di trattazione dei procedimenti.

Non si riscontra comunque alcuna problematica di "irragionevole" durata dei procedimenti, atteso che salvo i casi di obiettiva complessità, i tempi di definizione si mantengono entro livelli più che accettabili, dalla data in cui il fascicolo viene registrato fino alla decisione.

Anzi, i calcoli che il sistema SIUS ha reso possibili, hanno evidenziato come, considerata indistintamente la quasi totalità delle tipologie d'affari, i tempi medi di definizione si attestino entro limiti apprezzabili.

Il livello delle pendenze a fine periodo non registra una sostanziale flessione, ma tale andamento, tenuto conto di quanto in premessa indicato a proposito del criterio di lettura dei dati e delle difficili condizioni in cui gli uffici operano, nonché dell'inflessione dovuta alla perdurante situazione sanitaria, appare del tutto fisiologico.

Il deposito dei provvedimenti, tutti redatti in originale dai magistrati, che si avvalgono dello strumento informatico, avviene di norma in tempo reale.

In attuazione della circolare del CSM del 15.11.2013, questa Presidenza ha proceduto alle verifiche semestrali dei termini di deposito dei magistrati dell'ufficio, senza rilevare particolari situazioni di criticità, e comunque constatando che i limitati casi di ritardo si riferiscono a situazioni ininfluenti sull'inizio o sulla cessazione della situazione detentiva dei soggetti interessati.

Nell'anno di riferimento sono state depositate 5.261 ordinanze collegiali e si sono tenute 114 udienze collegiali, n. 59 udienze monocratiche nell'ufficio di Palermo, n. 23 nell'ufficio di Agrigento e n. 33 nell'ufficio di Trapani.

Sia nel Tribunale che negli Uffici di Sorveglianza il fenomeno dei procedimenti di risalente iscrizione e non ancora esauriti ha dimensioni contenute.

Gli affari a cognizione collegiale pendenti da oltre un anno erano, alla data del 30.06.2023, sottratti i procedimenti di liquidazione per patrocinio a spese dello Stato, pari a n. 647.

Nell'Ufficio di Sorveglianza di Palermo, il numero degli affari monocratici con pendenza ultraannuale, alla data del 30.06.2023, era pari a 574, escluse le esecuzioni in corso.

La maggior parte delle più risalenti pendenze si riferisce a procedure di remissione del debito e/o conversione/rateizzazione di pena pecuniaria, che comportano un numero elevato di rinvii per effettuare le udienze di verifica.

Quanto all'Ufficio di Agrigento, le pendenze ultraannali erano, al 30.06.2023, n. 571, escluse quelle relative a esecuzione in corso per misura di sicurezza o misure alternative.

Per quel che concerne infine l'Ufficio di Trapani, i procedimenti pendenti da oltre un anno erano, alla data del 30.06.2023, n. 139, escluse le esecuzioni in corso.

Si mantiene cospicuo il numero delle procedure di ammissione e liquidazione di onorari per patrocinio a spese dello Stato.

A fronte di n. 138 istanze di ammissione e di n. 178 istanze di liquidazione pendenti all'1.07.2021, concernenti il Tribunale di Sorveglianza, sono sopravvenute, nel periodo di riferimento, n. 866 istanze di ammissione e n. 505 istanze di liquidazione, mentre il numero di quelle esitate è stato, rispettivamente, pari a 717 [di cui 624 accolte] e n. 445 richieste di liquidazione, mentre dal relativo prospetto statistico si ricava che a fine periodo erano rimaste pendenti 287 istanze di ammissione e 255 istanze di liquidazione.

Personale di Magistratura

L'organico del Tribunale di Sorveglianza di Palermo consta di dodici posti [compreso quello direttivo] e di esso fanno parte oltre ai Magistrati dell'Ufficio di Sorveglianza di Palermo [in numero di 7 -in atto in servizio n.6 magistrati oltre il Presidente-], anche Magistrati degli Uffici di Sorveglianza di Agrigento [in numero di 2] e Trapani [in numero di 3], i quali compongono il Collegio quando sono trattati procedimenti che riguardano detenuti/condannati della relativa circoscrizione.

Del Tribunale fanno parte n. 24 componenti esperti nominati dal CSM.

L'organico è al momento incompleto; peraltro, anche la completa copertura della pianta organica, condizione non regolarmente presente in questi ultimi anni, risulta obiettivamente insufficiente a corrispondere all'enorme quantità di pratiche che quotidianamente si riversa sul Tribunale e sugli Uffici di Sorveglianza.

Al riguardo si evidenzia come con Decreto Ministeriale del 22.12.2022 sia stato deciso l'ampliamento della pianta organica del Tribunale di una unità posto, allo stato, tuttora scoperto.

Personale Amministrativo

Nella sede di Palermo, la pianta organica del personale amministrativo, come rideterminata con D.M., prevede n. 36 unità, escluso il dirigente amministrativo, il cui posto è tuttavia vacante dal 30.01.2018.

Al 30.06.2023 erano in effettivo servizio n. 37 unità, cui si aggiungono n. 3 dipendenti del Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, in posizione di comando sino al prossimo 15 Novembre 2023, [n. 1 assistente e n.2 assistenti capo della Polizia Penitenziaria], con proroga in via di definizione.

Sono presenti altresì n. 5 unità messe a disposizione dalla Regione Siciliana nell'ambito del progetto "Emergenza Palermo" ai sensi della legge regionale n. 11/2011, impiegate per lo svolgimento di attività ausiliarie.

Il personale amministrativo attualmente in servizio, negli uffici del distretto, è così distribuito

Ufficio	Area III [^]	Area II [^]	Area II [^] conducenti	Area I [^] ausiliari	Totale Ufficio
Tribunale di Sorveglianza	3	10		2	15
Ufficio di Sorveglianza PA	3	10		2	15
Area amministrativa	3	3	1	0	7
TOTALE	9	23	1	4	37
Ufficio di Sorveglianza TP* al 30.06.2023 anche una unità di Polizia Penit.	3	5		3	11
Ufficio di Sorveglianza AG* al 30.06.2023 anche una unità di Polizia Penit.	3	9	2	0	14

Sebbene non si discosti sostanzialmente dalle previsioni organiche – da ritenere ormai obsolete anche in considerazione dell’aumento della pianta organica dei magistrati - la dotazione effettiva risulta decisamente carente in alcuni profili ed obiettivamente non in grado di corrispondere alle reali esigenze di servizio.

Tanto nella sede centrale che in quelle periferiche, essa è obiettivamente inadeguata e sproporzionata rispetto ai volumi di affari gestiti dall’Ufficio e agli elevati livelli di produttività resisi via via necessari nell’ultimo quinquennio e non consente l’attuazione di moduli organizzativi più moderni, quale quello suggerito dal CSM nella circolare sulle tabelle, concernente il c.d. ufficio del giudice.

Va anche evidenziato che il contributo lavorativo non corrisponde effettivamente al numero del personale presente per via delle ricorrenti assenze per malattia, stante il progressivo innalzarsi dell’età media degli addetti e dell’alta percentuale di dipendenti che fruiscono dei benefici previsti dalla legge 104/1992 in favore di lavoratori che assistono persone disabili e che di fatto comportano la perdita di molte giornate lavorative all’anno.

La situazione apparentemente in equilibrio è destinata ad un veloce e sicuro peggioramento nel corso del secondo semestre del 2023 a causa del prossimo pensionamento di n.3 assistenti giudiziari; è peraltro da segnalare che ulteriore elemento di instabilità è legato alla presenza ben 7 unità di personale [n.1 Funzionario, n.1 Cancelliere, n.3 Assistenti, n. 1 conducente e n.1 centralinista/operatore] distaccati a titolo temporaneo da altri Uffici, la cui ulteriore permanenza è incerta.

In definitiva, a fronte di un andamento della domanda di giustizia sostenuta e in crescita rispetto all’anno precedente, si registra un sostanziale deficit di risorse umane, peraltro soggetto a continue contrazioni, che rende molto alto il rischio di dovere trascurare interi settori di attività o addirittura bloccarli.

Tale rischio finora è stato scongiurato grazie al grande senso di responsabilità e ai pesanti sacrifici del personale, ma oggi, a causa di un numero di pensionamenti che si mantiene regolare nel tempo [due/tre unità per anno], pur in considerazione dell’immissione in possesso di nuovi dipendenti [in numero insufficiente rispetto alle carenze], sorge la preoccupazione che i buoni livelli di efficienza raggiunti negli ultimi anni vadano perduti.

Ferme tutte le indicate insufficienze, l'assetto organizzativo dei settori amministrativi, in tutte le sue articolazioni connesse all'esercizio dell'attività giurisdizionale, è strutturato in modo tale da realizzare un idoneo raccordo, soprattutto per ciò che riguarda l'attività istruttoria e l'esecuzione dei provvedimenti, tra personale amministrativo e magistrati, attraverso la suddivisione in moduli ed il loro collegamento ad uno o due magistrati, in modo da concentrare e canalizzare tutta l'attività in un unico rapporto con il magistrato al quale il singolo modulo afferisce.

Tuttavia il sistema, creato nella prospettiva di porre le basi per la realizzazione del c.d. ufficio del giudice, in coerenza con la previsione tabellare relativa all'attribuzione della responsabilità dell'istruzione in capo al magistrato assegnatario del procedimento, non ha di fatto ancora raggiunto tale obiettivo, perché la già riferita carenza di personale amministrativo non ha fino ad ora consentito la operatività di un numero di moduli pari al numero dei magistrati in servizio nell'ufficio.

Nel periodo di riferimento non sono state apportate modifiche sostanziali all'assetto organizzativo amministrativo generale; tuttavia a causa delle indicate insufficienze di organico e al fine di garantire la funzionalità almeno ordinaria dell'Ufficio, è stato effettuato ogni opportuno intervento in funzione del riequilibrio dei carichi di lavoro e di una più razionale distribuzione del personale tra le varie articolazioni dell'Ufficio, con il rafforzamento di quelle preposte alle attività più sensibili e prioritarie, sia collegiali che monocratiche.

Tali interventi hanno consentito la temporanea soluzione di situazioni emergenziali ma sono risultati chiaramente insufficienti a eliminare le permanenti criticità, dipendenti dagli eccessivi carichi di lavoro gravanti su tutti i settori dell'Ufficio.

Occorre aggiungere che la riforma introdotta con il D.Lgs. 123/2018, che – come già detto - ha previsto la trattazione in via semplificata di specifici procedimenti per l'applicazione di misure alternative, ha certamente determinato un obiettivo appesantimento nelle attività delle cancellerie, costrette a far fronte ad una moltiplicazione degli adempimenti prima previsti, adesso accresciuti dalla scansione del procedimento in più fasi, necessarie e/o eventuali, tra loro distinte.

La stringente tempistica entro cui tali adempimenti debbono essere eseguiti ha inevitabilmente contribuito a ritardare il lavoro corrente, relativo agli affari che si contraddistinguono per la minore urgenza.

Va pure evidenziato che il Tribunale, dal 30.01.2018, non può più contare sulla guida organizzativa assicurata dalla presenza costante del Dirigente Amministrativo, essendo stato il precedente titolare invitato, in ossequio a criterio che non consentirebbe la permanenza oltre un certo numero di anni nello stesso ufficio, a chiedere il trasferimento ad altro ufficio.

Nulla ad oggi lascia prevedere una imminente copertura del posto vacante, nonostante i solleciti inoltrati da questa Presidenza al competente Ministero e il Dirigente cui è stata affidata la temporanea reggenza, fino al prossimo mese di ottobre, ha potuto assicurare la sua presenza solo per qualche giorno la settimana.

Il vero è che in questi anni è stato scarsamente avvertito il problema delle rilevanti ricadute, sull'esecuzione penale, della pur giusta maggiore attenzione dedicata al potenziamento della funzionalità dell'intero settore della cognizione penale e non si è in alcun modo invertita la pluriennale tendenza a spostare la soluzione dei problemi che affliggono le carceri sulla magistratura di sorveglianza, già sovraccarica di compiti e di responsabilità, senza prevedere rimedi concreti di natura gestionale, ed inoltre distogliendola, con sempre nuove gravose competenze ed

incombenze, dalla sua funzione principale, che è quella di assicurare, attraverso gli strumenti dell'ordinamento penitenziario, il finalismo rieducativo della pena come previsto dall'art. 27 della Costituzione.

Risorse finanziarie e materiali

Insufficienti sono le dotazioni strutturali, con particolare riguardo alla dotazione di locali di archivio che non consentono più una collocazione dei fascicoli relativi agli anni 2021 e 2022 tanto per il Tribunale che per l'Ufficio di Sorveglianza di Palermo.

Sempre sul versante logistico è da ribadire con riguardo alla sede di Agrigento, le difficoltà determinate dall'allocatione dell'Ufficio in un plesso distante circa 7 Km dal Palazzo di Giustizia, ove hanno sede tutti gli altri Uffici giudiziari agrigentini; sistemazione che, oltre a non facilitare le condizioni operative del personale e dell'utenza, non garantisce l'esigenza primaria della sicurezza, sia per l'ubicazione in quartiere degradato, sia per l'assenza di ogni forma di vigilanza nelle ore post meridiane, serali e notturne.

Del tutto inadeguata appare inoltre, in particolare presso l'Ufficio di Sorveglianza di Trapani, la dotazione di automezzi, in relazione alle esigenze di detto ufficio, i cui magistrati, per l'adempimento dei compiti loro assegnati, devono non solo recarsi almeno una volta la settimana a Palermo per comporre il collegio nelle udienze presso il Tribunale di Sorveglianza, ma anche nei restanti giorni recarsi presso le Case Circondariali sottoposte alla loro vigilanza.

Si segnala poi che, in assenza di magistrati sottoposti a misure di protezione, l'unica autovettura [ordinaria] a disposizione del Tribunale di Sorveglianza di Palermo, sia per le esigenze legate agli spostamenti del capo dell'ufficio che per tutti gli altri compiti d'istituto è decisamente carente trattandosi di una utilitaria con immatricolazione ultradecennale.

Da anni viene perseguita una gestione volta alla razionalizzazione dei consumi e alla riduzione dei costi, realizzando significativi risparmi su tutti i capitoli di spesa, e lo stesso è stato fatto nel corso del periodo di riferimento.

Con riferimento alle risorse destinate alla compensazione del lavoro straordinario reso dal personale, nel 2022 si è mantenuto quasi stabile il livello di assegnazioni di risorse economiche, il che ha consentito di soddisfare le necessità presentatesi nel corso del periodo considerato.

Si segnala l'esigenza di poter continuare a disporre dei fondi così come erogati nel periodo considerato poiché, permanendo uno squilibrio tra numero di affari trattati e numero di addetti, non è prevedibile la riduzione del ricorso a prestazioni lavorative straordinarie, necessarie per assicurare lo svolgimento delle attività d'istituto, quasi tutte urgenti ed indifferibili in quanto incidenti sullo *status libertatis* della persona.

Stato dell'informatizzazione

L'ufficio presenta un buon livello di informatizzazione, esteso alla quasi totalità dei servizi.

Il sistema informativo per eccellenza in uso presso l'Ufficio è costituito dal SIES [Sistema informativo esecuzione penale], suddiviso nei due sottosistemi SIEP [Sistema Informativo Esecuzione Procura] e SIUS [Sistema Informatico Uffici Sorveglianza].

I due applicativi, benché abbiano funzioni e scopi differenti, consentono ai rispettivi uffici operanti nell'ambito dell'esecuzione di comunicare tra loro i dati rispettivamente immessi, permettendo un continuo scambio di dati e provvedimenti. In particolare, il sistema SIEP, recependo

i dati della Procura relativi all'esecuzione di una sentenza consente, grazie al collegamento informatico tra i due Uffici, di avere sempre la situazione della pena aggiornata prima di emettere gli opportuni provvedimenti in relazione alle modalità di espiazione della stessa.

Anche sul piano operativo il sistema presenta notevoli vantaggi, spiegando la sua utilità sia per gli operatori in fase di inserimento e ricerca, sia per i magistrati nella redazione dei provvedimenti giurisdizionali.

Tuttavia, è da evidenziare che il sistema presenta delle criticità, in particolare non è accessibile da postazioni esterne [né dai magistrati, né dal personale amministrativo] ed il suo utilizzo per la redazione dei provvedimenti è condizionato dalla non agevole modificabilità dei modelli dei provvedimenti proposti dal sistema. Da segnalare, inoltre, come l'applicativo, che è stato sviluppato nell'anno 2008, non sia stato implementato di pari passo con la notevole evoluzione normativa degli ultimi anni relativa alla fase dell'esecuzione della pena, per cui si avverte una forte esigenza di modernizzazione del sistema.

Quanto agli altri applicativi ministeriali si rappresenta che ormai da tempo sono regolarmente utilizzati per la notifica ai difensori dalle cancellerie del Tribunale e dell'Ufficio il S.N.T. [sistema delle notifiche penali telematiche] ed il SIAMM, applicativo ministeriale per la gestione dei registri informatici delle Spese di Giustizia e Recupero crediti erariali e del servizio delle autovetture, esteso con la funzionalità istanze web per l'invio telematico delle istanze di liquidazione dei compensi dovuti ai periti, ai difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato e a quelli di ufficio.

L'Ufficio ha, inoltre, accesso al sistema informativo di ricerca dei detenuti [SIDET]; sempre nell'ambito del Servizio Informatico penitenziario del Dap è stato avviato, per i soli magistrati, l'accesso ai dati della sezione "monitoraggi" dei tre Istituti di pena ricadenti nel territorio di competenza.

L'Ufficio ha, altresì, accesso al Sistema Informativo del Casellario Giudiziale Centrale [SIC], implementato con l'avvio in esercizio del sistema ECRIS fase 2 [certificato del casellario europeo] ed ha accesso al sistema FISCO.it, per la consultazione dell'Anagrafe Tributaria.

L'Ufficio ha recentemente beneficiato dell'accesso all'applicativo sviluppato dal Ministero dell'Interno che consente le ricerche anagrafiche con riferimento all'anagrafe dell'intero territorio nazionale; ha, inoltre, accesso al sistema INIT, sistema informativo del Ministero dell'Economia per la gestione dei registri dei beni mobili di proprietà dello Stato e dei beni di facile consumo; si avvale del collegamento a WEBSTAT per la comunicazione delle assenze del personale amministrativo ai fini statistici e del sistema GEDAP per la comunicazione delle assenze per permessi sindacali e per il monitoraggio annuale delle assenze legate alla fruizione dei permessi per l'assistenza di soggetti portatori di handicap così come previsto dall'art. 33 della L. 104/92; utilizza la firma digitale per l'acquisto su ME.PA di beni e servizi; utilizza Webstat-statistiche Giustizia, anche per le statistiche relative al servizio delle spese di giustizia.

E' stato inoltre di recente istituito un collegamento diretto all'archivio di tutti i provvedimenti in materia penale [sentenze, ordinanze e decreti] emessi dalla Corte di Appello di Palermo e dal Tribunale di Palermo.

Nel periodo di riferimento, la dotazione informatica è stata implementata di n. 13 pc portatili "Lenovo" che hanno permesso di porre rimedio ad una situazione molto critica che si era determinata in precedenza; peraltro i ritardi nelle forniture di pc e di multifunzioni [per

quest'ultimo tipo di apparecchiature non si segnalano forniture nel periodo di riferimento] comportano un immediato impiego delle apparecchiature e l'impossibilità dell'ufficio di mantenere una benché minima riserva per ulteriori esigenze.

Rientrata quindi l'emergenza sul versante PC, rimangono molto critiche le dotazioni di stampanti e multifunzioni, le cui ultime forniture risalgono ormai a oltre tre anni fa, creando significative criticità in vari settori e costringendo l'ufficio a ovviare con continui interventi di manutenzione di apparecchiature ormai non più in garanzia.

Si ribadisce ancora il disagio per non avere in sede un Amministratore di sistema, la cui presenza sarebbe di grande stimolo e aiuto per lo sviluppo e l'approfondimento delle conoscenze e attitudini informatiche di tutti i componenti l'organizzazione e assicurerebbe una soluzione più tempestiva e competente a tutte le problematiche e criticità di funzionamento del sistema SIEP-SIUS.

Gravissimo e non ancora risolto, nonostante le reiterate sollecitazioni indirizzate alla D.G.S.I.A., è il problema determinato dalla mancata dotazione di attrezzatura atta a garantire la partecipazione a distanza del detenuto alle udienze di sorveglianza, che il novellato art. 678, al comma 3.2, prevede in via ordinaria, ove l'interessato, ristretto fuori dalla circoscrizione del giudice, ne faccia richiesta.

Nell'anno di riferimento, si è fatto fronte mediante collegamento audio visivo a distanza, in videoconferenze o con collegamenti da remoto attraverso l'utilizzo della piattaforma Microsoft teams, attuato in forma "artigianale", con i supporti informatici di cui ciascun magistrato dell'ufficio è dotato.

Al riguardo vanno, tuttavia, segnalati i non pochi disagi emersi in questi mesi, dovuti alla non sempre ottimale qualità del mezzo tecnico, che come già indicato è rappresentato dalla dotazione personale di ciascun magistrato, dalle inefficienze della rete, impreparata a fronteggiare un così imponente numero di collegamenti, dalla mancanza di una formazione specifica da parte dei protagonisti del processo e dall'assenza di un progetto organizzativo "a monte", che fosse condiviso tra magistrati, avvocati, Direzione degli Istituti carcerari, polizia giudiziaria e personale ausiliario dell'ufficio.

La nuova situazione normativa

Le principali novità normative intervenute nel periodo considerato sono costituite dalla riforma "Cartabia" contenuta nel D.Lgs n°150 del 10.10.2022 e dalla riforma dell'art. 4 bis O.P. varata in ottemperanza alle sentenze della Corte Costituzionale con D.L. 162/2022 conv. in Legge n° 199/2022.

La prima, da un lato, può essere salutata con favore in quanto realizza un coinvolgimento "virtuoso" dei giudici di cognizione nelle nuove prospettive della giustizia riparativa e del trattamento sanzionatorio sostitutiva "anticipato", dall'altro lato, pone seri problemi di coordinamento e sovrapposizione con l'area delle misure alternative e importa nuovi carichi di lavoro in capo agli UIEPE e alla Magistratura di Sorveglianza.

La seconda esige una sempre maggiore collaborazione e sinergia tra la Magistratura di Sorveglianza e gli Organi investigativi, nonché l'acquisizione e la circolazione di un patrimonio informativo di elevata qualità e, al di là delle verifiche della tenuta costituzionale del nuovo testo

normativo, pone gravi questioni interpretative e applicative che spetterà alla Giurisprudenza di legittimità e di merito affrontare e risolvere.

Distribuzione e andamento degli affari nei vari settori

Tribunale di Sorveglianza - Il comparto di pratiche più affollato, sul quale si concentrano le maggiori energie del Tribunale, rimane ovviamente quello delle misure alternative, che è anche il più sensibile, in ragione degli interessi su cui s'incide, legati alla possibilità d'anticipare il termine di espiazione della pena o di espriare in tutto o in parte pene detentive in forma alternativa al di fuori del circuito carcerario.

A fronte delle sopravvenienze, il Tribunale ha fatto nel settore ogni sforzo per accentuare la propria capacità di risposta, essendo stati complessivamente esitati, come si è detto, 7.336 procedimenti.

Nel dettaglio, sono state definite: 1] 3.471 istanze di affidamento in prova al servizio sociale, a fronte di una sopravvenienza di 3.935 istanze, con 1.290 pronunce di accoglimento, 1.291 decisioni di rigetto e 156 declaratorie di inammissibilità; 2] 315 istanze di affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 DPR 309/1990, a fronte di 305 istanze sopravvenute, con 64 decisioni di accoglimento, 78 decisioni di rigetto e 74 declaratorie di inammissibilità; 3] 3.048 istanze di detenzione domiciliare ex art. 47 ter 1 bis O.P a fronte di 3673 sopravvenute, con 555 pronunce di accoglimento, 374 pronunce di rigetto e 519 casi di inammissibilità 4] 1.631 istanze di semilibertà, a fronte di 1.847 istanze sopravvenute, con 61 casi di accoglimento, 311 decisioni di rigetto e 164 pronunce di inammissibilità; 5] 20 istanze di liberazione condizionale, a fronte di 25 sopravvenute, con 0 accoglimenti.

I casi di revoca di misure già concesse sono stati 43 in materia di affidamento in prova ai servizi sociali, 31 in materia di affidamento in casi particolari, 72 in materia di detenzione domiciliare e arresti domiciliari esecutivi, 3 in materia di semilibertà.

L'esperienza sul campo mostra che la possibilità di ottenere misure alternative è in genere particolarmente bassa per le persone che sono prive di rapporti forti con la comunità circostante.

In moltissimi casi le misure alternative non sono concesse non perché l'individuo in questione non ne possa trarre beneficio e non abbia le caratteristiche adeguate alla concessione, ma perché manca di certe condizioni richieste, che non sono presenti o sono difficilmente realizzabili nei casi in cui non vi è un preesistente adeguato rapporto con la comunità esterna, o questa non riesca a mettere a disposizione quella serie coordinata di interventi volta a sostenere il soggetto durante il difficile processo di reinserimento.

Particolarmente svantaggiati sono poi i soggetti socialmente deboli: indigenti e stranieri, per i quali l'accesso ai benefici penitenziari è reso estremamente difficoltoso dalla mancanza sul territorio di idonei riferimenti familiari, abitativi e lavorativi.

Si evidenzia poi ancora una certa cautela nei confronti della misura dell'affidamento in prova, che in effetti viene applicata con una certa parsimonia, per valutazioni che riguardano il grado di afflittività della pena e i rischi connessi alla scarcerazione di alcune categorie di condannati, ma anche e soprattutto per la carenza di opportunità lavorative e/o risocializzanti all'esterno.

Al detto atteggiamento restrittivo invece corrisponde una più elevata percentuale di accoglimenti nei riguardi di istanze di detenzione domiciliare, misura che però non possiede la potenzialità, a livello risocializzante, dell'affidamento in prova e rischia sovente di diventare una fonte di denunce per evasione e di revoche con ritorno in carcere.

Ci si accorge, in sostanza, che i regimi alternativi, pur ponendosi come indispensabili strumenti di reinclusione sociale, hanno ancora, anche a motivo delle numerose previsioni ostative, intrise di automatismi che ne restringono l'applicazione, un prudente utilizzo, mentre al contrario il passaggio alla misura alternativa dovrebbe essere considerato il naturale sviluppo dell'esecuzione penale, ispirato al principio di progressività trattamentale e di finalismo rieducativo della pena.

Ed invece, proprio perché il percorso di risocializzazione va modulato sull'uomo e non sul reato, non dovrebbero essere ammesse presunzioni di irrecuperabilità sociale, pur nei confronti di condannati all'ergastolo, come affermato dalla Corte Costituzionale, che – proprio in tema di ergastolo - ha ribadito la illegittimità costituzionale di previsioni che precludano in modo assoluto, per un arco temporale assai esteso, l'accesso ai benefici penitenziari a particolari categorie di condannati in ragione soltanto della particolare gravità del reato commesso, ovvero dell'esigenza di lanciare un robusto segnale di deterrenza nei confronti della generalità dei consociati.

Tali finalità – ha precisato la Corte - seppur possono legittimamente ispirare il legislatore nella fase di comminazione del trattamento sanzionatorio, non possono tuttavia nella fase di esecuzione della pena, operare in chiave distonica rispetto all'imperativo costituzionale della funzione rieducativa della pena medesima, da declinarsi come necessità di costante valorizzazione, da parte del legislatore prima e del giudice poi, dei progressi compiuti dal singolo condannato durante l'intero arco di espiazione delle pena.

Ferme tutte queste considerazioni, si auspica tuttavia che delle misure alternative non venga snaturata la funzione, trasformandole da pilastro della funzione rieducativa della pena a strumento piegato a fini di mera deflazione carceraria ed in questo senso si rimane contrari all'introduzione di norme ispirate all'idea che la concessione delle misure rieducative vada perseguita ad ogni costo, anche depauperando la garanzia giurisdizionale e minimizzandone i presupposti di accesso.

Si ritiene infine dovrebbe favorirsi la introduzione di istituti fondati sulla riparazione della lesione recata all'ordinamento, attribuendo adeguato riconoscimento alla funzione rieducativa di condotte tese alla reintegrazione del torto subito dalla collettività per effetto del reato, per esempio riservando un posto di primo piano al lavoro di pubblica utilità [accompagnato o meno da restrizioni personali] che, risolvendosi da un lato in prestazioni aventi spiccata natura sanzionatoria, sul piano simbolico dà corpo al principio per cui ogni violazione della legge penale esige che l'offesa inferta al consorzio civile debba essere - nei limiti del possibile e sia pure per equivalente – adeguatamente riparata dal reo.

Come s'è detto altro settore che ha particolarmente impegnato l'attività del Tribunale è quello riguardante l'applicazione degli istituti del differimento obbligatorio e/o facoltativo della esecuzione della pena e del connesso istituto della detenzione domiciliare sostitutiva, previsto dal comma 1 ter dell'art. 47 ter O.P.

Introducendo questa ulteriore forma di detenzione domiciliare il legislatore ha inteso offrire al Tribunale di Sorveglianza uno strumento flessibile, suscettibile di attuare un adeguato

contemperamento tra il principio di certezza ed indefettibilità della pena, corollario a sua volta del principio della effettività della giurisdizione penale, le esigenze della difesa sociale e la necessità di tutelare la salute del condannato, evitando che l'esecuzione della sanzione possa avvenire in forme incompatibili con il senso di umanità.

Per la detenzione sostitutiva del differimento dell'esecuzione della pena sono tuttavia irrilevanti non solo l'entità della pena da espiare, ma anche il tipo di reato per il quale essa è stata inflitta e pertanto non operano le preclusioni riferibili ai condannati per i reati di cui all'art. 4 bis legge 354/1975, la detenzione può essere perfino concessa anche nei confronti del condannato detenuto per effetto della revoca dello stesso beneficio in precedenza applicato dal Tribunale di Sorveglianza.

Si assiste perciò con frequenza al fenomeno per cui una larga fascia di quei condannati i quali, o in ragione della entità della pena o per il carattere ostativo del reato commesso, si vedono precluso l'accesso alle diverse misure alternative contemplate dall'ordinamento penitenziario, ricorrere all'istituto della detenzione domiciliare sostitutiva del differimento della pena per ragioni di salute, prospettando gravi infermità, o patologie asseritamente non suscettibili di adeguato trattamento in regime carcerario.

Ciò postula una doverosa complessa attività di verifica, in alcuni casi effettuata attraverso perizia, volta a scongiurare il rischio di una inaccettabile vanificazione del profilo retributivo della pena e delle finalità di prevenzione generale e di difesa sociale, in relazione alla pericolosità del reo, ma anche a garantire la tutela della salute del medesimo.

Si registrano comunque percentuali di accoglimento molto basse.

Nel periodo di riferimento, a fronte di 707 istanze complessivamente sopravvenute ne sono state favorevolmente esitate 89.

Altro comparto affollato è quello della riabilitazione, istituto di notevolissima importanza, al di là del rilievo che esso riveste sul piano morale, dal momento che alla estinzione degli effetti penali della condanna è spesso legata la possibilità del soggetto d'intraprendere un'attività di lavoro autonomo o di trovare un'occupazione dipendente.

La sopravvenienza di tali affari si è mantenuta assai elevata [essendosi iscritti 363 nuovi procedimenti] e a essa ha fatto ancora una volta riscontro un'opera di definizione di ampia portata, che ha riguardato 467 procedimenti, con n. 188 pronunce di accoglimento, n. 158 decisioni di rigetto e n. 113 declaratorie di inammissibilità; 275 sono stati infine i procedimenti di secondo grado [reclami o appelli] definiti, a fronte di 269 sopravvenuti, con 73 pronunce di accoglimento, 154 pronunce di rigetto e 24 declaratorie di inammissibilità.

Uffici di Sorveglianza - Negli Uffici di Sorveglianza, l'ambito operativo nel quale si è registrata la più alta sopravvenienza è stata quella della liberazione anticipata, istituto che riveste altissima importanza pratica, sia per il forte contributo che esso offre affinché la espiazione della condanna possa – in linea con le previsioni della nostra carta fondamentale – assumere il concreto ruolo di strumento di recupero sociale [essendo il beneficio legato alla partecipazione all'opera di rieducazione] sia perché la rilevante riduzione di pena che ne discende costituisce potente mezzo d'induzione alla puntuale osservanza delle pur rigorose regole che governano la vita *intra moenia* e, pertanto, sebbene indirettamente, produce effetti di notevolissima portata

sul piano del mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno delle strutture detentive, seguita dalla conversione della pena pecuniaria.

In tutti gli Uffici si è operato in modo che la gestione dell'istituto avvenisse secondo criteri di piena fisiologia, che hanno fatto registrare alte percentuali di accoglimento, le quali si spiegano, non già perché le decisioni siano ispirate a canoni di scarso rigore [poiché, all'inverso, sono sempre fondate sul puntuale accertamento dei presupposti richiesti dalla legge], ma sia per la cadenza semestrale [connessa alla semestralizzazione del beneficio] con cui vengono normalmente presentate le istanze dei singoli soggetti aventi titolo, sia perché è assai raro che chi abbia già assaporato il beneficio della contrazione della pena, devii nell'ulteriore corso della detenzione da condotte partecipative del trattamento penitenziario.

Invero, secondo quella che è ormai la pacifica giurisprudenza della Corte Suprema, all'ottenimento del beneficio è sufficiente l'adesione alle offerte rieducative dell'amministrazione [e laddove, come in atto normalmente accade, tali offerte non coprono il fabbisogno della popolazione di ristretti, può essere sufficiente la sola regolarità della condotta intramuraria], senza una prova rigorosa sulla evoluzione *in melius* della personalità del condannato.

Nell'ufficio di Palermo, a fronte di 2.543 procedimenti di liberazione anticipata sopravvenuti, ne sono stati definiti 2.443, ed il numero di quelli esitati favorevolmente è stato di 2.068.

Notevole anche la percentuale di provvedimenti concessori presso i due uffici periferici, atteso che nell'Ufficio di Agrigento, a fronte delle 832 istanze sopravvenute ne sono state definite 741, di cui 530 accolte; mentre nella sede di Trapani le istanze sopravvenute sono state 1.402, accolte sono state 1.079 su un totale di 1.334 procedimenti definiti.

Ridotte sono invece le percentuali di accoglimento della speciale misura che prevede, ai sensi della legge 199 del 2010, in presenza di determinate condizioni, la possibilità di esecuzione della pena detentiva presso il domicilio.

L'Ufficio di Palermo ha accolto 99 istanze su 434 sopravvenute, l'Ufficio di Agrigento 25 a fronte di 77 sopravvenute e l'Ufficio di Trapani 54 a fronte di 208 sopravvenute.

Nel corso del periodo in esame è da menzionare il D.L. n. 18 del 17.03.2020, di cui s'è detto in altro paragrafo della presente relazione, con il quale il legislatore ha introdotto un nuovo Istituto prevedendo una serie di deroghe alla normativa di cui alla Legge n.199 del 26.11.2010, estendendo la possibilità di espiazione della pena della reclusione, anche se residuo di maggior pena, ai soggetti la cui condanna da espianare fosse al di sotto dei diciotto mesi, semplificando l'istruttoria del procedimento e prevedendo l'utilizzo di sistemi di controllo elettronici, con il consenso dell'interessato, per pene dai sette ai diciotto mesi ed escludendo dal beneficio coloro i quali abbiano commesso reati di cui all'art. 4 bis O.P.

Abbastanza contenute sono state le percentuali di accoglimento dello specifico rimedio risarcitorio introdotto dal decreto legge 26 giugno 2014 n. 92, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 117, che ha previsto [art. 35 ter O.P.] in favore dei detenuti vittima di sovraffollamento carcerario una inedita forma di compensazione "in natura" consistente in uno sconto di pena di un giorno per ogni dieci giorni trascorsi in situazione di sovraffollamento, secondo gli standard individuati dalla giurisprudenza europea, ovvero [in casi residui] il risarcimento forfettario nella misura di euro 8,00 per ciascun giorno di detenzione c.d. inumana o degradante.

Nell'Ufficio di Palermo, a fronte di 154 procedimenti sopravvenuti e di una pendenza residua di 77 procedimenti, ne sono stati definiti 176, con 52 provvedimenti di accoglimento;

nell'Ufficio di Trapani sono state accolte 91 istanze, a fronte di 96 sopravvenute, mentre nell'Ufficio di Agrigento, a fronte delle 49 istanze sopravvenute le pronunce di accoglimento sono state 26.

Costante cura è stata riservata al settore delle misure di sicurezza, comparto delicatissimo, per le tipologie dei soggetti a esse interessati, cioè i condannati per reati di criminalità organizzata ed i soggetti affetti da patologie psichiatriche.

Nell'ambito di esso nell'ufficio di Palermo sono sopraggiunte n. 132 richieste di accertamento di pericolosità sociale, n. 32 proposte di aggravamento di misura, n. 7 richieste di revoca di misura su istanza di parte, mentre i procedimenti iscritti per riesame di pericolosità sono stati 204.

Le iscrizioni corrispondenti sono state 40, 0, 3 e 36 nell'Ufficio di Trapani e 49, 6, 2 e 117 in quello di Agrigento.

Con riferimento ai soggetti affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi va segnalata la sistemica carenza di strutture sanitarie residenziali nel territorio e, ancor più grave in numero limitato di REMS [Residenza esecuzione delle misure di sicurezza], ove attualmente i posti sono 50 per tutta la Regione Sicilia, con la conseguente creazione di lunghe liste di attesa per il relativo inserimento.

Non ha fatto registrare sostanziali novità l'andamento dell'istituto dei permessi premio, che ha comportato come per gli anni precedenti una sopravvenienza abbastanza sostenuta [pari a 1.283 proc. a Palermo, 104 ad Agrigento e 768 a Trapani] e ha continuato a essere gestito secondo criteri tesi a contemperare l'interesse del condannato ad un pur graduale reinserimento nel contesto civile con l'interesse della collettività a non essere esposta ad apprezzabili rischi di recidiva.

Il serio e attento utilizzo dei criteri in parola ha fatto sì che, nonostante l'ampia applicazione che dell'istituto si è in concreto fatta [essendosi concessi 644 permessi premio nella sede di Palermo, 47 in quella di Agrigento e 282 in quella di Trapani], la fruizione del beneficio abbia fatto registrare nel periodo solo una bassissima percentuali di evasioni.

Un sensibilissimo incremento ha avuto infine il numero dei procedimenti per conversione di pena pecuniaria, di seguito alla introduzione, con la legge di bilancio per il 2018 [legge n. 205/2017], nel DPR n. 115/2002, dell'art. 238 bis, che ha determinato una proliferazione di richieste da parte delle Procure.

I procedimenti sopravvenuti sono stati 2.482 a Palermo, 1.021 a Trapani e 1.208 ad Agrigento.

I diversi uffici di sorveglianza del distretto hanno, nel periodo di cui ci si occupa, continuato a svolgere una intensa attività di vigilanza sulle strutture detentive rientranti nelle rispettive giurisdizioni.

Tali ascoltazioni sono servite a "radiografare" nei singoli momenti la situazione complessiva della struttura e a coglierne le criticità, ma sono valse anche a rilevare esigenze di singoli detenuti meritevoli di essere attenzionate ed in relazione alle quali non si è mai mancato d'attivare poi gli opportuni interventi di competenza, prevalentemente attraverso mirate richieste rivolte alle Direzioni e, all'occorrenza, al PRAP o al DAP, poi seguite da opportune verifiche.

Non sono stati pochi i casi in cui si è potuto assicurare, per tale via, adeguata tutela a legittime aspettative di ristretti ancora prima della via giurisdizionale assicurata dal reclamo contro gli atti dell'Amministrazione penitenziaria lesivi di diritti o di interessi dei detenuti.

Resta comunque il fatto che, nel quadro dell'attività complessiva dei magistrati di sorveglianza, tali funzioni, inerenti la vigilanza sugli istituti di pena, siano tra le più qualificanti e più importanti e che le stesse meriterebbero più spazio di quello che al momento a esse si dedica, a motivo dei sempre più numerosi e pressanti altri compiti; è invero evidente che la regolare cadenza degli accessi della magistratura di sorveglianza in istituto, rendendo tangibili i compiti di garanzia, crea il più generale effetto di contribuire alla riduzione delle tensioni interne, agendo come importante valvola di sfogo.

Situazione degli istituti di pena per adulti

[notizie tratte dalle relazioni del Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria di Palermo e del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Palermo]

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Palermo segnala che al 30 giugno 2023 il totale dei detenuti presenti negli otto istituti che operano nel distretto era pari a 2.828, di cui 2.688 uomini e 140 donne.

La popolazione carceraria del distretto è dunque sostanzialmente stabile [al 1° luglio 2022 si registrava un totale di 2.626 detenuti] e comunque entro il limite ufficiale della capienza regolamentare complessiva dei suddetti otto istituti, oggi pari a 2.884.

Il dato complessivo, però, in ogni caso, non conforta se si considera che la Casa di Reclusione di Palermo Ucciardone ospita un numero di detenuti inferiore alla capienza [415 su 571], mentre sono più d'uno, fra gli altri istituti in parola, quelli in cui risulta sfiorato il predetto limite [in sé comunque scarsamente affidabile, al pari di quello relativo alla ricettività regolamentare, poiché entrambi determinati dall'amministrazione con riguardo a situazioni preesistenti delle strutture, verosimilmente evolutesi nel tempo in senso peggiorativo].

Così è, in particolare, per la Casa Circondariale di Palermo-Pagliarelli [con 1.311 detenuti su una capienza di 1.164] e per la Casa Circondariale di Castelvetro [con 56 detenuti su una capienza di 44].

Rispetto alla capacità ricettiva "regolamentare", alcune situazioni transitorie inerenti a lavori di adeguamento alle normative o di ristrutturazione, stanno comportando la riduzione dei posti indicati [455 i posti non disponibili complessivamente negli istituti del distretto].

In più, in molti degli istituti citati, all'eccesso di presenze si uniscono tutte le gravi criticità legate alla vetustà degli edifici e degli impianti.

Nei suddetti istituti, le condizioni di vita dei ristretti permangono invero alquanto problematiche.

In proposito, non possono che ribadirsi le considerazioni svolte nelle relazioni degli anni precedenti, non essendo intervenuti sostanziali fattori di cambiamento.

Specie nelle sezioni degli istituti destinate ai detenuti c.d. comuni, le presenze nelle celle sono di frequente eccessive e ciascuno di coloro che vi vivono finisce per fruire di uno spazio

comunque esiguo, con le incidenze negative che ne discendono già solo sul piano della privacy e degli standard igienici.

Il sovraffollamento, giustamente assunto come indice rivelatore dell'impossibilità di soddisfare tutti gli altri diritti, è divenuto punto cruciale di riflessione sui diritti della persona detenuta, essendo chiaro che la violazione del diritto particolare di usufruire di spazi adeguati di vita si traduce nella violazione della possibilità di esercitare tutte le altre prerogative vitali della persona.

Ma vale la pena ribadire che non è certo la fredda contabilità in metri quadri a far sì che la pena detentiva non divenga inumana e degradante e che non bisogna credere che la disponibilità di spazi più ampi sia la soluzione del problema carcerario italiano. Ci si dovrebbe piuttosto preoccupare di mettere in atto tutti gli interventi compensativi diretti a far sì che la persona detenuta possa esercitare quanto più possibile i diritti fondamentali il cui esercizio è reso più difficile dalla sua condizione di reclusione.

Ed invece le proposte formative scarseggiano e soprattutto quelle relative a corsi scolastici e a corsi professionali, gli uni e gli altri di fondamentale importanza nell'ottica del recupero sociale dei condannati.

Le offerte riguardanti il lavoro, che pur costituisce componente essenziale del trattamento penitenziario, sono nel tempo divenute, esse stesse, sempre più deficitarie, anche per effetto dei tagli di assegnazioni che l'amministrazione penitenziaria, sebbene chiamata a gestire una massa sempre più ingente di soggetti, ha dovuto in questi anni subire. Detta situazione, nel recente passato, è stata ulteriormente aggravata dalla situazione di emergenza sanitaria del COVID-19, che ha comportato la sospensione della maggior parte delle attività trattamentali.

Il numero di educatori è poi insufficiente e i contatti dei singoli detenuti con gli operatori di tale categoria professionale sono rari e rimangono così deluse molteplici esigenze personali dei diversi condannati, poiché anzi la sporadicità di quei contatti rende, in generale, assai difficile cogliere – e in tempi ragionevoli – l'effettivo fabbisogno, in termini rieducativi, dei soggetti trattati e, dunque, elaborare appropriati programmi individualizzati di reinclusione sociale.

Sono, inoltre, assai numerosi i detenuti che si trovano lontani dalle loro famiglie [stante che il sovraffollamento è tale che il criterio della territorialità nelle assegnazioni degli interessati ai diversi istituti presenti nel territorio nazionale viene, per necessità di cose, disatteso con elevatissima frequenza] e non sono, dunque, pochi quelli che, anche per le condizioni economiche normalmente disagiate della famiglia si trovano a poter intrattenere solo rapporti telefonici con i propri congiunti e vengono, quindi, di fatto esclusi dalla fruizione dei colloqui c.d. visivi.

Mentre tali colloqui sono destinati a svolgere un ruolo di decisivo rilievo in ambito carcerario, poiché chi è posto in condizioni di continuare a coltivare i propri affetti, riesce meglio ad assorbire i contraccolpi tipici della privazione della libertà personale e, di conseguenza, a conservare essenzialmente integro il proprio equilibrio psichico.

Il disagio psichico è invero una componente costante dell'universo penitenziario; il fenomeno riguarda una quota consistente della popolazione detenuta, e l'assistenza medica in carcere appare fortemente sbilanciata verso il contenimento delle patologie di carattere più strettamente fisico.

Deve riconoscersi che esiste una emergenza psichiatrica nelle carceri e il rischio suicidario occupa il primo posto nella lista dei problemi che devono far riflettere su organizzazione, strategie e percorsi di cura.

In questo quadro, debbono purtroppo ancora descriversi come non soddisfacenti le condizioni di vita che si registrano nelle nostre carceri.

Condizioni di vita, che, mentre compromettono la finalità rieducativa della pena [vanificando la ragione stessa dello stato di restrizione], inevitabilmente potrebbero favorire un clima diffuso di tensione.

Di seguito un'analisi in dettaglio circa la popolazione carceraria del distretto costituita alla data del 30 giugno 2023, come anzidetto, da 2.828 detenuti di cui 802 imputati e 2.026 condannati:

- l'incidenza degli imputati sul totale è quindi pari al 28,36%, superiore alla media nazionale che è pari a 25,61%; mentre l'incidenza dei condannati è pari al 71,64%, inferiore alla media nazionale che si attesta al 74,39%;

Detenuti e Condannati nel Distretto di Palermo			
Istituto	Imputati	Condannati	Totale Presenti al 30 giu 2023
C.C. Agrigento	123	205	328
C.C. Castelvetrano	6	50	56
C.R. Favignana	1	78	79
C.C. Palermo Pagliarelli	477	834	1.311
C.R. Palermo Ucciardone	6	409	415
C.C. Sciacca	15	24	39
C.C. Termini Imerese	38	53	91
C.C. Trapani	136	373	509
Totale	802	2.026	2.828

- la percentuale di detenuti stranieri è leggermente inferiore rispetto all'anno passato, passando dal 17,36% al 16,23%; tale dato è nettamente inferiore alla media nazionale che si attesta al 31,27%.

Di seguito la tabella che indica la distribuzione dei detenuti stranieri nelle case circondariali del distretto:

Detenuti stranieri nel Distretto di Palermo		
Istituto	Stranieri	Totale Presenti al 30 giu 2023
C.C. Agrigento	72	328
C.C. Castelvetrano	12	56
C.R. Favignana	17	79
C.C. Palermo Pagliarelli	140	1.311
C.R. Palermo Ucciardone	97	415
C.C. Sciacca	15	39
C.C. Termini Imerese	14	91
C.C. Trapani	92	509
Totale	459	2.828

Per quanto concerne la percentuale di detenuti tossicodipendenti al 30.06.2022 non risulta possibile effettuare una comparazione con il precedente anno, stante che per alcuni istituti non sono state pubblicate informazioni sulla sezione statistica del sito dipartimentale. Per l'anno in corso, i cui dati sono stati interamente pubblicati, la percentuale dei detenuti tossicodipendenti è pari al 21,22%:

Detenuti tossicodipendenti nel Distretto di Palermo		
Istituto	Tossicodipendenti	Totale Presenti al 30 giu 2023
C.C. Agrigento	79	328
C.C. Castelvetro	12	56
C.R. Favignana	36	79
C.C. Palermo Pagliarelli	164	1.311
C.R. Palermo Ucciardone	97	415
C.C. Sciacca	16	39
C.C. Termini Imerese	18	91
C.C. Trapani	178	509
Totale	600	2.828

Il dato nazionale relativo a tale tipologia di detenuti risulta del 29,23%.

- Al 30 giugno 2023 si contano 812 detenuti lavoratori alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria [a fronte dei 582 del periodo precedente] con un valore medio pari al 28,71%, in linea con il dato nazionale pari al 28,34%.

Detenuti lavoratori nel Distretto di Palermo		
Istituto	Lavoranti	Totale Presenti al 30 giu 2023
C.C. Agrigento	145	328
C.C. Castelvetro	14	56
C.R. Favignana	35	79
C.C. Palermo Pagliarelli	217	1.311
C.R. Palermo Ucciardone	287	415
C.C. Sciacca	38	39
C.C. Termini Imerese	33	91
C.C. Trapani	43	509
Totale	812	2.828

Gli Uffici di esecuzione penale esterna [UEPE]

L'ambito di intervento prioritario degli Uffici di esecuzione penale esterna [UEPE] è quello dell'applicazione ed esecuzione delle misure e sanzioni di comunità. Il loro contributo è propedeutico alle decisioni della magistratura e, nella fase esecutiva delle misure, è di supporto e verifica del corretto svolgimento delle stesse, del programma di trattamento da parte di chi vi è ammesso e del buon esito.

Questa attività è realizzata attraverso un lavoro di prossimità e di presenza nel territorio, in stretto raccordo con la comunità, rappresentata dagli enti locali, dagli enti del terzo settore e dalle altre agenzie pubbliche e private che a vario titolo possono contribuire all'inclusione sociale delle persone in esecuzione penale, anche attraverso iniziative progettuali.

Gli UEPE del Distretto sono quelli di Palermo, Agrigento e Trapani. Il primo, nell'organizzazione del Dipartimento di Giustizia minorile e di comunità, oltre all'ambito locale operativo, ha anche una rilevanza interdistrettuale di coordinamento e di indirizzo rispetto a tutti gli UEPE della Sicilia.

Prendendo in esame il periodo 1 luglio 2022 – 30 giugno 2023, le attività svolte dagli UEPE del distretto sono così rappresentate.

Misure e sanzioni di comunità

Questo è l'ambito principale di intervento degli UEPE, strettamente connesso alla loro missione che registra un costante incremento.

In questa macroarea rientra la gestione delle misure alternative, del lavoro di pubblica utilità, della messa alla prova, delle misure di sicurezza non detentive, delle sanzioni sostitutive e delle pene sostitutive delle pene detentive brevi più recentemente introdotte dal d.lgs. del 10 ottobre 2022, n. 150, recante "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari".

Il numero dei soggetti in area penale esterna in carico agli UEPE è ormai di gran lunga superiore a quello dei ristretti negli Istituti penitenziari e questo è un dato costante che si rileva sia a livello nazionale che regionale e anche locale dove, alla medesima data del 30 giugno 2023, i ristretti presenti negli otto Istituti penitenziari insistenti nel Distretto della Corte d'Appello di Palermo³ sono complessivamente **2.828**⁴, a fronte dei **4.711**⁵ soggetti sottoposti a misure e sanzioni di comunità, in carico ai tre Uepe del Distretto.

Entrando nel dettaglio degli UEPE di Agrigento, Palermo e Trapani e delle varie tipologie di misure complessivamente avviate nel periodo in esame:

Categoria Incarico	Tipologia di Incarico	Maschi	Femmine	Totale
Misure alternative alla detenzione	Affidamento in prova al servizio sociale	1.313	124	1.437
	Detenzione domiciliare	905	67	972
	Semilibertà	57	1	58
Sanzioni sostitutive	Libertà controllata	2	0	2
Pene sostitutive	Detenzione domiciliare sostitutiva	6	1	7
	Lavoro di pubblica utilità sostitutivo	13	2	15
Misure di sicurezza	Libertà vigilata	142	9	151
Sanzioni di comunità	Lavoro di pubblica utilità - violazione legge stupefacenti	119	18	137


³ Agrigento, Sciacca, Palermo Pagliarelli, Palermo Ucciardone, Termini Imerese, Castelvetrano, Favignana e Trapani.

⁴ Dal sito www.giustizia.it

⁵ Dati provvisori dell'Ufficio Statistiche del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità. Vale precisare che il numero di soggetti è inferiore al numero degli incarichi analizzati più avanti. Infatti, i soggetti seguiti per più incarichi (es. per affidamento e contestuale messa alla prova) in questa comparazione di dati sono conteggiati una sola volta sulla base dell'incarico prevalente.

	Lavoro di pubblica utilità - violazione codice della strada	184	25	209
Misure di comunità	Messa alla prova	1.518	354	1.872
Totale		4.259	601	4.860

La *probation* penitenziaria è sempre quella numericamente più applicata; la sospensione del procedimento con messa alla prova, quale *probation* giudiziale, costituisce invece la misura numericamente più rilevante.




Circa le principali caratteristiche personali dell'utenza:

Fasce di Età	Italiani Maschi	Italiani Femmine	Stranieri Maschi	Stranieri Femmine	Totale
18-29	672	79	36	4	791
30-39	953	129	78	9	1.169
40-49	973	154	55	16	1.198
50-59	817	120	39	8	984
60-69	432	58	7	2	499
70+	197	22	0	0	219
Tot. complessi	4.044	562	215	39	4.860

Complessivamente le donne rappresentano il 12% e gli stranieri il 5% del totale delle misure avviate.

Rispetto alla provenienza geografica degli stranieri:



Delle 2.578 misure archiviate nel periodo in esame, le revoche sono state complessivamente 152 e, nello specifico, con le seguenti motivazioni:

Motivi di revoca	n.
Per andamento negativo	66
Per nuova posizione giuridica	47
Per altri reati	14
Per evasione/irreperibilità	3
Per altri motivi	8
Per grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento [art.168 quater, n.1]	7
Per rifiuto lpu [art.168 quater, n.1]	7
Totale complessivo	152

Le tabelle che seguono evidenziano la diversa incidenza delle misure nei tre UEPE del Distretto, suddivise in avviate nel periodo, eseguite - ossia quelle già in carico ad inizio periodo più le nuove pervenute, la cui esecuzione è ricaduta in tutto o in parte nell'arco temporale in esame – e quelle in carico a fine periodo, ossia al 30 giugno 2023.

Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna - PALERMO

Tipologia di Incarico	avviate	eseguite	in carico a fine periodo
Affidamento in prova al servizio sociale	842	1469	839
Detenzione domiciliare	520	966	453
Semilibertà	44	74	43
Libertà controllata	0	0	
Detenzione domiciliare sostitutiva	1	1	1
Lavoro di pubblica utilità sostitutivo	2	2	1
Libertà vigilata	89	320	221
Lavoro di pubblica utilità - violazione legge stupefacenti	65	205	158
Lavoro di pubblica utilità - violazione codice della strada	93	226	159
Messa alla prova	1.052	2.144	983
Totale	2.708	5.407	2.858

Ufficio locale di esecuzione penale esterna - AGRIGENTO

Tipologia di Incarico	avviate	eseguite	in carico a fine periodo
Affidamento in prova al servizio sociale	232	405	237
Detenzione domiciliare	183	316	127
Semilibertà	1	4	1
Detenzione domiciliare sostitutiva	2	2	1
Lavoro di pubblica utilità sostitutivo	2	2	2
Libertà vigilata	40	131	85
Lavoro di pubblica utilità - violazione legge stupefacenti	3	6	4
Lavoro di pubblica utilità - violazione codice della strada	89	146	105
Messa alla prova	319	534	213
Totale	871	1.546	775

Ufficio locale di esecuzione penale esterna - TRAPANI

Tipologia di Incarico	avviate	eseguite	in carico a fine periodo
Affidamento in prova al servizio sociale	363	606	323
Detenzione domiciliare	269	445	196
Semilibertà	13	18	11
Libertà controllata	2	2	0
Detenzione domiciliare sostitutiva	4	4	4
Lavoro di pubblica utilità sostitutivo	11	50	11
Libertà vigilata	22	104	48
Lavoro di pubblica utilità - violazione legge stupefacenti	69	102	95
Lavoro di pubblica utilità - violazione codice della strada	27	239	30
Messa alla prova	501	501	355
Totale	1.281	2.071	1.073

Attività di consulenza e trattamento

Le consulenze sono richieste dai diversi interlocutori privilegiati [magistratura di sorveglianza, tribunali, istituti penitenziari e altri UEPE] per i quali vengono svolte indagini sociali e verifiche a supporto dell'attività decisionale e per gli interventi afferenti al trattamento penitenziario.

Complessivamente dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023 le richieste di consulenza e indagine

pervenute ai tre UEPE del Distretto sono state complessivamente:


Categoria Incarico	Tipologia di Incarico	Maschi	Femmine	Totale
Attività di consulenza	Attività di consulenza per detenuti	1.703	108	1.811
Attività di indagine	Indagini per misure alternative	2.267	198	2.465
	Indagini per misure di sicurezza	208	12	220
	Indagini per messa alla prova	1.803	439	2.242
	Indagini per altri motivi	598	50	648
Attività istruttoria	Programma di trattamento pene sostitutive	49	5	54
Attività di trattamento	Assistenza post-penitenziaria	9	0	9
	Assistenza familiare	10	1	11
Totale		6.647	813	7.460

Circa le principali caratteristiche di questa ulteriore utenza:

Fasce di Età	Italiani Maschi	Italiani Femmine	Stranieri Maschi	Stranieri Femmine	Totale
18-29	1.071	105	164	15	1.355
30-39	1.379	172	220	20	1.791
40-49	1.559	209	147	23	1.938
50-59	1.172	147	95	7	1.421
60-69	578	83	23	4	688
70+	238	28	1	0	267
Tot. complessivo	5.997	744	650	69	7.460

Complessivamente le donne rappresentano l'11% e gli stranieri il 9,6% del totale delle indagini e consulenze richieste agli UEPE del Distretto.

Rispetto alla provenienza geografica degli stranieri:



Le tabelle seguenti riportano i dati delle indagini e consulenze sopravvenute nel periodo in esame per singoli UEPE.

Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna – PALERMO

Categoria Incarico	Tipologia di Incarico	Maschi	Femmine	Totale
Attività di consulenza	Attività di consulenza per detenuti	958	54	1.012
	Indagini per misure alternative	1.258	106	1.364
Attività di indagine	Indagini per misure di sicurezza	119	2	121
	Indagini per messa alla prova	1.048	287	1.335
	Indagini per altri motivi	393	15	408
Attività istruttoria	Programma di trattamento pene sostitutive	14	2	16
Attività di trattamento	Assistenza post-penitenziaria	8	0	8
	Assistenza familiare	8	0	8
Totale		3.806	466	4.272

Ufficio locale di esecuzione penale esterna – AGRIGENTO

Categoria Incarico	Tipologia di Incarico	Maschi	Femmine	Totale
Attività di consulenza	Attività di consulenza per detenuti	282	46	328
Attività di indagine	Indagini per misure alternative	386	43	429
	Indagini per misure di sicurezza	53	6	59
	Indagini per messa alla prova	305	48	353
	Indagini per altri motivi	72	11	83
Attività istruttoria	Programma di trattamento pene sostitutive	8	0	8
Attività di trattamento	Assistenza post-penitenziaria	0	0	0
	Assistenza familiare	1	1	2
Totale		1.107	155	1.262

Ufficio locale di esecuzione penale esterna – TRAPANI

Categoria Incarico	Tipologia di Incarico	Maschi	Femmine	Totale
Attività di consulenza	Attività di consulenza per detenuti	463	8	471
Attività di indagine	Indagini per misure alternative	623	49	672
	Indagini per misure di sicurezza	36	4	40
	Indagini per messa alla prova	450	104	554
	Indagini per altri motivi	133	24	157
Attività istruttoria	Programma di trattamento pene sostitutive	27	3	30
Attività di trattamento	Assistenza post-penitenziaria	1	0	1
	Assistenza familiare	1	0	1
Totale		1.734	192	1.926

Progettualità - L'esecuzione delle misure alternative e delle altre misure di *probation* è sostenuta anche da iniziative progettuali sia direttamente promosse dalle varie articolazioni del DGMC che provenienti dal territorio, con il quale il raccordo ed il coordinamento è costante, per offrire opportunità concrete alle persone entrate nel circuito penale.

Le principali iniziative che sono comuni a tutti gli UEPE hanno riguardato:

- l'housing sociale;
- l'inclusione lavorativa, attraverso attività formative e tirocini formativi, con diverse progettualità dirette proprio ai soggetti in esecuzione penale;
- presa in carico e cura dei maltrattanti;
- educazione alla legalità.

Infine, vale rappresentare che l'UIEPE di Palermo ed il Tribunale di Palermo hanno rinnovato il protocollo operativo sulla sospensione del procedimento con messa alla prova, dando avvio a partire dal 18 aprile 2023 anche presso la sede del Tribunale stesso ad uno Sportello MAP/LPU, presidiato da funzionari di servizio sociale, con ampia apertura al pubblico e piena funzionalità e snellimento di talune procedure.

Nel solo periodo dal 18 aprile al 30 giugno 2023, lo Sportello ha registrato complessivamente n. 497 accessi di cui:

- n. 107 per sottoscrizione verbali di inizio messa alla prova;
- n. 246 da parte di avvocati;
- n. 38 da parte di cancellerie;
- n. 87 per colloqui finalizzati ad una rapida presa in carico ed elaborazione programmi di trattamento;
- n.12 per informazioni su riforma Cartabia.

Anche nel Tribunale di Marsala è attivo uno Sportello dedicato alla MAP/LPU e Pene sostitutive.

PARTE OTTAVA

Gli Uffici requirenti

Premessa

Anche quest'anno si ritiene doveroso riportare le informazioni e le considerazioni provenienti dai Dirigenti degli Uffici Requirenti, in modo tale da offrire non già personali opinioni bensì un rendiconto dell'amministrazione della Giustizia nell'anno trascorso e la delineazione delle problematiche sul tappeto e delle soluzioni ragionevolmente prospettabili, che possano rappresentare una base e uno stimolo per il dibattito voluto dal legislatore.

Pertanto, dopo la parte introduttiva sui flussi di lavoro, saranno riportate testualmente e integralmente le relazioni inviate a questa Presidenza dagli Uffici Requirenti del distretto.

I Flussi di lavoro

Il seguente prospetto evidenzia, per ogni tipologia di ufficio requirente, i flussi degli affari relativi ai "noti" per i due anni giudiziari a confronto:

Tipologia d'ufficio	A.G. 2022/2023			A.G. 2021/2022		
	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Procura Generale (Avvocazioni)	1	1	1	2	3	1
Procura presso il Tribunale	43.633	45.249	33.828	43.997	43.868	36.790
Procura presso il Tribunale per i Minorenni	3.011	2.870	1.013	2.358	2.504	872
Totale Distretto Requirente	46.645	48.120	34.842	46.357	46.375	37.663

La seguente tabella mostra l'andamento dei principali indicatori statistici utilizzati per tipologia di ufficio requirente nonché per anno giudiziario:

Tipologia d'ufficio	A.G. 2022/2023		A.G. 2021/2022	
	Indice di Ricambio	Indice di Smaltimento	Indice di Ricambio	Indice di Smaltimento
Procura Generale (Avocazioni)	100,00%	50,00%	150,00%	75,00%
Procura presso il Tribunale	103,70%	57,22%	99,71%	54,39%
Procura presso il Tribunale per i Minorenni	95,32%	73,91%	106,19%	74,17%
Totale Distretto Requirente	103,16%	58,00%	100,04%	55,18%

La durata media dei procedimenti definiti per gli Uffici requirenti mostra un trend positivo sia per le Procure della Repubblica ordinarie [da 305 giorni dell'A.G. 2021-22 a 284,47 dell'attuale con una flessione del 6,77%], sia per la Procura per i Minorenni [da 142 a 117, con una diminuzione del 17,55%].

La Procura Generale, invece, nell'ultimo anno giudiziario ha registrato un incremento significativo, in termini percentuali, dei tempi medi di definizione, passati da 219 a 365 [+66,67%] anche se ciò è riconducibile a un solo fascicolo. La tabella che segue mostra in dettaglio i dati relativi alle durate medie per i diversi Uffici requirenti del distretto:

Tipologia d'ufficio	A.G. 2022/2023	A.G. 2021/2022
	Durata in gg.	Durata in gg.
Procura Generale (Avocazioni)	365,00	219,00
Procura presso il Tribunale	284,47	305,12
Procura presso il Tribunale per i Minorenni	116,99	141,89
Totale Distretto Requirente	274,08	296,56

Il dato relativo alla durata prognostica evidenzia altresì un andamento variegato nelle varie tipologie di uffici [in crescita per quanto riguarda la Procura Generale, stazionario per la Procura presso il Tribunale per i Minorenni, in diminuzione presso le Procure Ordinarie]:

Tipologia d'ufficio	A.G. 2022/2023	A.G. 2021/2022
	Disposition Time in gg.	Disposition Time in gg.
Procura Generale (Avocazioni)	365,00	121,67
Procura presso il Tribunale	272,87	306,11
Procura presso il Tribunale per i Minorenni	128,83	127,11
Totale Distretto Requirente	264,28	296,43

Caratteristiche della criminalità e linee di tendenza nel distretto

[i dati distrettuali]

Nel periodo in considerazione i dati salienti della criminalità nel distretto di questa Corte di Appello mostrano un andamento vario e disomogeneo rispetto alle linee di tendenza osservate nel recente passato.

La tabella che segue dà conto, a livello di aggregazione distrettuale, dell'andamento delle diverse tipologie di reato negli ultimi tre anni, evidenziando inoltre la variazione percentuale registrata nell'ultimo Anno Giudiziario:

Distretto di Palermo

Andamento delle denunce di particolari categorie reati
Iscrizioni nel periodo a opera di noti [mod. 21] e ignoti [mod. 44]

Categoria	Riferimenti normativi	2020-2021			2021-2022			2022-2023			Variazione ultimo anno
		Noti	Ignoti	Totale	Noti	Ignoti	Totale	Noti	Ignoti	Totale	
Delitti contro la pubblica amministrazione	241, 255-256, 270-270 sexsies, 276-278, 280, 280 bis, 289 bis, 290-292, 294, 301-313, 314, 316 bis e ter, 317-348, 353-360 cp, DL 625/79	3.185	627	3.812	3.025	719	3.744	3.101	610	3.711	-1%
di cui corruzione	318- 320 cp	66	8	74	49	3	52	41	8	49	-6%
di cui concussione	317 cp	15	5	20	7	0	7	12	3	15	114%
di cui peculato	314, 316 cp	78	12	90	56	13	69	40	18	58	-16%
di cui malversazione a danno dello Stato e indebita percezione contributi	316 bis e ter cp	103	2	105	152	4	156	106	9	115	-26%
di cui attività terroristiche	270-270 sexies cp	8	12	20	3	6	9	7	1	8	-11%
Delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso	416 bis e ter cp	62	11	73	52	7	59	75	8	83	41%
Omicidio Volontario consumato	575, 578, 579 cp	28	9	37	23	24	47	20	14	34	-28%
di cui vittima di sesso femminile		7	1	8	5	4	9	5	4	9	0%
Omicidio Volontario tentato	56, 575, 578, 579 cp	27	6	33	43	15	58	41	7	48	-17%
di cui vittima di sesso femminile		8	1	9	8	3	11	11	0	11	0%

Categoria	Riferimenti normativi	2020-2021			2021-2022			2022-2023			Variazione ultimo anno
		Noti	Ignoti	Totale	Noti	Ignoti	Totale	Noti	Ignoti	Totale	
Omicidio Colposo per Violazione norme circolazione stradale	589 co 2 e 3 cp	78	17	95	59	33	92	60	42	102	11%
Omicidio Colposo per Infortuni sul lavoro	589 co 2 e 3 cp	9	6	15	7	2	9	12	7	19	111%
Lesioni Colpose per Violazione norme circolazione stradale	590 co 2 e 3 cp	600	331	931	768	360	1.128	624	385	1.009	-11%
Lesioni Colpose per Infortuni sul lavoro	590 co 2 e 3 cp	64	270	334	61	239	300	64	259	323	8%
Delitti contro la libertà individuale	600-604 cp	163	44	207	149	73	222	148	68	216	-3%
di cui Riduzione in schiavitù	600 cp	8	2	10	4	2	6	4	2	6	0%
di cui Tratta di persone	601 cp	3	3	6	3	7	10	5	4	9	-10%
di cui Pedofilia e pedopornografia	600 bis ter, quater e quinquies cp	118	39	157	105	57	162	103	51	154	-5%
Delitti contro la libertà sessuale	609 bis-609 decies cp	393	121	514	449	142	591	461	132	593	0%
Stalking	L. 38/2009 [artt. 7-12], 612 bis c.p.	1.093	116	1.209	1.165	143	1.308	1.400	178	1.578	21%
Reati informatici [accessi abusivi e danneggiamento dati e sistemi informatici]	615 ter-615 quinquies cp	126	492	618	131	691	822	131	1.464	1.595	94%
Reati informatici [illecita intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche]	617, 617 bis, ter quater, quinquies e sexies	11	28	39	8	6	14	9	26	35	150%
Reati contro il patrimonio: Reati informatici	635 bis-635 quinquies, 640 ter, 640 quinquies cp	109	3.773	3.882	121	5.196	5.317	93	6.151	6.244	17%
Reati contro il patrimonio: Furti	624, 624 bis cp	3.781	20.684	24.465	3.785	22.725	26.510	3.940	26.927	30.867	16%
di cui Furti in abitazione	624 bis	410	3.362	3.772	385	2.993	3.378	442	3.803	4.245	26%
Reati contro il patrimonio: Rapine	628 cp	376	717	1.093	392	527	919	451	545	996	8%
Reati contro il patrimonio:	629 cp	489	325	814	501	331	832	518	336	854	3%

Categoria	Riferimenti normativi	2020-2021			2021-2022			2022-2023			Variazione ultimo anno
		Noti	Ignoti	Totale	Noti	Ignoti	Totale	Noti	Ignoti	Totale	
Estorsione											
Reati contro il patrimonio: Frodi comunitarie	640 bis cp, L898/86	230	9	239	196	18	214	313	20	333	56%
Reati contro il patrimonio: Usura	644 cp	26	26	52	28	18	46	21	12	33	-28%
Reati contro il patrimonio: Riciclaggio	648 bis cp	114	41	155	96	39	135	107	46	153	13%
Reati contro il patrimonio: Autoriciclaggio	648 ter 1 cp	28	1	29	20	1	21	24	5	29	38%
Falso in bilancio	2621, 2622 cc	11	2	13	14	3	17	10	1	11	-35%
Bancarotta fraudolenta patrimoniale	art. 216 L.267/42	166	27	193	147	9	156	129	4	133	-15%
Reati in materia tributaria	Dlvo 74/00	212	7	219	229	6	235	286	7	293	25%
Inquinamento e rifiuti	203/88, 100/92, 22/97, 209/99, 36/03, 59/05, 152/06	388	242	630	401	287	688	337	248	585	-15%
Reati in materia edilizia	art. 18 L.47/85; D.P.R. 380/2001	1.521	117	1.638	1.388	111	1.499	1.328	94	1.422	-5%
di cui Lottizzazione abusiva	DPR 380/01 Art. 30	2	0	2	1	1	2	1	0	1	-50%
Tossicodipendenza	dpr 309/90	1.510	1.528	3.038	1.175	1.282	2.457	1.210	1.397	2.607	6%

Dopo una sintetica descrizione dell'andamento delle principali tipologie di reato a livello distrettuale, si rimanda per un'analisi più particolareggiata alle successive relazioni del Procuratore Generale e dei Procuratori della Repubblica del distretto [Il dato numerico complessivo comprende realtà totalmente diverse a livello dei vari territori del distretto.]:

Delitti contro la pubblica Amministrazione – Le denunce per reati contro la Pubblica Amministrazione registrano un lievissimo decremento complessivo a livello distrettuale: le iscrizioni sono passate da 3.744 a 3.711 con una variazione pari a - 1%.

Più in dettaglio, le denunce per corruzione sono passate da 52 a 49 [-6%], le denunce per concussione sono aumentate del 114% [da 7 a 15] e quelle per peculato sono diminuite da 69 a 58[-16%].

Indebita percezione di contributi, finanziamenti concessi dallo Stato, da altri enti pubblici

o dalla Comunità Europea – Le notizie di reato di cui agli artt. 316 bis e ter c.p. hanno visto nel periodo in esame un decremento pari a -26% [115] rispetto ai valori registrati nell'anno giudiziario 2021-2022 [156].

Terrorismo – In questa tipologia di reato nel triennio si è verificato un iniziale decremento dato che le denunce sono passate da 20 a 9 e successivamente a 8.

Associazioni di tipo mafioso – Nonostante gli straordinari successi conseguiti nell'azione di contrasto alla criminalità mafiosa, "Cosa Nostra" non è stata ancora sconfitta e continua a esercitare il suo diffuso e penetrante controllo sulle attività economiche, imprenditoriali e sociali del territorio.

Nel triennio considerato il dato statistico mostra anch'esso un andamento altalenante: infatti, dopo un decremento relativo al biennio precedente [59 a fronte di 73] si rileva una crescita nell'anno giudiziario in esame [da 59 a 83]. A livello distrettuale quindi si registra un incremento che raggiunge il 41% nel corrente anno giudiziario.

Tossicodipendenza – Dopo il *trend* decrescente degli anni precedenti si assiste a un incremento del numero di denunce per reati in materia di tossicodipendenza passate da 2.457 a 2.607 con una variazione percentuale pari al 6%.

Omicidio volontario consumato o tentato – Nel periodo in disamina si registra un numero di notizie di reato in materia di omicidio volontario consumato pari a 34 [-28% rispetto all'anno precedente] e di 48 in materia di omicidio volontario tentato [-17%].

Omicidio e lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da infortuni sul lavoro e gravissime derivanti da incidenti stradali – Sono in netto aumento le *notitiae criminis* riguardanti gli omicidi colposi per violazione delle norme antinfortunistiche [da 9 a 19; +111%] ed in lieve crescita quelle riguardanti gli omicidi colposi per violazione delle norme sulla circolazione stradale [da 92 a 102; +11%]; al contrario sono in calo le denunce per casi di lesioni colpose per violazione delle stesse norme [da 1.128 a 1.009; -11%] mentre sono cresciute quelle per lesioni colpose per infortuni sul lavoro [da 300 a 323; +8%].

Delitti contro la libertà sessuale e di stalking – Pressochè invariati i delitti di violenza sessuale giunti a 593 dopo un'annata di crescita [514 e 591 i casi denunciati rispettivamente nei due anni precedenti]; continua invece a crescere il numero di *notitiae criminis* relative ai delitti di stalking, passato nel triennio da 1.209 a 1.308 e poi a 1.578 [+21%].

Reati informatici con particolare riferimento all'attività di intercettazione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, di frode informatica e danneggiamento di dati e sistemi informatici – Continua a crescere il numero delle denunce dei reati informatici relativi al danneggiamento di dati e sistemi informatici [1.595 a fronte di 822 dello scorso anno con un incremento del 94% e di 618 dell'anno precedente] mentre si rileva un incremento del 150% il numero delle denunce relative alla illecita intercettazione di comunicazioni informatiche e telematiche [da 14 a 35], dopo il calo precedente da 39 a 14.

Reati contro il patrimonio con particolare riferimento ai reati di usura, rapina, estorsione, furto in abitazione – Il numero dei reati di furto denunciati [capo d'imputazione che assume valori più elevati fra le varie tipologie di reato considerate] è superiore rispetto al dato dello scorso anno [+16%]: 30.867 sono state le denunce nel periodo oggetto di analisi contro le 26.510

del periodo precedente; mentre con riferimento ai furti in abitazione, le denunce nell'anno in esame sono pari a 4.245 [+ 26%].

In lieve aumento anche il numero delle denunce per rapina [da 919 a 996; +8%] ed in materia di estorsioni del 3% [da 832 a 854]; un netto incremento [+56%] si rileva in materia di frodi comunitarie [da 214 a 333].

I reati di usura sono in diminuzione nella misura del 28% [33 a fronte di 46 dell'anno precedente e 52 dell'anno 2020/2021], le denunce in materia di riciclaggio sono cresciute del 13% [153 contro le 135 del periodo precedente].

Reati in materia di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta patrimoniale –Le *notitiae criminis* dei reati di falso in bilancio sono diminuite [11 contro 17 con una variazione del -35%] così come quelle per bancarotta fraudolenta che passano da 156 a 133 [-15%].

Reati in materia tributaria – In aumento le iscrizioni per i reati previsti dal D.lgs. 74/00 [293 le denunce presentate a fronte delle 235 del periodo precedente, +25%].

Reati di riduzione in schiavitù, tratta di esseri umani e in tema di pornografia e pedofilia – In lieve decremento il numero dei reati denunciati contro la libertà individuale [216 denunce a fronte delle 222 dell'anno passato; -3%]; tra essi stabili i casi di riduzione in schiavitù, essendo stati iscritti nell'ultimo biennio 6 procedimenti a fronte dei 10 dell'anno 2020/2021 mentre i reati di pedofilia e pedopornografia sono diminuiti da 162 a 154 [-5%]; il dato relativo alla tratta di persone mostra un decremento [-10%] dato che le denunce in merito sono 9 contro le 10 del periodo precedente.

Non appare superfluo tuttavia continuare a ribadire, come più volte sottolineato, che, a fronte della notoria vastità del fenomeno dell'immigrazione clandestina e della complessità dei relativi procedimenti, la sola lettura del mero dato statistico non appare utile al fine di comprenderne nella sua reale portata le dimensioni.

Reati in materia di inquinamenti, rifiuti ed edilizia – In calo del 15% le *notitiae criminis* riguardanti le fattispecie di inquinamento e rifiuti [585 le denunce a fronte di 688 nell'anno precedente]; analogamente in calo del 5% quelle per i reati in materia di edilizia [1.422 a fronte di 1.499].

Attività degli Uffici Requirenti del Distretto

Procura Generale della Repubblica di Palermo

Considerazioni generali

Il recente intervento riformatore ha richiesto a questo generale Ufficio ed alle Procure del Distretto un notevole impegno al fine di garantire la progressiva entrata in vigore di istituti ispirati ad una logica deflattiva che, per realizzarsi, necessitano di sapienti scelte di carattere organizzativo.

Per realizzare gli obiettivi sottesi alla riforma, ritenendo indispensabile procedere in modo uniforme nel Distretto, sono stati organizzati dalla scrivente momenti di confronto con i Procuratori della Repubblica aventi ad oggetto diversi aspetti di interesse comune.

In particolare:

- 1.]** *In primo luogo, nel corso delle interlocuzioni distrettuali, si sono individuate soluzioni organizzative il più possibile omogenee per la migliore operatività delle novità introdotte dalla riforma che si innestano su un tessuto normativo in evoluzione ed in fermento già da alcuni anni in numerose delicate materie [a titolo meramente esemplificativo: fasce deboli, prescrizione, nuova disciplina della magistratura onoraria].*

In attesa di taluni indispensabili interventi riguardanti i sistemi informatici che devono essere adeguati alle nuove disposizioni introdotte dalla riforma, la scrivente, all'unisono con i Procuratori del Distretto, nonostante le carenze di organico di magistrati e personale amministrativo, ha focalizzato l'attenzione sull'individuazione di modelli organizzativi agili, ove possibile fondati su protocolli condivisi, per affrontare la complessa fase di assestamento che siamo chiamati ad affrontare.

In questa direzione, in ogni Procura del Distretto, all'unisono con questo generale ufficio, sono state emanate direttive peculiari. A titolo meramente esemplificativo, ove possibile, ogni Ufficio [compresa questa Procura Generale] ha individuato magistrati che si occupano dei procedimenti e processi in danno di soggetti deboli con una competenza che abbraccia anche le delicate questioni del settore civile. In questa direzione, con riguardo alla modifica dell'art. 38 delle disposizioni di attuazione del c.p.c intervenuta nel 2018, ogni procura del Distretto, compreso questo generale Ufficio, ha affinato l'organizzazione delle proprie competenze attraverso una costante interlocuzione con gli uffici minorili omologhi.

In questa direzione, da ultimo, seguendo le indicazioni della riforma Cartabia [Capo III – disposizioni speciali, Sezione I – violenza nel processo civile] ed in base a quanto raccomandato dal Procuratore Generale della Cassazione sulla indispensabile necessità di “specializzazione” degli Uffici Requirenti in queste delicatissime materie, ogni Ufficio svolge un'attenta opera di monitoraggio di situazioni che, nell'ambito di contezioso civile, potrebbero essere epifenomeno di “violenza” ai danni di soggetti deboli.

Nel distretto si può, dunque, ritenere ben avviata, sia in primo che in secondo grado, l'operatività del ruolo del Pubblico Ministero che diviene sempre più incisivo in materia di famiglia e genitorialità.

Ciò richiede, ovviamente, estrema professionalità ed attenzione da parte dell'organo requirente anche sotto il profilo della tempestività delle notizie da fornire, entro 15 giorni, al giudice civile, allorché venga interpellato in ordine a procedimenti e/o processi riguardanti abusi o violenze, definiti o pendenti [con trasmissione dei relativi atti non coperti da segreto ex art. 329 cpp].

Con riguardo specifico al settore penale, deve evidenziarsi che tutte le procure del Distretto hanno messo in atto provvedimenti organizzativi, tempestivamente comunicati a questo generale Ufficio, idonei a realizzare le finalità della riforma, che segue, peraltro, altri interventi volti a novellare la materia, intervenuti in epoca antecedente spesso non perfettamente in armonia con le previsioni più recenti.

Peraltro, in tutto il Distretto il fenomeno dei reati a danno dei soggetti "vulnerabili" è una percentuale assai rilevante dell'intero complesso di fattispecie criminose attenzionate. Per tutte le Procure del Distretto queste ipotesi di reato sono "a trattazione prioritaria" nei rispettivi progetti organizzativi. Inoltre, apposite direttive di tutti i Procuratori della Repubblica del distretto disciplinano le modalità di trasmissione delle relative notizie di reato e la celere trattazione dei fascicoli.

2.] *In sede di confronto distrettuale sono state, altresì, prese in esame alcune questioni inerenti alla nuova formulazione dell'art. 335 quater c.p.p. relative alla retrodatazione dell'iscrizione nel Registro Notizie di reato. Invero, come evidenziato dal Procuratore della Repubblica di Trapani, la nuova formulazione determinerà sostanzialmente la possibilità per l'indagato/imputato di richiedere al Giudice la retrodatazione della decorrenza del termine di indagine non alla data di iscrizione della notizia di reato, ma addirittura alla data di ricezione della notizia di reato negli Uffici di Procura.*

Ciò comporterà, inevitabilmente, la decorrenza del termine di indagine anche nel lasso temporale intercorrente tra la data di ricezione delle notizie di reato e la data della effettiva iscrizione della notizia di reato nonostante in tale termine non sia stato possibile svolgere alcuna attività di indagine preliminare delegata dal PM.

3.] *Altra tematica oggetto di riflessione nel distretto ha riguardato le nuove disposizioni di cui agli artt. 415 bis comma 5 bis e 415 ter comma 4 c.p.p. con particolare riguardo all'autorizzazione del Procuratore Generale in merito ad alcuni atti afferenti a delicatissime fasi del procedimento.*

Si è osservato, infatti, che la riforma ha istituito un "potere" che non è riconducibile immediatamente alla vigilanza ed al controllo come previsto dall'art. 6 D.Lgs. nr.106/2006 ma afferisce all'autorizzazione di proroghe o differimento del deposito e notifica dell'avviso di cui all'art.415 bis c.p.p.

4.] *Altra questione che è stata oggetto di analisi ha riguardato la corretta applicazione dell'art. 415 ter comma 2 c.p.p. nella misura in cui non sono chiare le modalità attraverso le quali il Procuratore Generale può venire a conoscenza del fatto che il Pubblico Ministero non abbia provveduto ad inviare la comunicazione entro il termine di 10 giorni dalla scadenza prevista dall'art. 407 bis comma secondo c.p.p.*

5.] *Con riguardo all'iscrizione delle notizie di reato la nuova formulazione della norma in esame, subordinando l'iscrizione nell'apposito registro all'acquisizione di una notizia di reato contenente "la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile ad una*

fattispecie incriminatrice”, non appare aver sostanzialmente modificato i presupposti previsti dalla originaria disposizione.

Lo stesso è a dirsi per quanto attiene ai presupposti per l’iscrizione del nominativo al quale il reato è attribuito non appena risultino “indizi” a suo carico. In linea tendenziale, tutti gli uffici del distretto hanno mantenuto fermi i parametri, elaborati nel corso degli anni, utilizzati ai fini dell’iscrizione delle notizie di reato, consolidati attraverso gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, contrastando decisamente derive interpretative finalizzate all’iscrizione di un fascicolo mod. 21 sulla scorta di meri sospetti, semplici congetture, ipotetiche supposizioni condite da “voci di popolo”, suggestioni di anonimi, illazioni comunque prive di determinatezza.

- 6.]** *Si è affrontato, altresì, il problema di prevenire il pericolo di dannose anticipate discovery, oggi quanto mai concreto alla luce delle previsioni “acceleratorie” contenute negli artt. 415 bis e 415 ter c.p.p.*

Al fine di scongiurare tale rischio l’ufficio del P.M. dovrà procedere alle nuove iscrizioni valutando “strategicamente” se le stesse vadano effettuate nell’ambito del fascicolo originario ovvero se, in ragione del lasso di tempo trascorso dalle prime iscrizioni, non sia il caso di far confluire i nuovi atti in un nuovo fascicolo creato ad hoc.

Scelta prudenziale opportuna, in attesa che la giurisprudenza determini l’esatta portata innovativa contenuta nelle citate disposizioni e ne delimiti il relativo perimetro.

- 7.]** *Con riguardo all’ampliato ambito di operatività della querela, prima dell’entrata in vigore della riforma, in sede di riunione plenaria, si è concordato di procedere ad un monitoraggio dei procedimenti e processi per i quali, a seguito della modifica, occorre compulsare le parti offese e, con il significativo apporto della Polizia Giudiziaria, si è avviata tale attività ricognitiva.*

In tutto il Distretto, da una prima analisi statistica evidentemente solo approssimativa, è emerso che sono aumentati i casi di proscioglimento per difetto di querela. Il Procuratore della Repubblica di Trapani, in particolare, ha evidenziato “un immediato cospicuo aumento delle richieste di archiviazione per mancanza della condizione di procedibilità avanzate nel primo semestre dell’anno”.

Le finalità della riforma, sicuramente apprezzabili perché specificamente indirizzate ad una modernizzazione e velocizzazione della giustizia penale si scontrano, però, con alcune criticità peraltro ben evidenziate nella relazione del Procuratore della Repubblica di Palermo.

Rimandando al tenore della relazione, che di seguito sarà riportata integralmente, merita fin d’ora richiamare un passaggio della nota assolutamente condivisibile: “La tendenza ad attribuire alle parti private le sorti del procedimento, stride con la tradizionale concezione pubblicistica del settore penale, in considerazione dell’interesse diffuso alla repressione dei fatti di reato, quando essi non siano solamente espressione di una conflittualità tra singoli individui”.

In sede di riunioni plenarie si è, altresì, discusso in ordine alle prospettive organizzative migliori e possibilmente uniformi per consentire una proficua operatività della riforma con riguardo alle modifiche incidenti sulla non punibilità per speciale tenuità del fatto ma, allo stato, non si è in grado di verificare, in concreto, l’impatto delle innovazioni in termini statistici di carattere distrettuale.

L'allargamento dell'ambito di operatività di tale causa di non punibilità comporta che l'applicazione dell'art. 131 bis c.p. è riferita non più al limite massimo ma al limite minimo editale.

Ciò dovrebbe produrre gli effetti deflattivi sperati, fermo restando che dovranno essere risolte, in via interpretativa, alcune questioni riguardanti le tipologie di condotte, successive alla commissione del reato, meritevoli di valutazione positiva indicate nella norma solo in modo generico.

Il Procuratore della Repubblica di Trapani ha evidenziato, in proposito, che nel corso del primo semestre del corrente anno si è registrato un considerevole aumento delle richieste di archiviazione avanzate ai sensi dell'art. 131 bis c.p.

Analoghe considerazioni possono essere formulate con riguardo specifico all'estinzione del reato per buon esito della sospensione del procedimento o per condotte latu sensu riparatorie di illeciti contravvenzionali.

In questa direzione, specie se andranno a buon fine interlocuzioni con i consigli dell'ordine degli Avvocati per la stipula di protocolli, potranno essere realizzati importanti effetti deflattivi, sicuramente utili alla realizzazione degli obiettivi connessi al PNRR.

Meritano di essere segnalate, infine, alcune considerazioni formulate dal Procuratore della Repubblica di Termini Imerese, che auspica un intervento volto alla depenalizzazione per snellire ulteriormente il sistema del processo penale.

Ed, in particolare: " Sull' ampliamento dell' ambito dei reati per i quali è stata introdotta la condizione di procedibilità della presentazione della querela, non molto v' è da dire, se non che, se -da una parte- si tratta di una strada che potrebbe condurre ad un effetto deflattivo [si dubita, però, che ciò avverrà in misura considerevole], non si può non rilevare che sembra essere stata sprecata l' ennesima occasione per un intervento normativo, ad avviso di chi scrive, molto più appropriato: una larghissima depenalizzazione.

L'abitudine di introdurre continuamente nell' ordinamento penale nuove fattispecie incriminatrici -che, frequentemente, hanno il solo scopo di tradurre in legge la matrice identitaria che le elabora- ha creato, nel nostro Paese, una situazione in cui il magma vastissimo del diritto penale sostanziale è ignoto agli stessi giuristi e comporta l'iscrizione e la gestione di un numero immenso di fascicoli processuali.

Con il risultato che la mole di lavoro degli operatori giudiziari [magistrati e impiegati], presenti negli Uffici in numero largamente insufficiente, sembra destinato ad un'irreversibile tendenza qualitativamente negativa.

Analoghe riflessioni, ovviamente, emergono spontanee con riguardo all'istituto della non punibilità per speciale tenuità del fatto: anche in questo caso parrebbe più logica l'eliminazione, in radice, della rilevanza penale di condotte la cui offensività è di minima entità." La riflessione è stata, in massima parte, condivisa dai Procuratori della Repubblica del Distretto.

8.] *Nel corso delle riunioni distrettuali sono stati valutati, in termini positivi, gli effetti scaturenti dalla nuova regola processuale che impone la richiesta di archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna. Occorre, comunque, evidenziare che il Procuratore di Agrigento ha sottolineato che, ad allo stato, da un'analisi dei modelli M 313, si rileva, in controtendenza, che dall'entrata in vigore della riforma il numero delle richieste di archiviazione è, addirittura, diminuito.*

Il Procuratore della Repubblica di Marsala, invece, ha segnalato un significativo aumento delle richieste di archiviazione che nel secondo semestre del 2022 sono state pari a nr.737

mentre nel primo semestre 2023 sono state nr.1285, con un lieve incremento delle richieste di archiviazione per tenuità del fatto, passate da nr.68 nel secondo semestre del 2022 a nr.80 nel primo semestre del 2023.

E', inoltre, prevedibile l'aumento delle opposizioni alle richieste di archiviazione. Invero, viene richiesta al pubblico ministero una particolare attenzione in ordine alla valutazione prognostica in merito al risultato dell'azione penale che imporrà uno scrupolo estremo nello svolgimento delle indagini preliminari e nell'acquisizione di elementi di prova a sostegno dell'accusa o a favore dell'indagato.

Con riguardo alla sospensione del processo e messa alla prova, il Procuratore della Repubblica di Trapani ha evidenziato un aumento dei casi di applicazione nella fase procedimentale ex art. 168 bis c.p e 464 bis c.p.p.

9.] Altro argomento dibattuto in sede di confronto distrettuale ha riguardato l'individuazione dell'autorità giudiziaria alla quale avanzare la richiesta di giudizio immediato ex art.588 bis cpp e cioè se presentarla al Presidente del Tribunale o al Gip.

La soluzione che si è privilegiata è la seconda, individuando nel Gip il destinatario delle richieste e ciò alla luce anche di alcune pronunce della Corte Costituzionale [cfr. in particolare ord. nr.8/2018 con la quale è stata dichiarata inammissibile la questione di costituzionalità dell'art. 464 c.p.p. nella parte in cui, in caso di opposizione a decreto penale di condanna, attribuisce al Gip, anziché al Tribunale in composizione monocratica, la competenza alla celebrazione dei riti alternativi ed alla emissione del decreto di giudizio immediato, per i reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio e per ogni ulteriore dettaglio, si rimanda alla nota del Procuratore della Repubblica di Palermo nr. 8628/23 prot. dell'11 settembre 2023 di seguito riportata integralmente].

10.] In sede di riunioni plenarie con i procuratori del Distretto è stato analizzato il profilo dei cd. "criteri di priorità" con qualche perplessità scaturente dalla necessità di arginare il rischio che si realizzi, di fatto, una sorta di abolizione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Peraltro, a volte, ipotesi di reato all'apparenza bagatellari possono avere una profonda incidenza sulla vita quotidiana delle parti offese e, più in generale, delle vittime del reato e ciò richiede particolare scrupolo ed attenzione da parte della magistratura requirente.

Peraltro, saranno verosimilmente proprio i "criteri di priorità" ad orientare la scelta di questo Generale Ufficio nell'individuazione dei procedimenti da avocare con la conseguenza che occorrerà una almeno tendenziale coerenza fra gli Uffici del Distretto nell'individuazione delle fattispecie a trattazione prioritaria.

11.] Tutte le Procure del Distretto hanno adeguato la modulistica interna ai nuovi istituti processuali e sono state indirizzate alle Forze dell'Ordine puntuali linee guida precedute da incontri di studio specificamente volti ad illustrare la ratio delle nuove modalità di documentazione degli atti alla luce della novella.

Nel corso degli incontri fra la scrivente, i magistrati di questo generale ufficio ed i procuratori del distretto molta attenzione è stata rivolta alle modalità organizzative riguardanti l'operatività del nuovo artt. 127 disp. att. c.p.p.

I procuratori hanno evidenziato, all'unisono, le difficoltà connesse alla previsione della trasmissione settimanale di tre elenchi al Procuratore Generale in mancanza, allo stato, di

sistemi di rilevazione statistica ed in considerazione della carenza di organico di personale amministrativo.

Si auspica la istituzione, in tempi rapidi, di un sistema informatico che consenta una rapida estrazione dei dati.

- 12.]** Tutti i Procuratori del Distretto, previa discussione e confronto con i magistrati dei loro uffici, hanno raggiunto intese con i Presidenti dei rispettivi Tribunali, in alcuni casi sfociate in appositi protocolli, per la trasmissione dei fascicoli del Pubblico Ministero per l'udienza predibattimentale.

Il Procuratore della Repubblica di Sciacca ha evidenziato la stipula di un protocollo con la presidenza del Tribunale in forza del quale la trasmissione del fascicolo avviene tramite l'applicativo TIAP – Document@.

- 13.]** Con riguardo all'apporto della magistratura onoraria, tutti i Procuratori della Repubblica ne hanno sottolineato l'importanza ed il significativo indispensabile apporto. Sono state, altresì, evidenziate alcune criticità insorte con la stabilizzazione, in posizione di non esclusivisti, di alcune unità per le quali [cfr. nota del Procuratore della Repubblica di Agrigento] risulta difficile individuare forme di impiego compatibili con le funzioni svolte per altre amministrazioni a tempo pieno.

In tutti le Procure del Distretto i viceprocuratori sono inseriti nell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica e rappresentano l'ufficio del Pubblico Ministero in tutte le udienze innanzi al Giudice di Pace e in numerose udienze innanzi al Tribunale in composizione monocratica.

A titolo meramente esemplificativo, al fine di dare conto dell'importanza del contributo della magistratura onoraria nel settore requirente, si segnala che la Procura della Repubblica di Marsala ha evidenziato che, nell'arco temporale di riferimento, i VPO hanno partecipato complessivamente a 650 udienze penali innanzi al Tribunale, in composizione monocratica, e dinanzi al Giudice di Pace ed hanno definito un totale complessivo pari nr. 1.227 procedimenti.

- 14.]** Tutte le Procure del Distretto hanno emanato direttive alle Forze dell'Ordine per evitare il rischio di inutilizzabilità degli atti conseguente alla necessaria riproduzione audiovisiva e fonografica di atti [salva contingente indisponibilità di strumenti e particolare urgenza].

- 15.]** Con specifico riguardo al settore minorile, le novità normative [sia con riguardo al settore civile che penale] sono state di estremo rilievo ed hanno richiesto, sia per il settore civile che per il settore penale, numerosi provvedimenti organizzativi adottati dal capo dell'Ufficio.

In chiave di sintesi può, comunque, affermarsi che in relazione all'entrata in vigore, per il settore civile, del rito unico nei procedimenti sullo stato delle persone e dei minori sono state elaborate dettagliate linee guida con indicazione dei criteri relativi alla scelta ed alla forma del ricorso da parte del pubblico ministero minorile.

Sono state svolte riunioni congiunte con l'omologo organo giudicante e sono state impartite direttive alle Forze dell'Ordine ed ai servizi sociosanitari con indicazione dei contenuti della riforma.

Occorre riferire, altresì, che si è, inoltre, incrementato il carico di lavoro della Procura per i Minori di Palermo anche in conseguenza dell'impennata degli sbarchi di minori

extracomunitari. In particolare, si è passati da 4137 unità a 6420 minori nell'anno di riferimento della presente rilevazione.

Con riguardo al settore penale minorile, oltre all'adozione di ogni strumento organizzativo per la piena progressiva attuazione della novella, con riguardo specifico alle modalità di interlocuzione con questo generale Ufficio per la tempestiva trasmissione dei tre elenchi settimanali come da riforma dell'art. 127 disp. att. cpp, si segnala che il Procuratore per i Minori ha formulato richiesta al DGSIA per la istituzione di un sistema informatico per una più rapida interlocuzione fra i due uffici.

16.] *Tutti gli uffici requirenti del Distretto, al fine di un pronto raggiungimento degli obiettivi del PNRR hanno sensibilizzato i magistrati dei loro uffici alla più celere definizione delle indagini preliminari ed hanno, sul piano investigativo, avviato momenti di confronto con le Forze dell'Ordine per una ficcante repressione di fenomeni corruttivi connessi all'erogazione di fondi pubblici.*

17.] *L'esecuzione penale è stata oggetto di riflessioni all'interno del Distretto che possono essere riassunte riportando alcune considerazioni, in chiave di sintesi, del Procuratore della Repubblica di Trapani: " L'entrata in vigore delle nuove norme in materia di esecuzione penale, oltre a porre seri problemi di natura interpretativa, ha comportato un notevole aggravio di lavoro per gli addetti al relativo settore, chiamati a gestire il peso di un "doppio sistema" [applicazione della vecchia e della nuova disciplina, sulla scorta del principio tempus regit actum].*

Problemi di non poco momento riguardano infatti i complessi conteggi oggi necessari in caso di cumulo o di riconoscimento della continuazione e l'applicazione delle nuove sanzioni sostitutive e della pena pecuniaria, in relazione alla quale si rende necessario procedere ad un complesso e farraginoso monitoraggio del pagamento della somma dovuta [frazionabile fino a n. 60 rate], al cui esito è subordinato l'accesso al regime di conversione.

Non sono stati rilevati problemi interpretativi afferenti al passaggio tra la vecchia e la nuova disciplina processuale, ciò, va detto, grazie all'entrata in vigore del D.L. n. 162/22, convertito nella L. n. 199/22.

Tale provvedimento, recependo le proposte dei vari uffici giudiziari avanzate all'indomani della pubblicazione dello schema della riforma, ha infatti consentito di prevenire numerose delicate questioni di diritto intertemporale correlate all'entrata in vigore della riforma [in particolare in materia di durata delle indagini e di applicazione della disciplina della condizione di procedibilità].

Altre questioni, dopo un iniziale momento di incertezza, risultano ormai appianate : è il caso ad es. dell'iniziale incertezza circa il dies a quo del termine di indagine, l'individuazione dell'organo destinatario della richiesta di giudizio immediato, oggi prevista dall'art. 558 bis c.p.p. anche con riguardo ai reati per cui si procede a citazione diretta, o, ancora, la questione afferente la "quota di reddito giornaliero" da individuare nel caso in cui con il decreto penale venga irrogata, in sostituzione della pene detentiva, una pecuniaria.

Residuano ovviamente numerose incertezze di natura interpretativa, ora conseguenti a carenze rilevabili nella tecnica legislativa adottata nella stesura di alcune norme, ora correlabili a taluni difetti di coordinamento tra il vecchio ed il nuovo sistema normativo.

In sostanza, trattasi di problemi “fisiologici”, connessi inevitabilmente all’entrata in vigore di una riforma di portata epocale quale quella in esame, come tali destinati a trovare la loro naturale composizione alla luce del concreto atteggiarsi della prassi oltre che, in via definitiva, in ragione delle opzioni interpretative che la giurisprudenza via via adotterà.”

Il Procuratore della Repubblica di Termini Imerese, a proposito delle modifiche in materia di esecuzione intervenute con la novella, ha formulato, invece, le seguenti considerazioni a proposito del novellato art. 660 cpp: “ La riforma appare, invece, largamente condivisibile nella parte in cui ha geneticamente modificato la natura della pene pecuniarie -nella fase relativa all’ esecuzione delle stesse- trasformandole da credito dell’ Erario nei confronti del condannato a vera e propria sanzione.

Opportunamente la riforma distingue la situazione di insolvibilità del condannato [e, quindi, l’oggettiva impossibilità dello stesso di pagare la somma che costituisce la pena pecuniaria inflittagli] dalla situazione di insolvenza [e cioè la mera omissione del pagamento].

Una volta accertato [da parte del Pubblico Ministero] quale sia la condizione economica reale dell’executato, la Legge ne fa derivare conseguenze sensibilmente diverse.

Il rinnovato art. 660 c.p.p. prevede, anzitutto, che il P.M. emetta un apposito ordine di esecuzione [alla stessa stregua di quanto avviene per le pene detentive], con il quale l’executato viene avvertito che, in caso di insolvibilità, la pena pecuniaria sarà convertita, a seconda dei casi, in lavoro di pubblica utilità sostitutivo, o detenzione domiciliare sostitutiva, mentre nel caso di insolvenza, sarà convertita nella più pesante [com’ è ovvio] sanzione della semilibertà sostitutiva.

Trascorso infruttuosamente il termine assegnato all’ executato per adempiere, il P.M. inoltrerà al Magistrato di Sorveglianza l’apposita richiesta di conversione della pena pecuniaria e, ottenuto il relativo provvedimento, ne curerà l’esecuzione.

Si tratta di un sistema che induce a formulare una positiva previsione sulla situazione concernente l’esecuzione delle pene pecuniarie: attualmente le stesse vengono eseguite in misura irrisoria, dal momento che la procedura applicata è quella del “recupero dei crediti”, prassi che -nei rari casi nei quali si raggiunge l’obiettivo di incassare la somma- comporta, fra l’altro, costi elevati per l’Erario.

È ragionevole prevedere che, non appena il nuovo sistema decollerà, la prospettiva di vedere trasformata la sanzione pecuniaria in restrizione della libertà personale, indurrà gli executati “insolventi per scelta” a provvedere ai pagamenti dovuti.

Per far partire efficacemente la nuova modalità operativa, tuttavia, è preventivamente necessario che il Ministero doti gli Uffici di moduli-standard e di un’adeguata rete informatica per la canalizzazione delle informazioni utili in ciascuna procedura esecutiva.

Inevitabilmente vi sarà un primo periodo di sperimentazione, che dovrà avvalersi delle direttive provenienti, eminentemente, dalle pronunce giurisprudenziali, per dirimere non pochi aspetti controversi, in particolare, in materia di cumulo dei provvedimenti sanzionatori e di rateizzazione degli importi dovuti.”.

Le riflessioni dei Procuratori della Repubblica di Trapani e Termini Imerese sono indicative del fermento, non solo giuridico ma indirizzato anche nella prospettiva organizzativa, che le peculiari modifiche nella materia delle esecuzioni penali hanno determinato.

Di seguito, sarà illustrato, nel dettaglio, un quadro dell'impatto della riforma su questo Generale Ufficio con riguardo specifico alle richieste formulate dal Presidente della Suprema Corte di Cassazione con la nota in oggetto.

Occorre premettere che, allo stato, non è possibile una valutazione complessiva degli effetti delle innovazioni apportate con la riforma Cartabia [decreto legislativo n.150/2022], sebbene il perseguimento degli obiettivi fissati con il PNRR abbia già determinato un significativo aumento del numero di udienze fissate dalla Corte di Appello. Di seguito, si riportano alcune considerazioni tratte anche dai dati forniti, ove estraibili, dall'Ufficio statistico di questa Procura Generale [nota prot. nr. 704/23 del 6 settembre 2023].

Quanto ai punti di specifica competenza, per il settore penale, si segnala che:

2a) Operatività degli istituti sostanziali di deflazione processuale quali l'ampliato ambito di operatività della querela, la non punibilità per speciale tenuità del fatto, l'estinzione del reato per buon esito della sospensione del procedimento o per condotte lato sensu riparatorie di illeciti contravvenzionali, le riduzioni di pena in funzione incentivante di semplificazioni processuali:

L'informazione statistica è reperibile presso gli uffici giudicanti. L'ampliato ambito di operatività della querela ha portato una deflazione processuale, soprattutto nei casi in cui le persone offese non sono state informate della novella legislativa e quindi della facoltà di presentare querela; al contrario, nei procedimenti con imputati sottoposti a misura cautelare, in cui le persone offese sono state tempestivamente avvisate delle loro facoltà, in gran parte dei casi è sopraggiunta la querela, che ha reso procedibile il reato; a tal fine i magistrati dell'ufficio hanno sollecitato la polizia giudiziaria a convocare – in tempi anche ristrettissimi – le persone offese per l'eventuale acquisizione delle rispettive querele. L'istituto della particolare tenuità del fatto disciplinato dall'art. 131 bis c.p. continua ad avere un'incidenza piuttosto scarsa nella definizione dei giudizi di appello.

2b) Le verifiche sull'applicazione da parte del pubblico ministero della nuova regola processuale che impone la richiesta di archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna:

Si può tentare una valutazione sull'applicazione da parte del Pubblico Ministero della nuova regola processuale, che impone la richieste di archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna [art. 408 co1 c.p.p. riformulato dal D.lgs. 150/2022], esaminando il dato delle "Richieste di archiviazione per infondatezza della notizia di reato ex art. 408 c.p.p." di cui al punto 9A del modello ministeriale di rilevazione statistica in uso negli Uffici di Procura della Repubblica. Considerando che la modifica è entrata in vigore il 30/12/2022, si può verificare se si sono registrate variazioni significative nel dato nel 1° semestre 2023 rispetto ai semestri precedenti, tenendo comunque presente che occorre un intervallo di osservazione maggiore per iniziare ad apprezzare variazioni nei dati che siano riconducibili alla riforma e non ad oscillazioni dovute ad altro motivo. Le intenzioni deflative della riforma ci farebbero attendere un aumento di queste specifiche richieste di archiviazione a partire dal 1° semestre 2023. Osservando i dati, si nota che nel 1° semestre 2023 si registra un aumento complessivo, nel distretto, del 5% nelle

richieste di archiviazione ex art. 408 cpp rispetto al 2° semestre 2022. Ma, osservando la stessa variazione per l'anno giudiziario precedente, si nota un incremento maggiore [+32%]. Non sembra, pertanto, di poter ancora attribuire ragionevolmente alla riforma la variazione dei dati osservata nel 1° semestre 2023, e che occorrerà ancora almeno un altro anno per comprendere, in concreto, quali siano i reali effetti di essa in tema di richiesta archiviazione del PM. Si riportano qui di seguito i dati relativi alle richieste di archiviazione ex art. 408 cpp, divisi per semestre, negli anni giudiziari 2022/2023 e 2021/2022.

RICHIESTE DI ARCHIVIAZIONE PER INFONDATEZZA DELLA NOTIZIA DI REATO - ART 408 C.P.P. [PUNTO 9A MOD. M.313.PU] Reg. NOTI

ANNO GIUDIZIARIO 2022/2023

Procure della Repubblica	1° sem 2023	2° sem 2022	variaz. Del 1° sem 2023 % rispetto al 2° sem 22
Agrigento	616	622	-1%
Marsala	591	432	37%
Palermo	773	765	1%
Sciacca	239	170	41%
Termini Imerese	513	620	-17%
Trapani	411	395	4%
TOT DISTRETTO	3143	3004	5%

ANNO GIUDIZIARIO 2021/2022

Procure della Repubblica	1° sem 2022	2° sem 2021	variaz. Del 1° sem 2022 % rispetto al 2° sem 21
Agrigento	741	409	81%
Marsala	526	437	20%
Palermo	792	652	21%
Sciacca	258	181	43%
Termini Imerese	808	710	14%
Trapani	469	337	39%
TOT DISTRETTO	3594	2726	32%

Fonte dati: Direzione Generale di Statistica e di Analisi Organizzativa

2c] *Le limitazioni alle impugnazioni [inappellabilità delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa o delle sentenze di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità]: Presumibilmente si ridurranno le impugnazioni di parte pubblica per sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere per questi reati. Il dato sulle impugnazioni presentate è a disposizione degli uffici giudicanti.*

2d] *Gli incentivi alla rinuncia all'impugnazione nelle ipotesi del giudizio abbreviato e di giudizio per decreto:*

I dati sulle impugnazioni di parte sono reperibili presso gli uffici giudicanti.

2e] *Gli incentivi alla rinuncia all'impugnazione nelle ipotesi del giudizio abbreviato e di*

giudizio per decreto:

I dati in ordine ai riti semplificati sono reperibili presso gli uffici giudicanti

2f] Le sanzioni sostitutive:

Nel 1° semestre 2023 sono pervenute in Procura Generale nr. 4 fascicoli con sanzione sostitutiva applicata con ordinanza del Giudice dell'Esecuzione. Si è già registrato un aumento dei procedimenti definiti in appello con l'applicazione di pene sostitutive alle pene detentive brevi, sebbene la nuova disciplina abbia introdotto elementi di criticità legati soprattutto ai tempi -troppo ristretti- entro i quali la Corte di appello deve completare l'istruttoria preliminare alla concessione delle pene sostitutive. Al fine di affrontare e risolvere queste criticità è stato istituito un tavolo con la partecipazione della Corte di appello, della Procura generale, del Consiglio dell'Ordine e dei Servizi Sociali del Comune di Palermo, finalizzato all'adozione di un Protocollo da seguire per la presentazione, istruzione e definizione delle richieste di pene sostitutive.

2g] La proroga del rito emergenziale e le ricadute del nuovo termine fissato con l'art.17 del d.lgs. 75 del 2023:

Il meccanismo delle conclusioni scritte nel giudizio di appello, già introdotto con la disciplina emergenziale, si è mostrato particolarmente efficace per una più celere definizione di gran parte dei procedimenti penali; allo stato non si è registrata alcuna ricaduta del nuovo termine fissato con l'art. 17 del d.l. 75 del 2023.

2h] Il rinvio pregiudiziale per questioni sulla competenza:

Rinvio pregiudiziale per questioni di competenza è rilevabile in primo grado.

2i] L'improcedibilità, se possibile fornendo i dati relativi al: 1] numero delle sentenze di primo grado e dei procedimenti pervenuti a giudizio in secondo grado per reati commessi a decorrere dall'1/1/20; 2] numero delle dichiarazioni di improcedibilità; 3] tempi di trasmissione dei fascicoli da parte dei tribunali; 4] tempi di invio alla Corte di cassazione dei procedimenti in cui la sentenza d'appello sia stata impugnata:

Dati ed informazioni sulla improcedibilità sono reperibili presso gli uffici giudicanti.

Si segnala, altresì, che la scrivente:

- Al fine di individuare linee organizzative condivise con i magistrati di questo Generale Ufficio e con i Procuratori della Repubblica del distretto, ha indetto diverse riunioni per una razionalizzazione, in prima battuta, dei flussi di comunicazioni conseguenti alla modifica dell'art. 127 disp. att. c.p.p. che vengono trasmessi dagli Uffici ad un unico indirizzo di posta certificata presso la segreteria affari penali.*
- Inoltre, si è resa necessaria la modifica del progetto organizzativo dell'Ufficio, previa discussione interna ed ampio dibattito, per estendere a tutti i sostituti procuratore generale la competenza del settore avocazioni e ciò in conseguenza anche delle modifiche normative di cui agli artt. 415 bis e 415 ter c.p.p.*
- Sono stati, altresì, adottati ulteriori provvedimenti organizzativi per affrontare in modo efficace la riforma "Cartabia", ed in particolare, in materia di concordato in appello, all'esito di un percorso condiviso con tutti i magistrati dell'ufficio, sono stati indicati i nuovi criteri per la valutazione delle proposte di concordato, ai sensi dell'art. 599 bis*

comma 4 c.p.p. Sul punto, va osservato che l'ufficio non ha registrato un significativo aumento delle proposte di concordato da parte degli imputati, nonostante l'aumentato ambito di operatività del meccanismo deflattivo.

- Ancora, è stato elaborato dal referente informatico un registro elettronico per gestire in modo efficace e razionale il flusso di comunicazioni tra le Procure del Distretto e questo ufficio, come disciplinati dai novellati artt. 407, 415 bis c.p.p. e 127 disp. att. c.p.p.

Con riguardo al settore civile si osserva quanto segue:

- 1.]** In mancanza di dati statistici, non ancora pervenuti, si evidenzia che, a seguito della recente riforma [decreto legislativo n. 149/2022], questo Ufficio, in materia di minori e famiglia, in conformità alla nuova normativa, che ha notevolmente ampliato i poteri di iniziativa del P.G. Nei casi in cui sono risultati pendenti presso la C.A. procedimenti di separazione o di divorzio, questo Generale Ufficio ha proposto, a seguito di trasmissione di atti per competenza, ex art. 38 disp. att. c.c., da parte della Procura per i Minorenni di Palermo, nr. due ricorsi ai sensi degli artt. 333 c.c. e 473 bis .13 c.p.c.
- 2.]** Riguardo ai contenziosi in materia di rapporti bancari, crisi d'impresa, lavoro e previdenza sociale, questo Ufficio non risulta essere stato, fino ad ora, investito dalla C.A., con la trasmissione del relativo carteggio, ai fini delle iniziative o dei pareri di propria competenza.
- 3.]** Con riferimento, infine, alla materia dell'immigrazione, si registra, un incremento, in fase d'appello, dell'accoglimento dei reclami proposti da soggetti extracomunitari ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato politico o del diritto alla protezione umanitaria.

In chiave di sintesi si possono formulare, con riguardo al Distretto, le seguenti considerazioni, tratte dalla nota dell'Ufficio statistico di questo generale Ufficio resa in data 25 settembre 2023 [prot. nr. 767/2023].

SETTORE CIVILE

PROCURA DELLA REPUBBLICA PER I MINORENNI

Le novità normative, riguardanti la materia civile e quella penale, in ambito sostanziale e processuale, hanno avuto un impatto estremamente significativo per l'attività della Procura per i Minorenni, con particolare riferimento alla materia civile ed al nuovo rito introdotto dal D. Lgs.149/2022, entrato in vigore a decorrere dal 28 febbraio 2023.

In relazione alla **materia dell'immigrazione**, la situazione dell'ufficio si è aggravata, tenuto conto dell'impennata degli sbarchi di minori extracomunitari. Più precisamente, per quanto riguarda gli stranieri, se nell'anno precedente l'afflusso di tali minori è stato di **4.137** unità, nel periodo di interesse è risultato pari a **6.420 unità [+ 55%]**. L'immigrazione non rappresenta più un evento eccezionale e straordinario, ma un fenomeno consolidato e destinato a modificare sempre più il nostro assetto sociale.

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO

L'ufficio comunica i seguenti dati relativi ai Ricorsi a tutela dei minori presentati nel triennio precedente alla riforma e nel periodo successivo [frazione dell'anno 2023].

ANNO	NUMERO RICORSI
2020	13
2021	08
2022	23
2023	24
TOTALE	68

Si osserva che, nonostante il dato del 2023 sia parziale, il numero dei ricorsi risulta tendenzialmente superiore rispetto a quello degli anni precedenti.

SETTORE PENALE

PROCURA DELLA REPUBBLICA PER I MINORENNI

a.] *L'ampliato ambito di operatività della querela ha portato una deflazione processuale, soprattutto nei casi in cui le persone offese non sono state informate della novella legislativa e quindi della facoltà di presentare querela; al contrario, nei procedimenti con indagati e/o imputati sottoposti a misura cautelare, in cui le persone offese sono state tempestivamente avvisate delle loro facoltà, in gran parte dei casi è sopraggiunta la querela, che ha reso procedibile il reato; a tal fine i magistrati dell'ufficio hanno sollecitato la polizia giudiziaria a convocare – in tempi anche ristrettissimi – le persone offese per l'eventuale acquisizione delle rispettive querele. [Nessun dato comunicato dall'Ufficio].*

L'istituto della particolare tenuità del fatto disciplinato dall'art. 131 bis c.p. non trova applicazione nel rito minorile, essendo previsto l'istituto di cui all'art.27 del DPR 448/1988 [sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto], che continua ad avere un'incidenza significativa sia in relazione all'applicazione durante la fase delle indagini preliminari [qualora la permanenza del minore nel circuito penale pregiudichi le esigenze educative dello stesso] e sia in fase del giudizio.

[Nessun dato comunicato dall'Ufficio].

b.] *La nuova regola processuale, che impone la richiesta di archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna, ha trovato ampia applicazione nell'ufficio con conseguente impatto deflattivo: nr. 179 sono state le richieste nel II semestre del 2022 contro nr.204 richieste nel I semestre del 2023 con un aumento, in termini percentuali, pari al 14%;*

PROCURE ORDINARIE

a.] *La riforma Cartabia ha esteso l'ambito di applicazione della condizione di procedibilità a querela a numerosi reati in passato perseguibili d'ufficio.*

La Procura di Agrigento registra un aumento dei casi di proscioglimento nei procedimenti per reati procedibili a querela. [Nessun dato comunicato dall'Ufficio].

Anche La Procura di Trapani riferisce di un immediato cospicuo aumento delle richieste di archiviazione per mancanza della condizione di procedibilità avanzate nel I semestre dell'anno [nr. 186, in luogo delle 102 depositate nel corrispondente periodo del 2022, circa l'82% in più in termini percentuali].

La Procura di Marsala comunica nr. 68 richieste di archiviazione per particolare tenuità del fatto nel II semestre 2022 contro nr. 80 richieste nel I semestre 2023, con un aumento pari al 18%.

La Procura di Sciacca comunica i dati per intero anno giudiziario, confrontando l'anno giudiziario 2022/2023 con l'anno giudiziario 2021/2022. Le richieste di archiviazione per particolare tenuità del fatto risultano quintuplicate passando da nr. 7 nell'a.g. 2021/2022 a nr. 34 nell'a.g. 2022/2023.

La Procura di Termini Imerese comunica nr. 276 richieste di archiviazione per particolare tenuità del fatto nel I semestre 2022 e nr. 242 nel corrispondente semestre 2023, con una riduzione del 12%.

La Procura di Termini Imerese comunica anche le richieste di archiviazione per mancanza di condizioni che sono state nr. 401 nel I semestre 2022 e nr. 761 nel I semestre 2023 per il registro noti, con un incremento del 90%. Le stesse richieste per il registro ignoti sono state nr. 217 nel I semestre 2022 e nr. 223 nel I semestre 2023 con una minima variazione.

La Procura di Trapani rileva un considerevole aumento delle richieste di archiviazione avanzate ai sensi dell'art. 131 bis c.p. per tenuità del fatto. Tali richieste sono passate da nr. 39, avanzate nel I semestre dell'anno precedente a nr. 54 nel I semestre del 2023 con un aumento quindi del 38%.

b.] *La Procura di Agrigento sottolinea la "scarsissima incidenza apportata...dalla modifica della formula di cui all'art. 408 comma 1 c.p.p. ". Nr. 701 sono state le richieste di archiviazione ex art 408 c.p. nel II semestre 2022 contro nr. 642 richieste del I semestre 2023, con una riduzione in termini percentuali dell'8,4% [estrazione dati dell'ufficio al 25/08/2023].*

Si argomenta che a pesare sulla valutazione del singolo Pubblico Ministero, nella stragrande maggioranza dei casi, finisce con l'essere l'assai probabile opposizione della persona offesa nei casi "problematici" per tipologia di materia trattata [codice rosso, dinamiche familiari ecc..], o probatoriamente "in limine", derivandone la decisione di depositare, comunque, gli atti ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p.

La Procura di Marsala, invece, comunica un dato complessivo sulle archiviazioni che da nr. 737 del II semestre 2022 passano a 1.285 nel I semestre 2023 con un aumento percentuale pari al 74%.

Effettivamente, nella tabella dati comunicata da quest'ufficio Statistiche [nota prot. Int. nr. 704/2023 – fonte dati DGStat], si è già osservato, per la Procura di Marsala, l'aumento delle specifiche richieste di archiviazione ex art. 408 c.p.p. nel I semestre 2023, rispetto al II semestre 2022 [+37%], in coerenza con quanto comunicato dall'Ufficio con la relazione del 13 settembre 2023.

Semberebbe quindi diverso l'orientamento di ciascun Ufficio in risposta alla c.d. "riforma Cartabia", in seguito alla quale ogni Ufficio ha adottato approcci e provvedimenti organizzativi differenti.

La Procura di Sciacca comunica i dati per intero anno giudiziario, confrontando l'anno giudiziario 2022/2023 con l'anno giudiziario 2021/2022. Le richieste di archiviazione per infondatezza della notizia di reato sono state rispettivamente nr. 258 nell'a.g. 2021/2022 e nr. 241 nell'a.g. 2022/2023, con una riduzione percentuale del 6,5%.

La Procura di Termini Imerese comunica i dati relativi alle richieste di archiviazione per infondatezza della notizia di reato facendo distinzione tra registro noti e registro ignoti. Per quanto riguarda il Registro Noti le richieste passano da nr. 820 nel I semestre 2022 a nr. 543 nel I semestre 2023, con un decremento del 34%. Le richieste di archiviazione per infondatezza della notizia di reato relative al Registro Ignoti sono nr. 156 nel I semestre 2022 e nr. 94 nel I semestre 2023, con un decremento del 40%. Complessivamente il decremento è del 35%.

La Procura di Trapani riscontra, nel I semestre del corrente anno, una leggera flessione del numero di richieste di archiviazione [nr. 489] rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente [nr. 514] con una riduzione del 5% circa, in termini percentuali. Tale dato peraltro, "stante la sua assoluta genericità, non consente di cogliere alcun significativo segnale predittivo, potendo lo stesso essere correlato ad una infinità di variabili del tutto indipendenti dall'entrata in vigore della riforma".

E' comunque unanime la considerazione che è ancora presto per valutare se l'applicazione del novellato art. 408 c.p.p. abbia o meno ristretto l'area del ricorso all'azione penale, agganciandola a presupposti ben più solidi di quelli un tempo delineati dall'art. 125 disp. att. c.p.p., oggi abrogato, che, come noto, prevedeva il dovere del P.M. di presentare richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato "perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari, non sono idonei a sostenere l'accusa in giudicio".

c.] *La Procura di Trapani, non rileva evidenze statistiche che possano dimostrare una significativa incidenza della riforma in materia di impugnazione del P.M..*

Vengono invece rilevati numerosi casi di mancata opposizione a decreto penale e di acquiescenza alla sentenza di condanna in sede di giudizio abbreviato, tendenza rilevata "empiricamente" dai magistrati e comunicata nel corso di riunioni dell'ufficio, in relazione alla quale non si è, allo stato, in grado di fornire apprezzabili dati statistici.

d.] *Per quanto attiene al ricorso ai riti semplificati la Procura di Trapani evidenzia un notevolissimo incremento delle richieste di decreto penale che passano da nr. 161 nel I semestre dell'anno precedente a nr. 298 del I semestre di quest'anno con un incremento del 85%.*

L'ufficio ha riscontrato anche un aumento del numero dei decreti di citazione a giudizio nel I semestre dell'anno 2023: nr.704, in luogo dei 674 depositati nel I semestre del 2022 [+4,5% in termini percentuali] ed una diminuzione delle richieste di rinvio a giudizio: nr. 211 nel I semestre dell'anno 2023 contro nr.243 del I semestre 2022 [-13,2% in termini percentuali].

e.] *La Procura di Marsala comunica nr. 58 richieste di messa alla prova successiva alla definizione del procedimento per il II semestre 2022 contro nr. 48 richieste nel I semestre 2023, con una riduzione percentuale del 17%.*

La Procura di Trapani segnala nr.3 casi di applicazione delle nuove sanzioni sostitutive ad opera del giudice della cognizione. Rileva inoltre che nel corso dell'anno corrente si è registrato un aumento dei casi di applicazione della sospensione della messa alla prova nella fase procedimentale ex art. 168 bis c.p. e 464 bis c.p.p.: nr. 6 casi, a fronte di nr. 4 rilevati nei primi sei mesi del 2022 con un incremento del 50%.

I reati in danno delle c.d. "fasce deboli".

La Procura di Trapani, stante la rilevanza assunta dal fenomeno criminale, dedica un paragrafo all'analisi dei reati in danno dei soggetti "vulnerabili" che costituiscono una percentuale assai rilevante dell'intero carico di lavoro gravante sull'ufficio: a fronte di complessivi n. 4819 procedimenti iscritti a carico di noti [mod. 21] nel periodo di interesse, i fascicoli rientranti nel gruppo di lavoro in questione sono stati ben n. 388, percentuale pari all' 8% delle iscrizioni complessive a carico di soggetti noti. Assai contenuti sono i flussi relativi ai procedimenti riconducibili alle c.d. "fasce deboli" iscritti a carico di ignoti nel periodo giugno 22/giugno '23: n. 62 sono stati i fascicoli sopravvenuti a fronte di 4604 complessivi a mod 44 [percentuale di poco superiore all'1%].

La Procura di Trapani segnala una leggera flessione delle complessive iscrizioni per questa tipologia di reati, sia a mod. 21 che a mod 44. Ed invero:

- *i procedimenti per delitti contro la libertà sessuale sono scesi da complessivi nr. 64 iscritti nel periodo giugno 21/giugno 22 [46 noti e 18 ignoti] a nr. 56 [43 noti e 13 ignoti] nel periodo giugno 22/giugno 23 con una riduzione del 13%;*
- *i procedimenti per stalking [art. 612 bis c.p.] sono diminuiti del 23% da nr. 164 [150 noti e 14 ignoti] a nr. 126 [107 noti e 19 ignoti];*
- *i procedimenti per maltrattamenti in famiglia [art. 572 c.p.] sono passati da nr. 228 [219 noti e 9 ignoti] a nr. 216 [201 noti e 15 ignoti] con una riduzione del 5%.*
- *Nessun omicidio [o tentato omicidio] di persona di sesso femminile si è consumato nel periodo di interesse.*

Le misure cautelari personali emesse dal Gip nel periodo di interesse sono state 46 di cui:

- *6 custodia in carcere [13% sul totale];*
- *4 hanno disposto gli arresti domiciliari [9% sul totale];*
- *36 hanno disposto il divieto di avvicinamento alla p.o. o l'ordine di allontanamento dalla casa familiare [78% sul totale]. Di queste ben 32 hanno previsto l'applicazione del bracciale elettronico di sorveglianza.*

APPORTO MAGISTRATURA ONORARIA

Per quanto concerne il contributo fornito dai Magistrati onorari esercitanti le funzioni di Vice Procuratore, la Procura di Agrigento sottolinea la difficoltà oggettiva e giuridica di impiego nelle funzioni di udienza “in relazione alle problematiche insorte con la stabilizzazione in posizione di non esclusivisti”.

La Procura di Marsala rappresenta che i Vice-Procuratori onorari, nel periodo in esame, hanno partecipato complessivamente a nr. 650 udienze penali innanzi al Tribunale in composizione monocratica e dinanzi al Giudice di Pace. I procedimenti definiti dai Vice-Procuratori Onorari sono nr. 1227.

Positivo il commento nei confronti della magistratura onoraria, e del contributo da essa fornito alla Giustizia, della Procura di Palermo. Anche a ragione del diverso sistema del trattamento economico, taluni di essi hanno optato per il regime di esclusività delle prestazioni di lavoro così, di fatto, da essere inquadrati giuridicamente all'interno del Ministero in quanto “parametrati” ai cancellieri.

La circostanza che essi assicurino dunque l'espletamento delle attività lavorative connesse al munus delegato e dunque che non espletino ulteriori attività lavorative o professionali, ha consentito una organizzazione dell'ufficio inquirente più forte e stabile, potendosi mese per mese garantire senza alcuna incertezza la presenza alle udienze monocratiche dei magistrati onorari cui delegare le funzioni di pubblico ministero di udienza.

Ritenuto positivo anche dalla Procura di Sciacca il contributo reso dalla magistratura onoraria all'attività svolta dall'ufficio.

La Procura di Termini Imerese ritiene opportuno sottolineare l'apporto fondamentale assicurato da 7 Vice-Procuratori Onorari [10 in pianta organica] in servizio in ufficio.

L'attività dei VPO si sostanzia nella partecipazione a tutte le udienze di fronte al Tribunale in composizione monocratica, tutte le udienze di fronte al Giudice di Pace. Per fornire un ordine di grandezza si può affermare che ciascun VPO risulta impegnato in un numero che varia da 11 a 13 circa udienze mensili, tra udienze di fronte al Tribunale ed udienze di fronte al Giudice di Pace per un totale di nr. 1010 udienze per l'intero anno giudiziario 2022-2023.

Oltre all'attività d'udienza, i VPO risultano impegnati nell'attività di gestione indagini. Gli stessi risultano titolari dei procedimenti iscritti a Mod.21 bis, che vengono gestiti in totale autonomia, ferma restando l'apposizione del visto, prevista dal progetto organizzativo, sulle richieste d'archiviazione, sui Decreti di Citazione a giudizio e sulle richieste di nuove iscrizioni indagati, da parte del Magistrato Coordinatore dell'Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica; ed altresì da parte del Procuratore della Repubblica medesimo. Nel periodo ricompreso tra giugno 2022 e giugno 2023 risultano essere stati iscritti per l'esattezza nr. 510 procedimenti a Mod.21 bis.

La Procura di Trapani rappresenta che nell'ultimo anno i Vice-Procuratori Onorari hanno partecipato complessivamente a nr. 724 udienze penali, di cui nr. 638 dinanzi al Tribunale, in composizione monocratica, e n. 86 dinanzi al Giudice di Pace. Non si ravvisano scostamenti tra il numero delle udienze svolte nel primo semestre dell'anno in corso rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.”

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo

Considerazioni di ordine generale sugli effetti delle riforme più recenti soprattutto in materia processuale ed il loro impatto sugli uffici requirenti di primo grado

Nel periodo che interessa corrente dal luglio 2022 a giugno 2023 di grande portata è stata, soprattutto sul piano normativo processual – penalistico, la riforma condotta dal Decreto Legislativo n. 150 del 10.10.2022, convertito nella legge n. 199 del 30.12.2022, meglio conosciuta come riforma Cartabia.

Vale la pena osservare che detta riforma era stata anticipata, nel recente passato, da taluni aggiustamenti del diritto penale processuale quali, a mero titolo di esempio, l'aggiornamento dato dalla legge 69/19 [norme sulla violenza domestica e di genere] i cui primi effetti sono stati raccolti solo da poco tempo.

Detta normativa aveva avuto il grande pregio di velocizzare le indagini preliminari nei reati commessi contro le cd. "fasce deboli", spingendo verso la creazione di moduli organizzativi più celeri [pur senza assegnazione di nuove risorse], ma il rovescio della medaglia era stato il netto e severo rallentamento dei relativi dibattimenti, almeno nei casi in cui non vi era stata adozione di alcuna misura cautelare.

Infatti, il mutamento di competenza del reato di cui all'art. 572 co. 2 c.p. da monocratico a collegiale, senza previsione di aumento della dotazione organica della magistratura giudicante, aveva ottenuto di fatto la moltiplicazione dei tempi del dibattimento, sovraccaricando enormemente il ruolo dei collegi [già subissati da altre diverse competenze per gravi delitti].

Ancora di grande rilievo era stata l'introduzione dell'arresto obbligatorio per la fattispecie di cui all'art. 387 bis c.p., cioè per la violazione delle prescrizioni al divieto di avvicinamento alla persona offesa, con le conseguenti difficoltà per l'applicazione di una misura cautelare, dati i limiti edittali previsti dalla norma.

La questione applicativa concerne la cornice edittale di detto art. 387 bis che prevede una forbice fra i sei mesi ed i tre anni di reclusione, che non consente l'adozione di una misura coercitiva ai sensi delle norme di cui agli artt. 275 e 280 c.p.p. che prevedono i limiti edittali.

Pertanto, la P.G è obbligata all'arresto, ma il P.M. è di fatto a sua volta obbligato alla liberazione immediata ex art. 121 disp. att. c.p.p. dell'indagato.

La soluzione meno fantasiosa è apparsa quella di richiedere con urgenza l'aggravamento della misura originaria, ammettendo però che l'arrestato sia rimesso in libertà salvo successivamente essere arrestato di nuovo [auspicabilmente].

Detta riforma, combinata con l'aumento del termine di prescrizione dalla riforma "Bonafede" [modificata dalla legge "Cartabia"], ha fatto sì che i processi di primo grado celebrati per questi specifici reati, si siano temporalmente allungati a dismisura.

Questo, dunque, l'humus sul quale si è innestata la riforma Cartabia, arrivata in un momento in cui le acque della giurisdizione non erano certo placide, dato il continuo assestamento del diritto vivente e la conseguente necessitata attività volta a trovare di continuo nuove soluzioni applicative, le meno criticabili o eccezionali.

L'attesa riforma "Cartabia" di cui si è più discusso parlato in questi ultimi mesi, era stata anche preceduta da un ampio dibattito sulla opportunità di talune scelte del Legislatore nei diversi ambiti processuali e sostanziali, quali - per esempio - quello della necessità di querela per molti

reati già procedibili d'ufficio [si pensi ai reati stradali], ovvero di quello della modifica del regime delle letture degli atti compiuti in caso di mutamento del Giudice o, ancora, del sostanzioso rimaneggiamento delle notifiche degli atti.

Tale dibattito è stato spinto da un'iniziale fase di perplessità della magistratura a fronte delle necessità di preparazione ed adozione di tutti gli strumenti tecnico operativi per fronteggiare, al meglio e senza errori, le nuove disposizioni di legge [basti pensare alla neo-regolamentazione temporale delle indagini preliminari e del farraginoso regime delle comunicazioni all'ufficio requirente di secondo grado e alle avocazioni].

Chiaramente non si disconosce l'importanza che tale epocale riforma possiede sullo sfondo politico legislativo, dunque non soltanto sul versante della giurisdizione, essendo il suo principale obiettivo quello di migliorare la qualità della Giustizia nel nostro Paese, contenendo tutti gli effetti negativi a livello sociale ed economico della durata non ragionevole dei processi, in attesa del rilancio previsto dal PNRR e, dunque, di presentare dall'esterno un sistema aggiornato, migliorato ed affidabile.

Ma è anche vero che, come quando la normativa cambia in modo importante sia a livello sostanziale che procedurale, si assumono necessari taluni apprestamenti ed aggiustamenti – quali per esempio ai sistemi degli applicativi informatici sino al giorno prima funzionali a normative diverse – sì da non consentire, quantomeno nella immediatezza, un avvicendamento senza scosse nell'applicazione delle nuove norme.

Per restare sul tema degli interventi e della loro varietà come previsti dal P.N.R.R., va detto che si è anche avvertita come del tutto necessaria l'adozione a livello nazionale di provvedimenti organizzativi – quantomeno in fase di accordo e previsione – per scongiurare efficacemente la possibile infiltrazione criminale nel nuovo tessuto economico di rinnovamento.

Questa previsione di mezzi e di impegno personale, ha coinvolto le Procure distrettuali che, coordinate dalla Procura Nazionale Antimafia, dedicano particolare attenzione alle strategie per la salvaguardia della legalità in strategica simbiosi con gli Uffici Territoriali di Governo [sono già operativi gruppi interforze antimafia presso le Prefetture chiamati a coadiuvare i Prefetti nelle operazioni di verifica delle informazioni antimafia] onde impedire condizionamenti ed interessamenti mafiosi nella attuazione delle operazioni economiche nelle aree di intervento e di interesse del PNRR [già a luglio 2022 è stata tenuta la prima Conferenza Interprovinciale delle Autorità di Pubblica Sicurezza].

In merito alle richieste indicazioni circa le misure adottate da questo Ufficio Requirente per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, per esempio in ordine alla riduzione della durata dei procedimenti, nulla v'è da segnalare a parte le nuove disposizioni della Dirigenza in ordine allo stretto controllo delle scadenze ed alle periodiche sollecitazioni ai sostituti procuratori per la più celere definizione dei procedimenti per indagini preliminari, sia nel senso della archiviazione – adesso nella modalità più ampia e lungimirante innestata dalla legge 199/22 nel rinnovato art. 408 cpp – sia nel senso della chiusura delle indagini al fine di esercitare l'azione penale.

L'ufficio della Procura, nonostante una grave deficienza numerica dei magistrati causata da una annosa scopertura rispetto alla dotazione organica [si è superato il 24 %] e nonostante la grave recentissima crisi epidemica che non ha comunque determinato alcun aggravio delle pendenze e degli arretrati, appare oggi del tutto pronto alla nuova sfida come quella del contrasto,

in via preventiva e repressiva, alle già intuibili forme fluide degli illeciti connessi ai finanziamenti del PNRR.

Questo anche grazie al consolidamento di protocolli investigativi per la repressione di fenomeni corruttivi e fraudolenti nell'erogazione dei fondi pubblici che, da lungo periodo, ha condotto la Procura ad intensificare la collaborazione con le forze dell'Ordine e non soltanto nell'ambito dei delitti attribuibili alle associazioni mafiose.

Nel mese di gennaio 2023 il Procuratore della Repubblica ha quindi licenziato una direttiva [n. prot. 341/23] sia per le Forze dell'ordine che per i magistrati dell'Ufficio, avente come oggetto le innovazioni procedurali a seguito della entrata in vigore della legge 199/22, così rendendo possibile il più veloce ed efficiente coordinamento delle indagini ed evitare ogni libera interpretazione della aggiornata normativa.

Prima di affrontare le singole questioni tematiche indicate dal Sig. Presidente della Corte di Cassazione, conclusivamente rispetto alle considerazioni di ordine generale, può sostenersi che la riforma in trattazione si è proposta di perseguire il condivisibile fine:

- ✓ di modernizzare il processo penale mediante alcuni percorsi paralleli quali quello della spinta verso una attenta e graduale digitalizzazione del procedimento penale, attraverso nuove modalità di notifica, deposito e verbalizzazione degli atti;*
- ✓ di ampliare i poteri di impulso e controllo delle parti private, soprattutto in ordine alle attività del P.M. con una sorta di "privatizzazione" del procedimento penale attraverso l'estensione del novero dei reati procedibili a querela e la previsione della giustizia riparativa;*
- ✓ di introdurre termini più stringenti in fase di indagine e di prevedere nuovi poteri di controllo del Giudice e delle parti private in relazione all'eventuale inerzia del P.M. trascorso il c.d. "periodo di riflessione";*
- ✓ di ridurre il contenzioso sin dalla fase delle indagini attraverso gli strumenti già citati dell'ampliamento della procedibilità a querela, della improcedibilità per particolare tenuità, del ricorso preventivo alla giustizia riparativa e mediante la nuova introduzione dei "criteri di priorità" per le Procure.*

Non possono tacersi talune criticità circa la inidoneità in assoluto di tali mezzi, tuttavia, rispetto al proposto scopo. Tra essi, infatti, soltanto il primo appare davvero condivisibile, dato che i progressi tecnologici oggi a disposizione permettono di superare molte lungaggini procedurali. soprattutto in ordine alle notifiche degli atti. Risulta invero apprezzabile la sintesi espressa tra la necessità di velocizzare l'incombenza delle notifiche e nel contempo assicurare l'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'indagato.

Anche la previsione della audio/fono registrazione nelle due fasi procedurali delle indagini e del giudizio, inoltre, permetterà per un verso di eliminare i noti problemi derivanti dalla imperfetta corrispondenza della verbalizzazione alle effettive intenzioni del dichiarante [per la fase delle indagini] e, per altro verso, di evitare che i frequenti mutamenti soggettivi dei giudici possano inficiare attività dibattimentali in corso.

Tuttavia, gli strumenti della "privatizzazione" del procedimento come sopra esposti appaiono piuttosto insufficienti rispetto al fine proposto. Val la pena di osservare infatti che la

tendenza ad attribuire alle parti private le sorti del procedimento, stride con la tradizionale concezione pubblicistica del settore penale, in considerazione dell'interesse diffuso alla repressione dei fatti di reato, quando essi non siano solamente espressione di una conflittualità tra singoli individui.

Condivisibile risulta, invece, l'ampliamento della improcedibilità per particolare tenuità, strumento che tuttavia porta con sé un iter procedimentale non semplice [doppia notifica ad indagato e parte offesa] e spesso conduce a battaglie di principio con opposizioni all'archiviazione su questioni civilistiche del tutto bagatellari.

Solo l'esperienza, infine, potrà dimostrare l'effettiva incidenza della giustizia riparativa in ambito penale [mezzo, comunque, che rimane subordinato alla diligenza ed alla reale disponibilità di persone colpite da reato di stabilire un confronto].

Si tratta, quindi, di soluzioni non del tutto sufficienti e non si comprende poi il perché della previsione di complesse e farraginose procedure volte a mettere in contatto parti offese ed indagati per condurli a trattativa ed a remissione di querela, quando il medesimo obiettivo poteva ben più efficacemente essere raggiunto trasformando l'illecito penale in illecito civile in un ampio settore di reati contro la persona e contro il patrimonio.

Certamente utile risulta l'intervento volto a spingere in avanti le varie fasi processuali, e quindi anche quella di indagine, mediante la previsione di termini più stringenti e l'ampliamento dei poteri di impulso e controllo del Giudice, ma è del pari opportuno sottolineare che i poteri di impulso delle parti private rischiano di trasformarsi in uno strumento di pressione sull'attività del P.M., che è diretta più alla ricerca della verità e della giustizia che non alla mera repressione dei reati.

Il tempo utilizzato dal P.M. dopo la scadenza del termine, soprattutto nei procedimenti caratterizzati da notevole tecnicismo e da un gran numero di indagati e/o reati, potrebbe essere infatti diretto allo studio o alla ricerca di elementi anche favorevoli all'indagato. Si corre invece il rischio di alimentare una "giustizia difensiva" [sic!], costringendo il PM a privilegiare la soluzione più immediata e più semplice per non incorrere in scadenze che potrebbero condurre anche a responsabilità di vario genere.

La questione del rispetto dei termini sembrerebbe invece più pressante nelle successive fasi, durante le quali, atteso l'enorme numero di fascicoli sul ruolo e per insufficienza del personale rispetto alla domanda di giustizia, i rinvii sono spesso disposti dopo molti mesi.

Uno dei punti più dolente della riforma è senz'altro la previsione dei "criteri di priorità" nelle Procure, strumento che introduce l'aspetto della discrezionalità dell'azione penale.

Il senso nemmeno tanto celato di tale disciplina è che piuttosto che depenalizzare in via legislativa, si spinge il PM a depenalizzare di fatto le fattispecie più bagatellari, trasferendo quindi sulla magistratura inquirente la responsabilità della scelta.

Nel tentativo di far apparire l'istituto come uno strumento meramente tecnico è stato individuato il documento organizzativo della Procura quale luogo elettivo per la scelta dei criteri, così aggiungendosi anche un problema di fondo quale quello della non coerenza tra le diverse Procure nella repressione dei reati.

Settore civile

Con il nuovo progetto organizzativo da poco licenziato in occasione dell'insediamento del nuovo Procuratore della Repubblica, si è data conferma all'operatività delle linee nazionali in tema di lotta e repressione contro i reati in danno delle vittime vulnerabili e, in special modo, per la cd. violenza di genere.

Sono state inserite specifiche previsioni organizzative, finalizzate a consentire una migliore operatività del dipartimento che si occupa di tali delitti, nell'ottica di comprovare l'assoluta rilevanza dello stesso nell'ambito dell'azione di questa Procura. Fra tutte, si segnala la scelta relativa alla composizione del dipartimento, al quale vengono destinati ben 13 sostituti della Procura ordinaria, ciò anche in aderenza alle linee di principio della Procura Generale della Corte di Cassazione che ha indicato la 'necessità di specializzazione' degli Uffici Requiranti e delle forze di Polizia come uno degli strumenti di tutela più efficaci per le vittime vulnerabili.

Competenze in materia civile, [Procedimenti ex art. 333, 336 c.c.].

In materia di competenze civili relative alla genitorialità, si segnala la scelta organizzativa di questo ufficio di attribuire ai magistrati del secondo dipartimento, la competenza a procedere ex art. 330, 333, 336 c.c.

Sul punto, il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera adottata in data 22 giugno 2018, aveva segnalato la necessità, per le Procure Ordinarie, di procedere ad apposita regolamentazione delle competenze civili della Procure, soprattutto in seguito alla modifica dell'art. 38 delle Disposizioni di Attuazione del codice di procedura civile, che attribuiva al Tribunale Ordinario la competenza sui procedimenti ex art. 333 e ss c.c., proposti quando vi fosse in corso tra i genitori un giudizio di separazione o divorzio, o un giudizio ai sensi degli artt. 316 del codice civile.

In particolare, il Consiglio aveva investito il Procuratore della Repubblica del compito di individuare, nel progetto organizzativo, i criteri di assegnazione dei procedimenti ed i protocolli organizzativi e procedurali degli affari civili, curando altresì una costante interlocuzione dell'ufficio con la Procura per i minorenni, sia in materia penale che in materia civile.

In linea con i criteri indicati dal CSM, il progetto organizzativo di questa Procura, già nel 2021 aveva individuato una soluzione organizzativa che prevedeva, specificamente, di attribuire al Dipartimento specializzato il coordinamento dell'attività in materia di potestà genitoriale e provvedimenti ex artt. 330 e 333 c.c., se proposti quando tra i genitori vi fosse in corso un giudizio di separazione o divorzio, o un giudizio ai sensi degli artt. 316 del codice civile.

Quanto alle disposizioni contenute nella riforma cd. Cartabia, che, peraltro, per la prima volta, ha evocato la 'violenza' nel processo civile, introducendo, al Capo III, [disposizioni speciali, Sezione I], norme in materia di violenza domestica e di genere, preme segnalare che è stato istituito un gruppo di lavoro, composto da due sostituti procuratori del dipartimento, nonché dal Procuratore Aggiunto coordinatore del Dipartimento, che ha il compito di monitorare la materia e le eventuale criticità ed è stata nell'immediatezza avviata opportuna interlocuzione con la magistratura giudicante civile, al fine di giungere all'adozione di buone prassi attuative della indicata riforma e sono state stabilite alcuni criteri in materia.

In particolare, le misure attuative della riforma, concordate tra i magistrati del dipartimento, sono volte, da un lato, a garantire la segretezza delle indagini, e, dall'altro, a tutelare le

vittime dei reati di violenza domestica, soprattutto se minorenni, valorizzando altresì il ruolo del pubblico ministero e gli ampi poteri di iniziativa di cui agli artt. 473 bis e ss. Cpc

Con riferimento a concreti dati statistici, si riportano i dati che seguono.

I ricorsi a tutela di minori presentati nel triennio risultano essere:

ANNO	NUMERO RICORSI
2020	13
2021	08
2022	23
2023	24
TOTALE	68

La legge di riforma si è fatta carico di risolvere buona parte delle problematiche interpretative relative al riparto di competenza tra procura ordinaria e procura minorile in materia di provvedimenti afferenti alla genitorialità, riscrivendo l'intero art. 38 disp. att. c.c., con un netto favore per la competenza del Tribunale ordinario.

In tale direzione, modificando l'art. 38 disp. att. c.c. si è mantenuta in linea generale la competenza del Tribunale per i minorenni per le "autonome" domande de responsabilitate [artt. 330, 332, 332, 333, 334, 335], e altri residui casi, ed al contempo sono passate alla competenza del Tribunale Ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del Pubblico Ministero, quando sia già pendente tra le stesse parti, o instaurato successivamente, un giudizio di separazione, di cessazione degli effetti civili del matrimonio o in altri casi ivi previsti.

Di fatto, il "nuovo processo di famiglia" prevede adesso un ruolo del Pubblico Ministero, sempre più incisivo in materia di genitorialità tanto da prevedere appositamente il contenuto e la disciplina del ricorso del P.M. all'art. 473 bis.3 laddove tra i poteri del pubblico ministero è previsto che questi "nell'esercizio dell'azione civile e al fine di adottare le relative determinazioni, può assumere informazioni, acquisire atti e svolgere accertamenti, anche avvalendosi della polizia giudiziaria e dei servizi sociali, sanitari e assistenziali."

Ulteriore novità sembra essere quella relativa alla possibilità di intervenire in udienza mediante il deposito di conclusioni, introdotta dall'art. 473-bis.33 che dispone che il pubblico ministero intervenga in giudizio depositando le proprie conclusioni almeno dieci giorni prima dell'udienza e che può allegare al ricorso copia degli accertamenti svolti e dei verbali relativi all'assunzione di sommarie informazioni e di prove testimoniali, nonché dei provvedimenti relativi alle parti e al minore emessi dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità.

Particolare attenzione merita il caso in cui vengano allegate condotte di violenza domestica o abusi perché in tal caso il Giudice civile deve necessariamente interpellare il pubblico ministero, chiedendo "informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate, definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. Il pubblico ministero e le altre autorità competenti provvedono entro quindici giorni a quanto richiesto."

Al riguardo, si pongono una serie di problemi, sia con riferimento al tema della tutela della vittima e della potenziale discovery processuale, sia con riferimento al tema della mediazione.

Quanto alla richiesta di atti che il giudice civile deve formulare all'ufficio del P. M., ai sensi della riforma Cartabia, si osserva che, mentre il PM ha facoltà di selezionare gli atti ostensibili in ragione della fase procedimentale, sembrerebbe avere l'obbligo di comunicare la pendenza del procedimento penale.

Tale adempimento, se così inteso, potrebbe comportare un serio vulnus alle indagini in corso, poiché in alcuni casi le parti potrebbero non esserne a conoscenza e vi potrebbero essere attività investigative di carattere tecnico quali intercettazioni prodromiche ad attività a sorpresa [quali perquisizioni e sequestri]. Tra l'altro, al riguardo, si evidenzia che, avviata un'interlocuzione con la presidenza della sezione civile del Tribunale, si è acquisita conferma che le informazioni eventualmente comunicate dal PM al Tribunale civile, non sarebbero secretabili attraverso l'utilizzo di un protocollo riservato, non previsto per il Tribunale.

Altro aspetto critico della riforma riguarda il tema del rapporto tra Autorità Giudiziaria civile, ufficio del P. M. e difesa della vittima, ove si accerti la pendenza di un procedimento di separazione e/o di affidamento di figli minori e, al contempo, risulti l'iscrizione nel registro notizie di reato di uno dei due attori del giudizio civile. Non è invero infrequente, purtroppo, il caso di 'inappropriati' contatti tra la vittima e l'indagato e/o imputato per reati di violenza domestica, sia in contesti di espletamento di una consulenza richiesta d'ufficio, disposta dal giudice civile per accertare le capacità genitoriali, sia nell'ipotesi del ricorso ad una mediazione.

La riforma è intervenuta in particolare sulla mediazione familiare, collocandola tra gli strumenti centrali nelle crisi familiari, quale metodo di risoluzione delle controversie integrativo al processo di famiglia.

La mediazione familiare rappresenta il contesto in cui le parti, esprimendo la loro libertà di autodeterminarsi ed ispirandosi ai principi di responsabilità, ottengono o meglio creano la "loro giustizia".

Con il ricorso alla mediazione i genitori sono incoraggiati ad elaborare gli accordi che meglio soddisfano i bisogni di tutti i membri della famiglia, con particolare riguardo all'interesse dei figli e si tenta di tutelare il reciproco diritto di ciascun genitore e dei figli a essere presente nelle rispettive vite.

Il mediatore, dunque, assolve la funzione di facilitatore della comunicazione attenendosi ai principi di neutralità, terzietà, imparzialità e riservatezza ed assicurando che le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento.

Il problema si pone nei casi di CTU sulle competenze genitoriali e/o di mediazione familiare, in presenza di una ipotesi di violenza domestica, perché ovviamente lo strumento conciliativo è potenzialmente idoneo a penalizzare le vittime.

Sul punto si richiamano innanzitutto, sia la raccomandazione delle Nazioni Unite nel 2010, in cui si chiede che "la legislazione vieti esplicitamente ogni mediazione nei casi di violenza contro le donne, prima o durante la procedura giudiziaria", sia, in modo ancor più esplicito, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica [Convenzione di Istanbul, 2011; ratificata dall'Italia con legge del giugno 2013 ed entrata in vigore nell'agosto 2014], che all'art. 48 espressamente afferma: "Le parti devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a

procedimento di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione”.

Si ritiene dunque, che sia necessaria l'individuazione di precise prassi, nonché una specifica formazione dei magistrati giudicanti e requirenti e degli operatori del settore, [consulenti dell'A. G., mediatori, forze dell'ordine, operatori sociali], al fine di evitare il ricorso a strumenti processuali potenzialmente idonei a determinare un elevato rischio di vittimizzazione secondaria, attraverso l'indebita esposizione della vittima a contatti non opportuni con l'indagato/imputato o, comunque attraverso la condizione di ulteriore sofferenza e oltraggio che inevitabilmente la vittima sperimenta in relazione ad un atteggiamento di insufficiente attenzione da parte delle istituzioni, anche giudiziarie.

Non può non concludersi, pertanto, nel senso che nel caso in cui uno o l'altro genitore, o entrambi, riportino nella stanza di mediazione un racconto di violenza subita o agita nei confronti dell'altro, ovvero verso i figli, o qualunque altro componente della famiglia [convivente o meno], il mediatore familiare deve limitarsi a non avviare o interrompere il percorso, perché in presenza di allegazioni di violenza domestica, di genere o di abuso deve essere omesso il tentativo di conciliazione, e vietata la mediazione.

Settore penale

Operatività degli istituti sostanziali di deflazione processuali quali l'ampliato ambito di operatività della querela, la non punibilità per speciale tenuità del fatto, l'estinzione del reato per buon esito della sospensione del procedimento o per condotte lato sensu riparatorie di illeciti contravvenzionali.

Ambito di operatività della querela.

In aderenza agli obiettivi generali di deflazione processuale e sostanziale perseguiti dalla riforma, il legislatore della delega ha disposto, agli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 150 poi trasfusi nella legge 199/'22, l'ampliamento delle ipotesi di reati procedibili a querela ricompresi nei Libro II e III del codice penale. Condizionando la repressione penale di un fatto, astrattamente offensivo, alla mera valutazione della persona offesa, tale opzione potrebbe pericolosamente individuarsi come emblematica della tendenza ad una privatizzazione [o forse solo “patrimonializzazione] della tutela penale.

Nell'ambito degli interventi volti al contenimento dei flussi in entrata e alla decongestione dettati dalla legge delega n. 134 del 2021, il mutato regime di procedibilità infine attuato con la legge 199 / '22 dovrebbe altresì incentivare le condotte riparatorie e risarcitorie, tali da determinare l'estinzione del reato prima della celebrazione del processo, attraverso la remissione della querela, ovvero durante lo stesso, mediante le nuove ipotesi di remissione tacita, ovvero integrando la causa di estinzione di cui all'art. 162-ter cod. pen. [applicabile alla sola categoria dei reati procedibili a querela].

In questo contesto, gli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 150, dando attuazione ai criteri di delega dettati dalla legge n. 134 del 2021, apportano una serie di modifiche di favore al codice penale [parte

speciale Libri II e III], prevedendo un ulteriore ampliamento del novero dei reati in cui la disponibilità della risposta penale è rimessa alla volontà punitiva discrezionale della persona offesa, attraverso il mutato regime di procedibilità a querela per alcuni delitti contro la persona e contro il patrimonio [puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni] nonché per due contravvenzioni – autentica novità di “sistema”, essendo le contravvenzioni sempre procedibili d’ufficio [art. 11 disp. att. cod. pen. – selezionate, in base ai criteri di delega, tra quelle poste a tutela di beni personali e non di beni collettivi [artt. 659, comma primo, cod. pen. e 660 cod. pen.].

Resta salva, nella gran parte dei reati con la nuova procedibilità a querela [v. artt. 582 2° co., 605 co. 6°, 610 co. 3°, 612 co. 3°, 614 co. 4°, 624 co. 3°, 634 co. 3°, 635 co. 5° cod. pen.], la procedibilità d’ufficio nel caso in cui la persona offesa risulti incapace per età [giovane o avanzata] o per infermità [fisica o psichica], come era del resto finora previsto già dall’art. 649-bis, cod. pen.

La nuova procedibilità a querela per i reati suddetti e per altri del codice penale [art. 590-bis, 1° co., art. 614, co. 1° e 2°, 624 1° co. e 625 co. 1°, 640 co. 1° e 2°, 640-ter, co. 1° e 2° cod. pen.] e addirittura per talune contravvenzioni come quella in materia di ordine pubblico e tranquillità pubblica [art. 659 co. 1° cod. pen., 660 co. 1° cod. pen.] ha reso tuttavia il lavoro sì a dei pubblici ministeri che del giudice del dibattimento piuttosto frenetico, nella prima fase di vigenza della nuova legge Cartabia, attesa la limitatezza del tempo per potere adempiere alla formalità di depositare la querela per tutti quei procedimenti per reati già procedibili d’ufficio.

Il cambio di passo, dunque, della condizione di procedibilità, da officiosa ad accusa privata, in base all’art. 85 delle disposizioni transitorie, ha infatti comportato la necessità per la persona offesa di presentare la querela entro i tre mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 10.10.2022 se la persona ha avuto prima di tale termine notizia del fatto di reato.

Uno degli effetti distorti della predetta disposizione è la perdita di efficacia della misura cautelare disposta sulla base della procedibilità d’ufficio nel caso in cui non fosse stata acquisita la querela.

Da qui tutta una serie di questioni inerenti al dovere da parte del P.M. e della P.G. di interloquire con la persona offesa al fine di aggiornarla sulla modifica di legge e intenderne la volontà attuale di presentare la querela. Dovere del resto avvertito anche nei gradi di giudizio successivi al primo, laddove Corte di Appello e Corte di Cassazione hanno chiesto all’ufficio del Pubblico Ministero se – nelle more del giudizio e dopo la sentenza [sic.] - fosse intervenuta la querela onde impedire una declaratoria di improcedibilità.

Non punibilità per speciale tenuità del fatto.

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 è intervenuto anche sulla disciplina in tema di particolare tenuità del fatto già codificato nell’art. 131 bis. C.P. L’intervento a modifica è stato inteso come volto ad allargare l’ambito di operatività di tale causa di non punibilità, oggi reso applicabile a tutti i reati

puniti, nel minimo, con la pena della reclusione non superiore nel massimo a due anni [con esclusione oggettiva di taluni illeciti di particolare disvalore e di allarme sociale.

Una nuova previsione è stata invece quella di qualificare il fatto come particolarmente tenue, anche in relazione alle condotte successive alla commissione del reato.

Come è noto l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto è stato introdotto con il D.Lgs. n. 28/2015, con l’intento di deflazionare il carico di lavoro con un intervento robusto rispetto al classico strumentario penale e, a tale scopo, mediante detta disciplina si intende

consentire al giudice di considerare la scarsa meritevolezza di pena in relazione a fatti che, seppure tipici, in concreto si rivelano minimamente offensivi.

Dunque, anche l'istituto della particolare tenuità del fatto è stato investito dalla riforma del sistema penale introdotta con il D.Lgs. n. 150/2022, nell'intento di ottenere un ampliamento delle ipotesi in cui l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, anche riconoscendo rilevanza alla condotta susseguente al reato.

Le ragioni che hanno ispirato la legge delega nell'ancorare l'ambito di applicazione dell'istituto al minimo edittale della pena detentiva, e non più al massimo, si rinvergono soprattutto nella riflessione che, alla luce della precedente disciplina, l'applicabilità dell'art. 131 - bis c.p. non era consentita in relazione a reati, come il furto aggravato [art. 625 c.p.], puniti con pena minima determinata e una pena massima superiore a sei anni, e, massimamente, per reati che [anche a causa della procedibilità d'ufficio], si presentano con gran frequenza nella prassi processuale quotidiana, dando vita a lunghi e dispendiosi procedimenti per fatti, non di rado, concretamente bagatellari.

È il caso emblematico dei ricorrenti furti in supermercato [spesso commessi per bisogno e aggravati per l'esposizione dei beni alla pubblica fede, ovvero per il mezzo fraudolento rappresentato dalla rimozione della placca antifurto, ovvero, ancora, per la destrezza della condotta].

Ragioni di opportunità, e di riconduzione del sistema a efficienza e razionalità, hanno dunque suggerito di estendere l'operatività dell'art. 131-bis c.p. facendo riferimento non più al limite massimo, bensì al limite minimo edittale, secondo una proposta da tempo avanzata da commissioni di studio istituite presso il Ministero della Giustizia.

Il rilievo alle condotte successive alla commissione del reato a cui la modifica normativa fa generico riferimento, senza specificare però tipologie di condotte riconducibili a quella formula quali per es. la restituzione del profitto, il risarcimento del danno, le condotte riparatorie, l'accesso a programmi di giustizia riparativa etc., è così lasciato alla [saggia] discrezionalità del giudice che, nel suo giudizio, potrà farsi guidare dalla giurisprudenza in tema di determinazione della sanzione da comminare, posto che l'art. 133 c.p. indica, quale profilo da valutare per individuare la pena per il reato fatto delittuosa, proprio la "condotta susseguente al reato".

Nuova regola di giudizio posta alla base della richiesta di archiviazione: la ragionevole previsione di condanna

In base alle previgenti disposizioni [art. 408 cod. proc. pen. e 125 disp. att. cod. proc. pen.], il pubblico ministero presentava al giudice la richiesta di archiviazione nel caso di infondatezza della notizia di reato perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non erano idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

Secondo la nuova prospettiva del legislatore delegato, viene a mutare la regola di giudizio per la presentazione della richiesta di archiviazione in quanto il pubblico ministero è tenuto a richiedere l'archiviazione «quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca».

Si è dunque abbandonato il favor actionis e, con esso, la regola comportamentale per cui nei casi dubbi l'azione deve essere esercitata e non omessa e si privilegia la valutazione in ordine al risultato dell'azione.

Come in precedenza, anche adesso si tratterà di effettuare una valutazione prognostica che però si collega direttamente alla previsione di cui al primo comma dell'art. 533 cod. proc. pen., secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole "al di là di ogni ragionevole dubbio".

La nuova norma richiede al pubblico ministero, quindi, di effettuare una valutazione non più della generica sostenibilità dell'accusa in giudizio, ma dell'esistenza di elementi sufficienti per giustificare, al di là di ogni ragionevole dubbio, una sentenza di condanna e ciò anche in caso di fondatezza della notizia di reato,

Ogni scenario probatorio dubbio o malcerto, secondo tale nuova impostazione, parrebbe condurre verso l'archiviazione.

A tal proposito deve rilevarsi che, se per un verso, tale mutamento dell'angolo prospettico dovrebbe portare a un aumento delle richieste di archiviazione, dopo un saggio e ragionevole scrutinio del P.M., per converso è prevedibile anche l'aumento delle opposizioni alle richieste di archiviazione.

Il pubblico ministero non potrà più fare affidamento sull'utilità del dibattimento quale momento di completamento di acquisizioni istruttorie parziali, su tale magistrato gravando l'onere di dimostrare la probabilità di condanna.

Anche il difensore delle parti sarà chiamato a diventare, prima del dibattimento e con lo scopo di auspicarlo [qualora se difensore della parte offesa] o di evitarlo [se difensore dell'indagato] interlocutore attivo e dialogante del pubblico ministero [prima] e del giudice [poi], facendo emergere quegli elementi di prova a favore del proprio assistito in grado di determinare una decisione favorevole per questo, rispetto alla probabilità, ragionevole o meno, di una futura condanna.

La ratio della riforma è quella di rendere «più rigoroso il filtro all'esito delle indagini preliminari, per evitare che procedimenti mal istruiti o poco istruiti in fase d'indagine, possano essere avviati alla fase processuale, con inutile dispendio di tempo ed energie e, naturalmente, con danni per le persone sottoposte ad indagini, che sopportano "la pena del processo".

Per ciò che concerne l'istituto della riapertura delle indagini, il legislatore è intervenuto modificando il testo del primo comma dell'art. 414 cod. proc. pen., stabilendo che la richiesta di riapertura delle indagini è respinta quando non è ragionevolmente prevedibile la individuazione di nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare l'esercizio dell'azione penale.

Dopo il secondo comma è stato introdotto il comma 2-bis secondo cui «gli atti di indagine compiuti in assenza di un provvedimento di riapertura del giudice sono inutilizzabili».

Il complesso di norme che ora regolano l'archiviazione dovrebbe comportare una maggiore responsabilizzazione degli uffici di Procura e l'esaltazione dell'appartenenza del pubblico ministero alla cultura della giurisdizione, che assumerebbe pertanto nel corso delle indagini preliminari un approccio 'terzo' rispetto alla notitia criminis, ponendo in essere tutte le attività necessarie ad accertare compiutamente lo svolgimento del fatto e ad individuare il responsabile, ricercando quindi anche elementi a favore dell'indagato [invero attività sempre avvenuta, ma negata dalla vulgata comune], così da potersi ravvisare nel titolare della pubblica accusa il primo giudice del materiale investigativo raccolto che dovrà essere valutato con obiettività e nell'ottica del futuro

dibattimento dal PM che non è titolare di alcun interesse di parte, se non di quello volto all'accertamento del fatto-reato e all'individuazione di chi l'ha commesso.

I riti semplificati

La recente entrata in vigore del nuovo articolo 558 bis c.p.p., con conseguente introduzione della possibilità di esercitare l'azione penale per i reati a citazione diretta nelle forme della richiesta di giudizio immediato, pone quale principale questione quella dell'individuazione del Giudice a cui indirizzare la richiesta suddetta.

L'individuazione dell'Autorità Giudiziaria cui avanzare la richiesta di immediato ex art. 558 bis c.p.p., infatti, non è scelta priva di conseguenze in quanto riverbera i propri effetti sul Giudice naturale dell'eventuale rito alternativo che venga richiesto [abbreviato o applicazione pena], non potendosi ammettere una soluzione del tipo misto [cioè che competente ad emettere il giudizio immediato sia il Gip e che debba poi essere individuato un giudice monocratico competente a trattare il rito alternativo, diverso da quello che tratterebbe l'udienza dibattimentale].

Normalmente, infatti, cioè nei casi di esercizio di azione penale con invio degli atti al Giudice dell'udienza preliminare, tale circuito di azione e competenze è ormai oltre che normato, del tutto istituzionalizzato e non foriero di questioni o dubbi.

A fronte della prospetta questione potrebbero avanzarsi due possibili soluzioni.

La prima potrebbe fondarsi sulla collocazione sistematica dell'art. 558 bis c.p.p., trovandosi inserita infatti detta norma nel Libro VIII del c.p.p. che regola i procedimenti davanti al Tribunale in composizione monocratica e, precisamente, nel titolo III dei procedimenti speciali. Tale collocazione, unitamente alla formula letterale del comma 2 dell'art. 558 bis c.p.p. [in base a cui "nel caso di emissione del decreto di giudizio immediato non si procede all'udienza predibattimentale prevista dall'art. 554 bis"] potrebbe indurre a ritenere che la richiesta di giudizio immediato ex art. 558 bis vada presentata al Presidente del Tribunale, competente ad emettere il relativo decreto in cui individuare il Giudice "dibattimentale" che, in mancanza di richieste di rito alternativo, sarà il giudice del relativo dibattimento.

In caso di richiesta di rito alternativo la competenza si attesterebbe in capo al giudice monocratico, che dovrebbe però essere diverso da quello dibattimentale [quindi il giudice del predibattimento].

La seconda soluzione, invece, preferibile e che ha trovato recente applicazione presso il Tribunale di Milano, si fonda su un'interpretazione sistematica delle norme che governano il procedimento per giudizio immediato, nonché sulla clausola richiamata dal comma 1 dell'art. 558xbis c.p.p. in base a cui "per il giudizio immediato si osservano le disposizioni del titolo IV del libro sesto in quanto compatibili": proprio il richiamo espresso alle norme del titolo IV del libro sesto – unito al fatto che manca un'indicazione espressa nel 558 bis c.p.p. di quale sia l' A.G. competente – impone di ritenere che la competenza funzionale ad emettere il decreto di giudizio immediato ex art. 558 bis c.p.p. appartenga al GIP ed ugualmente in caso di richiesta di rito alternativo.

A conferma che la seconda soluzione sia quella preferibile militano non solo le ragioni testuali e sistematiche [il richiamo alle norme del titolo IV del libro sesto coinvolgono inevitabilmente la competenza funzionale del GIP, né la formula "in quanto compatibili" appare costituire un ostacolo, laddove non è inedito che il GIP venga coinvolto anche su reati da citazione diretta

come nelle ipotesi dei procedimenti per decreto penale di condanna], ma altresì alcune pronunce della Corte Costituzionale [ex multis ord. 8/2018] con cui è stata dichiarata inammissibile la questione di costituzionalità dell'art. 464 c.p.p., nella parte in cui, in caso di opposizione a decreto penale di condanna attribuisce al Gip, anziché al tribunale in composizione monocratica, la competenza alla celebrazione dei riti alternativi ed alla emissione del decreto di giudizio immediato, per i reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio.

Magistratura onoraria

Non può non confermarsi, anche per il periodo in osservazione, il positivo commento nei confronti della magistratura onoraria e del contributo da essa fornito alla Giustizia.

In particolare, grazie alle recenti innovazioni legislative [artt. 29 D.Lvo n. 116/'17 novellato dall'art. 1 co.129 legge 30.12.2021 n. 234] sono stati confermati nel ruolo moltissimi magistrati onorari a seguito delle procedure valutative presso le apposite commissioni istituite presso i Tribunali dei distretti.

Anche a ragione del diverso sistema del trattamento economico, taluni di essi hanno optato per il regime di esclusività delle prestazioni di lavoro così, di fatto, da essere inquadrati giuridicamente all'interno del Ministero in quanto "parametrati" ai cancellieri.

La circostanza che essi assicurino dunque l'espletamento delle attività lavorative connesse al munus delegato e dunque che non espletino ulteriori attività lavorative o professionali, ha consentito una organizzazione dell'ufficio inquirente più forte e stabile, potendosi mese per mese garantire senza alcuna incertezza la presenza alle udienze monocratiche dei magistrati onorari cui delegare le funzioni di pubblico ministero di udienza.

L'affidamento poi ai vice procuratori onorari, ormai inseriti a pieno titolo nel sistema organizzativo della Procura della Repubblica grazie alla costituzione dell'Ufficio di Collaborazione con il Procuratore [che fa sostanzialmente da contraltare all'Ufficio del Processo per l'ambito giudicante], di diversi compiti anche amministrativi quali quelli da essi svolti all'interno delle segreterie centralizzate, ha permesso all'ufficio – già negli ultimi anni e prima dell'ingresso dei nuovi operatori di giustizia giusta concorsi pubblici - di poter garantire servizi di alto livello e senza quelle defaillances che sarebbero state occasionate dal ridotto numero degli operatori presenti, del tutto esigui per numero rispetto alla mole di lavoro quotidianamente "processata".

E' auspicabile che il comparto della magistratura onoraria, dotata degli strumenti tecnico operativi e logistici propri della magistratura togata, sia posta in grado di continuare la irrinunciabile opera di agevolazione dei compiti di magistrati togati, fra tutti quello della celebrazione delle decine di udienze monocratiche giornaliere, laddove la presenza del P.M. togato, considerato il numero degli effettivi in servizio rispetto a quelli organici in pianta, sarebbe impossibile da garantire senza cagionare ritardi e mal funzionamento del servizio Giustizia.

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori di Palermo

Relazione sull'amministrazione della Giustizia nel Distretto, anno 2023. Periodo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023

A riscontro della Sua richiesta del 1° agosto 2023, relativa alla nota prot. n.11187 del 25 luglio 2023 della Prima Presidente della Corte di Cassazione, si rassegnano le seguenti osservazioni.

Non è possibile, allo stato, una valutazione complessiva degli effetti delle innovazioni apportate con la riforma.

Le novità normative, riguardanti la materia civile e quella penale, in ambito sostanziale e processuale, hanno avuto un impatto estremamente significativo per l'attività dell'ufficio, con particolare riferimento alla materia civile ed al nuovo rito introdotto dal D. Lgs.149/2022, entrato in vigore a decorrere dal 28 febbraio 2023.

In relazione a tutte le modifiche introdotte dal legislatore con la riforma prevista dal d.lgs. n.149 del 2022, va osservato che l'ufficio ha registrato una grande difficoltà in conseguenza della suddetta riforma, in considerazione dell'aumento delle competenze degli adempimenti, a fronte di un organico [di personale e di magistratura] assolutamente inadeguato in relazione all'incremento esponenziale delle segnalazioni in ambito civile.

*Quanto ai punti inerenti alla specifica attività di questa Procura per i minorenni, si segnala che le molteplici innovazioni introdotte dalla riforma Cartabia [decreto legislativo n.150/2022 e decreto legislativo n.149/2022] hanno imposto la tempestiva adozione di diversi **provvedimenti organizzativi** sia in materia penale che civile.*

Per il settore civile, in particolare:

in relazione all'entrata in vigore del rito unico nei procedimenti sullo stato delle persone, della famiglia e dei minori, all'esito di un percorso condiviso con tutti i magistrati dell'ufficio, sono state elaborate analitiche direttive con indicazione dei criteri relativi alla scelta ed alla forma del ricorso da parte del pubblico ministero minorile. Le direttive dell'ufficio sono state oggetto di interlocuzione anche con il locale Tribunale che le ha condivise a seguito di riunione congiunta;

è stato approfondito il tema relativo all'ambito di applicazione del nuovo rito, ai poteri del Pubblico Ministero, al nuovo contenuto del ricorso del Pubblico Ministero, ai ricorsi urgenti ex art.473 bis 15 c.p.c., ai procedimenti in materia di violenze domestiche o di genere [art.473 bis 40 c.p.c.], agli ordini di protezione, al coordinamento con la Procura e con il Tribunale ordinario, all'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento [art.473 bis 38 c.p.c.], all'intervento dei servizi sociali o sanitari [art.473 bis 27 c.p.c.], alle norme sull'affidamento familiare;

sono state impartite specifiche direttive a tutte le segreterie civili, al fine di uniformare il lavoro dell'ufficio;

sono state emanate direttive indirizzate a tutte le forze dell'ordine ed ai servizi sociosanitari del distretto [comprendente le province di Palermo, Trapani e Agrigento] con indicazione dei contenuti della riforma e dei nuovi criteri da seguire nell'adozione dei diversi interventi a tutela dei minori;

È stata emanata una specifica direttiva in relazione al novellato art.403 del codice civile “intervento della pubblica autorità a favore dei minori” [entrato in vigore il 22 giugno 2022], che ha previsto specifici e stringenti adempimenti nei casi di allontanamento del minore dai genitori o anche da un solo genitore o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale in relazione a tutte le situazioni che possono incidere in maniera estremamente negativa sul benessere e sulla sicurezza di un minore e vi sia “emergenza” di provvedere.

In relazione alla materia dell’immigrazione, la situazione dell’ufficio si è aggravata, tenuto conto dell’impennata degli sbarchi di minori extracomunitari. Più precisamente, per quanto riguarda gli stranieri, se nell’anno precedente l’afflusso di tali minori è stato di 4137 unità, nel periodo di interesse è risultato pari a 6420 unità, confermando la tendenza in salita già registrata lo scorso anno. È ormai da tempo assodato che l’immigrazione non rappresenta più un evento eccezionale e straordinario, ma un fenomeno consolidato e destinato a modificare sempre più il nostro assetto sociale. Tutto ciò ha dei riflessi anche nell’ambito della tutela dei minori stranieri non accompagnati per i quali, in ossequio agli impegni assunti dal nostro Paese in base a numerose convenzioni internazionali a tutela dei minori, sono necessari interventi dalle caratteristiche assolutamente peculiari rispetto a quelle previste per gli adulti. In tale contesto si inserisce la normativa introdotta nel luglio del 2015 [D.Lvo 142/2015], come modificata dalla Legge 42/17 che, nel disciplinare gli interventi dell’Autorità nel settore dell’immigrazione ed, in particolare, di quella dei minori stranieri non accompagnati, ha attribuito uno specifico ruolo all’A.G. minorile, prevedendo la ratifica delle misure di accoglienza adottate dall’Autorità amministrativa e la partecipazione attiva dell’A.G. minorile a tavoli tecnici regionali, istituiti dalla Legge per la gestione ed il coordinamento dei rispettivi interventi. Invero l’Ufficio, nonostante il continuo aumento degli sbarchi, è stato in grado di procedere alla richiesta al locale Tribunale di nomina di tutore e di ratifica delle misure di accoglienza nei confronti dei minori stranieri non accompagnati [m.s.n.a.] in tempi brevi, grazie anche all’apporto di un turn-over di studenti universitari in tirocinio forniti dall’Università di Palermo in virtù di apposita convenzione. Va inoltre osservato che anche le istituzioni che, a diverso titolo, hanno affrontato concretamente il problema [Prefettura, Questura, Assessorati e Servizi Sociali comunali, Azienda Sanitaria], hanno svolto un compito determinante, creando prassi virtuose che hanno consentito di affrontare il fenomeno con risposte di emergenza adeguate e con collocamento dei minori in strutture di accoglienza in tempi immediati rispetto al loro ingresso sul territorio italiano. Sebbene non sia stato risolto in maniera soddisfacente il problema relativo al rilevamento dell’effettiva età anagrafica dei minori stranieri non accompagnati, questo ufficio, unitamente al Tribunale per i minorenni ed alla direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo del dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, ha avviato un confronto sul tema, al fine di realizzare un comune “progetto pilota”. Il raggiungimento della maggiore età, come appare evidente, rappresenta il dato discriminante la competenza funzionale di questo Ufficio. È pertanto necessario che vi sia la massima chiarezza nell’individuazione della data di nascita dei soggetti stranieri che chiedono accoglienza nel territorio del nostro distretto, e occorre che il medesimo dato sia condiviso da parte di tutti gli uffici che, a diverso titolo, intervengono a loro tutela. In ogni caso va rilevato che l’individuazione dell’età anagrafica dei minori stranieri non accompagnati presenta particolari difficoltà anche per la diversità della razza di appartenenza, che mostra uno sviluppo più precoce rispetto agli italiani, con la conseguenza che l’aspetto fisico può trarre in inganno e gli stessi esami radiologici non permettono di pervenire a

risultati di ragionevole certezza. Gli stessi operatori specializzati del settore, nelle numerose consulenze pervenute a quest'Ufficio, nell'incertezza della lettura dei risultati, propendono per l'età minorile dei soggetti sottoposti sia ad accertamento radiologico che a colloqui psicologici, anche perché ritengono che vi sia una fascia di età compresa fra i 17 ed i 19 anni [proprio quella numericamente più rappresentata] in cui è veramente complesso stabilire la corretta età anagrafica. Per tale ragione, la maggior parte delle consulenze richieste conclude per la minore età del soggetto sottoposto ad accertamento da equipe multidisciplinare. Inoltre, nelle ipotesi in cui vengono effettuate indagini sui certificati di nascita, fortemente sospetti nella loro originalità essendovi un giro vorticoso di rilascio di documenti falsi, i risultati forniti da parte delle autorità consolari adite pervengono dopo così tanto tempo, che, in ogni caso, i minori hanno raggiunto la maggiore età.

Per il settore penale:

In relazione all'entrata in vigore del decreto legislativo n.150/2022, all'esito di un percorso condiviso con tutti i magistrati dell'ufficio, sono state elaborate analitiche direttive che sono state oggetto di interlocuzione anche con il locale Tribunale che le ha condivise a seguito di riunione congiunta. In particolare:

- 1) sono state emanate direttive indirizzate a tutte le forze dell'ordine ed ai servizi sociosanitari del distretto [comprendente le province di Palermo, Trapani e Agrigento] con indicazione dei contenuti della riforma e dei nuovi criteri da seguire nell'applicazione della stessa, con specifico riferimento a soggetti indagati minorenni;*
- 2) per quanto attiene alla disciplina della iscrizione della notizia di reato, le novità [artt. 335, 335 bis, 335 ter e 335 quater c.p.p.] attinenti all'obbligo imposto al PM di procedere alla immediata iscrizione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile ad una fattispecie incriminatrice; nonché della retrodatazione della iscrizione ove abbia provveduto tempestivamente; al potere del giudice, che deve compiere un atto del procedimento, di ordinare al PM [con decreto motivato e sempre sentendo prima lo stesso PM] di iscrivere la persona [non ancora iscritta] cui ritiene debba essere attribuito il reato per cui si procede; alla possibilità che ha l'indagato di chiedere al giudice di accertare la tempestività della iscrizione e di retrodatarla [che il giudice dispone quando il ritardo è inequivocabile e non è giustificato], sono state oggetto di specifica direttiva finalizzata in particolare ad informare i sostituti delle modifiche ed a fornire ai funzionari addetti al registro specifiche indicazioni, affinché fosse prevista l'annotazione retrodatata;*
- 3) per quanto attiene alla modifica dell'art.357 c.p.p. [documentazione dell'attività di polizia giudiziaria], il tema è stato oggetto di direttiva indirizzata a tutte le forze dell'ordine del distretto, essendo stato inserito nell'art. 357 c.p.p. il comma 3 ter, che sanziona con la inutilizzabilità la mancata riproduzione audiovisiva o fonografica [salva contingente indisponibilità di strumenti e particolare urgenza] delle dichiarazioni del minorenne [o infermo di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità];*
- 4) in relazione, poi, alla nuova disciplina relativa ai termini delle indagini, che prevede sei mesi per le contravvenzioni, un anno per la generalità dei delitti ed un anno e sei mesi per i delitti previsti dall'art. 407 comma 2 c.p.p. con possibilità di una sola proroga [per un tempo non superiore a sei mesi] non più per giusta causa, ma solo quando le indagini sono*

complesse [abrogati 406 comma 2 bis e 2 ter c.p.p.], è stato necessario adottare ulteriori provvedimenti organizzativi, anche in relazione al mancato aggiornamento del SIGMA PENALE [sistema informatico in uso alle Procure per i Minorenni] con necessità di modifica manuale sul sistema informatico da parte di personale dell'ufficio del ruolo generale;

- 5) in relazione agli elenchi da trasmettere alla Procura Generale a norma del novellato art.127 disp. att. c.p.p., in attesa di eventuali futuri protocolli operativi con la Procura Generale, questo ufficio ha emanato apposita direttiva ed è stato predisposto un modello di comunicazione "uniforme" per tutti i relativi adempimenti.

Al riguardo è stata inoltre formulata richiesta al DGSIA per la realizzazione di sistema informatico che permetta anche una interlocuzione diretta e spedita con la Procura Generale.

In relazione agli altri temi in esame si segnala che:

- L'ampliato ambito di operatività della **querela** ha portato una deflazione processuale, soprattutto nei casi in cui le persone offese non sono state informate della novella legislativa e quindi della facoltà di presentare querela; al contrario, nei procedimenti con indagati e/o imputati sottoposti a misura cautelare, in cui le persone offese sono state tempestivamente avvisate delle loro facoltà, in gran parte dei casi è sopraggiunta la querela, che ha reso procedibile il reato; a tal fine i magistrati dell'ufficio hanno sollecitato la polizia giudiziaria a convocare – in tempi anche ristrettissimi – le persone offese per l'eventuale acquisizione delle rispettive querele;
- La nuova regola processuale che impone la richiesta di archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna, ha trovato ampia applicazione nell'ufficio con conseguente impatto deflattivo [le statistiche evidenziano n.179 richieste nel secondo semestre del 2022 e n.204 richieste nel primo semestre del 2023];
- L'istituto della **particolare tenuità del fatto** disciplinato dall'art. 131 bis c.p. non trova applicazione nel rito minorile, essendo previsto l'istituto di cui all'art.27 del DPR 448/1988 [sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto], che continua ad avere un'incidenza significativa sia in relazione all'applicazione durante la fase delle indagini preliminari [qualora la permanenza del minore nel circuito penale pregiudichi le esigenze educative dello stesso] e sia in fase del giudizio;
- In relazione alla nuova disciplina in materia di sanzioni sostitutive, l'ufficio, allo stato, non è in grado di fornire indicazioni atteso che l'istituto non ha ancora trovato applicazione.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento

Con riferimento ai punti sottoposti alla ns. attenzione dalla nota a firma della Prima Presidente della Corte di Cassazione preme precisare, in via preliminare, che gli attuali applicativi informatici non consentono di estrapolare, se non induttivamente e con larghi margini di errore, i dati richiesti.

Molti di questi, infatti, possono essere forniti soltanto dal Tribunale che, si è appreso starebbe effettuando un monitoraggio delle decisioni in concreto assunte nell'ultimo semestre.

Non si è in condizioni, pertanto, di interloquire sulla efficacia degli istituti deflattivi legati alla procedibilità a querela.

Si è soltanto constatato di fatto un aumento dei casi di proscioglimento per tale causa, con evidente spreco delle attività di indagine e processuali in precedenza svolte.

Con riferimento alla lettera b] può sottolinearsi, limitatamente al numero delle richieste di archiviazione, la scarsissima incidenza apportata nelle complessive valutazioni dell'Ufficio nei singoli procedimenti, dalla modifica della formula di cui all'art. 408 comma 1 c.p.p., che oggi richiede una valutazione negativa sulla "ragionevole previsione di condanna".

Come si evince in atti dai modelli M313 che si allegano sul punto, il numero delle richieste di archiviazione è addirittura diminuito.

A pesare sulla valutazione del singolo Pubblico ministero, infatti, nella stragrande maggioranza dei casi finisce con l'essere la assai probabile opposizione della persona offesa nei casi "problematici" per tipologia di materia trattata [codice rosso, dinamiche familiari ecc...], o probatoriamente "in limine", derivandone la decisione di depositare, comunque, gli atti ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p. e di esercitare l'azione penale.

Nulla può riferirsi in relazione alle lettere e], d], e] ed f], per i quali gli unici dati disponibili, non ancora elaborati, sono in possesso del Tribunale e non accessibili per via informatica da questo Ufficio.

La lettera g] e la lettera i] inerenti rispettivamente alla prorogata applicazione del rito emergenziale, ed alla trattazione delle impugnazioni, nonché alla improcedibilità di cui all'art. 344 bis c.p.p. non possono essere oggetto della presente nota.

Non constano allo stato, casi di rinvio pregiudiziale per questioni sulla competenza.

Si trasmette in allegato il mod. M313PU estrapolato dai sistemi informatici, sul quale ci si riserva una eventuale ulteriore interlocuzione e commento, dopo una più accurata analisi delle singole voci che lo compongono [si sottolinea l'evidente incoerenza del dato relativo alle "qualificazioni giuridiche iscritte" del tutto privo di significato].

E' possibile, tuttavia, sin da adesso sottolineare il progressivo costante abbattimento dell'arretrato, ed il rientro verso una situazione di "normalità" quanto al tempo medio di definizione dei procedimenti.

Per quanto concerne il contributo fornito dai magistrati onorari esercitanti le funzioni di vice procuratore, deve tenersi conto delle problematiche insorte con la "stabilizzazione" in posizione di "non esclusivisti" - questa la definizione normativa - di personale che svolge tali funzioni in regime di pubblico impiego a tempo pieno con questa o altra amministrazione, con conseguente difficoltà oggettiva e giuridica di impiego nelle funzioni di udienza, e conseguenziali disparità di trattamento tra li stessi magistrati onorari in forza all'Ufficio scrivente

RILEVAZIONE DEL MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI PENALI

Procura della repubblica di **AGRIGENTO**

Periodo 01/07/2022-31/12/2022

Cod	SEZIONE A - Notizie di reato con autore identificato [Mod. 21]	Numero atti	Numero persone
	MOVIMENTO		
1A	Pendenti all'inizio del periodo	4.416	
2A	Sopravvenuti nel periodo	2.837	
3A	Esauriti nel periodo	3.347	
4A	Pendenti alla fine del periodo [1A+2A-3A]	3.906	

	ATTIVITÀ¹ DI DEFINIZIONE		
5A	Procedimenti esauriti per trasmissione atti per competenza [art.54 e ss.]	134	
6A	Procedimenti esauriti per riunione ad altro procedimento [art, 17]	239	
N1	Procedimenti esauriti per passaggio ad altro modello [registro]	41	
	INVIO AL GIP/GUP		
8A	Con richiesta di archiviazione per mancanza di condizioni	324	504
9A	Con richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato [art. 408]	701	1.155
10A	Con richiesta di archiviazione per estinzione per oblazione	25	26
11A	Con richiesta di archiviazione per altro motivo [art. 411]	235	321
12A	Con richiesta di archiviazione per fatto non previsto	14	26
13A	Con richiesta di archiviazione per amnistia	0	0
14A	Con richiesta di archiviazione per essere ignoti gli autori del reato [art. 415]	4	4
15A	Con richiesta di archiviazione per amnistia per condono fiscale	0	0
16A	Con richiesta di archiviazione per prescrizione	98	276
17A	Con richiesta di rinvio a giudizio ordinario [art, 416 e legge n,479/99 per mo-	260	360
18A	Con richiesta di decreto penale di condanna [artt.459]	257	265
19A	Con richiesta di giudizio immediato [art.454]	25	26
20A	Con richiesta di applicazione della pena su richiesta [art.444]	8	8
P1	Con richiesta di sentenza ex art. 129	20	62
	INVIO AL TRIBUNALE		
21A	Per il giudizio direttissimo [artt. 449,450]	73	104
22A	Per il giudizio ordinario [artt. 550, 552]	844	1.057
	INVIO ALLA CORTE DI ASSISE		
23A	Per il giudizio direttissimo [artt. 449,450]	0	0
24A	INVIO AL TRIBUNALE DEI MINISTRI	0	

RILEVAZIONE DEL MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI PENALI

Procura della repubblica di **AGRIGENTO**

Periodo 01/01/2023-30/06/2023

Cod	SEZIONE A - Notizie di reato con autore identificato [Mod. 21]		
	MOVIMENTO	Numero atti	Numero persone
1A	Pendenti all'inizio del periodo	3.906	
2A	Sopravvenuti nel periodo	2.686	
3A	Esauriti nel periodo	3.112	
4A	Pendenti alla fine del periodo [1A+2A-3A]	3.480	
	ATTIVITÀ¹ DI DEFINIZIONE		
5A	Procedimenti esauriti per trasmissione atti per competenza [art.54 e ss.]	151	
6A	Procedimenti esauriti per riunione ad altro procedimento [art. 17]	219	
N1	Procedimenti esauriti per passaggio ad altro modello [registro]	48	
	INVIO AL GIP/GUP		
8A	Con richiesta di archiviazione per mancanza di condizioni	528	794
9A	Con richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato [art. 408]	642	1.020
10A	Con richiesta di archiviazione per estinzione per oblazione	8	10
11A	Con richiesta di archiviazione per altro motivo [art. 411]	279	446
12A	Con richiesta di archiviazione per fatto non previsto	10	10
13A	Con richiesta di archiviazione per amnistia	0	0
14A	Con richiesta di archiviazione per essere ignoti gli autori del reato [art. 415]	7	9

15A	Con richiesta di archiviazione per amnistia per condono fiscale	0	0
16A	Con richiesta di archiviazione per prescrizione	84	118
17A	Con richiesta di rinvio a giudizio ordinario [art. 416 e legge n.479/99 per mo-	254	485
18A	Con richiesta di decreto penale di condanna [artt.459]	208	218
19A	Con richiesta di giudizio immediato [art.454]	18	23
20A	Con richiesta di applicazione della pena su richiesta [art.444]	8	8
P1	Con richiesta di sentenza ex art. 129	19	28
	INVIO AL TRIBUNALE		
21A	Per il giudizio direttissimo [artt. 449,450]	44	74
22A	Per il giudizio ordinario [artt. 550, 552]	516	704
	INVIO ALLA CORTE DI ASSISE		
23A	Per il giudizio direttissimo [artt. 449,450]	0	0
24A	INVIO AL TRIBUNALE DEI MINISTRI	0	

Cod	SEZIONE A - Notizie di reato con autore identificato [Mod. 21]		
	MOVIMENTO	Numero atti	Numero persone
1A	Pendenti all'inizio del periodo	4.416	
2A	Sopravvenuti nel periodo	5.523	
3A	Esauriti nel periodo	6.459	
4A	Pendenti alla fine del periodo [1A+2A-3A]	3.480	
	ATTIVITÀ⁴ DI DEFINIZIONE		
5A	Procedimenti esauriti per trasmissione atti per competenza [art.54 e ss.]	285	
6A	Procedimenti esauriti per riunione ad altro procedimento [art. 17]	458	
N1	Procedimenti esauriti per passaggio ad altro modello [registro]	89	
	INVIO AL GIP/GUP		
8A	Con richiesta di archiviazione per mancanza di condizioni	852	1.298
9A	Con richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato [art. 408]	1343	2.175
10A	Con richiesta di archiviazione per estinzione per oblazione	33	36
11A	Con richiesta di archiviazione per altro motivo [art. 411]	514	767
12A	Con richiesta di archiviazione per fatto non previsto	24	36
13A	Con richiesta di archiviazione per amnistia	0	0
14A	Con richiesta di archiviazione per essere ignoti gli autori del reato [art. 415]	11	13
15A	Con richiesta di archiviazione per amnistia per condono fiscale	0	0
16A	Con richiesta di archiviazione per prescrizione	182	394
17A	Con richiesta di rinvio a giudizio ordinario [art. 416 e legge n.479/99 per mono-	514	845
18A	Con richiesta di decreto penale di condanna [artt.459]	465	483
19A	Con richiesta di giudizio immediato [art.454]	43	49
20A	Con richiesta di applicazione della pena su richiesta [art.444]	16	16
P1	Con richiesta di sentenza ex art.129	39	90
	INVIO AL TRIBUNALE		
21A	Per il giudizio direttissimo [artt. 449,450]	117	178
22A	Per il giudizio ordinario [artt. 550, 552]	1.360	1.761
	INVIO ALLA CORTE DI ASSISE		
23A	Per il giudizio direttissimo [artt. 449,450]	0	0
24A	INVIO AL TRIBUNALE DEI MINISTRI	0	

COD	PROVVEDIMENTI E RICHIESTE INTERLOCUTORIE	Numero	Numero
25°	Richieste di data di udienza dibattimentale ai sensi dell'art. 160 del disp. Att.	0	
26°	Fermo di indiziato di delitto [ari. 384]	0	
27°	Richieste di convalida del fermo o dell'arresto [art.390]	596	
28A	Richieste di proroga dei termini per le indagini preliminari [art.406]	4.049	
29A	Richieste di proroga dei termini delle indagini preliminari [ex art.415/bis]	1	
30A	Richieste di riapertura delle indagini [art.414]	2	
31A	Richieste di incidente probatorio [art. 392, 393]	56	
32A	Impugnazioni presentate avverso sentenze	2	
33A	Impugnazioni presentate avverso altri provvedimenti	4	
47A	Richieste di revoca della sentenza di non luogo a procedere [artt.434, 435]	0	
48A	Rogazione espletate su richiesta di autorità estera	0	
49A	Altre rogazione espletate	0	
	MISURE CAUTELARI PERSONALI		
34A	Richieste di proroga dei termini di custodia cautelare [art.305]	0	0
35A	Richieste di applicazione o modifica della custodia cautelare in carcere [art.285]	48	63
36A	Richieste di applicazione o modifica della custodia cautelare domiciliare o in	48	57
37A	Richieste di applicazione o modifica delle misure cautelari interdittive	2	2
	MISURE CAUTELARI REALI		
38A	Richieste di applicazione o modifica delle misure cautelari reali	108	
	ESECUZIONI		
39A	Provvedimenti di cumulo pena [art.663]	212	
40A	Provvedimenti di fungibilità [art.657]	12	
41A	Altri provvedimenti emessi per esecuzione pena detentiva [art.656]	410	
42A	Provvedimenti emessi per esecuzione pena pecuniaria [art.660]	1.140	
43A	Provvedimenti emessi per misure di sicurezza	84	
44A	Provvedimenti emessi per sanzioni sostitutive [art.661]	0	

COD	SEZIONE B - Notizie di reato con autore ignoto [Mod. 44]	
	MOVIMENTO	NU-
1B	Pendenti all'inizio del periodo	
2B	Sopravvenuti nel periodo	6.009
3B	Esauriti nel periodo	6.384
4B	Pendenti alla fine del periodo [1B+2B-3B]	2.621
	ATTIVITÀ ¹ DI DEFINIZIONE	
5B	Procedimenti passati ad altro modello [registro]	497
6B	Procedimenti esauriti per trasmissione atti per competenza [art.54 e ss. c.p.p.]	444
7B	Procedimenti esauriti per riunione ad altro procedimento [art. 17]	41
8B	Con richiesta di archiviazione per mancanza di condizioni	883
9B	Con richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato [art. 408]	333
10B	Con richiesta di archiviazione per altro motivo [art. 411]	312

11B	Con richiesta di archiviazione per fatto non previsto	6
12B	Con richiesta di archiviazione per amnistia	1
13B	Con richiesta di archiviazione per essere ignoti gli autori del reato [art. 415]	3.823
14B	Con richiesta di archiviazione per prescrizione	20
	PROCEDIMENTI SOPRAVVENUTI [2B] - NUMERO DI QUALIFICAZIONI	
NGP3	Numero di qualificazioni giuridiche iscritte	6.563
	SEZIONE C - Atti non costituenti notizia di reato [Mod. 45]	
	MOVIMENTO	
1C	pendenti all'inizio del periodo	727
2C	Sopravvenuti nel periodo	3.082
3C	Esauriti nel periodo	3.211
4C	Pendenti alla fine del periodo [1C+2C-3C]	598
	ATTIVITÀ¹ DI DEFINIZIONE	
5C	³ er passaggio ad altro modello [registro]	167
6C	Deposito in archivio da parte del PM [archiviazione diretta]	2.981
7C	Richiesta di archiviazione	0
COD	SEZIONE D -Attività in materia civile	NU-
1D	Pareri e visti apposti in materia societaria e di concordati preventivi	103
2D	Pareri e visti apposti in altre materie	5.798
3D	Cause civili promosse	3
4D	Partecipazione del PM alle udienze civili	0
5D	Risoluzione di quesiti in materia di stato civile [posti dai cittadini o ufficiali stato civile]	0
6D	Numero complessivo di postille e legalizzazioni	289
	SEZIONE E - Numero di udienze alle quali hanno partecipato i PM	
	Presso il GIP	
1E1	di convalida	0
1E2	Altre	32
2E	Presso il GUP	190
	In Tribunale	
3E1	Dibattimentale	1.055
3E2	in materia di prevenzione	0
3E3	altre camerali	3
	In Corte di Assise	
4E1	Dibattimentale	54
4E2	Camerale	3
5E	Presso il Tribunale del Riesame	0
6E	Presso il Magistrato di Sorveglianza	18
7E	Presso il giudice di pace	100
	Numero di udienze alle quali hanno partecipato PM non togati	
NT1	Udienze alle quali hanno partecipato viceprocuratori onorari	997
NT2	Udienze alle quali hanno partecipato ufficiali di polizia giudiziaria	0
NT3	Udienze alle quali hanno partecipato altri PM non togati	0
	SEZIONE F - PROCEDIMENTI SOPRAVVENUTI [2A] SUDDIVISI IN BASE AL NUMERO DEGLI INDAGATI E STRALCIO	
1F	Procedimenti con 1 indagati	4.539
P2	Procedimenti con 2 inda-	616
P3	Procedimenti con 3 indagati	176

P4	Procedimenti con 4 inda-				76
P5	Procedimenti con 5 indagati				42
P6	Procedimenti con indagati da 6 a 10				49
3F	Procedimenti con indagati da 11 a 30				18
4F	Procedimenti con oltre 30 indagati				7
P7	Procedimenti sopravvenuti per stralcio				285
NGP2	Procedimenti sopravvenuti per violazione degli obblighi relativi al lavoro di pubblica utilità				0
SEZIONE K - NUMERO DEI PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA					
		Richieste archiviazione	Inizio azione penale	Altre richieste definitive	Totale
P8	entro 6 mesi	1316	786	618	2.720
P9	da 6 mesi a 1 anno	820	776	154	1.750
P10	da 1 a 2 anni	495	515	62	1.072
P11	oltre 2 anni	439	438	40	917
P12	Totale	3070	2515	874	6.459
P13	Durata media	329	408	159	337
COD	SEZIONE M - Attività del Pubblico Ministero davanti al Giudice di Pace [d. lgs. 274/2000]				
	MOVIMENTO [registro NOTI mod.21 bis]				NUMERO
PENP11	Pendenti all'inizio del periodo				2.214
SOPP11	Sopravvenuti nel periodo				1451
ESAP11	Esauriti nel periodo				658
FINP11	Pendenti alla fine del periodo [1H+2H-3H]				3.007
	ATTIVITÀ¹ DI ISCRIZIONE				
SOPP12	Con notizia di reato pervenuta direttamente al PM [art. 12]				7
SOPP13	Con notizia di reato pervenuta dalla Polizia Giudiziaria [art. 11]				1.283
SOPP14	Per trasmissione da altro giudice che dichiara la competenza del Giudice di Pace [art. 48]				7
	ATTIVITÀ¹ DI DEFINIZIONE REGISTRO NOTI				
P15	Per chiusura delle indagini preliminari e richiesta di archiviazione per particolare tenuità del				313
P16	Per chiusura delle indagini preliminari e richiesta di archiviazione per irrilevanza penale del				5
P17	Per chiusura delle indagini preliminari e richiesta di archiviazione per tutti gli altri motivi [art.				157
P18	Per chiusura delle indagini preliminari e autorizzazione alla citazione in giudizio dell'imputato				140
NGP1	Procedimenti passati ad altro modello [registro]				22
	ALTRE ATTIVITÀ¹				
P19	Pareri favorevoli alla citazione in giudizio dell'imputato su ricorso immediato della persona of-				1
P20	Pareri contrari alla citazione in giudizio dell'imputato su ricorso immediato della persona of-				0
P21	Richieste della Polizia Giudiziaria a disporre la comparizione del sottoposto ad indagini [rela-				0
P22	Provvedimenti che dispongono la prosecuzione delle indagini preliminari [art. 16]				0
P23	Richieste della Polizia Giudiziaria di autorizzazione al compimento di atti accolte [art. 13]				0
P24	Richieste della Polizia Giudiziaria di autorizzazione al compimento di atti respinte [art. 13]				0
P25	Richieste respinte e gestione diretta delle indagini da parte del PM [art. 13]				0
SEZIONE N - NUMERO DEI PROCEDIMENTI ESAURITI A REGISTRO NOTI SUDDIVISI PER DURATA					
		Richieste archiviazione	Inizio azione penale	Altre richieste	Totale
P26	entro 4 mesi	53	2	18	73
P27	da 4 mesi a 1 anno	157	29	13	199
P28	oltre 1 anno	265	110	11	386
P29	Totale	475	141	42	658
P30	Durata media	417	721	333	477

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani

§.I Considerazioni generali.

Il Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 n. 140 contiene una serie di radicali modifiche al modello processuale delineato dal codice di rito nelle sue diverse fasi, dalle indagini preliminari, al dibattimento, ai riti alternativi, al processo in absentia, ai giudizi di impugnazione, all'esecuzione penale.

Con tale riforma, che estende i suoi effetti anche a varie norme del codice penale e della legislazione speciale, il legislatore ha inteso restituire efficienza alla giustizia penale, conformando i vari istituti ai principi del giusto processo, ampliando le garanzie difensive e dando valore prioritario all'esigenza di definire celermente i procedimenti, nel contempo operando un robusto intervento innovatore sull'intero sistema penale sanzionatorio.

Va subito rilevato come i molteplici problemi emersi nel corso dei primi mesi di applicazione appaiono in gran parte frutto della inusitata premura che ha accompagnato l'approvazione della riforma, varata in assenza di qualsivoglia serio ed approfondito confronto che coinvolgesse gli "addetti ai lavori".

Ciò premesso, si osserva come da un lato l'esiguità del campione statistico assunto a base delle valutazioni svolte in relazione all'operatività delle modifiche introdotte dalla riforma, dall'altro l'assenza di estrattori statistici in grado di fornire risposta agli specifici quesiti riguardanti i nuovi istituti, non rendano al momento possibile fornire elementi obiettivi di valutazione circa il complessivo impatto della riforma sul lavoro di questa Procura della Repubblica.

I dati e gli spunti di riflessione che seguono, dunque, forniti anche grazie al contributo esperienziale offerto dai magistrati dell'ufficio, disegnano linee meramente tendenziali, che potranno trovare o meno conferma attraverso l'analisi dei corrispondenti dati che verranno forniti dagli organi giudicanti.

Con tale precisazione, vengono di seguiti passati in rassegna i dati dei flussi ritenuti più significativi, rilevabili mediante gli estrattori in dotazione.

Richieste di archiviazione.

Si riscontra nel primo semestre del corrente anno una leggera flessione del numero di richieste di archiviazione [n. 489] rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente [n. 514]. Tale dato peraltro, stante la sua assoluta genericità, non consente di cogliere alcun significativo segnale predittivo, potendo lo stesso essere correlato ad una infinità di variabili del tutto indipendenti dall'entrata in vigore della riforma.

In particolare:

l'archiviazione in assenza di una ragionevole previsione di condanna.

Sulla base dei dati in possesso dell'ufficio non è oggi possibile valutare obiettivamente gli effetti deflattivi della portata innovativa del principio ricavabile dall'art. 408 c.p.p., da molti considerato vera e propria chiave di volta del nuovo sistema processuale, che limita l'esercizio dell'azione penale ai casi in cui gli elementi capitalizzati nel corso delle indagini preliminari consentono di formulare una ragionevole prognosi di condanna o di applicazione di una misura di

sicurezza diversa dalla confisca.

Il valore dei dati statistici appare assai relativo, vuoi per il limitato periodo di tempo preso in esame, vuoi per la stessa parziale inaffidabilità dei campioni esaminati, non essendo ancora scaduti, in relazione ai procedimenti iscritti dal primo gennaio del 2023, nè il nuovo termine annuale di indagine per i delitti né il c.d. di riflessione, applicabile alle contravvenzioni [per le quali il nuovo termine di indagine è semestrale] ex art. 407 bis c.p.p..

E' dunque ancora presto per valutare se l'applicazione del novellato art. 408 c.p.p. abbia o meno ristretto l'area del ricorso all'azione penale, agganciandola a presupposti ben più solidi di quelli un tempo delineati dall'art. 125 disp. att. c.p.p., oggi abrogato, che, come noto, prevedeva il dovere del P.M. di presentare richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato "perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari, non sono idonei a sostenere l'accusa in giudicio".

Nuove ipotesi di procedibilità a querela.

La riforma ha esteso l'ambito di applicazione della condizione di procedibilità a querela a numerosi reati in passato perseguibili d'ufficio, facendo salve le eccezioni previste dalle singole disposizioni incriminatrici per i casi ritenuti di maggiore disvalore sociale [in relazione ai quali permane dunque la procedibilità d'ufficio].

Come è noto la normativa transitoria ha dissolto ogni dubbio circa la tempestività della querela relativa ai fatti consumati in data anteriore all'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, ponendo a carico dell'interessato l'onere di procedere tempestivamente alla presentazione della condizione di procedibilità, un tempo non richiesta.

*La risposta a tale scelta di politica criminale operata dal Legislatore appare aver determinato un **immediato cospicuo aumento** delle richieste di archiviazione per mancanza della condizione di procedibilità avanzate nel primo semestre dell'anno [n. 186, in luogo delle 102 depositate nel corrispondente periodo del 2022].*

La particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.p.

Un dato estremamente significativo si evince dalla rilevazione avente ad oggetto l'applicazione dell'art. 131 bis c.p.p.: nel corso del primo semestre del corrente anno si è registrato un considerevole aumento delle richieste di archiviazione avanzate ai sensi dell'art. 131 bis c.p.p. per tenuità del fatto [n. 54, in luogo di n. 39, avanzate nel primo semestre dell'anno precedente].

Esercizio dell'azione penale: rinvii a giudizio ex art. 416 c.p.p. e decreti di citazione a giudizio ex art. 550 c.p.p.

A seguito delle rilevanti modifiche apportate dal D.Lgs. n. 154/22 all'art. 550 c.p.p. si registra oggi un notevole incremento dei casi in cui l'esercizio dell'azione penale avviene mediante citazione diretta dell'imputato dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, con correlativa diminuzione delle ipotesi di ricorso alla richiesta di rinvio a giudizio ex art. 416 bis c.p.p..

Si registra infatti un aumento del numero dei decreti di citazione a giudizio nel primo semestre dell'anno [n.704, in luogo dei 674 depositati nel primo semestre del 2022] ed una simmetrica pari diminuzione delle richieste di rinvio a giudizio [n.243/n. 211].

Alla luce degli scarni dati in possesso dell'ufficio appare per contro assolutamente

premature formulare allo stato giudizi sull'innesto nel nostro sistema processuale dell'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta, introdotta dall'art. 554 bis del codice di rito.

Sospensione del procedimento e messa alla prova.

Nel corso dell'anno corrente si è registrato un aumento dei casi di applicazione della sospensione della messa alla prova nella fase procedimentale ex art. 168 bis c.p. e 464 bis c.p.p. [n. 6 casi, a fronte dei quattro rilevati nei primi sei mesi del 2022].

Incidenza delle nuove norme in materia di limiti alle impugnazioni [in particolare in materia di giudizio abbreviato e di opposizione a decreto].

Le evidenze statistiche non rilevano alcuna significativa incidenza in materia di impugnazione del P.M.

Diverso il discorso per quanto attiene ai numerosi casi di mancata opposizione a decreto penale e di acquiescenza alla sentenza di condanna in sede di giudizio abbreviato. Trattasi di tendenze rilevate "empiricamente" dai magistrati e comunicate nel corso di riunioni dell'ufficio, in relazione alle quali non si è allo stato in grado di fornire apprezzabili dati statistici [v. tuttavia, per quanto concerne le richieste di decreto penale, l'indicazione contenuta nel paragrafo successivo].

Il ricorso ai riti alternativi.

Il D.Lgs. n. 154/22 non appare avere significativamente inciso sull'accesso ai riti alternativi richiesti nel corso delle indagini preliminari, fatta eccezione per le richieste di decreto penale, in relazione alle quali si registra nei primi sei mesi del corrente anno un notevolissimo incremento [n. 298, a fronte di n. 161 nel corso del primo semestre dell'anno precedente].

Applicazione delle sanzioni sostitutive.

L'ufficio esecuzione segnala n. 3 casi di applicazione delle nuove sanzioni sostitutive ad opera del giudice della cognizione.

L'esecuzione penale.

L'entrata in vigore delle nuove norme in materia di esecuzione penale, oltre a porre seri problemi di natura interpretativa, ha comportato un notevole aggravio di lavoro per gli addetti al relativo settore, chiamati a gestire il peso di un "doppio sistema" [applicazione della vecchia e della nuova disciplina, sulla scorta del principio tempus regit actum].

Problemi di non poco momento riguardano infatti i complessi conteggi oggi necessari in caso di cumulo o di riconoscimento della continuazione e l'applicazione delle nuove sanzioni sostitutive e della pena pecuniaria, in relazione alla quale si rende necessario procedere ad un complesso e farraginoso monitoraggio del pagamento della somma dovuta [frazionabile fino a n. 60 rate], al cui esito è subordinato l'accesso al regime di conversione.

Questioni interpretative.

Non sono stati rilevati problemi interpretativi afferenti al passaggio tra la vecchia e la nuova disciplina processuale, ciò, va detto, grazie all'entrata in vigore del D.L. n. 162/22, convertito nella

L. n. 199/22.

Tale provvedimento, recependo le proposte dei vari uffici giudiziari avanzate all'indomani della pubblicazione dello schema della riforma, ha infatti consentito di prevenire numerose delicate questioni di diritto intertemporale correlate all'entrata in vigore della riforma [in particolare in materia di durata delle indagini e di applicazione della disciplina della condizione di procedibilità].

Altre questioni, dopo un iniziale momento di incertezza, risultano ormai appianate: è il caso ad es. dell'iniziale incertezza circa il dies a quo del termine di indagine, l'individuazione dell'organo destinatario della richiesta di giudizio immediato, oggi prevista dall'art. 558 bis c.p.p. anche con riguardo ai reati per cui si procede a citazione diretta, o, ancora, la questione afferente la "quota di reddito giornaliero" da individuare nel caso in cui con il decreto penale venga irrogata, in sostituzione della pene detentiva, una pecuniaria.

Residuano ovviamente numerose incertezze di natura interpretativa, ora conseguenti a carenze rilevabili nella tecnica legislativa adottata nella stesura di alcune norme, ora correlabili a taluni difetti di coordinamento tra il vecchio ed il nuovo sistema normativo.

In sostanza, trattasi di problemi "fisiologici", connessi inevitabilmente all'entrata in vigore di una riforma di portata epocale quale quella in esame, come tali destinati a trovare la loro naturale composizione alla luce del concreto atteggiarsi della prassi oltre che, in via definitiva, in ragione delle opzioni interpretative che la giurisprudenza via via adotterà.

L'iscrizione della notizia di reato ai sensi dell'art 335 c.p.p.

La nuova formulazione della norma in esame, subordinando l'iscrizione nell'apposito registro all'acquisizione di una notizia di reato contenente "la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile ad una fattispecie incriminatrice", non appare aver sostanzialmente modificato i presupposti previsti dalla originaria disposizione.

Lo stesso è a dirsi per quanto attiene ai presupposti per l'iscrizione del nominativo al quale il reato è attribuito non appena risultino "indizi" a suo carico.

Questo ufficio, dunque, mantiene fermi i parametri, elaborati nel corso degli anni, utilizzati ai fini dell'iscrizione delle notizie di reato, consolidati attraverso gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, contrastando decisamente derive interpretative finalizzate all'iscrizione di un fascicolo mod. 21 sulla scorta di meri sospetti, semplici congetture, ipotetiche supposizioni condite da "voci di popolo", suggestioni di anonimi, illazioni comunque prive di determinatezza.

Con riguardo alla possibilità di retrodatate l'iscrizione prevista dall'ultimo comma dell'art. 335 c.p.p., va osservato che la novella consacra di fatto una prassi da tempo in uso presso gli uffici requirenti.

Il problema che appare profilarsi, correlato in particolare al previsto controllo del giudice sull'omessa o tardiva iscrizione - con conseguente possibile inutilizzabilità delle fonti di prova acquisite tardivamente — attiene alla valutazione della tempestività dell'iscrizione e, più in generale, alla definizione dei parametri sulla base dei quali valutare "l'inequivocità" o la congruità del ritardo dell'iscrizione in relazione alla singola notizia di reato, soprattutto là dove le indagini risultino caratterizzate da un consistente grado di complessità.

Si ritiene che in tali ipotesi le nuove notizie di reato emerse "in itinere" — ad es. nel corso di un servizio di intercettazioni - dovranno in futuro essere trasmesse celermente dalla p.g. senza

attendere la redazione dell'informativa finale, spesso fatalmente destinata ad essere trasmessa — dovendo riassumere il contenuto di complesse indagini — dopo un lungo periodo.

A tal fine sono state concordate con i magistrati dell'ufficio le "buone prassi", volte a favorire da un lato la tempestiva trasmissione della notizia di reato da parte della polizia giudiziaria — notizia che andrà debitamente evidenziata nella scheda di compilazione che accompagna l'informativa - dall'altro a garantire la rapida sottoposizione dell'annotazione alla valutazione del magistrato competente ai fini della tempestiva iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.. Il tutto con un ragionevole margine di tolleranza nel caso di fisiologici ritardi, comunque contenuti nell'arco di un breve termine, conseguenti a situazioni contingenti, dettate ad esempio dalla necessità di procedere ad un approfondito studio di una complessa e corposa informativa redatta dalla p.g. .

Nei casi sopra richiamati si pone il problema di prevenire il pericolo di dannose anticipate discovery, oggi quanto mai concreto alla luce delle previsioni "acceleratorie" contenute negli artt. 415 bis e 415 ter c.p.p.. Al fine di scongiurare tale rischio l'ufficio del P.M. dovrà procedere alle nuove iscrizioni valutando "strategicamente" se le stesse vadano effettuate nell'ambito del fascicolo originario ovvero se, in ragione del lasso di tempo trascorso dalle prime, iscrizioni, non sia il caso di far confluire i nuovi atti in un nuovo fascicolo creato ad hoc. Scelta prudenziale opportuna, in attesa che la giurisprudenza determini l'esatta portata innovativa contenuta nelle citate disposizioni e ne delimiti il relativo perimetro.

Risorse umane e informatiche.

La concreta attuazione del D.Lgs. n. 154/22 va posta in relazione alla indefettibile necessità di dotare l'ufficio delle indispensabili risorse, umane e materiali, come peraltro emerso con chiarezza sin dai primi incontri di studio seguiti all'approvazione dello schema del decreto legislativo contenente la novella.

Si rende pertanto indispensabile attuare una serie di interventi al fine di adeguare celermente l'organizzazione dell'ufficio agli standards richiesti dalla riforma, garantendo in particolare:

- *l'utilizzo di apparecchiature e programmi informatici che consentano una corretta ed ordinata gestione informatica e telematica dei flussi di lavoro nei termini indicati dalle nuove norme, ciò tanto nella fase di cognizione che in sede esecutiva, in linea con l'accelerazione impressa dal legislatore alla progressiva informatizzazione del lavoro giudiziario ed alla necessaria trasmissione degli atti per via telematica, in vista dell'approdo al processo penale telematico e del definitivo abbandono del regime di documentazione degli atti mediante supporto cartaceo.*

Il ritardo nell'aggiornamento di vari programmi di gestione ha spesso recato grave nocumento alla complessiva funzionalità dei servizi penali gestiti dall'ufficio, disfunzioni e lacune alle quali si è posto riparo grazie alla professionalità ed all'encomiabile spirito di servizio dei magistrati e del personale amministrativo. In taluni casi [ad es. computo dei termini di durata delle indagini nei procedimenti a carico di ignoti] il dato ricavabile dal registro SICP risulta erroneamente correlato ai termini previsti dalla legge per i procedimenti a carico di soggetti noti, costringendo il personale addetto ad annotare le relative scadenze attraverso la tenuta di registri cartacei.

- *l'assunzione di figure professionali qualificate [funzionari e operatoti informatici].*
- *l'organizzazione di corsi di aggiornamento e qualificazione del personale in servizio, in particolare per quanto attiene alla materia informatica, così da gestire la fase di transizione digitale nel rispetto della scansione dettata dal legislatore ed in ossequio alle direttive ministeriali.*
- *la dotazione, all'ufficio ed al personale delle Sezioni di P.G., di un congruo numero di apparecchiature di riproduzione video e audio per la documentazione delle attività di indagine previste dagli artt. 362, 373 c. 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies c.p.p. per il P.M. e 351 e 357 c.p.p. c. 3 — bis e 3 - ter c.p.p.. Tali necessità, tempestivamente segnalate al Procuratore Generale, appaiono oggi in via di soluzione, essendo state attivate le procedure di acquisto della necessaria strumentazione.*

Si segnala infine che sono in corso contatti con l'Amministrazione Penitenziaria affinché i locali della Casa Circondariale di Trapani vengano debitamente attrezzati onde consentire lo svolgimento della video-audio registrazione degli interrogatori dei soggetti indagati in stato di detenzione, Sono inoltre in corso contatti con l'amministrazione penitenziaria per l'installazione di una sala appositamente attrezzata presso il carcere di Trapani, ai sensi dell'art. 141 bis c.p.p..

I Vice-Procuratori onorari.

Dei 13 magistrati onorari previsti dalla pianta organica prestano attualmente servizio presso l'Ufficio n. 10 W.PP.OO., inseriti, come da vigente documento organizzativo, nell'ufficio di Collaborazione del Procuratore, sotto il diretto coordinamento del procuratore aggiunto. In tale qualità svolgono le funzioni di Pubblico Ministero nei dibattimenti che si celebrano innanzi al Tribunale di Trapani in composizione monocratica [con le eccezioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 116/17] ed i Giudici di Pace di Trapani ed Alcamo.

L'impegno dibattimentale allo stato prevede di massima, ogni settimana, un numero massimo di quindici udienze davanti al Tribunale di Trapani in composizione monocratica [cui si aggiungono eventuali udienze celebrate nelle forme del rito direttissimo nella giornata di sabato], due udienze davanti al Giudice di pace di Trapani ed una udienza davanti al Giudice di pace di Alcamo.

Ciascun v.p.o. è tendenzialmente impegnato in due o al massimo tre udienze settimanali [come previsto dall'art. 1 d. lgs. 116/2017 così come interpretato dalla delibera del CSM del 10.7.2023] ed un turno di reperibilità.

Si sottolinea che ben 5 dei magistrati onorari in servizio sono già stati confermati nelle loro funzioni ai sensi dell'art. 29 D. L.vo 116/2017: di questi [Martinelli, Adamo e Tumbarello] hanno optato per il regime "full time" previsto dal comma 6 mentre gli altri due [Martino, Firinu] per il regime di non esclusività previsto dal comma 7 del citato art. 29.

E' in corso la procedura di conferma per altri 4 magistrati onorari [Longo, Barbatine, Arcudi, Lodato], all'esito della quale verrà dato corso al progetto di implementazione [già previsto dal documento organizzativo vigente] delle funzioni dei W.PP.OO. quali componenti dell'ufficio di Collaborazione del Procuratore, da realizzarsi [anche] attraverso una stretta sinergia con i Sostituti procuratori, i quali potranno loro demandare, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 116/17, lo svolgimento di attività di indagine, la predisposizione di atti etc..

A tal proposito si attendono le direttive ministeriali [sollecitate anche dallo scrivente per il

tramite del Procuratore Generale] indispensabili per chiarire i molteplici aspetti della prestazione di lavoro richiesta e le varie questioni connesse al nuovo status giuridico acquisito.

Per quanto riguarda l'apporto della magistratura onoraria, si rappresenta che nell'ultimo anno i W.PP.OO. hanno partecipato complessivamente a n. 724 udienze penali, di cui n. 638 dinanzi al Tribunale, in composizione monocratica, e n. 86 dinanzi al Giudice di Pace. Non si ravvisano scostamenti tra il numero delle udienze svolte nel primo semestre dell'anno in corso rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

I reati in danno delle c.d. "fasce deboli".

Stante la rilevanza assunta dal fenomeno criminale, si reputa opportuno dedicare un paragrafo all'analisi dei reati in danno dei soggetti "vulnerabili" che oggi costituiscono una percentuale assai rilevante dell'intero carico di lavoro gravante sull'ufficio : a fronte di complessivi n. 4819 procedimenti iscritti a mod. 21 nel periodo di interesse, i fascicoli rientranti nel gruppo di lavoro in questione sono stati ben n. 388, percentuale pari all' 8 % delle iscrizioni complessive a carico di soggetti noti.

I reati in esame, oltre ad essere trattati da magistrati e da appartenenti alle forze dell'Ordine ormai specializzati nel settore, appartengono alla categoria dei delitti a trattazione prioritaria, come appositamente previsto dal Progetto organizzativo. Apposita circolare disciplina le modalità di trasmissione delle relative notizie di reato e la celere trattazione del procedimento, garantendo, la massima tempestività della risposta giudiziaria a tali odiosi fenomeni.

Trattasi di indagini che nascono nella maggior parte dei casi a carico di soggetto/i immediatamente individuato/i. Assai contenuti sono infatti i flussi relativi ai procedimenti riconducibili alle c.d. "fasce deboli" iscritti a carico di ignoti nel periodo giugno 22/giugno '23: n. 62 sono stati i fascicoli sopravvenuti a fronte di 4604 complessivi a mod 44 [percentuale di poco superiore all'1%].

Va segnalata una leggera flessione delle complessive iscrizioni per reati di competenza del gruppo fasce deboli nel periodo di interesse, sia a mod. 21 che a mod 44. Ed invero:

- i procedimenti per delitti contro la libertà sessuale sono scesi da complessivi 64 iscritti nel periodo giugno 21/giugno 22 [46 noti e 18 ignoti] a 56 [43 noti e 13 ignoti] nel periodo giugno 22/giugno 23;
- i procedimenti per stalking [art. 612 bis c.p.] sono diminuiti da 164 [150 noti e 14 ignoti] a 126 [107 noti e 19 ignoti];
- i procedimenti per maltrattamenti in famiglia [art. 572 c.p.] sono passati da 228 [219 noti e 9 ignoti] a 216 [201 noti e 15 ignoti].

Vi è tuttavia da segnalare che numerose [anzi, pressoché quotidiane] sono state le segnalazioni delle forze di polizia impegnate nel servizio di controllo del territorio relative a liti in famiglia, da cui di volta in volta emergevano indizi dei delitti di maltrattamenti non aggravati, lesioni ed atti persecutori, cui non ha fatto seguito la formalizzazione della querela da parte della persona offesa, con conseguente improcedibilità dei reati ipotizzabili.

Nessun omicidio [o tentato omicidio] di persona di sesso femminile si è consumato nel periodo di interesse.

Le misure cautelari personali emesse dal Gip nel periodo di interesse sono state 46 di cui:

- 6 custodia in carcere;
- 4 hanno disposto gli arresti domiciliari;
- 36 hanno disposto il divieto di avvicinamento alla p.o. o l'ordine di allontanamento dalla casa familiare. Di queste ben 32 hanno previsto l'applicazione del braccialetto elettronico di sorveglianza.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala

In riferimento alla nota indicata in oggetto, e per quanto riguarda i dati statistici di competenza di quest'Ufficio si rappresenta quanto segue:

	2° Semestre 2022	1° Semestre 2023
<i>Rich. di archiviazione per tenuità del fatto</i>	68	80
<i>Richiesta messa alla prova successiva alla definizione del procedimento</i>	58	48
<i>Richiesta di archiviazione</i>	737	1.285
<i>Richiesta applicazione della pena in fase di indagini preliminari</i>	9	6

Per quanto riguarda l'apporto della magistratura onoraria, si rappresenta che i Vice-Procuratori onorari, nel periodo in esame, hanno partecipato complessivamente a n. 650 udienze penali innanzi al Tribunale, in composizione monocratica, e dinanzi al Giudice di Pace.

I procedimenti definiti dai Vice-Procuratori onorari sono n. 1227.

Riguardo gli altri dati richiesti si rimanda a quanto relazionato dal Presidente del Tribunale di Marsala trattandosi di elementi non accessibili o comunque non facilmente acquisibili dagli applicativi nella disponibilità di questa Procura.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese

Il provvedimento legislativo che, nel periodo in considerazione, ha avuto un notevole impatto sull' assetto normativo penale, sostanziale e processuale, è costituito dal Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 -attuativo della legge-delega 27/9/2021, n. 134- la cui entrata in vigore, originariamente prevista per il 1° novembre 2022, è stata spostata al 30 dicembre 2022, con D.L. 31/12/2022, n. 162 [conv. in L. 30/12/2022, n. 199].

.....

Dovendo le relazioni dei Procuratori della Repubblica tener conto “degli specifici elementi richiesti nella citata nota della Prima Presidente della Corte”, e, quindi, -così come indicato dalla Presidente della Suprema Corte, nella parte riservata al settore penale, al punto 1- esprimere anche “una valutazione di ordine generale sul recente intervento riformatore e sul suo impatto negli uffici di primo e secondo grado”, non ci si sottrae a tale compito, enunciando le sintetiche considerazioni, di ordine generale, che seguono.

Il principale obiettivo dichiarato della riforma è quello di ridurre i tempi del processo, attraverso, anche, la riduzione del numero dei procedimenti condotti alla fase del giudizio.

Le novità introdotte, però, disciplinano meccanismi procedurali che appaiono spesso ingiustificatamente farraginosi e idonei a rendere più che plausibile il frequente verificarsi di inconvenienti burocratici che, verosimilmente, si tradurranno in sanzioni di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità degli atti procedurali.

Particolare preoccupazione desta -nella celebrazione dei processi per i reati che prevedono la citazione diretta a giudizio- la creazione dell'istituto della comparizione predibattimentale, introdotto con l'art. 554-bis c.p.p.

La situazione, in questo caso, appare paradossale: il Legislatore -modificando l'art. 550 c.p.p.- ha notevolmente ampliato il novero dei reati perseguiti con citazione diretta; ma, sostanzialmente, ha introdotto, per tali procedimenti, una fase procedimentale che assomiglia molto all'udienza preliminare celebrata davanti al Giudice nella fase delle indagini preliminari. E' difficile credere che tale nuovo meccanismo procedurale non comporterà un notevole appesantimento nell'attività giudiziaria, a causa dell'impegno supplementare che comporterà per i Giudici, per i Pubblici Ministeri, per le cancellerie e segreterie degli stessi, per gli organi incaricati delle notifiche.

Allo stato, del tutto impossibile appare l'adempimento degli obblighi di comunicazione al Procuratore Generale da parte della Procura della Repubblica.

Il riformato art. 127 disp. att. c.p.p. dispone che la segreteria del pubblico ministero trasmetta, “ogni settimana” [!] al Procuratore Generale della Corte d' Appello, tre distinti elenchi concernenti una serie di dati e informazioni sulle seguenti categorie di procedimenti:

- a) procedimenti per i quali il P.M. non ha disposto la notifica dell'avviso conclusione indagini, né ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione entro i termini prescritti dalla legge [diversi, a seconda delle fattispecie criminose contestabili];*
- b) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha assunto le proprie determinazioni sull'azione penale entro l'arco di tempo definito, nel gergo giudiziario, quale “periodo di riflessione” [disciplinato dall' art. 415-ter c. 3 c.p.p.];*

- c) *procedimenti nei quali sia scaduto il termine entro il quale il P.M. deve assumere le proprie determinazioni [esercizio dell'azione penale o richiesta di archiviazione], così come impostogli dal Giudice, a seguito di apposita istanza avanzata dall' indagato o dalla persona offesa dal reato.*

A prescindere dalle ovvie considerazioni che andrebbero fatte sul "ginepraio" dei termini - all' interno del quale appare davvero arduo orientarsi e non incorrere in errori del tutto incolpevoli- bisogna, soprattutto, osservare che il meccanismo, inevitabilmente, rimette al personale amministrativo comunicazioni che, ove erronee [e si vuole evitare di ipotizzare scenari peggiori] potrebbero avere un effetto dirompente sul procedimento penale [potendo generare, eventualmente, un ingiustificato provvedimento di avocazione, ovvero impedirlo, laddove ve ne siano, al contrario, i presupposti sostanziali].

Né, d' altro canto, è immaginabile che una tale massiccia attività comunicativa possa svolgersi sotto la seria sorveglianza dei magistrati assegnatari dei procedimenti.

L'unica soluzione che appare idonea, almeno ad attenuare le ricadute negative della disposizione normativa in questione, sembra esclusivamente l'adozione di una gestione informatizzata e centralizzata [quanto meno a livello distrettuale] di tali comunicazioni, assegnando ad un apposito organismo il compito di acquisirle ed elaborarle. Pur dovendosi segnalare che si tratta di un'opzione che dovrà essere resa compatibile con le esigenze relative alla tutela del segreto investigativo.

Ci si permetta, comunque, di auspicare la cancellazione tout court della norma in questione.

Particolarmente insidiosa si presenta, poi, la nuova disciplina in materia di "retrodatazione" delle notizie di reato.

Il comma 1-bis del novellato art. 335 c.p.p. impone al pubblico ministero "l'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all' iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico".

Appare evidente che il Legislatore ha inteso, con tale formulazione, far derivare gli effetti dell'iscrizione, non già dal momento in cui il P.M. ha reale conoscenza dei dati che ne costituiscono il fondamento, ma dal momento in cui ha il "dovere di conoscerli".

E tale momento può avere una rilevanza decisiva sulla validità anche delle più incisive risultanze investigative, ove si consideri che il D.lgs. n. 150/22, con l'art. 15, ha introdotto gli artt. 335-ter e 335-quater, norme che disciplinano i casi in cui il Giudice per le indagini preliminari -"motu proprio" o su richiesta dell'indagato- può imporre al pubblico ministero di procedere ad un'iscrizione e disporre, eventualmente, la retrodatazione.

Proprio per scongiurare il pericolo che tali provvedimenti del Giudice possano vanificare la validità di risultanze investigative intervenute fuori termine, lo scrivente Procuratore della Repubblica -dopo aver esaminato la questione con i magistrati dell' Ufficio nel corso di apposita assemblea generale-, in data 11/1/2023 ha emesso un provvedimento che, modificando il vigente progetto organizzativo, dispone che nella scheda di iscrizione del fascicolo d' indagine deve essere indicata la data nella quale la notizia di reato è pervenuta alla Procura della Repubblica. Tale indicazione dovrà, inoltre, essere fornita dal magistrato assegnatario del fascicolo, tutte le volte che lo stesso inoltri al Procuratore della Repubblica la proposta di iscrizione di una persona quale indagato.

Con questo accorgimento si ritiene di aver notevolmente ridotto il pericolo che la decorrenza del termine consentito dal Legislatore per lo svolgimento delle indagini preliminari ai sensi degli artt. 405 segg. C.p.p. possa essere rideterminato, retrodatandolo, con provvedimento del Giudice [che interverrebbe, inevitabilmente, in una fase in cui sarebbe arduo porre rimedio agli inconvenienti che ne deriverebbero].

E appena il caso di aggiungere che non si tratta di un escamotage che pretende di risolvere del tutto i problemi che l'istituto della retrodatazione può produrre. Infinite, infatti, potranno essere le argomentazioni difensive a sostegno delle tesi che ascriveranno, strumentalmente, al pubblico ministero l'omessa deduzione -da un qualsiasi atto d'indagine [particolarmente idonee a supportare tali iniziative sono, certamente, le risultanze delle attività d'intercettazione] - di elementi indiziari che avrebbero dovuto, con largo anticipo, indurlo ad iscrivere una determinata persona, quale indagato, nel registro delle notizie di reato.

È prevedibile che solo le pronunce giurisprudenziali [ci si augura, in tempi rapidi, quelli della Suprema Corte] potranno indicare parametri chiari e univoci in una materia che minaccia di essere molto fluida.

La riforma appare, invece, largamente condivisibile nella parte in cui ha geneticamente modificato la natura delle pene pecuniarie -nella fase relativa all'esecuzione delle stesse- trasformandole da credito dell'Erario nei confronti del condannato a vera e propria sanzione.

Opportunamente la riforma distingue la situazione di insolubilità del condannato [e, quindi, l'oggettiva impossibilità dello stesso di pagare la somma che costituisce la pena pecuniaria inflittagli] dalla situazione di insolvenza [e cioè la mera omissione del pagamento].

Una volta accertato [da parte del Pubblico Ministero] quale sia la condizione economica reale dell'esecutato, la Legge ne fa derivare conseguenze sensibilmente diverse.

Il rinnovato art. 660 c.p.p. prevede, anzitutto, che il P.M. emetta un apposito ordine di esecuzione [alla stessa stregua di quanto avviene per le pene detentive], con il quale l'esecutato viene avvertito che, in caso di insolubilità, la pena pecuniaria sarà convertita, a seconda dei casi, in lavoro di pubblica utilità sostitutivo, o detenzione domiciliare sostitutiva, mentre nel caso di insolvenza, sarà convertita nella più pesante [com'è ovvio] sanzione della semilibertà sostitutiva.

Trascorso infruttuosamente il termine assegnato all'esecutato per adempiere, il P.M. inoltrerà al Magistrato di Sorveglianza l'apposita richiesta di conversione della pena pecuniaria e, ottenuto il relativo provvedimento, ne curerà l'esecuzione.

Si tratta di un sistema che induce a formulare una positiva previsione sulla situazione concernente l'esecuzione delle pene pecuniarie: attualmente le stesse vengono eseguite in misura irrisoria, dal momento che la procedura applicata è quella del "recupero dei crediti", prassi che - nei rari casi nei quali si raggiunge l'obiettivo di incassare la somma- comporta, fra l'altro, costi elevati per l'Erario. È ragionevole prevedere che, non appena il nuovo sistema decollerà, la prospettiva di vedere trasformata la sanzione pecuniaria in restrizione della libertà personale, indurrà gli esecutati "insolventi per scelta" a provvedere ai pagamenti dovuti.

Per far partire efficacemente la nuova modalità operativa, tuttavia, è preventivamente necessario che il Ministero doti gli Uffici di moduli-standard e di un'adeguata rete informatica per la canalizzazione delle informazioni utili in ciascuna procedura esecutiva.

Inevitabilmente vi sarà un primo periodo di sperimentazione, che dovrà avvalersi delle direttive provenienti, eminentemente, dalle pronunce giurisprudenziali, per dirimere non pochi

aspetti controversi, in particolare, in materia di cumulo dei provvedimenti sanzionatori e di rateizzazione degli importi dovuti.

Sull' ampliamento dell' ambito dei reati per i quali è stata introdotta la condizione di procedibilità della presentazione della querela, non molto v' è da dire, se non che, se -da una parte- si tratta di una strada che potrebbe condurre ad un effetto deflattivo [si dubita, però, che ciò avverrà in misura considerevole], non si può non rilevare che sembra essere stata sprecata l' ennesima occasione per un intervento normativo, ad avviso di chi scrive, molto più appropriato: una larghissima depenalizzazione.

L'abitudine di introdurre continuamente nell' ordinamento penale nuove fattispecie incriminatrici -che, frequentemente, hanno il solo scopo di tradurre in legge la matrice identitaria che le elabora- ha creato, nel nostro Paese, una situazione in cui il magma vastissimo del diritto penale sostanziale è ignoto agli stessi giuristi e comporta l'iscrizione e la gestione di un numero immenso di fascicoli processuali. Con il risultato che la mole di lavoro degli operatori giudiziari [magistrati e impiegati], presenti negli Uffici in numero largamente insufficiente, sembra destinato ad un'irreversibile tendenza qualitativamente negativa.

Analoghe riflessioni, ovviamente, emergono spontanee con riguardo all'istituto della non punibilità per speciale tenuità del fatto: anche in questo caso parrebbe più logica l'eliminazione, in radice, della rilevanza penale di condotte la cui offensività è di minima entità.

.....

Al fine di dare contezza circa gli effetti [tuttora, inevitabilmente, molto parziali] delle innovazioni apportate dalla riforma, si riportano alcuni dati statistici relativi agli istituti processuali di cui alla nota del Presidente della Corte di Cassazione, ritenendo, ovviamente, utile comparare il periodo temporale di operatività delle nuove norme all' interno dell' arco di tempo in considerazione -e cioè dal 1° gennaio al 30 giugno 2023- con l' analogo arco temporale relativo al periodo precedente -e cioè dal 1° gennaio al 30 giugno 2022-.

Relativamente al Registro Noti mod. 21:

- le richieste di archiviazione per particolare tenuità del fatto sono state n. 276 nell' indicato semestre 2022; n. 242 nel corrispondente semestre 2023;
- le richieste di archiviazione per mancanza di condizioni n. 401 nel 2022 e n. 761 nel 2023;
- le richieste di archiviazione per infondatezza della notizia n. 820 nel 2022 e n. 543 nel 2023.

Per quanto riguarda il Registro Ignoti mod. 44:

- le richieste di archiviazione per mancanza delle condizioni [sempre con riferimento ai periodi sopra indicati] sono state n. 217 nel 2022 e n. 223 nel 2023;
- le richieste di archiviazione per infondatezza della notizia n. 156 nel 2022 e n. 94 nel 2023.

.....

Appare doveroso, in questa sede, segnalare il fondamentale apporto assicurato dalla Magistratura Onoraria per il funzionamento di questo Ufficio.

Presso la Procura della Repubblica di Termini Imerese sono attualmente in servizio n. 7 Vice-Procuratori Onorari, a fronte di una pianta organica che ne prevede 10. Una carenza nell' organico che risale al 2019.

La presenza dei VPO in un ufficio come quello di Termini Imerese, nel quale attualmente sono in servizio n. 7 magistrati togati [più il Procuratore] a fronte di un numero di procedimenti iscritti annualmente in media superiore a 5.000, solo per quanto attiene i procedimenti a Mod.21, rappresenta certamente un contributo fondamentale per gestire l'elevato carico di lavoro dell'ufficio.

In primis l'attività dei VPO si sostanzia nella partecipazione a tutte le udienze di fronte al Tribunale in composizione monocratica, salvo i procedimenti che non possono essere trattati dai medesimi e salvo, eventuali ulteriori procedimenti che per la delicatezza vengono seguiti direttamente dal Magistrato Togato assegnatario del procedimento.

I VPO si occupano altresì di tutte le udienze di fronte al Giudice di Pace. A tal fine si segnala che all'interno del Circondario del Tribunale di Termini Imerese sono attualmente previsti 4 Uffici del Giudice di Pace: Termini Imerese, Gangi, Polizzi Generosa e Lercara Friddi. Uffici collocati anche a rilevanti distanze geografiche, che impongono fino a due ore di auto da Palermo per essere raggiunti, con ciò che ne consegue in termini di impegno giornaliero per il singolo VPO assegnato in udienza.

È corretto affermare che mediamente ogni VPO risulta impegnato in un numero che varia da 11 a 13 circa udienze mensili, tra udienze di fronte al Tribunale ed udienze di fronte al Giudice di Pace.

Per fornirne un numero esatto, da giugno 2022 a giugno 2023, sono n. 1010 le udienze in cui sono stati impiegati i VPO.

Oltre all'attività d'udienza, i VPO risultano impegnati nell'attività di gestione indagini. Gli stessi risultano titolari dei procedimenti iscritti a Mod.21 bis, che vengono gestiti dagli stessi in totale autonomia, ferma restando l'apposizione del visto, prevista dal progetto organizzativo, sulle richieste d'archiviazione, sui Decreti di Citazione a giudizio e sulle richieste di nuove iscrizioni indagati, da parte del Magistrato Coordinatore dell'Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica; ed altresì da parte del Procuratore della Repubblica medesimo.

In media ogni anno vengono iscritti circa n. 500 procedimenti pendenti di fronte al Giudice di Pace. Nel periodo ricompreso tra giugno 2022 e giugno 2023 risultano essere stati iscritti per l'esattezza n. 510 procedimenti a Mod.21 bis.

Infine, ogni singolo VPO risulta assegnato ad un Magistrato Togato con il quale collabora nella stesura degli atti al medesimo assegnati, a fronte di un rapporto di costante collaborazione.

Deve tuttavia evidenziarsi che nel corso degli ultimi anni, anche a fronte del sempre maggiore carico di lavoro pendente sui VPO, in termini concreti, attualmente l'attività di collaborazione con i Magistrati Togati risulta fortemente attenuata. Infatti, al fine di non gravare ulteriormente il già rilevante impegno lavorativo sono state fornite linee guida in forza delle quali i VPO sono tenuti a dare priorità alle altre attività ed a fornire supporto e collaborazione ai Magistrati Togati nelle proprie indagini, solo qualora riescano a non pregiudicare gli altri impegni da loro gestiti.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca

Preliminarmente, si ritiene di dover osservare che, a parere della scrivente, il breve tempo trascorso dell'entrata in vigore della nuova normativa non consente, allo stato, una analisi ed una valutazione completa ed approfondita sull'impatto e sugli effetti della riforma sull'ufficio giudiziario e sull'andamento dell'attività giudiziaria svolta. Ed invero, con riferimento al processo penale ed, in particolare, con riferimento alla attività svolta dal pubblico ministero di primo grado [sia in sede penale che in sede civile], la riforma ed. Cartabia ha introdotto numerose, importanti e, in parte, complesse modifiche del diritto penale sostanziale, del diritto penale processuale, nonché del diritto civile processuale con la nuova normativa in materia di persone, minorenni e famiglie che sono ancora oggetto di approfondimento e di analisi soprattutto in relazione alla positiva "ricaduta" sul principio della ragionevole durata del processo penale. Ciò premesso, di seguito, si rassegnano alcune indicazioni di ordine generale segnalando alcune problematiche di maggior rilievo per novità, complessità e rilevanza trattate. Anzitutto, preme evidenziarsi che l'ampio intervento riformatore ha comportato una intensa attività di studio, da parte dei magistrati e del personale amministrativo, della complessa normativa la quale ha profondamente inciso sulla attività del pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari, nella fase del giudizio dibattimentale e nella fase della esecuzione penale. Questa iniziale fase di studio e di analisi della complessa ed articolata normativa ha reso necessarie numerose riunioni di ufficio nel corso delle quali sono state affrontate le problematiche interpretative ed attuative della riforma. Particolare attenzione è stata dedicata allo studio della riforma - oltre che nella parte relativa alla materia penale processuale - alla parte relativa alla esecuzione delle pene pecuniarie ora affidata alla competenza del pubblico ministero, alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi e alla riforma del rito in materia di persone, famiglia e minori. Sono stati quindi costituiti gruppi di studio e di lavoro, composti da magistrati e da personale amministrativo, anche al fine di elaborare i numerosi nuovi "modelli" di provvedimenti conformi alle nuove disposizioni processuali penali e civili [es.: avviso conclusione indagini ex art 415 bis c.p.p., avviso alla persona offesa ex art 408 c.p.p., avviso alla persona offesa ex art 90 bis c.p.p., decreto di citazione a giudizio, decreto penale di condanna, informazione di garanzia ex art 369 e 369 bis c.p.p., avviso di deposito ex art 415 ter c.p.p., elezione di domicilio ex art 161 c.p.p., provvedimenti per la notifica degli atti ex art 157 bis e art 157 ter c.p.p., art 473 bis. 13 c.p.c.]. Sono stati, inoltre, organizzati incontri di studio con la polizia giudiziaria operante sul territorio al fine illustrare le ricadute normative ed operative della riforma sulla attività di p.g. soprattutto in materia di documentazione degli atti e nuova procedibilità a querela di alcune fattispecie di reato. Alcune modifiche normative hanno richiesto particolare attenzione per rilevate criticità nella loro applicazione: ad esempio la nuova normativa in materia di decreto penale di condanna [art 459 bis comma 1 bis c.p.p.] con riferimento alla quale la quantificazione della pena finale appare affidata a parametri di difficile accertamento che quindi contrastano con un sistema di definizione semplificata del procedimento penale; la nuova disposizione prevista dall'art 127 bis. disp. att. c.p.p. che, nel prevedere la trasmissione settimanale degli elenchi al Procuratore Generale crea difficoltà ai magistrati e alle loro segreterie - che soffrono la carenza di un organico adeguato a far fronte a tutti i numerosi adempimenti - nella formazione degli elenchi dovendo operare un controllo materiale dei fascicoli processuali non essendo, allo stato, i registri informatici completamente aggiornati e quindi non consentendo una semplice estrazione dei dati. Su alcune importanti novità normative la

scrivente ha adottato provvedimenti, discussi e concordati con tutti i magistrati dell'ufficio in materia di iscrizione e "retrodatazione" delle notizie di reato ed inoltre promosso un protocollo di intesa con il Tribunale di Sciacca riguardante la trasmissione del fascicolo del Pubblico Ministero per l'udienza predibattimentale tramite l'applicativo TIAP-Document@ [art. 553 cod. proc. pen]. Grazie al notevole impegno profuso dai magistrati e dal personale amministrativo, l'Ufficio ha dato attuazione alla riforma ad oggi in vigore, nonostante le rilevanti difficoltà che si sono presentate a causa del non contestuale [ma progressivo e ancora non ultimato] aggiornamento/adequamento degli applicativi informatici alla nuova normativa, In particolare, in materia di scadenza dei termini delle indagini preliminari anche con riferimento alle comunicazioni al Procuratore Generale ex art 127 disp. att. c.p.p. e in materia di esecuzione delle pene pecuniarie. Peraltro, il parziale aggiornamento degli applicativi informatici, rende complessa - o a volte non consente - l'estrazione e la conseguente analisi dei dati statistici; di seguito si riportano alcuni dati statistici, allo stato estraibili dal registro informatico, relativi agli istituti processuali di cui alla nota del Presidente della Corte di Cassazione, segnalando che nell'estrazione si è fatto riferimento e confronto tra il periodo temporale 1° gennaio-30 giugno 2022 e 1° Gennaio-30 giugno 2023.

Relativamente al registro Noti mod. 21:

- le richieste di archiviazione per particolare tenuità del fatto sono state n. 7 nel periodo in esame 2022 e n. 34 nel periodo 2023;
- le richieste di archiviazione per mancanza di condizioni sono state n. 75 nel 2022 e n. 148 nel 2023;
- le richieste di archiviazione per infondatezza della notizia nel 2022 e nel 2023 sono state rispettivamente n. 258 e n. 241.

Per quanto riguarda il registro Ignoti mod. 44:

- le richieste di archiviazione per mancanza di condizioni nei periodi sopra indicati sono state n. 36 nel 2022 e n. 26 nel 2023;
- le richieste di archiviazione per infondatezza della notizia nel 2022 e nel 2023 sono state rispettivamente n. 41 e n. 35.

Per quanto concerne il contributo reso dalla magistratura onoraria all'attività svolta da quest'Ufficio, lo stesso può certamente definirsi fondamentale e rilevante.

Ed invero, i viceprocuratori onorari sono inseriti nell'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica; gli stessi svolgono sia attività di udienza che attività fuori udienza di trattazione di fascicoli in fase di indagini preliminari. Per quanto riguarda l'attività di udienza i viceprocuratori onorari rappresentano l'ufficio del P.M. in tutte le udienze innanzi al Giudice di Pace e nella maggior parte delle udienze innanzi al Tribunale in composizione Monocratica.

Merita di essere segnalato che, nell'ottica della futura digitalizzazione del processo penale - che, a parere della scrivente, comporta per il magistrato del settore penale anche la necessità di un "cambiamento culturale" nell'utilizzo del fascicolo cartaceo - a partire dal mese di maggio scorso, su iniziativa della scrivente, i vice procuratori onorari in servizio presso questo Ufficio partecipano alle udienze dibattimentali monocratiche senza avere a disposizione in aula i fascicoli cartacei [di solito particolarmente numerosi], ma utilizzando in udienza l'applicativo TIAPdocument@ e quindi consultando il fascicolo su! terminale informatico.

A tal fine sono state allestite nelle aule di udienze le postazioni informatiche per il PM ed è stata effettuata, dalla scrivente in collaborazione con il Magrif dell'Ufficio, attività di formazione e sperimentazione.

Nello svolgimento dell'attività fuori udienza i viceprocuratori onorari trattano tutti i procedimenti rientranti nella competenza del Giudice di Pace nonché i procedimenti di competenza del Tribunale in composizione monocratica indicati dall'art. 550 e. 1 cod. proc. pen. che abbiano ad oggetto ipotesi di reato standardizzate e seriali [Indicare in un apposito elenco predisposto dalla scrivente con la collaborazione dei sostituti procuratore]. I procedimenti esaminati dai viceprocuratori onorari sono assegnati ai singoli sostituti che provvedono al controllo e alla firma dei provvedimenti predisposti.

L'Ufficio di collaborazione del procuratore svolge la propria attività con il coordinamento e la vigilanza della scrivente, la quale provvede all'emissione delle necessarie deleghe per l'attività di udienza ai VPO e per l'attività fuori udienza, fissa le direttive di carattere generale, i criteri e le prassi applicative emerse anche a seguito delle riunioni di coordinamento”.

PARTE NONA

Altri profili

Cenni su altri dati dell'area penale in generale

Nel periodo in esame nessuna richiesta di **estradizione** è pervenuta e pertanto nessuna pendenza è rimasta al 30 giugno 2023.


I casi di applicazione della **legge 22 aprile 2005 n. 69** sono sostanzialmente stabili rispetto al periodo precedente: sono pervenute, infatti, **21** richieste come nel periodo precedente e ne sono state esitate **18** [a fronte di 20].

I **provvedimenti di sequestro** di beni sono stati complessivamente 44 contro i **57** dello scorso anno; quelli di **confisca** 34 a fronte di **38**; nessun caso di "**sequestro per equivalente**".

I procedimenti sopravvenuti per l'applicazione di **misure di prevenzione** sono stati quantitativamente inferiori rispetto al precedente periodo se si considera il fenomeno nella sua interezza, ma un andamento diverso si registra entrando nel dettaglio delle varie tipologie. Infatti, **458** sono le proposte contro le **495** del periodo pregresso; quanto alla loro definizione **548** le proposte definite a fronte delle **535** precedenti.

Le proposte registrate nell'Anno Giudiziario in esame per l'applicazione di misure di prevenzione personale sono state **366** contro le **382** del periodo precedente [il 4% in meno], **34** contro le **45** del periodo precedente [-24%] quelle relative all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale e **58** contro **68** [-15%] quelle relative alle misure sia personali che patrimoniali. A fronte di tale sopravvenienza **430**, **44** e **74** sono state le proposte definite nell'Anno Giudiziario rispettivamente per le misure di prevenzione personali, patrimoniali e sia personali che patrimoniali.


Il grafico che segue mostra la ripartizione delle **484** misure pendenti al 30 giugno 2023 nelle varie tipologie [al 30 giugno 2022 erano 590 le misure pendenti]:



Patrocinio a Spese dello Stato


Nel distretto il totale delle spese liquidate nel periodo in esame per il **settore penale** ammonta a € 35.934.255,89 in aumento [+9,82%] rispetto ai costi rilevati lo scorso anno che ammontavano a € 32.720.835,40.

I valori più significativi sono relativi al Tribunale di Palermo [€ 16,4 mln circa], alla Corte di Appello [€ 4,44 mln] e, a seguire, ai Tribunali di Termini Imerese [4,23 mln], di Agrigento [3,13 mln], di Trapani [2,91 mln] come esposti nella tabella che segue:




Per il **settore civile** l'importo delle spese liquidate nel distretto ammonta complessivamente a € 14.814.891,02 contro € 15.222.938,99 [-2,68%] del precedente anno giudiziario.

I valori più elevati riguardano il Tribunale di Palermo [€ 6,73 mln] e il Tribunale di Termini Imerese [€ 2,86 mln circa].




Le somme pagate ai Difensori hanno subito un incremento pari all'11,5% nel settore penale, attestandosi complessivamente a circa **€ 30,58 mln** [contro € 27,43 mln del periodo precedente] mentre nel settore civile sono lievemente diminuite [-1,75% circa] per l'imposto di **€ 12,89 mln** [contro i precedenti € 13,12 mln].

Il grafico seguente indica che gli onorari dei Difensori costituiscono l'85,67% dei costi sostenuti complessivamente in entrambi i settori:




Il grafico che segue indica la ripartizione delle spese sostenute nei due settori civile e penale:



I grafici che seguono rappresentano l'andamento sia del totale delle spese complessivamente liquidate nel periodo 01/07/2015 – 30/06/2023 nel distretto, sia di quello



delle voci “Spese per onorari dei difensori” e “Altre spese”, costituenti le sue componenti principali:



Dall’esame del grafico che precede si evince che, dopo la flessione registrata nel biennio 2019-21 dovuta quasi certamente alla sospensione dell’attività causata dalla pandemia da Covid 19, l’importo totale delle spese liquidate per il patrocinio a spese dello stato è tornato ad aumentare a partire dall’anno 2021-22, raggiungendo il valore massimo osservato nell’intero periodo considerato pari a € 50.749.146,91 con un incremento di oltre il 100% rispetto all’A.G. 2015-16 quando l’importo liquidato era stato pari a € 5.350.839,72.

Identico andamento si rileva per ciascuna delle componenti di tale spesa, anche se nell’ultimo biennio la voce “Spese per onorari dei difensori” mostra un incremento molto più accentuato rispetto alle “Altre Spese”.

I grafici sottostanti mostrano il *trend* relativo alle spese sostenute, nonché delle sue componenti, distintamente per i settori civile e penale negli stessi anni:



Anche quest'anno i dati sulle somme liquidate per il ricorso al patrocinio a spese dello Stato confermano il *trend* di crescita registrato nei precedenti anni giudiziari e già segnalato nelle precedenti relazioni.

È del tutto ragionevole ipotizzare che sull'incremento della spesa incida in modo significativo la forte crisi economica che affligge, soprattutto dopo la pandemia, le aree che fanno parte del distretto con conseguente crescita delle sacche di povertà e di una maggiore difficoltà di accesso alla giurisdizione che, invece, deve essere sempre assicurato in attuazione dei principi costituzionali.

Tuttavia, ancora una volta va ribadito che occorre che Magistratura e Avvocatura continuino a mantenere vigile l'attenzione per evitare possibili distorsioni applicative del tutto estranee alla funzione dell'istituto, che finiscano per trasformarlo da nobile e insostituibile strumento di garanzia in anomala forma di sostegno del reddito di una parte del Foro.

I ritardi che diversi anni fa erano maturati nella liquidazione dei compensi in favore della parte ammessa al beneficio sono stati sostanzialmente recuperati grazie a uno sforzo fuori dal comune dell'intera struttura che procede alacramente con l'obiettivo finale di azzerarli.

Con specifico riferimento al carico di lavoro gestito nel periodo 01/07/2022-30/06/2023 per i **capitoli 1360 e 1362** si segnala che:

- all'01.7.2022 risultavano pendenti **21.765** pratiche [decreti e ordini di pagamento]; il totale del carico di lavoro al 31/12/2022 è stato di **41.687** pratiche;
- al 31.12.2022 sono state esitate **20.667** pratiche, di cui 350 modelli di pagamento relativi alle spese di giustizia anticipate dalle Poste Italiane [$20.667 - 350 = 20.317$] con l'emissione di **10.273** ordinativi di pagamento;
- al 31.12.2022 risultavano pendenti **21.370** pratiche [$41.687-20.317$].

Nel 2022 a fronte di un fabbisogno complessivo di € 39.638.900,91 sono stati accreditati € 33.231.027,24, ossia l'83,83% di quanto richiesto.

Sono stati effettuati pagamenti per complessivi 27.037.489,46. [pari all'81,36% delle somme accreditate, rispetto al 79,10% del 2021] con un residuo € 6.193.537,78 contro € 7.847.226,68 del 2021.

Per quanto riguarda il debito pregresso è stato estinto integralmente il debito 2020, come da obiettivo assegnato per il 2022, mentre per il 2021 sono state pagate le pratiche pervenute dagli uffici del distretto sino al 4 ottobre 2021 e interamente quelle della Corte di Appello.

Per l'anno corrente sono state pagate le pratiche pervenute al 2 maggio 2022 [19 giugno per la Corte].

Le somme accreditate sono state usate anche per l'estinzione del debito con Poste Italiane S.P.A. per il saldo del debito 2021, per il primo e secondo quadrimestre 2022.

Per il **capitolo 1362** – indennità giudici onorari di tribunale e giudici ausiliari della Corte di Appello sono state pagate tutte le pratiche pervenute sia in conto competenza che in conto residui, tranne 3 pratiche pervenute dopo la data di chiusura della contabilità 2022.

Parte delle risorse finanziarie sono state destinate al versamento dell'iva, contestualmente all'emissione degli ordinativi e delle ritenute.

Sono state versate le ritenute maturate al 30 novembre 2022.

Regolarmente inviati alla Ragioneria dello Stato i rendiconti per l'anno 2022 per i quali

l'organo di controllo ha comunicato il discarico e la regolarità amministrativo contabile degli stessi.

Per quanto concerne il **1° semestre 2023**:

- al 01/01/2023 risultavano giacenti 21.370 pratiche e **13.900** pervenute per un carico di lavoro complessivo totale al **30/06/2023** di **35.270** pratiche;
- al **30/06/2023** sono stati emessi 5.106 ordinativi pari a 10.056 pratiche considerando però che per la competenza 2023 i primi accreditamenti sono pervenuti il 17 febbraio ed il 3 marzo per i residui;
- al **30/06/2023** sul capitolo 1360 sono stati accreditati € 24.576.000,00 di cui spesi 12.895.139,52; e 1.283732,40,00 sul capitolo 1362 di cui spesi 784.430,75;
- al **30/06/2023** è stato estinto il debito 2021 e quello del 2022 sino alla fine di maggio per le pratiche pervenute dagli uffici del distretto e sino al 21 luglio per la Corte di Appello. Per il debito dell'anno corrente al 30/06/2023 sono state pagate le pratiche pervenute al 15 febbraio 2022 dagli uffici del distretto e al 4 giugno quelle della Corte di Appello.

Considerando che l'obiettivo assegnato dal Dirigente per il 2023 prevedeva l'estinzione del debito 2021 e la riduzione del debito 2022, per un totale di 10.500 pratiche complessive [contro le 9.000 nel 2021], alla fine del semestre era stato già estinto il debito relativo al 2021 [100% target 2021] e pagate 3.002 pratiche relative al debito dell'anno 2022 corrispondenti al 91,89% del target dell'obiettivo assegnato.

Al 01/07/2023 risultano pendenti **22.050** pratiche.

Complessivamente **per l'intero anno 2023** sono stati accreditati 27.761.594,92 euro su un fabbisogno di 39.746.180,42 euro [69,85%].

In tutto il 2022 sono stati effettuati pagamenti per complessivi € 27.558.499,26 pari al 99,27% [81,36% nel 2022] di quanto accreditato con un residuo di € 211.533,05 [6.193.537,78 nel 2022].

L'obiettivo a fine 2023 è stato ampiamente raggiunto con un risultato pari al 100% per le pratiche relative all'anno 2021 e al 122,14% per quelle del 2022 [pratiche pagate 3.994 rispetto alla previsione di 3.270].

In totale nel 2023 sono state pagate 21.160 pratiche con l'emissione di 10.448 ordinativi di pagamento.

Le somme accreditate sono state usate anche per l'estinzione del debito con Poste Italiane S.P.A. per il saldo del debito 2022, per il primo quadrimestre 2023 [con 7.126,49 euro ancora da pagare a motivo dell'accREDITAMENTO di una somma inferiore al fabbisogno].

Non sono stati accreditati i fondi per l'estinzione del debito con Poste Italiane S.P.A. per il secondo quadrimestre 2023.

Parte delle risorse finanziarie sono state destinate al versamento dell'iva, contestualmente all'emissione degli ordinativi e al pagamento delle ritenute maturate sino al 31 maggio 2023 per il capitolo 1360 e sino al 15 dicembre 2023 per il capitolo 1362.

Va detto che i dati numerici sopra esposti non danno pienamente conto della certosa attività di controllo che l'Ufficio svolge e della particolare competenza necessaria per un continuo confronto con magistrati, avvocati e funzionari del distretto, che annualmente si traduce anche

in considerevoli risparmi per l'Erario.

Il personale dell'Ufficio ha saputo sempre fare squadra con grande professionalità e impegno, anche nei momenti più critici, riuscendo a lavorare in un clima sereno.

Purtroppo, nonostante la massima disponibilità e la cortesia usate, non sono mancate le legittime rimostranze degli utenti per ritardi o inadempienze riconducibili ad altri uffici o all'amministrazione centrale o semplicemente alla impossibilità di gestione del carico di lavoro.

Tale filiera si è rivelata sin da subito incompatibile con la fattura elettronica e le disposizioni sui tempi della P.A. dato che i fascicoli giungono al funzionario delegato ben oltre i termini previsti per legge.

Tale situazione potrebbe essere evitata soltanto mediante l'istituzione di un funzionario delegato per ogni ufficio giudiziario.

Quanto sopra oltre a tradursi in un notevole carico di lavoro per l'Ufficio determina anche situazioni di malcontento da parte dei creditori.

Si denotano inoltre diverse criticità da parte degli uffici dipendenti in materia di controllo delle fatture elettroniche prima della loro accettazione e del trasferimento al funzionario delegato con la conseguenza di dover richiedere, acquisire e registrare oltre alle fatture errate anche le note di credito e le nuove fatture. In tali situazioni si triplicano di fatto gli adempimenti connessi alla gestione della singola pratica.

Le criticità di cui sopra sono state accentuate dal nuovo applicativo INIT il cui uso al momento si sovrappone all'uso del SICOGE.

La riforma del Bilancio con l'introduzione della programmazione della spesa quale nuovo adempimento del funzionario delegato ha aggravato il carico di lavoro dell'ufficio.

Tralasciando il fatto che le spese di giustizia non sono programmabili e che solo a consuntivo si possono conoscere le obbligazioni effettivamente assunte, non si comprende come l'Ufficio che gestisce mediamente oltre 40.000 pratiche l'anno possa svolgere tali nuovi adempimenti.

Per tali motivi i programmi di spesa sono predisposti, come fatto dalla generalità degli uffici del funzionario delegato, inserendo le somme complessive.

Per un'opportuna valutazione del carico di lavoro è sufficiente un confronto con il personale necessario qualora tutti i Tribunali del distretto dipendenti dallo scrivente [Minori, Sorveglianza, Marsala, Sciacca, Termini e Trapani] fossero, come auspicabile, sede di Funzionario Delegato con competenza ognuno per il proprio circondario. In tali ipotesi sarebbero necessarie almeno 18 unità [tre unità per ufficio].

Il decentramento dell'attività con l'istituzione di nuovi funzionari delegati negli uffici di cui sopra, preceduta dall'immissione negli organici di personale di area contabile, appare l'unica soluzione per ridurre i tempi di pagamento delle spese di giustizia.

In questa ottica, va segnalato che con nota del 2 gennaio 2024 il Ministero della Giustizia, accogliendo una specifica richiesta di questa Presidenza, ha deliberato che *"le fatture gravanti sul capitolo di bilancio 1360 [spese di giustizia] relative a prestazioni eseguite per conto del Tribunale di Sciacca vengano pagate dal Funzionario delegato presso il Tribunale di Agrigento"*.

Nella stessa nota il Ministero ha comunicato di non poter accogliere l'analogha richiesta di istituzione del Funzionario delegato per il Tribunale di Trapani, al quale accorpate nella materia quello di Marsala, per mancanza della copertura del posto di Dirigente amministrativo nel

Tribunale di Trapani.

Le seguenti tavole statistiche indicano le spese liquidate in materia di patrocinio a spese dello Stato a livello nazionale e a livello distrettuale nel 2022 [ultimo dato ufficiale disponibile] limitatamente alla materia penale, in quanto per il settore civile non sono disponibili anche quest'anno i dati relativi agli altri distretti:

Spese liquidate in materia penale per Patrocinio a spese dello Stato	Totale costi [iva incl.]	Onorari difensori [iva incl.]	Altri Costi [iva incl.]
Anno 2022	212.509.592,00 €	196.568.409,00 €	15.941.183,00 €

Fonte: Ministero della Giustizia – Direzione Generale Giustizia Penale

Spese liquidate in materia penale per Patrocinio a spese dello Stato – Anno 2022

Distretto	Totale costi [iva incl.]	Onorari difensori [iva incl.]	Altri Costi [iva incl.]
Palermo	32.533.337,00 €	30.737.409,00 €	2.159.928,00 €
% sul totale nazionale	15,3%	15,5%	13,6%

Fonte: Ministero della Giustizia – Direzione Generale Giustizia Penale

Si desume, quindi, che nell'anno predetto l'incidenza delle spese liquidate in materia penale nel distretto di Palermo risulta superare il 15% del totale nazionale, percentuale che era stata quasi raggiunta negli anni precedenti.

Il dato merita pertanto di essere oggetto di attenta riflessione se comparato con la percentuale della popolazione residente al 1° gennaio 2023 nel distretto di Palermo rispetto al totale nazionale, come di seguito indicato:

Provincia	N.ro Residenti	% sul totale Nazionale
Agrigento	412.472	0,7%
Palermo	1.200.957	2,0%
Trapani	413.568	0,7%
Distretto di Palermo	2.026.997	3,4%
Totale Nazionale	58.850.717	

In buona sostanza, un distretto con il **3,44%** della popolazione nazionale ha assorbito nel 2022 il **15,31%** della spesa complessiva nazionale per il settore penale [nel 2021 tale percentuale risultava pari al **14,68%** e nel 2020 al **14,13%**].

Vengono confermate tutte le considerazioni esposte in occasione della relazione predisposta per il precedente anno giudiziario e cioè che si tratta di valori che non possono essere spiegati solo con la pur esistente crisi economica del territorio del distretto, in quanto da una comparazione statistica con i dati relativi a realtà socioeconomiche simili, come Catania, Reggio Calabria e Napoli, emerge la assoluta primazia del dato palermitano, come esposto nelle tabelle che seguono:

Spese liquidate in materia penale per Patrocinio a spese dello Stato – Anno 2022

Distretto	Totale costi [iva incl.]	Onorari difensori [iva incl.]	Altri Costi [iva incl.]
Catania	13.442.911,00 €	12.782.115,00 €	660.796,00 €
% sul totale nazionale	6,3%	6,5%	4,1%
Reggio di Calabria	6.334.304,00 €	5.133.964,00 €	1.200.340,00 €
% sul totale nazionale	3,0%	2,6%	7,5%
Napoli	9.808.331,00 €	9.549.418,00 €	258.913,00 €
% sul totale nazionale	4,6%	4,9%	1,6%

Fonte: Ministero della Giustizia – Direzione Generale Giustizia Penale

Un altro indicatore utile per l'analisi del fenomeno può essere il rapporto tra le spese liquidate e la popolazione residente in ciascuno dei distretti menzionati, che assume i valori di seguito specificati:

Totale dei costi per patrocinio a spese dello Stato in materia Penale – Anno 2022

Distretto	Totale costi [iva incl.]	Popolazione residente 01-gen-23	Costi pro-capite
Palermo	32.533.337,00 €	2.026.997	16,05 €
Catania	13.442.911,00 €	1.772.788	7,58 €
Reggio di Calabria	6.334.304,00 €	517.202	12,25 €
Napoli	9.808.331,00 €	4.533.536	2,16 €
Totale Nazionale	212.509.592,00 €	58.850.717	3,61 €

La comparazione dei dati presentati in tabella con l'analoga tabella relativa all'anno precedente, che si riporta di seguito, evidenzia la variazione del parametro pro-capite a livello territoriale e se per l'intero territorio nazionale il costo pro-capite è passato da 3,37€ a 3,61€ [+7,15%], nel distretto palermitano l'aumento registratosi è pari al 12,3% ed il valore assoluto è di 16,05€.

Totale dei costi per patrocinio a spese dello Stato in materia Penale – Anno 2021

Distretto	Totale costi [iva incl.]	Popolazione residente 01-gen-22	Costi pro-capite
Palermo	29.189.119,00 €	2.042.098	14,29 €
Catania	10.902.875,00 €	1.779.557	6,13 €
Reggio di Calabria	4.777.860,00 €	522.127	9,15 €
Napoli	9.877.805,00 €	4.559.927	2,17 €
Totale Nazionale	198.790.766,00 €	59.030.133	3,37 €

La seguente tabella mostra il numero delle persone interessate [distinte per età e nazionalità] e delle persone ammesse a patrocinio a spese dello Stato in materia penale per ciascun distretto giudiziario nell'anno 2022.

Come si può agevolmente ricavare il distretto di Palermo presenta il maggior numero di persone interessate [21.025] all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia penale [10,54% del totale nazionale] sebbene la popolazione ivi residente risulti pari al 3,44% del totale dei residenti nell'intera nazione.

Delle 20.959 persone richiedenti l'89,3% [18.708] ha visto accolta l'ammissione all'istituto in oggetto, a fronte di una percentuale media nazionale pari all'87,9%. A esse vanno aggiunti 66 minorenni ammessi d'ufficio per un totale di 18.774 ammissioni.

DISTRETTI	TOT. PERSONE INTERESSATE (1)+(3)	TOT. PERSONE AMMESSE = (2)+(3)	PERSONE RICHIEDENTI maggiorenni e minorenni			MINORENNI AMMESSI D'UFFICIO (3)
			PERSONE RICHIEDENTI maggiorenni e minorenni	persone richiedenti ammesse (2)	persone richiedenti non ammesse	
PALERMO	21.025	18.774	20.959	18.708	2.251	66
R O M A	17.486	15.142	16.909	14.565	2.344	577
MILANO	16.822	15.097	16.421	14.696	1.726	401
NAPOLI	14.893	12.590	14.599	12.296	2.303	294
CATANIA	13.328	11.859	13.264	11.795	1.469	64
TORINO	11.750	10.604	11.451	10.305	1.146	299
CATANZARO	11.043	9.684	10.972	9.613	1.359	71
FIRENZE	10.643	9.313	10.280	8.950	1.330	363
BOLOGNA	8.878	7.701	8.841	7.664	1.177	37
BARI	6.337	5.478	5.973	5.114	859	364
L'AQUILA	6.156	5.518	6.084	5.446	638	72
VENEZIA	5.987	5.343	5.941	5.297	644	46
GENOVA	5.937	5.196	5.927	5.186	741	10
CAGLIARI	5.233	4.949	5.150	4.866	284	83
CALTANISSETTA	4.691	4.129	4.660	4.098	562	31
MESSINA	4.606	4.048	4.585	4.027	558	21
LECCE	4.505	3.919	4.488	3.902	586	17
ANCONA	4.182	3.629	4.150	3.597	553	32
REGGIO C.	3.696	3.095	3.583	2.982	601	113
BRESCIA	3.479	3.167	3.427	3.115	312	52
SALERNO	3.270	2.694	3.233	2.657	576	37
TRIESTE	3.132	2.778	3.104	2.750	354	28
SASSARI	2.671	2.413	2.671	2.413	258	0
PERUGIA	2.557	2.307	2.534	2.284	250	23
POTENZA	2.165	1.935	2.161	1.931	230	4
TARANTO	1.801	1.474	1.769	1.442	327	32
CAMPOBASSO	1.450	1.297	1.446	1.293	153	4
TRENTO	1.412	1.314	1.368	1.270	98	44
BOLZANO	437	411	419	393	26	18
TOT. NAZ.	199.572	175.857	196.369	172.654	23.715	3.203
% su pers. int.	100,0%		98,4%	86,5%	11,9%	1,6%
			% di accoglimento richiesta	87,9%		

Fonte: Ministero della Giustizia - Direzione Generale Giustizia Penale

Per completare l'indicazione dei dati sulla materia la tabella che segue mostra le spese pagate dall'Erario per l'anno 2022 in ciascun distretto sia per la materia penale sia per quella civile e riguarda sia gli uffici giudicanti sia quelli requiranti:

Spese pagate dall'erario rilevate presso gli uffici giudicanti e requirenti (esclusi UNEP) - Anno 2022

Distretto	Spese	Indennità	Onorari	Altre voci	Oneri	IVA	Totale (iva inclusa)
PALERMO	€46.702.740	€5.665.781	€51.847.769	€0	€2.022.831	€16.254.822	€122.493.942
NAPOLI	€18.919.437	€22.185.889	€34.619.299	€393	€1.433.508	€8.089.360	€85.247.886
ROMA	€13.870.615	€12.499.118	€46.545.964	€0	€1.887.871	€9.292.386	€84.095.953
MILANO	€15.615.578	€9.518.605	€41.997.805	€0	€1.597.460	€9.661.198	€78.390.647
CATANIA	€10.488.219	€4.436.181	€38.548.383	€0	€1.460.936	€5.727.968	€60.661.686
CATANZARO	€10.625.665	€4.124.408	€27.787.793	€0	€1.119.517	€5.334.121	€48.991.504
TORINO	€7.056.359	€6.078.474	€28.720.822	€0	€1.102.324	€5.523.620	€48.481.600
FIRENZE	€8.660.964	€5.368.382	€27.229.618	€0	€1.075.391	€5.397.699	€47.732.054
BOLOGNA	€5.502.629	€5.733.207	€25.168.550	€0	€969.984	€4.598.689	€41.973.060
BARI	€9.595.604	€5.272.147	€19.722.970	€0	€755.737	€4.631.956	€39.978.413
CAGLIARI	€7.480.212	€3.038.153	€24.315.964	€0	€945.847	€3.919.062	€39.699.237
VENEZIA	€7.061.695	€5.054.895	€17.477.416	€0	€678.906	€4.305.596	€34.578.508
LECCE	€4.890.814	€4.394.359	€20.350.973	€0	€792.328	€3.120.774	€33.549.247
L'AQUILA	€2.609.602	€2.777.679	€23.741.846	€0	€901.830	€3.258.668	€33.289.626
REGGIO CALABRIA	€14.070.635	€2.122.075	€10.641.663	€0	€428.101	€4.418.979	€31.681.453
BRESCIA	€6.166.820	€2.985.075	€13.237.018	€0	€515.861	€3.221.052	€26.125.826
GENOVA	€4.957.493	€4.701.128	€12.937.280	€0	€544.496	€2.790.139	€25.930.536
ANCONA	€2.997.644	€2.011.378	€11.154.610	€0	€453.036	€2.003.217	€18.619.886
CALTANISSETTA	€3.712.387	€1.239.032	€10.309.766	€0	€413.607	€1.710.991	€17.385.784
MESSINA	€2.844.458	€1.545.375	€10.212.665	€0	€402.627	€1.540.873	€16.545.999
TRIESTE	€2.039.483	€1.557.822	€9.632.996	€0	€368.737	€1.951.978	€15.551.016
SALERNO	€3.379.815	€3.256.166	€4.248.080	€0	€178.797	€1.160.688	€12.223.547
PERUGIA	€1.525.320	€1.619.050	€5.946.487	€0	€243.700	€1.038.083	€10.372.641
POTENZA	€2.126.803	€1.554.756	€5.121.989	€0	€207.738	€1.010.456	€10.021.743
TRENTO	€1.612.916	€696.227	€4.319.954	€0	€161.371	€1.052.335	€7.842.804
CAMPOBASSO	€573.780	€778.120	€3.526.692	€0	€148.228	€479.790	€5.506.609
Totale	€215.087.688	€120.213.481	€529.364.374	€393	€20.810.769	€111.494.502	€996.971.207

Si nota chiaramente come per il 2021 anche nel 2022 il distretto di Palermo, con una spesa di € 122.493.942, si colloca al primo posto in ambito nazionale per il valore delle spese pagate e assorbe circa il 12,29% della spesa nazionale, addirittura maggiore rispetto al valore registrato nell'anno 2021 pari a circa il 10,65%.

Ricorsi ex lege Pinto


Nel corso dell'Anno Giudiziario 2022-23 sono stati iscritti 307 procedimenti [291 ricorsi per violazione del termine ragionevole del processo e 16 opposizioni ex art. 5 ter l.89/2001], mentre i procedimenti definiti sono stati 320 [304 ricorsi e 16 opposizioni], con la conseguenza che la pendenza al 30 giugno 2023 era pari a 36 procedimenti [31 ricorsi e 5 opposizioni].

La tabella che segue mostra l'andamento dei flussi in materia di equa riparazione, riportati per anno solare e non per anno giudiziario, dall'anno 2016 in poi, ossia da quando la Corte di Appello di Palermo è divenuta competente sulle domande risarcitorie per i giudizi definiti nel distretto:

	Anno	Iscritti	Definiti	Pendenti Finali
Equa riparazione per violaz. del termine rag. del process(L89/2001)	2016	310	266	44
	2017	367	361	50
	2018	536	469	117
	2019	578	610	85
	2020	378	400	63
	2021	351	351	63
	2022	317	335	45
	2023	289	291	43
	<i>di cui</i>			
Ricorsi ex art. 3 L89/2001	2016	277	250	27
	2017	329	315	41
	2018	507	445	103
	2019	534	573	64
	2020	353	365	52
	2021	324	322	54
	2022	297	315	36
	2023	267	272	31
	Opposizione ex art. 5 ter L89/2001	2016	33	16
2017		38	46	9
2018		29	24	14
2019		44	37	21
2020		25	35	11
2021		27	29	9
2022		20	20	9
2023		22	19	12

L'esame dei dati esposti nella tabella che precede conferma la riduzione delle sopravvenienze già osservata a partire dal 2020, quando, in concomitanza con la fase acuta della pandemia, la flessione era stata drastica.


Il grafico sottostante mostra l'andamento delle iscrizioni nel corso degli anni:



Quanto alle definizioni, invece, seppur in lieve flessione rispetto all'anno precedente [si passa da 335 del 2022 a 291 del 2023] sono comunque superiori rispetto alle sopravvenienze, per cui la pendenza finale è in costante decremento [-4,4% rispetto all'anno precedente e del 49% rispetto al 2019].


Nel corso del 2023 hanno contribuito alla definizione dei ricorsi ex *Lege Pinto* anche gli addetti all'UPP, infatti, tali procedimenti sono esitati, in massima parte, in base a criteri standardizzati di cui sono stati resi edotti i nuovi funzionari cui sono stati forniti i modelli del provvedimento definitorio della fase monitoria adottato dai giudici togati della sezione.

Il grafico sottostante mostra l'andamento definizioni a partire dal 2016:



La tabella che segue mostra i dati relativi al numero e all'importo dei decreti di liquidazione emessi nel distretto dal 2016 al 2023:

Anno	Decreti di Liquidazione Emessi	Importo	Var. % [a.p.]	Var. % [2016]
2016	67	€ 373.200,55	-	-
2017	138	€ 1.043.625,88	180%	180%
2018	251	€ 1.692.800,78	62%	354%
2019	338	€ 4.588.420,28	171%	1129%
2020	259	€ 3.398.178,07	-26%	811%
2021	347	€ 4.367.156,35	29%	1070%
2022	242	€ 2.594.588,09	-41%	595%
2023	191	€ 1.347.247,93	-48%	261%



Come si vede dalla tabella e dal grafico che precedono, dopo la flessione osservata nel 2020 causata dalla contrazione dell'attività dovuta alla pandemia da COVID-19 e il recupero osservato nel 2021, a partire dal 2022 si registra una nuova flessione sia nel numero di decreti emessi [-21%] sia, ancor di più, nel totale delle somme liquidate [-48%].

Tale ultimo dato, in particolare, costituisce un indiretto riscontro della riduzione della durata dei processi rispetto alla quale l'importo dell'indennizzo è direttamente proporzionale.

Ripartizione degli importi liquidati 2016 -2023 per fasi di giudizio

Anche quest'anno l'Ufficio continua ad avvalersi del programma attivato *in house* per la rilevazione sia dell'importo complessivo liquidato a titolo di Equa riparazione *ex lege Pinto* a partire dal 2016 [anno in cui la Corte di Appello di Palermo è divenuta competente in materia], sia delle materie e della fase del giudizio da cui scaturiscono i rimborsi per equa riparazione, distinto per Ufficio di provenienza del giudizio costituente il presupposto della domanda risarcitoria.

Per poter quantificare in modo esatto l'importo liquidato per ciascuna fase di giudizio sono stati esaminati nel dettaglio tutti i decreti emessi, al fine di ricostruire gli anni utili ai fini del calcolo per il pagamento delle singole fasi di giudizio e ricavare i relativi importi.

Infatti, nella maggior parte dei casi l'importo indicato nel provvedimento è omnicomprensivo delle singole fasi di giudizio anche quando vi sia indicato il numero degli anni utili ai fini del risarcimento per equa riparazione.

Inoltre, sempre al fine di quantificare correttamente le somme liquidate, le *Opposizioni* sono state messe in relazione con i relativi *Ricorsi*, in modo da "eliminare" i decreti revocati in sede di opposizione ed escludere conseguentemente le relative liquidazioni e/o modificare secondo quanto disposto con il secondo decreto.

Escludendo dalla rilevazione sia i procedimenti pendenti alla data di rilevazione sia quelli in cui la controparte non è il Ministero della Giustizia o per i quali la Corte si è dichiarata incompetente o non definiti nel merito [non luogo a provvedere, riuniti ad altro procedimento, cancellati, etc.], il numero di decreti esaminato nel corso del **2023** è stato pari a 179, così suddivisi:

- Ricorso per Equa riparazione per violazione del termine rag. del processo [L89/2001]: 173;
- Opposizione ex Art. 5 ter L89/2001: 6;

che si aggiungono ai 1.887 decreti già esaminati nei due anni precedenti.

I dati così rilevati sono stati analizzati allo scopo di evidenziare non solo l'importo complessivo liquidato nel corso di ciascun anno ma anche le materie e la fase del giudizio da cui scaturiscono i maggiori rimborsi per equa riparazione.

L'analisi quantitativa è stata preceduta da opportune verifiche qualitative sui dati rilevati.

Le tabelle successive illustrano quanto osservato.

In particolare, le somme liquidate a titolo di equa riparazione negli anni 2016 –2023 sono così suddivise per materia, anno di definizione e Uffici di competenza:

Tabella 1: Decreti accolti

Anno definizione	Materia				Totale complessivo
	Contenzioso	Esecuzioni	Fallimentare	Penale	
2016	143	3	21		167
2017	150	3	94	12	259
2018	262	4	107	6	379
2019	190	2	178	1	371
2020	122	1	128	3	254
2021	90	0	140	6	236
2022	73	1	139	8	221
2023	78	0	95	6	179
Totale	1.108	14	902	42	2.066

Tabella 2: Importi riconosciuti, distinti per materia e anno di definizione in Corte

Anno definizione	Materia				Totale complessivo
	Contenzioso	Esecuzioni	Fallimentare	Penale	
2016	552.354,00 €	15.700,00 €	156.360,00 €	- €	724.414,00 €
2017	935.662,82 €	2.500,00 €	715.058,21 €	23.200,00 €	1.676.421,03 €
2018	1.441.195,32 €	21.700,00 €	1.624.989,69 €	11.325,00 €	3.099.210,01 €
2019	733.815,16 €	2.854,00 €	4.575.684,59 €	6.700,00 €	5.319.053,75 €
2020	650.822,59 €	1.999,00 €	2.635.757,81 €	2.600,00 €	3.291.179,40 €
2021	340.980,33 €	-	1.747.698,77 €	16.900,00 €	2.105.579,10 €
2022	446.769,01 €	4.500,00 €	1.302.684,58 €	22.200,00 €	1.776.153,59 €
2023	296.026,59 €	-	625.920,68 €	10.080,00 €	932.027,27 €
Totale	5.397.625,82 €	49.253,00 €	13.384.154,33 €	93.005,00 €	18.924.038,15 €

Tabella 3: Spese complessivamente liquidate per anno di definizione:

Anno definizione	Spese Liquidate
2016	77.084,16 €
2017	120.130,86 €
2018	164.825,91 €
2019	183.099,28 €
2020	126.410,01 €
2021	108.715,84 €
2022	82.723,35 €
2023	70.368,55 €
Totale	933.357,96 €

Tabella 4: liquidazioni relative a ritardi maturati in primo grado di giudizio per Tribunale di competenza del processo oggetto di contestazione

Anno definizione	Tribunale						Totale complessivo
	Agrigento	Marsala	Palermo	Sciacca	Termini Imerese	Trapani	
2016	117.084,00 €	37.300,00 €	202.483,30 €	80.420,00 €	29.800,00 €	31.560,00 €	498.647,30 €
2017	174.443,55 €	180.116,60 €	389.512,18 €	44.500,00 €	38.900,00 €	307.232,03 €	1.134.704,36 €
2018	211.364,00 €	590.709,58 €	545.196,69 €	60.400,00 €	31.666,00 €	772.090,10 €	2.211.426,37 €
2019	174.305,90 €	1.108.004,56 €	1.902.953,65 €	11.500,00 €	153.765,33 €	1.516.255,04 €	4.866.784,48 €
2020	157.882,38 €	477.534,19 €	1.895.899,14 €	10.600,00 €	75.627,99 €	312.933,65 €	2.930.477,34 €
2021	110.763,46 €	469.132,53 €	940.830,45 €	175.800,00 €	136.054,62 €	67.054,55 €	1.899.635,61 €
2022	86.342,99 €	241.209,12 €	640.726,40 €	6.000,00 €	469.094,77 €	33.412,64 €	1.476.785,92 €
2023	90.565,33 €	54.600,00 €	494.058,59 €	6.780,00 €	65.532,11 €	24.100,00 €	735.636,03 €
Totale	1.122.751,61 €	3.158.606,58 €	7.011.660,40 €	396.000,00 €	1.000.440,82 €	3.064.638,01 €	15.754.097,42 €
Incidenza %	7,1%	20,0%	44,5%	2,5%	6,4%	19,5%	100,0%

Tabella 4.1: liquidazioni relative a ritardi maturati in primo grado di giudizio per materia Tribunale di Agrigento

Anno definizione	Materia				Totale complessivo
	Contenzioso	Esecuzioni	Fallimentare	Penale	
2016	89.484,00 €	3.600,00 €	24.000,00 €	- €	117.084,00 €
2017	124.843,55 €	- €	26.400,00 €	23.200,00 €	174.443,55 €
2018	174.564,00 €	13.000,00 €	21.800,00 €	2.000,00 €	211.364,00 €
2019	118.305,90 €	1.200,00 €	54.800,00 €	- €	174.305,90 €
2020	124.901,81 €	- €	32.180,57 €	800,00 €	157.882,38 €
2021	42.628,33 €	- €	68.135,13 €	- €	110.763,46 €
2022	20.234,67 €	- €	49.608,32 €	16.500,00 €	86.342,99 €
2023	49.366,67 €	- €	40.398,66 €	800,00 €	90.565,33 €
Totale	744.328,93 €	17.800,00 €	317.322,68 €	43.300,00 €	1.122.751,61 €

**Tabella 4.2: liquidazioni relative a ritardi maturati in primo grado di giudizio per materia
Tribunale di Marsala**

Anno definizione	Materia				Totale complessivo
	Contenzioso	Esecuzioni	Fallimentare	Penale	
2016	1.400,00 €	- €	35.900,00 €	- €	37.300,00 €
2017	83.466,60 €	- €	96.650,00 €	- €	180.116,60 €
2018	35.666,67 €	- €	554.242,91 €	800,00 €	590.709,58 €
2019	2.600,33 €	- €	1.105.404,23 €	- €	1.108.004,56 €
2020	10.200,00 €	- €	467.334,19 €	- €	477.534,19 €
2021	33.766,00 €	- €	435.366,53 €	- €	469.132,53 €
2022	2.400,00 €	- €	238.809,12 €	- €	241.209,12 €
2023		-	54.600,00 €		54.600,00 €
Totale	169.499,60 €	- €	2.988.306,98 €	800,00 €	3.158.606,58 €

**Tabella 4.3: liquidazioni relative a ritardi maturati in primo grado di giudizio per materia
Tribunale di Palermo**

Anno definizione	Materia				Totale complessivo
	Contenzioso	Esecuzioni	Fallimentare	Penale	
2016	167.883,30 €	12.100,00 €	22.500,00 €	- €	202.483,30 €
2017	156.286,00 €	50,00 €	233.176,18 €	- €	389.512,18 €
2018	300.748,01 €	- €	237.423,68 €	7.025,00 €	545.196,69 €
2019	94.728,00 €	1.654,00 €	1.802.038,32 €	4.533,33 €	1.902.953,65 €
2020	173.139,06 €	533,00 €	1.720.427,08 €	1.800,00 €	1.895.899,14 €
2021	48.273,33 €	- €	892.957,12 €	-400,00 €	940.830,45 €
2022	97.566,67 €	4.500,00 €	536.259,73 €	2.400,00 €	640.726,40 €
2023	57.656,94 €	- €	427.901,65 €	8.500,00 €	494.058,59 €
Totale	1.096.281,31 €	18.837,00 €	5.872.683,76 €	23.858,33 €	7.011.660,40 €

**Tabella 4.4: liquidazioni relative a ritardi maturati in primo grado di giudizio per materia
Tribunale di Sciacca**

Anno definizione	Materia				Totale complessivo
	Contenzioso	Esecuzioni	Fallimentare	Penale	
2016	44.420,00 €	- €	36.000,00 €	- €	80.420,00 €
2017	4.000,00 €	- €	40.500,00 €	- €	44.500,00 €
2018	3.600,00 €	- €	56.800,00 €	- €	60.400,00 €
2019	11.500,00 €	- €	- €	- €	11.500,00 €
2020	800,00 €	- €	9.800,00 €	- €	10.600,00 €
2021	800,00 €	- €	173.800,00 €	1.200,00 €	175.800,00 €
2022	- €	- €	6.000,00 €	- €	6.000,00 €
2023	- €	- €	6.000,00 €	780,00 €	6.780,00 €
Totale	65.120,00 €	- €	328.900,00 €	1.980,00 €	396.000,00 €

**Tabella 4.5: liquidazioni relative a ritardi maturati in primo grado di giudizio per materia
Tribunale di Termini Imerese**

Anno definizione	Materia				Totale complessivo
	Contenzioso	Esecuzioni	Fallimentare	Penale	
2016	22.600,00 €	- €	7.200,00 €	- €	29.800,00 €
2017	17.700,00 €	- €	21.200,00 €	- €	38.900,00 €
2018	31.666,00 €	- €	- €	- €	31.666,00 €
2019	43.765,33 €	- €	110.000,00 €	- €	153.765,33 €
2020	2.966,67 €	- €	72.661,32 €	- €	75.627,99 €
2021	5.600,00 €	- €	130.454,62 €	- €	136.054,62 €
2022	24.600,00 €	- €	443.294,77 €	1.200,00 €	469.094,77 €
2023	3.311,74 €	- €	62.220,37 €	- €	65.532,11 €
Totale	152.209,74 €	- €	847.031,08 €	1.200,00 €	1.000.440,82 €

**Tabella 4.6: liquidazioni relative a ritardi maturati in primo grado di giudizio per materia
Tribunale di Termini Trapani**

Anno definizione	Materia				Totale complessivo
	Contenzioso	Esecuzioni	Fallimentare	Penale	
2016	800,00 €	- €	30.760,00 €	- €	31.560,00 €
2017	43.300,00 €	- €	263.932,03 €	- €	307.232,03 €
2018	17.367,00 €	- €	754.723,10 €	- €	772.090,10 €
2019	13.233,00 €	- €	1.503.022,04 €	- €	1.516.255,04 €
2020	32.967,00 €	- €	279.966,65 €	- €	312.933,65 €
2021	3.969,18 €	- €	46.985,37 €	16.100,00 €	67.054,55 €
2022	4.700,00 €	- €	28.712,64 €	- €	33.412,64 €
2023	4.500,00 €	- €	19.600,00 €	- €	24.100,00 €
Totale	120.836,18 €	- €	2.927.701,83 €	16.100,00 €	3.064.638,01 €

Tabella 5: liquidazioni relative al secondo grado di giudizio per materia

Anno definizione	Materia				Totale complessivo
	Contenzioso	Esecuzioni	Fallimentare	Penale	
2016	158.380,70 €	- €	- €	- €	158.380,70 €
2017	403.702,61 €	2.150,00 €	33.200,00 €	- €	439.052,61 €
2018	470.051,31 €	4.900,00 €	- €	800,00 €	475.751,31 €
2019	311.636,93 €	- €	420,00 €	2.166,67 €	314.223,60 €
2020	243.954,06 €	1.466,00 €	52.388,00 €	- €	297.808,06 €
2021	114.121,49 €	- €	- €	- €	114.121,49 €
2022	163.567,67 €	- €	- €	2.100,00 €	165.667,67 €
2023	74.857,03 €	- €	15.200,00 €	- €	90.057,03 €
Totale	1.940.271,79 €	8.516,00 €	101.208,00 €	5.066,67 €	2.055.062,46 €

Tabella 6: liquidazioni relative al giudizio di legittimità per materia

Anno definizione	Materia				Totale complessivo
	Contenzioso	Esecuzioni	Fallimentare	Penale	
2016	67.386,00 €	- €	- €	- €	67.386,00 €
2017	102.364,06 €	300,00 €	- €	- €	102.664,06 €
2018	407.532,33 €	3.800,00 €	- €	700,00 €	412.032,33 €
2019	138.045,67 €	- €	- €	- €	138.045,67 €
2020	61.894,00 €	- €	1.000,00 €	- €	62.894,00 €
2021	91.388,67 €	- €	- €	- €	91.388,67 €
2022	133.700,00 €	- €	- €	- €	133.700,00 €
2023	106.331,51 €	- €	- €	- €	106.331,51 €
Totale	1.108.642,24 €	4.100,00 €	1.000,00 €	700,00 €	1.114.442,24 €


Piante organiche dei Magistrati togati

Dei 480 magistrati previsti nell'organico nel distretto, al 30 giugno 2023 ne erano presenti 418, con conseguenti 62 vacanze e un indice medio di scoperta del 12,92%, distribuita per uffici come dalla seguente tabella:


UFFICIO	SEDE	MAGISTRATI ORDINARI			SCOPERTURA DI ORGANICO %	Giudicanti/ Requirenti	Giudicanti/ Requirenti
		Previsti	Presenti	Vacanti		PREVISTI	EFFETTIVI
Corte Appello	Palermo	61	55	6	9,8%	3,6	3,7
Magistrato PO Flessibile Giudicante	Palermo	4		4	100,0%	2,0	N.C.
Procura Generale	Palermo	17	15	2	11,8%		
Magistrato PO Flessibile Requirente	Palermo	2		2	100,0%		
Tribunale Minorenni	Palermo	11	8	3	27,3%	1,8	1,33
Procura Minorenni	Palermo	6	6	0	0,0%		
Tribunale Sorv.	Palermo	1	1	0	0,0%		
Uff. Sorv.	Palermo	6	6	0	0,0%		
Uff. Sorv.	Agrigento	2	2	0	0,0%		
Uff. Sorv.	Trapani	3	3	0	0,0%		
Tribunale	Palermo	129	118	11	8,5%	1,8	2,1
Tribunale	Agrigento	32	29	3	9,4%	2,3	2,9
Tribunale	Trapani	25	23	2	8,0%	1,9	1,9
Tribunale	Marsala	24	23	1	4,2%	2,7	2,9
Tribunale	Sciacca	10	9	1	10,0%	2,0	1,8
Tribunale	Termini Imerese	25	21	4	16,0%	2,5	2,6
Procura Rep	Palermo	71	56	15	21,1%		
Procura Rep	Agrigento	14	10	4	28,6%		
Procura Rep	Trapani	13	12	1	7,7%		
Procura Rep	Marsala	9	8	1	11,1%		
Procura Rep	Sciacca	5	5	0	0,0%		
Procura Rep	Termini Imerese	10	8	2	20,0%		
Totale Distretto		480	418	62	12,9%	2,2	2,4

Il dato, peraltro, è in continua variazione in considerazione dei trasferimenti che si registrano soprattutto nei tribunali cd. di "periferia", nei quali il *turnover* è elevato e determina frequenti, anche significative, scoperture dell'organico, che vengono colmate quasi sempre con magistrati di prima nomina ma con soluzioni di continuità che incidono sulla regolarità dell'attività giurisdizionale.

Il grafico che segue mostra la percentuale di scoperta nel distretto nel complesso considerato e ripartito per tipologia di ufficio:



Il grafico che segue mostra invece la percentuale di scoperta per ciascun ufficio del distretto:



Piante organiche del Personale amministrativo

La scopertura nel distretto al 30 giugno 2023 era pari all'11,72% [257 unità], in quanto, a fronte di un organico complessivo di 2.193 unità ne erano in servizio 1.936.

Il dato complessivo sopra indicato è lievemente inferiore rispetto all'anno precedente in cui si attestava all'11,90%, anche se in alcuni settori l'indice di scopertura raggiunge valori ben più elevati, come per la figura del Dirigente Amministrativo per cui solo 5 sono le unità presenti sui 17 posti previsti [-70,59%], dell'Assistente Informatico [-75%], del Funzionario Tecnico [-66,67%], dell'Ufficiale Giudiziario [-61,33%], del Conducente di Automezzi [42,39%]; del Funzionario Contabile [23,08%]. In particolare, per quanto attiene ai Dirigenti Amministrativi va sottolineata la notevole incidenza negativa che la scopertura dei relativi posti crea negli Uffici, in quanto, specificamente, comporta l'attribuzione delle relative competenze a un magistrato dirigente che aggiunge tali onerosi compiti a quelli propri della funzione di Capo dell'Ufficio. La tavola che segue riassume in modo chiaro la situazione dell'intero distretto complessivamente considerato:

Area	Fascia Econ.	Figura Professionale	Previsti in pianta organica	In servizio al 30/06/2023	Scopertura Organico in % Valori negativi = esubero
Dirigente Amministrativo			17	5	70,59%
III	F3/F7	Direttore Amministrativo	105	76	27,62%
III	F1/F7	Funzionario Bibliotecario	1	-	100,00%
III	F1/F7	Funzionario Informatico	-	1	N.C
III	F3/F7	Funzionario dell'Organizzazione	-	-	-
III	F1/F7	Funzionario Contabile	13	10	23,08%
III	F1/F7	Funzionario Statistico	-	7	N.C
III	F1/F7	Funzionario Tecnico	3	1	66,67%
III	F1/F7	Funzionario Linguistico	-	-	-
III	F1/F7	Funzionario Unep	111	85	23,42%
III	F1/F7	Funzionario Giudiziario	322	445	-38,20%
III	F1	Addetto UPP	-	321	-
III	F1	Personale a tempo determinato assunto ai sensi del PNRR [tecnicisti di amm, di cont. ecc]	-	45	-
Totale III Area [escluso pers. a tempo det. e addetto UPP]			555	625	-12,61%
II	F3/F6	Cancelliere Esperto	357	257	28,01%
II	F3/F6	Contabile	10	11	-10,00%

Area	Fascia Econ.	Figura Professionale	Previsti in pianta organica	In servizio al 30/06/2023	Scopertura Organico in % Valori negativi = esubero
II	F3/F6	Assistente Informatico	4	1	75,00%
II	F3/F6	Assistente Linguistico	-	-	-
II	F3/F6	Ufficiale Giudiziario	75	29	61,33%
II	F2/F6	Assistente Giudiziario	489	453	7,36%
II	F2/F6	Assistente alla vigilanza dei locali e al servizio automezzi	5	-	100,00%
II	F2/F6	Assistente Tecnico	6	-	100,00%
II	F1/F6	Conducente di Automezzi	181	106	41,44%
II	F1/F6	Operatore Giudiziario	258	235	8,91%
II	F1/F6	Centralinista	3	14	-366,67%
II	F1/F2	Personale a tempo determinato assunto ai sensi del PNRR [tecnici di cont., inf, operatori, ecc]	-	119	
Totale II Area [escluso pers. a tempo det.]			1.388	1.106	20,32%
I	F1/F3	Ausiliario	217	200	7,83%
Totale I Area			217	200	7,83%
Totale Distretto			2.177	1.936	11,07%

Le tabelle riportate di seguito rappresentano la situazione, con riferimento alle varie tipologie di uffici e a determinate professionalità, precisando che i valori negativi indicano esubero di personale.

Procura Generale

Figura Professionale	Previsti in pianta organica	in servizio al 30/06/2023	Scopertura Organico in % Valori negativi = esubero
Direttore Amministrativo	3	3	0,00%
Funzionario Tecnico*	2	3	-50,00%
Funzionario Giudiziario	8	14	-75,00%
Cancelliere	8	3	62,50%
Assistente Giudiziario	12	9	25,00%
Conducente di Automezzi	13	8	38,46%

*Sono compresi funz. tecnici, contabili, statistici e informatici

Corte di Appello di Palermo

Figura Professionale	Previsti in pianta organica	in servizio al 30/06/2023	Scopertura Organico in % Valori negativi = esubero
Direttore Amministrativo	14	14	0,00%
Funzionario Tecnico*	9	9	0,00%
Funzionario Giudiziario	33	51	-54,55%
Cancelliere	25	18	28,00%
Assistente Giudiziario	32	37	-15,63%
Conducente di Automezzi	12	9	25,00%

*Sono compresi funz. tecnici, contabili, statistici e informatici

Tribunali Ordinari - Distretto

Figura Professionale	Previsti in pianta organica	In servizio al 30/06/2023	Scopertura Organico in % Valori negativi = esubero
Direttore Amministrativo	54	48	11,11%
Funzionario Tecnico*	2	3	-50,00%
Funzionario Giudiziario	184	229	-24,46%
Cancelliere	181	124	31,49%
Assistente Giudiziario	282	252	10,64%
Conducente di Automezzi	67	30	55,22%

*Sono compresi funz. tecnici, contabili, statistici e informatici

Procure Ordinarie - Distretto

Figura Professionale	Previsti in pianta organica	in servizio al 30/06/2023	Scopertura Organico in % Valori negativi = esubero
Direttore Amministrativo	25	18	28,00%
Funzionario Tecnico*	3	4	-33,33%
Funzionario Giudiziario	75	120	-60,00%
Cancelliere	122	93	23,77%
Assistente Giudiziario	84	78	7,14%
Conducente di Automezzi	81	53	34,57%

*Sono compresi funz. tecnici, contabili, statistici e informatici

A tali dati vanno affiancati per completezza i dati relativi al personale a tempo determinato assunto ai sensi del PNRR [tecnici di amministrazione, contabili, operatori, etc.] presenti in tutti gli uffici e gli Addetti UPP presenti negli uffici giudicanti:

Procura Generale

Personale a tempo determinato assunto ai sensi del PNRR (tecnici di cont., inf, operatori, ecc) - II Area	7
---	----------

Corte di Appello di Palermo

Addetto UPP	62
Personale a tempo determinato assunto ai sensi del PNRR (tecnici di amm, di cont. ecc) - III AREA	20
Personale a tempo determinato assunto ai sensi del PNRR (tecnici di cont., inf, operatori, ecc) - II AREA	21

Procure Ordinarie - Distretto

Personale a tempo determinato assunto ai sensi del PNRR (tecnici di cont., inf, operatori, ecc) - II Area	16	Solo Proc PA
---	-----------	---------------------

Tribunali Ordinari - Distretto

Addetto UPP	259
Personale a tempo determinato assunto ai sensi del PNRR (tecnici di amm, di cont. ecc) - III AREA	25
Personale a tempo determinato assunto ai sensi del PNRR (tecnici di cont., inf, operatori, ecc) - II AREA	75

Risorse materiali e strumenti informatici

[dalla relazione del CISIA]

Il distretto di Palermo comprende le province di Palermo, Agrigento e Trapani ed è composto da sei sedi circondariali [Agrigento, Marsala, Palermo, Sciacca, Termini Imerese e Trapani]. Complessivamente, dopo la soppressione dell'Ufficio del Giudice di Pace di Menfi, ricadono nel territorio del distretto 37 uffici giudiziari [compresi 18 Uffici del Giudice di Pace - 7 dei quali gestiti dal Ministero tra i quali la sede insulare di Pantelleria, 11 gestiti dai Comuni].

Il CISIA di Palermo è competente, per la materia informatica oltre che per i distretti siciliani di Palermo, Caltanissetta, Catania e Messina, anche per il distretto di Cagliari [compresa la sezione distaccata di Corte d'Appello di Sassari, precedentemente rientranti nella competenza del CISIA di Genova].

La totalità degli edifici giudiziari del Distretto di Palermo, compresi quelli che ospitano gli Uffici del Giudice di Pace Comunali, sono dotati di un impianto di cablaggio strutturato su cui è implementata la rete informatica [LAN] e risultano, altresì, connessi alla rete geografica del Ministero [RUG] mediante la loro attestazione sull'Infrastruttura SPC.

La D.G.S.I.A. effettua un monitoraggio periodico degli edifici giudiziari per verificare efficienza, efficacia, affidabilità e disponibilità di entrambe le tipologie del collegamento di rete. Sulla base dei riscontri ottenuti, sono pianificati gli interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti alle mutate esigenze informatiche degli Uffici Giudiziari con l'obiettivo di migliorare la qualità del servizio reso ai singoli utenti.

L'adeguamento delle reti LAN, destinato principalmente ai Palazzi di Giustizia, comprende generalmente la sostituzione degli apparati attivi di rete e la realizzazione di nuove postazioni di lavoro per conformare il cablaggio strutturato alle modifiche nella dislocazione del personale all'interno dell'edificio susseguitesesi nel corso degli ultimi anni.

Gli interventi sulle attestazioni SPC verso la rete geografica consistono nell'incremento della banda di connettività per adeguarla al numero di collegamenti quotidianamente registrati in uno specifico edificio giudiziario.

Per le sedi del Distretto di Palermo sia il monitoraggio delle prestazioni sia la pianificazione e progettazione degli interventi di adeguamento ricadono nella competenza del C.I.S.I.A. di Palermo. Riguardo a questo secondo aspetto, i tecnici dell'ufficio curano sia l'aspetto progettuale di analisi delle esigenze, sia la gestione della gara per l'affidamento della fornitura, sia le fasi di attuazione e di verifica di conformità.

Nel settembre 2022 sono cominciate le attività di ampliamento del cablaggio della sede di via Orsini, attività che ha portato all'aumento del numero di punti rete disponibili utili alla gestione del nuovo personale a supporto del PNRR; nel contempo sono stati sostituiti anche gli apparati attivi del palazzo per una migliore fruizione della rete interna.

Nello stesso periodo sono cominciate i lavori di completo rifacimento della rete LAN degli uffici minorili di via Palagonia. Questa attività, consistente nella realizzazione di una nuova rete di palazzo, ha consentito la sostituzione anche degli apparati presenti nella sede divenuti nel tempo obsoleti e una razionalizzazione nella gestione della stessa, consentendo tempi di attività minori rispetto al periodo precedente.

Entrambi gli interventi si sono conclusi nel mese di ottobre 2023.

Sono previste ulteriori attività di miglioramento presso altre sedi degli uffici giudiziari, per i quali si stanno valutando le attività necessarie rispetto alla peculiarità dei singoli uffici.

La gestione della rete informatica degli edifici giudiziari presenti nelle sedi di competenza del C.I.S.I.A. è stata condivisa tra i tecnici dell'Amministrazione e il personale del RTI con cui è stato stipulato il contratto di Assistenza Sistemistica e applicativa [lotto 4].

Con particolare riferimento alla rete LAN della Cittadella Giudiziaria di Palermo, la sua gestione è interamente affidata ai tecnici del C.I.S.I.A.

I Sistemi informatici del Ministero, sviluppati per consentire l'automazione dell'attività istituzionale degli Uffici Giudiziari, sono caratterizzati da architetture centralizzate in cui l'infrastruttura hardware e software dedicata all'erogazione dei servizi è implementata presso un'unica sede tecnica operativa [nazionale, interdistrettuale, distrettuale]. Tale configurazione ha consentito di contenere gli elevati costi gestionali e finanziari richiesti da architetture distribuite su server presenti in ogni sede giudiziaria territoriale. Contestualmente, è stato possibile ridurre la complessità nella gestione delle infrastrutture informatiche dedicate agli applicativi ministeriali.

Il CED Nazionale di Palermo ospita tutte le apparecchiature informatiche di supporto ai servizi erogati dalla sede, compresi gli Applicativi Ministeriali in uso agli Uffici Giudiziari dell'intero Distretto di Corte d'Appello.

Presso il CED nazionale di Palermo sono in produzione anche i sistemi di automazione dei distretti di Corte d'Appello di competenza del CISIA di Palermo [Uffici giudiziari della Sicilia e della Sardegna] in attuazione del sopra citato processo di consolidamento dei servizi sui quattro poli nazionali.

Sono, inoltre, in produzione alcuni servizi con ambito nazionale, tra i quali dei sistemi spiegati in attuazione ad alcune iniziative della Commissione Europea in cui è coinvolto il Ministero della Giustizia per avviare la collaborazione tra le amministrazioni giudiziarie degli Stati membri dell'Unione Europea.

Il CED Nazionale di Palermo è dotato di tutti gli impianti tecnologici di supporto [elettrico completo di UPS centralizzato e gruppo elettrogeno; condizionamento; antincendio; controllo accessi e videosorveglianza] in grado di assicurare le adeguate condizioni ambientali per il funzionamento delle apparecchiature informatiche e le misure di sicurezza per la protezione dei dati in esse contenute.

Il processo evolutivo verso le architetture centralizzate ha avuto inizio con il progetto di consolidamento della dotazione hardware degli Uffici Giudiziari nelle sedi Distrettuali mediante l'acquisizione di nuove macchine con elevata capacità di calcolo e grandi quantità di spazio in sostituzione dei numerosi piccoli server in dotazione ai singoli uffici. Contestualmente, nelle singole sedi Circondariali si è assistito a una progressiva riduzione dei server in uso.

I progetti di consolidamento già completati e quelli in programma nel prossimo futuro prevedono, laddove possibile, il riutilizzo delle apparecchiature in dotazione nella sala server di partenza, le quali saranno trasferite nel CED di destinazione.

Nelle sale server consolidate saranno inizialmente mantenuti soltanto dei servizi infrastrutturali residuali necessari per il funzionamento delle risorse dell'edificio giudiziario in cui sono ubicate. Si pensi, a esempio, al servizio di rilascio automatico degli indirizzi di collegamento sulle singole postazioni di lavoro, necessario per consentire a queste ultime di navigare sulla rete locale e geografica.

L'obiettivo finale, tuttavia, è quello di dismettere completamente le sale server distrettuali, spegnendo tutte le apparecchiature residuali che non è stato possibile trasferire nei CED nazionali perché obsolete.

La gestione delle apparecchiature informatiche [server, unità di *storage*, *switch* LAN, *switch* SAN, *appliance* di *backup*] costituenti l'infrastruttura informatica del CED Nazionale di Palermo è totalmente in carico al personale tecnico interno del C.I.S.I.A. Tale attività include, inoltre, tutti gli interventi di installazione e configurazione di nuove apparecchiature acquisite al fine di potenziare o aggiornare l'infrastruttura esistente.

Al processo di consolidamento delle risorse hardware è stato affiancato un progetto per l'acquisizione di strumenti software che consentissero di ottimizzare l'utilizzo delle infrastrutture informatiche poste in opera.

La scelta è ricaduta sui software di virtualizzazione, prodotti capaci di avviare su una stessa macchina fisica più server "virtuali", rendendo più efficiente ed efficace l'utilizzo delle risorse hardware e consentendo un preciso dimensionamento delle caratteristiche degli elaboratori da dedicare a ogni singola applicazione.

La totalità dei server in esercizio al CED Nazionale di Palermo per l'automazione degli Uffici Giudiziari di tutto il Distretto è composta da macchine virtuali.

La gestione dell'ambiente di virtualizzazione è stata curata sin dal momento della sua implementazione dal personale tecnico del C.I.S.I.A. che continua a curarne il corretto funzionamento e la continua evoluzione.

Come per il consolidamento delle risorse hardware, la centralizzazione dei servizi è stata estesa [a livello interdistrettuale] agli applicativi dell'Area Civile.

Analogo processo è in corso per gli applicativi ministeriali dell'Area Penale [SICP, SIES, TIAP, SNT, PDOC]. Allo stato attuale si sta procedendo alla predisposizione delle infrastrutture e configurazioni necessarie al consolidamento dei distretti della Sicilia, mentre per la Sardegna le attività si sono già concluse.

Come già indicato, l'architettura della quasi totalità degli Applicativi ministeriali dedicati all'automazione dell'attività istituzionale degli Uffici Giudiziari prevede un'installazione centralizzata in cui si concentrano i dati di tutti gli Uffici Giudiziari presenti su un Distretto di Corte d'Appello.

Questa struttura del software, complementare al concetto di consolidamento sopra descritto, consente:

- la semplificazione delle attività di gestione, garantendo una maggiore affidabilità, disponibilità di risorse fisiche dedicate e una semplificazione delle politiche di sicurezza e *backup*;
- di garantire a ciascun Ufficio Giudiziario l'accesso esclusivo e la visibilità unicamente sui dati di propria competenza, nonostante gli stessi risiedano all'interno di un'unica base dati Distrettuale.

L'infrastruttura informatica dedicata agli Applicativi Ministeriali in uso negli Uffici Giudiziari del Distretto di Corte d'Appello di Palermo risiede interamente nel CED della sede Distrettuale.

È stata completata la migrazione sul CED di Palermo degli ambienti di automazione di Area Civile di tutti i distretti di Corte d'Appello della Sicilia [Caltanissetta, Catania, Messina] e dei distretti della Sardegna [Cagliari e sezione distaccata di Sassari].

Per i soli distretti di Corte d'Appello della Sardegna, il progetto di consolidamento ha coinvolto anche tutti gli applicativi di automazione di Area Penale e l'applicativo SIGMA [dedicato agli Uffici Giudiziari per i Minorenni], i quali sono attualmente in esecuzione sul CED di Palermo.

Infrastruttura di *backup*

Al fine di garantire il *backup* dei dati contenuti nei server presenti nel CED Nazionale di Palermo, è stata implementata un'infrastruttura dedicata [comprendente sia la componente software sia i dispositivi hardware per la conservazione dei dati] allocata in un locale tecnico all'interno del piano seminterrato del Nuovo Palazzo di Giustizia. Al momento l'attività di *backup* include tutti gli Applicativi Ministeriali installati in sede e tutti i file server dedicati ai singoli Uffici Giudiziari.

È in corso di attuazione un progetto di ammodernamento e potenziamento dell'infrastruttura di *backup* nell'ambito del quale è prevista la sostituzione delle apparecchiature attualmente in uso e il potenziamento dello spazio disponibile per la copia di sicurezza dei dati.

La gestione dell'infrastruttura di *backup*, sia per quanto attiene le politiche di salvataggio dei dati sia relativamente al controllo della loro corretta esecuzione, è interamente a carico del personale del C.I.S.I.A.

Le dotazioni di hardware

Nel periodo di riferimento la DGSIA ha provveduto alla fornitura di nuove apparecchiature informatiche.

Le tabelle che seguono alle pagine successive riassumono la ripartizione del nuovo hardware tra Uffici giudiziari giudicanti [compresi Giudici di Pace], requirenti e UNEP.

Si evidenzia che i pc portatili assegnati al personale in *smart working* sono da considerare sostitutivi dei PC desktop, essendo dotati di tutte le caratteristiche di questi ultimi.

FORNITURE HARDWARE - 1/7/2022 - 30/6/2023

UFFICIO	Tipologia [req. Giud.]	Pc desktop	Pc portatili	Monitor	Stampanti di rete b/n	Stampanti di rete a colori	Stampanti individuali	Stampanti multi-funzione	Scanner A3	Scanner A4
Corte d'Appello Palermo	G	18	113							
Tribunale di Sorveglianza Palermo	G		15							
Tribunale per i Minorenni Palermo	G		44							
Tribunale Agrigento	G	14	66							
Tribunale Marsala	G	7	37							
Tribunale Palermo	G	42	253							
Tribunale Sciacca	G	5	18							
Tribunale Termini Imerese	G	8	51							
Tribunale Trapani	G	11	33							
Ufficio di Sorveglianza Agrigento	G		7							
Ufficio di Sorveglianza	G		4							

UFFICIO	Tipologia [req. Giud.]	Pc desktop	Pc portatili	Monitor	Stampanti di rete b/n	Stampanti di rete a colori	Stampanti individuali	Stampanti multi-funzione	Scanner A3	Scanner A4
Trapani										
Procura Generale Palermo	R		31							
Procura per i Minorenni Palermo	R		16							
PROCURA EUROPEA Palermo	R		20							
Procura Repubblica Agrigento	R		10							
Procura Repubblica Marsala	R		125				1			1
Procura Repubblica Palermo	R									
Procura Repubblica Sciacca	R		10							
Procura Repubblica Termini Imerese	R		19							
Procura Repubblica Trapani	R		26							

FORNITURE HARDWARE - 1/7/2022 - 30/6/2023

UFFICIO	Tipologia [req. Giud.]	Pc desktop	Pc portatili	Monitor	Stampanti di rete b/n	Stampanti di rete a colori	Stampanti individuali	Stampanti multi-funzione	Scanner A3	Scanner A4
GDP Agrigento	G		9							
GDP Marsala	G		3							
GDP Palermo	G		20							
GDP Sciacca	G		4							
GDP Termini I.	G		3							
GDP Trapani	G		6							
GDP Pantelleria	G		2							
UNEP Agrigento	-		10							
UNEP Marsala	-		10							
UNEP Palermo	-		44							
UNEP Sciacca	-		6							
UNEP Termini Imerese	-		16							
UNEP Trapani	-		9							

Sia il RID per il settore civile sia quello per il settore penale, giudicante e requirente, nella loro relazione, rilevano che le risorse informatiche appaiono, salvo rare eccezioni, allo stato generalmente sufficienti a fare fronte alle necessità dell'Ufficio ma sembrano inadeguate a rispondere alle numerose sfide poste dalla realizzazione del PNRR.

Servizi di interoperabilità

I servizi di interoperabilità forniti dal Ministero prevedono la possibilità di attivare l'accesso a "Internet" e una casella di posta elettronica personale per tutti gli utenti. La scelta del personale al quale attivare tali servizi è demandata ai Capi dei singoli Uffici Giudiziari.

Per quanto riguarda il primo aspetto, l'accesso può essere limitato ai soli siti istituzionali o esteso all'intera rete pubblica accessibile sul Web. E', inoltre, disponibile una "intranet ministeriale", accessibile dal sito www.giustizia.it per fornire a tutti i dipendenti le informazioni necessarie per il lavoro quotidiano [circolari ministeriali, novità normative ecc.] e utilizzabile per la presentazione di istanze e richieste.

Con riferimento alla casella di posta elettronica, le direttive della Direzione Generale SIA promuovono la loro massima diffusione per il personale degli Uffici Giudiziari.

Sicurezza informatica

Il progetto Active Directory Nazionale [ADN] ha consentito di creare un unico dominio comune a tutti gli Uffici Giudiziari presenti sul territorio nazionale per uniformare:

- le politiche di sicurezza generali [complessità e durata della password, profilatura delle utenze];
- la protezione contro i virus [sistema centralizzato di gestione e aggiornamento del software antivirus];
- l'aggiornamento del software installato sulle postazioni di lavoro;
- la gestione delle licenze dei software distribuiti al personale degli Uffici Giudiziari.

Nel Distretto di Palermo sono stati migrati su ADN tutti gli Uffici Giudiziari.

Accesso sicuro: L'utilizzo della Carta Multiservizi della Giustizia Modello ATe elettronico [CMG], unitamente al lettore di *badge* installato sulle postazioni di lavoro, consente di rafforzare la sicurezza della procedura di riconoscimento dell'utente per l'accesso alla postazione, di effettuare la cifratura dei dati memorizzati e di firmare i documenti con firma digitale.

La CMG, infatti, incorpora certificati privati digitali basati su chiavi RSA a 2048 bit, identificando digitalmente magistrati e personale amministrativo nell'utilizzo delle funzionalità del processo civile telematico, l'invio delle notifiche telematiche nel settore penale e per l'accesso da remoto ai servizi giustizia. La carta CMG 3.0, inoltre, in quanto Carta Nazionale Servizi [CNS], consente l'accesso ai siti istituzionali della P.A. [NoiPa, Agenzia Entrate, INPS].

La Corte d'Appello e il Tribunale sono tra gli attori principali del progetto, dovendo censire il personale per la successiva distribuzione delle carte modello AT elettronico al personale del Distretto.

La CMG modello ATe nella nuova versione 3.0 di durata decennale è stata indispensabile, durante il periodo della emergenza sanitaria, per poter accedere da remoto agli applicativi che la DGSIA ha pubblicato sul portale dedicato. Ciò ha permesso, al personale abilitato dal proprio ufficio giudiziario, di accedere da remoto ai diversi servizi disponibili e di poter effettuare parte del lavoro senza la necessità di recarsi in sede.

Firma Digitale Remota: La DGSIA ha messo a disposizione il servizio di "Firma Digitale Remota" erogato da Aruba. Tale servizio permette agli utenti di firmare digitalmente i documenti prodotti. La firma digitale è prevalentemente utilizzata da chi opera con il software SNT [Servizio

di Notifiche Telematiche]. L'attività svolta dal personale del CISIA riguarda l'attivazione, la manutenzione, il rinnovo e la disattivazione delle firme digitali attraverso un portale dedicato e la collocazione di tutta la documentazione necessaria.

Incontri informativi con gli Uffici Giudiziari del Distretto: Nel periodo in esame [1/7/2022-30/06/2023] la DGSIA ha organizzato, per ciascun CISIA e per ciascun distretto, degli incontri volti a migliorare la comunicazione tra i CISIA stessi, gli Uffici Giudiziari, i RID e i MAGRIF.

Ciascun incontro ha avuto a oggetto un tema ben specifico, in modo da rendere concreti ed efficaci questi incontri. Per il distretto di Palermo gli incontri si sono tenuti nelle seguenti date:

- 4 ottobre 2022 – su vari temi: sviluppo del portale per i Giudici di Pace; stato dell'arte sull'iniziativa dematerializzazione fascicoli giudiziari-PNRR; diffusione siti web per gli uffici giudiziari; diffusione della consultazione del TIAP da parte degli avvocati; contributi CISIA per l'apertura dell'anno giudiziario; informativa sul nuovo numero verde dell'assistenza *ServiceNow*.
- 6 giugno 2023 – sui seguenti temi: forniture pc e scanner - situazione e piano consegne; adeguamenti dei sistemi informativi alla riforma Cartabia, in ambito sia civile che penale; multivideo conferenza penale - illustrazione dei sistemi di videoregistrazione degli interrogatori e delle udienze; novità informatiche riguardanti l'Ufficio del Giudice di Pace, il Tribunale *on line* e il Tribunale per i Minorenni.

Gli incontri hanno avuto un buon riscontro presso gli uffici giudiziari; le istanze e le richieste degli uffici sono state tutte verbalizzate in modo da poter dare un riscontro diretto agli interessati, nei giorni successivi all'incontro.

Il processo civile telematico

[dalla relazione del CISIA]

Nel distretto di Palermo, con riferimento agli atti introduttivi nel registro SICID/contenzioso, si è riscontrato un incremento di circa il 15%; negli uffici della sede di Palermo si è riscontrato un leggero decremento in Corte d'Appello [-2,90%] mentre in Tribunale è stato rilevato un notevole incremento [19,14%].

Anche nel settore lavoro si riscontra un incremento degli atti introduttivi di circa il 13%. Il maggiore incremento si riscontra presso il Tribunale di Palermo [31,21%].

Nel settore della volontaria giurisdizione, al contrario, si è riscontrato un decremento di oltre il 12%.

Per quanto concerne SIECIC, il settore delle procedure immobiliari registra un dato superiore all'anno precedente [8,74% intero distretto, e 6,55% nel solo Tribunale di Palermo]; leggero decremento delle esecuzioni mobiliari e presso terzi [-6,28%]. Stessa cosa per il settore fallimentare nell'intero distretto [-8,85%].

Riguardo alla diffusione dello strumento Consolle del magistrato tra i magistrati [togati e onorari] ormai può dirsi che la stessa venga universalmente utilizzata sia nel contenzioso ordinario che nel settore lavoro. Le sentenze native "digitali", quelle cioè redatte con consolle,

sono ormai la totalità.

Per quanto concerne l'interazione del SICID con l'attività delle Procure [uffici UAC] prosegue la diffusione del collegamento telematico tra uffici giudicanti e procure. Il dato rilevato [sia negli atti redatti dal PM con Consolle, che per quanto concerne le richieste di atti da parte degli uffici giudicanti] è leggermente inferiore all'anno precedente.

SICID [Contenzioso, Lavoro, Volontaria Giurisdizione]:

Contenzioso Ordinario

UU.GG.	Atti introduttivi telematici [esclusi ricorsi D.I.]				
	II sem. 2022	I sem. 2023	TOTALE [2022/23]	anno prec. [2021/22]	var. %
Corte App. PALERMO	969	1.176	2.145	2.209	-2,90
Trib. AGRIGENTO	1.801	1.781	3.582	2.931	22,21
Trib. MARSALA	1.237	1.126	2.363	2.196	7,60
Trib. PALERMO	8.077	8.370	16.447	13.805	19,14
Trib. SCIACCA	559	530	1.089	1.023	6,45
Trib. TERMINI IMERESE	1.796	1.625	3.421	2.947	16,08
Trib. TRAPANI	1.133	1.196	2.329	2.106	10,59
TOTALE	15.572	15.804	31.376	27.217	15,28

Lavoro

UU.GG.	Atti introduttivi telematici [esclusi ricorsi D.I.]				
	II sem. 2022	I sem. 2023	TOTALE [2022/23]	anno prec. [2021/22]	var. %
Corte App. PALERMO	674	644	1.318	1.467	-10,16
Trib. AGRIGENTO	1.547	1.585	3.132	3.838	-18,39
Trib. MARSALA	1.404	1.577	2.981	3.274	-8,95
Trib. PALERMO	6.924	8.243	15.167	11.559	31,21
Trib. SCIACCA	851	905	1.756	1.634	7,47
Trib. TERMINI IMERESE	2.038	2.314	4.352	3.611	20,52
Trib. TRAPANI	1.161	1.319	2.480	2.216	11,91
TOTALE	14.599	16.587	31.186	27.599	13,00

Volontaria Giurisdizione

UU.GG.	Atti introduttivi telematici				
	II sem. 2022	I sem. 2023	TOTALE [2022/23]	anno prec. [2021/22]	var. %
Corte App. PALERMO	290	322	612	614	-0,33

UU.GG.	Atti introduttivi telematici				
	II sem. 2022	I sem. 2023	TOTALE [2022/23]	anno prec. [2021/22]	var. %
Trib. AGRIGENTO	543	404	947	996	-4,92
Trib. MARSALA	346	298	644	774	-16,80
Trib. PALERMO	1.607	1.365	2.972	3.569	-16,73
Trib. SCIACCA	160	154	314	325	-3,38
Trib. TERMINI IMERESE	548	443	991	1.137	-12,84
Trib. TRAPANI	385	326	711	808	-12,00
TOTALE	3.879	3.312	7.191	8.223	-12,55

**Ricorsi per Decreto Ingiuntivo:
Contenzioso Ordinario**

UU.GG.	RICORSI PER DECRETO INGIUNTIVO				
	II sem. 2022	I sem. 2023	TOTALE [2022/23]	anno prec. [2021/22]	var. %
Trib. AGRIGENTO	645	538	1.183	1.103	7,25
Trib. MARSALA	486	361	847	899	-5,78
Trib. PALERMO	2.778	2.529	5.307	5.269	0,72
Trib. SCIACCA	165	158	323	348	-7,18
Trib. TERMINI IMERESE	623	509	1.132	1.119	1,16
Trib. TRAPANI	408	342	750	734	2,18
TOTALE	5.105	4.437	9.542	9.472	0,74

Lavoro

UU.GG.	RICORSI PER DECRETO INGIUNTIVO				
	II sem. 2022	I sem. 2023	TOTALE [2022/23]	anno prec. [2021/22]	var. %
Trib AGRIGENTO	129	136	265	231	14,72
Trib MARSALA	120	161	281	229	22,71
Trib PALERMO	767	830	1.597	1.464	9,08
Trib SCIACCA	60	46	106	102	3,92
Trib. TERMINI IMERESE	185	163	348	351	-0,85
Trib. TRAPANI	265	272	537	842	-36,22
TOTALE	1.526	1.608	3.134	3.219	-2,64

Siecic [Fallimentare, Esecuzioni Immobiliari, Esecuzioni Mobiliari]

Esecuzioni Immobiliari:

UU.GG.	Atti introduttivi telematici				
	II sem. 2022	I sem. 2023	TOTALE [2022/23]	anno prec. [2021/22]	var. %
Trib. AGRIGENTO	91	101	192	155	23,87
Trib. MARSALA	73	69	142	138	2,90
Trib. PALERMO	241	296	537	504	6,55
Trib. SCIACCA	28	31	59	49	20,41
Trib. TERMINI IMERESE	71	88	159	153	3,92
Trib. TRAPANI	65	65	130	122	6,56
TOTALE	569	650	1.219	1.121	8,74

Esecuzioni Mobiliari e presso terzi

UU.GG.	Atti introduttivi telematici				
	II sem. 2022	I sem. 2023	TOTALE [2022/23]	anno prec. [2021/22]	var. %
Trib. AGRIGENTO	479	539	1.018	993	2,52
Trib. MARSALA	273	280	553	578	-4,33
Trib. PALERMO	2.106	2.216	4.322	4.765	-9,30
Trib. SCIACCA	149	139	288	296	-2,70
Trib. TERMINI IMERESE	394	476	870	894	-2,68
Trib. TRAPANI	273	274	547	581	-5,85
TOTALE	3.674	3.924	7.598	8.107	-6,28

Fallimentare

UU.GG.	Atti introduttivi telematici				
	II sem. 2022	I sem. 2023	TOTALE [2022/23]	anno prec. [2021/22]	var. %
Trib. AGRIGENTO	19	57	76	83	-8,43
Trib. MARSALA	9	23	32	67	-52,24
Trib. PALERMO	82	150	232	254	-8,66
Trib. SCIACCA	6	6	12	11	9,09
Trib. TERMINI IMERESE	29	34	63	62	1,61
Trib. TRAPANI	34	25	59	43	37,21
TOTALE	179	295	474	520	-8,85

Utilizzo del Software Consolle

Nelle tabelle che seguono si riassume il grado di diffusione, in termini percentuali, del SW consolle, confrontando le sentenze redatte con consolle col totale delle sentenze [quelle redatte con consolle + quelle "cartacee"]:

intero periodo [II sem. 2022 + I sem. 2023]			
CONTENZIOSO ORDINARIO – SENTENZE - percentuale di utilizzo			
UU.GG.	consolle	Totale pubblicate	%
Corte App. PALERMO	2.262	2.269	99,69
Trib. AGRIGENTO	1.620	1.614	100,37
Trib. MARSALA	908	909	99,89
Trib. PALERMO	5.873	5.906	99,44
Trib. SCIACCA	448	448	100,00
Trib. TERMINI IMERESE	1.443	1.440	100,21
Trib. TRAPANI	984	990	99,39
TOTALE	13.538	13.576	99,72

Sotto si indicano i dati con riferimento al settore delle controversie di lavoro e previdenziali:

intero periodo [II sem. 2022 + I sem. 2023]			
LAVORO – SENTENZE - percentuale di utilizzo			
UU.GG.	consolle	Totale pubblicate	%
Corte App. PALERMO	1.205	1.184	101,77
Trib. AGRIGENTO	1.036	1.036	100,00
Trib. MARSALA	1.091	1.091	100,00
Trib. PALERMO	4.344	4.346	99,95
Trib. SCIACCA	337	337	100,00
Trib. TERMINI IMERESE	1.135	1.134	100,09
Trib. TRAPANI	593	592	100,17
TOTALE	9.741	9.720	100,22

Consolle del Pm e Modulo Uac

Anche gli uffici di Procura, in misura diversificata, utilizzano [insieme ai Tribunali e alla Corte d'Appello di competenza] la consolle del PM e il modulo UAC che consentono a magistrati e cancellerie la gestione della parte del processo civile di [eventuale] competenza degli uffici requirenti [principalmente i "visti" in materia di volontaria giurisdizione e "fallimentare"].

Di seguito le risultanze delle attività degli uffici giudicanti [trasmissione degli atti dagli uffici giudicanti alla Procura per il visto o parere] e degli uffici requirenti [apposizione del visto utilizzando la consolle del PM e restituzione all'ufficio giudicante] nel corso del periodo in esame:

Richieste Uffici Giudiziari giudicanti				
UU.GG.	II sem. 2022	I sem. 2023	TOTALE [2022/23]	anno prec. [2021/22]
Corte App. PALERMO	181	246	427	501
Trib. AGRIGENTO	2.572	3.073	5.645	5.190
Trib. MARSALA	1.619	1.913	3.532	2.913
Trib. PALERMO	14.793	8.783	23.576	32.493
Trib. SCIACCA	810	990	1.800	1.568
Trib. TERMINI IMERESE	2.689	3.230	5.919	6.242
Trib. TRAPANI	1.807	1.998	3.805	3.785
TOTALE	24.471	20.233	44.704	52.692

Atti del PM da Consolle [visti e pareri]				
UU.GG.	II sem. 2022	I sem. 2023	TOTALE [2022/23]	anno prec. [2021/22]
Procura Generale PA	121	147	268	272
Procura Agrigento	2.630	2.828	5.458	5.101
Procura Marsala	288	1.734	2.022	2.580
Procura Palermo	12.090	14.817	26.907	29.345
Procura Sciacca	117	137	254	253
Procura Termini Imerese	2.341	3.121	5.462	6.894
Procura Trapani	1.540	1.888	3.428	3.144
TOTALE	19.127	24.672	43.799	47.589

Settore Civile Uffici del Giudice di Pace

Il settore civile di competenza degli uffici del Giudice di Pace è gestito dall'applicativo ministeriale SIGP, dotato di architettura distrettuale.

L'applicativo è utilizzato presso tutti gli Uffici del Giudice di Pace del Distretto di Palermo.

Un importante aggiornamento di SIGP, intervenuto a giugno 2023, ha consentito l'avvio di un vero e proprio processo civile telematico e l'attivazione di un portale, comprensivo anche di una consolle del giudice, che facilita notevolmente sia le istanze degli avvocati che la redazione e il deposito dei provvedimenti dei Giudici di Pace.

I dati del SIGP, come quelli di SICID e SIECIC, possono essere visualizzati su smartphone e tablet utilizzando la "App" realizzata dai tecnici del CISIA di Palermo [e costantemente aggiornata] denominata "Giustizia Civile mobile" sia in versione Android che per dispositivi Apple [IOS].

È rimasto operativo, fino al 30/6/2023, nell'intero distretto, un sistema che analogamente a quanto in uso con SICID e SIECIC presso Tribunali e Corti d'Appello, consentiva l'invio agli avvocati, CTU, interpreti, imprese, professionisti e parti, di comunicazioni e notificazioni, tramite PEC.

Col nuovo sistema tale funzionalità viene soppiantata dalla possibilità di utilizzare direttamente il portale dedicato ai Giudici di Pace.

Di seguito i dati delle notifiche e delle notificazioni, fatte col vecchio sistema, relativi al II semestre 2022 e I semestre 2023.

UFFICIO	TIPOLOGIA	CIRCONDARIO	Notifiche e comunicazioni II sem. 2022	Notifiche e comunicazioni I sem. 2023	Totale [2022/2023]
GDP AGRIGENTO	MINISTERIALE	AGRIGENTO	4	14	18
GDP MARSALA	MINISTERIALE	MARSALA	3.648	4.743	8391
GDP PALERMO	MINISTERIALE	PALERMO	15.056	17.940	32996
GDP SCIACCA	MINISTERIALE	SCIACCA	642	908	1550
GDP TERMINI IMERESE	MINISTERIALE	TERMINI IMERESE	3.371	3.973	7344
GDP TRAPANI	MINISTERIALE	TRAPANI	4.328	5.510	9838
GDP ALCAMO	COMUNALE	TRAPANI	967	1.468	2435
GDP BIVONA	COMUNALE	SCIACCA	0	0	0
GDP CASTELVETRANO	COMUNALE	MARSALA	685	1002	1687
GDP CORLEONE	COMUNALE	TERMINI IMERESE	197	215	412
GDP GANGI	COMUNALE	TERMINI IMERESE	88	91	179
GDP LERCARA FRIDDI	COMUNALE	TERMINI IMERESE	89	98	187
GDP PANTELLERIA	MINISTERIALE	MARSALA	72	98	170
GDP PARTANNA	COMUNALE	SCIACCA	0	10	10
GDP PARTINICO	COMUNALE	PALERMO	0	126	126
GDP POLIZZI GENEROSA	COMUNALE	TERMINI IMERESE	146	113	259
GDP RIBERA	COMUNALE	SCIACCA	147	346	493
TOTALE			29.440	36.655	66.095

Si precisa che in alcune sedi GDP non è riportato alcun dato, per la mancata richiesta al Ministero, da parte dell'ufficio medesimo, di attivazione del servizio delle notifiche telematiche.

L'utilizzo del processo civile telematico [dalla relazione del R.I.D. del settore Civile]

L'adozione dello strumento telematico come strumento ormai ampiamente prevalente per l'esercizio dell'attività giurisdizionale consente, innanzitutto, una totale trasparenza dell'attività giudiziaria, poiché è dato ormai a tutti gli attori del sistema giustizia pieno accesso ai dati relativi all'*iter* dei procedimenti, a esempio tramite la versatile app "Giustizia Civile", disponibile per tutti i terminali mobili.

Ma ancora più importante è la creazione di una banca dati sempre più vasta e ricca di provvedimenti giurisdizionali, fondamentale strumento di circolarità del sapere, poiché

garantisce pieno accesso alle informazioni circa gli orientamenti giurisprudenziali di tutti gli uffici giudiziari di merito dell'intero territorio nazionale.

A tal proposito, si avverte sempre più l'esigenza di una specifica formazione, utile a consentire a tutti i magistrati di usufruire appieno di tale strumento di conoscenza, anche mediante il ricorso a metodi di interrogazione sempre più efficienti. Si tratta di uno strumento che appare ancora più utile nell'ottica di un dialogo "verticale" tra i vari gradi del giudizio, onde consentire al giudice di primo grado di conoscere gli orientamenti del giudice di appello e, viceversa, al giudice di appello di avere più agevole contezza dell'emergere di questioni interpretative sul territorio e degli orientamenti correlati.

La possibilità di mettere a pieno frutto tale risorsa richiede, oltre alla adozione di specifiche iniziative di formazione, già avviate da questo Ufficio Distrettuale, anche l'introduzione di strumenti di intelligenza artificiale che consentano, anche attraverso attività di c.d. *data mining*, di aggregare le informazioni disponibili in modo attualmente caotico e restituirle in forma più strutturata e, dunque, maggiormente fruibile da parte dell'utente.

Prosegue, inoltre, il fruttuoso dialogo con il personale di cancelleria, per individuare le incongruenze e le difficoltà operative nell'utilizzo dei registri informatici SICID e SIECIC, per farne oggetto di iniziative di formazione mirata, ove possibile.

Va dato atto, al riguardo, al personale in servizio presso il presidio CISIA di Palermo della piena disponibilità e dell'alta professionalità dimostrate nella verifica costante del livello di efficienza del sistema e del corretto utilizzo del sistema da parte degli utenti e della ampia disponibilità nel fornire agli uffici e ai singoli utenti indicazioni per la correzione di comportamenti sbagliati.

Il R.I.D. del settore Civile, inoltre, di propria iniziativa o su segnalazione dei Magistrati di riferimento che operano nei vari Tribunali, ha richiesto numerose volte di apportare alcune modifiche evolutive ai sistemi informativi, ovvero ha supportato i singoli uffici nella formulazione di tali richieste. In ordine a tale punto, si vuole ribadire che sarebbe auspicabile, da parte del Ministero, l'individuazione di un interlocutore diretto cui possa rivolgersi il R.I.D. per verificare l'andamento dell'intervento e l'esito della richiesta, in un'ottica di collaborazione al fine della individuazione della soluzione ottimale alle esigenze rappresentate.

Le criticità emerse nell'utilizzo del processo civile telematico

[dalla relazione del R.I.D. per il settore Civile]

Alcune delle criticità già segnalate in occasione delle precedenti relazioni purtroppo permangono e devono esser ulteriormente evidenziate.

In particolar modo:

- si attestano su livelli complessivamente accettabili i problemi di efficienza dei server distrettuali, con qualche sporadica eccezione, come una recente interruzione dei servizi che si è prolungata per diversi giorni;
- è rimasta stabile, rispetto all'anno precedente, la già grave criticità per gli elevati numeri degli interventi di manutenzione programmata. Tali interventi comportano un blocco dei sistemi che si protrae dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina e si è registrata la necessità di ricorrere a interventi spesso molto vicini nel tempo, l'uno all'altro, per

rimediare a malfunzionamenti che erano stati causati da aggiornamenti precedenti; tuttavia nell'ultimissimo periodo, è intervenuto il rilascio di alcune *patch* senza il ricorso al blocco dei sistemi, circostanza apprezzabile e che ha costituito un'attenuazione degli inconvenienti segnalati;

- è cronica l'assenza di un sistema di gestione dei documenti conservati nel fascicolo informatico con modalità idonee a garantire la facile reperibilità delle informazioni, dovuta al fatto che il sistema SICID e il correlato software "Consolle" sono stati pensati come meri sistemi di conservazione documentale, senza contemplare una indicizzazione né il riconoscimento ottico del testo contenuto nei documenti;
- permane il problema della eccessiva farraginosità del sistema di archiviazione automatica dei file "in locale" proprio della "Consolle del Magistrato", che comporta un sovraccarico delle risorse hardware, nonostante il loro aggiornamento;
- con riguardo alle novità introdotte dalla riforma Cartabia permane la criticità della persistenza dei pallini rossi nell'apposita cartella "*Assegnati Cartabia-verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c.*"; nonostante il giudice abbia adottato il provvedimento in sede di verifica preliminare confermando o differendo la prima udienza prevista in citazione, scaduto il termine di 15 gg segnalato da Consolle per provvedere, il pallino permane rosso e risulta un ritardo del giudice nonostante abbia già provveduto; l'evento "Trattazione scritta" non è stato previsto con riferimento al registro SIECIC Esecuzioni; non sono state predisposte le misure organizzative e le risorse per procedere alla corretta e valida registrazione dell'audizione dei minori in sede civile per come prevista dalla riforma Cartabia [473 bis.6 ult. comma c.p.c.]; con riguardo al settore fallimentare non risulta ancora introdotto l'evento specifico relativo al decreto di apertura del procedimento di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 Codice della Crisi; nel settore della volontaria giurisdizione e, in particolare, del tutelare si segnalano criticità legate alla mancata totale digitalizzazione dei fascicoli e, in particolare, con riferimento al deposito, ancora spesso con modalità cartacea, dei rendiconti periodici in materia di tutele e amministrazioni di sostegno;
- permane la criticità nell'impiego del software "Consolle di Udienza", che nell'uso pratico ha manifestato dei limiti nella gestione di udienze collegiali in cui viene chiamato un numero rilevante di procedimenti;
- la possibilità introdotta nei sistemi per i Presidenti di Sezione di visualizzare attraverso la "Consolle" tutti i fascicoli di nuova assegnazione e, conseguentemente, di redigere telematicamente i provvedimenti di assegnazione ai singoli giudici ex art. 168 bis c.p.c. risulta ancora scontare delle difficoltà applicative, che rendono preferibile il ricorso a modalità di assegnazione non telematiche;
- i sistemi dell'area civile non assicurano la visibilità di un fascicolo trattato da un giudice in una fase e da altro giudice in una fase successiva. È stata già introdotta una modifica evolutiva che consente al giudice dell'opposizione di vedere il fascicolo della fase monitoria o al giudice del reclamo visionare il fascicolo della precedente fase. La necessità di rendere visibili i diversi fascicoli si impone ancora per i cautelari relativamente alla fase di merito; per i procedimenti per i quali sia stato disposto il mutamento del rito nei giudizi di convalida di sfratto, ovvero i fascicoli iscritti

erroneamente in un registro [a esempio di volontaria giurisdizione] che devono essere trasferiti in un altro; per i procedimenti che siano stati riuniti; per le ipotesi di co-assegnazione di un fascicolo al giudice onorario; per i procedimenti in tema di opposizione all'esecuzione e/o divisioni endo-esecutive.

- permangono gli errori nella indicazione dell'oggetto della causa in sede di iscrizione a ruolo [che si traducono in una inesattezza dei dati statistici e, sovente, in una erronea assegnazione della causa tra le sezioni con differenti competenze per materia, con l'inevitabile allungamento dei tempi di definizione], nonché gli errori nell'inserimento dei dati relativi all'identificazione delle parti e dei procuratori costituiti [che comportano una non corretta gestione del dato e l'incompletezza delle comunicazioni di cancelleria automatizzate];
- permane l'assenza di un sistema - in caso di affiancamento del giudice togato da parte di un giudice onorario di pace delegato per singole attività nell'ambito dell'ufficio del processo - che consenta di monitorare in modo costante l'attività svolta nel suo ruolo dal GOP delegato;
- permane l'inadeguato funzionamento della cartella "istanze da evadere" in seno alla quale il giudice è costretto a operare manualmente la cancellazione dell'istanza nonostante l'abbia già evasa con il deposito del provvedimento e l'assenza di un sistema che consenta automaticamente la cancellazione dell'istanza presente nella cartella "istanza da evadere" contestualmente all'accettazione del deposito del provvedimento;
- è ancora embrionale il funzionamento dei tre nuovi registri "Procedimento unitario", "Procedure concorsuali CCI" e "Liquidazione giudiziali";
- è ormai residuale, rispetto al passato, il problema dei depositi multipli di uno stesso atto da parte degli avvocati;
- continua a mancare un sistema di monitoraggio della scadenza dei dispositivi di firma digitale e si registra un aumento dei tempi della procedura di rinnovo del dispositivo di firma, aggravato ulteriormente dal fatto che non risultano più disponibili i dispositivi di firma sostitutivi della CMG, di tal che la situazione risulta peggiorata;
- permane l'impossibilità di consultazione dei fascicoli da qualsivoglia postazione di lavoro [oltre che attraverso tablet o smartphone], essendo legato l'applicativo alle singole macchine ove esso è installato;
- permane la mancanza di un sistema automatico di "avvisi" al magistrato che consenta di informarlo tempestivamente dell'immanenza di scadenze processuali;
- permane la grave mancanza di un software gestionale per il magistrato che consenta la pianificazione e gestione delle singole udienze in base al peso ponderato dei fascicoli, attività che sino a tutt'oggi viene svolta dai singoli magistrati autonomamente con modalità cartacee ed estemporanee [mancanza segnalata oramai da circa un decennio], con la conseguente formazione di prassi differenti da ufficio a ufficio e da magistrato a magistrato.

Il processo penale telematico

[dalla relazione del R.I.D. per il settore Penale]

Le questioni connesse alla attuazione del “processo penale telematico” sono divenute ancora più pressanti a seguito dell’entrata in vigore prevista allo stato per il 1° novembre 2022 del D.lgs. n.150/2022 [cd. “riforma Cartabia”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 17 ottobre 2022] che ha dettato numerose disposizioni specifiche in materia.

Sebbene l’entrata in vigore delle disposizioni sul processo penale telematico sia stata a oggi fissata per il prossimo 31.12.2023, l’Ufficio del R.I.D. per il settore Penale ha già avviato le necessarie interlocuzioni con i Magrif giudicanti penali e requirenti per valutare le linee di intervento più idonee da adottare al fine di poter recepire adeguatamente la riforma: in particolare essendo stato confermato che al momento l’avvio del PPT riguarderà solo la cognizione penale ordinaria sino all’udienza preliminare, sono stati avviati contatti con i Magrif di riferimento per poter essere pronti alla “epocale” riforma già da prima della sua formale entrata in vigore.

[dalla relazione del CISIA]

Negli ultimi anni sono stati fatti significativi passi avanti per l’attivazione di un vero e proprio processo penale telematico. L’interconnessione tra il Portale delle Notizie di Reato e la piattaforma documentale [TIAP Document@] permette di creare in maniera automatica il fascicolo “digitale” a partire dalla memorizzazione del primo atto costituente il fascicolo vero e proprio: la notizia di reato inviata alle Procure dalle FF.OO. o da altri soggetti abilitati.

Successivamente, le Segreterie e le Cancellerie Penali “riversano” su tale fascicolo tutti gli atti, nativi digitali o dematerializzati, costituenti il fascicolo penale. Sono stati attivati i pagamenti telematici per le cancellerie penali.

Nel corso dell’anno 2020 è stato implementato il Portale Nazionale Avvocati attraverso il quale gli avvocati possono depositare nomine, memorie e querele presso l’Ufficio del PM.

Nel Distretto di Palermo è disponibile l’accesso da remoto al fascicolo Penale Digitale da parte degli avvocati per i fascicoli in fase post 415 bis.

La consultazione on-line del fascicolo [inizialmente gratuita] ha ridotto notevolmente la presenza degli avvocati presso gli Uffici Giudiziari per la richiesta di copie e di accesso agli atti.

Il 2 giugno 2021 è stata attivata a Palermo una delle 5 Procure EPPO in ambito nazionale per il coordinamento e la persecuzione dei reati di truffa ai danni della Comunità Europea.

La trasmissione delle sentenze di Primo Grado alla Procura Generale e alle Procure della Repubblica ex art. 548 esclusivamente per via telematica è ormai ampiamente diffusa e utilizzata.

A luglio 2023, in seguito a un decreto del Ministro, è stata estesa la possibilità di deposito telematico degli atti da parte degli avvocati anche presso gli Uffici Giudicanti [Tribunali e uffici del Giudice di Pace].

È stata inoltre estesa a tali Uffici la possibilità di richiesta di accesso telematico agli atti da parte degli avvocati.

Il numero degli atti depositabili in modalità telematica è cresciuto oltre i 100; tra questi, nelle Procure della Repubblica è possibile depositare istanza di certificato ex art. 335 c.p.p.

Tutte le aule del Distretto di Palermo sono state adeguate ai dettami della riforma Cartabia per la video registrazione della deposizione del teste.

Ad oggi sono state effettuate tutte le installazioni HW e SW per l'implementazione del nuovo applicativo Penale APP e del Documentale MERCURIO, presso la Sala Server Nazionale di Palermo.

Notifiche digitali nel settore penale - SNT

Le notifiche telematiche nel settore penale sono gestite utilizzando il sistema SNT.

Dal 15 dicembre 2014 il sistema ha valore legale per tutti gli Uffici compresi, dal 2021, tutti gli Uffici del Giudice di Pace del Distretto.

Le notifiche telematiche penali sono indirizzate agli avvocati difensori mentre le comunicazioni sono destinate agli Uffici giudiziari, agli istituti penitenziari, alle forze dell'ordine e agli UNEP.

Le tabelle che seguono mostrano le notifiche e comunicazioni telematiche effettuate nel periodo dal 1/7/2022 al 30/6/2023, distinte per Uffici requirenti, Uffici GIP, Uffici giudicanti e Uffici dei Giudici di Pace:

Notifiche e comunicazioni SNT – REQUIRENTI

Uffici	II sem. 2022	I sem. 2023	TOTALE
Procura Generale Palermo	1140	1635	2775
Procura Minorenni Palermo	783	809	1592
Procura della Repubblica Agrigento	4	23	27
Procura della Repubblica Marsala	707	771	1478
Procura della Repubblica Palermo	2286	4359	6645
Procura della Repubblica Sciacca	159	228	387
Procura della Repubblica Termini Imerese	396	313	709
Procura della Repubblica Trapani	638	625	1263
TOTALE Requirenti	6113	8763	14876

Notifiche e comunicazioni SNT - UFFICI GIP/GUP

Uffici	II sem. 2022	I sem. 2023	TOTALE
GIP Tribunale Minorenni Palermo	672	603	1275
GIP Tribunale Agrigento	648	350	998
GIP Tribunale Marsala	286	245	531
GIP Tribunale Palermo	3289	1286	4575
GIP Tribunale Sciacca	92	119	211
GIP Tribunale Termini Imerese	3962	3824	7786
GIP Tribunale Trapani	365	254	619
TOTALE GIP	9314	6681	15995

Notifiche e comunicazioni SNT – GIUDICANTI

Uffici	II sem. 2022	I sem. 2023	TOTALE
Corte di Appello Palermo	14804	20679	35483
Corte di Assise di Appello Palermo	960	506	1466

Notifiche e comunicazioni SNT – GIUDICANTI

Uffici	II sem. 2022	I sem. 2023	TOTALE
Tribunale per i Minorenni Palermo	111	149	260
Tribunale di Sorveglianza Palermo	5158	6432	11590
Tribunale Agrigento	2968	3137	6105
Corte di Assise - Tribunale Agrigento	28	61	89
Tribunale Marsala	3431	4527	7958
Tribunale Palermo	7370	6944	14314
Corte di Assise - Tribunale Palermo	86	41	127
Tribunale Sciacca	279	383	662
Tribunale Termini Imerese	4086	3990	8076
Tribunale Trapani	2088	2281	4369
Ufficio di Sorveglianza Agrigento	511	748	1259
Ufficio di Sorveglianza Palermo	1465	1998	3463
Ufficio di Sorveglianza Trapani	791	704	1495
TOTALE Giudicanti	44136	52580	96716

Notifiche e comunicazioni SNT – GIUDICI DI PACE

Uffici	II sem. 2022	I sem. 2023	TOTALE
Giudice di Pace Agrigento	0	0	0
Giudice di Pace Alcamo	63	54	117
Giudice di Pace Bivona	0	0	0
Giudice di Pace Castelvetro	0	0	0
Giudice di Pace Corleone	0	0	0
Giudice di Pace Gangi	0	0	0
Giudice di Pace Lercara Friddi	0	0	0
Giudice di Pace Licata	0	0	0
Giudice di Pace Marsala	0	0	0
Giudice di Pace Palermo	44	85	129
Giudice di Pace Pantelleria	0	0	0
Giudice di Pace Partanna	0	0	0
Giudice di Pace Partinico	0	0	0
Giudice di Pace Polizzi Generosa	0	0	0
Giudice di Pace Ribera	0	0	0
Giudice di Pace Sciacca	39	124	163
Giudice di Pace Termini Imerese	56	148	204
Giudice di Pace Trapani	88	112	200
TOTALE Giudici di Pace	290	523	813

L'analisi dei dati statistici rilevati mostra una graduale, ulteriore, diminuzione nell'uso del sistema SNT, probabilmente in favore di altri sistemi informatici che consentono l'invio di notifiche, principalmente TIAP.

Si è evidenziato un aumento dell'utilizzo da parte degli Uffici del Giudice di Pace, ma la diffusione del sistema è ristretta a pochi; deve essere dunque incoraggiata la promozione del sistema presso gli Uffici del Giudice di Pace che ancora non ne fanno uso.

Digitalizzazione fascicoli penali [TIAP]

Sempre in attuazione del Piano straordinario per la digitalizzazione della Giustizia prosegue la diffusione nel distretto dell'applicativo TIAP [Trattamento Informatico Atti Processuali Penali] che consente la digitalizzazione completa del fascicolo penale, dalla notizia di reato fino alla sentenza [compreso lo stralcio e/o il riesame]. Il TIAP permette anche il rilascio di copie agli avvocati nei procedimenti *ex art. 415 bis c.p.p.*, nelle fasi GIP-GUP e nelle fasi dibattimentali con una procedura semplice e automatizzata. Comprende anche la trasmissione dei fascicoli digitali dalla Procura al GIP, come al Tribunale del Riesame, la trasmissione al dibattimento e la possibilità di rendere visualizzabile, dopo la sentenza, il fascicolo agli Uffici di secondo grado. Il sistema dispone di un sistema di notifiche digitali analogo a SNT.

Dal 2019, nell'ambito della cooperazione SICP-document@tiap, i documenti [notizie di reato, seguiti e informative] caricati sul portale NDR e acquisiti da SICP migrano, all'atto dell'iscrizione, direttamente in document@tiap generando, se non presente, il nuovo fascicolo. Tale utile funzionalità dispensa le cancellerie dalla scansione dei documenti migrati. Negli anni sono stati sviluppati ulteriori servizi: "*Trascription WEB*" che consente la trasmissione del verbale di udienza direttamente nel fascicolo dibattimentale, Il "Deposito atti avvocati" che consente tramite portale di depositare gli atti in modalità telematica e il servizio "richieste avvocati" che consente di trasmettere il fascicolo in stato "*415 bis*" o "DIB" direttamente all'avvocato per il tramite del portale servizi telematici.

Con i nuovi aggiornamenti, gli avvocati, tramite il portale Servizi Telematici, possono effettuare i depositi di tutti gli atti di loro competenza. Tale nuova funzionalità, dapprima consentita solo in Procura, è stata estesa dal mese di luglio 2023 agli uffici del GIP e del Dibattimento.

Da mese di novembre 2023, il CISIA ha avviato una attività di bonifica propedeutica alla migrazione da TIAP verso Mercurio [la nuova piattaforma documentale], elaborando le c.d. "reste" con frequenza settimanale che vengono trasmesse agli Uffici di competenza che dovranno procedere all'allineamento dei numeri di registro non corretti e alla correzione degli eventuali magistrati registrati erroneamente.

Questa attività rappresenta, a sua volta, la fase propedeutica alla migrazione al nuovo sistema APP [Applicativo del Processo Penale Telematico].

Si elencano di seguito i fascicoli digitalizzati per ciascuna sede e per ciascun Ufficio nel periodo 1/07/2022-30/06/2023. Il conteggio riguarda i fascicoli noti/ignoti e i fatti non costituenti reato, compresi quelli acquisiti da SICP tramite le annotazioni preliminari.

Document@tiap

Circondario	Fascicoli Lavorati Procura	Fascicoli lavorati Tribunale	Totale fascicoli lavorati
Palermo	65.357	7.355	72.712
Agrigento	14.952	4.645	19.597
Marsala	10.736	3.930	14.666
Sciacca	3.874	1.794	5.668
Termini Imerese	12.196	706	12.902

Circondario	Fascicoli Lavorati Procura	Fascicoli lavorati Tribunale	Totale fascicoli lavorati
Trapani	10.529	3.958	14.487
Totale distretto	117.644	22.388	140.032

Esecuzione Penale

Per l'automazione dell'attività di esecuzione penale, in tutti gli uffici requirenti e giudicanti del Distretto - compresi quelli per i Minorenni, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo e gli Uffici di Sorveglianza di Agrigento e Trapani - è in uso l'applicativo integrato SIES [Sistema Informatico Esecuzione Penale], suddiviso nei moduli: SIGE [Giudice dell'esecuzione]; SIEP [esecuzione penale Procure] e SIUS [giudice di sorveglianza]. Anche il SIES è un sistema *web-based* con architettura distrettuale, la cui gestione, per entrambe le componenti hardware e software del sistema, è demandata a un pool di tecnici del C.I.S.I.A. di Palermo. Tutti i moduli SIES prevedono il collegamento con la base dati del sistema del Casellario, ciò consente la produzione dei certificati penali direttamente dall'applicativo per l'esecuzione penale.

Al sistema si associa un servizio di accesso degli avvocati ai fascicoli di rispettiva competenza negli Uffici di Sorveglianza, attraverso il portale ministeriale per i servizi telematici [modulo "SIUS-Avvocati"]. Utilizzano tale servizio poco meno di un centinaio di avvocati nel distretto di Palermo, che effettuano, mediamente, circa 800 ricerche mensili.

Purtroppo, non è ancora stata ancora attivata la funzionalità che consente l'invio - dal sottosistema SIEP in uso agli Uffici requirenti - dei Fogli Complementari al Casellario per alimentare le posizioni iscritte al Casellario e l'integrazione del sistema SIES con il RegIndE, sebbene i gruppi di lavoro tecnici siano ingaggiati su queste funzionalità.

Il sistema, nella parte del sottosistema SIUS in uso alla Sorveglianza, è disponibile anche via Internet attraverso una connessione criptata e protetta detta VPN. Tale accesso è utilizzato da una decina di utenti tra Ufficio e Tribunale di Sorveglianza di Palermo.

Infine, una delle ultime funzionalità integrate nel Sistema è stata la gestione delle pene pecuniarie. Tale funzionalità consente l'interconnessione, tramite il sistema Portale dei Servizi Telematici, a PagoPA per la generazione dei bollettini di pagamento da inviare al condannato e la verifica dell'avvenuto pagamento degli stessi.

Aule Multivideo Conferenza

In conseguenza delle sopravvenute disposizioni legislative che apportano modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno ampliare i servizi di video conferenza, già in uso per i detenuti sottoposti a regime 41 *bis*, tenuto conto che la norma modifica le modalità di svolgimento delle attività dibattimentali ampliando la platea dei soggetti che possono partecipare al dibattimento a distanza.

Nel distretto di Palermo, sono già allestite e funzionanti 19 Aule dotate di impianti multimediali nei Tribunali e nella Corte d'Appello per la gestione della telepresenza in collegamento con le strutture penitenziarie sul territorio nazionale; inoltre, sono state allestite 2 aule nell'Aula Bunker Pagliarelli e una nell'Aula Bunker di via Remo Sandron. Sono altresì state allestite ulteriori aule nei primi mesi del 2023 nei Tribunali di Palermo e di Trapani.

L'Amministrazione ha inoltre ampliato l'ordine dei servizi di telepresenza per la partecipazione a distanza al dibattimento ex legge 103/2017, tramite l'approvazione di un nuovo progetto dei fabbisogni nell'ambito del contratto in oggetto, che ha visto la realizzazione di una ulteriore aula di multivideo conferenza nella Corte di Appello. I lavori sono stati ultimati e collaudati negli ultimi mesi del 2021.

Inoltre, è stato attivato un nuovo sistema di prenotazione delle aule di udienza che usufruiscono del servizio multivideo conferenza che consente una prenotazione automatizzata e una migliore visione delle fasce orarie e delle aule disponibili nelle varie giornate.

Archivio Riservato Intercettazioni

Per adeguare le infrastrutture tecnologiche alle modifiche normative attinenti le intercettazioni nell'ambito dei procedimenti penali, la D.G.S.I.A. ha avviato un progetto nazionale per dotare tutte le Procure della Repubblica di un "Archivio riservato multimediale". Al suo interno saranno riversate tutte le intercettazioni acquisite dalle società incaricate dalle Procure per poi essere rese disponibili al personale di magistratura e agli avvocati coinvolti nei singoli procedimenti penali. A tale scopo, il progetto ha previsto la realizzazione di apposite "sale ascolto avvocati" dotate di postazioni in grado di accedere in sicurezza alle intercettazioni conservate nell'Archivio riservato, garantendo per ciascun utente la visibilità delle sole informazioni alle quali si ha diritto di accedere.

L'attuazione del progetto "Archivio riservato multimediale" [ARM] dedicato al Servizio intercettazioni ha incluso tre differenti aree di azione:

- 1) intervento infrastrutturale nei locali destinati al servizio intercettazioni per adeguarli alla nuova organizzazione del servizio;
Oltre alla realizzazione della già citata "sala ascolto avvocati", si è intervenuti sul locale tecnico [spesso coincidente con la sala CIT di acquisizione delle intercettazioni] all'interno del quale posizionare l'infrastruttura informatica asservita all'ARM. Tale ambiente è stato dotato degli impianti tecnici accessori [elettrico, condizionamento, videosorveglianza e controllo accessi] necessari per garantire le ottimali condizioni ambientali di esercizio per le apparecchiature e le adeguate condizioni di sicurezza per l'accesso alla stanza. Si è, inoltre, provveduto a realizzare una rete LAN completamente asservita al servizio intercettazioni, garantendone l'accesso alle sole postazioni [di fruizione o di conferimento] utilizzate per interagire con l'ARM;
Con specifico riferimento alla sede di Palermo, per collegare l'ARM e la "sala ascolto avvocati" [ubicate al vecchio Palazzo di Giustizia di piazza V.E. Orlando] e le sale CIT [ubicate in via Remo Sandron, in locali adiacenti l'Aula bunker] è stata realizzata una connessione geografica dedicata [attivata sull'infrastruttura SPC2];
- 2) implementazione dell'infrastruttura informatica dedicata all'ARM, curando sia la fornitura delle apparecchiature necessaria, sia la loro corretta installazione;
- 3) installazione dell'ambiente software per la gestione dell'ARM e successiva attestazione sul dominio ADN nazionale del Ministero.

Gli interventi sopra descritti, destinati a tutte le Procure della Repubblica presso il Tribunale distribuite sull'intero territorio nazionale, con specifico riferimento al Distretto di Corte d'Appello

di Palermo sono stati completati in tutte le sedi circondariali di diretta competenza.

Su tutte le sedi sono state, inoltre, eseguite con successo le prove di funzionamento dell'infrastruttura [consolidamento nell'ARM dei file contenenti le intercettazioni e successiva visualizzazione delle stesse dalle postazioni di ascolto].

Progetti sperimentali e prassi organizzative adottate per il più efficace funzionamento degli uffici

[dalla relazione del RID per il settore Civile]

Protocollo di intesa per la celebrazione delle udienze di convalida dei provvedimenti di trattenimento del richiedente asilo: In data 23 aprile 2021 è stato siglato un Protocollo di intesa tra il Tribunale di Palermo, la Questura di Trapani e gli Ordini degli Avvocati di Palermo e di Trapani per la celebrazione di tutte le udienze di convalida dei provvedimenti con i quali il Questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente asilo mediante collegamento da remoto con l'utilizzo dell'applicativo *Teams*. Si vuole evidenziare che tale protocollo è stato recepito dal legislatore, tanto che nel marzo del 2022 è stato emesso il Decreto direttoriale d'intesa tra il Ministero dell'Interno e il Ministero della Giustizia che, nello stabilire le specifiche tecniche, ai sensi dell'articolo 20-ter del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 e dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, per la partecipazione a tali udienze mediante collegamento audiovisivo tra l'aula dell'ufficio giudiziario e l'aula di uno dei centri di cui all'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ha confermato che il collegamento può essere realizzato con l'applicativo prima indicato.

Protocollo per la richiesta e il rilascio della formula esecutiva e della certificazione di passaggio in giudicato: È stato siglato un Protocollo per la richiesta e il rilascio della formula esecutiva e della certificazione di passaggio in giudicato tra la Corte di Appello di Palermo, il Tribunale di Palermo, il COA di Palermo, il Dirigente Amministrativo della Corte di Appello di Palermo, il Dirigente Amministrativo del Tribunale di Palermo e in Dirigente UNEP di Palermo.

Protocollo d'intesa per la gestione delle procedure in materia di crisi di impresa e di insolvenza: Il Tribunale di Trapani, dopo l'introduzione del Procedimento Unitario per la regolazione della crisi di impresa, ha stipulato in data 31.5.2023 un Protocollo con la Procura in sede per la gestione delle procedure in materia di crisi di impresa e di insolvenza, che disciplina anche le modalità di segnalazione ex art. 38 CCI. Si sono, poi, superate le iniziali difficoltà nel caso di ricorso presentato dal PM per l'apertura di liquidazione giudiziale [SIECIC]; oggi il ricorso viene depositato telematicamente.

Progetto UPP-Pon governance e capacità istituzionale 2014-2020: Il Tribunale di Termini Imerese partecipa al progetto "UPP-Pon governance e capacità istituzionale 2014-2020", promosso dal Ministero congiuntamente a una serie di università italiane, tra le quali l'Università di Palermo. In sintesi, tale iniziativa si pone un triplice obiettivo: contribuire allo smaltimento dei fascicoli cartacei rimasti e relativi al decennio 2012-2022, al fine di facilitarne una più rapida informatizzazione; contribuire alla creazione e all'aggiornamento delle banche dati del Tribunale; favorire la creazione dei modelli di provvedimenti, onde così facilitare il lavoro di supporti dei funzionari UPP e velocizzarne in tal modo la relativa attività. A oggi, tra l'altro, risulta siano stati predisposti dei modelli di provvedimenti "seriali" relativi alla sezione lavoro.

Progetto Tribunale Smart: Il progetto “Tribunale Smart”, avviato in alcune sedi sperimentali, si propone di avvicinare sempre di più l’utenza comune con i servizi erogati dai tribunali, tramite un apposito portale. Il progetto ha in particolare lo scopo di fornire ai cittadini l’accesso “digitale” ai servizi della Giustizia e facilitare l’accesso a tutte le informazioni che lo riguardano. Mediante l’utilizzo dello SPID il singolo cittadino potrà anche utilizzare appositi “wizard” per la predisposizione degli atti digitali nell’ambito della Volontaria Giurisdizione. Uno dei primi obiettivi che si sta realizzando in concreto è la possibilità di presentare “on line” il ricorso per l’amministrazione di sostegno.

Nella fase sperimentale è stato coinvolto, per il distretto di Palermo, il Tribunale di Marsala, che si aggiunge alle altre “sedi pilota” di Catania, Catanzaro e Napoli Nord. Presso il Tribunale di Marsala è stato costituito un apposito gruppo di lavoro che sta definendo i modelli da utilizzare e al contempo sta effettuando i necessari test di accesso.

Progetto “La capacitazione istituzionale nei Distretti Giudicanti della Regione Siciliana”: Lo stesso Tribunale nell’ambito dell’attività di supporto fornita per l’Ufficio in attuazione del progetto “La capacitazione istituzionale nei Distretti Giudicanti della Regione Siciliana”, finanziato dalla Regione Siciliana, ha elaborato per il monitoraggio delle proposte conciliative un’apposita Tabella PIVOT che consente di verificare il numero di proposte conciliative formulate dai giudici del contenzioso civile e il loro esito. La tabella PIVOT, elaborata in collaborazione con il Foromez, permette di incrociare i dati presenti nello storico dei fascicoli estratti dal Pacchetto Ispettori e di “agganciare” l’evento annotato come “proposta conciliativa” con gli eventi sintomatici di una definizione conciliata della lite [verbale di conciliazione, estinzione del procedimento, sentenza di cessazione della materia del contendere o decreto su accordo delle parti].

Ancora, si segnala la elaborazione di un applicativo che permette di monitorare tutti i fascicoli cd. dormienti, ovvero che non abbiano avuto modifiche in un certo lasso temporale, di cui si sta valutando da parte dello scrivente, d’intesa con il Magrif di Marsala, la possibilità di estensione a tutti gli Uffici giudiziari del distretto.

Altri rilevanti progressi si registrano nel campo della organizzazione degli uffici e dell’attività giudiziaria, mediante l’utilizzo sempre più esteso della ripartizione per fasce orarie dell’attività giudiziaria e del ricevimento su prenotazione dell’utenza degli uffici di cancelleria e di segreteria.

In linea generale, ancora, nella gran parte degli uffici si è fatto ricorso alla udienza da remoto per l’audizione di beneficiari di amministrazione di sostegno particolarmente fragili o anziani, specie se ricoverati presso case di cura, tramite l’applicativo *Teams*, così come l’ascolto di difensori o di assistenti sociali aventi residenza in comuni del circondario distanti dalla sede del Tribunale [si pensi, a esempio, all’audizione dei residenti nel Comune di Pantelleria]. Anche il legislatore, peraltro, ha approvato tale prassi tenuto conto che l’art. 473 *bis* 54 ultimo comma c.p.c. introdotto dalla riforma Cartabia prevede la possibilità di sentire l’interdicendo da remoto se questi sia impedito a comparire.

Molti uffici giudiziari stanno inoltre provvedendo alla dismissione delle cartelle condivise, utilizzando il più moderno e sicuro applicativo *OneDrive* [o *Sharepoint*] per la creazione di archivi e di condivisione di documenti tra giudici o tra giudici e cancellerie.

Ancora, nella gran parte degli uffici è previsto un costante monitoraggio mensile del rendimento, attuato mediante la predisposizione e pubblicazione di bollettini statistici, cui si è affiancato il controllo del raggiungimento degli obiettivi fissati dal P.N.R.R., che avviene in tutti gli

uffici tramite modalità similari.

Dal punto di vista informativo, la rete dei Magrif e dei R.I.D. ha provveduto alla costante diffusione di tutte le notizie di interesse, attraverso tutti i più moderni canali di comunicazione, aiutando il personale alla risoluzione di tutte le problematiche via via eventualmente insorte. Si pensi a esempio all'assistenza nel processo di migrazione della posta verso *Microsoft Outlook*, all'introduzione, dal 1° ottobre 2022, dei nuovi canali di contatto del servizio di assistenza e guida all'uso del portale *helpdesk.giustizia.it* [che consente l'apertura di *ticket* in autonomia], alla diffusione dei *webinar* organizzati su *Teams* dal Ministero [su impulso dello scrivente R.I.D.] in ordine ai più comuni applicativi utilizzati [*word, Excel, Teams, Outlook, ecc.*], alla richiesta di sostituzione dei p.c., alla comunicazione da parte del Cisia delle interruzioni del sistema, ecc.

Digitalizzazione fascicoli giudiziari – settore civile **[dalla relazione del CISIA]**

Nell'ambito del progetto di “*Digitalizzazione del Ministero della Giustizia*” – intervento 1.6.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza [PNRR], Ministero della Giustizia – la DGSIA ha avviato una procedura negoziata in 15 lotti, per la digitalizzazione di 10 milioni di fascicoli di Tribunali, Corti d'Appello [settore civile] e Corte di Cassazione [settore civile e penale], degli ultimi 10 anni.

Per il lotto 13 [distretti di Palermo e Caltanissetta] è stato sottoscritto, con la Datamanagement S.p.A., il contratto SIA 97.1.A.EV.S.4/2023 che prevede la digitalizzazione di 545.000 fascicoli civili [per complessive 16 milioni di pagine].

Tutti gli uffici del distretto hanno collaborato fattivamente per individuare preliminarmente quali fascicoli siano interamente digitalizzati e quali invece necessitino, in tutto o in parte, di una digitalizzazione “manuale” [con conseguente scansione e indicizzazione dei singoli atti processuali]. La scansione vera e propria, da parte degli operatori della ditta aggiudicataria, degli atti “cartacei”, al 30 giugno 2023 non è ancora iniziata.

Al 15/7/2023, data di rilevazione dei dati concernenti la percentuale di raggiungimento degli obiettivi PNRR fissati per la fine dell'anno [31/12/2023], la situazione è la seguente:

Ufficio	% avanzamento fascicoli attestati e computabili al 15/07/2023 rispetto all'obiettivo 31/12/2023
Corte di Appello di Palermo	102 %
Tribunale di Agrigento	97 %
Tribunale di Marsala	33 %
Tribunale di Palermo	79 %
Tribunale di Sciacca	177 %
Tribunale di Termini Imerese	131 %
Tribunale di Trapani	108 %

Sullo sviluppo dell'impiego dei software in ambito distrettuale amministrativo

La Direzione Generale Sistemi Informativi, con un progetto unico nazionale denominato SIAMM, ha realizzato un sistema informatico integrato per l'automazione dei servizi amministrativi degli uffici giudiziari più rilevanti.

Il progetto è gestito direttamente a livello centrale dalla D.G.S.I.A.

La piattaforma SIAMM è strutturata in diversi moduli funzionali:

- SIAMM/Spese di Giustizia, per la gestione informatizzata dei registri previsti in materia di spese di giustizia ex T.U. 115/2002;
- SIAMM/Automezzi, per l'automazione del servizio gestione automezzi;
- SIAMM/Elettorale, per l'informatizzazione dei servizi preelettorali [nomina dei presidenti di seggio] di competenza delle Corti d'Appello e post-elettorali [Corte d'Appello e Tribunale];

L'assistenza agli applicativi della piattaforma SIAMM è curata da un RTI facente capo ad Accenture.

SIAMM/Spese di Giustizia:

Tra le novità recentemente introdotte da segnalare la realizzazione del Portale Istanza Web, con l'introduzione dell'autenticazione SPID e CNS. Tale rifacimento ha permesso di rinnovare la grafica, facilitando gli utenti esterni nell'utilizzo e la gestione delle istanze per la liquidazione delle spese di giustizia, delle istanze Legge Pinto e del modulo per il rimborso degli Imputati assolti.

SIAMM/Automezzi: Tutti gli uffici circondariali, giudicanti e requirenti, assegnatari di auto-veicoli, usano l'applicativo ministeriale per la gestione del servizio automezzi.

SIAMM/Elettorale: L'applicativo, realizzato nell'ambito del sistema SIAMM, consente l'automazione delle operazioni per la nomina dei presidenti di seggio e l'estrazione dei simboli e delle liste. La nuova versione prevede la gestione anche della fase post-elettorale [inserimento ed elaborazione dei dati provenienti dai verbali]. SIAMM/Elettorale è usato regolarmente dalla Corte d'Appello di Palermo.

SW Gestione del Personale: Quasi tutti gli uffici giudiziari dispongono di un sistema automatizzato di rilevazione presenze e gestione del personale.

Nel corso del 2022 e 2023 è proseguita la distribuzione del software nazionale per la gestione del personale denominato "Time Management" [TMMG]. Il sistema, già da tempo installato presso il CISIA di Palermo, è stato attivato presso la Corte d'Appello, la Procura Generale, il Tribunale e la Procura per i Minorenni, i Tribunali di Palermo, Agrigento e Sciacca, gli Uffici del Giudice di Pace di Palermo, Agrigento e Sciacca.

Entro la fine del 2023 TMMG verrà attivato presso la Procura della Repubblica di Palermo e, a seguire, verranno coinvolti anche i rimanenti uffici del distretto di Palermo. L'attività di installazione, configurazione e avvio in esercizio è curata dal personale del CISIA di Palermo. Il sistema TMMG si integra col sistema SUP [Sistema Unico Personale] che si occupa, tra l'altro, di gestire l'ingresso di nuove risorse per l'ufficio del processo [UPP] e instaura un collegamento col MEF per l'apertura della partita stipendiale e le attività conseguenti.

Altri Software – Settore Amministrativo: Tutti gli uffici giudiziari utilizzano il software ministeriale denominato SCRIPT@, per la gestione del "servizio protocollo amministrativo".

Prassi organizzative adottate per il più efficace funzionamento degli Uffici

Si confermano le prassi organizzative adottate dai singoli uffici già da diversi anni e già precedentemente elencate, ossia:

- settore civile: operazioni sui ruoli di udienza attraverso anticipazione e trattazione delle cause di più antica iscrizione, differendo la definizione delle cause più recenti;
- settore lavoro:
 1. monitoraggio mensile dei flussi dei procedimenti con:
 - indicazione di tutti i dati relativi alle sopravvenienze e alle definizioni, distinte per anno di iscrizione delle controversie, per oggetto e per relatore;
 - rilevazione delle percentuali anche comparativamente rispetto al periodo precedente, con particolare attenzione ai dati relativi ai giudizi ultrabiennali;
 - trasmissione dei relativi prospetti a ciascuno dei magistrati della sezione per un costante monitoraggio, anche individuale, dei carichi di lavoro e per un confronto nelle riunioni periodiche d'ufficio, nell'ottica di adottare le determinazioni organizzative più funzionali a una migliore resa del servizio, e soprattutto in attuazione del principio della ragionevole durata del processo;
 2. "pesatura" dei processi finalizzata alla equa distribuzione del carico di lavoro tra i magistrati, pur nel rispetto del criterio generale tabellare di automatismo dell'assegnazione, e conseguimento di un carico omogeneo di lavoro, da cui è derivato pure un rendimento individuale omogeneo in termini di numero di controversie decise e di vetustà del ruolo di ciascun magistrato;
 3. apposizione sul fascicolo, in occasione della assegnazione dei procedimenti, di apposito "bollino" colorato, attestante la esistenza di precedenti consolidati sull'oggetto del giudizio, al fine di rendere più semplice al relatore lo studio della controversia e più agevole e spedita la decisione;
 4. creazione di un canale informativo con gli uffici di primo grado del distretto al fine di acquisire notizie sulla eventuale esistenza di "cause pilota", al fine di una sollecita definizione delle stesse in grado di appello, anche in vista della eventuale sottoposizione altrettanto rapida della questione al giudice di legittimità;
 5. Comunicazione preventiva e tempestiva a mezzo pec alle parti e ai consulenti tecnici degli eventuali rinvii delle controversie, determinati da impedimento del collegio.

Va precisato che gran parte delle buone pratiche sopraindicate, seppur provenienti dalla sezione lavoro, sono utilizzabili e applicabili anche per le controversie civili ordinarie avendo una valenza estensibile a tutto il settore civile.

Inoltre, per tutta l'area civile è stato istituito un registro informatico *home-made* per monitorare il numero di incarichi conferiti ai CTU in ossequio alle disposizioni previste dall'art 23 disp. att. c.p.c.

Relativamente al settore penale si ricorda:

- per la Corte di Appello la tenuta di “udienze tematiche” ove far confluire un maggior numero di processi, attesa la loro facilità di definizione e i benefici derivanti [un effettivo aumento della produttività, giacché nel caso di fissazione di una “udienza tematica” con la trattazione dei procedimenti sopra descritti, si ha un aumento della produttività senza gravare ulteriormente sul lavoro dei magistrati relatori; diminuzione delle pendenze e aumento dell’indice di ricambio; facilità di gestione delle “udienze tematiche”; effettiva fruizione del periodo feriale da parte del personale di magistratura].
- va segnalata la stipula di un protocollo tra l'Ufficio GIP-GUP e la sezione Riesame del Tribunale di Palermo per la condivisione dei provvedimenti in formato word mediante apposito Teams-Sharepoint al fine di velocizzare la redazione dei provvedimenti di entrambe le sezioni.

Bollettino e Cruscotto.

Il “cruscotto” è uno strumento che consente di monitorare gli obiettivi di smaltimento dell’arretrato patologico definiti con il programma di gestione ex art. 37 d.l. 98/2011, di agevole lettura e di flessibile utilizzo che può essere facilmente adattato alle esigenze di programmazione degli uffici giudiziari di ogni dimensione.

Pertanto, il controllo di gestione basato sul “cruscotto” diviene operativo dal giorno immediatamente successivo all’entrata in vigore del programma di gestione annuale e rappresenta un supporto di verifica periodica dello stato di attuazione degli obiettivi perseguiti dall’ufficio.

In questa Corte di Appello il “cruscotto” è operativo da diversi anni e ha assicurato la realizzazione delle finalità proprie, segnatamente consentendo di:

- 1.] individuare in termini numerici e percentuali l’obiettivo finale da raggiungere e gli obiettivi teorici mensili [funzione programmatica];
- 2.] verificare mese per mese l’eventuale scostamento della produttività dell’ufficio rispetto allo stato di avanzamento programmato e segnalare la necessità di eventuali correttivi in corso d’opera [funzione di controllo e di alert].

Caratteristica essenziale del cruscotto è quella di suddividere il contenzioso in due grandi macrocategorie, la “**pendenza patologica**” [ultratriennale per i Tribunali o ultrabiennale per la Corte di Appello] e la “**pendenza fisiologica**” [rispettivamente infratriennale o infrabiennale] e di indicare, con riferimento a ciascuna di esse, le percentuali di smaltimento fissate nel programma di gestione.

Il modello predilige dunque una selezione qualitativa delle giacenze da eliminare, in modo da assicurare che la riduzione delle pendenze sia concentrata sulla porzione di contenzioso considerata maggiormente critica [la pendenza patologica] in quanto destinata a esporre lo Stato a possibili richieste risarcitorie.

Al fine di suddividere le pendenze nei due gruppi sopra indicati occorre anzitutto individuare il c.d. **riferimento temporale**, vale a dire la data costituente il tempo zero [t0] del monitoraggio che si intende effettuare [normalmente il 31.12 dell’anno anteriore all’entrata in vigore del programma di gestione].

È con riferimento a questa data che si procede alla classificazione e al conteggio delle complessive pendenze su cui si concentrano gli obiettivi di smaltimento.

La percentuale di smaltimento programmata, che consente di calcolare il numero di fascicoli da eliminare, è quella che viene proposta dal capo dell'ufficio nel programma di gestione.

Una volta definiti gli obiettivi e calcolato il numero di pendenze da eliminare il cruscotto consente di monitorare mese per mese lo stato di avanzamento percentuale del programma rispetto a ciascun obiettivo.

Un ulteriore strumento di monitoraggio è costituito dal **bollettino statistico mensile** con cui viene monitorato il flusso degli affari complessivi e per singola sezione, nonché la gestione dell'ultrabiennalità, ma non solo di quella censita all'inizio dell'anno di riferimento e oggetto del programma di gestione, ma soprattutto quella in divenire nel corso dell'anno.

Tali strumenti sono stati via via adottati anche dagli Uffici di primo grado del Distretto, ancorché con articolazioni temporali diversificate.

Programmi predisposti per la riduzione dell'arretrato

Area Civile

L'Ufficio, oltre a impegnarsi a concorrere al raggiungimento degli obiettivi fissati nel PNRR, ha proseguito nella definizione prioritaria delle controversie più datate, destinando, a quelle che per la tipologia dei diritti azionati richiedono una rapida definizione, una contenuta aliquota del carico esigibile, che è stata calibrata in modo diverso tra le sezioni, in relazione alle materie trattate da ciascuna di esse.

Lo stato di avanzamento del programma di gestione continua a essere monitorato con il *Bollettino statistico* e con il *"Cruscotto"*.

Nell'A.G. in esame la percentuale di controversie ultrabiennali è lievemente diminuita, come illustrato nella tabella che segue, dalla quale si evince che tale percentuale nella Corte è passata complessivamente dal 42,06% dell'anno precedente al 40,31% dell'attuale, ma, nell'ambito dei singoli settori si osserva un decremento pari al 2% [da 52,5% a 50,5%] con riferimento al settore civile e a un aumento pari al 2,6% [da 1,7% a 4,3%] per il settore lavoro, anche se i dati in valore assoluto di tale ultimo settore sono pressoché irrilevanti.

Il numero dei procedimenti ultrabiennali in valore assoluto nell'anno in esame registra un decremento pari all'8,6%, passando da 4.721 a 4.317.

Corte di Appello	A.G. 2022/2023			A.G. 2021/2022		
	Pendenti al 30 giugno	di cui Ultra-biennali	%	Pendenti al 30 giugno	di cui Ultra-biennali	%
Civile	8.349	4.216 <i>-11,1%</i>	50,5% <i>-2,0%</i>	8.911	4.682	52,5%
Lavoro	2.361	101 <i>159%</i>	4,3% <i>2,6%</i>	2.313	39	1,7%
Totale Corte	10.710	4.317 <i>-8,6%</i>	40,31% <i>-1,8%</i>	11.224	4.721	42,06%

Negli uffici di primo grado, si osserva complessivamente una lieve flessione della percentuale di procedimenti ultratriennali, passata dal 14,5% dell'anno precedente al 13,6% dell'anno in esame:

Tribunali del distretto	A.G. 2022/2023			A.G. 2021/2022		
	Pendenti al 30 giugno	di cui Ultra-triennali	%	Pendenti al 30 giugno	di cui Ultra-triennali	%
Lavoro	16.614	887 <i>-12,0%</i>	5,3% <i>-1,1%</i>	15.739	1.008	6,4%
Totale Tribunali	52.657	7.143 <i>-12,4%</i>	13,6% <i>-1,0%</i>	56.054	8.152	14,5%

La tabella che segue mostra come, nell'anno giudiziario 2022-23, la durata media dei procedimenti civili [elaborata non computando i decreti ingiuntivi, gli ATP in materia di previdenza, gli affari di competenza del giudice tutelare, le verbalizzazioni di dichiarazione giurata, le esecuzioni mobiliari e immobiliari, nonché le procedure fallimentari, trattandosi di procedimenti la cui durata ontologicamente sfugge al potere organizzativo e direttivo del giudice] abbia registrato un *trend* variabile negli Uffici del distretto, oscillando da un incremento pari al 3,11% nel Tribunale di Termini Imerese a un decremento pari al -10,6% nel Tribunale per i minorenni:

Ufficio	Durata in gg.		Variazione % A.G. 2022/23 vs 2021/22
	A.G. 2022/2023	A.G. 2021/2022	
Corte di Appello	1.010	949	6,4%
Tribunale per i Minorenni	329	368	-10,6%
Trib. Agrigento	623	628	-0,8%
Trib. Marsala	264	289	-8,7%
Trib. Palermo	511	548	-6,8%
Trib. Sciacca	513	554	-7,4%
Trib. Termini Imerese	629	610	3,1%
Trib. Trapani	364	394	-7,6%

L'analisi della durata media dei procedimenti, distinti per materia, evidenzia un andamento omogeneo nell'ambito di ciascuna macroarea:

macroarea ***i - contenzioso civile ordinario***

Ufficio	Durata in gg.		Variazione % A.G. 2022/23 vs 2021/22
	A.G. 2022/2023	A.G. 2021/2022	
Corte di Appello	1.423	1.397	1,9%
Trib. Agrigento	1.062	1.028	3,3%
Trib. Marsala	560	591	-5,2%
Trib. Palermo	1.013	976	3,8%
Trib. Sciacca	999	961	4,0%
Trib. Termini Imerese	1.273	1.110	14,7%
Trib. Trapani	727	803	-9,5%

macroarea **a - lavoro**

Ufficio	Durata in gg.		Variazione % A.G. 2022/23 vs 2021/22
	A.G. 2022/2023	A.G. 2021/2022	
Corte di Appello	569	587	-3,1%
Trib. Agrigento	704	740	-4,9%
Trib. Marsala	221	294	-24,8%
Trib. Palermo	712	752	-5,3%
Trib. Sciacca	822	881	-6,7%
Trib. Termini Imerese	972	924	5,2%
Trib. Trapani	406	463	-12,3%

Area Penale

Analogamente agli anni precedenti la Settima Commissione del CSM, insieme alla Struttura Tecnica per l'Organizzazione [STO], *“ha ritenuto di richiedere l'obiettivo di smaltimento su 18 mesi”*.

Il Programma, pertanto, è stato redatto in termini di consuntivo degli obiettivi prefissati per l'anno 2022, mentre in termini di arretrato e obiettivi di smaltimento sono stati indicati i procedimenti ultra-biennali da eliminare tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023; con riferimento alla determinazione dei carichi esigibili, invece, il riferimento temporale è stato l'anno solare 2023 e pertanto lo stesso è stato formulato, dopo l'interlocuzione con i Presidenti di sezione e la sottoposizione agli stessi della bozza al fine di acquisire eventuali osservazioni in vista del testo definitivo, con modalità semplificate rispetto all'analogo programma di gestione in materia civile e con l'utilizzazione dei criteri e dei parametri previsti per il settore civile in quanto compatibili.

La redazione del piano di gestione diviene, dunque, un momento di verifica periodica degli obiettivi prefissati da coordinarsi anche con quanto indicato nel DOG che prevede una programmazione triennale, nonché la consapevolezza di gestire, operando le necessarie scelte, la situazione esistente in termini di pendenze, sopravvenienze e tempi di definizione.

Gli obiettivi di rendimento dell'Ufficio previsti per l'anno 2023 sono stati i seguenti:

- riduzione della pendenza complessiva dei processi;
- eliminazione degli eventuali processi ultra-biennali, attraverso un monitoraggio costante fornito dai bollettini statistici mensili;

- riduzione della durata media dei processi, che si lega sia alla eliminazione dei processi ultra-biennali sia alla celere celebrazione di quelli sopravvenuti.

Un'attenzione particolare è stata data al nuovo concetto di durata prognostica o *disposition time* ossia la misura utilizzata a livello europeo, definibile come il tempo necessario, a flussi invariati, a definire un numero di procedimenti pari a quelli pendenti.

La tabella che segue rappresenta la stratigrafia dei procedimenti penali pendenti in Corte e dalla stessa si desume il bassissimo tasso di procedimenti ultrabiennali che al 30 giugno 2023 era pari al 3,62%, inferiore rispetto al precedente periodo in cui era pari al 5,18%.

Stratigrafia procedimenti penali pendenti al 30 giugno 2023 – settore penale ordinario

Anno Ruolo	Procedimenti per Sezione*					Totale
	I ¹	II	III	IV	V	
2013	1					1
2016	2	1				3
2017	3	1	1			5
2018	6	2	3	1		12
2019	32	3	3	3		41
2020	60	5	16	24		105
2021	218	82	232	72		604
2022	1.008	1.041	1.146	896	2	4.093
2023	984	1.159	876	1.076	68	4.163
Totale complessivo	2.314	2.294	2.277	2.072	70	9.027
ultra-biennali²	165	32	74	56	0	327
biennali entro il 31/12/2023	157	62	181	44	0	444



Note: 1 – di cui 2 fascicoli sospesi: 1937/2013 e 5795/2017

2 - Di cui 208 in attesa di deposito motivazioni [146 alla Sez. I, 20 alla Sez. II, 28 alla Sez. III e 14 alla Sez. IV]

Ma ciò che appare ancor più significativo è il dato relativo alla quota di procedimenti ultra-biennali che sfiorano di sei mesi la scadenza del biennio, ricadendo quindi nell'area della non riscicibilità ai sensi della legge Pinto, che al 30 giugno 2023 erano appena 167, pari all'1,85% della

pendenza totale, a fronte dei 180 del 30 giugno precedente; al 31 dicembre 2023 tale dato ammonta a 195 pari al 2,18%.

I grafici che seguono mostrano l'andamento delle due variabili nelle ultime annualità sia in termini assoluti che di incidenza percentuale:



Ha contribuito a tale risultato positivo l'elevatissima produttività dei magistrati dell'ufficio, che è ancor più apprezzabile se si considera anche il fatto che nel periodo in esame sono stati trattati processi particolarmente gravosi e impegnativi, con un numero assai elevato di imputazioni e di imputati in stato di detenzione che hanno richiesto la trattazione in udienze dedicate.

PARTE DECIMA

L'amministrazione della Giurisdizione

Consiglio Giudiziario

Commissione flussi e pendenze

Comitato per le pari opportunità

Commissione disciplinare ex art. 17 d.l. 271/89

Dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023 la Segreteria Amministrativa del Consiglio Giudiziario ha efficacemente supportato l'attività resa dai Consiglieri nello svolgimento della funzione consultiva espressione del governo autonomo decentrato della magistratura in ausilio all'operato del Consiglio Superiore della Magistratura.

Buona parte dell'attività svolta dai Consiglieri ha avuto a oggetto l'aspetto organizzativo e il buon andamento degli Uffici giudiziari del distretto, mentre la restante ha interessato profili riferibili ai singoli magistrati togati e onorari.

In entrambe le ipotesi il raccordo con i Dirigenti degli Uffici è stato costante e proficuo ed è stato mirato alla salvaguardia dell'efficienza della giurisdizione e alla tutela dei suoi protagonisti, anche mediante la diffusione di buone prassi nel rispetto delle peculiarità ambientali.

In tale ottica il Consiglio, in alcune occasioni, ha disposto approfondimenti istruttori, articolando richieste di chiarimenti, documentazione e dati statistici, o ancora audizioni nella trattazione delle pratiche più delicate e complesse.

Tali attività sono state espletate nel corso delle 64 riunioni consiliari così suddivise: 30 sedute con i soli componenti togati, 23 alla presenza anche dei componenti laici ex art. 16 del dlgs. n. 25/2006 e altre 11 con i consiglieri della Sezione Autonoma per la magistratura onoraria.

In tali circostanze il Consiglio ha esaminato complessivamente 661 punti inseriti negli ordini del giorno, trattandone 40 all'interno della anzidetta Sezione Autonoma, conteggiando anche i rinvii delle pratiche non esitate in una sola seduta.

Le pratiche hanno riguardato 427 magistrati togati e più precisamente n. 297 giudicanti, n. 118 requirenti e n. 12 magistrati ordinari in tirocinio, nella misura indicata nel seguente prospetto che reca la descrizione numerica delle principali tematiche oggetto delle consultazioni assembleari.

Dalla lettura del report risulta evidente che la voce preponderante rispetto alle altre, riguardo ai magistrati togati, è quella delle valutazioni di professionalità, espresse con cadenza quadriennale, in occasione delle quali è stato talora acquisito un supplemento istruttorio ai fini della formulazione del parere previsto dalla circolare del Consiglio Superiore.

Degna di nota è anche la presenza di numerose variazioni tabellari all'organizzazione degli uffici giudiziari disposte per modifiche e integrazioni apportate dai dirigenti del distretto a seguito di sopravvenute esigenze funzionali al buon andamento giudiziario.

Anche in questi casi il Consiglio ha verificato l'osservanza delle norme in materia, quali le circolari del CSM sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli Uffici giudicanti e sui progetti organizzativi delle Procure, affinché rimanessero inalterati gli accorgimenti previsti per

evitare disarmonie e disfunzioni.

Le restanti pratiche indicate in elenco sono riconducibili a macroaree eterogenee, in numero inferiore ma non per questo meno complesse nell'esame di situazioni differenti per la storia e il percorso professionale intrapreso dai singoli magistrati togati.

Di seguito la tabella riassuntiva dell'attività della sezione ordinaria del Consiglio giudiziario:

Pratiche trattate da Laici e Togati nell'A.G. 2022-23	
Valutazioni di professionalità	108
Pareri parziali	5
Pareri per attitudini e merito [separato provvedimento]	39
Pareri per attitudini e merito [a verbale]	21
Conferimenti funzioni giurisdizionali	12
Tabelle feriali uffici giudicanti e requirenti	16
Variazioni tabellari	98
Incarichi extragiudiziari	4
Applicazioni endodistrettuali ed extradistrettuali	21
Autorizzazioni a risiedere fuori sede	3
Pareri per passaggio funzioni	7
Conferme incarico semidirettivo e direttivo	9
Collocamenti fuori ruolo [a verbale]	2
Pratiche di incompatibilità	30
Conferme giudici ausiliari	4
Programmi di gestione	8

Nonostante l'attività del Consiglio Giudiziario riguardi in larga misura questi ultimi, anche con riferimento agli onorari deve evidenziarsi che la riforma operata con il d.lgs. n.116/2017 e ss. mm. ii, pur novellandone ampiamente l'assetto normativo e le competenze, ha mantenuto ampi poteri di vigilanza a livello decentrato per i Consigli Giudiziari, modulandone diversamente le prerogative.

L'attività consiliare ha interessato n. 171 giudici onorari di pace e n. 99 viceprocuratori onorari del distretto.

Alla prescritta attività di vigilanza sul loro operato sono riconducibili le interlocuzioni istruttorie con i Dirigenti degli Uffici nelle ipotesi di eventuale rilievo disciplinare insorte a seguito di esposti e segnalazioni oggetto di contestazione e sottoposte al vaglio della Sezione Autonoma del Consiglio Giudiziario per il relativo parere, qualora non preliminarmente archiviate dal Presidente della Corte perché reputate infondate.

Inoltre, quando le suddette pratiche sono pervenute in Consiglio, è stato dato modo ai magistrati onorari interessati di chiarire la propria posizione sia articolando memorie e allegando

documentazione a supporto, sia mediante audizioni disposte per una migliore conoscenza e comprensione delle loro ragioni prima dell'inoltro del parere al CSM.

La Sezione Autonoma per la magistratura onoraria ha anch'essa esaminato profili organizzativi interni agli uffici, quali modifiche tabellari, supplenze e applicazioni e aspetti individuali riguardanti i singoli onorari [quali tirocinio, conferme, disciplinari ecc.].

Anche riguardo alla magistratura onoraria sembra utile la produzione di un prospetto sintetico i principali dati riferibili pratiche esaminate.

Pratiche della Sezione Autonoma nell'A.G. 2022-23	
Tabelle feriali uffici giudici di pace	6
Variazioni tabellari uffici giudici di pace	5
Revoche e/o sospensione funzioni giudiziarie onorarie	2
Provvedimenti di supplenza	3
Provvedimenti disciplinari proposti per GOP e VPO	12
Dispensa incarico	1
Piani di tirocinio	2
Approvazione bando per tirocinio GOP e VPO	1
Valutazione tirocinio VPO	2

Al di là della trattazione delle singole pratiche sono altresì riprese le sedute itineranti negli Uffici Giudiziari del distretto, rivelatesi estremamente utili per l'ascolto delle problematiche locali e per la possibilità di esportare schemi organizzativi ben funzionanti in altre realtà con le medesime caratteristiche.

Nel 2023, nel periodo in esame, si è svolta una sola seduta nel Tribunale di Trapani, ma sono stati programmati ulteriori incontri nei restanti uffici giudiziari del distretto, affinché la vigilanza possa essere occasione di miglioramento e di rinnovamento dell'intero sistema giudiziario e non già mera espressione di propositi sanzionatori.

Quali che siano state le modalità di svolgimento delle sedute l'attività consiliare è sempre stata supportata dalla segreteria amministrativa nell'espletamento degli adempimenti prodromici e successivi.

La Segreteria amministrativa ha curato con costanza l'istruttoria delle pratiche oggetto di trattazione consiliare e, nel contempo, ha annotato nei registri riguardanti la magistratura togata e onoraria le variazioni intervenute, ha aggiornato i fascicoli personali con l'inserimento della documentazione sopravvenuta, ha comunicato gli ordini del giorno e il contenuto dei verbali a tutti gli interlocutori interessati.

In conformità alle prescrizioni della "Circolare in tema di tenuta del fascicolo personale dei magistrati", varata con la delibera del CSM del 14 marzo 2018, ha curato la scansione dei fascicoli personali dei magistrati togati fino a completarla e ha iniziato quella degli onorari ancora in corso.

Per i primi ha anche creato un database rivelatosi assai utile per una più agevole gestione e rapida ricerca dei dati.

L'auspicata dematerializzazione dell'attività amministrativa, obiettivo perseguito dall'ufficio per gli indubbi vantaggi arrecati alla qualità del lavoro, è stata anche accompagnata dalla rilevazione dei principali dati statistici riguardanti l'attività consiliare quali il numero delle pratiche assegnate distinte per tipologia, le assenze alle sedute, la tempistica nella cura delle pratiche da parte dei relatori.

Le competenze del Consiglio giudiziario riguardanti i togati sono inoltre sempre state accompagnate da un attento esame preliminare della documentazione pervenuta a supporto e dal suo inserimento sulla piattaforma informatica *one drive* la cui consultazione, riservata ai togati e ai laici, è distinta per categorie di utenti.

Anche questo passaggio ha consentito di alleggerire la presenza della documentazione cartacea poiché la segreteria non ha più consegnato i singoli fascicoli ai relatori e si è limitata a comunicarne l'avvenuto inserimento sulla piattaforma al momento della pubblicazione dell'ordine del giorno.

Un ulteriore impegno considerevole, sia qualitativo, sia quantitativo, ha riguardato la gestione delle pratiche della magistratura onoraria.

Sono state annotate e inserite agli atti n. 241 delibere di conferma nell'incarico onorario disposte dal CSM secondo la modalità contenute nel d.lgs. n. 116/2027.

Gli adempimenti correlati alle conferme nelle funzioni onorarie hanno riguardato anche i giudici ausiliari presenti in Corte, il cui numero si è sensibilmente ridotto nel corso del tempo poiché ne sono cessati 11 per motivazioni diverse e al 30 giugno 2023 ne erano in carica soltanto 6.

Nel periodo in esame sono, inoltre, intervenute significative modifiche di talune circolari del Consiglio Superiore della Magistratura che hanno comportato una rimodulazione dei procedimenti interni all'ufficio alla luce delle novità riguardanti i suddetti magistrati.

A titolo meramente esemplificativo si rappresenta che sono state emanate la circolare del CSM sulla formazione dei Programmi di Gestione dei procedimenti penali ex art. 37 D.L. 98-2011 per l'anno 2023, la delibera del CSM sulle linee programmatiche sulla formazione e l'aggiornamento dei magistrati per l'anno 2023, le direttive generali per il tirocinio dei magistrati ordinari nominati con D.M. del 23.11.2022, nonché la circolare del CSM sulla procedura di conferma nell'incarico dei magistrati onorari di cui al Dlgs n 116 del 13.07.2017 - tra i 12 e i 16 anni di servizio.

Ciò ha comportato un costante studio e aggiornamento sia da parte dei consiglieri, sia da parte della struttura amministrativa ciascuno per la parte di competenza.

Alle attività citate si sono, pertanto, via via accompagnate quelle pervenute per effetto delle tante competenze amministrative incardinate in capo al Consiglio Giudiziario.

Nel mese di settembre del 2022, tra l'altro, hanno avuto luogo le elezioni suppletive per la sostituzione di un componente del Consiglio Superiore della Magistratura e in tale circostanza la Segreteria amministrativa ha curato tutti gli adempimenti connessi quali la formazione e l'aggiornamento delle liste elettorali, la costituzione degli uffici elettorali, la predisposizione della modulistica, l'allestimento del seggio elettorale.

Tutti gli adempimenti amministrativi di competenza sono stati distribuiti tra il personale

della Segreteria tenendo conto delle unità e delle professionalità ivi presenti.

La composizione del personale della segreteria al 30 giugno 2023 è stata la seguente: un direttore amministrativo, che si è sempre occupata personalmente delle pratiche più delicate, nonché del coordinamento e del controllo di tutte le attività consiliari, ivi incluse quelle svolte dalle SSM e dalle Commissioni; un assistente addetto alla gestione delle pratiche della magistratura onoraria; una contabile, incaricata della cura degli adempimenti relativi ai togati e un tecnico di amministrazione a supporto.

Per gli adempimenti correlati alla gestione della Scuola Superiore della Magistratura in sede decentrata la segreteria si è avvalsa di un cancelliere esperto, destinato alla cura degli adempimenti amministrativi, e di un tecnico contabile per quelli di natura contabile.

L'attività di archiviazione degli atti svolti d'ufficio è stata curata per due giorni alla settimana da un ausiliario.

Il personale amministrativo ha sempre interagito in armonia, in un clima di fattiva collaborazione e interfungibilità, nel rispetto delle rispettive qualifiche e competenze.

La **Commissione per l'analisi dei flussi e delle pendenze** è riunita a supporto dell'attività consiliare nei casi prescritti e in ogni altra circostanza in cui sia stata ritenuta utile la rilevazione statistica o per la verifica dei carichi di lavoro degli uffici giudiziari del distretto.

A titolo esemplificativo si rammenta che tale Commissione ha emesso pareri preliminari all'adozione di quelli consiliari in occasione dell'elaborazione dei programmi annuali di gestione ex art. 37 del d.l. n.98/2011, verificando il raggiungimento degli obiettivi del precedente programma ed esaminando quelli prefissati per l'anno in corso [quali lo smaltimento dell'arretrato "patologico" o la definizione dei criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti] sia per il settore civile, sia per quello penale.

La Commissione Disciplinare costituita ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n.271/1989 ha operato con sedute camerali finalizzate all'esame degli addebiti contestati dalla Procura Generale agli Ufficiali e agli Agenti di Polizia Giudiziaria.

Pur non presentando numeri rilevanti, il giudizio della Commissione è stato sospeso nell'attesa della definizione dell'eventuale procedimento penale pendente nei confronti degli incolpati, e la delicatezza della materia ha sempre comportato approfondite istruttorie.

L'attività della Commissione è stata perciò accompagnata da interlocuzioni con il Corpo di provenienza dell'incolpato e con il Ministero della Giustizia nelle ipotesi d'impugnativa della decisione della Commissione disciplinare.

La segreteria del Consiglio Giudiziario ha curato la verbalizzazione delle sedute, la comunicazione dei singoli atti inerenti al procedimento disciplinare, nonché ogni altro adempimento istruttorio correlato alla gestione delle pratiche in raccordo con il Presidente alla Commissione.

La Commissione per le pari opportunità, istituita a seguito della delibera del CSM del 9 aprile 2008, si è pronunciata con pareri e proposte volti ad assicurare la parità di genere nel lavoro in magistratura ed è stata altresì protagonista di iniziative mirate all'accrescimento del benessere organizzativo, e alla tutela della genitorialità e della maternità.

Nell'ambito dell'attività svolta nell'intero periodo in esame dai consiglieri in carica la Commissione ha monitorato lo stato di attuazione del progetto del Baby Parking a disposizione degli utenti del Palazzo di Giustizia, la cui realizzazione non è stata possibile a causa della

inadeguatezza dei locali a disposizione e della difficoltà di reperire il personale da destinarvi.

Meritano altresì di essere menzionate la costante e proficua collaborazione con il CPO dell'Ordine degli Avvocati, nonché la partecipazione delle sue componenti a convegni e iniziative aventi ad oggetto tematiche sulla parità di genere.

La struttura territoriale per la formazione decentrata

La formazione territoriale decentrata, resa dalla Scuola Superiore della Magistratura attraverso i propri formatori in favore dei magistrati togati e onorari del distretto di Corte d'Appello ha prodotto svariati incontri, taluni organizzati da remoto sulla piattaforma teams e altri in presenza, aventi ad oggetto tematiche riconducibili ai settori civili e penali della giurisdizione, con particolare attenzione alle novità normative e giurisprudenziali.

L'attività di formazione ha anche riguardato l'organizzazione dei corsi per i magistrati togati in tirocinio, per quelli reclutati ex art. 73 del dlgs.n.69/2013 e per gli esperti di sorveglianza.

La segreteria amministrativa della Scuola in sede decentrata ha in ogni circostanza fatto da raccordo tra formatori, relatori e partecipanti, aggiornando il sito della Scuola, predisponendo la modulistica e gli accorgimenti organizzativi occorrenti, e ponendo in essere gli adempimenti relativi alla spesa e alla contabilità dei fondi a ciò destinati.

La frequenza dei corsi è stata tra l'altro registrata in un apposito database predisposto, al fine di consentire il rilascio delle relative attestazioni utili ai fini della valutazione di professionalità.

Elenco Corsi - Anno Giudiziario 2022-2023

	TITOLO CORSO	LUOGO	CODICE	DATA
1	La procedura esecutiva immobiliare. Il ruolo del custode e del delegato alla vendita	Palermo - Aula congressi via Orsini	D22112	01/07/2022
2	Dialogo tra arte, giustizia e letteratura: contrasto tra le meraviglie della valle dei templi e le ferite dei delitti mafiosi a trent'anni dalle stragi	Agrigento	D22250	08/07/2022
3	I contratti di lavoro fraudolenti nella fase genetica ed in quella di esecuzione del rapporto di lavoro [corso intitolato alla memoria del giudice Rosario Livatino]	Agrigento	D22271	23/09/2022
4	L'udienza presidenziale nel procedimento di separazione e divorzio	Palermo - Aula Magna della Corte di Appello	D22325	21/10/2022

	TITOLO CORSO	LUOGO	CODICE	DATA
5	La responsabilità sanitaria prima e dopo la legge Gelli	Palermo - Aula Magna della Corte di Appello	D22341	28/10/2022
6	Profili generali dei bilanci d'impresa: logica, struttura e principi del bilancio. principi del bilancio, vizi	Palermo - Aula Magna della Corte di Appello	D22386	18/11/2022
7	La riforma del processo civile	Palermo - Aula Magna della Corte di Appello	D22390	22/11/2022
8	Rilievo del bilancio e profili di responsabilità: analisi del bilancio nel contesto giudiziario, casi pratici di analisi di poste di bilanci	Palermo - Aula Magna della Corte di Appello	D22404	25/11/2022
9	Bilancio e crisi d'impresa	Palermo - Aula Magna della Corte di Appello	D22442	30/11/2022
10	La riforma del processo civile introdotta dal d.lgs n.149/2022. Le principali novità e le norme che entreranno in vigore il 1° gennaio 2023	Palermo - facoltà giurisprudenza - Aula Chiazzese	D22452	06/12/2022
11	Le indagini preliminari alla luce delle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia	Palermo - Aula Magna della Corte di Appello	D22463	12/12/2022
12	L'udienza preliminare e predibattimentale alla luce delle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia	Palermo - Aula Magna della Corte di Appello	D22469	22/12/2022
13	Il nuovo processo in assenza	Palermo, Aula Crescente Palazzina "M"	D23029	23/01/2023
14	La lotta alla criminalità attraverso l'attacco ai patrimoni illeciti, il risanamento delle aziende e la tutela della concorrenza - Corso in memoria di Giangiacomo Ciaccio Montalto 1° edizione	Trapani, Aula Magna del Polo Universitario	D23054	24/02/2023
15	Il contenzioso scolastico: questioni [ancora] controverse	Palermo, Aula Magna Corte di Appello	D23025	02/03/2023

	TITOLO CORSO	LUOGO	CODICE	DATA
16	I reati informatici e la Polizia Postale e delle Comunicazioni	Trapani, Aula Magna del Polo Universitario	D23104	07/03/2023
17	I reati informatici e la Polizia Postale e delle Comunicazioni	Palermo, Aula Magna della Corte di Appello	D23105	08/03/2023
18	Ciclo di incontri Jean Monnet: "Old ways and new challenges of illicit trades in the Mediterranean area" 1° modulo	Aula Romano Dipartimento Giurisprudenza de Università Studi di Palermo	D23107	03/03/2023 10/03/2023 17/03/2023 24/03/2023
19	Ciclo di incontri Jean Monnet: "Old ways and new challenges of illicit trades in the Mediterranean area" 2° modulo	Aula Romano Dipartimento Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Palermo e Aula Magna della Corte di Appello di Palermo	D23108	31/03/2023 14/04/2023 21/04/2023 28/04/2023
20	La giustizia riparativa	Palermo, Aula Magna della Corte di Appello	D23174	11/04/2023
21	Il contenzioso bancario e la consulenza contabile: temi controversi e risvolti applicativi	Palermo, Aula Magna della Corte di Appello	D23186	19/04/2023
22	Art. 545 bis c.p.p. e pene sostitutive	Palermo, Aula Magna della Corte di Appello	D23243	11/05/2023
23	Ciclo di incontri Jean Monnet: "Old ways and new challenges of illicit trades in the Mediterranean area" 3° modulo	Aula Romano Dipartimento Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Palermo e Aula Magna della	D23109	05/05/2023 12/05/2023 19/05/2023 26/05/2023 31/05/2023

	TITOLO CORSO	LUOGO	CODICE	DATA
		Corte di Appello di Palermo		
24	I° seminario di alta formazione in materia condominiale: mediazione obbligatoria e delegata: nomina, revoca, obblighi e prorogatio dell'amministratore di condominio	Palermo - Aula Magna della Corte di Appello	D23246	26/05/2023
25	II° seminario di alta formazione in materia condominiale: il contratto tipico di amministrazione condominiale; il rendiconto [profili giuridici e fiscali]	Palermo - Aula Magna della Corte di Appello	D23267	09/06/2023
26	III° seminario di alta formazione in materia condominiale: l'assemblea di condominio e le delibere assembleari, le parti comuni	Palermo - Aula Magna della Corte di Appello	D23276	16/06/2023
27	La riforma Cartabia e riti speciali	Palermo - Aula Magna della Corte di Appello	D23303	20/06/2023

L'Ufficio per la formazione decentrata del personale amministrativo

Nel periodo di interesse l'Ufficio Unico per la Formazione Distrettuale del personale amministrativo ha organizzato i seguenti corsi:

- Corso di formazione ex Art.37 D. Lgs.81/08 Generale [3 edizioni];
- Corso di formazione ex Art.37 D. Lgs.81/08 Specifica - Rischio medio [3 edizioni];
- Corso di formazione ex Art.37 comma 7 D. Lgs.81/08 per 148 Preposti nominati dai Capi Ufficio del Distretto;

L'ufficio della Conferenza Permanente

L'andamento dei servizi dell'Ufficio della Conferenza Permanente nel periodo 1° luglio 2022 – 30 giugno 2023 offre un breve quadro d'insieme per riflettere sull'attuazione complessiva delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 526 e segg., della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che hanno radicalmente innovato anche in questa Corte, a far data dal 1° settembre 2015, la disciplina riguardante l'amministrazione delle spese obbligatorie di cui all'art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392.

Nel suddetto arco temporale, la Conferenza Permanente Distrettuale si è riunita dieci volte.

L'organo collegiale ha deliberato in ordine ai compiti che l'art. 4 del richiamato D.P.R. gli assegna, individuando e proponendo, nel quadro delineato dall'art. 1, commi 526 e segg., della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tutti i fabbisogni necessari per conseguire il funzionamento delle sedi giudiziarie: ha indicato le specifiche esigenze di gestione, anche logistica, degli spazi e l'assegnazione degli stessi ai vari uffici, ha assicurato la manutenzione edile ed impiantistica dei beni immobili e delle pertinenti strutture, l'erogazione dei vari servizi di riscaldamento, climatizzazione, telefonia fissa/mobile e connettività, gestione delle centrali telefoniche, pulizia, disinfestazione, facchinaggio, giardinaggio, custodia e reception, nonché delle forniture di energia elettrica, acqua, gas, gasolio per i gruppi elettrogeni.

Le numerose segnalazioni di guasti e/o malfunzionamenti di apparati e servizi provenienti da tutti gli uffici giudiziari di Palermo sono state esitate senza soluzione di continuità, investendo i diversi operatori per gli interventi di minuta manutenzione impiantistica ed edile in funzione delle rispettive competenze [n. 1011 ticket Siram S.p.A. + n. 106 ticket Fastweb/S3K].

Il periodo in esame è stato inizialmente contrassegnato dalle attività di revisione del PDA della Convenzione Consip FM 4 per gli UU.GG. di Palermo per l'aggiornamento dei codici CER dei rifiuti ingombranti da smaltire e, soprattutto, per l'estensione dei relativi servizi FM 4 in due nuovi immobili giudiziari, siti in Piazza Francesco Napoli n. 5 e Via Boccioni n. 238, recentemente acquisiti dagli uffici giudiziari per ospitare, rispettivamente, i Funzionari addetti all'Ufficio per il Processo e un archivio di deposito.

Particolare attenzione è stata dedicata ai sistemi di sicurezza passiva degli edifici giudiziari e, segnatamente, del plesso che ospita gli Uffici Giudiziari Minorili del capoluogo nonché la sede dell'Ufficio del Giudice di Pace di Via Cavour.

L'utilizzo dei servizi integrati, gestionali ed operativi della Convenzione Consip Facility Management 4 – FM 4 – Lotto 14 [Calabria e Sicilia] ha continuato ad assicurare agli uffici giudiziari di Palermo non soltanto la puntuale erogazione a canone dei principali servizi di pulizia e igiene di tutti i locali e la manutenzione ordinaria di tutti gli impianti asserviti agli stessi ma anche l'esecuzione di attività straordinarie extra canone a fronte delle risorse preventivamente autorizzate dal Ministero della Giustizia con apposito *plafond*.

Scemata l'emergenza pandemica, accompagnata dagli ultimi sporadici interventi di sanificazione anti Covid-19 eseguiti per lo più al termine del 2022 presso alcuni uffici, le attività FM 4 hanno registrato un'impennata delle richieste di facchinaggio, sia interno che esterno. Tra queste ultime attività campeggiano quelle rivolte al trasferimento di arredi e attrezzature nei locali della nuova struttura di Piazza Francesco Napoli, 5, nel quale sono state ricavate ben n. 86 postazioni di lavoro per ospitare i Funzionari Addetti all'Ufficio per il Processo ed i Tecnici di Edilizia della

Corte di Appello.

Il periodo che ci occupa è stato anche contrassegnato dalle complesse operazioni di smaltimento di rifiuti ingombranti e RAEE presenti in alcuni plessi giudiziari del capoluogo.

In particolare, le attività di raccolta e smaltimento dei citati rifiuti – disimpegnate dalle maestranze dell'Operatore FM 4 Dussmann Service S.r.L. – sono state inizialmente concentrate nel Palazzo ex Eas di Via Impallomeni, anche, e soprattutto, in vista dell'avvio dei lavori di completa ristrutturazione edile di quel fabbricato ricompresi nel quadro del PNRR.

Inoltre, la distribuzione del servizio in questione, recentemente conclusosi negli ambienti degli UU.GG. del Palazzo di Giustizia di Piazza V.E. Orlando, proseguirà negli altri siti, a cominciare dall'Aula Bunker Falcone Borsellino di Via Remo Sandron – sede interessata a lavori di riqualificazione anch'essi previsti dal PNRR – con l'intento di restituire a tutti gli spazi giudiziari maggiore decoro e adeguati standard di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Rimanendo sul tema, giova menzionare l'effettuazione di una complessa operazione di rimozione di tutti gli armadi che occupavano i corridoi delle Sezioni Penali della Corte di Appello del piano I ammezzato della sede centrale del Palazzo di Giustizia.

Invero, la rifunzionalizzazione di due ambienti asserviti alla Corte di Appello ha consentito di redistribuire in un unico ampio locale del piano I ammezzato i fascicoli penali pendenti precedentemente custoditi all'interno dei citati armadi, molti dei quali reimpiegati in altri spazi ovvero dismessi.

Per quanto riguarda l'edilizia giudiziaria l'ufficio, oltre a monitorare l'andamento dell'appalto Consip Facility Management ed. 4, ha avviato, sulla scorta delle disposizioni impartite dalla Direzione Generale RMT del Ministero della Giustizia, alcune verifiche delle strutture giudiziarie ed in particolare:

- il monitoraggio dello stato conservativo dei controsoffitti;
- il monitoraggio dello stato conservativo di solai di copertura e impermeabilizzazioni;
- il monitoraggio dello stato conservativo e manutentivo degli impianti tecnologici.

Per quanto concerne, segnatamente, l'impiantistica antincendio, è stato implementato un database elettronico per il monitoraggio degli impianti e la gestione dei rinnovi dei Certificati Prevenzione Incendi che, di concerto con l'attività di censimento impianti rilevazione fumi richiesta dalla Direzione Generale RMT, ha restituito un quadro chiaro e leggibile della situazione attuale e ha permesso di avviare i necessari studi di fattibilità per appaltare i servizi di progettazione antincendio delle varie sedi e archivi.

Il database elettronico contenente i dati catastali, le planimetrie e le visure degli immobili giudiziari è stato completato in ogni sua specifica, consentendo così di ottenere rapidamente tutte le informazioni tecniche di ciascun immobile. Proprio in tale contesto si inserisce il conseguimento dell'appalto del servizio di allineamento catastale degli immobili di proprietà demaniale concessi in uso governativo e adibiti ad uffici giudiziari, quali l'Aula Bunker Falcone Borsellino di Via Remo Sandron [PA], l'Aula Bunker V. Bachelet [loc. Pagliarelli di Palermo], il Tribunale per i Minorenni di Palermo e la relativa Procura della Repubblica di via Principe di Palagonia 135 [PA], che presentavano incongruenze catastali.

Tale attività riveste particolare importanza in quanto necessaria per il corretto andamento degli appalti di lavori finanziati con il PNRR e curati dal Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria, che interessano proprio l'Aula Bunker Falcone Borsellino ed il plesso di

Via Principe di Palagonia 135 [oltre al Palazzo ex Eas di Via Impallomeni].

In ordine alle progettazioni PNRR sopra menzionate, giova segnalare che l'Ufficio della Conferenza Permanente ha collaborato in maniera efficace con il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria ed i professionisti aggiudicatari delle procedure, al fine di adeguare al meglio i progetti alle esigenze della nostra Amministrazione e sviluppando in particolare:

il nuovo layout distributivo della sede giudiziaria di Via Impallomeni, previa acquisizione delle esigenze espresse dagli uffici interessati;

la verifica della rispondenza dello stato conservativo attuale con le previsioni contenute nel progetto esecutivo di rifacimento dell'impianto elettrico, di climatizzazione, rilevazione fumi e di spegnimento per l'Aula Bunker Falcone Borsellino di Via Remo Sandron.

In riferimento all'attività di gestione delle procedure di acquisizione delle fatture elettroniche sul sistema INIT per la liquidazione dei corrispettivi spettanti ai vari operatori economici, si segnala che nel periodo 01.07.2022-30.06.2023 sono state evase n. 505 fatture per un importo complessivo di € 14.638.133,79 a valere sul Cap. 1550.1 – Spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

Nel citato arco temporale l'U.O. ha continuato ad aggiornare puntualmente gli inserimenti dei dati sul S.I.G.E.G. – Sistema Informativo Gestione Uffici Giudiziari, tra i quali emergono la registrazione di quelli riguardanti la razionalizzazione e l'abbattimento dei costi di gestione degli immobili strumentali delle Pubbliche Amministrazioni Centrali, successivamente veicolati mediante l'applicativo informatico Iper nonché quelli afferenti la previsione triennale degli interventi manutentivi curata dall'Agenzia del Demanio in qualità di decisore della spesa per effetto della disciplina generale del sistema accentrato delle manutenzioni [Manutentore Unico], prevista dall'art. 12 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, successivamente comunicati mediante l'applicativo informatico PTIM.

Il Collegio regionale di garanzia elettorale

Fino al 31 dicembre 2022 il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale non ha svolto alcuna attività.

Il nuovo Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, nominato per il quadriennio 2023-2026, ha proceduto alla verifica della regolarità dei rendiconti e delle dichiarazioni dei 429 candidati alla Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del giorno 25 settembre 2022.

Nel corso delle 9 sedute tenutesi nel primo semestre 2023 il Collegio ha provveduto:

- a diffidare n. 159 candidati che non avevano ancora provveduto al deposito della dichiarazione e della rendicontazione;
- a inviare n. 69 contestazioni;
- ad approvare n. 348 dichiarazioni e rendicontazioni.

L'Ufficio Statistica

Anche nel periodo in esame vanno ribadite le considerazioni svolte negli anni precedenti in quanto l'Ufficio statistica di questa Corte ha svolto in modo eccellente il proprio ruolo, confermandone la indispensabilità ai fini di una corretta pianificazione e di una efficace gestione dell'attività degli Uffici.

La importanza dell'attività di rilevazione dei dati, condotta per obiettivi specifici, è confermata dalla previsione della sua centralità nell'Ufficio per il processo, nell'ambito del quale l'impegno si è esteso all'attività di monitoraggio periodico ed è stata intensificata in direzione dell'analisi degli obiettivi concretamente perseguibili.

Sotto questo profilo il livello di professionalità raggiunto dai funzionari che operano nell'Ufficio è sicura garanzia di risultati, posto che continua a produrre ottimi risultati non solo nei compiti di ricerca ed estrazione ma sovente si estende a vera e propria analisi e proposta, che supportano l'attività della Presidenza nella individuazione delle soluzioni organizzative più funzionali a obiettivi di efficienza ed efficacia della giurisdizione.

Continua la costante pubblicazione di un bollettino statistico e di un cruscotto con cadenza mensile nonché di numerosi altri rapporti visibili anche sul *portale web* della Corte.

L'Ufficio si è occupato degli adempimenti di natura statistica e informatica connessi alla redazione dei *Programmi di gestione* ex art. 37 D.L. n. 98/2011 e della *Relazione sull'amministrazione della Giustizia*, svolgendo anche la sua ordinaria attività di sostegno alla *Commissione per l'analisi dei flussi e delle pendenze* e collaborando con gli uffici centrali del Ministero della Giustizia per lo sviluppo e l'implementazione dei registri informatizzati e dei sistemi di elaborazione statistica dei dati.

Di rilievo anche la collaborazione con il Consiglio Giudiziario per tutte le indagini statistiche di volta in volta delegate.

L'Ufficio ha continuato poi a collaborare e assistere i Tribunali del distretto, supportandoli nella rilevazione ed elaborazione delle rispettive statistiche, nonché collaborando alle attività preparatorie alle verifiche ispettive.

L'Ufficio esami per Avvocato

Anche nel 2022, in forza delle previsioni del d.l. 73/2022, la sessione di esami per l'abilitazione alla professione di avvocato si è tenuta con le medesime modalità previste per il periodo dell'emergenza sanitaria.

Tuttavia, sono state modificate le modalità di presentazione della domanda che hanno richiesto un maggior impegno dell'Ufficio per le attività di controllo.

L'Ufficio ha proseguito nell'anno in esame nell'attività di dematerializzazione e informatizzazione della documentazione cartacea e ha cercato di sfruttare le potenzialità del programma ministeriale nelle varie fasi dello svolgimento delle prove concorsuali e riducendo in tal modo di parecchio le prestazioni manuali.

Le prove si sono svolte con regolarità in osservanza delle direttive Ministeriali e secondo i criteri comuni individuati in assemblea generale, seguendo il calendario fissato, a eccezione di alcune sedute straordinarie necessarie per esaminare i candidati che avevano chiesto rinvio per documentate ragioni di salute e che sono stati esaminati nella maggior parte dei casi nella prima seduta utile dopo la cessazione della causa di impedimento, con evidente aggravio di lavoro non solo per le commissioni ma anche per la segreteria, che tuttavia ha operato con efficienza per concludere le prove con sollecitudine.

Il 6 settembre 2022, dopo che alla fine del mese di luglio erano stati esaminati i candidati "volontari", ha avuto inizio lo svolgimento della seconda prova orale per i 565 candidati che avevano superato la prima prova; la seconda prova si è conclusa il 27 marzo 2023 con 408 idonei e 157 non idonei.

Ciascuna delle dodici sottocommissioni è stata impegnata per due giorni la settimana e sono state effettuate 188 sedute di esami.

Contemporaneamente, a partire dal mese di giugno, si è provveduto all'attività preparatoria per la nomina dei componenti delle commissioni per la sessione 2022: sono state predisposte le note di interpello nel distretto per quanto riguarda il settore della magistratura e sono stati istaurati contatti con i responsabili delle segreterie dell'università affinché fossero trasmesse tempestivamente le note relative alla nomina dei professori universitari.

Il 28 febbraio 2023 ha avuto inizio la prima prova orale della sessione 2022 che si è conclusa il giorno 8 giugno 2023: dei 640 candidati ammessi alla prima prova ne sono stati dichiarati idonei 317, 322 non idonei e 1 non si è presentato.

L'Attività degli Uffici Nep

Il Dirigente dell'UNEP di questa Corte di Appello ha evidenziato che il costante depauperamento delle risorse di lavoro disponibili degli ultimi anni rende improcrastinabile, per il mantenimento di un adeguato standard dei servizi e per evitare un eccessivo aggravio dei carichi di lavoro, l'avvio di procedure concorsuali per la figura del Funzionario UNEP, previo aumento della relativa pianta organica.

Si registra, inoltre, un considerevole aumento dell'età media del personale.

Per effetto delle limitate risorse umane a disposizione i Funzionari UNEP e gli Ufficiali Giudiziari addetti ai servizi in zona assicurano anche, a rotazione, il servizio di ricezione degli atti. Nel periodo in esame è stata comunque ridotta la partecipazione dei Funzionari all'attività di sportello esecuzioni [da due ad un'unità] a fronte di una lieve riduzione dell'orario di apertura degli sportelli [con la chiusura anticipata di mezz'ora].

Per quanto riguarda i servizi interni, nel settore notificazioni è stato applicato un criterio di rotazione nei diversi servizi attinenti alla materia civile e a quella penale, per beneficiare di una maggiore duttilità nell'impiego delle risorse umane disponibili.

L'Ufficio ha proceduto all'apertura di un nuovo conto corrente per la gestione separata delle spese di ufficio,

Continua a essere adottata la flessibilità dell'orario in entrata ed è stato concesso il lavoro agile a una dipendente che ne ha fatto richiesta motivata da ragioni di assistenza a un familiare disabile.

Nel periodo in esame è stata avviata la formazione del personale per la gestione delle nuove funzionalità che consentiranno la ricezione e restituzione in modalità telematica delle richieste di notificazione e di esecuzione.

Grazie al locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati è in funzione un sistema di elimina-code gestito da un'applicazione denominata "Youline" che, coniugata alla presenza di divisori tra il personale e l'utenza, permette di evitare contatti ravvicinati e assembramenti presso gli sportelli di accettazione/restituzione atti.

La dotazione delle risorse materiali, e in particolare degli arredi, risulta ampiamente soddisfacente.

Invece, la dotazione degli strumenti informatici risulta ancora non adeguata alle nuove esigenze che scaturiscono dalle nuove funzionalità telematiche.

Nel periodo considerato si è registrata una diminuzione delle notifiche a richiesta di parte rispetto al periodo precedente [70.774 notifiche a fronte di 79.691 del periodo precedente, con una riduzione dell'11% circa.

Tale contrazione va ricondotta verosimilmente ai primi effetti della Riforma Cartabia e, in particolare, alle notifiche telematiche eseguite direttamente dagli Avvocati.

L'attività di notificazione risente della progressiva riduzione di Ufficiali Giudiziari, in quanto a fronte di un organico fissato in 32 unità sono in servizio soltanto 8 Ufficiali Giudiziari, di cui 6 operanti in zona esterna e 2 nei servizi di sportello al pubblico.

Nel periodo in esame il numero di richieste di notifica di atti da parte dell'Autorità Giudiziaria registra una diminuzione del 9% circa [47.803 notifiche a fronte di 52.570 del periodo precedente].

L'elevato flusso di richieste di notifica a mezzo PEC e SNT provenienti dalle Autorità Giudiziarie, unitamente all'invio della copia integrale dell'atto in luogo dell'avviso contenente gli estremi dell'atto nell'ipotesi di notifica mediante deposito alla casa comunale, imposto dalle recenti novità normative, determinano un maggiore impiego di mezzi [carta, fotocopiatrici, scanner], col conseguente aggravio dei costi economici.

Si registra una tendenziale stabilità delle richieste di esecuzione [32.296 nel periodo in esame a fronte di 32.185 nel periodo precedente]

I funzionari in servizio sono 39 Funzionari di cui 3 applicati da altra sede e sono divisi tra servizi amministrativi interni [15 Funzionari] e servizi di esecuzione e notificazione in zone esterne [24 Funzionari].

I servizi di sportello al pubblico [accettazione atti per la notifica e l'esecuzione e loro restituzione] sono stati assicurati anche dai Funzionari e dagli Ufficiali Giudiziari addetti ai servizi in zona, con turnazione giornaliera di un Ufficiale Giudiziario e di un Funzionario.

Anche con riferimento alla figura professionale dell'Assistente Giudiziario l'attuale situazione del personale risulta carente, in quanto a fronte di una dotazione organica di 57 unità ne sono in servizio 46 Assistenti, ma la copertura effettiva è più elevata in quanto 16 unità sono applicate in altri Uffici e la loro assenza è solo parzialmente compensata dal distacco [temporaneo] di 4 unità provenienti da altre sedi.

L'ufficio NEP presso il Tribunale di Termini Imerese ha una competenza territoriale che si estende su ben 62 comuni, con una densità abitativa di 357.822 abitanti distribuiti su un vastissimo territorio [km. 3.836,76] per di più caratterizzato da vie di comunicazione non agevoli e con distanze che superano i cento chilometri e in taluni casi sono vicine a duecento chilometri [come nel caso di Contessa Entellina [180 Km], Giuliana [178 Km], Chiusa Sclafani [176 Km], Bisacchino [170 Km].

La conformazione territoriale, le distanze da percorrere su strade disagiate particolarmente nel periodo invernale nonché, e soprattutto, la cronica carenza di personale [superiore di qualche punto al 25,53% all'inizio del periodo e pari al 31,91% alla fine] incide non poco sull'organizzazione dell'ufficio, che riesce a mantenere un buon livello nell'espletamento dei servizi di istituto, unanimemente riconosciuto dall'utenza, grazie all'impegno di tutto il personale in servizio. Nel periodo di riferimento il carico di lavoro ha registrato la seguente variazione [Esecuzioni +4,10%; Notifiche Civili - 14,48%; Notifiche Penali a richiesta di parte +118,51%; Notifiche Civili e Penali a richiesta d'ufficio - 16,68%]

L'Ufficio NEP di Trapani, nel periodo di riferimento, ha avuto un carico di lavoro costituito da 27.416 tra richieste di notificazione ed esecuzioni, con una leggera diminuzione rispetto al periodo precedente, portato a termine senza disservizi nonostante le carenze di organico che hanno reso necessaria l'applicazione della cosiddetta "Interfungibilità delle funzioni" cosicché sia i Funzionari sia gli Ufficiali Giudiziari provvedono all'espletamento delle notifiche e delle esecuzioni;

Le dotazioni informatiche, sia pure sufficienti, non sempre sono adeguatamente supportate dai relativi programmi necessari alle continue innovazioni del c.p.c. [es. ricerca anagrafe tributaria e altre banche dati con modalità telematiche], e ciò rende più difficoltoso l'espletamento dei servizi amministrativi. Ancora oggi non è stato previsto un software ministeriale per la gestione

della parte contabile, visto che l'Ufficiale Giudiziario Dirigente nella qualità di "parziale sostituto d'imposta" deve continuamente aggiornare le proprie conoscenze nel campo della consulenza del lavoro e fiscale.

Il dirigente dell'Ufficio NEP di Agrigento segnala che l'ufficio ha una pianta organica di 39 unità complessive con una scopertura superiore al 39%, poiché l'organico effettivo è di 24 unità, anche se di esse tre sono applicate in altri uffici per cui l'incidenza delle carenze effettive sulla funzionalità dei servizi è in realtà pari al 47%. Per garantire i servizi, anche quest'anno si è fatto ricorso al coinvolgimento nell'attività di notificazione dei Funzionari.

Tale misura, se da un canto ha consentito di far fronte alle esigenze di servizio, dall'altro ha reso assai complessa e difficile la gestione dell'ufficio anche e non solo dal punto di vista contabile, ed è stata causa di disagio per il personale e di conflittualità.

Si associano alla carenza di personale le difficoltà connesse alla necessità di copertura di un territorio molto esteso [l'Ufficio serve, oltre al Territorio del Comune di Agrigento, con le sue frazioni, altri 28 comuni, alcuni dei quali molto popolosi, altri distanti dall'Ufficio e poco o nulla collegati da servizi pubblici, spesso con contesti sociali difficili e a elevata densità abitativa], l'ineadeguatezza degli spazi fisici necessari alla creazione delle necessarie postazioni di lavoro nonché delle strutture occorrenti per la gestione dell'utenza.

Il Dirigente dell'ufficio NEP di Sciacca ribadisce come serio fattore di criticità nell'espletamento dei servizi la difficoltà nel raggiungimento dei Comuni che fanno parte del circondario, parecchi dei quali distano più di 50 chilometri dalla sede, il precario stato in cui versa il sistema viario, in particolare dei Comuni della fascia montana, e l'incompatibilità degli orari dei mezzi pubblici con quelli di lavoro. Segnala che, nonostante tutto, i risultati conseguiti sono stati soddisfacenti in relazione al fatto che le istanze pervenute sono state regolarmente evase e le cautele messe in campo hanno consentito ai dipendenti di poter svolgere le proprie mansioni in sicurezza. Nel periodo di riferimento il carico di lavoro effettuato è stato di 8.029 richieste di notificazione, 950 richieste di atti di esecuzione e 156 richieste di protesti bancari.

Le criticità segnalate dal Dirigente l'ufficio NEP di Marsala riguardano, ancora una volta, soprattutto la carenza di risorse umane; ai fini di una maggiore efficienza nell'espletamento dei servizi l'Ufficio utilizza il sistema GSU WEB e attua l'interfungibilità delle funzioni tra Funzionari ed ufficiali giudiziari.

Considerazioni Conclusive

I dati esposti forniscono un quadro completo dell'andamento della Giustizia in questo distretto nell'anno giudiziario conclusosi.

La diminuzione della pendenza registrata pressoché in modo generalizzato e soprattutto la costante flessione dell'arretrato sono indicativi della bontà del percorso di recupero di efficienza ripreso dopo il temporaneo rallentamento causato dall'emergenza sanitaria e dall'inedita sospensione temporanea pressoché generalizzata dell'attività.

L'apprezzamento generalizzato che gli Uffici di questo distretto riscuotono a livello nazionale è sintomatico della adeguatezza delle scelte organizzative adottate, ma è dovuto soprattutto all'eccezionale impegno dei magistrati.

Basti pensare che, con riferimento all'attività della Corte di Appello, i nuovi obiettivi di rendimento fissati recentemente per l'intero territorio nazionale dal Consiglio Superiore della Magistratura nel settore civile sono in linea con l'andamento registrato, ma in quello penale e in quello delle controversie di lavoro sono notevolmente inferiori rispetto alla produttività eccezionale che ormai da diversi anni è un dato costante di questa Corte e per i quali si colloca ai vertici nazionali non solo per il dato numerico ma anche e soprattutto per la eccezionale qualità delle decisioni costantemente apprezzata dalla Corte di Cassazione e valutata con il più attendibile dei parametri allo stato esistenti, cioè l'indice di stabilità delle decisioni illustrato diffusamente [v. pagg. [76](#), [140](#)].

Sono risultati di straordinario rilievo che si inseriscono in un contesto generale di recupero di efficienza nel territorio nazionale che lascia ben sperare se si considera che, nel periodo compreso tra il 2013 e il 30 giugno 2023, le cause ultrabiennali nelle Corti d'Appello e quelle ultratriennali nei Tribunali sono diminuite, rispettivamente, da 198.803 a 65.187 e da 646.146 a 271.137, con una flessione del 67% e del 58%.

A questo *trend* di miglioramento certamente hanno contribuito in modo significativo i programmi di gestione nati per i procedimenti civili e poi estesi ai processi penali, che hanno consentito la graduale definizione dell'arretrato.

Nonostante ciò, i tempi di definizione dei giudizi non assicurano ancora del tutto la ragionevole durata del processo che continua a essere la vera nota dolente attorno alla quale ruota la maggior parte dei problemi della giurisdizione.

Innanzitutto, viene in discussione la stessa finalità del processo perché è evidente che il ripristino della legalità violata, che ne costituisce l'obiettivo primario, viene vanificato da tempi processuali non giustificati e quindi "non ragionevoli".

La "durata ragionevole", poi, è anche strumento di garanzia dell'uguaglianza tra i cittadini, perché un'attesa eccessiva discrimina tra chi può attendere un tempo lungo per la decisione o chi invece non può, soprattutto per ragioni economiche, perché dal ritardo subirebbe un pregiudizio eccessivo e, quindi, un'ulteriore ingiustizia.

Nel settore della giustizia penale, in particolare, è fortemente avvertita la necessità di dare attuazione al principio della ragionevole durata del processo, che è il comune denominatore della tutela di diritti diversi.

Il diritto dell'imputato, che alla pena che deriva già in sé dal processo non deve aggiungere

quella della sua durata indefinita, il diritto della parte offesa, che oltre al danno subito dal reato non deve patire la tardività del risarcimento, il diritto della collettività di conoscere rapidamente la verità, perché non solo la sua mancanza ma anche la sua tardività incrina la credibilità dello Stato alimentando disorientamento e sfiducia, il diritto del condannato e il correlato interesse alla finalità rieducativa della pena che un decorso di tempo eccessivamente lungo tra l'epoca del commesso reato e il suo accertamento definitivo può pregiudicare.

Esiste, poi, l'interesse a recuperare la centralità del processo in un contesto nel quale il baricentro, anche e soprattutto mediatico, è sbilanciato sulle indagini che sono indispensabili e insostituibili in funzione del processo, ma che in questo, e solo in questo, devono trovare, nel contraddittorio con la Difesa, la verifica della fondatezza.

Infine, ma non per questo meno importante, esiste un interesse prettamente finanziario che è un tema al quale si pone giustamente particolare attenzione e che è correlato alla spesa per il risarcimento del danno da irragionevole durata del processo regolato dalla Legge Pinto, che, come esposto in precedenza [v. pagg. [327](#)], nel distretto palermitano è stata di € 1,347.247,93, peraltro in flessione del 48% rispetto all'anno precedente che è fortemente indicativo del miglioramento della durata del processo.

Eppure, alla consapevolezza, ripetutamente dichiarata a diversi livelli e in diverse sedi, della rilevanza decisiva del principio della ragionevole durata del processo e della necessità di definizione dell'arretrato che ne costituisce il presupposto sostanziale indefettibile, non ha fatto seguito una coerente decisa individuazione e adozione delle misure necessarie alla sua piena attuazione.

I risultati conseguiti con l'adozione dei programmi di gestione sono stati positivi ma non hanno soddisfatto ancora l'aspettativa di una risposta rapida che la gravità del problema meritava anche perché, sotto l'egida singolare del principio delle riforme "a costo zero", non sono stati accompagnati da altre necessarie misure di supporto e sostanzialmente sono stati rimessi alla capacità di autoorganizzazione degli uffici.

La pandemia ha fatto emergere tante difficoltà perché ha determinato un improvviso arresto, fortunatamente temporaneo, del miglioramento del rendimento, che ha rischiato di vanificare i risultati faticosamente conseguiti, così ponendo in evidenza che il sistema non aveva ancora raggiunto la necessaria stabilità nel processo di recupero.

Anche il contributo apportato dal nuovo Ufficio per il processo, pur se positivo, tuttavia non si è rivelato determinante a causa delle plurime criticità già analizzate ed esposte [v. pagg. [49](#)].

Il prolungamento della durata del rapporto dei primi assunti e la rinegoziazione con l'Europa degli obiettivi quantificati con diversa metodologia [v. pagg. [55](#)], peraltro già frutto di una pregressa simulazione in questa Corte, hanno aperto nuovi scenari sulla possibilità di realizzazione degli obiettivi fissati nel PNRR.

Tuttavia, la ragionevole probabilità che all'esito di questo percorso sia la pendenza sia l'arretrato avranno la medesima consistenza di quella attuale [v. pagg. [56](#)] conferma le perplessità sulla idoneità delle misure adottate per un reale e stabile recupero di efficienza del processo che vada al di là della contingente necessità di incassare i fondi stanziati per il PNRR e sancisca, invece, la definitiva eliminazione della zavorra dell'arretrato.

Tutto ciò fa emergere una seria criticità che è prettamente culturale e che è risalente nel tempo.

I programmi di gestione, così come il PNRR per il settore giustizia, sono frutto di leggi finanziarie che mirano essenzialmente a recuperare l'efficienza del processo in funzione di obiettivi di mercato, al fine di evitare l'incidenza negativa della durata eccessiva dei processi civili sul prodotto interno lordo e sugli investimenti delle imprese, soprattutto di quelle straniere, che guardano con particolare interesse ai tempi del processo e decidono le strategie gestionali anche in relazione alla sua prevedibile durata.

E' significativo, infatti, che i programmi di gestione siano nati per il processo civile e che solo recentemente siano divenuti obbligatori anche per il processo penale e, analogamente, l'obiettivo di contrazione dell'arretrato sia stato fissato dal PNRR solo con riferimento al contenzioso civile e non anche ai processi penali per i quali l'obiettivo unico è la riduzione del *cd. disposition time*, uno scivoloso parametro da maneggiare con cura.

E' incontestabile che si tratta di obiettivi di grande rilievo che attribuiscono doverosamente importanza al ruolo centrale dell'economia per la crescita di un Paese.

Tuttavia, la celerità del processo non è posta solo a presidio delle merci, perché la sua necessità è avvertita, addirittura con maggiore pregnanza, in altri ambiti come i diritti umani, i diritti fondamentali, i diritti sociali che sono estranei alla tradizionale *lex mercatoria* e che per la natura dei beni protetti non tollerano ritardi nella tutela.

La celerità, peraltro, non può andare a scapito delle garanzie perché la spinta indiscriminata alla velocità può sfociare in giustizia sommaria che è il tradimento della sua essenza.

La "ragionevolezza" della durata sottende proprio alla necessità del bilanciamento dinamico tra due esigenze apparentemente contrapposte, che trovano la loro sintesi nella efficienza e nella efficacia.

Ma celerità ed efficacia non si conseguono solo con le regole processuali.

Un processo efficiente è il prodotto di plurimi fattori convergenti che impongono una serie di interventi pianificati non solo di tipo normativo ma anche ordinamentale.

Occorre avere norme chiare e stabili, nonché risorse adeguate, razionalmente distribuite e ben impiegate.

Occorre un impegno unitario e non frammentario la cui ampiezza e complessità non devono far desistere.

Una criticità specifica riguarda i magistrati la cui pianta organica nazionale è inferiore alla media europea e sconta anche un allarmante indice di medio di scoperta, pari al 16% circa.

In questa Corte di Appello la percentuale di scoperta è attualmente del 20%, nella Procura Generale del 32%, nel Tribunale di Palermo è pari all'11% ma cresce molto nell'Ufficio GIP-GUP e, infine, nella Procura della Repubblica si attesta al 14%, ma è molto più elevata nella Direzione distrettuale antimafia.

Sono dati che destano preoccupazione anche perché aggravati dal fatto che le piante organiche sono risalenti nel tempo e sono inadeguate alla domanda di giustizia, che è cresciuta a dismisura e investe ogni settore della giurisdizione.

E' certamente apprezzabile lo sforzo del Ministero della Giustizia per tentare di colmare i vuoti dell'organico con la indizione anche ravvicinata di nuovi concorsi.

Si tratta di un'operazione non facile e non breve.

I concorsi richiedono tempi lunghi che sono incompatibili con l'urgenza della situazione, raramente consentono di coprire tutti i posti messi a concorso ed è praticamente impossibile che

possano azzerare le scoperture perché intanto sopraggiungono i pensionamenti anche anticipati che, tra l'altro, in un circolo vizioso, sono alimentati dalla entità dei carichi di lavoro che in alcuni contesti raggiungono livelli di insostenibilità.

Il ricorso a piani assunzionali straordinari con modalità di reclutamento diverse da quelle tradizionali, talvolta invocato, sconta il rischio non di poco conto di un abbassamento del livello della selezione che sarebbe pericoloso.

Ad aggravare la situazione concorre la mancata attuazione di un'effettiva revisione delle circoscrizioni giudiziarie ben più incisiva di quella timida realizzata nel 2012.

Al contrario, sembra in cantiere la riapertura di parte delle sedi soppresse in nome di una malintesa idea di giustizia di prossimità territoriale che, anche grazie alla tecnologia, è radicalmente mutata, mentre sarebbe necessaria la ulteriore soppressione di uffici minori la cui gestione, proprio in un'ottica di economia di scala, appare poco produttiva anche in relazione al crescente trend normativo verso la specializzazione che mal si concilia con la parcellizzazione territoriale degli Uffici e quindi delle risorse umane e materiali.

Tra l'altro, diversi uffici di piccole dimensioni sono poco ambiti ed è quindi molto difficile trovare magistrati interessati a trasferirvisi volontariamente, con la conseguenza che vengono coperte periodicamente con i magistrati neoassunti, che appena maturano il tempo minimo di permanenza ottengono il trasferimento in altri uffici più graditi.

In ogni caso, è necessaria la redistribuzione delle risorse disponibili con una mirata revisione degli organici al fine di rinforzare quelli che presentano carenze comprovate da dati oggettivi incontestabili, naturalmente tenendo conto delle inefficienze organizzative e gestionali che sarebbe ingiustificato premiare.

Sono operazioni coraggiose e probabilmente impopolari che si scontrano con resistenze localistiche e con biechi campanilismi sempre esistenti, ma sono decisioni indispensabili se si intende realmente recuperare l'efficienza del sistema.

Anche il C.S.M. è chiamato a fare la propria parte.

In momenti di carenza di risorse anche la politica della mobilità è complessa per svariati motivi e perché tutti reclamano, non sempre a ragione, la copertura dei posti vacanti.

Credo, però, che, nella individuazione dei posti da mettere a concorso, oltre ai dati numerici [indici di scopertura, flussi dei procedimenti, indici di ricambio e di smaltimento, ecc.] certamente importanti anche nell'ottica della trasparenza delle scelte, si debba avere riguardo alla tipologia e alla consistenza dei fenomeni criminali che caratterizzano alcuni territori, nei quali, più di altri, è prioritaria la necessità di copertura dell'organico.

L'arresto di Matteo Messina Denaro, per il quale appena un anno fa tutte le Istituzioni di questo Paese hanno espresso grande soddisfazione, non è stato solo l'approdo di lunghi anni di defatiganti indagini delle Forze di Polizia coordinate dalla Procura della Repubblica di Palermo, ma è divenuto anche un punto di partenza perché ha aperto nuovi scenari al fine di individuare, mediante indagini sempre più complesse e articolate soprattutto quanto investono le operazioni finanziarie, la rete di protezione che ha consentito la latitanza e di scoprire le fonti di ricchezza del latitante stesso e dell'organizzazione.

Ebbene, dopo che pochi mesi fa era stata pubblicata solo una parte dei posti vacanti nella Corte di Appello, peraltro neppure coperti e neanche uno di quelli della Procura Generale, nel recente bando per gli Uffici di primo grado sono stati pubblicati un solo posto per il Tribunale di

Palermo e uno per la Procura della Repubblica.

E' una risposta insufficiente perché Cosa Nostra, come scriveva Giovanni Falcone, è *“un fenomeno criminale straordinariamente complesso”*, per il quale *“l'inquirente quasi sempre ha il compito di operare non su un fatto storicamente esaurito ma su una realtà in atto, tutt'altro che statica e conclusa”*, non è stata ancora debellata e conserva un forte radicamento nei territori di questo distretto che ne costituiscono l'epicentro, con la conseguenza che è necessario destinarvi risorse adeguate per un'efficace azione di contrasto anche in sede giudiziaria.

In linea generale, l'efficienza della Giustizia rende necessaria, quindi, una progettualità complessiva e autentica che, però, richiede un'azione sinergica, una serena cooperazione e un fisiologico confronto tra i Poteri dello Stato.

Purtroppo, invece, riemerge, con esacerbante ciclicità che spesso prescinde dalle contingenti maggioranze politiche, una logorante contrapposizione con la politica che assume le connotazioni e i toni dello scontro istituzionale.

Uno scontro che certamente non è né voluto né alimentato dalla Magistratura, che continua nella intransigente difesa dei principi costituzionali e nella coerente denuncia pubblica dei rischi che derivano da questo o quel progetto di riforma o anche dalla mancata adozione degli interventi necessari.

Una denuncia che, nonostante lo scetticismo e la diffidenza che purtroppo da diverso tempo ormai circonda la Magistratura, non nasce da biechi obiettivi corporativi o, ancor peggio, dal misero tentativo di difendere privilegi di casta, ma dalla consapevolezza della rilevanza costituzionale della funzione attribuita alla Magistratura, cioè la tutela dei diritti e il controllo di legalità.

E se e quando questi capisaldi della democrazia sono anche soltanto posti in discussione la Magistratura ha il potere e il dovere di intervenire nel dibattito pubblico contribuendovi in modo equilibrato, limpido e comprensibile, senza scendere nell'agone della competizione partitica che è e deve rimanere estranea alla Magistratura.

E' un esercizio di democrazia che non può essere soffocato o circoscritto invocando il limite del "contributo tecnico" che diviene insufficiente, finendo per essere un alibi deresponsabilizzante, allorquando sono in discussione i principi.

D'altra parte, il Ministero della Giustizia, anche nelle sedi istituzionali più alte, ha sostenuto la indispensabilità del confronto con l'Avvocatura, con la Magistratura e con l'Accademia.

Naturalmente, e sul punto non ci devono essere margini di incertezza, la Magistratura non può e non deve dettare l'agenda al Governo o al Parlamento; si tratta invece di offrire quelle riflessioni e quel contributo di conoscenza che deriva dal ruolo nevralgico che, come l'Avvocatura, riveste nella giurisdizione.

Per assolvere in modo efficace al suo ruolo la Costituzione prevede l'autonomia e l'indipendenza della Magistratura, strumento di garanzia dell'uguaglianza dei cittadini.

La raccomandazione n. 12 del 2010 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa individua l'indipendenza della Magistratura nella sua declinazione interna ed esterna come strumento di libertà della persona nello Stato di diritto.

Volgendo lo sguardo oltre i confini nazionali emerge come le garanzie dello Stato di diritto siano oggi in discussione.

La crisi della Rule of law è stata denunciata recentemente a livello dei massimi organismi

europei e internazionali, dalla Segretaria Generale del Consiglio d'Europa Marija Buric che nello scorso mese di maggio ha rimarcato le persistenti minacce all'indipendenza dei giudici in diversi Paesi del Consiglio d'Europa, alla Presidente Ursula von der Leyen che ha sottolineato la natura prioritaria della difesa dello Stato di diritto, al Segretario Generale dell'ONU Guterres che qualche mese fa ha denunciato il declino del rispetto della Rule of law.

L'indipendenza del Potere giudiziario assume un ruolo centrale per la esistenza e per la difesa dello Stato di diritto, che si caratterizza per la soggezione del Potere alla legge, per cui è necessario che ci sia una Magistratura imparziale e indipendente dagli altri Poteri che sia in grado di fare rispettare la legge e tutelare i diritti anche nei confronti di chi in quel determinato momento storico detenga il potere.

Alla fine questa è la misura del tasso di democrazia di un Paese.

E così, come afferma Marta Cartabia, i giudici sono al tempo stesso bersagli, perché esposti ad attacchi che ne possono menomare l'indipendenza, e presidi, perché in prima fila per difendere lo Stato di diritto e le sue garanzie, compresa la stessa indipendenza della Magistratura.

L'esperienza di molti Paesi stranieri ci consegna una pluralità di strumenti e di percorsi di indebolimento del ruolo della Magistratura adoperati singolarmente o in combinazione, che vanno dall'attribuzione di ruoli decisivi del potere giudiziario a giudici accondiscendenti alla variazione delle dimensioni delle Corti per nominarvi giudici compiacenti, dalla modifica dell'età pensionabile per estromettere giudici scomodi all'attribuzione del potere di nomina a organismi controllabili, dalla delimitazione del potere di controllo giurisdizionale in ogni sua declinazione alla contrazione del potere discrezionale degli organi giudicanti.

Siofra O'Leary, Presidente della Corte Europea dei diritti dell'uomo, ha affermato che *"un sistema giudiziario efficiente, imparziale e indipendente è la pietra angolare di qualsiasi sistema democratico basato su pesi e contrappesi"* e che *"è necessaria l'esistenza di magistrature europee forti e indipendenti, in grado di giudicare senza interferenze indebite e di esercitare un controllo giudiziario significativo sulle autorità nazionali"*.

Nel contesto europeo l'attualità e la ragionevolezza dei timori per gli attacchi all'indipendenza della magistratura trovano conferma nell'aumento significativo dei casi sollevati dinanzi alla Corte EDU, investita soprattutto della valutazione degli effetti e delle conseguenze delle riforme della legislazione e dell'organizzazione giudiziaria sui giudici dei vari Stati.

Nel nostro Paese le recenti riforme approvate, e soprattutto quelle in cantiere, ci interrogano sul tema.

Sullo sfondo della questione risalente della separazione delle carriere, che continuo a ritenere inutile ai fini per i quali è stata concepita e pericolosa per la funzione della magistratura requirente, indipendentemente dal rischio, escluso dagli odierni *conditores*, dell'assoggettamento del pubblico ministero al Potere esecutivo, credo che i nuovi scenari si aprano su fronti diversi.

Il progetto riformatore, che si inserisce in un progetto globale di riassetto del rapporto tra i Poteri dello Stato, vuole riscrivere la composizione del Consiglio Superiore della Magistratura con l'aumento del numero dei componenti laici in nome di un preteso "corretto equilibrio", che invece mira in modo evidente ad attribuire un maggior peso alla componente laica, alterando la felice scelta che i Padri costituenti avevano adottato in funzione della garanzia dell'indipendenza della magistratura.

E sulla stessa scia si iscrive l'intendimento di declassare il principio di obbligatorietà dell'azione penale dalla fonte costituzionale a quella della legge ordinaria, sul presupposto di un'incontrollata discrezionalità di fatto nell'esercizio dell'azione penale, alla quale però dovrebbe e potrebbe porsi rimedio con ben altri interventi a cominciare da una autentica massiva depenalizzazione che consentirebbe già in sé agli Uffici requirenti di garantire piena e autentica effettività al principio di obbligatorietà dell'azione penale e, in senso più ampio, contribuirebbe indirettamente all'attuazione della ragionevole durata del processo riducendone il numero.

Ma l'idea di una coerente depenalizzazione, che vada ben al di là di quella modesta attuata con i decreti 7 e 8 del 2016 e che sia ancorata a una moderna visione del diritto penale, non sembra rientrare nei programmi dell'attuale maggioranza governativa che anzi su questo versante sembra animata da opposti intendimenti, poiché introduce sempre più nuove ipotesi di reato che spesso sono leggi-manifesto che riproducono fattispecie esistenti e che vengono adottate sotto l'onda emotiva di fatti di cronaca, rispondendo in modo improprio al bisogno di sicurezza manifestato dai cittadini.

Al tempo stesso, peraltro, interviene sui delitti contro la pubblica Amministrazione, apprestandosi ad abrogare reati come l'abuso d'ufficio e a ridimensionarne altri come il traffico d'influenze illecite, per di più di non risalente introduzione, nonché a prospettare la necessità di una revisione globale della materia che nella sua recente Relazione al Parlamento il Ministro ha definito obsoleta.

Si afferma che il reato di abuso d'ufficio é evanescente, che il numero delle condanne é irrisorio soprattutto a fronte del numero delle iscrizioni e che la sua esistenza rallenta l'attività amministrativa in quanto ingenera nei dipendenti pubblici la cd. "paura della firma".

Nessuna di tali argomentazioni pare convincente.

Anche a voler prescindere dal fatto non secondario che saremo l'unico Paese europeo a non avere una norma che sanziona l'abuso d'ufficio, in disarmonia con l'art. 19 della Convenzione di Merida, l'ormai agonizzante reato ha subito nel corso degli anni diverse modifiche per effetto delle quali la sua applicabilità é stata fortemente ridimensionata a ipotesi residuali e del tutto specifiche, coerenti proprio con le indicazioni della Convenzione di Merida, che hanno assicurato una sufficiente determinatezza della fattispecie.

Non va trascurato che è già in discussione una direttiva europea che sembra prevedere espressamente l'obbligo di introdurre tale reato in tutti i Paesi membri con la paradossale conseguenza che l'Italia si troverebbe a breve a dover adottare nuovamente la norma della quale è prossima l'abrogazione.

La riscrittura del reato, tradottasi nella riduzione dell'area delle condotte penalmente rilevanti, ha contribuito in modo consistente alla diminuzione delle condanne che, peraltro, secondo una stima recentemente operata, non sono state affatto poche nel corso degli anni: ammontano a oltre 3.600 e saranno cancellate per effetto della totale abrogazione della disposizione.

Sotto altro profilo va poi osservato che l'asserito numero esiguo di condanne non dovrebbe costituire motivo sufficiente a giustificare l'abrogazione di una norma penale se si ritiene che l'interesse protetto continui a esistere.

E non credo che ci possano essere seri dubbi sul fatto che l'interesse tutelato dall'art. 323 c.p. sia pienamente esistente, particolarmente nella parte in cui attribuisce rilevanza penale alla

condotta del pubblico ufficiale che in presenza di un interesse personale ometta di astenersi dal compimento di un atto e procuri così a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale.

Si tratta di una delle forme più odiose e arroganti dell'esercizio del potere e di uso dello stesso per fini privati, che danneggia il cittadino e pregiudica la credibilità della p.A., calpestando il principio dell'imparzialità della sua attività sancito dall'art. 97 della Costituzione.

D'altra parte, esistono, nel codice penale e nell'intricato bailamme mai affrontato delle leggi speciali, diverse fattispecie di reato che hanno una scarsa se non irrisoria applicazione pratica ma che, indipendentemente dal numero dei processi o delle condanne, continuano a rimanere in vigore spesso proprio in funzione del bene giuridico protetto.

Il Ministro della Giustizia ha affermato che l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio *"avrà un effetto benefico nella semplificazione dell'attività amministrativa, solleverà sindaci e altri pubblici ufficiali dal timore di incorrere in procedimenti lunghi costosi, dolorosi e inutili e infine si convertirà in sostanziosi vantaggi per l'investimento e per l'economia"*.

Sono convinto che la "paura della firma" e l'amministrazione "difensiva" che ne deriverebbe siano una vera e propria suggestione che trascura il fatto che il pubblico ufficiale esercita un potere e al potere deve corrispondere una responsabilità, in quanto potere e responsabilità sono un binomio inscindibile.

Tra l'altro, l'attuale formulazione della norma non punisce più l'atto discrezionale ma solo quello vincolato, per il quale è davvero difficile ipotizzare la "paura della firma".

Non credo affatto che il buon andamento e l'efficienza della p.A., anche sotto il profilo della celerità delle decisioni, possano essere realizzate con l'impunità dalle condotte illecite, essendo invece necessari lo snellimento delle procedure, i controlli efficaci, la trasparenza, la professionalità degli amministratori capaci di esercitare la funzione "senza paura".

Segnalo, solo per completezza di informazione, che una parte significativa delle denunce per abuso d'ufficio è proposta proprio contro i magistrati, che, senza strepito, senza gridare alla persecuzione giudiziaria, senza lamentare l'uso della Giustizia a orologeria, senza alcuna paura di firmare i provvedimenti, continuano a svolgere la propria attività difendendosi nel procedimento o nel processo e attendendo le determinazioni del giudice competente.

E analogamente inconsistente mi sembra l'argomento secondo cui, stante l'elevato numero di archiviazioni, l'abrogazione della norma eviterebbe il danno reputazionale conseguente alla diffusione della notizia dell'iscrizione dell'amministratore pubblico nel registro delle notizie di reato.

Infatti, se, da un lato, la recente disciplina in materia subordina l'iscrizione a specifiche condizioni, prevedendo, tra l'altro, l'esclusione di effetti pregiudizievoli di natura civile e amministrativa della stessa per l'indagato, dall'altro è evidente che l'esigenza di evitare la "gogna mediatica" riguarda qualsiasi fatto di reato ipotizzato a carico di amministratori pubblici e non soltanto l'abuso d'ufficio, e in ogni caso si tratta di un effetto dipendente esclusivamente dalla diffusa deformazione culturale che attribuisce all'iscrizione una sorta di effetto anticipatorio della condanna.

Anche in questo caso probabilmente la sollecitudine delle indagini e la ragionevole durata del processo limiterebbero alquanto l'effetto mediatico negativo ristabilendo, in caso di archiviazione o di assoluzione, la verità dei fatti e restituendo in tempi rapidi all'innocente la sua onorabilità.

Come spesso accade l'esigenza di tutela non nasce dalla formulazione delle norme ma dalla loro violazione alla quale si tenta di porre rimedio "gettando il bambino con l'acqua sporca".

E' quanto sta emergendo con maggiore attualità dal dibattito sulle intercettazioni che si vorrebbe limitare in nome dell'esigenza di tutela della riservatezza degli indagati e degli estranei alle indagini e della necessità di contenimento della spesa pubblica, ritenuta troppo elevata.

Sono temi importanti ai quali è doveroso porre la massima attenzione.

Tuttavia, va premesso che, come pressoché unanimemente, almeno nei discorsi ufficiali, tutti riconoscono, le intercettazioni, in tutte le sue forme, anche quelle più invasive consistenti nel captatore informatico, il cd. *trojan*, sono uno strumento di ricerca della prova rivelatosi insostituibile e decisivo per l'accertamento dei reati, per cui anche solo ipotizzarne un utilizzo più limitato appare un'autentica contraddizione.

E lo è ancora di più se si considera che la legislazione attualmente vigente che, peraltro, non è stata ancora pienamente sperimentata essendo entrata in vigore da pochissimi anni, è sufficientemente garantista, per cui gli abusi non dipendono dalla legge ma dalla sua violazione.

La spesa per le intercettazioni, alla quale anche di recente il Ministro della Giustizia ha fatto riferimento, non solo non è così elevata come potrebbe pensarsi ma è ampiamente neutralizzata dal valore dei beni recuperati a seguito delle condanne e delle confische pronunciate grazie proprio alla prova dei reati acquisita mediante le intercettazioni: un rapporto costi-benefici del tutto favorevole che non dovrebbe giustificare alcuna preoccupazione al riguardo.

Affermare, poi, che le limitazioni delle intercettazioni non riguardano i reati di mafia, significa sottovalutare pericolosamente il fatto che i reati contro la p.A, e principalmente la corruzione, sono diventati uno degli strumenti privilegiati da Cosa Nostra per la sua attività criminale.

La corruzione danneggia la buona amministrazione, altera la competizione delle imprese, soffoca l'economia, ostacola la crescita, incide sull'uguaglianza sociale, erode la fiducia nello Stato.

Dieci giorni fa, in occasione delle comunicazioni al Parlamento, il Ministro della Giustizia ha criticato il dato sulla "corruzione percepita", affermando che occorre avere riferimento solo alla corruzione reale i cui parametri devono fondarsi su dati oggettivi come i fatti e i risultati dei processi che consegnerebbero una realtà molto meno critica di quella rappresentata.

Ritengo eccessivamente ottimistiche queste valutazioni già per il mero fatto di essere ancorate all'esito dei processi ai quali viene attribuita la capacità, che purtroppo non hanno, di accertare e punire tutti i fatti di corruzione.

La consistenza di alcuni fenomeni criminali non può essere apprezzata soltanto in base al numero dei processi e delle condanne.

Il numero dei reati di corruzione accertati rappresenta solo una parte di quelli commessi.

La scoperta della corruzione, pur tenendo conto del grande impegno investigativo e giudiziario costantemente profuso, non è affatto agevole.

La corruzione si fonda su un accordo e corruttore e corrotto sono soggetti alla medesima responsabilità penale, per cui è praticamente impossibile sperare di accertare il reato sulla base della collaborazione dell'uno o dell'altro, che dovrebbero autoaccusarsi e che, quindi, hanno un interesse del tutto contrario all'accertamento del reato.

Ciò rende ancor più verosimile che accanto ai dati elaborati sulla base delle condanne esista una parte sommersa che certamente è un numero oscuro la cui misurazione sconta la mancanza di elementi matematicamente certi da utilizzare.

Ma l'approssimazione del dato stimato non vuol dire che si tratti di dato inesistente, anche perché le rilevazioni sono effettuate da Istituti internazionali che analizzano i fenomeni di un numero elevatissimo di Stati tra i quali viene stilata una graduatoria mediante un'articolata metodologia di indagine che si avvale di plurime misurazioni ed elabora in modo trasparente indici di percezione.

Non tenerne conto e ancorare l'analisi solo ai dati giudiziari comportano il rischio di sottovalutare il fenomeno.

Le scelte di politica criminale naturalmente competono al Governo e alla sovranità del Parlamento.

Tuttavia, ho il timore che aleggi un sentimento diffuso di insofferenza al controllo giurisdizionale dell'attività amministrativa che si manifesta anche in altri ambiti della giurisdizione, come confermato anche dalla polemica insorta non molto tempo fa sul controllo concomitante da parte della magistratura contabile.

Ogni forma di controllo viene sempre più vissuta come strumento di ingerenza nell'attività del Governo e in generale dell'Amministrazione, e additata come fattore di rallentamento dell'attività medesima, non considerando, invece, la sua vera funzione di garanzia dei cittadini e, indirettamente, di ausilio al corretto esercizio del potere.

Circa due mesi fa un altro Ministro ha espresso preoccupazione critica per il fatto che durante un convegno di magistrati era stato affermato che la Magistratura deve avere *"una fisiologica funzione antimaggioritaria a tutela dei diritti"*, definendo gravi alcuni interventi.

Lo stesso Ministro ha poi precisato che non intendeva formulare alcun attacco alla Magistratura.

Le parole hanno un senso e spesso anche una storia.

L'espressione "contromaggioritario" nella sua accezione autentica esprime non già la volontà eversiva della Magistratura di contrapporsi al Governo e alla maggioranza politica che lo sostiene, ma richiama il ruolo che nelle democrazie costituzionali riveste la giurisdizione.

Il consenso popolare non è sufficiente a legittimare ogni atto politico di governo che incontra il limite invalicabile del rispetto dei diritti fondamentali, l'accertamento della cui violazione compete esclusivamente alla Magistratura in tutte le sue articolazioni e nelle forme previste dalla legge.

Il consenso popolare non può rendere lecito un atto contrario ai diritti costituzionalmente garantiti che sono tutelabili anche nei confronti delle contingenti maggioranze politiche e quand'anche la loro violazione fosse conseguenza di un atto politico approvato all'unanimità.

Luigi Ferrajoli ricorda che *"la prima regola di ogni patto costituzionale sulla convivenza civile non è, infatti, che su tutto si deve decidere a maggioranza, ma che non su tutto si può decidere [o non decidere], neanche a maggioranza"*.

Un modello di Istituzione contromaggioritaria per definizione è la Corte Costituzionale che, quando dichiara illegittima una legge, annulla un atto approvato dalla maggioranza ed eventualmente anche dalla totalità del Parlamento.

Purtroppo, è innegabile, al di là delle dichiarazioni distensive spesso postume, l'esistenza di una forte tensione che certamente non giova a nessuno e che alimenta una pericolosa spirale di antagonismo tra Poteri dello Stato che i Costituenti hanno costruito invece in termini di cooperazione nell'ambito della diversità delle funzioni.

Se ne trae conferma dalla vicenda relativa alla riforma della prescrizione in corso di approvazione.

Si tratta dell'ennesimo intervento sull'istituto a distanza di pochi anni, in relazione al quale è emersa una forte preoccupazione non sul merito del provvedimento quanto sulla mancanza di una norma transitoria che consentisse di evitare, in un contesto del tutto inedito di successione di norme risolubile con i principi generali, le problematiche determinate dal rapido avvicinarsi di diverse discipline che una norma transitoria avrebbe invece risolto, evitando ricadute perniciose sull'organizzazione degli uffici e rendendo agevole un'applicazione uniforme nel territorio nazionale.

Per questa ragione, e solo per questa ragione, come Presidenti della Corte di Appello abbiamo scritto una garbata lettera al Ministro della Giustizia e ai Presidenti delle Commissioni Giustizia dei due rami del Parlamento, chiedendo, senza entrare minimamente nel merito e nelle ragioni del nuovo intervento normativo, di valutare l'opportunità di adottare contemporaneamente specifiche disposizioni transitorie.

Ebbene, se il Ministro della Giustizia ha pienamente colto la ragione e l'obiettivo della lettera ringraziandoci *"per lo spirito di leale collaborazione dimostrato anche in questa occasione"*, da altre fonti istituzionali e, purtroppo, anche dalla Camera Penale, sono arrivate dure accuse di indebita interferenza con l'attività del Parlamento, del tutto prive del minimo fondamento e disancorate dal chiaro e univoco contenuto della lettera, che non contiene alcun riferimento alle scelte di merito delle disposizioni e ha [sarebbe meglio dire "aveva", visto che non è stata neppure letta adeguatamente] l'unico esclusivo obiettivo di consentire, nell'interesse esclusivo dei cittadini, l'applicazione più rapida e funzionale delle nuove norme evitando un notevole aggravio organizzativo degli Uffici, con conseguente dispersione delle poche risorse.

Del resto, anche il C.S.M., con l'autorevolezza che gli deriva dal ruolo che la Costituzione gli assegna e per il quale ne attribuisce la presidenza al Presidente della Repubblica, ha condiviso esplicitamente la necessità di una norma transitoria, con un articolato parere sulla riforma adottato a ridosso del suo esame parlamentare.

Anche questa vicenda è il portato di un clima di pericolosa contrapposizione che relega ai margini di uno sterile rituale i dichiarati intenti di porvi fine.

L'indebolimento della Magistratura e del suo ruolo istituzionale è estremamente pericoloso per le sorti non tanto della maggioranza politica di volta in volta al Governo del Paese, ma più propriamente dello Stato di diritto e, quindi, della democrazia.

E' in discussione il ruolo della giurisdizione e in particolare di quella di merito.

La Costituzione qualifica la magistratura come potere diffuso e l'ordinamento colloca i giudici di merito come prima istituzione per la tutela dei diritti.

Negli anni Settanta, nel contesto normativo scandito da diverse riforme, come lo Statuto dei lavoratori, il divorzio, l'obiezione di coscienza, la riforma sanitaria, i giudici di merito avviarono un intenso processo di promozione dei diritti e delle garanzie in attuazione della Costituzione, nella consapevolezza, come affermato nel congresso dell'ANM tenutosi a Gardone nel 1965,

“della portata politico-costituzionale della propria funzione di garanzia per assicurare un’applicazione della norma conforme alle finalità fondamentali volute dalla Costituzione”.

Tanti e in diversi settori sono stati gli interventi dei giudici di merito attuativi delle norme costituzionali.

L'art. 101 della Costituzione prevede che i giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Ma la legge non è soltanto quella ordinaria perché ancor prima c'è la Costituzione.

Il Giudice che ipotizzi che una norma di legge ordinaria, rilevante per la decisione della questione in giudizio, è in contrasto con la Costituzione e abbia cercato invano una interpretazione della disposizione ordinaria conforme alla Costituzione, ha l'obbligo di sospendere il giudizio e di rimettere la questione alla Corte Costituzionale.

Il sistema, quindi, delinea un percorso obbligato che, però, si complica alquanto quando l'incidente di costituzionalità si inserisce in un procedimento cautelare o *lato sensu* d'urgenza, in quanto, da un lato, la sospensione della decisione sulla domanda cautelare nelle more della pronuncia della Consulta vanifica l'urgenza della decisione, e dall'altro il giudizio di costituzionalità proposto successivamente alla concessione della tutela cautelare rischia di essere dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza in relazione all'esaurimento degli effetti del procedimento d'urgenza.

Un'ipotesi tutt'altro che di scuola se si considera che le istanze sociali trovano sempre più spesso come primo interlocutore la magistratura di merito, avamposto istituzionale per la verifica della tutelabilità di ogni nuova pretesa alla quale il legislatore, per scelta o per incapacità, non abbia voluto o saputo dare risposta; e la forma di tutela invocata non di rado è quella cautelare per la natura del diritto fatto valere.

Ma il giudice, a differenza del legislatore, che può decidere di dare ingresso o meno alle istanze sociali assumendone la responsabilità politica, non può rispondere con un *“non liquet”*.

La funzione giurisdizionale va esercitata in ogni caso e non può essere mai rifiutata, anche se naturalmente ciò non vuol dire che ogni pretesa debba essere accolta.

Inoltre, in un sistema composito e articolato di fonti, con le quali è chiamato a confrontarsi in prima istanza il giudice di merito, ci sono anche le norme sovranazionali.

La primazia dell'ordinamento comunitario trova fondamento nella Costituzione e il vincolo del diritto comunitario, nelle ipotesi di disposizioni immediatamente applicabili, si traduce nella disapplicazione della norma interna contrastante.

L'effetto vincolante è esteso anche alle decisioni della Corte di giustizia, in quanto integrano nel significato le possibilità applicative della norma comunitaria.

Il giudice di merito, quindi, esercita una sorta di controllo diffuso di *“comunitarietà”* della legge nazionale.

Non va trascurato, poi, che il giudice italiano ha l'obbligo di conformarsi al diritto dell'Unione e tale obbligo discende espressamente anche dall'art. 2 della l. 117/1988 secondo cui, ai fini della responsabilità civile dei magistrati, rileva la violazione manifesta del diritto unionale e nella relativa valutazione deve tenersi conto dell'inosservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale o del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia.

L'indebolimento della funzione legislativa dello Stato e la frammentazione nella titolarità a dettare le regole si riflettono sul rapporto tra legislazione e giurisdizione sulla quale si riversa una

grande quantità di istanze sociali, con una sostanziale delega diffusa alla risoluzione dei conflitti, rendendo ancora più attuale il tema dell'equilibrio tra potere legislativo e potere giudiziario.

Il tentativo di far rivivere sotto mentite spoglie l'idea del diritto "chiaro e preciso" e del giudice "bocca della legge", bandito a parole ma riproposto nei fatti, si scontra con il mutamento del contesto nel quale la mediazione del conflitto si sposta sempre più frequentemente dal momento della creazione della regola a quello della sua applicazione.

Così, i confini effettivi tra la funzione del giudice e quella del legislatore, che nella indiscutibile cornice della separazione dei poteri sono chiari, finiscono in concreto con l'apparire meno netti di quanto in passato si fosse tradizionalmente inclini a riconoscere.

L'interpretazione delle norme giuridiche da applicare è l'essenza dell'attività giudiziaria e compete a qualunque giudice, di ogni ordine e grado.

In fondo, ogni decisione sia del giudice di legittimità sia del giudice di merito attua in qualche misura e al tempo stesso lo *ius litigatoris* e lo *ius constitutionis*, definisce la vicenda del caso concreto ed enuncia la regola di diritto che la dirime. Questa regola costituisce precedente giudiziario, idoneo a definire ogni altra questione, ogni altra controversia nella quale è in discussione la medesima *quaestio iuris*.

In senso formale la nomofilachia è un compito attribuito alla Corte di Cassazione, che però, nell'espletamento di questa funzione, si avvale delle sollecitazioni provenienti dai giudici di merito.

Questi apportano il loro contributo anche prospettando letture e soluzioni innovative, che si trasformano in diritto vivente, e lo fanno anche con il dialogo mediato che intrattengono con la Corte di giustizia, alla quale sono soprattutto i giudici di merito a rivolgersi.

Non va poi trascurato che il numero delle controversie che pervengono al giudice di legittimità è notevolmente inferiore a quello che investe i giudici di merito, le cui decisioni non impugnate diventano definitive ed entrano nel circuito della nomofilachia diffusa anche senza il crisma della Suprema Corte.

Ma il giudice di merito deve avere anche la consapevolezza di essere parte di un sistema al quale deve assicurare coerenza, perché non è una monade senza finestre di un universo; di questo universo fa parte, e pertanto, per assicurare efficacia ed effettività alla tutela dei diritti, deve contribuire alla realizzazione di un sistema, che, in nome di una malintesa idea di indipendenza, non sia schizofrenico e disorientante.

In un contesto nel quale il formante giurisprudenziale ha un rilievo decisivo, la prevedibilità delle decisioni, che anche la Corte europea dei diritti dell'uomo ritiene nell'interesse della certezza del diritto, assume un valore enorme.

La prevedibilità non è quel conformismo che Calamandrei riteneva la peggiore sciagura che potrebbe capitare a un magistrato.

Il magistrato conformista e burocrate non ci appartiene ed è ben lontano dal modello costituzionale al quale costantemente ci ispiriamo.

Non c'è dubbio che una giurisprudenza statica e insensibile alle sollecitazioni che vengono dall'evoluzione della comunità non avrebbe consentito gli approdi della tutela aquiliana del credito, del danno biologico, della tutela della persona, per cui è necessario trovare un non facile punto di equilibrio e, per dirla con Piero Curzio, "*l'ordinamento deve lasciare spazio all'evoluzione della giurisprudenza, ma le ragioni per il cambiamento devono essere forti, consapevoli e*

convincenti. Devono essere in grado di prevalere sulle ragioni della stabilità”.

Da un lato, quindi, non si possono ignorare le ragioni della stabilità, imposte da esigenze di garanzia e dalla necessità di assicurare l’uguaglianza dei cittadini, nonché dall’obiettivo di porre ciascuno nella condizione di indirizzare la propria condotta, valutandone preventivamente le eventuali conseguenze.

Dall’altro, si deve tenere conto anche delle ragioni del cambiamento, in quanto l’inarrestabile evoluzione della giurisprudenza è linfa vitale della democrazia e, come acutamente rilevato da Paolo Grossi, *“bisogna evitare che la prevedibilità del diritto sia strumentale a garantire la impietosa disuguaglianza tra ricchi e poveri”.*

L’articolo 3 della Costituzione si rivolge a tutte le Istituzioni, compresa la Magistratura, e la Costituzione, come afferma Calamandrei, *“non è immobile, è rinnovatrice e mira alla trasformazione della società”.*

Le innovazioni procedono a ritmi incalzanti e, come ha ricordato il Capo dello Stato, i cambiamenti vanno governati per evitare che si creino disuguaglianze.

Sine spe sine metu, quindi, per poter adempiere alla funzione di giudice non solo come mediatore del conflitto sociale, ma soprattutto come giudice dei diritti, e per farlo con quella indipendenza che costituisce la preconditione della fiducia da parte dei cittadini, che confidano in un’interpretazione del diritto libera da condizionamenti, ma prevedibile e tendenzialmente stabile.

Lo statuto del giudice europeo del XXI secolo impone una lettura del principio costituzionale dell’indipendenza della Magistratura in termini decisamente più impegnativi sul terreno delle garanzie di concreta effettività dei diritti della persona nello Stato di diritto.

Contemperare le ragioni del cambiamento con quelle della stabilità è un obiettivo non agevole e nella sua declinazione concreta deve confrontarsi con la realtà, evitando il rischio di un dualismo tra giudici di merito e giudici di legittimità che vada al di là di quello funzionale.

Si impone un rapporto di leale cooperazione, che Antonio Ruggeri ritiene indispensabile per perseguire il miglior risultato possibile per le parti che sono davanti al giudice.

La produzione giurisprudenziale della Suprema Corte ha raggiunto numeri incredibili e la sua diffusione è divenuta sempre più rapida e aggiornata praticamente in tempo reale.

Questa è certamente una grande conquista in funzione dello scambio di informazioni ed è una preziosa risorsa, ma la disponibilità di una così vasta produzione giurisprudenziale non deve alimentare il rischio della pigrizia dei giudici di merito, che potrebbero essere interessati, anche per carichi di lavoro spesso ingestibili, più alla ricerca del precedente di legittimità calzante alla decisione della controversia che alla fisiologica elaborazione di un più faticoso e autonomo percorso di studio e di approfondimento.

Ne verrebbero fuori un sostanziale appiattimento della giurisprudenza e il suo impoverimento quali-quantitativo, innescando un circolo vizioso destinato a ripercuotersi negativamente anche sulla Suprema Corte, che sarebbe privata degli stimolanti contributi provenienti dai giudici di merito, in relazione ai quali si formano e si consolidano gli orientamenti del Giudice di legittimità.

E’ un rischio che può essere alimentato anche dall’uso incontrollato dell’intelligenza artificiale, intorno alla quale è in corso un intenso dibattito che si sta sviluppando tra commenti forse troppo entusiastici e timori esagerati.

Credo che, come nell'approccio verso ogni innovazione, soprattutto se potenzialmente epocale e rivoluzionaria, occorra coniugare prudenza e spirito innovativo, ponderando, con una corretta informazione, rischi e benefici.

L'avvento del digitale e dell'intelligenza artificiale è un fenomeno del presente che va compreso in tutte le sue potenzialità per fare in modo che diventi uno strumento di ausilio autentico.

Basti pensare che se improvvisamente tutti i sistemi che si avvalgono dell'intelligenza artificiale dovessero scomparire la società sarebbe paralizzata.

Molte attività, che originariamente erano gestite manualmente, oggi sono del tutto automatizzate e ciò, peraltro, non ha comportato alcuna riduzione occupazionale ma solo la nascita di nuove professionalità anche con altissima specializzazione, al fine di gestire le nuove tecnologie e l'algoritmo di *machine learning*.

Peraltro, l'uso dell'intelligenza artificiale come strumento di supporto all'attività giudiziaria nei Paesi europei è ancora in fase embrionale, a differenza di altri Paesi come gli Stati Uniti o la Cina in cui il suo impiego è in fase più avanzata.

E' necessario avere chiare le caratteristiche peculiari di una decisione giudiziaria, che è il risultato della selezione dei fatti rilevanti da parte del giudice, della valutazione delle eventuali prove addotte dalle parti, della interpretazione delle norme giuridiche e dell'applicazione delle stesse.

Si tratta di un'operazione assai complessa che rende realmente difficile individuarne tutte le possibili e variabili dinamiche, a cominciare dal panorama delle fonti regolatrici che non sempre si integrano in modo chiaro.

Un provvedimento giudiziario non è quindi frutto di un'operazione meccanica, è una materia imperfetta e troppo fluida per consentire una precisa individuazione di tutti i fattori che concorrono alla sua realizzazione per cui appare difficile creare modelli predefiniti del ragionamento giudiziale che abbiano capacità predittiva affidabile.

Per le stesse ragioni credo che sia impossibile che il *machine learning* sia in grado di spiegare pienamente ed efficacemente il comportamento del giudice, perché le correlazioni che attua sono poco significative e comunque non esaustive.

L'argomentazione giuridica non è il risultato di un sillogismo lineare, perché nella stessa si intersecano momenti assiologici e teleologici, ragionamenti deduttivi e induttivi, che appaiono incompatibili con l'incasellamento in soluzioni preconfezionate utilizzabili in ogni contesto.

Il diritto è una scienza umana e sociale ed è l'intelligenza umana che interviene per trasformare la previsione astratta della fonte normativa in regola del caso concreto.

Gli automatismi decisionali sono intrinsecamente incompatibili con la funzione giudiziaria perché il concreto atteggiarsi di ogni singola vicenda e la imprevedibile variabilità del suo contenuto non lo consente.

Non si può devolvere alla macchina l'attività interpretativa che ha nell'essenza la scelta di elementi valoriali e l'adattamento degli stessi alla specificità sovente non ripetibile, del caso singolo.

Ecco perché l'intelligenza artificiale applicata alla giurisprudenza è assai meno efficace di quella applicata ad altri campi, in cui sta raggiungendo risultati eccezionali.

Si afferma che l'uso dell'intelligenza artificiale contribuirebbe ad assicurare la prevedibilità delle decisioni e concorrere anche così a garantire la certezza del diritto.

Ma l'uso dell'intelligenza artificiale che analizza l'esistente e sulla base di questo fornisce indicazioni prescrittive per il futuro rischia di frenare la naturale evoluzione della giurisprudenza, alimentando il timore della pigrizia dei giudici o di quello che Antoine Garapon chiama "effetto gregge", ossia la tendenza a uniformarsi all'esistente rinunciando alla ricerca e all'esplorazione di percorsi interpretativi innovativi.

Uno scenario per nulla esaltante che, portato alle estreme conseguenze, finirebbe per porre avvocati e magistrati ai margini di un contesto occupato dalle macchine e per rendere sostanzialmente superfluo il loro lavoro.

Ma l'uomo non è una macchina e la macchina esiste perché creata dall'uomo.

USE YOUR BRAIN o come diceva Kant "*abbi il coraggio di servirti della tua intelligenza*".

Non si tratta di opporre resistenza all'innovazione tecnologica che anche nella giustizia è irrinunciabile e va valorizzata e razionalmente impiegata.

E' un bene prezioso e un mezzo servente che va governato ma che non deve governare.

Sotto altro profilo va considerato che l'accelerazione verso l'immediatezza della decisione della Corte di legittimità per l'autorevolezza formale e sostanziale che riveste, ha come controindicazione la riduzione dei contributi provenienti dai giudici di merito che non fanno neppure in tempo a formarsi.

Così, se la decisione della Corte di Cassazione non segue a un fecondo dibattito da parte dei giudici di merito, ma obbedisce maggiormente alla necessità di una risposta urgente, viepiù sollecitata dal convulso divenire della legislazione sostanziale e processuale, si rischia di perdere un apporto importante.

Tuttavia, la prevedibilità del diritto e una nomofilachia completa devono coinvolgere anche la giurisdizione di merito.

Si parla di nomofilachia orizzontale o circolare, promossa dai giudici di merito in quanto i primi a confrontarsi con la fluidità sociale e che torna agli stessi giudici che verificano le ricadute della giurisprudenza di legittimità.

Tutti i magistrati sono chiamati a un impegno di responsabilità, non già per conseguire il conformismo della giurisprudenza, ma per acquisire consapevolezza di eventuali contrasti e promuovere la ricerca di soluzioni interpretative condivise, così concorrendo alla prevedibilità delle decisioni che riduce la quantità della domanda di giustizia, consente maggiore possibilità di approfondimento, anche in funzione di sottoporre a revisione critica orientamenti consolidati, consegna certezza alla collettività sul diritto vivente, aumentando la fiducia nella Magistratura alla quale è chiesto un impegno sempre più arduo nella tutela dei diritti e in particolare di quelli fondamentali.

Credo che sia sempre attuale l'insegnamento di Stefano Rodotà, secondo cui i temi di una vita sono i diritti, quelli individuali e quelli sociali, perché è da quelli che si misura la qualità di una società.

APPENDICE

COLLOCATI A RIPOSO

MAGISTRATI

AJELLO Caterina	Tribunale di Palermo
LOFORTI Raimondo	Tribunale di Termini Imerese
GENNA Andrea	Tribunale di Trapani

DIRETTORI

LODATO Maria Angela	Tribunale di Sorveglianza
CARO' Giuliano	Tribunale di Termini Imerese
FURITANO Simonetta	Procura della Repubblica di Palermo
SCHIFANO Salvatore	Procura presso il Tribunale per i Minorenni

FUNZIONARI GIUDIZIARI

CODIGLIONE Patrizia	Corte di Appello di Palermo
SEGGIO M. Maddalena	Corte di Appello di Palermo
ZANZARELLA Rosaria	Corte di Appello di Palermo
MACCHETTI Franca	Tribunale di Marsala
GERACI Pietro	Tribunale di Palermo
TRAPANI Antonino	Tribunale di Palermo
PALMIGIANO Maurizio	Tribunale di Sciacca
FACELLA Calogero	Tribunale di Sorveglianza
PEDONE Antonina	Tribunale di Termini Imerese
PILATO Giovanni	Procura della Repubblica di Agrigento
BONAFÈ Maria	Procura della Repubblica di Palermo
GIACALONE Rosalia	Procura della Repubblica di Palermo
SCALICI Antonina	Procura della Repubblica di Palermo
SEVASTA Cinzia	Procura della Repubblica di Palermo, distaccata nella Procura Generale di Palermo

CANCELLIERI ESPERTI

DE COSIMO Pasqualina	Corte di Appello di Palermo
PAVONE Rosalia	Tribunale di Palermo
BURGIO Marisa	Procura della Repubblica di Marsala
MANGIONE Anna Patrizia	Procura della Repubblica di Marsala

FUNZIONARI UNEP

BONA Francesca	Unep di Palermo
----------------	-----------------

ASSISTENTI GIUDIZIARI UNEP

ANTIBO Giacomo	Unep di Palermo
----------------	-----------------

UFFICIALI GIUDIZIARI UNEP

LIPARI Mario	Unep di Marsala
NASTI Gennaro	Unep di Palermo
GANCI Gaspare	Unep di Termini Imerese
GENTILE Antonino	Unep di Termini Imerese

ASSISTENTI GIUDIZIARI

BASSANO Gaetano	Corte di Appello di Palermo
LIVOTI Fernanda	Corte di Appello di Palermo
ALBONA Margherita	Tribunale di Agrigento
ADAMO Giuseppe	Tribunale di Marsala
ALBEGGIANI Emilia	Tribunale di Palermo
ALESI Maria Stella	Tribunale di Palermo
CERAMI Silvana	Tribunale di Palermo
FORESTA Provvidenza	Tribunale di Palermo
SIGNORINO Silvia	Tribunale di Palermo
TUMMINELLO Anna	Tribunale di Palermo
ZELANDA Giulia	Tribunale di Palermo
LUPARELLO Maria	Giudice di Pace di Palermo
DI BELLA Giuseppa	Procura della Repubblica di Palermo
MAGRO Francesco	Procura della Repubblica di Palermo
TUMMINELLO Giuseppina	Procura della Repubblica di Palermo
VANCARDO Anna Maria	Procura della Repubblica di Palermo

ASSISTENTI INFORMATICI

PIAZZA Pietro
CISIA

Procura della Repubblica di Palermo, distaccato al

OPERATORI GIUDIZIARI

LA PAGLIA Assuntina
FANARA Gerlanda Rosalba
CURTO Rosalba
GIULIANO Domenica
MOSCATO Salvatore
ANGILERI Giovanna
PINZELLO Concetta
ALBANESE Maria
BONO Bernardina
PEDONE Giuseppa Maria
PURPURA Lorenza
CIRA' Concetta
VARISCO Vincenza
GUASTELLA Adalgisa

Tribunale di Agrigento
Tribunale di Agrigento
Tribunale di Palermo
Tribunale di Palermo
Tribunale di Termini Imerese
Procura della Repubblica di Marsala
Procura della Repubblica di Marsala
Procura della Repubblica di Palermo
Procura della Repubblica di Palermo
Procura della Repubblica di Palermo
Procura della Repubblica di Palermo
Procura della Repubblica di Termini Imerese
Procura della Repubblica di Termini Imerese
Procura della Repubblica di Trapani

CONDUCENTI DI AUTOMEZZI

BUTTICE' Paolo
GIACONIA Camillo
AVIGNONE Vincenzo
LUCIA Bruno
CAMMUCA Riccardo
LO CURCIO Placido
SANTANGELO Francesco
BENTIVEGNA Antonino
GRUTTI Matteo
renni

Tribunale di Agrigento
Tribunale di Palermo
Procura della Repubblica di Agrigento
Procura della Repubblica di Agrigento
Procura della Repubblica di Palermo
Procura della Repubblica di Palermo
Procura della Repubblica di Palermo
Procura della Repubblica di Sciacca
Procura della Repubblica del Tribunale per i Mino-

AUSILIARI

VITALE Salvatore
LA ROSA Salvatore
VULPETTI Cosima
GALFANO Giacomo
PURRAZZELLO Vincenzo
PITISSI Valerio

Tribunale di Palermo
Tribunale di Sciacca
Tribunale di Trapani
Giudice di Pace di Marsala
Tribunale di Termini Imerese
Tribunale di Termini Imerese

SCALETTA Antonino	Tribunale di Termini Imerese
ANATRA Anna Maria	Procura della Repubblica di Palermo
CERAULO Antonino	Procura della Repubblica di Palermo
MARRAPOI Sebastiano	Procura della Repubblica di Palermo
TRAPANI Antonino	Procura della Repubblica di Sciacca

DECEDUTI

MAGISTRATI ONORARI

RAIA Fabio	Tribunale di Termini Imerese
------------	------------------------------

AVVOCATI

CAMMALLETI Calogero Massimo	Foro di Agrigento
COTTITTO Giacomo	Foro di Agrigento
DALLI CARDILLO Amedeo	Foro di Agrigento
PIRA Anna	Foro di Agrigento
SCHIFANO Calogero	Foro di Agrigento
AMBROSINI Giuseppe	Foro di Palermo
AMODEO Franco	Foro di Palermo
CALANDRA Giuseppe	Foro di Palermo
CATANIA Francesco Paolo	Foro di Palermo
DE LUCA Ignazio	Foro di Palermo
DI TRAPANI Vincenzo	Foro di Palermo
GERACI Santi Gioacchino	Foro di Palermo
LETO MESSINA Gaetano	Foro di Palermo
MANGO Sergio	Foro di Palermo
MORRIONE Angela	Foro di Palermo
RUSSO Giovanni	Foro di Palermo
TERRUSO Ignazio	Foro di Palermo
TORREGROSSA Antonino	Foro di Palermo
TORTORICI Girolamo	Foro di Sciacca
BELLET Bartolomeo	Foro di Trapani
COSTA Antonio	Foro di Trapani
VITIELLO Pietro Maria	Foro di Trapani

INTRODUZIONE	3
PARTE PRIMA	5
NOVITÀ LEGISLATIVE NELL'ANNO GIUDIZIARIO IN ESAME	5
AREA CIVILE	5
1. Valutazione generale sull'impatto del recente intervento riformatore in primo grado e in appello [decreto legislativo n. 149 del 2022].....	5
2. Andamento dei carichi di lavoro e ricadute delle riforme in materia di:	8
a) Minori e famiglia.....	8
b) Crisi d'impresa	13
c) Rapporti bancari.....	15
d) Immigrazione/protezione internazionale	15
e) Contenzioso in materia di lavoro e previdenza sociale	16
3. Rinvio pregiudiziale	18
AREA PENALE	20
1. Valutazione generale sull'impatto del recente intervento riformatore in primo grado e in appello	20
2. Operatività degli istituti di deflazione processuale	21
a) Querela	21
b) Non punibilità per speciale tenuità del fatto	24
c) Sospensione del procedimento o per condotte lato sensu riparatorie di illeciti contravvenzionali.....	27
d) Riduzioni di pena in funzione incentivante di semplificazioni processuali	28
3. Verifiche sull'applicazione da parte del pubblico ministero della nuova regola processuale che impone la richiesta di archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna.....	29
4. Le limitazioni alle impugnazioni [inappellabilità delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena alternativa o delle sentenze di condanna con pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità].....	33
5. Gli incentivi alla rinuncia all'impugnazione nelle ipotesi del giudizio abbreviato e di giudizio per decreto	35
6. I riti semplificati	37
7. Le sanzioni sostitutive	40
8. La proroga del rito emergenziale e le ricadute del nuovo termine fissato con l'art. 17 del d.l. 75 del 2023	44
9. Rinvio pregiudiziale per questioni sulla competenza	44
10. Retrodatazione iscrizione notizia di reato.....	46
11. Giustizia riparativa	47
PARTE SECONDA	49
INCIDENZA DELLA PRESENZA DEGLI ADDETTI UPP SULL'OPERATIVITÀ DEGLI UFFICI GIUDIZIARI E SULLE NUOVE PRASSI ORGANIZZATIVE STIMOLATE DAL LORO APPORTO.	49
La Corte di Appello	49

I Tribunali	56
PARTE TERZA	68
AREA CIVILE	68
ANDAMENTO DELLA GIUSTIZIA CIVILE NEL DISTRETTO DI PALERMO	74
<i>Flussi di lavoro nel settore civile</i>	78
La Corte di Appello	82
I dati delle Sezioni Civili della Corte di Appello	83
I Tribunali del Distretto	91
<i>Le controversie di Lavoro e Previdenza nel Distretto</i>	124
PARTE QUARTA	135
AREA PENALE.....	135
I DATI SULLA GIURISDIZIONE PENALE IN ITALIA.....	135
ANDAMENTO DELLA GIUSTIZIA PENALE NEL DISTRETTO DI PALERMO.....	142
Flussi di lavoro settore penale giudicante.....	142
Sintesi dei dati della Giurisdizione nella Corte di Appello	145
I dati delle Sezioni Penali della Corte di Appello	147
I Tribunali del Distretto	159
<i>Analisi dell'andamento della prescrizione</i>	182
<i>I "tempi di transizione"</i>	187
PARTE QUINTA	189
LA MAGISTRATURA ONORARIA	189
Settore Civile.....	189
Settore Penale.....	189
<i>Il contributo della magistratura onoraria</i>	190
Giudici ausiliari [D.L. 69/2013]:.....	190
GOP e VPO.....	191
<i>Piante organiche dei Magistrati onorari</i>	193
PARTE SESTA	197
Il Tribunale per i Minorenni di Palermo	197
Ricognizione dei procedimenti civili e penali e relativi riferimenti statistici.....	198
Misure adottate per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, riduzione della durata dei procedimenti, ufficio per il processo.	200
Precisazioni circa la copertura delle piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo e lo stato delle risorse materiali e degli strumenti informatici.	201
Piani di sviluppo e prassi virtuose.....	204
Analisi della situazione dei servizi socio-sanitari del distretto	206
Interventi rieducativi in ambito penale	207
Notizie sulla situazione carceraria nel distretto	210
Livello di attuazione del processo civile e penale telematico nel settore Minorenni.....	213
Il Centro per la Giustizia Minorile	216
La devianza minorile nel Distretto di Corte di Appello di Palermo. Sintesi dati quantitativi.....	217
Problematiche di maggior rilievo	217
Collocamenti in comunità: dati e criticità	219
Progettualità e attività svolta	220